

DL RILANCIO – PROPOSTE ALTRI MINISTERI

Sommario

PCM-GORACCI	14
1. INCREMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'AUTOSUFFICIENZA	14
<i>RGS: Parere contrario</i>	14
2. REDDITO DA EMERGENZA, BONUS E NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE CON DISABILITÀ - MANCA NORMA	16
<i>RGS: necessità norma per valutazione – proposta comunque suscettibile di determinare oneri</i>	16
FAMIGLIA	18
1. FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA	18
2. DIRITTO AL LAVORO AGILE	19
PROTEZIONE CIVILE	20
1. FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI	20
<i>Parere RGS: manca copertura finanziaria + valutazioni politiche</i>	20
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	21
<i>Parere RGS: manca riferimento normativo</i>	21
3. PROROGA DEI TERMINI PREVISTI PER LA SCADENZA DEGLI STATI DI EMERGENZA E DELLE CONTABILITÀ SPECIALI	21
<i>Parere RGS: riformulazione comma 2</i>	21
4. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI MASCHERINE	22
<i>Parere RGS: nulla da osservare - rinvio Salute e Mise</i>	22
5. (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2020, N. 18)	22
6. (UTILIZZO DELLE DONAZIONI)	23
SPORT	24
1. DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI	24
<i>Parere RGS: co1 Richiesta maggiori elementi – co2 valutazioni Politiche europee – co3 modifiche + acquisire RT – co4 acquisire RT</i>	26
2. COSTITUZIONE DEL "FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE	31
<i>Parere ADM: suggerisce di diminuire l'importo del prelievo</i>	31
<i>Parere RGS: rinvio a DF e ADM + acquisire RT + riformulazione</i>	32
<i>Parere DF: rinvio ADM</i>	34
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI	35
<i>ADE: attività di computo numero collaboratori sportivi richiede tempi maggiori</i>	36
<i>Parere RGS: rinvio a DF-AdE</i>	39
<i>Parere DF: rinuncia a maggior gettito</i>	41

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

4. PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI	41
<i>ADE: Valutazione politiche – criticità profilo tecnico</i>	42
<i>Parere DF: Valutazioni politiche/AdE</i>	43
<i>Parere RGS: manca RT</i>	45
<i>Parere DF Valutazione politica/AE</i>	45
5. DISPOSIZIONI PROCESSUALI ECCEZIONALI IN MATERIA SPORTIVA.....	46
SALUTE	48
1. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA TERRITORIALE	48
2. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI ASSISTENZIALI PER L'EMERGENZA COVID-19	68
<i>RGS: nessuna osservazione</i>	69
3. RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19	70
4. DEROGHE ALLE RIDUZIONI DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SETTORE INFORMATICO IN RAGIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19	76
<i>RGS: valutazioni politiche</i>	77
5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL PERSONALE DEL SSN IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO	78
6. METODOLOGIE PREDITTIVE DELL'EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE	87
<i>RGS : parere contrario + rinvio DF e FP</i>	87
7. (MODALITÀ STRAORDINARIE DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ)	88
8. ASSUNZIONI STRAORDINARIE PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS SARS. COV-2.....	94
<i>RGS: parere contrario</i>	95
9. PROROGA VALIDITÀ DELLE RICETTE LIMITATIVE DEI FARMACI CLASSIFICATI IN FASCIA A.....	99
<i>RGS: nessuna osservazione</i>	100
10. RICONDIZIONAMENTO DISPOSITIVI MEDICI.....	102
<i>RGS: modifica RT</i>	102
11. INCREMENTO DELLE BORSE DI STUDIO DEGLI SPECIALIZZANDI	106
<i>RGS: Parere contrario</i>	107
12. INDAGINE DI SIEROPREVALENZA SUL SARS-COV-2 CONDOTTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALL'ISTAT.....	107
<i>RGS: criticità + parere contrario commi 13 e 14</i>	109
13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ STATISTICHE SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.....	120
<i>RGS: valutazioni politiche + modifica RT</i>	120
14. POTENZIAMENTO DEL CONTINGENTE IN EXTRAORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	121
<i>RGS: Parere contrario</i>	122
15. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDICINALI SOGGETTI A BOLLINATURA	124
<i>RGS: nessuna osservazione</i>	124
16. ISTITUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA NAZIONALE DELLA RICERCA INDIPENDENTE SUL COVID-19	125
17. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1996 N. 536, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N. 648	128

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

DIFESA	130
<i>Parere preliminare RGS: valutazione nel quadro della nuova autorizzazione delle Camere di ricorso all'indebitamento</i>	130
1. ARRUOLAMENTO TEMPORANEO DI MEDICI E INFERMIERI MILITARI	131
<i>Parere RGS: manca copertura</i>	131
2. FUNZIONAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SANITÀ MILITARE	135
3. PROLUNGAMENTO DELLA FERMA DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA	135
<i>Parere contrario RGS</i>	135
4. RECLUTAMENTO STRAORDINARIO DI INFERMIERI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE	137
<i>Parere contrario RGS</i>	137
5. MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE ARMATE - OPERAZIONE "STRADE SICURE"	138
<i>Parere RGS: Valutazioni politiche + Manca copertura</i>	138
6. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66 – FONDO PER LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE	140
<i>Parere RGS: nessuna osservazione</i>	140
7. MODIFICHE ALLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145	141
<i>Parere RGS: valutazioni politiche</i>	142
8. SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FINANZIARIA AL FINE DI INCREMENTARE L'EFFICIENZA DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE	143
<i>Parere RGS: comporta oneri in termini di fabbisogno</i>	144
9. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA DIFESA NAZIONALE	144
<i>Parere RGS: richiesta RT</i>	144
10. DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DI SINERGIE PRODUTTIVE NEI COMPENSORI MILITARI	145
<i>Parere RGS: nessuna osservazione</i>	146
11. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 355 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	147
<i>Parere RGS: integrazione RT e rinvio a MISE</i>	147
12. MODIFICA DELL'ARTICOLO 306 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66, RECANTE IL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	148
<i>Parere RGS: nessuna osservazione salvo integrazione RT</i>	149
13. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI GRANDI INVALIDI	150
<i>Parere RGS: richiesta RT e rinvio a DAG</i>	150
14. MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE ARMATE – PERSONALE SANITARIO E DELLE SALE OPERATIVE	152
MIBACT	154
MISURE URGENTI PER IL TURISMO E LA CULTURA	154
1. MISURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA IN ITALIA – TAX CREDIT VACANZE	154
<i>Parere DF: RT (vedi a lato)</i>	157
2. MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO	160
3. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE CULTURA	163

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

4. FONDO CULTURA.....	171
5. MISURE DI SOSTEGNO PER ARTISTI, INTERPRETI ED ESECUTORI	173
DISPOSIZIONI GENERALI	174
1. SOSTEGNO DEI LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	174
2. SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	176
3. INCENTIVI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO	177
<i>Parere DF Parere contrario con osservazioni</i>	177
4. RISTORO AI COMUNI PER IL MINOR GETTITO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	181
<i>Parere DF Valutazione politica.</i>	182
5. EROGAZIONE ANTICIPATA DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE	182
<i>Parere DF Rinvio AE/RGS e Amministrazioni erogatrici. Osservazioni</i>	183
6. MISURE TEMPORANEE E URGENTI IN MATERIA DI DIRIGENZA DELLO STATO.....	184
LAVORO	185
CAPO I.....	185
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27	185
1 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 IN MATERIA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)	185
2.(PROROGA TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO)	185
<i>RGS in riferimento alle proposte nn. 2, 3 e 4: il testo normativo dovrebbe prevedere una proroga di 12 settimane (come quantificato nei limiti di spesa) e non di 18 settimane...</i>	186
3. (PRECISAZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA).....	189
<i>RGS: vedi osservazioni alla proposta n. 2.</i>	189
4 (PROROGA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA).....	190
<i>RGS: vedi osservazioni alla proposta n. 2.</i>	191
5 (MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI)	193
6 (RICONOSCIMENTO DI UN TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE "COVID 19 – OBBLIGO PERMANENZA DOMICILIARE")	193
7 (MODIFICHE AGLI ARTICOLI 23 E 25 IN MATERIA DI SPECIFICI CONGEDI PER I DIPENDENTI)	194
8 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 24 IN MATERIA DI PERMESSI RETRIBUITI EX ARTICOLO 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104).....	195
9 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 26 IN MATERIA DI TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO)	195
10 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 31 IN MATERIA DI DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ)	195
11 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 40 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ).....	196
12 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 43 IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE)	196
13 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18).....	196
14 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 46 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO)	196
15 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 61 IN MATERIA DI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI)	197
16 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64 IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE).....	198

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

17 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 95 IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CANONI PER IMMOBILI PUBBLICI IN LOCAZIONE O CONCESSIONE IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE).....	198
18 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 103 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18).....	198
CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	199
19 (REDDITO DI EMERGENZA)	199
20 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA)	201
21 (SORVEGLIANZA SANITARIA)	202
22 (NUOVE INDENNITÀ PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	203
23 (INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI)	206
24 (NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18)	207
25 (DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ).....	208
26 (TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE)	208
27 (FONDO FORMAZIONE)	208
28 (NORME IN MATERIA DI FONDI SOCIALI E SERVIZI SOCIALI)	209
29 (DETRAIBILITÀ DALL'IMPOSTA PERSONALE SUI REDDITI DELLE SPESE PER LA FREQUENZA A CENTRI ESTIVI)	210
30 (ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA).....	211
31 (COORDINAMENTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO)	211
32 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS- COLL)	212
33 (SOSPENSIONE INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO).....	212
34 (INCENTIVO LAVORO AGRICOLO).....	213
35 (ASSUNZIONI INL).....	213
36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL LAVORO).....	214
37 (SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)	214
38 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI)	214
39 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE)	215
40 (INCREMENTO FONDO TERZO SETTORE).....	215
41 (OSSERVATORIO NAZIONALE SUL LAVORO) (NORMA DA DEFINIRE)	216
42 (NORMA SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INPS)	218
43 (INDENNITÀ LAVORATORI CHE HANNO CESSATO LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA)	218
44 (DISPOSIZIONI SETTORE POLIGRAFICI)	218
POLITICHE EUROPEE	219
<i>DF: conferma della possibilità degli EE.TT. di prevedere regimi di aiuto di natura fiscale</i>	<i>219</i>
<i>Parere RGS: rinvio a DT e DF + aggiunta art. N+5-bis.....</i>	<i>220</i>
<i>DF: criticità + riformulazione</i>	<i>221</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

1. ARTICOLO N AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI DIRETTE, ANTICIPI RIMBORSABILI O AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE AI SENSI DELLA SEZIONE 3.1 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	227
<i>DT: riformulazione comma 10</i>	227
2. ART. N+1 AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI ALLE IMPRESE AI SENSI DELLA SEZIONE 3.2 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	231
<i>DT: riformulazione commi 2 e 8</i>	232
3. ART. N+2 AIUTI SOTTO FORMA DI TASSI D'INTERESSE AGEVOLATI PER I PRESTITI ALLE IMPRESE AI SENSI DELLA SEZIONE 3.3 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	235
<i>DT: riformulazione commi 2, 3 e 8</i>	236
4. ART. N+3 AIUTI ALLE IMPRESE PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN MATERIA DI COVID-19 AI SENSI DELLA SEZIONE 3.6 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA COM (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	239
<i>DT: riformulazione comma 8</i>	239
5. ART. N+4 AIUTI ALLE IMPRESE PER GLI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI PROVA E UPSCALING AI SENSI DELLA SEZIONE 3.7 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	242
<i>DT: riformulazione comma 8</i>	243
6. ART. N+5 AIUTI ALLE IMPRESE AGLI INVESTIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI CONNESSI AL COVID-19 AI SENSI DELLA SEZIONE 3.8 DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C (2020) 1863 FINAL – “QUADRO TEMPORANEO PER LE MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.....	246
<i>DT: riformulazione comma 8</i>	246
7. ART. N+6 ADEGUAMENTO E MODICHE AL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO	249
<i>Parere RGS: integrazione RT + rinvio a MISE</i>	249
INTERNO	251
1. ULTERIORI MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	251
2. MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE IN USO ALLE FORZE DI POLIZIA	276
3. SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE ASSUNZIONALI E FORMATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	285
3. (POLIZZA ASSICURATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO)	289
4. (SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO E DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA)	291
5. MODIFICHE ALLA TABELLA A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 335 E ALLA TABELLA A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 337	294
5. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA)	300
6. (MISURE ORGANIZZATIVE PER GLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA)	301
7. MISURE ORGANIZZATIVE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL’INTERNO	305
8. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO)	309
<i>DF: Non si rilevano criticità</i>	311
9. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159.....	321
MUR	324

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<i>Parere preliminare contrario RGS:</i>	324
1. (MISURE DI SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DELLA RICERCA)	324
<i>Parere contrario RGS</i>	325
2. (MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI, PER L'ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE E PER GLI ACCREDITAMENTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA AD ACCESSO RISERVATO AI MEDICI).....	327
3. (MISURE A SOSTEGNO DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E DEGLI ENTI DI RICERCA)	330
<i>Parere contrario RGS + rinvio DAG</i>	331
MAECI	337
1. DISPOSIZIONI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	337
<i>DT: Comma 1 parere favorevole - Comma 3 parere contrario</i>	341
<i>Parere AdE su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): valutazioni politiche</i>	341
<i>Parere DF su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione</i>	343
MIPAAF	355
1. FONDO EMERGENZIALE A TUTELA DELLE FILIERE IN CRISI	355
2. POTENZIAMENTO FONDO INDIGENTI	356
3. INDENNIZZI SETTORE AGRITURISTICO	357
4. AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO	358
5. MISURE A FAVORE DELLA FILIERA DELL'AGRUMICOLTURA E DELL'ALLEVAMENTO OVINO	359
6. CONTENIMENTO PRODUZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ	360
7. ANTICIPO PAC	362
8. UTILIZZO DELLE ECONOMIE.....	362
9. CONTRATTI DI MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI DEI CONSORZI DI BONIFICA E GLI ENTI IRRIGUI	364
10. IMPROCEDIBILITÀ ATTI ESECUTIVI FONDI DESTINATI A ENTI IRRIGUI	365
MATTM	366
1. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE NELLE ZONE ECONOMICHE AMBIENTALI	366
2 MISURE URGENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	374
3. VINCOLI DI SPESA PER SOGESID S.P.A.....	375
PCM- FRACCARO/DIPE	379
1. PROPOSTE PER IL RILANCIO DELL'EDILIZIA IN ITALIA – MANCA NORMA	379
<i>DF: Valutazioni politiche</i>	380
2. AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI (ECOBONUS)	381
3. DETRAZIONE DELLE SPESE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI.....	386
4. SISMA BONUS	390

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

4. MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - MANCA NORMA	394
5. MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE COMUNITÀ LOCALI – MANCA NORMA	394
6. PROPOSTE PER INIZIATIVE ECONOMICHE SETTORIALI DI MEDIO PERIODO - MANCA NORMA	394
MI	394
1. INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO EDILIZIO DELLE SCUOLE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	394
<i>RGS: Parere contrario</i>	395
2. (MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021)	396
3. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	408
<i>RGS: Parere contrario</i>	409
4. INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE RELATIVI ALLA NORMATIVA SULL'EDILIZIA SCOLASTICA E INCREMENTO DELLE RISORSE IN FAVORE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA	410
5. MISURE DI POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE PER LE SCUOLE	413
6. MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO AL SISTEMA INTEGRATO DA ZERO A SEI ANNI	414
7. MISURE PER IL SISTEMA INFORMATIVO PER IL SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA)	415
8. PROROGA DEI CONTRATTI PER GLI ASSISTENTI TECNICI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE	418
<i>RGS: Parere contrario</i>	419
9. MISURE PER FAVORIRE LA CONTINUITÀ OCCUPAZIONALE PER I DOCENTI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI	420
<i>RGS: Parere contrario</i>	421
MISE	424
1. RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE	424
<i>RGS: rinvio ARERA-manca copertura</i>	424
2. FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LE MICROIMPRESE	428
3. COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	429
<i>DF: Valutazioni politiche con osservazioni + rinvio RGS e DT</i>	430
4. INCREMENTO DEL FONDO PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI CO ₂ G/KM	432
<i>DF: Valutazione politica – Rinvio RGS</i>	432
5. RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE	432
<i>Parere DF: Parere contrario con osservazioni</i>	434
6. FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E ALTRE MISURE URGENTI PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE	443
<i>DT: Comma 5 parere favorevole condizionato – Comma 6 parere contrario</i>	444
7. FONDO PER LA PRODUZIONE DI PROTOTIPI DI VIDEOGIOCHI	448
8. LIMITI AI RINCARI SU MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	451
9. PROCEDURA DI ADEMPIMENTO SPONTANEO PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO	453
<i>DF: Valutazione politica – Rinvio Agenzia delle entrate</i>	453
10. CREAZIONE DI UN POLO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE AUTOMOTIVE NELL'AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI TORINO	456

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

11. NUCLEO DEGLI ESPERTI DI POLITICA INDUSTRIALE	457
12. STRUTTURA DI SUPPORTO PER LE CRISI DI IMPRESA E LE AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE	460
13. RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI RECUPERO DI AZIENDE IN CRISI DA PARTE DEI LAVORATORI	461
14. (PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI DEI PATTI TERRITORIALI E DEI CONTRATTI D'AREA)	462
15. FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	463
16. DETRAZIONE FISCALE DELLE SPESE PER I SERVIZI TURISTICO RICETTIVI E MISURE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AFFIDAMENTI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE.....	465
<i>DF: Parere contrario</i>	466
17. INDENNIZZI TRANSIZIONE AL 5G	472
18. PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE ED ESTENSIONE DEI BENEFICIARI DEL FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	474
19. TASSAZIONE DEI RISTORNI	475
<i>DF: Parere negativo</i>	476
20. SOSPENSIONE DEI TERMINI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.....	483
21. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PIANI DEL CONSUMATORE	483
22. MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL MECCANISMO DEI CERTIFICATI BIANCHI	485
23. MISURE DI SOSTEGNO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE TITOLARI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE PER IL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID-19	487
24. RIDUZIONE DEI VERSAMENTI D'ACCONTO DELLE ACCISE SUL GAS NATURALE E L'ENERGIA ELETTRICA	489
<i>DF: Valutazioni politiche + stime</i>	490
25. INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE DELL'AEROSPAZIO	491
DA VALUTARE SOLO NEL CASO IN CUI SI VOGLIA FARE LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO ANCHE PER IL 2021	492
25. (STABILIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0)	492
<i>DF: Valutazione politica con osservazioni – Rinvio RGS</i>	494
26. (AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI)	501
<i>DF: stime + riformulazione</i>	502
27. (DETRAZIONE DELLE SPESE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI)	506
<i>DF: Stime + riformulazione</i>	507
28. (CESSIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI PER L'INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA).....	509
<i>DF: Valutazione politica con osservazioni</i>	509
29. (AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI)	512
<i>DF: Stime + riformulazione</i>	514
MISE/MIBACT	516
1. MISURE DI SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE – ESENZIONE TOSAP	516
<i>DF: Valutazione politica con osservazioni+ riformulazione</i>	517
GIUSTIZIA.....	521
1. (SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RECLUTAMENTO GIÀ AUTORIZZATO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA)	521

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

2. (DISPOSIZIONI URGENTI SUL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)	531
3. INCREMENTO DELLE RISORSE FUA DA DESTINARE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE GIUSTIZIA)	541
4. (MISURE STRAORDINARIE PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO PENALE PRESSO LE CORTI DI APPELLO)	544
5. (PIANI STRAORDINARI PER LA RISTRUTTURAZIONE, LA MESSA IN SICUREZZA, L'ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE, L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI GIUDIZIARI).....	547
6. MISURE URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	548
7. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FONDO UNICO GIUSTIZIA DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 143 DEL 2008, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 181 DEL 2008)	552
8. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TESORERIA DEL FONDO UNICO GIUSTIZIA)	553
DT: <i>Parere contrario</i>	554
9. (MISURE URGENTI IN TEMA DI CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO)	555
10. (MISURE URGENTI IN TEMA DI CONCORSO NOTARILE ED ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE).....	557
11. (SEMPLIFICAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER I CONSIGLIERI PENITENZIARI)	561
12. (SEMPLIFICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA NOMINA AD AGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA).....	565
13. (INCREMENTO DELLE RISORSE PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, DEI DIRIGENTI DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA NONCHÉ DEI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI)	567
14. (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE URGENTI ALLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020)	570
A) MISURE URGENTI CONCERNENTI LE RICHIESTE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (FUNZIONALI AL DL 23/2020)	571
15. (MISURE URGENTI CONCERNENTI LE RICHIESTE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE)	571
B) MISURE URGENTI PER LA TUTELA PENALE IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ (FUNZIONALI AL DL 23/2020)	576
16. (MODIFICHE DELL'ARTICOLO 640-BIS DEL CODICE PENALE)	576
17. (MODIFICHE DELL'ARTICOLO 316-BIS DEL CODICE PENALE)	578
18. (MODIFICHE DELL'ARTICOLO 316-TER DEL CODICE PENALE)	581
19. (MODIFICHE DELL'ARTICOLO 67 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)	584
MIT	586
1. INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE A24 E A25 A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2009, 2016 E 2017	586
2. (MISURE DI ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI)	595
3. (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)	599
4 SOSTEGNO ALLE IMPRESE FERROVIARIE DELLE MERCI	607
5 INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE FERROVIARIE	610
6 DISPOSIZIONE FINALIZZATE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA	611
7. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE FERROVIARIO)	614
8 FERROBONUS E MAREBONUS	616
9 MISURE DI SOSTEGNO PER I PENDOLARI	618
10 INCREMENTO FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI	620
11 COPERTURA DEI COSTI INCREMENTALI DERIVANTI DALLA RIDEFINIZIONE DELLA RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE	621

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

12 FINALIZZAZIONE RIASSEGNAZIONE DI FONDI PERENTI.....	622
13 PIANO CITTÀ	622
14. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 23, COMMA 11-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	625
15 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111.....	626
16 ISTITUZIONE FONDO COMPENSAZIONE DANNI SETTORE AEREO	627
<i>DT: opportuno inserire clausola salvaguardia disposizioni art. 79 dl. 18/2020</i>	<i>627</i>
17. ESCLUSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI AI CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO.....	629
18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE E DI TRASPORTI MARITTIMI.....	632
19 ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI ANAC.....	640
20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI INTEGRATIVI AUTOSTRADALI.....	641
21 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	645
<i>DT: Riformulazione</i>	<i>648</i>
22 SVILUPPO DEI SISTEMI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA.....	654
23 ATTUALIZZAZIONE DI CONTRIBUTI PLURIENNALI TRA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E OPERAZIONI FINANZIARIE PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	655
24 MISURE PER FAVORIRE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA CONTRO IL RISCHIO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	655
25. INCREMENTO FONDO SALVA-OPERE	656
26. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE	658
27. (MISURE A TUTELA DEL PERSONALE E DELL'UTENZA DEI SERVIZI DI MOTORIZZAZIONE E DEL PERSONALE DEI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE).....	665
28 RINNOVO PARCO MEZZI DESTINATO AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI TARANTO.....	668
29. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA BUS RAPID TRANSIT	669
30 COLLEGAMENTI FERROVIARI DI TARANTO	671
PCM EDITORIA	672
1. (CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI)	672
2. (REGIME DI FORFETTIZZAZIONE DELLE RESE DEI GIORNALI)	675
3. (CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DELLA CARTA DI LIBRI E GIORNALI)	676
4. (BONUS UNA TANTUM EDICOLE).....	678
5. (CREDITO D'IMPOSTA PER I SERVIZI DIGITALI)	680
<i>DF su precedente testo: Valutazione politica</i>	<i>680</i>
6. (PUBBLICITÀ DEGLI AVVISI LEGALI SUI GIORNALI)	682
7. (PROCEDURA STRAORDINARIA SEMPLIFICATA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI DIRETTI PER L'EDITORIA).....	683
8. (CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER GIORNALISTI AMMESSI A CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)	684
9. (DIFFERIMENTO TERMINE PER PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO INPGI)	684
10. (PROROGA DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PRIMARIA)	685
11.(MODIFICHE ALL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 89 E ALL'ARTICOLO 1, COMMA 806, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, COME INTRODOTTI DALL'ARTICOLO 98 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18).....	686

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

DF: Valutazione politica – Rinvio PCM-DIE	687
MID	688
DT: criticità proposte da 1 a 3.....	688
1. FONDO STRATEGICO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	689
RGS: Parere contrario	689
2. INCENTIVO PER L'EROGAZIONE DI PACCHETTI DIGITALI	690
RGS: Parere contrario	691
3. BONUS CITTADINANZA DIGITALE	693
DT: criticità	693
RGS: Parere contrario	694
4. TRACCIAMENTO DEI CONTATTI	696
AFFARI REGIONALI	701
1. PROPOSTA IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA	701
2. PROPOSTA IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI INTERVENTI EDILIZI	702
3. AIUTI DI STATO PER INVESTIMENTI	704
4. FONDI STRAORDINARI PER INVESTIMENTI IN SCUOLE E STRADE DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE	704
5. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE NEL SETTORE DELL'EDITORIA O DEL TURISMO	706
6. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA	706
7. ESTENSIONE DELLA MOBILITÀ IN DEROGA	707
8. SOSTEGNO ALL'EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE	708
9. PROPOSTA PROROGA TERMINI CONTENUTI IN PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.....	709
10. PROPOSTA IN MATERIA DI CONTROLLI GSE	709
11. NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE	711
12. INCENTIVI PER LA RIPARTENZA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI GIÀ AMMORTIZZANTI.....	716
13. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI DELLE AZIENDE MANIFATTURIERE, COMMERCIALI, TERZIARIO	718
14. MODIFICA NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	720
FUNZIONE PUBBLICA	721
TITOLO I MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO	721
CAPO I DECENTRAMENTO E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.....	721
1. SEMPLIFICAZIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DECENTRATA E TELEMATICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLA COMMISSIONE RIPAM).....	721
2. DISPOSIZIONI PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DELLA COMMISSIONE RIPAM PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	725
3 SEMPLIFICAZIONE E SVOLGIMENTO IN MODALITÀ DECENTRATA E TELEMATICA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....	727

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

CAPO II DISPOSIZIONI PER LA VELOCIZZAZIONE DEI CONCORSI E PER LA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE SOSPENSE.....	728
4. SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE E CONCLUSIONE DEI CONCORSI, GIÀ BANDITI, DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA	728
5. MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	730
6 SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE ASSUNZIONALI E FORMATIVE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.....	733
7 MODALITÀ STRAORDINARIE DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE E ISS.....	736
8 MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI.....	739
9 MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE.....	741
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE E PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	743
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI LAVORO AGILE	743
11 SEMPLIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DEL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI NEL PUBBLICO IMPIEGO	744
PCM-FRACCARO.....	744
1. CONTINUITÀ DEI SERVIZI EROGATI DAGLI OPERATORI DI INFRASTRUTTURE CRITICHE	744
2. UDIENZE TELEMATICHE E REGOLE TECNICHE	749
MINISTRO PER IL SUD	752
1. UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19	752
2. CONTRIBUTO DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI AL CONTRASTO DELL'EMERGENZA COVID-19	753
3. INCREMENTO DEL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE AREE INTERNE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	756
4. INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE COVID-19 NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO	757
<i>Parere DF: Valutazione politica con osservazioni</i>	<i>757</i>
5. CREDITO DI IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO.....	758
<i>Parere DF: Valutazione politica con osservazioni con rinvio a DPE e MISE.....</i>	<i>759</i>
6. MISURA DI SOSTEGNO AL FABBISOGNO DI CIRCOLANTE DEI BENEFICIARI DI "RESTO AL SUD" PER FAR FRONTE AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA SANITARIA	762
7 SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	766

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	TESTI	SINTESI e PARERI
PCM-Goracci		
1. Incremento del Fondo nazionale per l'autosufficienza Wa Quadri 9.04.2020 ore 12.39 Parere RGS mail ULE 28.04.2020 ore 20.01 (RDP 7083)	1. Incremento del Fondo nazionale per l'autosufficienza 1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 380 milioni di euro per l'anno 2020, e di 431 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dalla previsione di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente che costituiscono il relativo limite di spesa. <u>Relazione illustrativa</u> Il Fondo nazionale per la non autosufficienza è stato istituito nel 2006 con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, co. 1264), con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria. Dal 2015 il fondo è individuato come strutturale e viene ripartito annualmente. Il DPCM 21 dicembre 2019 recante "Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per la non autosufficienza nel triennio 2019-2021" ha individuato la dotazione del Fondo in 571 mln di euro per il 2019 e 568,9 mln di euro per il 2021. Successivamente all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata circa il riparto del Fondo per il triennio 2019-2021, la legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) all'art.1, comma 331 ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo per l'anno 2020 di 50 mln di euro, portandone quindi la consistenza per l'anno in corso a 621 mln di euro. Dal Piano per la non autosufficienza 2019-2021 si evince che gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo "sono andati specializzandosi in tre tipologie (le uniche ammissibili dal 2015): assistenza domiciliare diretta; assistenza	La proposta normativa incrementa il Fondo per le non autosufficienze di 380 ml di euro per l'anno 2020 e di 431 ml di euro per l'anno 2021. RGS: Parere contrario La proposta, al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede l'incremento del Fondo per le non autosufficienze di ulteriori 380 milioni di euro per l'anno 2020, e di 431 milioni di euro per l'anno 2021. La disposizione stabilisce altresì che ai citati oneri si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente che costituiscono il relativo limite di spesa. Al riguardo si esprime parere contrario atteso che la norma comporta maggiori oneri per i quali non è prevista alcuna copertura finanziaria ed è, peraltro, mal formulata riportando, ai commi 1 e 2, disposizioni discordanti laddove da un lato, al comma 1, si dispone un incremento del menzionato Fondo di ulteriori risorse rispetto a quelle disponibili e dall'altro, al comma 2, si sostiene che a tale incremento si provvede con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Peraltro, <u>la relazione tecnica allegata alla proposta risulta non corretta e inidonea.</u> Riguardo alla copertura, che comunque è mal formulata, si segnala che la possibilità di incrementare il Fondo in parola senza necessità di ulteriori stanziamenti sembrerebbe possibile solo

«indiretta» mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il care-giver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo)". Inoltre, è indicato che i destinatari dei benefici sono i disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi, e le loro famiglie o coloro che ne hanno cura. Sempre nel Piano per la non autosufficienza 2019-2021 è espressamente previsto che, oramai, "gli interventi a valere sulle risorse del Fondo non vanno più intesi come addizionali rispetto a quelli definiti a livello regionale e locale, ma devono costituire il nucleo delle prestazioni rivolte a beneficiari nelle medesime condizioni in tutto il territorio nazionale. In altri termini, i tempi sono maturi perché questo Piano identifichi, come previsto dal legislatore (art. 21, co. 7, d.lgs. 147/2017), «lo sviluppo degli interventi... nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale". Ovviamente, come evidenzia, lo stesso Piano ciò è configurabile soltanto con un'adeguata dotazione del Fondo, che possa, come detto, assicurare una graduale progressione nel raggiungimento dei servizi essenziali, affinché possa giungersi alla istituzione di "un assegno di cura e per l'autonomia, con alcune caratteristiche uniformi definite a livello nazionale". In questo quadro, appare, dunque, evidente la necessità di aumentare ulteriormente per gli anni 2020 e 2021 il Fondo a causa dei complessivi maggiori oneri e costi, che derivano con riferimento alla tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi in considerazione della emergenza da Covid 19. Invero, la riferita emergenza oltre a imporre un aumento e riorganizzazione delle diverse prestazioni ed attività di assistenza, richiede, altresì, maggiori spese per lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, in ragione dalla necessità di riorganizzare i suddetti interventi anche per continuare a contrastare e ridurre il rischio epidemiologico, pure al termine dello stato di emergenza. Ciò in quanto la tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi, tenuto conto della loro vulnerabilità e maggiore esposizione al rischio di contagio e di eventuale ricovero ospedaliero, richiede, sia per loro sia per chi ne ha l'assistenza, l'adozione di standard di sicurezza particolarmente elevati. Inoltre, il Fondo, come detto, prevede anche una quota da destinare a progetti di vita indipendente, che nell'attuale contesto di rischio assumono una maggiore rilevanza, sì che un incremento del fondo è volto a favorire anche le riferite progettualità.	provvedendo alla contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (articolo 1, comma 330, legge n. 160/2019), per 29 mln di euro per il 2020 e, eventualmente, 200 mln di euro per l'anno 2021; ciò implicherebbe tuttavia la necessità di dover conseguentemente rinunciare all'adozione relativi provvedimenti normativi attuativi. In ogni caso, ferme restando le necessarie valutazioni politiche, la stessa potrà essere valutata nell'ambito delle risorse che saranno eventualmente rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria in un decreto legge di prossima adozione.
--	--

	<u>Relazione tecnica</u> Nella proposta emendativa si prevede un incremento delle risorse del Fondo per la non autosufficienza pari, per il 2020, a 380 mln di euro e a 431 milioni di euro per il 2021. Trattasi di risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni. Tali risorse sono finalizzate alla copertura dei maggiori costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria derivanti dalla emergenza da Covid-19 e sono attribuite alle Regioni in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e dei rispettivi indicatori socio-economici sulla base delle motivazioni innanzi riportate. Per effetto della norma proposta, la dotazione del Fondo diverrebbe di 1 miliardo di euro per l'anno 2020 e di 1 miliardo di euro per il 2021, volume di risorse che corrisponde al fabbisogno da più parti indicato come corrispondente alle reali esigenze del sistema di assistenza sociosanitaria dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti gravi, messo ancora più alla prova, come detto, dalla emergenza causata dalla Covid-19.	
2. Reddito da emergenza, bonus e nuclei familiari con persone con disabilità - MANCA NORMA Wa Quadri 9.04.2020 ore 12.39 Parere RGS mail ULE 28.04.2020 ore 20.01 (RDP 7083)	2. Reddito da emergenza, bonus e nuclei familiari con persone con disabilità - MANCA NORMA Nell'ipotesi in cui saranno previste soluzioni quali un c.d. Reddito da emergenza, o altre misure (ad es., bonus) di carattere economico per tutelare le fasce economicamente più deboli in questo periodo di emergenza, si sottolinea l'esigenza di tenere conto nella definizione delle suddette misure della presenza nei nuclei familiari di persone con disabilità, in ragione dei maggiori oneri che normalmente tale condizione impone, sia in termini economici che organizzativi. Invero, considerando i possibili provvedimenti in questione come interventi di contrasto alle conseguenze economiche negative per le famiglie derivanti dall'attuale stato emergenziale, nonché di contrasto all'esclusione sociale, si ritiene che essi debbano adeguatamente valutare la variabile della disabilità, quale fattore, spesso, determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l'inclusione sociale. In questa direzione si propone: 1) di prevedere scale di equivalenza, come già previsto per il Reddito di cittadinanza, che nel tenere conto della numerosità del nucleo familiare, prevedano,	Con tali proposte si segnala l'esigenza di considerare, nell'adottare misure di carattere economico (ad es. Reddito da emergenza o bonus), di tenere conto della presenza nei nuclei familiari di persone con disabilità, in particolare introducendo l'elemento selettivo del diverso peso a seconda della severità delle condizioni di disabilità e di non tenere conto, nel calcolo del reddito per l'accesso a tali misure, di eventuali trattamenti di invalidità già percepiti. RGS: necessità norma per valutazione – proposta comunque suscettibile di determinare oneri La proposta, che non è formulata in termini di norma, fornisce indicazioni nell'ipotesi in cui saranno previste soluzioni quali un “reddito da emergenza” e/o altre misure di carattere economico per tutelare le fasce economicamente più deboli

altresì, di considerare e ponderare la presenza all'interno del nucleo familiare di una persona con disabilità, introducendo anche l'elemento selettivo del diverso peso a seconda della severità delle condizioni che richiedono ragionevolmente differente impegno assistenziale. Cfr., ad esempio, art. 2, comma 4, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Reddito cittadinanza): <u>4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1 lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.</u> 2) di evitare, invece, come si è fatto per il Reddito di cittadinanza (art. 2, comma 6, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 Reddito cittadinanza), nell'ipotesi in cui sia individuata una soglia reddituale per accedere alle misure di sostegno economico derivanti dalla emergenza, che il calcolo del limite di reddito sia inclusivo del “valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”. Ciò in quanto da una simile previsione deriverebbe che nel reddito da emergenza si dovrebbero computare anche le pensioni di invalidità civile, sordità, cecità civile, gli assegni agli invalidi parziali, l'indennità di frequenza e pensioni sociali, essendo escluse soltanto le indennità di accompagnamento, che vengono erogate a prescindere dal reddito personale (la prova dei mezzi appunto). La diversa soluzione prevista per il Reddito di cittadinanza fu duramente criticata dalle persone con disabilità ed i loro familiari, anche attraverso le Associazioni maggiormente rappresentative, in quanto, da un lato, può comportare l'esclusione dal reddito di cittadinanza di un nucleo in cui sia presente una persona con disabilità, pur rientrando i tutti gli altri criteri; dall'altro lato, comporta poi sempre una riduzione dell'importo del reddito di cittadinanza per tutti i nuclei in cui sia presente una persona con disabilità titolare di pensione (di cecità, invalidità, sordità) o di assegno o di indennità di frequenza.	nella fase di emergenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri sottolinea l'esigenza di tenere conto, nella definizione delle suddette misure, della presenza nei nuclei familiari di persone con disabilità, in ragione dei maggiori oneri che normalmente tale condizione impone e di escludere ai fini del calcolo della soglia reddituale il valore dei trattamenti assistenziali. Al riguardo si segnala che la proposta, che potrà comunque essere valutata compiutamente solo ove prevenga un testo normativo, è suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica, allo stato non quantificati, né coperti. In ogni caso, ferme restando le necessarie valutazioni politiche, la stessa andrà valutata nell'ambito delle risorse che saranno eventualmente rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria in un decreto legge di prossima adozione.
--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Basti soltanto considerare che la più recente giurisprudenza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine al <i>quantum</i> previsto per le pensioni relative ai c.dd. invalidi civili totali, ovvero euro 286,81 al mese. Nello specifico, con ordinanza del 3 giugno 2019 n. 240, la Corte di Appello di Torino ha evidenziato: - la non adeguatezza del suddetto importo a “<i>garantire il soddisfacimento dei più elementari bisogni della vita, come alimentarsi, vestirsi e reperire un’abitazione</i>”; Sì che, tenuto conto della grave emergenza in atto, per evidenti ragioni di equità sociale, che si sono acuite in questa delicata fase, appare preferibile escludere per il Reddito da emergenza o per strumenti simili, che qualora sia prevista una soglia reddituale per accedere alle misure di sostegno economico derivanti dalla emergenza, che il calcolo del limite di reddito NON SIA INCLUSIVO del “<i>valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare</i>”.	
FAMIGLIA		
1. Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.53 (Nuovo invio) Mail Quadri 30.04.2020 ore 19.55 Nuovo testo Mail Quadri 4.05.2020 18:40	1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori. 2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con proprio decreto, stabilisce i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. A tali fini, il fondo di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro, a valere su..... RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA	La disposizione incrementa il Fondo per le politiche della famiglia per un importo di 150 milioni di euro finalizzati al potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 14 anni e di progetti volti a contrastare la povertà educativa. Le modalità di ripartizione del fondo sono stabilite con dm, che ripartisce gli stanziamenti nella misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e per la restante quota al potenziamento dei centri estivi.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La disposizione prevede, per l'anno 2020, un'integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il <i>lockdown</i> gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari che ripartisce gli stanziamenti nella misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e per la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il fondo di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro, a valere su...	
2. Diritto al lavoro agile Mail Quadri 30.04.2020 ore 19.55 Nuovo testo Mail Quadri 4.05.2020 18:40	1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali e degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA La disposizione prevede per il genitore lavoratore dipendente del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, il riconoscimento del diritto al	La disposizione prevede per il genitore lavoratore dipendente del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, il riconoscimento del diritto al lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Infine, si prevede che la prestazione lavorativa in forma agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	lavoro agile. La disposizione prevede, altresì, che il diritto al lavoro agile non sia subordinato agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Al secondo comma, si prevede che la prestazione lavorativa in forma agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. Conseguentemente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
Protezione civile		
1. Fondo per le emergenze nazionali Mail Quadri 2.03.2020 ore 21.19 Parere RGS mail Lentini 15.04.2020 ore 13.52 (Rdp 7026)	1. Fondo per le emergenze nazionali 1. In considerazione dell'evolversi del contesto emergenziale relativo alla diffusione del virus Covid-19 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 è finanziato per l'anno 2020 per euro 1.500.000.000,00. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede..... Relazione illustrativa La disposizione in argomento è finalizzata a consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario di cui all'articolo 122 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine è disposto uno stanziamento di euro 1,5 miliardi sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Relazione tecnica L'onere indicato nella disposizione di cui trattasi è stato calcolato sulla base delle spese sostenute dalle amministrazioni coinvolte nell'emergenza, come da prospetto allegato e delle possibili spese da sostenere in relazione all'andamento dell'epidemia.	Stanziamento di 1,5 miliardi di euro per il Fondo per le emergenze nazionali al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile ed al Commissario Straordinario, la prosecuzione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Vedi norma RGS nella Griglia Proposte MEF Parere RGS: manca copertura finanziaria + valutazioni politiche La relazione tecnica specifica che la quantificazione dell'onere deriva dall'analisi delle spese sostenute dalle amministrazioni coinvolte e dall'evoluzione dei loro fabbisogni connessi all'evolversi della situazione emergenziale Al riguardo, si fa presente che la disposizione comporta un onere allo stato privo di copertura finanziaria. Pertanto, ferme restando le necessarie valutazioni politiche nel merito della proposta, il rifinanziamento richiesto potrà essere valutato nel quadro delle risorse che si renderanno eventualmente disponibili per un provvedimento di prossima adozione.

2. Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile Mail Quadri 2.03.2020 ore 21.19 Parere RGS mail Lentini 15.04.2020 ore 13.52 (Rdp 7026)	2. Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile 1. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono l'indennità pari a 600 euro di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Relazione illustrativa La disposizione in esame è volta ad evitare il cumulo del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dei volontari lavoratori autonomi, impegnati nell'emergenza Covid-19, con l'indennità prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciò in ragione del fatto che entrambe le misure anzidette hanno la medesima finalità. Relazione Tecnica La disposizione in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Ai volontari lavoratori autonomi che dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono l'indennità di 600 euro, non si applica il rimborso per il mancato guadagno giornaliero (previsto dal codice protezione civile) Parere RGS: manca riferimento normativo La proposta è volta ad evitare il cumulo tra il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, corrisposto ai volontari lavoratori autonomi, iscritti nell'elenco nazionale volontariato di protezione civile e l'indennità per il mancato svolgimento dell'attività lavorativa prevista al decreto legge 17 marzo 2020, n.18. Al riguardo, al fine della valutazione della norma si segnala la necessità che sia specificato l'articolo del decreto legge 18 del 2020 cui si intende fare riferimento.
3. Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali Mail Quadri 2.03.2020 ore 21.19 Parere RGS mail Lentini 15.04.2020 ore 13.52 (Rdp 7026)	3. Proroga dei termini previsti per la scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali 1. I termini di scadenza degli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi. 2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Relazione illustrativa In considerazione dell'impegno profuso dalle regioni finalizzato al contrasto della diffusione del virus Covid-19 e della conseguente impossibilità di operare per superamento dei contesti emergenziali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la disposizione in parola prevede la proroga degli stati di emergenza e delle contabilità speciali in scadenza entro il 31 luglio 2020 e che non sono più prorogabili ai sensi della vigente normativa per ulteriori sei mesi.	Proroga di 6 mesi dei termini di scadenza degli stati di emergenza e delle contabilità speciali, in scadenza al 31 luglio 2020 Parere RGS: riformulazione comma 2 Al fine di escludere qualsiasi effetto finanziario negativo derivante dalle proroghe in esame si ritiene che il comma 2 vada integrato con il periodo che segue: <i>“Alle attività connesse alle proroghe di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente per i relativi stati di emergenza”</i>.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Relazione Tecnica La disposizione si limita a prorogare la durata degli stati di emergenza e delle contabilità speciali per il proseguimento degli interventi necessari, nel limite delle risorse già stanziare gli stessi.	
4. Ulteriori disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale e di mascherine Mail Quadri 2.03.2020 ore 21.19 Parere RGS mail Lentini 15.04.2020 ore 13.52 (Rdp 7026)	4. Ulteriori disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale e di mascherine 1. Dopo l'articolo 16 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è inserito il seguente: <i>“Art. 16-bis (Ulteriori disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale e di mascherine)</i> 1. È consentita la vendita al dettaglio di mascherine chirurgiche, di dispositivi di protezione individuale, nonché di mascherine filtranti differenti dalle predette tipologie o di mascherine filtranti di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, anche in assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie, poste a carico del venditore. 2. Nei casi di cui al comma 1, le informazioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e dalla normativa di settore potranno essere fornite al consumatore con modalità semplificate, poste a carico del venditore, anche mediante apposizione su un apposito cartello affisso nei comparti dei locali di vendita in cui i prodotti sono esposti.”. Relazione illustrativa La disposizione si rende necessaria al fine di assicurare il celere accesso, da parte del più ampio numero possibile di soggetti, a mascherine e dispositivi di protezione individuale anche privi degli imballaggi unitari di riferimento, nel rispetto, comunque, delle cautele igieniche e sanitarie oltre che delle esigenze di tutela del consumatore. Relazione Tecnica La norma in argomento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	Consente la vendita di dispositivi di protezione individuale e di mascherine anche in assenza di imballaggio Parere RGS: nulla da osservare - rinvio Salute e Mise Non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia alle valutazioni del Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico.
5. (Modifiche all'articolo 10, comma 6 del decreto legge 17 maggio 2020, n. 18)	5. (Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) 1. All'articolo 6, comma 10, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dopo le parole “del presente articolo” sono inserite le seguenti “e per l'acquisizione a diverso titolo da parte del Dipartimento	La disposizione consente al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori di fronteggiare l'emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l'assistenza

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 28.04.2020 ore 13.59 (nuova versione) Parere RGS vecchia versione mail Quadri 28.04.2020 ore 10.57 (RDP 7206)	<i>della protezione civile, del Commissario di cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. ”</i> Relazione illustrativa La disposizione in oggetto mira a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori di fronteggiare l'emergenza COVID-19 acquisendo strutture per l'assistenza alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10. Relazione Tecnica La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in relazione al fabbisogno di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, viene prevista la possibilità di stipulare contratti o convenzioni per l'acquisizione degli immobili entro i limiti di autorizzazione di spesa già prevista. Inoltre i prezzi di mercato delle locazioni e di utilizzo delle strutture alberghiere non supera le somme previste dal comma 8 del medesimo art. 6 DL n. 18 del 2020 a titolo di requisizione.	alla popolazione con strumenti ulteriori rispetto alla requisizione nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 10, del dl 18/2020 (150 mln euro per il 2020). RGS vecchia versione: Errato riferimento normativo La proposta è volta a consentire al Dipartimento della protezione civile, al Commissario straordinario ed ai soggetti attuatori l'acquisizione di strutture di ricovero quale modalità di reperimento ulteriore rispetto alla requisizione già prevista dall'art. 6 del decreto legge 18 del 2020. Al riguardo, preliminarmente, si rappresenta che nella rubrica è errato il riferimento normativo (che è correttamente indicato nell'articolo): “Modifiche all'articolo 10, comma 6” anziché “Modifiche all'articolo 6, comma 10”. La proposta in parola intende consentire al Dipartimento per la protezione civile, al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori di fronteggiare l'emergenza COVID-19 utilizzando strumenti ulteriori rispetto alla requisizione - come stipula di contratti e convenzioni- entro i limiti di spesa già previsti. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare. Si segnala, tuttavia, l'errato riferimento contenuto in relazione tecnica relativamente ai prezzi di mercato, che non sono indicati nel comma 7 dell'articolo bensì nel comma 8.
6. (Utilizzo delle donazioni) Mail Quadri 28.04.2020 ore 13.59 (nuova versione)	6. (Utilizzo delle donazioni) . Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse	La disposizione consente, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti di all'art. 99 del dl 18/2020, al fine di far fronte alle

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Parere RGS vecchia versione mail Quadri 28.04.2020 ore 10.57 (RDP 7206)	alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1 dell' articolo 122 del citato decreto-legge n.18 del 2020 da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni già disposte ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei citati conti correnti. Relazione Illustrativa La presente disposizione scaturisce dalla necessità di coordinare quanto previsto dagli articoli 99 e 122 del decreto legge n. 18 del 2020 per quanto di interesse. In particolare si tratta di consentire, superando ogni eventuale incertezza interpretativa, l'utilizzo da parte del Dipartimento della protezione civile delle risorse finanziarie disponibili sui conti correnti, previsti dal citato articolo 99 e intestati appunto al Dipartimento della protezione civile <i>“dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19”</i>, al fine di far fronte alle spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi del menzionato articolo 122. Infatti, il Commissario straordinario, come previsto del comma 1 del medesimo articolo, per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, ha, fra le proprie competenze, quella di provvedere <i>“all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale”</i>. Si tratta, con ogni evidenza, dell'acquisizione di beni destinati a far fronte all'emergenza “Covid 19” e dunque certamente rientranti nella finalità che ha sostenuto la creazione dei conti correnti per la raccolta delle liberalità intestati al Dipartimento della protezione civile. Pertanto le risorse ivi esistenti possano essere utilizzate dal medesimo Dipartimento per finanziare le acquisizioni poste in essere dal Commissario ex art 122, il quale opera in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile. Relazione Tecnica La norma non determina nuovi oneri finanziari a carico della finanza pubblica.	spese sostenute dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del medesimo decreto. RGS vecchia versione: Proposta da integrare La proposta sembra volere consentire al Dipartimento della protezione civile di destinare al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 122 del decreto legge 18 del 2020 una parte delle risorse derivanti da donazioni disponibili sui conti correnti di cui all'art. 99 del decreto legge 18/2020, al fine di consentire al commissario stesso di procedere agli acquisti di competenza. Al riguardo, laddove venisse confermata la finalità sopra indicata, si ritiene che la proposta andrebbe integrata, prevedendo il versamento sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9 del decreto legge 18 del 2020 delle risorse in questione
SPORT		
1. Disposizioni in tema di	<i>1. All'art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020».</i>	Si proroga la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori

impianti sportivi Mail Quadri 17.04.2020 ore 19.34 (nuova versione)	<i>All'art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».</i> <i>2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici concordano con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.</i> <i>3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell'impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell'importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.</i> <i>4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell'impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell'impianto sportivo, entro</i>	relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, a carico delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Si riducono, ad un massimo di 4, le rate mensili di versamento dei predetti canoni. Comma 2. (Rinegoziazione delle concessioni relative ad impianti sportivi pubblici) Si prevede la revisione dei rapporti consensuali in essere che scadono entro il 30 luglio 2023, su qualora ne facciano richiesta i soggetti concessionari di impianti sportivi pubblici, al fine di consentire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. Comma 3. (Impossibilità sopravvenuta parziale dei contratti di locazione di impianti sportivi privati) Prevede che il rispetto delle misure di sospensione delle attività sportive è sempre valutato quale causa quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell'impianto e, pertanto, il locatario ha diritto ad una riduzione della prestazione da lui dovuta, in misura non inferiore al 60 % del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria. Comma 4. (Rimborso dei contratti di abbonamento per impianti sportivi) Possibilità per i soggetti acquirenti contratti di abbonamento per l'accesso a impianti sportivi di presentare istanza di rimborso al gestore dell'impianto sportivo che provvederà all'emissione di un voucher di pari importo al titolo
---	---	--

	<i>trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.</i> Relazione illustrativa e tecnica A) Comma 1 La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità. Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati). La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione. Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione. Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.	di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle misure statali e regionali di sospensione dell'attività sportiva Eventuali oneri non quantificati Fare modifiche di drafting (es. al co. 1 scrivere "All'art. 95 del ...sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1.....") Parere RGS: co1 Richiesta maggiori elementi – co2 valutazioni Politiche europee – co3 modifiche + acquisire RT – co4 acquisire RT Il comma 1 prevede la proroga per un ulteriore mese (dal 31 maggio al 30 giugno 2020) della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, prevista dall'articolo 95 del d.l. 18 del 2020, con conseguente proroga del termine per il versamento dei canoni sospesi. <i>Al riguardo, pur non rilevandosi elementi ostativi, trattandosi di una proroga limitata di una misura già vigente, si richiedono maggiori elementi per verificare l'impatto, in termini di liquidità, sui soggetti coinvolti - con particolare riferimento alla Società Sport e Salute - anche al fine della conferma della eventuale scarsa significatività di tale impatto.</i> Il comma 2 prevede che per consentire il recupero dei proventi non incassati in conseguenza delle misure restrittive adottate a causa dell'emergenza sanitaria e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, gli enti concedenti di impianti pubblici sportivi concordino con i soggetti concessionari che ne facciano richiesta la revisione del rapporto concessorio in essere, da attuarsi
--	---	--

	Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100,000 euro di canone) Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente: CALCIO Stadi Serie A: - Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà - Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo) - Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute) - tutti gli altri di proprietà comunale Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club Stadi Serie B: - tutti di proprietà comunale Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club Stadi Serie C/Lega Pro: - tutti di proprietà comunale Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club BASKET Palazzetti Serie A e Serie A2: - tutti di proprietà comunale Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2 Su queste basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica B) Comma 2 Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore	mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, anche attraverso l'allungamento della durata del rapporto. Viene comunque previsto il mantenimento dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario del contratto di concessione. <i>Al riguardo, si ritiene opportuno rammentare che ai sensi dell'articolo 165 (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante "Codice dei contratti pubblici"), nei contratti di concessione "la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato". Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo (il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. È da notare come la norma dispone che le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.</i> <i>Si segnala inoltre che gli impianti sportivi pubblici rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei Comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili i quali, ex art. 828 c.c., non possono essere sottratti alla loro destinazione (Consiglio di Stato - sez. V 26/7/2016, n. 3380), Infine, in ossequio ai principi di matrice comunitaria sottostanti il rapporto di</i>
--	--	--

	economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. La proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall'attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo "assorbite" attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto. C) Comma 3 Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell'esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un factum principis l'utilizzabilità dell'immobile locato secondo l'uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un'alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell'ordinamento. Il problema citato – in questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi – non è risolto dall'art. 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto tale disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d'imposta (nella misura del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del canone (ed eventualmente ad un esonero	<i>"concessione", l'eventuale allungamento della durata del rapporto dovrà essere proporzionata rispetto alla durata originaria dell'affidamento. Per quanto di competenza, ai fini di una compiuta valutazione dei profili finanziari della disposizione, si resta in attesa della relazione tecnica con la quale dovranno altresì essere forniti elementi utili a dimostrare che la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, sia tale da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.</i> <i>Sono comunque necessarie anche le valutazioni del Dipartimento politiche europee, con particolare riferimento alla previsione di una generica possibilità di allungamento della durata del rapporto concessorio che potrebbe risultare in contrasto con i principi comunitari di concorrenzialità nell'accesso al mercato.</i> Il comma 3 considera le misure di sospensione delle attività sportive praticate all'interno di palestre, piscine o impianti sportivi privati, rese necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla stregua di una causa di impossibilità parziale della prestazione del locatore di impianti sportivi consistente nel garantire il godimento dell'immobile secondo l'uso pattuito con il locatario ai sensi dell'articolo 1464 del codice civile. In particolare, la norma prevede che il locatario dell'impianto sportivo possa ottenere una riduzione della prestazione da lui dovuta in misura non inferiore al 60% del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria.
--	--	--

dal relativo pagamento) relativamente al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per factum principis, a tenere chiusa la sua attività commerciale. Neppure soccorre il comma 6-bis dell'art. 3 del d.l. n. 6 del 2020, convertito in l. n. 13 del 2020, introdotto dall'art. 91 del d.l. n. 18 del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facoltizzare il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita. È noto che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, l'ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l'inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale gli artt. 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 1896, 1897, 1926 c.c.; riguardano l'inattuabilità originaria gli artt. 1484 e 1492), mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (cfr. gli artt. 1467 e 1468 c.c.). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l'art. 1664, comma 1, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo. In dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull'esempio dell'esperienza angloamericana degli relational contracts, l'idea secondo la quale, all'insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell'accordo anche in casi in cui l'esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di coniugare la normativa specifica dell'art. 1467 con la disposizione generale dell'art. 1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall'art. 1467, risulti in concreto scorretto ex art. 1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell'art. 1467, andrebbe estesa la potenzialità normativa dell'art. 1664, comma 1, anche a contratti che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle previste per l'appaltatore.	<i>Al riguardo, per quanto di competenza, tenuto conto che le conseguenze connesse agli eventi epidemiologici possono essere considerate ai fini della disciplina delle obbligazioni ex artt. 1218, 1258, 1463 e 1464 del codice civile, si ritiene che detta proposta possa essere considerata assentibile e si suggerisce, anche nell'ottica di evitare l'insorgere di contenziosi con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, di inserire il seguente inciso alla fine del periodo della disposizione normativa "salvo la facoltà del locatario di recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale".</i> <i>Ad ogni buon conto, data la natura degli impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, si segnala la necessità di acquisire la relazione tecnica - che manca allo stato attuale - per la quantificazione degli eventuali oneri che potrebbero scaturire dalla proposta in esame.</i> Il comma 4 prevede l'applicazione dell'articolo 88 del d.l. 18 del 2020 anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure restrittive adottate in conseguenza dell'emergenza sanitaria. <i>Al riguardo, non sembrano sussistere criticità finanziarie, ferma restando la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dia conto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica.</i>
---	--

	Nell'ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l'assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato. Alla luce della predetta dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati. Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al sessanta [cinquanta] per cento dell'importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni. In base all'art. 1256, comma 2 c.c., se l'impossibilità di godimento dell'immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell'inutilizzabilità dei locali in rispetto dell'obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione. Resta fermo, inoltre, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica. La norma si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (i due mesi di marzo e aprile 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l'esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	D) Comma 4 Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall'art. 88 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.	
2. Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" Mail Quadri 17.04.2020 ore 19.34 (nuova versione) Parere ADM: mail Minenna 21.04.2020 ore 23.23 Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.15 (RDP 7147) Parere DF mail Zaccardi 5.05.2020 12:33 Mail Zaccardi 1.05.2020 14:30 Mail Quadri 5.05.2020 ore 15:53	<i>1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale", per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</i> <i>2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dell'uno per cento [ovvero dello 0,75 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l'anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.</i> <i>3. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.</i> Relazione illustrativa e tecnica Per far fronte alla crisi economica delle società operanti nel settore sportivo, la norma prevede che la quota dell'uno per cento [0,35] sul totale della raccolta da scommesse – quindi in prededuzione – relative a eventi sportivi di ogni genere viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport" su	Una quota dell'1% sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del "Fondo salva sport" e sono finalizzate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito nella misura annua dell'uno per cento [o dello 0,75 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l'anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Parere ADM: suggerisce di diminuire l'importo del prelievo Si rappresenta che un prelievo dell'1% sulla raccolta appare considerevole anche in virtù del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi. Un'alternativa potrebbe essere di ridurlo di un terzo, in modo da renderlo paragonabile all'aumento effettuato due anni fa su questa tipologia di giochi.

	apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è stabilito nella misura annua dell'uno per cento [ovvero: dello 0,35 per cento] sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l'anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. È opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo di riferimento. Le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo, una sorta di utile di gestione, e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco. La riscossione di tali entrate rientra nelle competenze di ADM, la quale esercita in modo diretto l'attività di raccolta presso i concessionari autorizzati. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle Lotterie istantanee e a estrazione differita e, fino al 2016, al Bingo. Tali entrate confluiscono ugualmente tra le imposte indirette del Bilancio dello Stato e del conto economico delle Amministrazioni pubbliche. Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco, viene classificato, invece, fra le entrate tributarie. I soggetti passivi di imposta sono i concessionari e le basi imponibili e le aliquote variano a seconda della diversa tipologia di gioco. In particolare, la base imponibile può essere la raccolta lorda o il margine lordo del concessionario (differenza tra la raccolta e le vincite) e attualmente esistono quattro tipi di imposta: i) Il Prelievo erariale unico (PREU), istituito nel 2003 per i giochi praticati su macchine da intrattenimento comma 615 (AWP e VLT). La base imponibile dell'imposta è rappresentata dalle somme giocate (raccolta), mentre l'aliquota, diversa fra AWP e VLT, viene in genere fissata dalle leggi di bilancio, anche se	Di seguito alcuni conteggi che motivano quanto sopra rappresentato. Per effetto dell'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sul cosiddetto "margine", cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l'imposta si applica con l'aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l'aliquota è del 22 per cento). Esemplificando, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. Si rammenta che l'ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali. Parere RGS: rinvio a DF e ADM + acquisire RT + riformulazione La disposizione prevede di destinare fino al 31 luglio 2022 una quota pari all'uno per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, ed effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite
--	--	---

	ADM, con propri decreti può emanare tutte le disposizioni in materia al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del PREU DL 269 del 2003, art. 39 c. 13 ii) L'imposta unica (di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504), che si applica invece ai giochi numerici a totalizzatore, ai giochi a base sportiva e a base ippica, ai giochi di abilità a distanza, ai giochi di carte, ai giochi di sorte a quota fissa, ai poker cash e ai giochi da casinò. La base imponibile può corrispondere sia alla raccolta sia al margine lordo (GGR), calcolato quest'ultimo come differenza fra la raccolta e i premi restituiti ai giocatori. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco e anche in questo caso possono essere modificate da interventi legislativi o da ADM; iii) Imposta sugli intrattenimenti (ISI), che si applica ai giochi nei quali non è prevista vincita in denaro (i videogiochi, i simulatori, il biliardo, il calcio balilla, ecc.) come gli apparecchi da intrattenimento comma 716. In genere, in questo caso la base imponibile viene calcolata in modo forfettario, a seconda della tipologia di gioco; iv) Aliquota IVA, che si applica esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro. Dal 2012, infine, per alcuni tipologie di gioco è stata introdotta una tassazione ulteriore sulle vincite superiori a 500 euro, la cosiddetta tassa sulla fortuna. Da ottobre 2017 tale prelievo è stato esteso anche ad altre tipologie di gioco: ad oggi risultano tassate, anche se con aliquote diverse, le vincite oltre i 500 euro per i giochi numerici a totalizzatore, i giochi numerici a quota fissa, le lotterie e i premi corrisposti dalle VLT17. Una sintesi delle diverse forme di tassazione è riportata nella tabella 6. Il comparto delle scommesse sportive è oggi costituito prevalentemente dalle scommesse sportive (93,4 per cento nel 2016) e solo in piccolissima parte dalle scommesse ippiche, che hanno perso rilevanza soprattutto a causa della riduzione dell'offerta. Fino al 1998 inoltre, le uniche scommesse sportive possibili erano quelle a totalizzatore come il Totocalcio, il Totogol e il Totosei. Successivamente, oltre alle scommesse a quota fissa, non solo è stata prevista la possibilità di scommettere su eventi sportivi non organizzati dal Coni ma è anche stata introdotta, seguendo l'esempio di alcuni paesi europei, la possibilità di scommettere su eventi non sportivi. La tecnologia ha permesso di incrementare notevolmente il numero di scommesse grazie anche all'opportunità di poter effettuare scommesse online e live, anche dai propri dispositivi e su eventi già iniziati. Nel 2016 il volume di gioco	canali tradizionali ad un "Fondo salva sport", al fine di sostenere il movimento sportivo. In proposito, sono necessarie le valutazioni del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché apposita RT per verificare l'eventuale impatto della proposta in esame sui saldi di finanza pubblica, laddove la percentuale indicata dovesse ricadere sulla quota di competenza dello Stato. Fermo restando quanto sopra, è comunque necessario reformulare la disposizione nei seguenti termini: <i>"1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quota dell'uno per cento sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata trimestralmente dall'ente incaricato dallo Stato, viene versata destinata sino al 31 luglio 2022 all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sul alla costituzione del "Fondo salva sport" su apposito capitolo istituito nello dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.</i> <i>2. Con decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla</i>
--	--	---

delle scommesse sportive offline si è assestato su valori prossimi ai 4,5 miliardi ai quali si aggiungono oltre 4 miliardi provenienti dalla raccolta online. Per quanto riguarda le scommesse ippiche, sia al totalizzatore sia a quota fissa, possono effettuare la raccolta i concessionari autorizzati da ADM attraverso le agenzie aderenti alle rispettive reti distributive. La raccolta è però anche permessa all'interno degli ippodromi presso gli appositi sportelli e i picchetti degli allibratori. Le altre scommesse sportive possono invece essere raccolte esclusivamente dai concessionari presso le ricevitorie facenti parte della loro rete distributiva (DL 4 luglio 2006 n. 223). Nel 2016, le scommesse sportive e ippiche a quota fissa sono state oggetto di una importante innovazione fiscale (per effetto dell'art. 1, comma 945, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica si applica sul cosiddetto "margine", cioè la differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte). In particolare, le scommesse sportive sono passate a un sistema di tassazione sul margine lordo, definito come differenza fra la raccolta e le vincite dei giocatori, con un'aliquota del 18 per cento per la rete fisica e del 22 per cento per la rete telematica. Per le scommesse ippiche il cambio di regime è previsto dal 2018 con aliquote del 33 per cento sulla rete fisica e del 37 per cento sulla rete telematica. La ragione di questa differenziazione di aliquote risiede nel fatto che le ricevitorie on line sopportano costi operativi di gestione molto più bassi rispetto alle ricevitorie fisiche. Da un punto di vista economico il passaggio dal sistema di tassazione sulla raccolta a uno sul margine lordo equivale a una trasformazione dell'imposta che si sposterebbe dalla quantità al prezzo. Attualmente, sulle scommesse a quota fissa l'imposta si applica con l'aliquota del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, così aumentata dall'art. 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (mentre sulle scommesse su eventi virtuali l'aliquota è del 22 per cento). Come esemplificato dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, considerato che per una raccolta di 100 euro la vincita sulle scommesse è di circa 82 euro con un margine di circa 18 euro, emerge che un aumento di 1 euro su una raccolta di 100 euro si trasla parimenti sul prelievo applicato al margine portandolo da 3,6 euro a 4,6 euro per il gioco fisico. L'ultimo aumento previsto nella legge di bilancio 2018 è stato – proseguendo nel nostro esempio – di 2 euro sul margine, equivalente a circa 0,35 euro sulla raccolta; ed in tale periodo si rammenta non vi era la crisi	<i>data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del fondo di cui al comma 1."</i> Parere DF: rinvio ADM Nell'ambito del Titolo X – Disposizioni in materia di sport, l'articolo 2 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale") prevede, al comma 1, l'istituzione di tale Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di fronteggiare la crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Al riguardo si rileva, per la parte di competenza, che la proposta non riveste carattere tributario, in quanto essa racchiude da un lato elementi di natura prettamente gestionali, ascrivibili alle competenze specifiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e dall'altro contenuti peculiari delle leggi di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022, nelle quali dovranno essere stabilite le adeguate percentuali di prelievo riguardanti il settore giochi.
---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	finanziaria in corso e la sospensione del gioco. Analoghe considerazioni per scommesse a distanza e virtuali. Per la determinazione del prelievo nella misura dell'1% [ovvero: 0,75] si è dunque tenuto conto del delicato momento di crisi di liquidità e di sospensione dei giochi. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo non è comunque in misura non inferiore complessivamente a trentacinque milioni di euro per l'anno 2020, e quaranta milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Tali importi sono stati determinati prudenzialmente, partendo dall'ammontare delle raccolte sportiva realizzatasi negli anni precedenti ed operando le necessarie correzioni al ribasso in ragione del periodo di lockdown del 2020. Il Centro Studi della Federazione Italiana Gioco Calcio, in un documento datato 27 marzo 2020, ha evidenziato che "solo tra il 2006 e il 2019 la raccolta delle scommesse sul Calcio è aumentata di quasi 5 volte, passando da 2,1 a 10,4 miliardi di euro, e nel medesimo periodo il relativo gettito erariale è passato da 171,7 a 248,5 milioni di euro". La fonte dei dati indicati nel riportato documento della FIGC è la "Direzione Centrale gestione tributi e monopoli giochi – Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore" del Ministero dell'Economia. Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.	
3. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi Mail Quadri 17.04.2020 ore 19.34 (nuova versione) Parere Ade mail 24.04.2020 ore 12.02 Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.15 (RDP 7147) Parere DF mail Zaccardi 5.05.2020 12:33	1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, l'indennità pari a 600 euro, già prevista dall'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.	Commi 1-5. Per il mese di aprile 2020 l'indennità di 600 euro prevista per collaboratori sportivi (art. 96 del D.L. n. 18/2020) è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche. A tal fine si incrementano di 200 mil. di euro per il 2020 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. Estende anche al mese di aprile la fruizione dell'indennità per collaboratori sportivi (art. 96 del

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Zaccardi 1.05.2020 14:30 Mail Quadri 5.05.2020 ore 15:53	2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuate le modalità di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono inoltre definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio. 5. Il limite di spesa previsto dall'art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro. 6. All'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro». 7. Alla copertura degli oneri derivanti dal articolo si provvede mediante _____. Relazione illustrativa e tecnica A) Commi 1-5 La disposizione in commento – che reitera per i mesi di aprile e maggio 2020 la misura già prevista dall'art. 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – si rende necessaria in quanto i compensi erogati nell'«esercizio diretto di attività sportive	D.L. 18/2020) in favore di coloro che l'hanno già percepita a marzo. Comma 5. Si incrementano di 70 milioni per il 2020 le risorse trasferite a Sport e Salute spa per la concessione dell'indennità di 600 euro, già previste dal D.L. n. 18 del 2020. Comma 6. Le nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga, dettate dal D.L. n. 18/2020, si applicano anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro. Oneri, stimati in RT, per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative). Fare modifiche di drafting (es. come convertito). NB. Sono presenti richiami interni. ADE: attività di computo numero collaboratori sportivi richiede tempi maggiori Si rileva che detta proposta prevede che per il mese di “aprile 2020, l'indennità di cui all'articolo 27 del DL 18 del 2020 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal CIP, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito”. Al riguardo, <u>sotto il profilo tecnico</u>, non si rilevano criticità. In particolare, in base alla formulazione normativa, l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del
---	--	--

	dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all'interno dell'art. 67, comma 1, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono classificati dal legislatore tra i «redditi diversi». Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003). I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità. Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 250.000 i soggetti che svolgono l'attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito. Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR (si precisa che, allo stato, l'Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto dall'Ufficio dello Sport, non ha ancora dato alcun riscontro). Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2. Con	TUIR e, conseguentemente, tale assegno è escluso dalla formazione della “base imponibile” disciplinata dall'articolo 3 del TUIR e, inoltre, lo stesso: - non concorre all'importo sul quale possono essere fatte valere le eventuali detrazioni d'imposta; - non rileva nella determinazione dell'aliquota media da applicare ad eventuali redditi soggetti a tassazione separata; - non deve essere considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito di imposta per eventuali redditi prodotti all'estero. Nella relazione illustrativa e tecnica al medesimo articolo 3 viene evidenziato che “Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR (l'Agenzia delle Entrate, interpellata sul punto dall'Ufficio dello Sport, non ha ancora dato alcun riscontro).” Al riguardo si rappresenta che: 1. I redditi relativi ai “collaboratori sportivi” sono inquadrati come redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. La predetta disposizione del testo unico accorpa nel medesimo inquadramento molteplici tipologie reddituali, in quanto, sotto la lettera m) sono raggruppate “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-
--	--	---

	il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue di cui al comma 2, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di maggio. Stante la verificatasi incapienza delle risorse stanziare per il mese di marzo, si propone di innalzare il limite di spesa previsto dall'art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'art. 96, comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dai comma 1 e 5, si provvede _____. B) Comma 6 La legge n 91 del 1981 individua come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità. Le società sportive professionistiche non sono destinatarie delle disposizioni in ordine a CIGS e CIGO. Gli sportivi professionisti sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Si tratta, tuttavia, di una iscrizione circoscritta all'IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e non alla contribuzione minore. La possibilità dei suddetti professionisti di accedere alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, pone delle incertezze interpretative: gli atleti professionisti, anche quando inquadrabili nella figura giuridica dei lavoratori subordinati, hanno una disciplina speciale, soggiacendo a regole diverse dalla generalità dei lavoratori dipendenti (non possono certo, essere ricondotti alle figure dell'operaio, dell'impiegato o del quadro). Le mansioni e classificazioni d'altra parte sono importanti, posto ad esempio, che gli strumenti di cui stiamo trattando non si applicano ai dirigenti ma solo a operai, impiegati e quadri. Per questo motivo la proposta normativa in commento è volta ad includere nella cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n 18 del 2020, i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti delle categorie minori, individuate tra quelli con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro. Dall'esame degli archivi gestionali dell'Inps sono emersi i seguenti dati: - numero medio annuo di lavoratori: 5.293 - retribuzione media annua 2019: 16.948,92; - giornate annue lavorate: 188,42; - mesi lavorati: 7,69.	drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.” Nell'ultimo periodo la norma prevede anche che “ Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”; 2. Tutte le tipologie reddituali erogate dai soggetti indicati nell'art. 67, lettera m), del TUIR (associazioni e società dilettantistiche, CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, ecc.) sono comunicate tramite la Certificazione unica nella parte relativa alla “Certificazione dei redditi di lavoro autonomo e diversi”, individuati dal codice N nella casella “causale”. Si rappresenta, quindi, che sotto la predetta “causale N” sono presenti anche i redditi corrisposti da soggetti diversi da quelli cui si riferisce la proposta normativa; 3. Trattandosi di un raggruppamento di più categorie, i collaboratori sportivi oggetto della proposta normativa non sono, pertanto, immediatamente individuabili
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Ai fini della stima degli oneri derivanti dalle prestazioni concesse dalla presente proposta di modifica normativa, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma 1-bis è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 100% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 9 settimane. Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote Fondo pensione sportivi professionisti pari, nel 2020, al 33%. Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare. Ciò detto, le disposizioni previste dal presente emendamento comportano oneri complessivi per 21,1 milioni di euro (di cui 13 milioni per prestazioni e 8,1 milioni per coperture figurative).	rispetto agli altri percipienti di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR. Per pervenire ad una quantificazione dei dati relativi al numero dei collaboratori sportivi (prudenzialmente stimati nella relazione in almeno 250.000) l'Agenzia delle entrate ha dovuto chiedere al partner tecnologico <u>lo sviluppo di una specifica elaborazione</u>, per incrociare tutte le Certificazioni uniche inviate dai sostituti d'imposta per comunicare i dati fiscali relativi delle ritenute operate nell'anno 2019 (caratterizzate dalla presenza del reddito in argomento), con l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche che si assuma erogano tali compensi, presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche. Pur comprendendo le necessità manifestate si rappresenta che <u>tale attività può avvenire in tempi compatibili con tutte le altre urgenti e inderogabili attività istituzionali</u> dell'Agenzia. Parere RGS: rinvio a DF-AdE La proposta prevede, dal comma 1 al 4, il riconoscimento, per il mese di aprile 2020, della indennità che verrà stabilita per le partite IVA e i CO.CO.CO. iscritti alla gestione separata anche a coloro i quali esercitano attività sportive dilettantistiche o svolgano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, con contratti già in essere alla data del 23 febbraio 2020. I predetti infatti, sarebbero esclusi dal riconoscimento della indennità che sarà prevista dalla norma generale in quanto i compensi erogati nell'ambito di tali attività sono classificati dal
--	--	---

		legislatore tra i “redditi diversi”, e dunque i relativi rapporti esclusi dalla gestione separata. A seconda dell’importo che verrà stabilito per la indennità in favore delle partite IVA di cui sopra (€800,00 o €600,00) la proposta prevede di incrementare le risorse di Sport e Salute s.p.a. per 200 milioni di euro per l’anno 2020 (150 nel caso di indennità fissata a 600 euro); la società provvederà a raccogliere le domande e ad erogare le indennità, nei limiti delle risorse stanziare. Il comma 5 prevede poi l’innalzamento del limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n 18, come convertito, per l’indennità nei confronti dei collaboratori sportivi, sino a 120 milioni di euro, con conseguente incremento delle risorse di Sport e Salute s.p.a., di ulteriori 70 milioni di euro. Il comma 6 infine estende la platea dei beneficiari del trattamento di cui all’art. 22 del DL 18/2020, includendo i lavoratori sportivi subordinati, con un onere ulteriore per il 2020 quantificato nella RT in euro 21,1 mln, di cui 8,1 mln quale contribuzione figurativa. <i>Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 5, si segnala che la norma non è correttamente formulata e contiene varie opzioni, peraltro agganciate ad una norma di futura adozione, tutte comportanti maggiori e nuovi oneri per la finanza pubblica allo stato non quantificabili. La norma, peraltro, come attualmente formulata comporta rilevanti oneri anche per finanziamento di pregresso limite di spesa. Infine, si segnala la mancanza di una relazione tecnica adeguata e idonea a giustificare il limite di spesa.</i> <i>In merito a quanto previsto dal comma 6 si segnala che la disposizione non appare correttamente formulata e coordinata con il testo che si intende</i>
--	--	---

		novellare anche sul piano delle procedure amministrative e contabili, in quanto non si integra il limite di spesa originario, peraltro già oggetto di riparto. L'onere complessivo della misura di cui al citato art. 22 è infatti fissato quale limite massimo di spesa ed è corredato da un sistema di monitoraggio che blocca i pagamenti al raggiungimento del limite di spesa. In mancanza di copertura finanziaria, la proposta non è dunque assentibile. In ogni caso, si segnala l'incompletezza del testo e della RT in quanto non è indicata la fonte di copertura degli oneri indicati. Infine, si ritiene opportuno avere garanzie che la predetta attività svolta dalla Società sia espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si rinvia, comunque, anche al Dipartimento delle Finanze – Agenzia entrate in particolare per la verifica circa il computo dei collaboratori sportivi – DCU. Parere DF: rinuncia a maggior gettito La misura proroga l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020. Si chiarisce che l'indennità non concorre a formare reddito. Tale ultima misura si configura come rinuncia a maggior gettito.
4. Proroga dei termini per il versamento di ritenute e contributi Mail Quadri 17.04.2020 ore 19.34 (nuova versione)	<i>1. All'art. 61, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito:</i> <i>i) le parole "31 maggio 2020", di cui al primo periodo, sono sostituite con le parole "30 giugno 2020";</i> <i>ii) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".</i>	Si proroga la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche operano in qualità di sostituti d'imposta; nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Parere DF: mail Lapecorella 22.04.2020 ore 00.41 Parere Ade mail 24.04.2020 ore 12.02 Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.15 (RDP 7147) Parere DF mail Zaccardi 5.05.2020 12:33 Mail Zaccardi 1.05.2020 14:30 Mail Quadri 5.05.2020 ore 15:53	Relazione illustrativa e tecnica La norma in esame intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.	dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Si proroga anche il termine per l'effettuazione dei versamenti sospesi, prevedendo una rateizzazione in 4 quote (anziché, come attualmente previsto, in 5 quote). Fare modifiche di drafting ADE: Valutazione politiche – criticità profilo tecnico Si rappresenta che la norma proposta, come specificato nella relazione illustrativa, ha la finalità di agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale. Si prevede, pertanto, la sospensione del versamento delle ritenute operate fino al 30 giugno sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. La proposta di norma, inoltre, prevede che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Al riguardo, ferme restando le valutazioni di ordine politico, <u>sotto il profilo tecnico si rappresenta che, diversamente da quanto indicato nella relazione illustrativa, la sospensione riguarda solo le ritenute alla fonte ex articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1972, avendo il comma 1 dell'articolo 61 del D.L. n. 18 del 2020 espunto dall'articolo 8 del D.L. 9 del 2020 il richiamo all'articolo 29 (invece presente nella relazione illustrativa della norma proposta). Si evidenzia, inoltre, che nella medesima relazione illustrativa si fa riferimento ad un comma 2 che l'articolo non prevede.</u>
--	---	--

		Si rinvia alle valutazioni politiche anche in relazione agli effetti finanziari della proposta. Parere DF: Valutazioni politiche/Ade Si propone di modificare l'art. 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di prevedere a favore delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione fino al 30 giugno 2020 - in luogo del 31 maggio 2020 - dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per i versamenti oggetto di sospensione si propone il pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Sotto il profilo della compatibilità con il quadro europeo in materia di aiuti di Stato, è da segnalare che con la Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato con la finalità di introdurre regole flessibili dirette a sostenere l'economia nel contesto di grave crisi causato dall'epidemia di COVID-19, poi modificato e integrato con la Comunicazione C(2020) 2215 final del 3.4.2020 ("Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"). Per quanto attiene alle misure concernenti sospensioni/differimenti del pagamento delle
--	--	---

		imposte e delle contribuzioni sociali, la Comunicazione del 3 aprile u.s. ha previsto l'inserimento nel quadro temporaneo di una apposita sezione (Sezione 3.9) dove si precisa che se il differimento del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali è limitato a determinati settori, regioni o tipi di imprese, le misure si configurano come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e in tal senso dovrebbero essere notificate alla Commissione per ottenere l'approvazione della Commissione. La Commissione considererà comunque compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuto costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Gli aiuti devono essere concessi prima del 31 dicembre 2020 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022. In ragione di quanto sopra, pertanto, nel rinviare a valutazione politica l'accoglimento della misura in esame, si segnala che, allo stato, potrebbe essere necessaria una notifica alla Commissione europea, la quale ha comunque assicurato la rapidissima istruttoria e decisione sulle notifiche di misure volte a far fronte all'emergenza del COVID-19. Per quanto concerne le valutazioni finanziarie, la misura non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che i versamenti verranno effettuati entro la stessa annualità.
--	--	---

		Parere RGS: manca RT La disposizione interviene prorogando di un mese (fino al 30 giugno 2020) la sospensione, già prevista dall'articolo 61 del d.l. 18 del 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. <i>In proposito, si evidenzia che la disposizione è priva di una relazione tecnica dettagliata che fornisca la quantificazione delle sospensioni per tali categorie di contribuenti e consenta di valutarne gli impatti sulla liquidità statale per i mesi di sospensione.</i> Parere DF Valutazione politica/AE Si propone di modificare l'art. 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di prevedere a favore delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione fino al 30 giugno 2020 - in luogo del 31 maggio 2020 - dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Per i versamenti oggetto di sospensione si propone il pagamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. <u>Al riguardo, nell'evidenziare che l'accoglimento della proposta determinerebbe l'applicazione di condizioni di sospensione differenziate, e di maggior favore nei confronti delle società e associazioni sportive, si rinvia a prevalenti valutazioni di natura politica, nonché alle</u>
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<u>valutazioni dell'Agenzia delle entrate competente sotto il profilo operativo e gestionale.</u> <u>Si fa presente, peraltro, che è attualmente allo studio una norma che prevede, in modo uniforme, la proroga dei vari termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché dagli articoli 18 e 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.</u> La misura <u>non determina effetti</u> trattandosi di tributi che saranno versati nella stessa annualità. Non si hanno valutazioni di competenza sulle altre proposte.
5. Disposizioni processuali eccezionali in materia sportiva Mail Zaccardi 1.05.2020 14:30 Mail Quadri 5.05.2020 ore 15:53	<i>1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionali e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionali e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.</i> <i>2. Per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva.</i> <i>3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono impugnabili innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma, che ha competenza inderogabile e giurisdizione esclusiva, nel termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione. Entro tale termine il ricorso, a pena di decadenza, è notificato e poi depositato presso la segreteria del tribunale adito. La causa è discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi. Se prima dell'udienza è stato notificato e depositato un ricorso incidentale o un atto recante motivi aggiunti, la discussione della causa può essere rinviata di non oltre sette giorni. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con</i>	

	<i>sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione contestuale della sentenza, entro il giorno successivo a quello dell'udienza è pubblicato il dispositivo mediante deposito in segreteria, mentre la motivazione è pubblicata entro i dieci giorni successivi. Si applicano i limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui all'art. 129 del codice del processo amministrativo, dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, come successivamente modificato e integrato. Il giudice provvede sulle eventuali domande cautelari unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto dei termini fissati dal presente comma.</i> <i>4. L'appello è notificato e depositato, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza. Entro lo stesso termine, la parte può proporre appello avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza. Per il resto si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente comma 3.</i> <i>5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.</i> Relazione illustrativa e tecnica La norma in esame – in previsione dell'ingente mole di controversie che potrebbero scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali saranno presumibilmente costrette ad adottare, a causa del “lockdown”, in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e conseguenti misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021 – si prefigge lo scopo di evitare la paralisi dell'ordinamento sportivo attraverso misure, del tutto eccezionali e temporanee, che possano contenere entro tempi certi la durata del predetto contenzioso. A questi fini, l'articolo si muove lungo due versanti: i) da un lato, prevedendo l'esclusione di ogni competenza degli organi di giustizia sportiva per le controversie in esame; ii) dall'altro, introducendo un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al T.a.r. e Consiglio di Stato.	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

SALUTE		
1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS su vecchio testo: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo Mail Quadri 4.05.2020 16:51	1. Al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e finalizzata ad una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono specifiche misure di potenziamento dell'attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in fattiva collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. 2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell'isolamento contagiati da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. 3. Le aziende sanitarie, tramite i servizi territoriali, provvedono ad implementare le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali. 4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure a favore di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, devono incrementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i soggetti cronici, con disabilità, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure	Comma 1. Si prevede che le Regioni e le Province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale (per un monitoraggio costante e ad un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, isolamento e trattamento). Comma 2. È consentito ai predetti enti di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. Commi 3 e 4. Si prevede siano implementate le attività di assistenza domiciliare ed incrementate le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite. Comma 5. Le aziende e gli enti del SSN possono conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore Comma 6. Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni Comma 7. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad

	palliative, di terapia del dolore e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15. Le regioni e le province autonome incrementano inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite. 5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-CoV-2 identificati COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 15 maggio 2020 possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti, ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. 6. Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono far parte delle stesse anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. 7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal 15 maggio 2020 possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per una durata non superiore a sei mesi non prorogabili, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale per ciascuna Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di trenta euro.	un assistente sociale per ciascuna Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore. Comma 8. Le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali regionali, di coordinamento delle attività sanitarie del territorio. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, 6 e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.097.868.209 euro. Per l'attuazione dei commi 5 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente, la spesa di 332.640.000 euro e di 28.512.000 euro Oneri complessivi euro 1.459.020.209. RGS <u>su vecchio testo:</u> richiesta dati e specificazioni La disposizione è diretta a potenziare l'assistenza territoriale prevedendo le seguenti misure: a) presa in carico dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario, attraverso piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale adottati dalle regioni, con il coinvolgimento dei Dipartimenti di prevenzione, in collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e le unità speciali di continuità assistenziale. A tal fine le regioni possono stipulare direttamente contratti di locazione di strutture alberghiere o di altri immobili. Tale ultima previsione si aggiunge alla previsione di requisizione delle stesse tipologie di locali contenuta nell'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 18, prevista in capo al Prefetto su proposta del Dipartimento della protezione civile, sentito il medesimo Dipartimento di prevenzione territorialmente competente; b) implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le predette strutture, garantendo supporto
--	---	--

	8. Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali, così come implementate nei piani regionali, le regioni e le province autonome provvedono all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. 9. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, 6 e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.097.868.209 euro. Per l'attuazione dei commi 5 e 7 è autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente, la spesa di 332.640.000 euro e di 28.512.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di euro 1.459.020.209. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a 1.386.749.004 euro per dare attuazione a quanto previsto nei commi da 1 a 7 del presente articolo e sulla base delle necessità legate alla distribuzione delle centrali operative a livello regionale per un importo pari a 72.271.204 euro ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a 1.459.020.209 euro è riportata nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. A decorrere dall'anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato per un importo complessivo pari a 1.549.756.242 euro e la ripartizione avviene con gli stessi criteri utilizzati per l'anno 2020, aggiornando i parametri di base rispetto all'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Relazione illustrativa e tecnica L'evolversi della situazione pandemica, con particolare riferimento alle disposizioni di separazione sociale e di isolamento domiciliare, impongono al SSN un ulteriore sforzo teso a rafforzare l'offerta assistenziale territoriale per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e per i pazienti	sanitario e supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali; c) garanzia delle cure per le persone fragili con incremento delle azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare nonché verso i soggetti cronici, con disabilità, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore e in generale situazioni di fragilità ricomprese del DPCM 17/01/2017 inerente la definizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA); d) incremento delle attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le RSA e le altre strutture residenziali, anche con la collaborazione e la consulenza dei medici specialisti; e) rafforzamento dei servizi infermieristici distrettuali, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale. A tal fine le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, in numero non superiore a otto infermieri ogni 50.000 abitanti riconoscendo un compenso orario lordo di 30 euro; f) possibilità che le Unità speciali di continuità assistenziale possano avvalersi anche di medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, in aggiunta alle previsioni contenute nell'articolo 8 del dl 14/2020 che prevedono il coinvolgimento principale dei medici di continuità assistenziale; g) attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è prevista un'autorizzazione di spesa complessiva pari a euro 1.474.986.897. <i>Al riguardo, per quanto di competenza, in via preliminare si fa presente che la norma non indica il periodo temporale di applicazione delle disposizioni. Pertanto non è chiaro se le stesse siano da adottarsi per il periodo di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (cioè fino</i>
--	--	--

	in isolamento fiduciario. La prima fase è stata quella dell'emergenza che si è concentrata sul trattamento dei casi severi e sugli interventi di contenimento per mettere in sicurezza il sistema sanitario, in particolare nel setting ospedaliero. La seconda fase deve essere orientata alla gestione dell'infezione e del contagio, vale a dire isolamento precoce dei casi e dei contatti stretti, protezione delle popolazioni più vulnerabili e riequilibrio dell'offerta assistenziale anche per gli ambiti non COVID. L'infezione del virus SARS-COV-2 al momento non si può considerare eradicabile, ed in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna immaginare una fase ancora piuttosto lunga di epidemia stabile con picchi periodici, in relazione agli scenari ipotizzabili relativi all'uscita dal lockdown. È necessario, quindi, avere la disponibilità di un sistema anche informativo di tracciatura dei casi e dei contatti attraverso tutte le fasi del percorso (domicilio/residenza/ospedale ecc.). Occorre, dopo aver identificato i settori nei quali si è verificata la maggiore trasmissione del contagio (RSA, personale sanitario, famiglie, altro), adottare anche le misure più idonee a ridurre il rischio di contagio. Nelle Regioni in cui ad oggi non si è ancora particolarmente diffuso il contagio è necessario adottare in via precauzionale, tutte le misure volte al tracciamento precoce dei casi e dei contatti. A. strutture territoriali COVID19 La possibilità di garantire efficacemente la permanenza a domicilio per quarantena/isolamento dipende fortemente dall'organizzazione distrettuale territoriale presente nei diversi contesti regionali. È necessario, pertanto, che le regioni implementino fin da ora un adeguato potenziamento di questi servizi. Parimenti, accanto alla garanzia di continuità e monitoraggio assistenziale è necessaria l'attivazione di servizi di supporto logistico ai soggetti ed ai nuclei familiari in quarantena ed isolamento. I modelli organizzativi di gestione dell'assistenza territoriale, da adottare nei relativi piani regionali di emergenza Covid-19, devono in particolare implementare i sistemi di sorveglianza sanitaria in termini di uniformità, di equità d'accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutti gli attori (pazienti, caregivers, medici e altri operatori sanitari) oltre alle necessarie azioni di sorveglianza attiva e propedeutiche (empowerment, formazione etc.). Nell'ambito di tale attività di sorveglianza, valutate le singole condizioni relazionali, abitative e sociali, qualora le medesime non risultino idonee a garantire l'isolamento, i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, in stretta	al 31 luglio 2020) oppure per un periodo più ampio. Da quanto si evince dalla relazione tecnica, sembrerebbero protrarsi per l'intero anno 2020. Si rappresenta altresì che i piani di potenziamento previsti a cura delle regioni e successivo monitoraggio del Ministero della salute, sono in sovrapposizione con i Programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 18/2020. In ogni caso, anche in considerazione dei costi connessi all'implementazione delle reti assistenziali è necessario che l'attività di monitoraggio sia integrata con la presenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Circa l'autorizzazione di spesa indicata al comma 8, occorre specificare che la stessa è relativa all'anno 2020. Non si comprende, inoltre, per quale motivo i criteri di riparto facciano riferimento all'anno 2019, dal momento che in Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l'Intesa sul riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2020. Circa la quantificazione degli oneri per circa 1 miliardo di euro per l'assistenza domiciliare integrata, si segnala che la RT non fornisce sufficienti informazioni in merito al processo di stima dell'onere aggiuntivo rispetto alle attività già da garantirsi da parte del SSN a legislazione vigente con riferimento a tutte le categorie precedentemente elencate. Pertanto è necessario dare dimostrazione puntuale dell'onere aggiuntivo in termini di componenti di costo (personale, beni, servizi) rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente e anche alla luce degli interventi: • di potenziamento delle unità di personale che sono stati già adottati con i precedenti decreti legge n. 14/2020 (art. 2, 3 e 7), n. 18/2020 (art. 1, 3, 12 e 13), n. 9/2020 (art. 23); • di incremento delle ore di specialistica ambulatoriale previste dall'articolo 5 del dl 14/2020; • di attivazione e funzionamento delle unità speciali di continuità assistenziale (USCA) di cui all'art. 8 del dl n. 18/2020; • di individuazione di aree sanitarie temporanee, di cui all'art. 4 del dl 18/2020;
--	---	--

collaborazione e con il pieno coinvolgimento di MMG, PLS e l'Unità speciale di continuità assistenziale, garantita la necessaria assistenza sanitaria, mediante coprogettazioni, con i servizi sociali delle amministrazioni comunali e le associazioni di volontariato, adottano specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela e il supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver.

Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, oltre alle procedure dell'articolo 6, comma 7, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, è necessario individuare e rendere disponibili all'uso strutture alberghiere, ovvero altri immobili o strutture aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

AREA TERRITORIALE

Stima Costi per strutture territoriali COVID19

Al fine di quantificare il fabbisogno di strutture territoriali COVID destinate a tale obiettivo, si riportano di seguito i razionali dei criteri utilizzati. È stata stimata l'attivazione di strutture territoriali COVID avendo come riferimento il percorso tracciato da alcune Regioni (Toscana, Lazio e Veneto), che hanno sottoscritto un accordo per l'attivazione di posti letto di degenza nelle strutture alberghiere per i seguenti soggetti:

- dimessi guariti stabili ma ancora positivi;
- soggetti in isolamento domiciliare.

Ai fini della quantificazione dei soggetti sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- per i dimessi guariti in condizioni stabili ma ancora positivi alla ricerca dell'RNA virale, sono stati stimati 14 gg di isolamento domiciliare o residenziale per il 15% dei dimessi attesi (Fonte: Center of Disease Control - il 15% circa dei pazienti dimessi risultano con tampone positivo e necessitano di altri 14 giorni di follow up);
- per i soggetti in isolamento domiciliare, sono stati considerati 14 gg di isolamento ed è stata effettuata una stima puntuale sul cosiddetto "scenario base" (lo scenario base è calcolato come rapporto del numero di pazienti in isolamento domiciliare rispetto al numero di

• *di requisizione, di cui all'art. 6 del dl 18/2020. Si evidenzia, inoltre, che sulla base del monitoraggio condotto negli anni dal Ministero della salute, le regioni presentano differenze organizzative sostanziali nell'erogazione dei servizi territoriali e che nel recente periodo di emergenza hanno già provveduto in tutto o in parte all'organizzazione di tali servizi, nel rispetto della normativa vigente; per questo è necessario che siano individuate puntualmente le esigenze che richiedono una copertura finanziaria aggiuntiva alla luce degli stanziamenti già operati anche per le finalità ora dettagliate nella proposta normativa, ciò al fine di valutare l'impatto complessivo di adeguamento allo standard nazionale*

Con riferimento alla quantificazione dei costi per le centrali operative regionali e kit di monitoraggio (circa 72 mln di euro) vanno integrate le informazioni riguardanti le modalità di calcolo ovvero la fonte e la metodologia di stima del costo unitario delle varie componenti (infrastruttura, centrale operativa e apparecchiature e kit).

Inoltre, con specifico riferimento ai commi 1, 3 e 4, volti a potenziare le attività di sorveglianza attiva previste nei piani di assistenza territoriale, da attuarsi a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziali; implementare, per i pazienti in isolamento, l'attività domiciliare integrata o equivalenti; e garantire la consulenza di medici specialisti per le attività di sorveglianza attiva presso le RSA, si rileva che la relazione tecnica reca una quantificazione complessiva degli oneri relativi al potenziamento di attività ivi previste anche a carico dei Dipartimenti di prevenzione, senza una indicazione di quelli relativi al personale che sono evidenziati solo con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo previsti dal comma 5. Di questi ultimi, vengono effettuate stime basate su ipotesi di impiego che non risultano esplicitate nella norma. Pertanto è necessario avere una dimostrazione dell'onere aggiuntivo in termini di costo

	<i>pazienti in terapia intensiva per il valore atteso di pazienti in terapia intensiva;</i> <i>Per ognuna delle categorie sopra indicate, al fine di stimare la quota parte di pazienti da separare dalla società e isolare e assistere in una struttura sul territorio, è stato preso in considerazione il tasso di sovraffollamento del 26% (fonte: ISTAT) che esprime la quota della popolazione che vive in alloggi sovraffollati definiti in base al numero di stanze a disposizione del nucleo familiare nonché al numero e all'età dei suoi componenti.</i> <i>Ai fini della valorizzazione della tariffa è stato calcolato un valore medio dei singoli accordi regionali pari ad euro 48,00 compreso di iva, al giorno per paziente. Il costo della tariffa a carico dell'Azienda sanitaria mensile pro-capite è pari ad euro 1440 e comprende i costi di: pulizia, manutenzione ordinaria, vitto, alloggio, reception/vigilanza, utenze.</i> <i>Il costo totale extra è pari ad euro 494 mensili per paziente che comprende il costo del personale per la sorveglianza sanitaria (parametrato ad un numero di infermieri e di operatori tecnici assistenziali in rapporto di 1 ogni 15 pazienti, ipotizzando interventi alternati dei due profili, e considerando un costo rispettivamente pari 50.000 euro annui e 27.000 euro annui; pertanto considerando un numero di pazienti pari a 35.403 si stima un fabbisogno complessivo di personale pari a 2.360, di cui la metà infermieri e l'altra metà operatori tecnici assistenziali), per la sanificazione, per la formazione del personale alberghiero, per la lavanderia e per la manutenzione. Il costo totale pro-capite è pari ad euro 1.934,00, valore assimilabile alla tariffa media applicata per pazienti assistiti a domicilio con un elevato livello di intensità assistenziale (CIA4 - 2.000). Si è pertanto individuato un valore medio tra i due pari a 1.967 euro mensile (66 giornaliero).</i> <i>Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle stime effettuate con indicazione della tipologia dei pazienti e del relativo numero, i giorni di degenza per soggetto e totali e il criterio di calcolo.</i> <i>Tale stima porta ad un valore complessivo per il rafforzamento dell'assistenza territoriale pari a circa 32.497.693 euro.</i>	<i>di personale rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente, tenendo conto degli interventi di potenziamento delle unità di personale che sono stati già adottati con i precedenti decreti legge n. 14/2020, 18/2020.</i> <i>Con riferimento ai costi connessi derivanti dalla lettera e), nel richiamare quanto in precedenza rappresentato in generale sulla stima complessiva dell'onere aggiuntivo si segnala che l'importo è stato calcolato su un periodo di 9 mesi di applicazione della norma, che stante i tempi di approvazione del provvedimento dovrebbe ridursi quanto meno ad 8 mesi.</i> <i>Da ultimo si segnala che non sono presenti valutazioni di oneri assistenziali cessanti o assenti per i medesimi pazienti e per la restante popolazione in relazione al differimento delle prestazioni sanitarie non urgenti e differibili che hanno determinato nei fatti una maggiore disponibilità di personale dedicato all'emergenza, un minor ricorso al consumo di tutti i fattori produttivi, sanitari e non, e dei servizi, anche in costanza di contratti di fornitura in essere.</i> <i>Circa gli aspetti di copertura, nel richiamare quanto esposto in premessa, si segnala la necessità di ricondurre gli interventi previsti negli stessi limiti temporali dello stanziamento di risorse, in funzione del contesto emergenziale che si vuole fronteggiare, specificandone nel testo, come già indicato, l'annualità di competenza.</i> <i>Sulla base delle considerazioni esposte, si resta in attesa dei chiarimenti e dei dati richiesti. Con riferimento alla quantificazione dei costi per le centrali operative regionali e kit di monitoraggio (circa 72 mln di euro) vanno integrate le informazioni riguardanti le modalità di calcolo ovvero la fonte e la metodologia di stima del costo unitario delle varie componenti (infrastruttura, centrale operativa e apparecchiature e kit).</i> <i>Inoltre, con specifico riferimento ai commi 1, 3 e 4, volti a potenziare le attività di sorveglianza attiva previste nei piani di assistenza territoriale, da attuarsi a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione</i>
--	--	--

STIMA COSTI PER STRUTTURE TERRITORIALI COVID-19		
Situazione iniziale pazienti COVID-19		Numero di pazienti
Dimessi guariti stabili ma ancora positivi al 29.04.2020		71.252
Pazienti in isolamento domiciliare al 29.04.2020		83.652
TOTALE		154.904
Nr pazienti attesi in strutture COVID-19		Pazienti attesi %
Dimessi guariti - stima		10.688 15,0%
Pazienti in isolamento domiciliare - stima		125.478 150,0%
TOTALE		136.166
Applicazione tasso di correzione per sovraffollamento (ISTAT)		26%
Dimessi guariti a regime		2.779
Pazienti in isolamento domiciliare a regime		32.624
TOTALE		35.403
GG attese in strutture COVID-19		Giornate attese Durata
Dimessi guariti a regime		38.904 14
Pazienti in isolamento domiciliare a regime		456.740 14
TOTALE		495.644
TARIFFA		
Tariffa mensile calcolata		1.934
Tariffa CIA 4		2.000
Valore medio mensile		1.967
Valore medio giornaliero		66
TOTALE COSTO ANNO 2020		32.497.693

I dati sopra riportati sono stati costruiti partendo dai dati di monitoraggio giornalieri della situazione COVID19 pubblicati sul bollettino della Protezione civile alla data del 29 aprile 2020, dai quali risulta la seguente situazione:

- 71.252 numero dei dimessi guariti;
- 83.652 numero dei pazienti in isolamento domiciliare.

Per i 71.252 dimessi guariti si stima che il 15% circa dei pazienti dimessi necessitano di altri 14 giorni di follow up. Per i 10.688 dimessi che necessitano di ulteriore assistenza domiciliare, si stima che il 26% vive in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere alloggiati in strutture alberghiere.

Per gli 83.652 pazienti positivi al COVID in isolamento domiciliare al 29 aprile 2020, si stima che in base all'evoluzione della pandemia e per effetto dell'attivazione di sistemi di contact tracing venga intercettato un più alto numero di contagiati e di questi il numero dei pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare sarà pari al doppio rispetto a quelli osservati al 29 aprile 2020. Per i 125.478 pazienti che necessiteranno di isolamento domiciliare, stimati pari al 50%

con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziali; implementare, per i pazienti in isolamento, l'attività domiciliare integrata o equivalenti; e garantire la consulenza di medici specialisti per le attività di sorveglianza attiva presso le RSA, si rileva che la relazione tecnica reca una quantificazione complessiva degli oneri relativi al potenziamento di attività ivi previste anche a carico dei Dipartimenti di prevenzione, senza una indicazione di quelli relativi al personale che sono evidenziati solo con riferimento agli incarichi di lavoro autonomo previsti dal comma 5. Di questi ultimi, vengono effettuate stime basate su ipotesi di impiego che non risultano esplicitate nella norma. Pertanto è necessario avere una dimostrazione dell'onere aggiuntivo in termini di costo di personale rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente, tenendo conto degli interventi di potenziamento delle unità di personale che sono stati già adottati con i precedenti decreti legge n. 14/2020, 18/2020.

Con riferimento ai costi connessi derivanti dalla lettera e), nel richiamare quanto in precedenza rappresentato in generale sulla stima complessiva dell'onere aggiuntivo si segnala che l'importo è stato calcolato su un periodo di 9 mesi di applicazione della norma, che stante i tempi di approvazione del provvedimento dovrebbe ridursi quanto meno ad 8 mesi.

Da ultimo si segnala che non sono presenti valutazioni di oneri assistenziali cessanti o assenti per i medesimi pazienti e per la restante popolazione in relazione al differimento delle prestazioni sanitarie non urgenti e differibili che hanno determinato nei fatti una maggiore disponibilità di personale dedicato all'emergenza, un minor ricorso al consumo di tutti i fattori produttivi, sanitari e non, e dei servizi, anche in costanza di contratti di fornitura in essere.

Circa gli aspetti di copertura, nel richiamare quanto esposto in premessa, si segnala la necessità di ricondurre gli interventi previsti negli stessi limiti temporali dello stanziamento di risorse, in funzione del

	in aumento rispetto a quelli osservati al 29 aprile 2020, si considera che il 26% viva in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessitano di essere accolti in strutture alberghiere. Applicando la tariffa media giornaliera di 66 euro alle giornate complessive stimate (495.644), che corrispondono ad una durata totale di ciascun paziente di 14 giorni, si stima un costo complessivo di 32.497.693 euro. <i>B. Potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare</i> Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato. AREA TERRITORIALE <i>Stima Costi per il potenziamento dell'attività di assistenza domiciliare</i> <i>È stato stimato, a partire dall'attuale quantificazione dei pazienti trattati in ADI, il fabbisogno di assistenza domiciliare di pazienti affetti da COVID-19 e l'effetto integrativo di prestazioni domiciliare derivante dal prevedibile trasferimento di prestazioni da altre tipologie di assistenza al domicilio, ovvero:</i> - pazienti trattati in assistenza semiresidenziale (FAR); - pazienti trattati nei Centri di Salute Mentale (SISM); - pazienti trattati nei Sert (SIND). <i>Le ipotesi della stima alla base e a tendere sono rappresentate nella tabella che segue:</i>	<i>contesto emergenziale che si vuole fronteggiare, specificandone nel testo, come già indicato, l'annualità di competenza.</i> <i>Sulla base delle considerazioni esposte, si resta in attesa dei chiarimenti e dei dati richiesti.</i>
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Quantificazione ipotesi Incremento del numero degli assistiti OVER 65 in ADI		Quantificazione ipotesi Incremento del numero degli assistiti UNDER 65 in ADI	
ASSISTENZA DOMICILIARE		ASSISTENZA DOMICILIARE	
Situazione attuale		Situazione attuale	
Assistiti (2019)	680.623	Assistiti (2019)	
di cui Assistiti under 65	69.882	di cui Assistiti under 65	
di cui Assistiti over 65	610.741	di cui Assistiti over 65	
Popolazione Under 65	46.575.966	Popolazione Under 65	
Popolazione over 65	13.783.580	Popolazione over 65	
% pop. Over 65 assistita in ADI	4%	% pop. UNDER 65 assistita in ADI	
Costo medio per assistito	2.330 €	Costo medio per assistito	
Costo totale ADI 2019	1.585.851.590 €		
Modello a tendere		Modello a tendere	
% pop. Over 65 assistita in ADI a regime	7,0%	% pop. UNDER 65 assistita in ADI a regime	
Popolazione target over 65 a regime	964.851	Popolazione target UNDER 65 a regime	
Incremento assistiti in ADI	354.110	Incremento assistiti in ADI	
Nuovi Assistiti in ADI	1.034.733		
Costo medio per assistito	2.330 €		
Nuovo Costo totale ADI	2.410.926.958 €	Nuovo Costo totale ADI	
Pazienti semiresidenziale	1.125.000		
Pazienti target per domiciliare	10% 112.500		
tariffa media semiresidenziale	1.400		
costo cessante	157.500.000		
Totale costi incrementali per ADI (OVER 65)		Totale costi incrementali per ADI (UNDER 65)	
667.575.368 €			
Totale costi incrementali per ADI		Totale costi incrementali per ADI	
993.099.312 €			

È stato preso a riferimento il numero di pazienti a partire da quanto oggi riscontrato nei flussi informativi SIAD che indica una quota di pazienti complessivi presi in carico pari a circa 680.623 assistiti.

Di questi, il numero dei pazienti assistiti a domicilio al di sopra dei 65 anni ammonta a 610.741. Si è quindi ipotizzato di portare da 610.741 a 964.851 il numero degli assistiti da prendere in carico, portando così la percentuale degli assistiti presi in carico, rispetto alla popolazione di età superiore ai 65 anni pari a complessivi 13.783.580, dal 4% al 7%, considerando l'attuale situazione pandemica generatasi nel nostro Paese e l'impatto da essa procurato in termini di casi positivi COVID da assistere e monitorare a domicilio. Ciò in linea con le evidenze emerse dall'analisi di altri contesti internazionali che vedono una % di pazienti anziani over 65 trattati in ADI molto elevata, con una media OCSE del 6% e picchi di alcuni Paesi europei di gran lunga superiori al valore attuale Italia (10,9% Svezia, 9,5% Germania, 7,1% Spagna, ecc). La stima a tendere di 964.851

	pazienti da prendere in carico a domicilio comprende la stima degli attuali pazienti COVID in isolamento domiciliare pari a 50.456 assistiti. Questo fabbisogno di 964.851 pazienti risponde all'esigenza di ampliare la presa in carico domiciliare per i pazienti il cui bisogno oggi non ha avuto risposta (bisogno inespresso), oltre a prendere in carico il 10% dei pazienti attualmente trattati in strutture semiresidenziali, ovvero anziani che svolgono trattamenti di riabilitazione e di mantenimento in strutture semiresidenziali, oltre agli assistiti affetti da demenza senile, che devono svolgere trattamenti di cure estensive di carattere riabilitativo, rio-orientamento e tutela personale (Flusso FAR) ed ai pazienti attualmente trattati nei Centri di Salute Mentale (Flusso SISM), nonché i pazienti nei SERT (Flusso SIND), in quanto necessitano di assistenza continuativa. Anche per la popolazione al di sotto dei 65 anni, che attualmente conta 69.882 pazienti assistiti in ADI, è stato ipotizzato un aumento di prese in carico in ADI rispetto alla numerosità della popolazione di riferimento da 0 a 64 anni pari a 46.575.966 di soggetti dall'attuale 0,15% allo 0,45%, portando così il numero di pazienti da assistere a domicilio a 209.592 soggetti. La stima a tendere è stata quantificata in considerazione dell'evoluzione della pandemia COVID19 nel nostro Paese e delle previsioni di sistemi di monitoraggio e di <i>contact tracing</i> che faranno innalzare il numero dei contagiati COVID19, attualmente sottostimato, oltre che per recuperare un ritardo strutturale di assistenza domiciliare in molte regioni del nostro Paese. Applicando il costo medio per assistito pari a 2.330 euro (che include l'onere del personale per l'erogazione dell'assistenza domiciliare in favore dei pazienti presi in carico), la spesa attuale per l'assistenza in ADI della popolazione di età superiore ai 65 anni passerebbe dai 1.585 milioni di euro a 2.410 milioni di euro, con una differenza di 825 mln di euro. A questo maggior onere è stato sottratto l'onere cessante per il passaggio di un numero di pazienti attualmente trattati in semiresidenziale in assistenza domiciliare, pari ad un numero stimato nel 10% del totale degli assistiti oggi trattati in semiresidenziale pari a 1.125.000. Applicando la tariffa media per paziente trattato in semiresidenziale pari a 1.400 euro per i 112.500 pazienti che passerebbero all'assistenza domiciliare, il costo cessante ammonterebbe a 157,5 milioni di euro che porterebbero l'impatto netto a 667,575 mln di euro. Per gli assistiti al di sotto di 65 anni, applicando al numero di pazienti incrementali stimati (139.710) il costo medio per assistito pari a 2.330 euro, la spesa attuale incrementale è pari a 325.523.944 €. Non si stimano costi cessanti per trasferimento	
--	---	--

da altri setting assistenziali per la popolazione a minor carico assistenziale al di sotto dei 65 anni.

Per il 2020, sebbene la norma entri in vigore in corso d'anno, si stima prudenzialmente l'intero onere di **993.099.312 €**, assumendo che, a causa dell'emergenza, le prese in carico dei pazienti fino al 31 dicembre 2020 siano distribuite con un livello assistenziale più alto e con una frequenza maggiore rispetto alla media del numero degli accessi. L'ulteriore obiettivo da perseguire è volto a garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure, a favore di tutte le persone vulnerabili la cui condizione di fragilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, in quanto in misura considerevole riorientate a fronteggiare l'eccezionale domanda di cure.

C. Centrali operative regionali e kit di monitoraggio

Ai fini della gestione delle attività di sorveglianza attiva, di particolare utilità sarà la messa a disposizione a domicilio, dei pazienti di apparecchiature per il monitoraggio della saturimetria, anche attraverso le app di telefonia mobile, al fine di garantire un costante monitoraggio della saturazione di ossigeno dell'emoglobina, parametro fondamentale per definire il setting terapeutico assistenziale più adeguato, nel modo più tempestivo possibile.

Il percorso dovrebbe, quindi, consistere nel monitoraggio continuativo domiciliare, anche in strutture alberghiere laddove si individuino convivenze a rischio, precoce riconoscimento del peggioramento clinico e quindi tempestiva ospedalizzazione.

Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio sanitarie territoriali, le Regioni e le Province autonome attivano centrali operative regionali che svolgono funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. Le citate centrali si collocano, ove non ancora attivate, nel solco delle previsioni pattizie di cui all'Accordo Stato Regioni 7 febbraio 2013 rep. atti n. 36/CSR sul documento recante: "*Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale*" e nel successivo Accordo Stato Regioni 24 novembre 2016 rep. atti n. 221/CSR sul documento recante: "*Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato 166-117*".

Le Regioni, in relazione alla propria organizzazione, attivano, quindi, questa funzione di coordinamento e comunicazione unitaria, anche telefonica, a servizio dei MMG, PLS, MCA e loro aggregazioni, il SISP e servizi territoriali, per

individuare il percorso più appropriato dei pazienti fra ospedale e territorio. Vista la crescente complessità gestionale e la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, è necessario assicurare un coordinamento unitario, a servizio dell'immane sforzo organizzativo, che permetta di condividere indicazioni, protocolli, indirizzi, dati e risorse anche strumentali in maniera tempestiva e capillare da parte di tutti gli operatori, fornendo contestualmente informazioni e orientando l'utenza verso i percorsi corretti.

AREA TERRITORIALE

Stima costi centrali operative regionali e kit di monitoraggio

Con le risorse a disposizione pari a 72.271.204 €, è stata stimata l'attivazione di un servizio standard di supporto domiciliare che comprende:

- *l'infrastruttura e la piattaforma applicativa, mediante Centro di Supporto Tecnologico per la gestione delle componenti tecnologiche e relativo supporto agli utilizzatori;*
- *il funzionamento della Centrale operativa (personale amministrativo, tecnico e Centrale Medica per il supporto ai MMG, PLS, e Medici Ospedalieri nella gestione della sorveglianza attiva dei pazienti ove non già svolta da cooperative o strutture territoriali presenti;*
- *apparecchiature per il telemonitoraggio.*

Ai fini della quantificazione del personale, si è considerato una quota complessiva di personale pari a 25 unità per ogni Centrale, che include 10 infermieri (a un costo annuo di 50.000 euro), 10 tecnici specializzati (a un costo annuo di 45.000 euro) e 5 amministrativi (a un costo annuo di 35.000 euro), per un importo complessivo di 1.125.000 annuo per ogni Centrale Operativa Regionale e un importo complessivo di 23.625.000 euro.

In considerazione di valori unitari stimati per l'attivazione della centrale, della piattaforma e dei Kit, è stato ripartito il costo come da tabella di seguito.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	REGIONE	POPOLAZIONE	INFRASTRUTTURA*	CENTRALE OPERATIVA**	APPARECCHIATURE e KIT***
010	Piemonte	4.356.406	1.500.000	1.125.000	1.237,5
020	Valle d'Aosta	125.666	1.500.000	1.125.000	35,6
030	Lombardia	10.060.574	1.500.000	1.125.000	2.857,8
041	P.A. di Bolzano	531.178	1.500.000	1.125.000	150,8
042	P.A. di Trento	541.098	1.500.000	1.125.000	153,7
050	Veneto	4.905.834	1.500.000	1.125.000	1.393,5
060	Friuli Venezia Giulia	1.215.220	1.500.000	1.125.000	345,2
070	Liguria	1.550.640	1.500.000	1.125.000	440,4
080	Emilia Romagna	4.459.477	1.500.000	1.125.000	1.266,7
090	Toscana	3.729.641	1.500.000	1.125.000	1.059,4
100	Umbria	882.015	1.500.000	1.125.000	250,5
110	Marche	1.525.271	1.500.000	1.125.000	433,2
120	Lazio	5.879.082	1.500.000	1.125.000	1.670,0
130	Abruzzo	1.311.580	1.500.000	1.125.000	372,5
140	Molise	305.617	1.500.000	1.125.000	86,8
150	Campania	5.801.692	1.500.000	1.125.000	1.648,0
160	Puglia	4.029.053	1.500.000	1.125.000	1.144,5
170	Basilicata	562.869	1.500.000	1.125.000	159,8
180	Calabria	1.947.131	1.500.000	1.125.000	553,1
190	Sicilia	4.999.891	1.500.000	1.125.000	1.420,3
200	Sardegna	1.639.591	1.500.000	1.125.000	465,7
	TOTALE	60.359.546	31.500.000	23.625.000	17.146,2
* costo fisso per regione					
** costo calcolato ipotizzando 25 unità su base annua (al costo unitario di 45.000 euro) per il funzionamento della Centrale Operativa					
*** Kit con apparecchiature di telemonitoraggio parametrato sulla popolazione					

D. Personale infermieristico

Il potenziamento dell'assistenza infermieristica sul territorio è motivata dall'esigenza, in questa fase di evoluzione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, di implementare l'assistenza domiciliare per garantire la presa in carico delle persone fragili e non autosufficienti, nonché affette da Covid-19, la cui condizione di vulnerabilità risulta aggravata dall'emergenza in corso e dalla difficoltà di accedere alle ordinarie prestazioni territoriali che sono state in larga parte rimodulate per fronteggiare l'emergenza. A tal fine si prevede di potenziare la dotazione distrettuale di personale infermieristico, considerando che gli infermieri rappresentano figure professionali fondamentali per l'implementazione delle cure domiciliari, anche eventualmente a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) disciplinate dall'articolo 4-bis del

	decreto legge n. 18 del 2020, con. In legge n. 27 del 2020, per persone che si trovano in situazioni cliniche riconducibili al COVID 19, che non necessitano di ricovero ospedaliero, e per soggetti fragili e non autosufficienti che necessitano di cure domiciliari e sorveglianza attiva. Il fabbisogno è stato calcolato considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, in linea con quanto previsto per l'USCA, che costituisce la dotazione necessaria per garantire una copertura del servizio dalle ore 8 alle ore 20, per cinque giorni settimanali, con turnazione del personale infermieristico. Ai fini della quantificazione degli oneri, considerando 8 unità di personale infermieristico ogni 50.000 abitanti, si ha un fabbisogno complessivo di n. 9.600 infermieri). Calcolando 30 euro lordi l'ora per 7 ore al giorno, si ha un costo giornaliero per infermiere di 210 euro che moltiplicato per 5 giorni alla settimana, produce un costo unitario a settimana pari a euro 1.050; moltiplicando tale costo settimanale per 33 settimane, si ha un costo di euro 34.650, quale costo unitario dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. Moltiplicando il costo unitario di euro 34.650 per il numero totale degli infermieri, pari a n. 9.600, si ha un costo complessivo di 332.640.000 euro. <i>E. Assistenti sociali</i> Le persone affette da Covid19, oltre alle cure sanitarie, hanno la necessità anche di una valutazione degli aspetti sociali e socioassistenziali che una condizione di positività porta con sé. La salute globalmente intesa, così come definita dall'OMS, richiede anche di valutare attentamente le ricadute sociali per chi è malato, vanno quindi considerati i necessari interventi di supporto domiciliare, per chi si ammala o per i familiari di cui ci si prende cura nonché altri interventi di natura più prettamente relazionale. La vigente normativa affida all'esercente la professione di Assistente sociale, iscritto all'apposito albo professionale, il compito di attivare tutte le risorse disponibili nel territorio e nella comunità per dare risposta ai bisogni che la situazione di fragilità, anche temporanea, producono. È evidente che non si possa sovraccaricare i servizi sociali degli enti locali che dovranno intervenire sulle ulteriori misure di inclusione oltre all'ordinario e pertanto è necessario integrare le Unità speciali di continuità assistenza (USCA) con tale professionista, in collaborazione con il personale medico ed	
--	---	--

infermieristico. L'Assistente sociale dell'USCA garantisce la valutazione della quota sociale e socioassistenziale del bisogno del paziente e del suo nucleo familiare, in integrazione con la valutazione operata dai professionisti sanitari. Il parametro massimo di una unità, con un impegno di 24 ore settimanali, per ogni USCA, previsto dalla disposizione di cui al comma 6 bis, è coerente con le necessità operative dell'Unità speciale e, parallelamente, consente alle regioni più colpite di modulare la dotazione di personale in funzione dell'andamento dell'epidemia e dell'articolazione territoriale dell'offerta sociale e socio sanitaria, anche per garantire la necessaria specializzazione e, parallelamente, la sostenibilità economica e organizzativa.

Considerando che l'articolo 4-bis del decreto legge n. 18 del 2020 prevede l'istituzione di una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti, per un totale quindi di n. 1.200 Unità, e considerando che la disposizione in esame prevede l'integrazione delle USCA con un professionista del profilo di Assistente sociale, si ipotizza un massimo di n. 1.200 professionisti. Tenuto conto del monte ore per ciascun professionista (24 ore settimanali) e del numero di settimane da calcolare dal 15 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (n. 33 settimane), si stima un costo massimo di 28.512.000 euro, come riportato in dettaglio nella tabella di seguito.

AREA TERRITORIALE

Stima costi Assistenti sociali

Popolazione Italiana: 60.000.000

N. USCA 1.200

N. massimo professionisti Assistenti Sociali (1 unità per USCA): 1.200

Monte ore massimo

[Monte ore per professionista, per numero professionisti, per settimane dal 1° giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020]

(24 ´ 1200 ´ 33)

950.400

Totale costo massimo

(Monte ore massimo ´ 30 €/ora)

28.512.000 €

Le regioni e le province autonome, in attuazione della presente disposizione, adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. I detti piani di assistenza, contenenti le misure di rafforzamento delle strutture e dei servizi territoriali, devono essere trasmessi al Ministero della salute per il successivo monitoraggio, mediante i flussi NSIS.

Prospetto di Sintesi – Costi Area Territoriale

Tabella di sintesi	
Area	Previsioni di spesa per rafforzamento reti 2020
Area Territoriale	1.459.020.209
<i>Rafforzamento strutture territoriali COVID-19</i>	32.497.693
<i>Potenziamento assistenza domiciliare</i>	993.099.312
<i>Centrale Operativa e Kit di monitoraggio</i>	72.271.204
<i>Assistenza infermieristica territoriale</i>	332.640.000
<i>assistenti sociali USCA</i>	28.512.000

Si riporta di seguito il dettaglio della quota di accesso regionale del fabbisogno sanitario-Allegato A-

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso	Riparto risorse sulla base della distribuzione delle apparecchiature/piattaforme/centrali operative
PIEMONTE	7,36%	102.130.994	3.862.5
V D'AOSTA	0,21%	2.912.797	2.660.6
LOMBARDIA	16,64%	230.813.646	5.482.8
BOLZANO	0,86%	11.901.148	2.775.8
TRENTO	0,89%	12.345.282	2.778.7
VENETO	8,14%	112.906.561	4.018.5
FRIULI	2,06%	28.628.510	2.970.2
LIGURIA	2,68%	37.175.550	3.065.4
E ROMAGNA	7,46%	103.422.704	3.891.7
TOSCANA	6,30%	87.351.521	3.684.4
UMBRIA	1,49%	20.662.936	2.875.5
MARCHE	2,56%	35.547.175	3.058.2
LAZIO	9,68%	134.214.655	4.295.0
ABRUZZO	2,19%	30.367.068	2.997.5
MOLISE	0,51%	7.116.724	2.711.8
CAMPANIA	9,30%	128.992.857	4.273.0
PUGLIA	6,62%	91.827.103	3.769.5
BASILICATA	0,93%	12.957.440	2.784.8
CALABRIA	3,19%	44.244.397	3.178.1
SICILIA	8,16%	113.178.423	4.045.3
SARDEGNA	2,74%	38.051.514	3.090.7
TOTALE	100,00%	1.386.749.004	72.271.2

	Analisi e quantificazione degli effetti pluriennali delle previsioni di spesa Rete territoriale ▪ Rafforzamento strutture territoriali COVID-19 Importo previsto dalla norma anno 2020: 32.497.693 € Si tratta di una misura dedicata esclusivamente alla gestione di pazienti COVID-19, con particolare riferimento alla presa in carico dei pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere che necessitano di una struttura ove alloggiare transitoriamente prima del rientro al domicilio e dei cittadini sintomatici e paucisintomatici che non possono effettuare quarantena presso il proprio domicilio. <i>Non si stimano effetti pluriennali a partire dal 2021.</i> ▪ Potenziamento assistenza domiciliare Importo previsto dalla norma anno 2020: 993.099.312 € Si tratta di una misura dedicata al potenziamento delle prestazioni domiciliari per effetto: a) della presa in carico di pazienti affetti da COVID-19; b) del necessario trasferimento al domicilio di alcune prestazioni prima della pandemia erogate a livello territoriale; c) della necessità di implementare in modo strutturale l'assistenza territoriale. L'evolversi della situazione pandemica impone al Servizio Sanitario Nazionale uno sforzo del tutto eccezionale volto a rafforzare la rete dei servizi territoriali per migliorare l'assistenza, garantendola sia a tutte le persone che necessitano di percorsi diagnostici e terapeutici connessi all'emergenza coronavirus, anche in rapporto all'aumentato rischio di diffusione del virus per utenti, familiari ed operatori. sia a tutte le persone fragili che necessitano di sorveglianza sanitaria e continuità assistenziale. La gestione della pandemia, nel corso della prima fase, è stata caratterizzata dall'attivazione di misure di controllo e gestione epidemica e da misure straordinarie di distanziamento fisico e isolamento domiciliare che hanno comportato a livello sanitario la sospensione delle attività ambulatoriali non urgenti, la chiusura di settori produttivi, scuole, esercizi commerciali, eventi, con limitazione della mobilità individuale sul territorio	
--	---	--

	nazionale. Lo scopo di questa fase, volto a rallentare la diffusione del virus, ha prodotto dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. L'infezione del virus SARS-cov-2 al momento non si può considerare eradicabile e, in attesa di una profilassi vaccinale, bisogna immaginare una fase ancora piuttosto lunga di endemia stabile con picchi periodici, in relazione agli scenari ipotizzabili dell'uscita dal lockdown. Questa fase di transizione durerà fino alla disponibilità di ulteriori misure di prevenzione e trattamento dell'infezione. La prima fase emergenziale ha, comunque, evidenziato una diversa capacità di risposta in ambito di assistenza territoriale, per organizzazione e disponibilità di risorse; seppure diversamente articolata a livello regionale, complessivamente ha rappresentato una debolezza nel sistema sanitario. Occorre trasformare questa crisi in un'opportunità per costruire un sistema sanitario territoriale molto più forte. Il compito precipuo dell'assistenza territoriale è prima di tutto tutelare la popolazione più vulnerabile ed esposta al rischio di contagio, che avrà bisogni accresciuti al termine della pandemia. Proteggere la salute e il benessere della popolazione attraverso una efficace prevenzione della diffusione del contagio, delle malattie e, più in generale, una migliore protezione sociale. Gli interventi sul territorio, quindi, dovranno garantire la presa in carico globale e la continuità assistenziale, basati sul più ampio coinvolgimento e formazione degli operatori e di tutta la popolazione, in particolare di quella fragile e vulnerabile. <i>Considerando l'impatto atteso sul SSN del COVID-19, con particolare riferimento ai pazienti cronici ed alla contestuale esigenza di spostare al domicilio l'assistenza dei bisogni crescenti legati agli effetti dell'epidemia in corso, si ritiene opportuno programmare un potenziamento dell'assistenza domiciliare a partire dall'anno 2021 per l'intera voce di spesa stimata nel 2020, attraverso l'integrazione del FSN. La stima a regime pari a 993.099.312 euro, corrispondente a quella del 2020, è stata fatta ipotizzando una presa in carico dei pazienti valorizzata secondo la numerosità media degli accessi previsti per singolo livello assistenziale ad una tariffa media di 2.330 euro per assistito.</i>	
--	--	--

	Centrale Operativa e Kit di monitoraggio: Importo previsto dalla norma anno 2020: 72.271.204 € Si tratta di una misura orientata a garantire il coordinamento delle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, attraverso l'attivazione di centrali operative regionali con funzioni di raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina. La quantificazione ha considerato: a) il costo fisso di investimento tecnologico (piattaforma applicativa): € 31.500.000; b) il costo per il funzionamento della centrale operativa, ipotizzando 25 unità di personale su base annua: € 23.625.000; c) il costo per il Kit di telemonitoraggio: € 17.146.204. <i>Si stimano effetti pluriennali a partire dal 2021 pari a € 32.496.931, come di seguito suddivisi:</i> a) costi di manutenzione annuale della piattaforma (15% del costo di investimento): € 4.725.000; b) costi una tantum di adeguamento/scalabilità della piattaforma extra-COVID per gestire le fasi di transizione dall'emergenza alle fasi di strutturazione di un sistema di coordinamento dell'assistenza territoriale (5% del costo di investimento): € 1.575.000; c) costo per il funzionamento annuale della centrale operativa: € 23.625.000; d) costi di manutenzione delle attrezzature per il telemonitoraggio (15% del costo di investimento): € 2.571.931. Personale infermieristico Importo previsto dalla norma anno 2020: 332.640.000 € Si tratta di una misura dedicata al potenziamento dell'assistenza infermieristica sul territorio, in questa fase di evoluzione della situazione di	
--	--	--

emergenza epidemiologica da COVID-19, per garantire la presa in carico al domicilio delle persone fragili e non autosufficienti.

Considerando che gli infermieri rappresentano figure professionali fondamentali per l'implementazione delle cure domiciliari integrate, si stimano effetti pluriennali a partire dal 2021 per un importo pari a 524.160.000 euro corrispondente alla voce di spesa calcolata per il 2020 rapportata a tutto il 2021 a regime, attraverso l'integrazione del FSN.

▪ **Assistenti sociali**

Importo previsto dalla norma anno 2020: 28.512.000 €

Si tratta di una misura dedicata all'inserimento, all'interno delle Unità speciali di continuità assistenza (USCA), delle figure di Assistenti Sociali, per sostenere il disagio delle persone affette da COVID-19.

La misura si esaurisce al 31 dicembre 2020, non si stimano effetti pluriennali a partire dal 2021 per l'intera voce di spesa.

Tabella di sintesi

Area	Previsioni di spesa per rafforzamento reti 2020	Effetti pluriennali FSN dal 20
Area Territoriale	1.459.020.209	1.549.756.
<i>Rafforzamento strutture territoriali COVID-19</i>	32.497.693	
<i>Potenziamento assistenza domiciliare</i>	993.099.312	993.099.
<i>Centrale Operativa e Kit di monitoraggio</i>	72.271.204	32.496.
<i>Assistenza infermieristica territoriale</i>	332.640.000	524.160.
<i>assistenti sociali USCA</i>	28.512.000	

2. Ulteriori disposizioni in materia di funzioni assistenziali per l'emergenza

1. All'articolo 32 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, si riconosce ai presidi ospedalieri a gestione diretta, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

COVID-19 Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo Mail Quadri 4.05.2020 16:51	“1-bis. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti e alla gestione dell’emergenza COVID-19 e l’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche ai presidi ospedalieri a gestione diretta, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche se trasformati in fondazioni nonché alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020”. Relazione illustrativa La disposizione in esame integra e completa la precedente proposta normativa di cui all’articolo 32 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, finalizzata a riconoscere alle strutture private, nell'ambito dei contratti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, una specifica funzione assistenziale, in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19, ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Detta disciplina, riservata alle strutture private, si ritiene opportuno, per equità di trattamento, estenderla, con la norma che si propone, anche alle strutture pubbliche che concorrono al potenziamento della rete emergenziale COVID-19, sulla base dei piani regionali per l'emergenza. Relazione tecnica La disposizione in esame consente l’attribuzione anche alle strutture pubbliche, che concorrono al potenziamento della rete emergenziale COVID-19, sulla base dei piani regionali per l'emergenza, di funzioni assistenziali e incrementi tariffari che norme di prossima emanazione già intendono riconoscere alle strutture private che concorrono al potenziamento delle reti territoriali per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell’art.3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. L’onere correlato alla estensione di detti benefici alle strutture pubbliche non comporta ulteriori oneri	cura a carattere scientifico di diritto pubblico, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. RGS: nessuna osservazione La disposizione è volta ad integrare l’articolo 32 del decreto-legge 23/2020, prevedendo che la disciplina ivi prevista per le sole strutture private (finalizzata a riconoscere a tali strutture una specifica funzione assistenziale, per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 ed un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19), sia estesa anche alle strutture pubbliche che concorrono al potenziamento della rete emergenziale COVID-19, sulla base dei piani regionali per l'emergenza. <i>In proposito, si prende atto del fatto che la proposta normativa serve ad evitare dubbi interpretativi in materia di applicazione dell’art. 8-bis, comma 1, e dell’art. 8-sexies del decreto legislativo n. 502/1992 con riferimento alla remunerazione di funzioni e tariffe Covid, nella consapevolezza che le strutture pubbliche erogano tali prestazioni nell’ambito del sistema di costo che ha trovato apposite linee di finanziamento ordinarie nel finanziamento dell’anno 2020 e straordinarie nei provvedimenti legislativi di urgenza che sono intervenuti.</i>
---	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	per la finanza pubblica, trovando il proprio finanziamento nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale riconosciuto per l'anno 2020.	
3. Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS su vecchio testo: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo Mail Quadri 4.05.2020 16:51	1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, è resa, altresì, strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.625 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,15 posti letto per mille abitanti. 2. Le regioni e le province autonome programmano un incremento di 6.036 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. 3. Al fine di fronteggiare l'accresciuta domanda assistenziale, assicurando la presa in carico dei pazienti in modo uniforme sul territorio nazionale, almeno 6.036 posti letto di "area medica COVID-19" sono ristrutturati e attrezzati, nel rispetto della separazione dei percorsi assistenziali, per il trattamento delle complicanze respiratorie con assistenza non invasiva. I posti letto già attivati per far fronte all'attuale fase emergenziale, eventualmente eccedenti rispetto alla stima dei fabbisogni, possono essere mantenuti nell'ambito della nuova organizzazione. 4. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, si rendono disponibili 400 posti letto, suddivisi in quattro strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 100 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.	Le regioni e le province autonome garantiscono l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. E' resa strutturale la dotazione di almeno 3.625 posti letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento del 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 6.036 posti letto di area semi-intensiva. Sarà, inoltre, resa disponibile una dotazione di 400 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 100 posti letto. Dei posti letto di "area medica COVID-19", già resi disponibili nella prima fase emergenziale, si prevede che almeno 6.036 siano ristrutturati ed attrezzati per assistenza non invasiva, comprendente l'erogazione di ossigeno. I posti letto già attivati per far fronte all'attuale fase emergenziale, eventualmente eccedenti rispetto la stima dei fabbisogni, possono essere mantenuti nell'ambito della nuova organizzazione. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2020 di 2.101.190.417 euro che sono trasferiti al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle regioni e province autonome. Il Commissario straordinario e i commissari delegati provvedono all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione del predetto Piano di riorganizzazione mediante le procedure di

	5. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione del Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. 6. Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. 7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. È ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma dà riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione è sospeso. Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano è adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 8. Per l'attuazione del presente articolo, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa complessiva di 2.101.190.417 euro, di cui 2.028.003.750 euro in relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 5, e 6, e 73.186.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 4. A tale finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. L'assegnazione dell'importo di 2.028.003.750 euro avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle attrezzature per posto letto, del pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 è incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di euro 479.911.750 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	cui agli articoli 36 (affidamenti contratti sotto soglia) e 63 (affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per l'esecuzione delle opere edilizie strettamente necessarie per le finalità di cui al presente articolo si può derogare al DPR n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza, agli obblighi del DPR n. 151 del 2011 (regolamento prevenzione degli incendi i cui requisiti minimi si intende assolti con l'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81 del 2008 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente RGS <u>su vecchio testo</u>: richiesti dati e chiarimenti Diretto a prevedere che le regioni adottino misure di potenziamento strutturale della rete ospedaliera, con l'obiettivo di: a) garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva rendendo strutturale la dotazione di almeno 3.625 posti letto di terapia intensiva (su base nazionale), fra quelli attivati nella prima fase emergenziale, corrispondente ad un incremento del 70 per cento del numero di posti letto preesistenti la pandemia. Tale incremento strutturale determina una dotazione di 0,15 posti letto di terapia intensiva per 1000 abitanti. Le regioni presentano apposito piano di riorganizzazione che dovrebbe essere l'evoluzione del piano richiesto dalla circolare del Ministero della salute GAB 2627 del 1/03/2020;
--	---	---

9. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata l'urgenza, la somma di cui al comma 8 relativa all'anno 2020, è trasferita sui capitoli del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. 10. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di cui al comma 9 può delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualità di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è svolto a titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. 11. In ragione dell'urgenza e fermo quanto disposto dall'articolo 122, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il Commissario di cui al comma 9 e i commissari delegati provvedono all'acquisizione di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione del piano di cui al primo comma mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle <i>white list</i> delle Prefetture. Nell'espletamento delle procedure di cui al primo periodo, è possibile verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata. 12. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al presente articolo possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello	b) programmare un incremento di 6.036 posti letto di area semi-intensiva ad alta intensità di cura (su base nazionale) con relativa impiantistica idonea a sopportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, che dovrebbe essere l'evoluzione di quanto richiesto con la circolare GAB 2619 del 29/02/2020. In relazione all'andamento della curva pandemica il 50% di tali posti letto deve poter essere convertito in posti letto intensivi; c) ristrutturare almeno 6000 posti letto di "area medica COVID-19" (su base nazionale), nel rispetto della separazione dei percorsi assistenziali. Si prevede che eventuali posti letto già attivati ed eccedenti il fabbisogno possano essere mantenuti nell'ambito della nuova riorganizzazione; d) disporre di una dotazione di 600 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili di 150 posti letto preferibilmente collocate in aree attrezzabili e individuate da ciascuna regione e provincia autonoma; e) consolidare la separazione dei percorsi tra pazienti ordinari e pazienti COVID rendendola strutturale f) ristrutturare i Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi; g) autorizzare le regioni e le province autonome ad implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette, per i trasporti inter-ospedalieri per pazienti no Covid-19; h) prevedere la fase di adozione dei predetti piani con la relativa tempistica e anche la facoltà del Ministero della salute di commissariare le regioni in caso di mancata presentazione del piano i) prevedere che il commissario straordinario per l'emergenza di cui all'articolo 122 del dl 18/2020 assicuri l'attuazione e il coordinamento dell'intervento e che lo stesso possa delegare i presidenti delle regioni quali suoi soggetti attuatori dell'intervento. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è prevista un'autorizzazione di spesa pari a 2 miliardi di euro.
---	--

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente.

13. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano le unità di personale aggiuntive rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o già assunte ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per garantire l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sino al 31 dicembre 2020, ai cui oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie già stanziare dal medesimo decreto legge n. 18 del 2020 e ulteriormente integrate dall'articolo XX del presente decreto.

Relazione illustrativa e tecnica

Per fronteggiare la prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio, è stata attuata la riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi. Tale fase, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie. La norma proposta ha, ora, lo scopo di rendere strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Si rende, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile l'elasticità delle funzioni. Pertanto, la rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase, va, quindi, ridefinita rendendola strutturale e integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, contestualmente, anche, alla previsione di una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni.

La lettura dei dati di contesto mostra che circa il 50% dei pazienti COVID-19 positivi ha necessitato di ricovero ospedaliero e, di questi ultimi, il 15% circa ha richiesto il ricovero in terapia intensiva o, comunque, assistenza in area ad alta intensità di cure (con l'utilizzo del supporto alla ventilazione con metodiche non

Al riguardo, per quanto di competenza, in via preliminare si segnala che le disposizioni, nell'individuare alcune significative modifiche strutturali alla rete ospedaliera comportano oneri a regime anche in termini di personale e attrezzature necessari a garantire la funzionalità dei nuovi posti letto previsti. In merito non è dimostrata la metodologia utilizzata per la definizione di un nuovo standard per le terapie intensive pari a 0,15 posti letto per mille abitanti. Si rappresenta inoltre che i piani di riorganizzazione a cura delle regioni sono in sovrapposizione con i Programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 18/2020. In ogni caso, anche in considerazione dei costi connessi all'implementazione delle reti assistenziali è necessario che l'attività di monitoraggio sia integrata con la presenza del Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro componente del Tavolo preposto al monitoraggio dell'attuazione degli standard ospedalieri di cui al D.M. 70/2015.

L'autorizzazione di spesa indicata al comma sembra essere relativa all'anno 2020; al contrario la norma parla di potenziamento strutturale della rete ospedaliera. Occorre altresì chiarire perché l'importo autorizzato di 2 miliardi di euro, ai sensi del comma 9, debba essere trasferito al commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Sul punto si segnala in ogni caso che la disposizione andrebbe riformulata, dovendosi fare riferimento alla contabilità speciale allo stesso intestata, e istituita ai sensi dell'articolo 122 comma 9 del d.l. 18 del 2020 e non "sui capitoli del Commissario".

Non si comprende, inoltre, per quale motivo i criteri di riparto facciano riferimento all'anno 2019, dal momento che in Conferenza Stato-Regioni è stata raggiunta l'intesa sul riparto del fabbisogno sanitario per l'anno 2020. Tra l'altro, la tabella trasmessa, non contiene il riparto tra le regioni dell'intera somma.

	invasive NIV - CPAP o invasive con IOT/TRACHEOSTOMIA/ fino a trattamenti in ECMO) per periodi lunghi anche di tre o più settimane. L'attivazione dei posti letto per la gestione dei pazienti COVID-19 è stata organizzata con diverse modalità. Dall'analisi dei piani di gestione dell'emergenza COVID-19 elaborati da gran parte delle regioni, emergono i seguenti modelli di riferimento: - definizione di strutture/stabilimenti a destinazione e trattamento esclusivo di patologie COVID-19 connesse; - riconversione parziale di strutture ospedaliere non esclusivamente dedicate e con gestione di patologie COVID-19 e prosecuzione dell'assistenza all'interno della rete dell'emergenza, con netta separazione dei percorsi; - allestimento di ospedali da campo o di unità mobili, soprattutto ai fini dell'implementazione e diversificazione delle aree di pre-triage e triage; - riconversione di unità operative di degenza o di servizi in reparti COVID-19 a media o alta intensità di cure, terapie semi-intensive e terapie intensive attraverso la riattivazione di spazi dismessi. La prima fase emergenziale di accrescimento della curva del contagio dai casi di infezione COVID-19, al fine di garantire la necessaria risposta dell'offerta assistenziale, è stata affrontata anche con la sospensione dell'attività ordinaria procrastinabile di ricovero ospedaliero e la contestuale riconversione di molti reparti, nonché sale operatorie. Risulta ora necessario rendere strutturale e stabile la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione infettivologica COVID-19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. Appare, altresì, indispensabile il graduale ripristino delle attività ordinarie, riportando a regime la rete ospedaliera sul modello hub & spoke, mantenendone il più possibile le funzioni e la flessibilità alla rapida conversione. La rete di offerta COVID-19, attivata in questa fase va, quindi, ridefinita rendendola integrata organicamente con la rete di assistenza ospedaliera regionale, per cui sarà preferibile attrezzare l'offerta COVID-19 negli ospedali forniti delle necessarie professionalità, dotazioni strutturali, tecnologiche e di servizi. Ciò allo scopo di poter affrontare situazioni di accrescimento improvviso della curva pandemica, oltre che di non lasciare inutilizzate strutture idonee a riassorbire l'attività ordinaria sospesa o rallentata, prevedendo meccanismi flessibili, immediatamente fruibili e sicuri, di riconversione tra le due diverse tipologie di attività. Pertanto, è necessario riprogrammare e riorganizzare il fabbisogno e la disponibilità di posti letto di area semi intensiva ed intensiva, con la necessaria dotazione	Con riferimento alla relazione tecnica, nel prendere atto dei parametri indicati, si evidenzia quanto segue ai fini dei necessari chiarimenti: – i costi di ammodernamento dei posti letto di terapia intensiva e area semi-intensiva risultano essere identici, tra l'altro presentano anche la medesima composizione percentuale nella distinzione dei posti letto che necessitano di un maggiore costo di ammodernamento (70%) rispetto a quelli che necessitano di un intervento meno oneroso (30%). In ogni caso, poiché i posti letto di terapia intensiva risulterebbero già attivati, si chiede conferma della circostanza che gli oneri indicati in relazione tecnica siano aggiuntivi rispetto a quelli già sostenuti per la predetta attivazione. Le valutazioni inerenti i costi del personale non sono riportate in relazione, in quanto il personale sarebbe già stato assunto sulla base delle disposizioni di cui al dl 14/2020. Sempre nella relazione si precisa che i posti letto già attivati per far fronte all'attuale fase emergenziale, eventualmente eccedenti rispetto la stima dei fabbisogni, possono essere mantenuti nell'ambito della nuova organizzazione. In tali termini, dal momento che alcune regioni hanno attivato posti letto oltre lo 0,15 per mille abitanti e non raggiunto la saturazione di quelli attivati, si propone di espungere tale possibilità, dal momento che l'eccedente rispetto al fabbisogno avrebbe un costo che non viene stimato in questa relazione e non supportato da necessità assistenziali. Semmai andrebbero riportati allo standard i posti letto eccedenti il fabbisogno ad oggi attivati in fase di picco emergenziale; – i posti letto di area medica, indicati in norma pari ad almeno 6.000, in relazione tecnica sono stati posti pari a 6.036, ovvero lo stesso numero dei posti di area semi-intensiva. Pertanto si chiede conferma circa il fatto che non si tratta dei medesimi posti-letto, anche alla luce del fatto che gli interventi ivi attuati per attrezzature e per ristrutturazione e le relative modalità di attuazione sembrano una duplicazione di quanto già riportato per i posti letto dell'area semi-intensiva;
--	---	--

	impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio (impianti di erogazione di ossigeno, aria compressa e vuoto, elettrici e di implementazione tecnologica) in modo che tali letti siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico per alta intensità di cure. Per almeno il 50% dei letti di area semi intensiva deve essere prevista l'ulteriore possibilità di immediata conversione in letti intensivi con la sola integrazione della strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Contestualmente, si rende necessario prevedere una adeguata rete logistica, organizzata per la rotazione e distribuzione delle attrezzature e strumentazioni di cui al punto precedente. Per la verifica del numero di posti letto attesi sono state considerate le proiezioni fornite dall'ISS e dalla Fondazione Bruno Kessler che analizzano i diversi scenari di uscita dal lock-down. In considerazione della verifica dei posti letto esistenti e aggiuntivi attivati dalle regioni nella prima fase emergenziale, si ritiene necessario rendere strutturale un'ulteriore dotazione di 3.625 posti letto di Terapia Intensiva, corrispondente all'incremento del 70% del numero di posti letto di T. I. Tale incremento determina una dotazione per ciascuna Regione pari a 0,15 posti letto per mille abitanti. A questi si aggiunge un ulteriore incremento di 6.036 posti letto di semintensiva, di cui il 50% prontamente convertibile in posti letto di Terapia Intensiva con sola implementazione delle attrezzature per la ventilazione meccanica e monitoraggio, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica. Sarà, inoltre, resa disponibile una dotazione di 400 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 100 pl. Le strutture saranno allocate preferibilmente in aree attrezzabili, che dovranno essere individuate da ciascuna Regione. Tali strutture potranno garantire l'ulteriore copertura della domanda assistenziale in occasione di eventuali picchi emergenziali. Dei posti letto di "area medica COVID-19", già resi disponibili nella prima fase emergenziale, si prevede che almeno 6.036 siano ristrutturati ed attrezzati per assistenza non invasiva, comprendente l'erogazione di ossigeno. I posti letto già attivati per far fronte all'attuale fase emergenziale, eventualmente eccedenti rispetto la stima dei fabbisogni, possono essere mantenuti nell'ambito della nuova organizzazione. Si riporta di seguito la tabella con il dettaglio dei posti letto per regione.	– per quanto riguarda le strutture mobili, la relazione tecnica valuta l'implementazione di 600 posti letto dedicati alla terapia intensiva, pur non specificando in norma che trattasi di tale tipologia. Per quanto riguarda la dotazione di personale, la relazione tecnica indica, tra l'altro, 10 infermieri mentre nella tabella di calcolo si fa riferimento a 130 infermieri. In ogni caso, si chiede conferma che i costi di personale siano riferiti a 6 mesi (anche se in una parte della relazione si parla di 4 mesi e in norma non è riportato alcun periodo di utilizzo di tali strutture mobili). Infine, al termine dei 6 mesi, occorre chiarire se potranno determinarsi ulteriori costi per la conservazione o per lo smantellamento di tali strutture; – per quanto riguarda l'area dell'emergenza territoriale si chiede conferma che, come emergerebbe dalla RT, sia previsto soltanto l'utilizzo di personale in convenzione con l'ambulanza; – è necessario dare dimostrazione puntuale dell'onere aggiuntivo in termini di componenti di costo (personale, beni, servizi) rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente e anche alla luce degli interventi: ○ di potenziamento delle unità di personale che sono stati già adottati con i precedenti decreti legge n. 14/2020 (art. 2, 3 e 7), n. 18/2020 (art. 1, 3, 12 e 13), n. 9/2020 (art. 23); ○ di incremento delle ore di specialistica ambulatoriale previste dall'articolo 5 del dl 14/2020; ○ di potenziamento delle reti di assistenza territoriale di cui all'art. 3 del dl 18/2020 ○ di disciplina delle aree sanitarie temporanee di cui all'art. 4 del dl 18/2020; ○ di requisizioni di cui all'art. 6 del dl 18/2020; ○ delle disposizioni in materia di volontariato di cui all'art. 6 del dl 18/2020; ○ delle disposizioni in materia di acquisto di dispositivi di assistenza ventilatoria di cui all'art. 12 del dl 18/2020. Si rileva inoltre che, sulla base del monitoraggio condotto negli anni dal Ministero della salute, le regioni
--	--	---

		presentano differenze organizzative sostanziali nell'erogazione dei servizi ospedalieri e che nel recente periodo di emergenza abbiamo già provveduto in tutto o in parte all'organizzazione di tali servizi, nel rispetto della normativa vigente, per cui è necessario che siano individuate puntualmente le esigenze che richiedono una copertura finanziaria aggiuntiva alla luce degli stanziamenti già operati anche per le finalità ora dettagliate nella proposta normativa. Da ultimo si segnala che non sono presenti valutazioni di oneri assistenziali cessanti o assenti per i medesimi pazienti e per la restante popolazione in relazione al differimento delle prestazioni sanitarie ospedaliere non urgenti e differibili che hanno determinato nei fatti una maggiore disponibilità di personale dedicato all'emergenza, un minor ricorso al consumo di tutti i fattori produttivi, sanitari e non, e dei servizi, anche in costanza di contratti di fornitura in essere. Allo stato si resta in attesa dei dati e dei chiarimenti richiesti. Infine, si evidenzia che gli interventi via via adottati nei recenti provvedimenti normativi di urgenza prevedono diversi piani, la cui gestione è importante ricondurre a unità nei programmi operativi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 18/2020.
4. Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19 Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. In considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le riduzioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Relazione illustrativa La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria.	Si esclude l'applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono per le amministrazioni pubbliche, per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale (pari al 10 % della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017) per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riutilizzo dei sistemi e degli strumenti ICT

	Anche in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell'emergenza in atto, il Ministero della salute deve fronteggiare notevoli spese di gestione afferenti al settore informatico, che derivano, oltreché dall'incremento del servizio informativo per lo <i>smart working</i> dei dipendenti, dall'incremento delle infrastrutture e degli strumenti di cui si avvale per la gestione della situazione emergenziale. Al riguardo, le principali necessità di potenziamento dei sistemi e dei servizi ad essi collegati riguardano: a) l'infrastruttura tecnologica del sito internet del Ministero che, dall'inizio dell'emergenza ha visto passare il numero di utenti medi da circa 1 Mln al mese agli oltre 4 Mln al giorno; questo ha richiesto anche l'incremento dell'assistenza tecnica a supporto su un arco temporale di 7 giorni su 7 e h 24; b) tutti gli strumenti tecnici (infrastruttura, sistemi dedicati, assistenza 7 giorni su 7 e h 24) per consentire la piena operatività dei sanitari dedicati al servizio di emergenza 1500, nonché per potenziare i sistemi informativi per la gestione del personale reclutato per la sola emergenza; c) assistenza tecnologica h 24, 7 giorni su 7, per gli strumenti di videoconferenza disponibili in modalità continuativa per le esigenze di collegamento a distanza; d) piattaforma per l'acquisizione delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero per medici e infermieri al fine di garantire le modifiche alle modalità selettive; e) interventi su alcuni sistemi informativi ad uso degli uffici periferici del Ministero (USMAF-SASN) per assicurare, tra l'altro, il controllo della pandemia e distanziamento sociale degli utenti; f) interventi sui sistemi informativi per assicurare il monitoraggio delle strutture, anche di natura temporanea, destinati all'assistenza ospedaliera e territoriale COVID-19, ai posti letto attivati e alla necessaria rilevazione della patologia nelle Schede di dimissione ospedaliera; g) sistemi dedicati alla biosorveglianza, nonché sistemi di interconnessione dei dati raccolti; h) potenziamento degli strumenti per agevolare la dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa. Oltre agli interventi sui sistemi e sui servizi, è risultato necessario intervenire per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche attraverso le seguenti acquisizioni: • 200 PC portatili e relative licenze; • 200 Router Wi-Fi; • 200 SIM Dati;	RGS: valutazioni politiche La disposizione mira a ripristinare, per il solo esercizio finanziario 2020, la disponibilità delle risorse finanziarie originariamente allocate in capo al Ministero della salute per la gestione del settore informatico, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria. Pertanto, per l'anno 2020, dispone la disapplicazione per il medesimo Ministero dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche attuino, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale parametrato alla spesa del biennio 2016-2017 per la gestione del settore informatico. La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le risorse da sottoporre a riduzione sono già appostate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute. <i>Al riguardo, considerato che i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 610 e 611 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica in quanto verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo e tenendo conto che la misura risulta limitata al solo esercizio finanziario 2020 si rinvia alle valutazioni politiche.</i>
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	• Servizi VPN per 'Lavoro Agile' dei dipendenti del Ministero • webcam per i NAS Pertanto, per l'anno 2020, si esclude l'applicazione dei commi 610 e 611 della legge di bilancio per il 2020, che prevedono che le amministrazioni pubbliche (con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate) per il triennio 2020-2022 un risparmio di spesa annuale per la gestione del settore informatico, da attuare anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (<i>Information and Communication Technology</i>), di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Si fa, inoltre, presente, che l'obbligo di risparmio in questione, funzionando come tetto di spesa, impedirebbe di spendere anche ulteriori finanziamenti e, in pratica, precluderebbe al Ministero della salute di realizzare l'importante progetto strategico dell'indagine di sieropositività, che richiede l'attivazione di un'apposita piattaforma tecnologica. Relazione tecnica La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le risorse rese disponibili dall'esonero dall'obbligo di risparmio delle spese correnti per la gestione del settore informatico sono già appostate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute.	
5. Disposizioni in materia di remunerazione del personale del SSN in particolari condizioni di lavoro Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS su vecchio testo: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. Al decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "destinate alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti "nonché i relativi fondi incentivanti" dopo le parole: "in deroga all'art.23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75" sono inserite le seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale". b) all'articolo 1, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti le parole: "Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome con proprie risorse disponibili a legislazione vigente per	Si prevede, che le risorse stanziare dal DL 18 del 2020 siano destinate non più soltanto alla "remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario", ma, più in generale, alla "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" e che le regioni e le province autonome possano incrementare, con risorse proprie disponibili a legislazione vigente, le predette risorse. Il finanziamento per incentivi in favore del personale dipendente del SSN previsto dall'art. 1

	garantire la remunerazione di tutte le prestazioni di cui al cui comma 1, ivi incluse le indennità previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018". 2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. 3. Per le finalità di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e agli articoli 2-ter e 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. 4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto. Relazione illustrativa e tecnica E' notorio che l'emergenza in atto da Covid-19 ha imposto su tutto il territorio nazionale una generalizzata riorganizzazione delle attività in ambito sanitario e socio-sanitario, sia ospedaliero che territoriali, che si è tradotta, da un lato, nell'incremento dei posti letto delle unità operative di terapia intensiva, sub intensiva e malattie infettive, e, dall'altro, nella riconversione di interi ospedali o di reparti che sono stati dedicati ad accogliere in via esclusiva pazienti affetti da contagio. Parallelamente e conseguentemente ne è derivata una profonda revisione delle modalità di lavoro nelle strutture, con un incremento molto rilevante sia dell'attività lavorativa del personale, chiamato ad uno sforzo straordinario ed eccezionale per garantire la continuità dell'attività assistenziale, sia del numero delle unità di personale stesso quotidianamente impegnato a fornire le prestazioni necessarie a fronteggiare l'emergenza. Le aziende per garantire l'assistenza hanno, infatti, dovuto procedere al reclutamento di nuovo personale, sia dipendente che	del DL 18 del 2020 è ulteriormente incrementato di 250 mil. di euro per l'anno 2020. Per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e agli articoli 2-ter e 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, è autorizzata l'ulteriore spesa di 250 mil. di euro per l'anno 2020. Oneri complessivi 500 milioni di euro per il 2020 Precisare che il CCNL 20167-2018 è "relativo al personale del comparto sanità". RGS su vecchio testo: Parere contrario Diretto a prevedere che le risorse, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, possano essere utilizzate non solo per la "remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario", ma, più in generale, per la "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Inoltre, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1 del d.l. n. 18 del 2020, si prevede un ulteriore stanziamento di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Si dispone inoltre che anche le regioni e le province autonome possano incrementare, con risorse proprie disponibili a legislazione vigente, le citate risorse di cui al comma 2 dell'articolo 1 del dl n. 18/2020, fino al doppio degli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma. Infine, si autorizza l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020 per nuove assunzioni.
--	--	---

	non dipendente, rivedere l'organizzazione delle attività ed effettuare i necessari trasferimenti di personale verso gli ambiti che più lo richiedevano, anche in considerazione delle numerose assenze dei colleghi, essi stessi contagiati. In tale contesto, l'articolo 1 del decreto legge n. 18 del 2020, finalizzato a prevedere incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ha previsto un incremento dei <i>fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria</i> dell'area della sanità e <i>i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità</i>, stanziando determinate risorse, <u>vincolandole però alla sola remunerazione del lavoro straordinario</u>. Nell'ambito delle aziende sanitarie, tuttavia, per le ragioni sopra evidenziate, è emersa una duplice esigenza: a) utilizzare in modo più ampio e flessibile le suddette risorse, non solo per la remunerazione del lavoro straordinario, ma per tutte le finalità dei fondi stessi (in <i>primis</i> per la remunerazione delle indennità legate alle particolari condizioni di lavoro), nonché per i fondi incentivanti sia della dirigenza che del comparto, al fine di poter premiare la particolare gravosità delle prestazioni lavorative; b) incrementare le risorse medesime per poter mettere in campo quanto necessario per corrispondere appieno alle diverse esigenze sul territorio nazionale. Al riguardo occorre considerare che le Organizzazioni sindacali di categoria rivendicano un giusto riconoscimento per lo sforzo eccezionale che i lavoratori stanno compiendo, nonché per i maggiori rischi cui i lavoratori stessi sono esposti per garantire l'assistenza nei reparti e servizi COVID dedicati. Tra le istanze avanzate vi è in particolare quella di veder corrispondere a tutto il personale operante nelle aree COVID l'indennità di cui all'art. 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018 <u>corrisposta oggi</u> al personale del ruolo sanitario del comparto <u>solo nelle specifiche unità operative di malattie infettive</u> (indennità pari a € 5,16 per ogni giornata di servizio prestato). Sul punto, riconosciuto che l'emergenza in atto ha comportato una maggiore esposizione al rischio di contagio per il personale dedicato all'assistenza di pazienti positivi al Covid-19, e in un'ottica di parità di trattamento di tutto il personale del comparto impegnato nell'assistenza di tali pazienti, le Regioni hanno convenuto sulla necessità di riconoscere l'indennità per i servizi di malattie infettive al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio-sanitari per le giornate di effettivo servizio prestato presso le unità operative con pazienti Covid. La possibilità della predetta estensione è stata confermata dall'ARAN con nota prot. n. 2739 dell'8 aprile 2020 nell'ambito di un parere reso alla Regione Veneto (che	<i>Al riguardo, si segnala che la proposta, di cui al comma 1, lett. a e b) e comma 2, così come formulata, oltre ad essere generica, consente alle regioni e alla province autonome di destinare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, risorse non solo per le finalità di cui al comma 1 (ossia per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale sanitario direttamente impiegato nelle attività di contrasto al Covid-19) ma per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro, e anche, per finalità di "valorizzazione" del predetto personale. Occorre segnalare che la "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale", già normate dal CCNNLL vigenti, potrebbe generare, a livello regionale, differenti trattamenti economici tra il personale appartenente al medesimo comparto con conseguenti e verosimili effetti emulativi. In tali termini la proposta, oltre a non essere coerente con l'obiettivo, perseguito dal citato comma 1, di garantire la remunerazione delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale sanitario per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, introduce un ingiustificato oneroso beneficio a favore solo di determinate categorie del pubblico impiego (tutto il personale delle aziende ed enti del SSN), con conseguenti legittime richieste emulative da parte del restante personale pubblico impiegato nell'emergenza. Pertanto, la disposizione, che determina maggiori oneri in quanto prevede la possibilità di incrementare le risorse di cui al citato comma 1 fino ad un importo complessivo di 250 milioni, con conseguente incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard, determinerà verosimilmente anche ulteriori effetti di maggiore spesa non quantificati e non coperti in relazione alle predette inevitabili richieste emulative. Inoltre, la norma si pone in contrasto con l'armonizzazione dei salari accessori prevista</i>
--	--	--

si allega). Pertanto, alla copertura dell'estensione del riconoscimento di tale indennità le aziende possono provvedere con le risorse del <i>fondo condizioni di lavoro e incarichi</i>. Tuttavia, le risorse aggiuntive di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.18 del 2020 all'uopo previste non possono essere utilizzate, considerata l'attuale formulazione della norma che le vincola alla sola remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario. Da qui la necessità della modifica proposta. Nello specifico, la disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria in quanto la gestione dell'emergenza sanitaria in atto, come detto, da un lato, sta richiedendo un maggior impegno anche orario di tutto il personale operante nelle aziende e negli enti del SSN (ivi compreso il personale tecnico ed amministrativo), dall'altro, ha imposto una repentina revisione dell'organizzazione dei servizi, con la conseguenza che alcune indennità, prima corrisposte solo al personale assegnato a specifiche unità operative, devono ora poter essere corrisposte a tutto il personale sanitario operante nei servizi dedicati alla gestione del COVID-19. In considerazione di tali ulteriori esigenze, la norma prevede, altresì, che le risorse di cui trattasi non vengono considerate nell'ambito dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. In particolare, la norma si propone di consentire alle regioni e alle province autonome di utilizzare le risorse già previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, in modo più flessibile, per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso. Si prevede, pertanto, che le predette risorse siano destinate non più soltanto alla "remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario", ma, più in generale, alla "remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Inoltre, per garantire un'adeguata remunerazione delle predette prestazioni si prevede l'incremento anche dei fondi contrattuali incentivanti. Con la disposizione di cui al comma 2, per consentire alle regioni di far fronte agli ulteriori oneri derivanti dall'esigenza di remunerare tutte le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (ivi incluse le indennità previste per i servizi di malattie infettive, prima corrisposte solo al personale assegnato a specifiche unità operative ed ora da corrispondere a tutto il personale sanitario operante nei servizi dedicati alla gestione del COVID-19) è autorizzata, per l'incremento dei relativi fondi contrattuali, l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro, a valere sul finanziamento	<i>dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n.75 del 2017 il cui conseguimento è demandato alla contrattazione sindacale.</i> <i>In considerazione di quanto sopra, si esprime parere contrario.</i> <i>Per quanto riguarda il reclutamento dei professionisti sanitari necessari per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, di cui al comma 3 e alla conseguente autorizzazione di un'ulteriore spesa di 250 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 si segnala che la relazione tecnica non reca alcuna indicazione sull'effettivo fabbisogno di personale, pertanto in assenza di tali specifici elementi non si può esprimere una compiuta valutazione.</i> <i>Pertanto, in considerazione del fatto che la relazione tecnica non è esaustiva, con particolare riferimento alla congruità degli importi menzionati anche in relazione alla diffusione dell'epidemia molto differenziata nelle varie regioni e alla assenza di valutazioni specifiche, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della disposizione.</i> <i>Per quanto attiene agli aspetti di copertura, ai fini dell'ulteriore corso della disposizione all'interno delle misure finalizzate ad affrontare la situazione emergenziale, si rinvia a quanto rappresentato in premessa.</i>
---	--

	sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 nei limiti degli importi indicati nella Tabella B. riportata. Per le considerazioni sopra rappresentate, la norma proposta si ritiene indispensabile per garantire la necessaria flessibilità alle regioni nell'utilizzo delle risorse in parola, posto, peraltro, che i fondi contrattuali di cui trattasi, per loro stessa natura, sono inscindibilmente legati alle scelte organizzative delle aziende e pertanto deve essere consentito a ciascuna azienda di destinare le risorse ivi contenute tenendo conto delle proprie scelte organizzative e gestionali. Ciò anche al fine di evitare probabili e dispendiosi contenziosi che rischierebbero di comportare per le aziende stesse oneri ben più gravosi. È evidente, peraltro, che non è possibile quantificare ex ante le prestazioni da remunerare e che le modalità per l'erogazione di tali risorse, così come i servizi coinvolti, dovranno essere successivamente individuati in sede di confronto regionale. Occorre peraltro necessariamente consentire alle Regioni di poter incrementare le risorse previste proprio per corrispondere appieno alle diverse esigenze sul territorio nazionale. Si segnala, per completezza, che la norma in parola è stata proposta dalla Conferenza delle Regioni nell'ambito del documento approvato il 31 marzo u.s., recante proposte emendative al d.d.l. di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020, e che proprio per garantire un'uniformità nei criteri di gestione delle risorse di cui trattasi, anche nell'ottica di evitare possibili contenziosi, le Regioni, come emerso nell'ambito della riunione del Comitato di settore Regioni-Sanità del 17 aprile u.s., hanno avviato un confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria per verificare la possibilità di un accordo tra le parti che costituisca una cornice di riferimento per le trattative locali. Infine, il comma 3, ha la finalità di incrementare le risorse finanziarie già destinate alle assunzioni previste alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e agli articoli 2-ter e 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di poter proseguire con l'azione di rafforzamento del sistema per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia in corso. A tal riguardo, si evidenzia che dalle ricognizioni effettuate con cadenza settimanale dal Ministero della salute (Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN) emerge dai dati forniti dalle regioni che le suddette disposizioni hanno consentito, ad oggi, alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter procedere all'assunzione, a vario titolo, di oltre 20.000 unità di personale.	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Anche per tale integrazione si farà fronte a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 dovendo conseguentemente essere incrementato, per il medesimo anno, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.	
--	--	--

TABELLA A
Ripartizione di ulteriori € 250 milioni ad integrazione della
somma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 17
marzo 2020, n.18

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risprse
PIEMONTE	7,36%	18.411.947
VD'AOSTA	0,21%	525.113
LOMBARDIA	16,64%	41.610.566
BOLZANO	0,86%	2.145.512
TRENTO	0,89%	2.225.580
VENETO	8,14%	20.354.542
FRIULI	2,06%	5.161.084
LIGURIA	2,68%	6.701.925
E ROMAGNA	7,46%	18.644.813
TOSCANA	6,30%	15.747.536
UMBRIA	1,49%	3.725.068
MARCHE	2,56%	6.408.365
LAZIO	9,68%	24.195.917
ABRUZZO	2,19%	5.474.507
MOLISE	0,51%	1.282.987
CAMPANIA	9,30%	23.254.543
PUGLIA	6,62%	16.554.384
BASILICATA	0,93%	2.335.938
CALABRIA	3,19%	7.976.281
SICILIA	8,16%	20.403.552
SARDEGNA	2,74%	6.859.842
TOTALE	100,00%	250.000.000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La disposizione di cui al comma 3, per consentire alle regioni di procedere al reclutamento dei professionisti sanitari necessari per far fronte all'emergenza sanitaria in corso, con le modalità di cui all'articolo 2- <i>bis</i> , commi 1, lettera a) e 5, e agli articoli 2-ter e 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, autorizza l'ulteriore spesa di 250 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020 nei limiti degli importi indicati nella tabella B di seguito riportata.	
--	--	--

TABELLA B
Ripartizione di ulteriori € 250 milioni per le finalità di cui
all'articolo 1, commi 1, lettera a) e 6, e agli articoli 2 e 8 del
decreto legge 9 marzo 2020, n.14

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse
PIEMONTE	7,36%	18.411.947
V D'AOSTA	0,21%	525.113
LOMBARDIA	16,64%	41.610.566
BOLZANO	0,86%	2.145.512
TRENTO	0,89%	2.225.580
VENETO	8,14%	20.354.542
FRIULI	2,06%	5.161.084
LIGURIA	2,68%	6.701.925
E ROMAGNA	7,46%	18.644.813
TOSCANA	6,30%	15.747.536
UMBRIA	1,49%	3.725.068
MARCHE	2,56%	6.408.365
LAZIO	9,68%	24.195.917
ABRUZZO	2,19%	5.474.507
MOLISE	0,51%	1.282.987
CAMPANIA	9,30%	23.254.543
PUGLIA	6,62%	16.554.384
BASILICATA	0,93%	2.335.938
CALABRIA	3,19%	7.976.281
SICILIA	8,16%	20.403.552
SARDEGNA	2,74%	6.859.842
TOTALE	100,00%	250.000.000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi 500 milioni di euro, si provvede nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che è conseguentemente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2020.	
6. Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie, nonché di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento, monitoraggio dell'attività tecnico sanitaria regionale, può trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. 2. Con decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. Relazione Illustrativa La disposizione in esame attiene alla possibilità che il Ministero della salute, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tratti dati personali, anche relativi alla salute, con una idonea "base giuridica", ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003. Nel dettaglio, si autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del	Il Ministero della salute può trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del SSN, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. RGS : parere contrario + rinvio DF e FP La disposizione autorizza il Ministero della salute a trattare dati personali, anche relativi alla salute degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali riferiti all'interessato e al suo nucleo familiare, al fine di sviluppare metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. <i>Al riguardo, nel premettere che la disposizione non è legata all'emergenza in corso, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze, in relazione al previsto utilizzo di dati reddituali. In ogni caso è necessario il coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze anche in relazione ai possibili utilizzi di tale metodologia, in quanto il fabbisogno di salute è necessariamente associato ad un fabbisogno finanziario. La relazione tecnica nell'affermare che la disposizione non comporta oneri, non fornisce</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262. La disposizione rimette ad un decreto del Ministro della salute, avente natura regolamentare, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare i dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati. Relazione Tecnica La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	informazioni circa i costi di acquisizione di una piattaforma e di archiviazione e analisi dei dati. Si rinvia anche al Dipartimento della funzione pubblica. <i>In mancanza degli elementi richiesti, si esprime allo stato parere contrario.</i>
7. (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità) Mail Quadri 28.04.2020 ore 10. Parere RGS su vecchio testo: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla fine del comma, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunti i seguenti periodi: " , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso". 2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77 e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui	Il comma 1 introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Al termine del periodo di prova, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Con il comma 2, si dettano disposizioni per snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della salute. Il comma 3 estende le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, già programmato

	all'articolo 3, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. 5. Gli incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio alla quale possono partecipare: a) dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, b) dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero di strutture non nazionali titolari di strutture complesse del servizio Sanitario Nazionale o equiparate per almeno un quinquennio; c) professori universitari ordinari di ruolo o professori universitari stranieri equiparati ai professori ordinari; d) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. 6. Il vincitore della selezione di cui al comma 5 è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente medico dipendente pubblico o privato di ente di diritto nazionale, lo stesso è collocato in	dall'Amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale. Con il comma 4, si consente l'espletamento delle procedure concorsuali anche con modalità telematiche e decentrate. Con il comma 5 si innova la procedura di reclutamento dei Direttori delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica, stabilendo che i relativi incarichi sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio. . RGS su vecchio testo: Parere contrario + rinvio FP La proposta prevede che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, l'art. 2 del DL 18/2020 sia integrato prevedendo la possibilità di espletare le procedure anche "mediante concorsi per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica". Per le medesime finalità, ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e 9 maggio 1994, n. 487, i concorsi pubblici già banditi ed avviati per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono conclusi mediante formazione e approvazione delle rispettive graduatorie in base al solo punteggio attribuito ai titoli e fatte salve le riserve di posti nonché i criteri di precedenza e preferenza previsti. Tale modalità, inoltre, sarebbero applicate anche per il reclutamento di 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del
--	--	--

	aspettativa per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alla disciplina del relativo ordinamento. In ogni caso, il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo. 7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Agli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente. Relazione Illustrativa Le finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 2 del decreto legge n. 18 del 2020, cd. Cura Italia, richiedono l'acquisizione di risorse umane da adibire alle attività di controllo sanitario svolte dai porti e aeroporti del Paese, in tempi rapidi e, quindi, con procedure di reclutamento eccezionali e semplificate. Al riguardo, l'ipotesi, ad oggi contemplata, di utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, per professionalità tanto specifiche e da dislocare capillarmente sul territorio nazionale, appare un'opzione difficilmente percorribile da un punto di vista strettamente operativo, anche in considerazione del fatto che sarebbe necessario stipulare preventivamente specifici accordi con gli enti del Servizio sanitario nazionale eventualmente in possesso di graduatorie vigenti e disponibili. Pertanto, si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. In tal modo, si deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, concernente "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", (cfr. in particolare l'articolo 24, per dirigenti sanitari medici, e l'articolo 36, per dirigenti sanitari veterinari), oltreché al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". Tale deroga, come detto, è giustificata dall'eccezionalità della situazione determinata dall'esigenza di fronteggiare il diffondersi del COVID-19 e dalla conseguente necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte dagli Uffici del Ministero presso i principali porti e aeroporti italiani.	contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si prevede, infine, che il Ministero della salute sia autorizzato al reclutamento di personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, mediante concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica. <i>Al riguardo, si fa presente che la proposta modifica le modalità di reclutamento di personale presso il Ministero della salute in modo asistemico e con potenziali richieste emulative da parte di altre amministrazioni. Inoltre, si evidenzia che, a fronte di un contesto emergenziale di per sé temporaneo, viene proposta l'adozione di misure volte ad incidere su procedure concorsuali già in corso o ancora da avviare, in deroga alla disciplina concorsuale vigente e tale da non assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione.</i> <i>Inoltre, la previsione di modificare una parte essenziale e determinante delle procedure concorsuali, alcune delle quali già in corso di svolgimento, è suscettibile di determinare contenzioso e contestazioni, oltre ad un loro inevitabile ritardo, con conseguenti maggiori oneri.</i> <i>Inoltre, la proposta si pone in contrasto con l'articolo 74, comma 7-ter, del d.l. 18/2020 (DL Cura Italia) approvato in legge in via definitiva in data 24 aprile 2020 dalla Camera dei deputati e già promulgato dal Presidente della Repubblica, secondo cui allo scopo di corrispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, con regolamento da adottare entro il 31 luglio 2020, si provvede ad aggiornare la disciplina regolamentare vigente in materia di reclutamento e di accesso alla</i>
--	--	--

	In definitiva, per il tramite di tale emendamento, si perseguirebbe l'obiettivo di dare attuazione, nel più breve lasso di tempo, a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020. A garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione e, quindi, dell'idoneità professionale degli assunti, al termine del periodo di prova di cui all'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 - ferma restando la durata stabilita dai contratti collettivi rispettivamente applicabili - anche per coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, in deroga ai principi ricavabili dall'articolo 2096 del codice civile, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Si recupera, con un meccanismo <i>ex post</i>, l'effettività del controllo sull'idoneità all'impiego, svolto con modalità semplificate nella prima fase. Come affermato nella circolare n. 2 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il principio è desumibile anche dalle previsioni dell'articolo 14 della legge n. 124 del 2015 secondo cui le amministrazioni garantiscono che i dipendenti in <i>smart working</i> non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Con il comma 2, si dettano disposizioni per snellire le procedure concorsuali già bandite dal Ministero della salute in attuazione dei commi 355 e 356 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare, si considera che il rispetto dell'articolo 87, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, nello stabilire che “Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”, non consentirebbe di portare a termine le procedure in corso. Peraltro, la conclusione con le modalità ordinarie dei concorsi già attivati dal Ministero ai sensi del richiamato articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 tecnici della prevenzione), comporterebbero tempi incompatibili con gli odierni obiettivi di sanità pubblica.	<i>qualifica dirigenziale e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.</i> <i>A titolo collaborativo, con particolare riferimento al comma 3, si segnala che sul piano redazionale è preferibile procedere alla novella del comma 355 dell'articolo 1 della legge 145/2018 anche per evitare dubbi interpretativi circa la portata della disposizione che non autorizza una spesa assunzionale ma si limita a disciplinare forme semplificate di reclutamento.</i> <i>Ciò premesso, considerato il quadro sopra delineato, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta in esame. Si rinvia anche alle valutazioni del</i> Dipartimento della funzione pubblica.
--	---	---

	Per ovviare a tali ostacoli, nonché per garantire il rispetto dei principi costituzionali di parità di trattamento e massima partecipazione dei candidati, la disposizione proposta consente di definire le relative graduatorie di merito e, quindi, quelle finali, utilizzando il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli e da un esame scritto e orale, che è possibile svolgere con modalità digitali e decentrate. In sostanza, si rende più celere la procedura concorsuale, descritta dalle disposizioni regolamentari vigenti, che prevede l'espletamento di due prove scritte. Inoltre, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, nonché di legittimo affidamento, è prevista la riapertura dei termini dei concorsi già banditi. Resta fermo che, a tali graduatorie, il Ministero potrà comunque attingere anche per le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020. Il comma 3 estende le modalità straordinarie di reclutamento con procedure digitali e decentrate anche al concorso pubblico per 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, già programmato dall'Amministrazione in sede di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito del contingente di 80 unità previsto all'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Va, inoltre, valutato che, in considerazione della sospensione delle procedure concorsuali che non si svolgano mediante la sola valutazione dei titoli su basi curriculari ovvero mediante modalità telematiche disposta - come detto - dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge c.d. Cura Italia, è precluso, allo stato, lo svolgimento con le regole ordinarie, anche delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Considerato il carattere strategico ed essenziale del ruolo di indirizzo e coordinamento ricoperto nell'emergenza sanitaria in corso dal Ministero della salute, che, con ogni probabilità, sarà chiamato a svolgere funzioni altrettanto pregnanti all'indomani della "fase calda" dell'emergenza - in cui sarà necessario procedere alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri, ambulatoriali e domiciliari e sarà fondamentale dettare linee guida e raccomandazioni alle regioni - si ritiene fondamentale consentire al medesimo Dicastero di procedere con speditezza al reclutamento dei dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, già autorizzato in sede di conversione del decreto legge cd. milleproroghe. Pertanto, con il comma 4, nel derogare alle disposizioni dettate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487 in materia di organizzazione e svolgimento delle procedure	
--	--	--

	concorsuali, si consente l'espletamento delle stesse mediante titoli e esame orale, da svolgersi anche con modalità telematiche e decentrate. Peraltro, a garanzia del buon andamento dell'Amministrazione, al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Come per le assunzioni di cui al comma 1, si introduce un meccanismo di recupero ex post, al fine di addivenire ad una effettiva e completa valutazione dell'idoneità all'impiego. Con il comma 5 si innova la procedura di reclutamento dei Direttori delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, stabilendo che i relativi incarichi sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio alla quale possono partecipare: a) dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologici di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, b) dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero di strutture non nazionali titolari di strutture complesse del servizio Sanitario Nazionale o equiparate per almeno un quinquennio; c) professori universitari ordinari di ruolo o professori universitari stranieri equiparati ai professori ordinari; d) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. Considerato il carattere strategico delle funzioni svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, come dimostrato, da ultimo, nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19, si intende in tal modo assicurare che i Direttori in questione siano reclutati solo ove in possesso di un elevato livello di conoscenze e competenze e mediante una procedura "internazionale". Tale norma si rende necessaria, in una fase di transizione quale quella attuale (caratterizzata dalla necessità di bandire concorsi per 4 strutture dell'Istituto, tra le più significative) al fine di poter reclutare personalità di elevato profilo tecnico-scientifico nazionale ed internazionale. Il vincitore della selezione di cui al comma 5 è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Si applicano, in quanto	
--	--	--

	compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente medico dipendente pubblico o privato di ente di diritto nazionale, lo stesso è collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alla disciplina del relativo ordinamento. In ogni caso, il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo. Il comma 6 innova l'attuale disciplina del trattamento giuridico-economico dei Direttori in questione, la cui disciplina di riferimento era quella individuata dal contratto collettivo degli Enti di Ricerca. Le misure di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relazione Tecnica I commi da 1 a 4 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, considerato che i concorsi indetti o da indire potranno svolgersi con modalità semplificate, in taluni casi, attraverso la sola valutazione dei titoli e lo svolgimento di esami orali con modalità telematiche, con ogni probabilità, saranno ridotti gli oneri a carico dell'Amministrazione. Dalla proposta di modifica di cui al comma 6, consegue che il costo unitario dell'incarico di Direttore di una struttura dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto Superiore di Sanità è quantificabile in 180.000 = (cento ottantamila euro), somma che trova copertura nell'ordinaria dotazione di bilancio del medesimo Istituto (voce 2009 e collegate) e quindi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
8. Assunzioni straordinarie presso il Ministero della salute per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus SARS. COV-2 Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169)	1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'attività di programmazione sanitaria, di monitoraggio, di indirizzo e coordinamento connessa alla revisione e riprogrammazione della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, garantendo una efficiente ed efficace gestione sia dell'attuale fase di emergenza sanitaria sia di quella successiva al superamento dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio	Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 18 dirigenti di livello non generale, nonché di complessive 26 unità di personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali

Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 18 dirigenti di livello non generale, di cui 17 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria e 1 dirigente sanitario, nonché di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 18 unità dirigenziali di seconda fascia, di 24 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III e di 2 unità appartenenti all'Area II. 2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa pari a euro 1.574.379,79 per l'anno 2020 e di euro 3.778.511,50 a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Relazione Illustrativa La norma proposta, in relazione al ruolo strategico, di indirizzo e coordinamento, di programmazione e monitoraggio istituzionalmente svolto dal Ministero della salute, a garanzia del diritto alla salute a tutti i cittadini tramite la verifica dell'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, nonché degli ulteriori accresciuti compiti finalizzati, sia per assicurare una efficiente ed efficace gestione dell'attuale fase di emergenza sanitaria sia di quella successiva al superamento dello stato di emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COV-2, prevede all'attualità e in via eccezionale, per esigenze di speditezza tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, un reclutamento straordinario di un contingente di personale a ciò dedicato. In particolare, con il comma 1, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 18 dirigenti di livello non generale, di cui 17 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria e 1 dirigente sanitario, nonché	E' autorizzata la spesa pari a euro 1.574.379,79 per l'anno 2020 e di euro 3.778.511,50 a decorrere dall'anno 2021 RGS: parere contrario La proposta prevede che, per assicurare le attività connesse alla emergenza epidemiologica da virus SARS COV-2, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni ed alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloquio orale, da svolgersi anche in modalità telematica, un contingente di 18 dirigenti di livello non generale, di cui 17 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria e 1 dirigente sanitario, nonché di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 18 unità dirigenziali di seconda fascia, di 24 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III e di 2 unità appartenenti all'Area II. Per la copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 1.574.379,79 euro per l'anno 2020 e 3.778.511,50 euro a decorrere dall'anno 2021, il comma 2 prevede la corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero della salute.
--	--	--

	di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali; professionalità tutte ritenute necessarie per contribuire in maniera sempre più efficiente all'assolvimento dei compiti istituzionali e alla domanda di salute. Conseguentemente, a tali assunzioni straordinarie, si prevede, a legislazione vigente, che l'attuale dotazione organica del Ministero della salute sia corrispondentemente incrementata. Nelle more della riorganizzazione del Ministero sarà prevista la possibilità di conferire ai dirigenti neo assunti, incarichi di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 2, individua i maggiori oneri connessi a tali assunzioni straordinarie e la relativa copertura. Relazione Tecnica La disposizione di cui al comma 1, prevede, a legislazione vigente, un incremento della attuale dotazione organica attraverso un reclutamento straordinario di 18 dirigenti di livello non generale, di cui 17 non sanitari con professionalità economiche, giuridiche, statistiche, informatiche, e di ingegneria e 1 con professionalità medica, nonché di complessive 24 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 2 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. In particolare, per il reclutamento del suddetto contingente, si stima un onere annuo lordo a regime complessivo massimo pari di euro 3.778.511,50 a decorrere dal 2021. Tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla conclusione delle procedure di reclutamento, la spesa è stimata per un periodo di cinque mesi nel corso dell'anno 2020 (5 dodicesimi dell'importo lordo annuo (pari a euro 1.574.379,79) Tali oneri sono stati quantificati in base alla spesa complessiva per il personale oggetto del reclutamento straordinario come riportato nelle tabelle che seguono, tenendo conto degli ultimi accessori effettivamente corrisposti e comprensiva degli oneri relativi al trattamento economico accessorio e degli oneri riflessi. A livello prudenziale, per i dirigenti è stato fatto riferimento alla fascia retributiva più alta attualmente in vigore presso il Ministero della salute.	Al riguardo, si osserva preliminarmente che le assunzioni di personale che si intendono autorizzare, essendo a tempo indeterminato e tali da incidere in modo permanente sulla struttura organizzativa del Dicastero con conseguenti maggiori oneri a regime, non appaiono coerenti con le finalità temporanee ed emergenziali connesse con l'epidemia COVID-19. Inoltre, la proposta di incrementare la dotazione organica del Ministero della salute, già recentemente incrementata, richiede la necessaria preliminare verifica della insussistenza di posti vacanti derivanti da cessazioni di personale, nonché un quadro analitico in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 2443 del 22 novembre 2019. Ciò a maggior ragione, alla luce dell'implementazione di personale come indicato di seguito. Resta ferma l'esigenza di acquisire tali informazioni unitamente al Piano triennale dei fabbisogni di personale che, allo stato, non risulta trasmesso e che rappresenta lo strumento base per la corretta gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle politiche del personale. Si ricorda che il Ministero della salute è stato già autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, il seguente personale: ai sensi dell'art. 1, commi 355-358, della legge 145/2018 - 210 dirigenti sanitari (già dirigenti delle professionalità sanitarie); - 80 unità area III - F1; - 28 unità area II - F1; nonché, ai sensi dell'art. 1 del DL 162/2019 conv. in L. 8/2020 - 6 dirigenti sanitari;
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

IPOTESI COSTO ANNUO LORDO PER AUMENTO			- 7 dirigenti non sanitari; - 50 unità area III - F1. Inoltre, in base all'art. 25-quater del DL 162/2019 conv. in L. 8/2020, il Ministero della salute è stato autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando fino a 50 unità nel limite finanziario annuo di 5.785.133 euro a decorrere dall'anno 2020. Per la specifica emergenza COVID-19, il Ministero della salute è stato già autorizzato ad assumere con incarichi co.co.co. il seguente personale: - 76 medici, 4 psicologi, 30 infermieri, 4 mediatori culturali (ordinanza Min. Salute 25.1.2020); - 77 personale medico (OPCM 637 del 21.2.2020); - 5 unità, profilo non specificato (OPCM 643 del 1.3.2020); - 38 personale medico (OPCM 645 del 8.3.2020); nonché con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 del DL 18/2020, il seguente personale: - 40 dirigenti sanitari medici; - 18 dirigenti medici veterinari; - 29 unità area III - F1. Relativamente alla copertura finanziaria proposta mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente accantonamento del Ministero della salute, si esprime parere contrario in quanto sul predetto accantonamento non sussistono sufficienti disponibilità. Tanto premesso, considerato il quadro sopra delineato, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta in esame. Per completezza, si osserva che la procedura concorsuale indicata, oltre ad essere suscettibile di
UNITA'	17		
DIRIGENTI NON SANITARI (Conteggio stimato per fascia A con applicazione del nuovo contratto)	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUO LORDO	
STIPENDIO	45.260,77	769.433,09	
IVC	303,16	5.153,72	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA	12.565,11	213.606,87	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	457.300,00	
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	13.812,79	234.817,40	
TOTALE ANNUO LORDO	98.841,83	1.680.311,08	
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	37.150,93	631.565,77	
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	135.992,76	2.311.876,85	
UNITA'	1		
DIRIGENTI SANITARI (Conteggio stimato per fascia A con applicazione del nuovo contratto)	COSTO UNITARIO	COSTO ANNUO LORDO	
STIPENDIO	45.260,77	45.260,77	
IVC	303,16	303,16	
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	8.476,34	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	12.565,11	12.565,11	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	26.900,00	26.900,00	
INDENNITA' DI INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	10.218,00	10.218,00	

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	13.812,79	13.812,79	richieste emulative da parte di altre amministrazioni, appare asistemica e tale da non assicurare il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione. Su tali profili, si rinvia anche alle valutazioni del Dipartimento della funzione pubblica.
	TOTALE ANNUO LORDO	117.536,17	117.536,17	
	ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	43.844,36	43.844,36	
	COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	161.380,53	161.380,53	
	UNITA'	24		
	FUNZIONARI AIII F1	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO	
	STIPENDIO PER 13 MENSILITA'	17.166,50	411.996,00	
	IVC	169,00	4.056,00	
	IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	6.982,95	167.590,80	
	IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	2.772,72	66.545,28	
	TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	27.091,17	650.188,08	
	accessori			
	FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	43.625,76	
	ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	197.384,64	
	ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.681,36	328.352,59	
	COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	50.814,63	1.219.551,07	1.219.551,07
	UNITA'	2		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><th>ASSISTENTI AREA II F2</th><th>COSTO UNITARIO ANNUO LORDO</th><th>COSTO TOTALE ANNUO LORDO</th><th></th></tr><tr><td>STIPENDIO PER 13 MENSILITA' IVC</td><td>13.882,05</td><td>27.764,10</td><td></td></tr><tr><td>IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'</td><td>145,08</td><td>290,16</td><td></td></tr><tr><td>IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'</td><td>6.844,37</td><td>13.688,74</td><td></td></tr><tr><td>TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE accessori</td><td>2.246,40</td><td>4.492,80</td><td></td></tr><tr><td>FUA 2016 pagato nel 2018</td><td>23.117,90</td><td>46.235,80</td><td></td></tr><tr><td>ART.7 2016 pagato nel 2018</td><td>1.746,04</td><td>3.492,08</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6.438,57</td><td>12.877,14</td><td></td></tr><tr><td>ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE</td><td>11.549,02</td><td>23.098,03</td><td></td></tr><tr><td>COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI</td><td>42.851,53</td><td>85.703,05</td><td>85.703,05</td></tr><tr><td colspan="3">TOTALE GENERALE DI SPESA</td><td>3.778.511,50</td></tr><tr><td colspan="3">Alla copertura degli oneri così quantificati si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.</td><td></td></tr></table>	ASSISTENTI AREA II F2	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO		STIPENDIO PER 13 MENSILITA' IVC	13.882,05	27.764,10		IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	145,08	290,16		IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	6.844,37	13.688,74		TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE accessori	2.246,40	4.492,80		FUA 2016 pagato nel 2018	23.117,90	46.235,80		ART.7 2016 pagato nel 2018	1.746,04	3.492,08			6.438,57	12.877,14		ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	11.549,02	23.098,03		COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	42.851,53	85.703,05	85.703,05	TOTALE GENERALE DI SPESA			3.778.511,50	Alla copertura degli oneri così quantificati si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.				
ASSISTENTI AREA II F2	COSTO UNITARIO ANNUO LORDO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO																																																
STIPENDIO PER 13 MENSILITA' IVC	13.882,05	27.764,10																																																
IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	145,08	290,16																																																
IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	6.844,37	13.688,74																																																
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE accessori	2.246,40	4.492,80																																																
FUA 2016 pagato nel 2018	23.117,90	46.235,80																																																
ART.7 2016 pagato nel 2018	1.746,04	3.492,08																																																
	6.438,57	12.877,14																																																
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	11.549,02	23.098,03																																																
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	42.851,53	85.703,05	85.703,05																																															
TOTALE GENERALE DI SPESA			3.778.511,50																																															
Alla copertura degli oneri così quantificati si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.																																																		
9. Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci classificati in fascia A	1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di	Limitatamente al periodo emergenziale, si prolunga il periodo di validità della prescrizione medica dei medicinali classificati in fascia A.																																																

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169)	monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla provincia autonoma competente una modalità di erogazione attraverso la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il più possibile esteso, la validità della ricetta è prorogata per una durata massima di ulteriori 30 giorni. 2. Per i pazienti già in trattamento con i medicinali di cui al comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validità è prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza. 3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste, tra cui quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114. 4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi deve essere contattato il centro o lo specialista di riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e dalle province autonome. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA, e distribuiti tramite il canale della farmaceutica convenzionata.	RGS: nessuna osservazione La proposta è diretta, nella attuale fase emergenziale, ad estendere la validità delle ricette per taluni specifici casi di prescrizione. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	Relazione illustrativa La proposta normativa si prefigge lo scopo, in considerazione del periodo emergenziale e limitatamente al perdurare dello stesso, di estendere la validità delle ricette per una durata massima di ulteriori 60 giorni per i pazienti già in trattamento con i medicinali classificati in fascia A, in convenzionata e DPC, inclusi quelli classificati in A-PHT, con ricetta limitativa di cui agli artt. 91 e 93 del decreto-legge n. 219/2006, escluse le fattispecie sottoposte a PT e Registri di monitoraggio (per i quali è già stata disposta la proroga, a seguito del parere della Commissione Tecnico Scientifica dell'AIFA, attraverso comunicato AIFA).	

	La ratio di detta proposta normativa risiede nel motivo di agevolare il più possibile i pazienti in questo periodo di emergenza e, ove possibile, limitare, in particolare, l'esposizione di questi ultimi a possibile contagio dovuto all'accesso alle strutture ospedaliere/specialisti per il rinnovo delle ricette. L'ambito di applicazione della proroga deriva anche da segnalazioni e richieste di semplificazione pervenute da parte di alcune regioni. La deroga proposta interviene, in particolare, sul comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un numero massimo di 2 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i. Al comma 1 è previsto che la proroga della validità delle ricette, per una durata massima di ulteriori 60 giorni (rispetto, in via generale, ai 30 giorni previsti per le ricette a carico SSN), si applica ai soli pazienti già in trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e distribuiti attraverso la distribuzione per conto (DPC). Nello stesso comma si indirizza a tal proposito a un utilizzo il più possibile esteso da parte delle regioni e delle province autonome di tale modalità di erogazione (rispetto alla modalità della distribuzione diretta, ove possibile). Al comma 2 è disposto che per i pazienti già in trattamento con ricetta scaduta e non utilizzata, è estesa la validità della ricetta per ulteriori 60 giorni dalla scadenza. Per le nuove prescrizioni da parte del centro o dello specialista, il comma 3 dispone che, a decorrere dalla data di decorrenza del provvedimento, la validità della ricetta è estesa a una durata massima di 90 giorni per un numero massimo di 6 pezzi per ricetta, fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste (per le patologie croniche e invalidanti, antibiotici iniettabili e soluzioni per infusioni previste, in particolare, dall'art. 9 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e s.m.i.). Al comma 4 è previsto che nei casi in cui il paziente presenti un peggioramento della patologia di base o un'intolleranza, o nel caso in cui il trattamento preveda il monitoraggio di parametri che ne comporti la sospensione o l'aggiustamento della posologia, l'estensione di validità non potrà essere automatica, ma dovrà essere contattato il centro o lo specialista di riferimento con modalità che saranno definite dalle singole regioni o province autonome.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Al comma 5 è previsto che le precedenti disposizioni si applicano anche alle ricette di medicinali classificati in fascia A con ricetta limitativa erogati nel canale della farmaceutica convenzionata. Relazione Tecnica La disposizione è di natura ordinamentale, viene attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
10. Ricondizionamento dispositivi medici Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza legato all'epidemia COVID-19, in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, limitatamente ai casi di oggettiva carenza di dispositivi medici per il trattamento dei pazienti COVID-19, alle strutture sanitarie è consentito, sotto la loro responsabilità, il ricondizionamento mediante disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi medici utilizzati per la terapia ventilatoria di pazienti COVID-19, previa adozione di procedure atte a garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato, in ragione delle caratteristiche costruttive e di operatività, nonché della sua destinazione d'uso, siano equivalenti a quelle del dispositivo d'origine. 2. Le procedure di disinfezione o sterilizzazione di cui al comma 1 devono avvenire utilizzando disinfettanti e sistemi che tengano conto delle caratteristiche e del materiale dello specifico dispositivo medico e devono essere validate da laboratori appositamente individuati dalle regioni e dalle province autonome. 3. La procedura di ricondizionamento validata dal laboratorio appositamente individuato da una regione o provincia autonoma può essere utilizzata, alle medesime condizioni, anche da un'altra regione o provincia autonoma. 4. Relativamente ai dispositivi medici per i quali sia stato attuato il ricondizionamento di cui al comma 1, le strutture sanitarie acquisiscono lo status di fabbricante di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, senza l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. 5. L'utilizzo dei dispositivi medici ricondizionati ai sensi del presente articolo avviene previa adozione di misure idonee a garantire, al contempo, la sicurezza per la salute, la corretta funzionalità dei dispositivi medici interessati e l'adeguato monitoraggio degli utilizzatori.	Si disciplina il ricondizionamento mediante disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi medici utilizzati per la terapia ventilatoria di pazienti COVID-19. RGS: modifica RT La proposta normativa è diretta a prevedere che nell'attuale situazione emergenziale possa essere consentito il ricondizionamento dei dispositivi medici mediante sanificazione o sterilizzazione degli stessi, in caso di carenza dei dispositivi medesimi e garantendo comunque standard di sicurezza. Con riferimento alla relazione tecnica, si segnala che occorre sostituire l'inciso “con il personale e le risorse a disposizione previste a legislazione vigente” con il seguente “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

	6. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, ove ciò sia possibile, la disinfezione o sterilizzazione può avvenire d'intesa con il fabbricante dei dispositivi disinfettati o sterilizzati. Relazione Illustrativa Occorre anzitutto segnalare che le modalità di utilizzo di un dispositivo medico fanno parte a tutti gli effetti delle specifiche tecniche in base al quale lo stesso è stato valutato dall'Organismo Notificato (terzo rispetto al Ministero della salute) che ne assevera la conformità alle vigenti norme, non ultime quelle che ne garantiscono la sicurezza. Il riutilizzo di un dispositivo medico in deroga alle specifiche tecniche dello stesso è, pertanto, attività che necessita di presupposti straordinari, estrema perizia e precise responsabilità in capo a chi lo effettua, posto che ci si allontana da quello che è l'uso tipico del dispositivo stesso. Ciò posto, da un punto di vista generale, si fa presente che il Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso la Protezione civile ha espresso, in data 21 marzo 2020, un parere sulla questione, nel quale si legge: "In relazione alla richiesta sulle modalità di ricondizionamento di caschi da CPAP e le mascherine da NIV per ventilazione, si precisa che il ricondizionamento di dispositivi monouso deve tener conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 46/97 e pertanto è raccomandabile l'adozione di una norma che consenta il superamento seppur in casi eccezionali di quanto oggi previsto. Le attività di ricondizionamento dovrebbero comunque tener conto di quanto raccomandato dai produttori rispetto alle metodiche che garantiscono l'integrità delle stesse. Circa i metodi si raccomanda il conseguimento della decontaminazione con i prodotti che si usano per la decontaminazione degli endoscopi e successivamente la disinfezione di alto livello attraverso gas plasma di perossido di idrogeno. Anche la sterilizzazione con metodi basati su ossido di etilene appare come metodo idoneo. Rimane centrale che tali attività vengano indirizzate e coordinate dalla direzione sanitaria". Ciò detto, si rappresenta che nell'ordinamento italiano non vi sono norme che disciplinano esplicitamente la fattispecie. Tuttavia, in un'ottica sistematica, non si può non rilevare che l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2017/745 consente, entro certi limiti, il ricondizionamento dei dispositivi monouso, purché ciò sia consentito dal diritto nazionale. Il secondo paragrafo di detto articolo chiarisce che il soggetto che ricondiziona un dispositivo monouso ne è considerato il fabbricante ed è soggetto ai relativi obblighi.	
--	--	--

	Il citato Regolamento (UE) 2017/745 è entrato in vigore il 26 maggio 2017, ma si applica a decorrere dal 26 maggio 2020. Nondimeno, si ritiene che lo stesso assuma rilievo in via interpretativa, poiché contiene il condivisibile principio che il ricondizionamento dei dispositivi si inquadra nell'ambito di una sostanziale rinnovazione degli stessi. In disparte quanto sopra, la direttiva 93/42/CEE e il d.lgs. n. 46/97 (norme vigenti) non contengono specifiche disposizioni in materia. Nel 2005 (dunque ben prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento UE 2017/745), l'allora Ministro della salute si esprime nel senso dell'incompatibilità della pratica con l'ordinamento giuridico italiano in quanto il ricondizionamento di un dispositivo monouso implica l'alterazione delle condizioni che hanno portato all'originaria marcatura CE; ciò conferma la richiamata interpretazione dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2017/745: il ricondizionamento di dispositivi medici implica di fatto una rinnovazione. Si tratta, in definitiva, di un dispositivo medico differente da quello valutato dall'Organismo notificato. La rilevanza dell'argomento ha fatto sì che a livello europeo si innovasse la direttiva 93/422/CEE con l'inserimento di un articolo 12-<i>bis</i>, "Ricondizionamento dei dispositivi medici" secondo cui la Commissione presenta, entro il 5 settembre 2010, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla questione del ricondizionamento dei dispositivi medici nella Comunità. Alla luce delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio eventuali proposte aggiuntive che reputi atte ad assicurare un elevato livello di tutela della salute. Con atto COM(2010) 443 del 27.08.2010, in adempimento al citato art. 12-<i>bis</i>, fu adottata la "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla questione del ricondizionamento dei dispositivi medici nell'Unione europea, in conformità all'articolo 12-<i>bis</i> della direttiva 93/42/CEE", che sottolinea implicitamente che laddove la valutazione dell'Organismo notificato non abbia previsto il ricondizionamento, le responsabilità sono in capo ai soggetti che ricondizionano il dispositivo medico. In ragione di quanto sopra, si ritiene che nell'attuale situazione emergenziale la pratica del ricondizionamento mediante sanificazione o sterilizzazione dei dispositivi medici possa essere praticabile solo se introdotta con norma di legge o con provvedimento equivalente. A tal proposito, la norma proposta stabilisce che:	
--	---	--

	- la sanificazione/sterilizzazione del dispositivo medico è una procedura eccezionale, autorizzata temporaneamente, per la durata dell'emergenza COVID-19 e solo in caso di carenza di dispositivi medici; - la sanificazione/sterilizzazione del dispositivo medico si configura come una rinnovazione dello stesso, con gli effetti di cui sopra circa lo status che assume chi la effettua; - chi effettua la sanificazione/sterilizzazione deve adottare, assumendosene la responsabilità, procedure la cui sicurezza ed efficacia in ragione della destinazione d'uso del dispositivo medico siano tali da consentire la funzionalità dello stesso per come era allo stato originario; - chi effettua la sanificazione ha la responsabilità di scegliere i disinfettanti e le procedure più idonee in ragione delle caratteristiche e del materiale del dispositivo; - effettuate le procedure di sanificazione/sterilizzazione è necessario accertarsi che il dispositivo continui a funzionare in maniera sicura; - è necessario monitorare attentamente chi utilizza un dispositivo sanificato/sterilizzato; - chi effettua la sanificazione/sterilizzazione deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la corretta funzionalità del dispositivo. In questo momento contingente di eccezionale emergenza sanitaria legata alla diffusione delle polmoniti da COVID-19, tutte le strutture sanitarie del Paese segnalano e lamentano una grave e carenza di dispositivi medici, fra cui scafandri/caschi e maschere per CPAP per i quali non sono disponibili in scheda tecnica le procedure certificate dalle ditte produttrici di riuso/ricondizionamento. Tali dispositivi sono indispensabili nella terapia ventilatoria del paziente affetto da COVID-19. Alla luce dell'attuale stato di emergenza è necessario valutare ogni possibile soluzione per minimizzare i danni che deriverebbero dalla impossibilità di assicurare adeguata somministrazione di ossigeno ai pazienti con polmonite da COVID-19. In questo contesto si colloca dunque l'intervento normativo in esame, che ha carattere straordinario per attivare un programma di riutilizzo dei dispositivi medici, limitatamente alla possibilità di applicare da subito procedure di disinfezione o sterilizzazione che consentano, sotto la responsabilità delle strutture	
--	--	--

	sanitarie e in coerenza con quanto affermato dal Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, di riutilizzare i DM. In proposito va quindi ribadito che il ricondizionamento, definito come processo da eseguire su un dispositivo usato per consentirne un riutilizzo sicuro comprendente la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione e le procedure associate, nonché i test e il ripristino della sicurezza tecnica e funzionale, può essere effettuato presso le strutture sanitarie sotto il coordinamento della direzione sanitaria Relazione Tecnica In via preliminare, come già esposto nella relazione illustrativa, si evidenzia la attuale carenza sul mercato di scafandri /caschi per CPAP per pazienti COVID 19. Attualmente i caschi sono mono-paziente e non è previsto il riutilizzo in altri e successivi pazienti. In scheda tecnica non sono quindi disponibili le procedure certificate dalle ditte produttrici di riuso/ricondizionamento. La norma proposta ha appunto lo scopo di prevedere il loro riutilizzo sopperendo quindi alla carenza degli stessi e comportando, comunque, una minor costo per il SSN. Infatti, attraverso una procedura per la sanificazione e sterilizzazione dei caschi CPAP al fine di consentirne il riutilizzo per un dato numero di volte, si realizza un risparmio per il SSN. Va segnalato peraltro che già in alcune regioni è in corso di finalizzazione una procedura per la sanificazione e sterilizzazione dei caschi CPAP al fine di consentirne il riutilizzo per un dato numero di volte. Tale procedura, che sarà eseguibile negli ospedali, fornirà una garanzia di sicurezza (per gli operatori addetti alla sterilizzazione e per i pazienti) e di efficacia (sterilizzazione e non trasmissione di agenti infettanti). Per quanto sopra premesso, pertanto, la disposizione all'esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture che effettuano le attività di sanificazione fanno fronte con il personale e le risorse a disposizione previste a legislazione vigente.	
11. Incremento delle borse di studio degli specializzandi Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione)	1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Relazione Illustrativa	Autorizzazione di spesa di <u>125 mil. di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021</u> e di <u>130 mil. di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024</u>, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	La norma è proposta allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, sia al fine di superare la attuale carenza di medici specialisti nel servizio sanitario nazionale sia al fine di contrastare l'attuale imbuto formativo derivante dal disequilibrio tra il numero annuo di neolaureati in medicina e chirurgia ed il numero di contratti di formazione specialistica finanziati dallo Stato. La disposizione reca un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Tale incremento finanziario consentirà di aumentare per l'anno 2020 di 5000 unità il numero dei contratti di formazione medica specialistica dai medici, e le risorse previste per gli anni successivi consentiranno il perfezionamento del relativo corso di perfezionamento. Relazione Tecnica La disposizione comporta oneri che saranno coperti secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze. Le maggiori spese sono quantificate in 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 5000 specializzandi e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo unitario della borsa di studio, pari a 26.000,00 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.	RGS: Parere contrario La disposizione prevede l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, recando un incremento progressivo delle vigenti autorizzazioni di spesa pari a 125 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La norma è corredata di relazione tecnica, che non indica la copertura finanziaria. Si esprime parere contrario in quanto la disposizione comporta oneri di carattere pluriennale, che prescindono dalla situazione strettamente emergenziale per i quali non viene indicata alcuna copertura finanziaria. Si fa, comunque, rinvio anche alle valutazioni del Ministero dell'università e della ricerca in relazione alla possibilità di incrementare le borse per la specializzazione.
12. Indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2 condotta dal Ministero della salute e dall'ISTAT Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. In considerazione della necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, mediante adeguate misure di profilassi e di contenimento, nonché di programmazione sanitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t), u), v), cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, connessi allo svolgimento di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dal Ministero della salute, per i profili sanitari, e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli aspetti statistici, secondo le modalità individuate dal presente articolo.	E' autorizzato il trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, condotta congiuntamente dal Ministero della salute, per i profili sanitari, e dall'ISTAT, per gli aspetti statistici, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 su individui a campione. A tal fine è istituita presso il Ministero della salute un'apposita piattaforma tecnologica. Si prevede che i campioni raccolti siano consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, a una banca biologica nazionale, all'uopo individuata dal Commissario straordinario per il contrasto dell'emergenza COVID-19.

	2. Per lo svolgimento dell'indagine di cui al comma 1, basata sull'esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-COV-2 sugli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, è istituita presso il Ministero della salute, nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale, un'apposita piattaforma tecnologica. 3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, individua, anche tramite fonti amministrative, uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali, stratificati su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, che saranno invitati a sottoporsi alle analisi sierologiche di cui al comma 2. 4. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, l'ISTAT trasmette al Ministero della salute i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni di cui al comma 3, nonché degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore o dell'affidatario dei minori d'età rientranti nei medesimi campioni. Il Ministero della salute, ai fini di cui al presente articolo, richiede ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dargli riscontro, i recapiti dei rispettivi utenti che dovessero rientrare nei campioni ovvero esercitare la responsabilità genitoriale o essere tutori o affidatari di minori rientranti nei campioni. 5. Acquisiti i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui rientranti nei campioni tramite la piattaforma di cui al comma 2, al fine di favorire l'adesione all'indagine, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle anagrafi degli assistiti, comunicano ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i nominativi dei relativi assistiti rientranti nei campioni, affinché li informino dell'indagine in corso. Avvalendosi delle informazioni di cui al comma 4, la Croce Rossa Italiana verifica telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l'appuntamento per il prelievo, rivolgendo loro uno specifico questionario predisposto dall'ISTAT, in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3, e fornendo, in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente articolo. Copia delle informazioni fornite agli interessati è pubblicata e consultabile sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT. 6. I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo vengono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, che comunicano i risultati delle analisi svolte all'interessato e, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, al Ministero della salute. I campioni raccolti sono	Ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli agli articoli 36 (affidamenti contratti sotto soglia) e 63 (affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici. L'ISTAT è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di co.co.co, della durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di <u>385.000 euro</u>. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica è autorizzata la spesa di <u>220.000 euro</u>, per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana è autorizzata la spesa di <u>euro 1.700.000</u>; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica è autorizzata la spesa di <u>euro 700.000</u>; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di <u>euro 1.500.000</u>. Al comma 13 sembra opportuno indicare il comma dell'art. 6 del DL 78/2010 a cui si fa riferimento. Peraltro, tale articolo del DL 78/2010 non sembra prevedere limitazioni in ordine al conferimento di incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa. Sembrerebbe più appropriato far riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010.
--	---	---

	consegnati, a cura della Croce Rossa Italiana, a una banca biologica nazionale, all'uopo individuata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per l'emergenza sanitaria in corso, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche definite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3. I campioni sono conservati presso la banca biologica nazionale per cinque anni. 7. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero della salute e l'ISTAT svolgono attività di analisi, studio e ricerca in campo medico e statistico, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome, le università, i centri di ricerca pubblici e privati e gli enti e le associazioni scientifiche che operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'analisi, della valutazione e dell'interpretazione dei dati, nel rispetto di codici etici e di condotta. A tale scopo, l'ISTAT, previa stipula di appositi protocolli di ricerca, comunica ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma i dati raccolti, privi di identificativi diretti. 8. Il Ministero della salute e l'ISTAT, per i profili di relativa competenza, sono titolari del trattamento dei dati raccolti nella piattaforma di cui al comma 2. I trattamenti dei dati personali raccolti sono effettuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nonché nel rispetto di modalità tecniche e misure di sicurezza pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute, è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tramite la piattaforma di cui al comma 2, tra il Ministero della salute, l'ISTAT, la Croce Rossa Italiana, le regioni, le province autonome e i laboratori di cui al comma 6, nonché l'Istituto Superiore di Sanità, anche per le specifiche funzioni che gli competono nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e gli altri soggetti di cui al comma 7. Le regioni e le province autonome, ove risulti necessario per finalità di analisi e programmazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno accesso ai dati personali dei propri assistiti, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, su base individuale, e ai dati relativi agli assistiti delle altre regioni in maniera anonima e aggregata, a soli fini comparativi. La diffusione dei dati personali rientranti nelle categorie particolari di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 è autorizzata solo in forma anonima e aggregata.	RGS: criticità + parere contrario commi 13 e 14 La proposta prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un'apposita piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un'indagine di siero prevalenza della popolazione, su un campione di 150.000 soggetti, inerente l'infezione da virus SARS-COV-2, condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza. Si prevede inoltre il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana (CRI) per verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi e somministrare loro un apposito questionario, predisposto con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 630 del 2020. Si prevede che l'iniziativa sia accompagnata anche da attività di comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei soggetti coinvolti, anche per il tramite dei relativi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. I campioni saranno raccolti presso appositi punti di prelievo allestiti a livello locale, presso dipartimenti/aziende/case della salute, individuati dalle regioni o dalle province autonome o presso le unità della CRI. Si prevede, inoltre, che i campioni siano analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome. I campioni raccolti saranno conservati per cinque anni, presso una banca biologica nazionale, all'uopo individuata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. La norma proposta affida al Commissario straordinario per
--	---	--

	9. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministero della salute e l'ISTAT sono autorizzati a interconnettere i dati raccolti nell'ambito dell'indagine, con altri dati personali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679, anche provenienti da fonti amministrative, che siano in loro possesso. 10. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti ai sensi del presente articolo; il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati in loro possesso trascorsi quarant'anni dalla raccolta. 11. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per le finalità di cui al presente articolo, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3. 12. In ragione dell'urgenza e fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività di cui al presente articolo, i soggetti deputati possono provvedere mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza pubblicazione del bando e previa selezione, ove possibile, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte dall'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 13. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ISTAT, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione delle esigenze dell'indagine di sieroprevalenza. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 385.000 euro, alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT. 14. Per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 220.000 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana	l'emergenza sanitaria in corso il compito di acquistare i dispositivi idonei all'esecuzione delle analisi sierologiche. Per l'espletamento dei suddetti compiti l'ISTAT è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in funzione dell'indagine in atto, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente. <i>Al riguardo, si segnala prioritariamente che l'affidamento alla Croce Rossa Italiana delle attività aggiuntive previste dalla disposizione dovrebbe essere formalizzato con apposita convenzione in cui siano esplicitate le attività da effettuare ed i relativi corrispettivi.</i> <i>Si nutrono forti perplessità sulla necessità di prevedere attività operative analitiche in legge, mentre sarebbe opportuno rinviare una parte dei contenuti della norma ad un documento tecnico, prevedendo semmai nella norma l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte degli enti coinvolti e alle relative attività. Ciò anche al fine di rendere più flessibile la gestione di eventuali modifiche che potrebbero rendersi necessarie e che sarebbero subordinate a modifiche legislative e ai relativi tempi.</i> <i>Nel merito, si fa presente che, nella proposta normativa non c'è alcun riferimento alle infrastrutture esistenti del Sistema Tessera Sanitaria (TS) che rafforzerebbero l'obiettivo delle medesime norme. Infatti, attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura TS e dell'Anagrafe assistiti TS sarebbe possibile l'individuazione (prevista al comma 5) delle regioni di competenza dei soggetti individuati. Inoltre sarebbe possibile la somministrazione ai cittadini on-line dei</i>
--	--	--

ai sensi del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000; per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di euro 700.000; per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche è autorizzata la spesa di euro 1.500.000. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Relazione illustrativa

La proposta normativa in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale, di un'apposita piattaforma tecnologica destinata a raccogliere i risultati di un'indagine di siero prevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-COV-2, che sarà condotta congiuntamente dal Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

Nel dettaglio, l'esigenza di condurre una siffatta indagine nasce dalla necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, nonché in ragione della consapevolezza della difficoltà di valutare la frazione di infezioni paucisintomatiche o asintomatiche che non richiedono assistenza medica. Si ritiene fondamentale acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2.

Tali dati sono essenziali per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto, suggerendo, di fatto, le misure di profilassi e di contenimento, nonché di programmazione sanitaria idonee.

Di qui l'esigenza di determinare l'estensione dell'infezione nella popolazione attraverso l'individuazione di uno o più campioni casuali di individui, anche longitudinali (per l'eventuale riuso di parte del campione o dell'intero campione), stratificati su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica, da sottoporre a indagine di siero prevalenza.

Per realizzare tale obiettivo, l'articolo in questione si pone come norma autorizzatoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), e dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettere t), u), v), cc) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

questionari, nonché dei referti. La piattaforma inoltre consentirebbe l'interconnessione con ISTAT e Min. salute, garantendo agli stessi la disponibilità dei dati previsti.

*Al **comma 11** si dispone, poi, che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, acquista i dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche nonché ogni bene necessario alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico di cui al comma 3. Al **riguardo va specificato che tali acquisti sono effettuati nel limite delle risorse previste dal comma 9 del medesimo articolo 122 del d.l. 18 del 2020.***

*Con riferimento al **comma 13**, che autorizza la spesa complessiva di 385.000 euro a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT, per il conferimento fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di sei mesi, si esprime **parere contrario** in quanto tale copertura non è idonea ad assicurare la compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri previsti. Si segnala, inoltre, che la disposizione non indica l'annualità per la quale si prevede l'autorizzazione di spesa.*

*Per quanto riguarda il **comma 14**, che autorizza la spesa di 220.000 euro per la realizzazione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente*

	È consentito all'ISTAT, anche tramite fonti amministrative, di individuare i campioni casuali di individui da sottoporre a indagine, i cui dati anagrafici e il cui codice fiscale saranno trasmessi al Ministero della salute. Quest'ultimo è, a sua volta, abilitato a richiedere ai fornitori dei servizi telefonici, che sono tenuti a dare riscontro, i recapiti dei rispettivi utenti che dovessero rientrare nei campioni. Per i minori d'età sarà acquisito il numero di telefono degli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori o degli affidatari. Sarà poi cura della Croce Rossa Italiana verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi e somministrare loro un apposito questionario, predisposto con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2 dell'OCDPC n. 630 del 2020. La Croce Rossa Italiana fornirà anche, in forma semplificata, le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli relativi ai risultati delle analisi sierologiche, per le finalità di cui al presente articolo. Copia delle informazioni fornite agli interessati sarà pubblicata e consultabile sui siti istituzionali del Ministero della salute e dell'ISTAT. L'iniziativa sarà accompagnata anche da attività di comunicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei soggetti direttamente coinvolti, anche per il tramite dei relativi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, al fine di favorire l'adesione all'indagine. I campioni saranno raccolti presso appositi punti di prelievo allestiti a livello locale, presso dipartimenti/aziende/case della salute, individuati dalle regioni o dalle province autonome o presso le unità della CRI. I campioni verranno analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome; i risultati delle analisi svolte saranno poi comunicati all'interessato e trasmessi al Ministero della salute, per il tramite della piattaforma informatica. I campioni raccolti saranno conservati per cinque anni, presso una banca biologica nazionale, all'uopo individuata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui al comma 3. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero della salute e l'ISTAT svolgeranno attività di analisi, studio e ricerca in campo medico e statistico, anche in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le province autonome, le università, i centri di ricerca pubblici e privati e gli enti e le associazioni scientifiche che operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'analisi, della valutazione e	<i>allo scopo utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, si fa presente che la disposizione è mal formulata in quanto non indica l'anno a cui si riferisce l'onere e se lo stesso sia relativo al solo anno 2020 oppure a regime. Nel merito si fa presente che nei casi di istituzione di piattaforme tecnologiche va previsto un onere di conto capitale per l'istituzione della stessa e un onere di parte corrente a regime per la manutenzione.</i> <i>Al medesimo comma 14 si prevede che per la copertura degli oneri per le attività della Croce Rossa, pari a euro 1.700.000, per la conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica di cui al comma 6, pari a euro 700.000, per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, pari a euro 1.500.000 si provveda mediante "il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1". Al riguardo si segnala che la previsione non è correttamente formulata e non è pertanto assentibile negli attuali termini.</i> <i>Qualora si volesse fare riferimento alle risorse disponibili sulla cs del Commissario, va acquisita conferma da parte dello stesso della disponibilità di risorse non impegnate o programmate da destinare alle finalità della proposta e va inserito, nel testo della proposta, il riferimento alla cs. Se, invece, si intendesse porre gli oneri a carico del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si esprime parere contrario in quanto le risorse del suddetto fondo, rifinanziato con il decreto-legge n. 18 del</i>
--	--	--

dell'interpretazione dei dati, nel rispetto di codici etici e di condotta. A tale scopo, l'ISTAT potrà stipulare protocolli di ricerca e comunicare ai soggetti coinvolti i dati raccolti, privi di identificativi diretti. Il Ministero della salute e l'ISTAT, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, sono titolari del trattamento dei dati così raccolti, che verranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi quelli di responsabilizzazione e minimizzazione, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Per le finalità di cui al presente articolo, nei limiti in cui sia necessario per lo svolgimento delle rispettive funzioni, nonché nel rispetto di modalità tecniche e misure di sicurezza pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute, è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tramite la piattaforma di cui al comma 2, tra il Ministero della salute, l'ISTAT, la Croce Rossa Italiana, le regioni, le province autonome, i laboratori di cui al comma 6, nonché l'Istituto Superiore di Sanità, per le sue attività istituzionali che gli competono nell'ambito dell'emergenza epidemiologica in corso, e gli altri soggetti di cui al comma 7. Le regioni e le province autonome, nei limiti in cui ciò sia necessario per finalità di analisi e programmazione, avranno accesso ai dati personali, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento UE 2016/679 (categorie particolari di dati), relativi ai propri assistiti e ai dati concernenti gli assistiti delle altre regioni in maniera aggregata e anonima, soltanto a fini comparativi. Sempre per le finalità sopra illustrate, il Ministero della salute e l'ISTAT sono autorizzati a interconnettere i dati trattati mediante la piattaforma di cui trattasi con altri dati, ivi inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari che siano in loro possesso (ad esempio, dati sui ricoveri, sulle prescrizioni di farmaci, sull'utilizzo dei servizi per le dipendenze, dati relativi al sistema di sorveglianza COVID-19, dati del registro statistico di base degli individui, del registro tematico sul lavoro, del registro statistico di base delle unità economiche). Ciò al fine di alleggerire il carico delle risposte richieste ai singoli individui rientranti nei campioni e per rendere, al contempo, più approfondita l'indagine. La diffusione dei dati personali relativi alle categorie particolari di cui all'articolo 9 è autorizzata solo in forma anonima e aggregata. I dati personali sono conservati da ciascun soggetto coinvolto per il tempo necessario al perseguimento delle funzioni loro spettanti ai sensi del presente articolo; il Ministero della salute e l'ISTAT cancellano i dati in loro possesso trascorsi quarant'anni dalla raccolta.	<i>2020, sono già destinate a specifici interventi connessi con l'emergenza epidemiologica in atto. Per tale ultimo aspetto si rinvia anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento della Protezione civile.</i>
--	---

	Infine, la norma proposta affida al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso il compito di acquistare i dispositivi idonei all'esecuzione delle analisi sierologiche, in coerenza con il disposto dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e tenendo conto delle caratteristiche dei test, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui al comma 3, in ragione di criteri di elevata specificità e sensibilità, facile realizzazione su larga scala e connotati da rapidità di ottenimento del risultato. Compete ugualmente al Commissario provvedere all'acquisto di ogni bene strumentale alla conservazione dei campioni raccolti presso la banca biologica nazionale. Considerata l'urgenza, i soggetti coinvolti nell'indagine di cui trattasi potranno aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, anche informatici, strettamente connessi alle attività in esame. Per l'espletamento dei compiti che la norma gli affida, l'ISTAT è autorizzato a conferire fino ad un massimo di 10 incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi, eventualmente prorogabili in funzione dell'indagine in atto, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, anche in materia di spesa. Relazione tecnica La realizzazione di un'indagine di siero prevalenza della popolazione, inerente l'infezione da virus SARS-COV2, su un campione casuale di popolazione, individuato da ISTAT e stratificato per età, genere, area di residenza e settore di attività economica, di numerosità di 150.000 persone, richiede un investimento infrastrutturale, tramite la predisposizione di una piattaforma informatica che supporti l'intero processo d'indagine: dal caricamento dei nominativi campionati, l'associazione con il recapito telefonico mobile, la raccolta dell'adesione e delle informazioni personali utili all'indagine, la registrazione dell'appuntamento per il prelievo, le informazioni sull'effettuazione del prelievo, le informazioni sull'esito dell'analisi di laboratori, nonché prevedere funzioni di export dei dati per ISTAT per condurre l'analisi e elaborazioni previste. Spetterà alla piattaforma anche la funzione di assicurare adeguati strumenti di monitoraggio sull'andamento dell'indagine. La piattaforma in questione sarà sviluppata mediante un importante accrescimento dell'Asset informatico a disposizione del Ministero della salute, di cui ci si potrà	
--	--	--

	avvalere anche per eventuali ulteriori indagini del tipo di quella che sarà inizialmente condotta su un campione di 150.000 persone. Sarà, quindi, implementata strutturalmente l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo - lotto 2 - di cui all'«<i>Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale</i>», stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero medesimo - ID SIGEF 1974, e prevederà utenze nominative e profilate per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (<i>call center</i>, unità di prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere. Pertanto, si prevede di: 1. effettuare un investimento, per implementare l'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute; 2. istituire una piattaforma dedicata a gestire le diverse fasi dell'indagine di sieroprevalenza che preveda le seguenti macro funzioni: ○ - Caricamento massivo del campione trasmesso da ISTAT ○ - Arricchimento campione con numeri di telefono mobili ○ - Assegnazione campioni ai centri di coordinamento regionali ○ - Compilazione questionario e aggiornamento dati campione ○ - Gestione dati appuntamento ○ - Inserimento dati prelievo ○ - Inserimento risultati analisi ○ - Trasmissione esiti a ISTAT ○ - Dashboard di monitoraggio avanzamento rilevazione 3. implementare le politiche di autenticazione e autorizzazione dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'indagine che sono stimati in circa 1.500 4. assicurare adeguata assistenza agli utenti. Le attività di cui ai precedenti punti da 1 a 4, che, come detto, implicano un'implementazione dell'infrastruttura, comportano spese in conto capitale; si riportano di seguito gli oneri finanziari stimati (cfr. tabella). Agli oneri in questione, per l'anno 2020, si provvede mediante il fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Attività	Servizio	Quantità	Tipologia	Costo Unitario	Costo IVA esclusa	Costo IVA inclusa
	Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche	Supporto tecnico Specialistico	20	Tariffa mix	€ 275,50	€ 5.510,00	€ 6.722,20
	Attività di supporto ai test di interoperabilità con gli enti esterni	Supporto tecnico Specialistico	15	Tariffa mix	€ 275,50	€ 4.132,50	€ 5.041,65
	Realizzazione di una applicazione web per la gestione della raccolta dati finalizzata allo studio di sieroprevalenza.	Sviluppo SW	450	FP	€ 150,82	€ 67.869,00	€ 82.800,18
	Realizzazione Datamart per interrogazione dati aggregati	Sviluppo SW	100	FP	€ 150,82	€ 15.082,00	€ 18.400,04
	Attività di conduzione applicativa (1 anno)	Conduzione Applicativa	60	Tariffa mix	€ 233,50	€ 14.010,00	€ 17.092,20
	Attività di Manutenzione correttiva	Manutenzione	0	Canone	€ 150,82	€ 0,00	€ 0,00

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Correttiva					
Licenze IBM e Microfocus per utenze NSIS		1500		€48,93	€ 73.395,00	€89.541,9
TOTALE					€ 179.998,50	€ 219.598,17

Per quanto concerne l'attività svolta dalla Croce Rossa Italiana (CRI), cui è demandato il primo contatto con l'unità statistica, si rappresenta che, a tal fine, viene organizzato un servizio di *call center* con personale adeguatamente formato, che ha il compito di contattare i soggetti individuati per adesione allo studio e somministrare un questionario, quindi prendere il relativo appuntamento per il prelievo.

Le regioni Liguria, Sicilia, Campania, Basilicata, per l'effettuazione dei prelievi si avvarranno interamente della CRI, mentre le regioni Lombardia Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Marche e Puglia, si avvarranno del supporto della CRI per i prelievi domiciliari, in caso di campionamento di soggetti anziani, fragili o non autosufficienti. Le altre regioni provvederanno ad effettuare i prelievi in maniera autonoma.

La CRI si occuperà anche del trasporto e della distribuzione delle provette ai laboratori. Dovrà essere predisposta e resa disponibile, a tal fine, una procedura di raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole.

La CRI si occuperà, altresì, della raccolta e del trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla cd. banca biologica nazionale.

Il supporto logistico organizzativo della CRI è valorizzato nella tabella che segue.

Raccolta, registrazione dei campioni sulla piattaforma, con localizzazione dei campioni nelle scatole	€ 150.000
Servizio con camper o presso sede CRI o ASL	€ 625.000
Servizio con auto che si reca a domicilio	€ 375.000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Attività di chiamata - identificazione, somministrazione questionario, appuntamento - raccolta e trasferimento dei campioni dai singoli laboratori alla banca biologica centrale dei campioni	€ 280.000
VARIE - sanificazione, DPI, carburante, mezzi, operatori tecnici di supporto	€ €270.000
TOTALE	€ 1.700.000

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Per gli eventuali ulteriori costi per le attività dei punti di prelievo e per il refertaggio a cura dei laboratori di analisi, le spese saranno coperte dalle regioni e dalle province autonome con risorse proprie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al termine della fase di prelievo, i campioni residui aliquotati saranno conservati centralmente presso una banca biologica nazionale per un periodo di cinque anni, per un eventuale riuso in chiave prospettica.

A tal fine, si autorizza la spesa complessiva di 200.000 euro per l'acquisto di 8 congelatori di ultima generazione (basso consumo, basso dispendio termico, bassa rumorosità, *Back up* in emergenza con azoto liquido) - 80 °C completi di arredo interno con capienza non inferiore a 65.000 aliquote per congelatore da alloggiare, previ adeguamenti strutturali all'interno o in edificio vicino ad una banca biologica preesistente, inclusi sistemi di allarme e telemonitoraggio. Il costo dell'adeguamento strutturale è stimato in 250.000 euro, inclusi i sistemi di monitoraggio e di allarme remoto.

Il costo di conservazione dei campioni aggiuntivo al costo dei frigoriferi 0.1 euro anno per aliquota (45.000 euro anno per 5 anni), è pari a 225.000 euro, per la manutenzione e i costi di energia e *back up* in emergenza con azoto liquido.

Il costo del materiale per la preparazione aliquote e stoccaggio (plasticherie, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.) è stimato in 25.000 euro. L'individuazione del sito e il compito di acquistare i materiali indicati è affidato al Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in corso, in coerenza con il

disposto dell'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche, definite dal Comitato Tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020.

Conservazione dei campioni 0,1 euro per aliquota per anno	€ 225.00 0
Materiale per stoccaggio (plasticherie, cryotubi, etichette per congelamento, scatole, pipette, etc.)	€ 25.000
8 congelatori di ultima generazione	€ 200.00 0
Costi di ristrutturazione per alloggiamento del materiale e servizio di tele monitoraggio	€ 250.00 0
TOTALE	€ 700.00 0

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Per l'acquisto dei dispositivi idonei alla somministrazione delle analisi sierologiche, si stima un costo unitario di 10 euro. Considerando che le analisi andranno effettuate su un campione di 150.000 individui, l'onere complessivo da sostenere è valutato pari a 1.500.000 euro.

Alla copertura degli oneri in questione si provvede mediante il fondo risorse assegnate al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con delibera del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Infine, per ciascuno dei contratti di lavoro autonomo che ISTAT è autorizzato a stipulare, in numero massimo di 10, per la durata di 6 mesi, con decorrenza presunta da fine aprile p.v., e con eventuale possibilità di proroga, si stima un onere annuo da determinarsi in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari nonché della qualificazione professionale richiesta, pari ad un massimo di euro 77.000. Tale somma include ritenute fiscali e previdenziali ed è da considerarsi al netto di Iva se dovuta. L'onere complessivo è stimato in euro 385.000,00. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'ISTAT.	
13. Disposizioni in materia di attività statistiche sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali, anche a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, anche longitudinali, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana, anche mediante l'integrazione di dati provenienti da fonti amministrative e di Big - Data. 2. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione di cui al comma 1 possono includere anche il trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 3. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche di cui al presente articolo e sulla metodologia adottata. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di dati personali, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, anche in forma elementare, tra l'ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l'ISTAT e soggetti privati. Relazione illustrativa	L'ISTAT è autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana. RGS: valutazioni politiche + modifica RT La disposizione consente all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l'ingresso nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto. La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che alle previste attività si fa fronte con le risorse del bilancio dell'ISTAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <i>Al riguardo, nel rinviare a valutazioni politiche circa la necessità di introdurre una norma per un'attività che dovrebbe rientrare nei compiti istituzionali dell'Istituto, in caso di accoglimento della stessa nel testo dovrà essere</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il presente articolo consente all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di effettuare rilevazioni statistiche ufficiali non contemplate, né evidentemente prevedibili, nel Programma Statistico Nazionale, che risultano necessarie a coprire il fabbisogno informativo derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La norma abilita ad effettuare indagini statistiche finalizzate a rilevare una serie di dati funzionali alle scelte di policy necessarie per l'ingresso nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'opportunità di valutare il senso di isolamento degli anziani, l'interruzione delle cure da parte di soggetti con malattie croniche a causa della paura del contagio, il ricorso straordinario a farmaci, i disturbi del sonno, nonché eventuali problematiche di salute e/o sicurezza del lavoro riportate da un campione di individui in età lavorativa. La norma autorizza l'Istat a condurre analisi integrate e indagini statistiche consentendo l'utilizzo della più ampia gamma di fonti. Le attività statistiche di rilevazione, elaborazione, analisi e integrazione possono includere anche il trattamento dei dati personali rientranti tra le categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (ad esempio, dati relativi alla salute). Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la comunicazione di tali dati personali tra l'ISTAT e altri soggetti pubblici, nonché, quando risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività statistiche di cui al comma 1, tra l'ISTAT e soggetti privati. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 anche in forma semplificata e assicura adeguate forme di pubblicità sulle attività statistiche e sulla metodologia adottata, attraverso il proprio sito istituzionale. Relazione tecnica La disposizione ha carattere ordinamentale. Alle attività di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio Istat, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	<i>introdotto un apposito comma recante clausola d'invarianza finanziaria.</i> <i>Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse dell'Ente per le finalità della disposizione, si evidenzia che nel bilancio di previsione 2020 risulta un disavanzo di competenza pari a euro 60.674.200 (dovuto principalmente alle attività censuarie i cui oneri trovano copertura nelle disposizioni dell'articolo 1, comma 237, della legge n. 205/2017) ampiamente coperto dall'avanzo di amministrazione disponibile di euro 109.019.141, mentre la parte vincolata ammonta a euro 70.443.508 (per un totale di euro 179.462.649).</i> <i>Infine, si fa presente che, in coerenza con quanto sopra rappresentato, la relazione va modificata, sostituendo le parole "La disposizione ha carattere ordinamentale. Alle attività di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del bilancio Istat, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "L'ISTAT fa fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".</i>
14. Potenziamento del contingente in extraorganico del Comando carabinieri per la tutela della salute Mail Quadri 24.04.2020 ore 20.06	1. Al fine di potenziare gli interventi di prevenzione e repressione connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute di cui all'articolo 829, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di quaranta ispettori, in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri.	Incrementa di 40 unità il ruolo di ispettori il Comando carabinieri per la tutela della salute, autorizzandone la relativa assunzione. Oneri quantificati in euro 280.618,27 per l'anno 2020, euro 1.585.985,47 per l'anno 2021, euro 1.950.031,73 per l'anno 2022, euro 2.103.760,40

Parere RGS mail ULE 29.04.2020 ore 15.37 (RDP 7211) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, dal 1° settembre 2020 e in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di ispettori. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 280.618,27 per l'anno 2020, euro 1.585.985,47 per l'anno 2021, euro 1.950.031,73 per l'anno 2022, euro 2.103.760,40 per l'anno 2023, euro 2.153.824,40 per l'anno 2024 e euro 2.189.584,40 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. All' articolo 829, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea le parole "94 unità" sono sostituite dalle seguenti: "134 unità"; b) alla lettera b-bis), il numero "76" è sostituito dal seguente: "116". Relazione illustrativa L'intervento regolatorio, che interviene sulle previsioni contenute nell'articolo 829, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento Militare, si rende necessario in ragione dell'esigenza di rafforzare lo specifico dispositivo di controllo, vigilanza e sicurezza connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 offerto dal Comando carabinieri per la tutela della salute, che svolge in via esclusiva le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, fronteggiando le situazioni di criticità e di rischio per la salute dei cittadini. La necessità di assicurare l'esecuzione delle misure non solo di contenimento, ma anche di gestione del contagio e, più in generale, di verifica - anche d'intesa con le Autorità giudiziaria e sanitaria competenti - il contingente in extraorganico dei Carabinieri per la tutela della salute viene aumentato di 40 unità del ruolo ispettori, con conseguente modifica del Codice dell'ordinamento militare. Nel contempo, è	per l'anno 2023, euro 2.153.824,40 per l'anno 2024 e euro 2.189.584,40 a decorrere dall'anno 2025. RGS: Parere contrario in via preliminare si fa presente che la proposta potrà essere compiutamente valutata solo qualora ne sia verificata la pertinenza rispetto alla situazione emergenziale oggetto del provvedimento. Ciò premesso, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue. Il comma 1 prevede che, per le finalità connesse all'emergenza COVID 19, il contingente di personale del Comando carabinieri per la tutela della salute di cui all'articolo 829, del d.lgs. 66 del 2010, sia incrementato di quaranta ispettori, in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri. <i>Al riguardo si premette che il potenziamento di tale contingente, attraverso il soprannumero, produce un sostanziale incremento della dotazione organica dell'Arma, che crea un disallineamento rispetto agli altri Corpi di polizia, pur impegnati nell'emergenza. Tale previsione, ponendosi quindi in contrasto con il principio di equiordinazione, che governa il comparto difesa sicurezza, genera legittime e onerose richieste analoghe da parte delle Amministrazioni di tali comparti. Inoltre, la previsione ha natura strutturale che non sembra coerente con le necessità di contenimento dell'emergenza, connotate dalla temporaneità.</i> Il comma 2 prevede l'autorizzazione ad assumere 40 ispettori, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali. <i>Al riguardo, deve evidenziarsi che l'incremento del soprannumero non è correlato a nuove assunzioni.</i>
---	---	--

prevista l'assunzione straordinaria di un medesimo numero di unità per lo stesso ruolo, a decorrere dal 1° settembre 2020.

Relazione tecnica

Con riferimento al comma 2, si prevede che l'Arma dei carabinieri sia autorizzata all'assunzione di 40 unità del ruolo Ispettori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma sono calcolati sulla base della seguente tabella, esplicativa degli importi riferiti al trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento al personale allievo ed effettivo, aggiornato, come da prassi, al 1° gennaio del corrente anno 2020:

	TOTALE Annuo	Valore medio di trattamento accessorio	Nuovo valore trattamento fondamentale
Allievo Carabiniere	21.046,37	////	21.046,37
Carabiniere Effettivo	43.370,29	5.166,09	38.204,20
Maresciallo	52.594,01	5.166,09	47.427,92
Maresciallo Ordinario	54.739,61	5.166,09	49.573,52

Gli oneri sono quindi complessivamente calcolati in euro 280.618,27 per l'anno 2020, 1.585.985,47 per l'anno 2021, 1.950.031,73 per l'anno 2022, 2.103.760,40 per l'anno 2023, 2.153.824,40 per l'anno 2024, 2.189.584,40 a decorrere dall'anno 2025.

Le risorse necessarie sono tratte dalle disponibilità di bilancio del Ministero della salute, da cui il richiamato contingente Carabinieri dipende funzionalmente.

In ogni caso, si rappresenta che l'Arma ha ridefinito di recente le proprie dotazioni organiche e, come per gli altri Corpi di polizia, già beneficia oltre che del turn over ordinario al 100%, anche di piani di assunzioni straordinarie, articolati in cinque anni, volti al ripianamento complessivo delle dotazioni organiche. Conseguentemente, andrebbe data evidenza che l'esigenza manifestata non può essere soddisfatta nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si aggiunge poi, con riferimento a quanto evidenziato in premessa, che le assunzioni decorrerebbero dal 1° settembre 2020, e pertanto successivamente all'attuale scadenza dello stato di emergenza.

Il comma 3 prevede la quantificazione degli oneri per le assunzioni e la relativa copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Al riguardo si rileva che la relazione tecnica prodotta non è coerente con il comma 2, che prevede l'assunzione solo di ispettori. Pertanto, al fine di verificare la correttezza della spesa, è necessaria una relazione tecnica di dettaglio che specifichi i costi relativi alle qualifiche/gradì oggetto di assunzione e l'evoluzione decennale degli stessi.

In ogni caso, si segnala che la copertura proposta non è idonea, in quanto sul fondo speciale di parte

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<i>corrente l'accantonamento relativo al Ministero della salute non presenta sufficienti disponibilità. Per le motivazioni esposte si esprime parere contrario all'ulteriore corso della proposta in esame.</i>
15. Disposizioni in materia di medicinali soggetti a bollinatura Mail Quadri 20.04.2020 ore 19.19 (nuova versione) Parere RGS: mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7169) Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	1. Al comma 4 dell'articolo 73-bis del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: "o a rimborso, ai fini della rimborso medesimo ovvero" sono sostituite con le seguenti: "ai fini". Relazione illustrativa La disposizione involge il primo periodo del comma 4 dell'art. 73-bis, rubricato "Medicinali soggetti a bolli natura" del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, a norma del quale "Fatti salvi i commi 1 e 2, l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco di cui all'articolo 73, comma 1, lettera p-bis), è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Inoltre, per i suddetti fini, nonché per la farmacoepidemiologia, il Ministero della salute e l'AIFA possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui all'articolo 54-bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE". Si propone di sostituire le parole "o a rimborso, ai fini della rimborso medesimo ovvero" con le seguenti "ai fini", allo scopo di rinviare, per le finalità di rimborso e di controllo della spesa farmaceutica a carico del SSN, l'eventuale adesione al complesso sistema europeo dell'identificativo univoco, predisposto per verificare l'autenticità dei medicinali soggetti a prescrizione e delineato dalla normativa comunitaria, segnatamente dalla Direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE e dal successivo Regolamento attuativo (Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) fino a un definitivo consolidamento del sistema stesso. In particolare, la Direttiva 2011/62/UE, al fine di prevenire la falsificazione dei medicinali e di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, ha istituito, tra l'altro, un articolato sistema di sicurezza e di identificazione delle confezioni dei farmaci. L'art. 54-bis della novellata Direttiva 2011/62/UE, nello specifico, ha previsto l'istituzione di un sistema per la verifica dell'autenticità dei medicinali soggetti a prescrizione e l'identificazione delle singole confezioni	Si elimina la bollinatura dei medicinali soggetti a rimborso. RGS: nessuna osservazione Si propone il rinvio, per le finalità di rimborso e di controllo della spesa farmaceutica a carico del SSN, dell'obbligo di eventuale adesione al sistema europeo dell'identificativo univoco, predisposto per verificare l'autenticità dei medicinali soggetti a prescrizione e delineato dalla normativa comunitaria. Al riguardo, nel premettere che la disposizione non appare connessa all'emergenza in corso, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

	attraverso un identificativo univoco, rimettendo agli Stati Membri la possibilità di estendere detto sistema anche ai fini del rimborso (art. 54-bis, punto 4). Detta disposizione è stata recepita con l'introduzione, nel decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dell'art. 73-bis che, al comma 4, dispone, appunto, che l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco - che consente ai distributori all'ingrosso e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di verificare l'autenticità del medicinale e di identificare le singole confezioni - è esteso a qualsiasi medicinale soggetto a prescrizione medica o a rimborso, ai fini del rimborso medesimo ovvero della farmacovigilanza. Con successivo Regolamento attuativo, l'Unione europea ha individuato le caratteristiche del codice univoco, bidimensionale, da stampare direttamente sulla confezione dei medicinali, nel quale devono essere contenute le informazioni riguardanti numero di lotto, data di scadenza e numero seriale. La suddetta disciplina è già vigente negli altri Stati Membri dal 9 febbraio 2019 ed entrerà in vigore nel nostro ordinamento non prima del 2025, in virtù della proroga concessa specificatamente all'Italia in quanto Paese già dotato di un efficace sistema di sicurezza costituito dal vigente bollino farmaceutico di cui al D.M. 30 maggio 2014 e dalla banca dati centrale di cui al D.M. 15 luglio 2004. Considerato che l'impianto tecnico e organizzativo previsto dal Regolamento delegato (UE) 2016/161 risulta particolarmente complesso poiché coinvolge oltre che ai produttori di medicinali, anche i distributori all'ingrosso e gli erogatori (farmacie, ospedali, ambulatori) e tenuto conto che, a un anno dall'applicazione del Regolamento, la Commissione Europea evidenzia gravi carenze nella partecipazione al sistema, sorge l'esigenza di salvaguardare l'attuale sistema italiano ai fini del monitoraggio della spesa farmaceutica che già offre informazioni sufficientemente rigorose e puntuali. Relazione tecnica La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
16. Istituzione della infrastruttura nazionale della ricerca indipendente sul COVID-19	1. Al fine di promuovere la ricerca clinica indipendente tesa a valutare la sicurezza e l'efficacia di medicinali per la cura dei pazienti con COVID – 19 e di approcci terapeutici innovativi, inclusi quelli fondati sull'impiego di anticorpi monoclonali e di contrasto ai nuovi patogeni resistenti, è istituita, sotto il coordinamento della Agenzia italiana del farmaco, la rete nazionale per lo sviluppo di studi controllati	Istituisce la Rete nazionale per lo sviluppo di studi controllati sull'efficacia di nuove terapie contro patogeni infettivi emergenti, cui coordinamento è affidato all'Agenzia italiana del farmaco. L'AIFA, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto-legge, con provvedimento del

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 22.04.2020 ore 22.11	sull'efficacia di nuove terapie contro patogeni infettivi emergenti, anche al fine di valorizzare i percorsi di ricerca avviati in sede locale. 2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il Consiglio di amministrazione, è costituita, presso la medesima Agenzia, una infrastruttura dedicata per le finalità di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento della rete e di finanziamento dei progetti. 3. L'infrastruttura promuove, in via prioritaria, proposte di studio per garantire bisogni terapeutici non ancora adeguatamente soddisfatti, fornendo ai centri di ricerca della rete il necessario supporto economico ed organizzativo, nel rispetto degli standard di qualità, trasparenza, economicità e celerità delle procedure. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco un fondo dedicato, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali risorse sono trasferite alla Agenzia italiana del farmaco con provvedimento del direttore della Protezione civile da adottarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono rendicontate nelle forme di cui al comma 3 del predetto articolo 99. 5. Resta ferma per l'Agenzia italiana del farmaco la possibilità di avvalersi per le finalità del presente articolo delle risorse di cui all'articolo 48, comma 19, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le modalità semplificate del presente articolo, nei limiti del 30% delle risorse ivi disponibili.	direttore generale, costituisce, presso la medesima Agenzia, una infrastruttura dedicata e disciplina le modalità di funzionamento della rete e di finanziamento dei progetti. Viene istituito presso l'AIFA un fondo dedicato, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a valere sulle risorse derivanti dalle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 99 D.L. 18/2020).
Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	Relazione Illustrativa	
	La norma proposta ha lo scopo di introdurre, a corollario delle misure assunte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 attesa la sua complessità, un sistema rapido volto alla promozione degli studi clinici finalizzati alla ricerca, alla produzione di evidenze scientifiche e sviluppo di studi sull'efficacia di nuove terapie contro patogeni infettivi emergenti, con specifico riferimento al COVID - 19, e quindi di vaccini, da utilizzare nella pratica clinica, anche come strumento per garantire, per il futuro, l'eccellenza della ricerca clinica indipendente. A tal fine, si prevede l'istituzione della rete nazionale a ciò dedicata, con la valorizzazione di percorsi di ricerca clinici avviati anche a livello locale con le strutture di ricerca dell'SSN, con il coordinamento da parte dell'Aifa.	

	La rete nazionale per lo sviluppo di studi controllati sull'efficacia di nuove terapie contro patogeni infettivi emergenti, è complementare alla rete di sorveglianza nazionale AR-ISS (Antibiotico-Resistenza–Istituto Superiore di Sanità) attiva dal 2001 con il coordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità. Tale rete si serve di una rete di laboratori ospedalieri di microbiologia che, su base annuale, inviano i dati di sensibilità agli antibiotici (ottenuti nella routine di laboratorio) per alcuni patogeni rilevanti dal punto di vista epidemiologico e clinico. La nuova rete, che si istituisce con la norma in esame con il coordinamento di Aifa, comprende anche dati sulle terapie contro le malattie infettive e altri approcci terapeutici, inclusi anche quelli fondati sull'impiego di anticorpi monoclonali modulanti la risposta immunitaria o neutralizzanti i patogeni. Al fine di poter procedere in tempi rapidi a tale realizzazione di particolare rilevanza scientifica, in grado di fare fronte anche a eventuali fasi emergenziali e, nel contempo, garantire nella normalità tempi rapidi di risposta, si dispone che entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il Consiglio di amministrazione, viene costituita, presso la medesima Agenzia, una apposita infrastruttura a ciò dedicata, nonché contestualmente vengono definite le modalità di funzionamento della rete e di finanziamento dei progetti. L'infrastruttura promuove, in via prioritaria, proposte di studio per garantire bisogni terapeutici non ancora adeguatamente soddisfatti, fornendo ai centri di ricerca della rete il necessario supporto economico ed organizzativo, nel rispetto degli standard di qualità, trasparenza, economicità e celerità delle procedure. Per le finalità di cui al presente articolo, data la sua particolare rilevanza, si prevede l'istituzione di un apposito fondo con uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2020-2021, a valere sulle risorse di cui all'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tali risorse sono trasferite alla Agenzia italiana del farmaco con provvedimento del direttore della Protezione civile da adottarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono rendicontate nelle forme di cui al comma 3 del predetto articolo 99. Relazione tecnica L'istituzione della nuova infrastruttura di coordinamento presso l'Aifa e la rete nazionale ad essa collegata per lo sviluppo di studi controllati sull'efficacia di nuove terapie contro patogeni infettivi emergenti, richiedono uno specifico	
--	--	--

	finanziamento iniziale necessario ad avviare il sistema per poi garantire la sua piena funzionalità; in particolare si prevede per il biennio 2020-2021 l'istituzione di un fondo dedicato con uno stanziamento di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 concernenti le erogazioni liberali pervenute a sostegno dell'emergenza da COVID-19. La suddivisione dell'importo complessivo per ciascuna annualità dipenderà dalla programmazione dei lavori. Tali risorse sono trasferite alla Agenzia italiana del farmaco con provvedimento del direttore della Protezione civile da adottarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono rendicontate nelle forme di cui al comma 3 del predetto articolo 99. L'importo dello stanziamento complessivo del fondo determinato in complessivi 10 milioni di euro è stato stimato al fine di consentire, nel corso del periodo considerato 2020-2021, l'avvio dei nuovi percorsi di sperimentazione. Le ricerche saranno comunque finanziate nei limiti del predetto stanziamento. L'infrastruttura opererà presso AIFA con le strutture esistenti ed il personale già in servizio trattandosi di compiti di coordinamento pienamente compatibili con la missione istituzionale ordinaria di AIFA. In ogni caso, si prevede che a tali fini, resta ferma per l'Aifa la possibilità anche di avvalersi nei limiti del 30% delle risorse disponibili di cui all'art. 48, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto l'istituzione presso Aifa di un apposito fondo alimentato dal contributo pari al 5% delle aziende farmaceutiche, destinato anche alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e di sperimentazioni cliniche. L'AIFA si avvarrà delle risorse disponibili di cui al citato fondo in relazione alle effettive necessità. Al riguardo, si precisa che l'AIFA nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria ha inserito la previsione di 5 milioni di euro per il 2020 e di altri 5 milioni di euro per il 2021 destinati all'attività della ricerca indipendente, a valere sul richiamato fondo di cui all'art. 48, comma 18, del decreto-legge n. 269/2003.	
17. Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648	1. All'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: “4-ter. L'impiego dei farmaci inseriti nell'elenco di cui ai commi 4 e 4-bis deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle indicazioni contenute nelle specifiche determinate dalla Agenzia italiana del farmaco (AIFA) corredate da scheda informativa, che costituiscono le linee guida ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della	La disposizione ha lo scopo di chiarire quale sia la responsabilità del medico prescrittore rispetto ad un farmaco inserito nella “Lista 648”, ossia l'elenco, istituito ai sensi della legge 648/96, che consente di erogare, a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), previo parere della Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) di AIFA, medicinali

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 24.04.2020 ore 20.06	legge 8 marzo 2017, n.24. Sul sito dell'AIFA sono pubblicate le determine e le schede informative.	
Mail Quadri 2.05.2020 ore 18.21 Nuovo testo	4-<i>quater</i>. L'osservanza da parte del medico che prescrive i farmaci di cui ai commi 4 e 4-<i>bis</i>, delle indicazioni di cui alle determine e alle schede del comma 4-<i>ter</i>, è causa di esclusione della punibilità e di dolo o colpa grave, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 8 marzo 2017, n. 24. 4- <i>quinquies</i>. Il produttore dei farmaci inseriti nell'elenco di cui ai commi 4 e 4-<i>bis</i> non è responsabile per l'impiego dei medesimi diverso rispetto alle indicazioni terapeutiche autorizzate.”. Relazione Illustrativa L'intervento regolatorio si prefigge di completare e chiarire la portata dell'inserimento di farmaci nella cd “<i>Lista 648</i>”, e, indirettamente, la portata della cd Legge “Di Bella” come attualmente vigente, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche ed integrazioni legislative ad oggi intervenute nell'ordinamento. A tal riguardo, sul versante della disciplina comunitaria, è stato chiarito come l'uso <i>off label</i> di un farmaco prodotto industrialmente non configura una preparazione magistrale e non è vietato l'uso ove non ne siano alterate le caratteristiche, e l'eventuale, suo necessario, riconfezionamento deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa. Mentre, sul versante della disciplina nazionale, cui è riservata la materia della erogazione di farmaci con oneri a carico dello Stato, anche la cd legge Di Bella (decreto legge n. 23 del 1998) prevede-previo inserimento da parte di AIFA in “ <i>Lista 648</i> ” sia l'erogabilità di farmaci non ancora autorizzati o non ancora autorizzati allo specifico uso in assenza di valida alternativa terapeutica, sia l'inserimento nella “<i>Lista 648</i>” di farmaci <i>off label</i> qualora l'alternativa terapeutica autorizzata esista, ma sia di fatto non effettivamente disponibile al servizio sanitario pubblico perché eccessivamente onerosa. Premesso quanto sopra si rende necessario chiarire quale sia la responsabilità del medico prescrittore rispetto ad un farmaco inserito in Lista 648 che non è, ai sensi della normativa comunitaria, una preparazione magistrale bensì un prodotto industriale, e quindi non è sotto la “diretta” responsabilità del medico. Peraltro, i riscontri positivi relativi all'uso del farmaco sono demandati non tanto al singolo medico quanto alla competenza e alla responsabilità dell'Autorità regolatoria nazionale.	innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. Si tratta dell'uso <i>off label</i> di un farmaco, che consente l'accesso gratuito a una terapia farmacologica prima che l'AIFA ne autorizzi la commercializzazione o, per farmaci già autorizzati, per indicazioni diverse da quelle per le quali il medicinale è stato autorizzato in Italia. Inoltre si specifica che l'uso del farmaco inserito in “<i>Lista 648</i>” esonera il produttore da responsabilità verso i pazienti per queglii usi <i>off label</i> per il quale egli non ha richiesto né ottenuto autorizzazione, e che fanno carico, pertanto, al servizio sanitario nazionale che ugualmente ne ammette la prescrivibilità con oneri a proprio carico.

	Infine, a dirimere preoccupazioni per altro verso sollevate dalle industrie farmaceutiche, si ritiene necessario specificare che l'uso del farmaco inserito in "Lista 648" esonera il produttore da responsabilità verso i pazienti per quegli usi <i>off label</i> per il quale egli non ha richiesto né ottenuto autorizzazione, e che fanno carico, pertanto, al servizio sanitario nazionale che ugualmente ne ammette la prescrivibilità con oneri a proprio carico. Le disposizioni che si inseriscono continuano a favorire l'impiego di farmaci meno onerosi, lasciano impregiudicata l'efficacia e la sicurezza degli stessi, e migliorano anzi le condizioni di prescrivibilità, consentendo in ogni caso effetti positivi in termini di spesa per il Servizio sanitario nazionale. Relazione Tecnica La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si inserisce in un percorso già da tempo delineato dall'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, pur trattandosi di farmaci comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, e avente unicamente lo scopo di chiarire, in tale percorso, quale sia la responsabilità del medico prescrittore rispetto ad un farmaco inserito nella Lista 648.	
DIFESA		Parere preliminare RGS: valutazione nel quadro della nuova autorizzazione delle Camere di ricorso all'indebitamento In relazione alle proposte che richiedono copertura finanziaria, si segnala preliminarmente che le stesse potranno essere valutate nel quadro della nuova autorizzazione delle Camere di ricorso all'indebitamento, da impiegare in un provvedimento di prossima adozione, e compatibilmente con le risorse disponibili, sempre che le medesime proposte siano pertinenti in relazione alla situazione emergenziale oggetto del provvedimento. Ciò premesso, sulle singole disposizioni per quanto di competenza si fa presente quanto segue, segnalando che è in ogni caso necessario acquisire la relazione tecnica con riferimento alle proposte per le quali non è pervenuta.

1. Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari Mail Quadri 2.04.2020 ore 17.45 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	1. Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari 1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2020 è autorizzato il reclutamento di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata: a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri; b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare. 2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da parte della Direzione generale del personale militare sul portale <i>on-line</i> del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni. 3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo nonché quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 5.403.282,00 per l'anno 2020 e ad euro 3.241.969,00 per l'anno 2021, si provvede RELAZIONE ILLUSTRATIVA A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, la presente disposizione è volta a rafforzare i presidi già apprestati dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che oggi già possono valutarsi non del tutto adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento], in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle	Con tale proposta si chiede di provvedere ad un arruolamento straordinario di ulteriori 70 medici e 100 infermieri militari per fronteggiare l'emergenza incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità. Oneri complessivamente pari a euro 5.403.282,00 per l'anno 2020 e ad euro 3.241.969,00 per l'anno 2021. Parere RGS: manca copertura La proposta prevede il reclutamento di 70 ufficiali medici e 100 marescialli infermieri con le stesse modalità di cui all'art.7 del decreto legge n. 18/2020. Gli oneri sono quantificati in 5.403.282 euro per l'anno 2020 e 3.241.969 euro per il 2021. Al riguardo, al fine di evitare equivoci interpretativi e per maggiore omogeneità con il richiamato articolo 7, si rileva la necessità che la proposta - pur richiamando l'art. 7 del dl 18/2020, che già prevede il reclutamento eccezionale di medici ed infermieri per le forze armate – espliciti che il personale sarà reclutato con una ferma eccezionale di durata annuale. Pertanto, al comma 1 le parole “il reclutamento di personale della Marina militare dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri” vanno sostituite con le parole “è autorizzato l'arruolamento eccezionale, a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno”. Inoltre, con riferimento al comma 3, sempre al fine di evitare equivoci interpretativi, andrebbe chiarito cosa si intende per titoli di merito. La quantificazione degli oneri è corretta, tuttavia la proposta non contiene la copertura finanziaria.
---	---	---

Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e [eventualmente all'insegna della massima flessibilità d'impiego garantita dal personale militare] ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà situati sull'intero territorio nazionale. Per questo, risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 170 unità, di cui **70 medici** [30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri] e **100 infermieri** per metà della Marina e per metà dell'Aeronautica. Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento straordinario, temporaneo e con ferma eccezionale di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri per l'arruolamento straordinario di ulteriori unità di personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. 70 ufficiali medici di cui n. 30 della Marina militare, n. 30 dell'Aeronautica militare e n. 10 dell'Arma dei carabinieri, con il grado di tenente o corrispondente e n. 100 sottufficiali infermieri di cui n. 50 della Marina militare e n. 50 dell'Aeronautica militare con il grado di Maresciallo, incidenti esclusivamente per gli anni 2020 e 2021, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr. le sottostanti Tabelle: Tabella 1 per la quota di personale della Marina militare, Tabella 2 per la quota di personale dell'Aeronautica militare e Tabella 3 per il personale medico dell'Arma dei carabinieri].

L'immissione è stata prevista per il 15 maggio 2020, pertanto i relativi oneri, complessivamente pari a euro **5.403.282,00 per l'anno 2020 e ad euro 3.241.969,00 per l'anno 2021**, sono stati calcolati proporzionalmente (per 7,5/12 nell'anno 2020 e per 4,5/12 per l'anno 2021).

Tabella 1	2020	2021	2	2	2	2	2	2	2
			0	20	0	20	0	20	0
			2	23	2	25	2	27	2
			2		4		6		8

Per quanto premesso, anche attesa la mancanza della copertura, la proposta, nella sua attuale formulazione, non può avere seguito.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Progressione di carriera Ufficiali	Sottotenente di vascello	Sottotenente di vascello									
	Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Costo Medio Unitario	57.600,09 €	57.600,09 €									
	Totale Onere Ufficiali	1.080.001,69 €	648.001,01 €	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo									
	Unità immissioni straordinarie	50	50									
	Costo Medio Unitario	45.441,26 €	45.441,26 €									
	Totale Onere Marescialli	1.420.039,38 €	852.023,63 €									
	Totale Onere complessivo	2.500.041,06 €	1.500.024,64 €	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Tabella 2 AM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente									
	Unità immissioni straordinarie	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Costo Medio Unitario	€ 59.692,35	€ 59.692,35								
Totale Onere Ufficiali	1.119.231,56 €	671.538,94 €	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo								
Unità immissioni straordinarie	50	50								
Costo Medio Unitario	€ 44.925,90	€ 44.925,90								
Totale Onere Marescialli	1.403.934,38 €	842.360,63 €								
Totale Onere complessivo	2.523.165,94 €	1.513.899,56 €	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabella 3 CC	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente								
Unità immissioni straordinarie	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	60.812,02 €	60.812,02 €								
Totale Onere Ufficiali	380.075,13 €	228.045,08 €	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>Totale Onere complessivo</td><td>380.075,13 €</td><td>228.045,08 €</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>	Totale Onere complessivo	380.075,13 €	228.045,08 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Onere complessivo	380.075,13 €	228.045,08 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare Mail Quadri 2.04.2020 ore 17.45 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14 Mail Quadri 5.04.2020 ore 18.54	2. Funzionamento e potenziamento della Sanità militare “1. Allo scopo di sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari di cui all’articolo 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è autorizzata la spesa di euro 88.818.000 per l’anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 88.818.000 per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo”.	Con tale proposta si chiede un ulteriore potenziamento della Sanità. Oneri finanziari pari a 88.818.000 euro per il 2020. Parere RGS su vecchio testo: manca copertura La proposta in esame prevede un ulteriore stanziamento di euro 79.268.000 per l’anno 2020, al fine di potenziare i servizi sanitari militari di cui all’art. 9 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Al riguardo, ai fini dell’ulteriore corso è necessario reperire adeguata copertura finanziaria per far fronte ai previsti oneri.											
3. Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	3. Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo l’articolo 2204-bis è inserito il seguente: “Art. 2204-ter. <i>Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata</i> - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma 1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. 2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale, di cui all’articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale.”. Relazione illustrativa	La disposizione prevede il prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, per un periodo massimo di sei mesi, nonché dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di transito in servizio permanente. Parere contrario RGS Il primo comma prevede un prolungamento di 6 mesi – rinnovabile per ulteriori 6 mesi – per i militari in ferma prefissata per un anno, il cui periodo di prolungamento della ferma o di rafferma scada negli anni 2020, 2021, 2022. La disposizione richiama quanto disposto dall’art. 954, comma 1, COM per quanto concerne la rafferma e l’art. 2204, comma 1, COM in riferimento al periodo di prolungamento della ferma, possibile per il tempo											

	La disposizione è intesa a salvaguardare l'operatività delle Forze armate e, altresì, le aspettative di carriera dei militari in ferma prefissata, in presenza della sospensione dei concorsi per il reclutamento del personale disposta per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo: - al comma 1, il prolungamento, per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta, della ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma annuale ovvero di prolungamento della ferma previsto ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (artt. 954, co. 1, e 2204 del codice ordinamento militare); - al comma 2, il prolungamento della ferma dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale successivo alla ferma prefissata quadriennale (art. 954, co. 2, del codice ordinamento militare), che negli anni 2020, 2021 e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente, riservate al solo personale in servizio (art. 704 del codice ordinamento militare), per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. Relazione tecnica La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i prolungamenti delle ferme sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	strettamente necessario alla partecipazione al concorso per il reclutamento a volontario in ferma prefissata quadriennale. Al riguardo, si evidenzia che, ove la finalità della proposta fosse quella di salvaguardare l'operatività delle FFAA in presenza della sospensione dei concorsi a causa dell'emergenza da COVID, come evidenziato dalla relazione, la proposta stessa sarebbe ultronea, in considerazione di quanto previsto dal già citato art. 2204 del COM, che, non indicando un termine specifico della durata del prolungamento della ferma, ma ancorando il medesimo al tempo strettamente necessario alla partecipazione al concorso, già si adatta alle esigenze di natura emergenziale connesse all'emergenza COVID- 19. In tale ottica la previsione del prolungamento della ferma anche per i volontari militari il cui prolungamento della ferma o di rafferma scada negli anni anche per il 2021 e 2022, non sembra trovare giustificazione nella sospensione dei concorsi di cui alle norme emergenziali vigenti. In relazione al prolungamento della ferma per 6 mesi o un anno è, peraltro, necessaria una relazione tecnica di dettaglio che dia atto dell'impatto che il prolungamento di tali ferme e rafferme hanno sul quadro delle spese di personale di cui agli articoli 582, 583 e 584 del COM. Il comma 2 disciplina la fattispecie dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, allo scadere del secondo periodo di rafferma biennale, partecipino alle procedure per il transito in servizio permanente. La disposizione rende applicabile a tale categoria la possibilità del prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alle suddette procedure, tale disposizione per motivi analoghi a quanto previsto
--	--	---

		per il comma 1 non sembra trovare giustificazione nella sospensione dei concorsi disposta con la normativa di emergenza COVID in particolare per gli anni 2021 e 2022. Anche riguardo a tale disposizione andrebbero evidenziati in relazione tecnica gli elementi dimostrativi dell'assenza di nuovi oneri. Per le suesposte motivazioni, in assenza di tali elementi si esprime parere contrario.
4. Reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	4. Reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente 1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo l'articolo 2197-ter è inserito il seguente: “Art. 2197-ter.1. <i>Reclutamento straordinario per il ruolo dei marescialli</i> - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e 760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata previste a legislazione vigente, per il solo anno 2020 è autorizzato il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare. 2. Il concorso di cui al comma 1 è riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale; b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna. 3. Le modalità di svolgimento del concorso, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di concorso.”. Relazione illustrativa La disposizione è intesa a consentire, in via eccezionale per l'anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari	La disposizione consente, in via eccezionale per l'anno 2020, il reclutamento, a nomina diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15 dell'Aeronautica militare, mediante concorso per titoli riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. Parere contrario RGS La proposta prevede, in deroga alle disposizioni vigenti e per il solo anno 2020, il reclutamento a nomina diretta al ruolo marescialli mediante un concorso per soli titoli, riservato al personale in servizio appartenente al ruolo sergenti e dei volontari in servizio permanente, purché in possesso della laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione. Al riguardo, si fa presente che la disposizione, atteso il suo carattere eccezionale, deroga alle ordinarie modalità di reclutamento e di svolgimento del concorso per l'accesso al ruolo dei marescialli, disciplinato dall'art 682 COM. La disposizione deroga anche alle modalità e alle

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	in servizio permanente in possesso di laurea per la professione sanitaria infermieristica e relativa abilitazione professionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i reclutamenti sono disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e la relativa copertura è assicurata nell'ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	tempistiche di svolgimento del successivo corso di durata biennale, regolato dall'art. 760 COM. Tali importanti deroghe alla disciplina ordinaria, trovano giustificazione nell'eccezionalità della situazione dovuta all'emergenza epidemiologica COVID-19; tuttavia, deve rilevarsi che le assunzioni previste sono a tempo indeterminato e non legate temporalmente all'emergenza. Si rileva, infine, che tale intervento produce oneri che non vengono quantificati e manca l'evoluzione decennale ad essi relativa. La relazione tecnica, nel rappresentare che non vi sarebbero nuovi o maggiori oneri essendo tali assunzioni disposte nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, non fornisce alcun elemento utile ad escludere l'onerosità della disposizione e la idoneità della copertura finanziaria. Per tali motivi, atteso che la norma appare onerosa e priva di copertura, si esprime parere contrario.
5. Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure" Mail Quadri 2.04.2020 ore 17.45-10.04 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	5. Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione "Strade sicure" «1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato delle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è integrato di ulteriori 500 unità, per novanta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. 2. Allo scopo di soddisfare le esigenze del contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa complessiva di euro 4.718.210, di cui euro 1.059.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.658.610 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. 3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ... ». Relazione illustrativa	La proposta ha ad oggetto l'operazione Strade sicure e, in particolare, la proroga di 90 giorni dell'impiego delle 253 unità di personale delle Forze armate previsto dal DL 9/2020, nonché l'affiancamento di ulteriori 500 unità aggiuntive. Oneri pari a 4.718.210 euro per il 2020. Parere RGS: Valutazioni politiche + Manca copertura La proposta è volta ad incrementare di ulteriori 500 unità, per 90 giorni dalla data di effettivo impiego, il contingente di personale delle forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dalle 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, ai fini dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contrasto e al contenimento della

	L'intervento regolatorio permette di integrare per 90 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 253 unità, già autorizzate, per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, dall'articolo xx della legge XXX, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – il dispositivo di “Strade sicure” delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di assicurare allo strumento i necessari <i>standard</i> di operatività ed efficienza nella difficile e straordinaria fase emergenziale in parola, si rende necessario riconoscere la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese), in analogia a quanto già riconosciuto, con l'articolo xx della citata legge XXX, in favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già impegnato nelle attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario (scheda in allegato), sono stati assunti a base i seguenti elementi di calcolo: – numerico del personale impiegato, pari a 500 unità; – valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi; – valore temporale pari a 90 giorni a partire dalla data di effettivo impiego; In ragione di quanto sopra, l'onere è come di seguito definito: – <u>lavoro straordinario</u>: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a 1.059.600 euro; – <u>indennità onnicomprensiva</u>, pari a euro 26,00, in quanto impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'art. 51 comma 5 del D.P.R. 917 del 1986 - a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato, ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%), per un importo complessivo pari a 1.324.800 euro; – <u>indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti</u>, ammontante a complessivi 83.810 euro (calcolato su un contingente costituito da 9 dirigenti, 35 ufficiali, 65 sottufficiali e 391 militari di truppa impiegato con un'alternanza bisettimanale, e quindi per 12 giorni di media, per 20 alternanze al costo giornaliero di 6.985 euro – l'indennità viene riconosciuta quando il contingente si schiera e quando rientra); – <u>vitto</u>, ammontante a complessivi 675.000 euro, calcolando un pasto	diffusione del virus COVI-19. La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri connessi al suddetto incremento in 4.718.218 euro. Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 74-ter, contenuto nel testo approvato dell'AS 1776 relativo alla conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ora all'esame della Camera dei Deputati, oltre a prorogare di ulteriori 90 giorni l'impiego del contingente aggiuntivo di 253 unità di cui all'articolo 22 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, prevede la possibilità di impiegare il contingente di 7.050 unità di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 anche nelle attività di contenimento della diffusione del COVID-19, si fa presente di non avere osservazioni da formulare sulla quantificazione dell'onere riportato nella relazione tecnica relativa alla proposta in esame. Per quanto sopra, nel merito si rinvia la proposta alle valutazioni politiche; resta ferma la necessità di reperire adeguata copertura finanziaria ai fini dell'ulteriore corso.
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

giornaliero pari a euro 15,00 pro-capite;
 – alloggiamento, ammontante a complessivi **1.575.000 euro**, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro-capite;
 Pertanto, a fronte dell'incremento di 500 unità, per un periodo di 90 giorni, del contingente delle Forze armate impegnate nell'operazione "Strade sicure", la spesa complessiva ammonta a **4.718.210 euro**. Ad essa si provvede mediante ...

500 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ANNO 2020				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 90 Giorni (90 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	500	29,44	441.600	1.324.800
Straordinario per 40h/mese	500	17,66	353.200	1.059.600
TOTALE SPESE PERSONALE			794.800	2.384.400
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo 90 Giorni (90 gg.)
Vitto strutture civili	500	15,00	225.000	675.000
Alloggio strutture civili	500	35,00	525.000	1.575.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			750.000	2.250.000
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				83.810
TOTALE ONERI UNA TANTUM				83.810
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	Costi complessivi
ONERI DI PERSONALE			794.800	2.384.400
ONERI DI FUNZIONAMENTO			750.000	2.250.000
TOTALE ONERI			1.544.800	4.634.400
ONERI UNA TANTUM				83.810
TOTALE GENERALE			1.544.800	4.718.210

6. Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Fondo per le esigenze di difesa nazionale

Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14

6. Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Fondo per le esigenze di difesa nazionale

«L'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, è modificato come segue:

- al comma 1, primo periodo, le parole “, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009,” sono soppresse;
- al comma 1, secondo periodo, le parole “Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),” sono sostituite dalle seguenti “Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),”».

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

La proposta è volta a modificare l'articolo che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare), conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di Contabilità e finanza pubblica. Si tratta, dunque, di un necessario intervento di adeguamento normativo a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale a elevato contenuto tecnologico.

La disposizione ha una mera finalità di adeguamento normativo. Essa modifica l'art. 615 del codice dell'ordinamento militare al fine di aggiornare i meccanismi di finanziamento del Fondo per le esigenze di difesa nazionale, individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante.

Occorre modificare nel drafting (All'articolo....sono apportate le seguenti modificazioni: a)....)

Parere RGS: nessuna osservazione

La proposta è volta a modificare l'articolo che istituisce il Fondo per esigenze di difesa nazionale (art. 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare) conformando il portato normativo ai recenti provvedimenti legislativi di riforma della legge di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La copertura finanziaria del predetto fondo è, al momento, disciplinata dall'articolo 11 comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge 4 agosto 2016, n. 163. La legge 4 agosto 2016 n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 ha, infatti, modificato la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), eliminando, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232), la legge di stabilità, conferendo natura sostanziale alla legge di bilancio stessa (ai sensi del nuovo articolo 81 della Costituzione) e articolando quest'ultima in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative (essenzialmente assimilabile all'ex Ddl di Stabilità) e la Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative (assolve, nella sostanza, le funzioni del Ddl di bilancio). La riformulazione dell'articolo si rende, pertanto, necessaria al fine di attualizzare i meccanismi di finanziamento del citato fondo individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento normativo legittimante. La finalità dell'emendamento non è produttiva di effetti finanziari sull'attuale legge di bilancio. La ripartizione del fondo per finanziare specifiche progettualità della Difesa, si attuerà attraverso uno o più decreti del Ministro della difesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.	contabilità e individuando nella legge di bilancio – Sezione I - il provvedimento legittimante. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare
7. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	7. Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) il comma 2-bis è abrogato; 2) al comma 3, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: «I decreti di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono comunicati alle Camere»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 2) il comma 1-bis è abrogato; c) all'articolo 4: 1) al comma 3, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: «I decreti di cui al presente comma corredati di relazione tecnica sulla	La disposizione apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), in particolare: - estendendo alla proroga delle missioni in corso la disposizione che, in riferimento all'avvio di nuove missioni, consente di chiedere l'anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa deliberazione governativa alle Camere (art. 2, comma 4-bis); - semplificando il procedimento di adozione del DPCM di ripartizione delle risorse.

quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono comunicati alle Camere»; 2) al comma 4-<i>bis</i>: 2.1) sono soppresse le seguenti parole: “come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1,”; 2.2) le parole “adozione di tali deliberazioni” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1”; 2.3) le parole “di cui all'articolo 3, comma 1-<i>bis</i>” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, relativo alle missioni del precedente anno” 3) dopo il comma 4-<i>bis</i>, è inserito il seguente: “4-<i>ter</i>. L'anticipazione può essere concessa anche in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.”. Relazione illustrativa Secondo quanto previsto dalla legge n. 145/2016 (art. 4, comma 4-<i>bis</i>), nelle more del perfezionamento del DPCM di ripartizione delle risorse del “Fondo missioni”, per la proroga delle missioni internazionali in corso è possibile chiedere l'anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica solo successivamente all'adozione delle deliberazioni parlamentari di autorizzazione. Lo slittamento dei tempi di conclusione del complesso procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali determina un ritardo nell'afflusso delle risorse. Ciò ha un impatto negativo sulle attività di spesa poste in essere dalla Difesa, comportando non poche difficoltà nel corretto ed efficiente impiego delle risorse, considerato che le stesse sono destinate a garantire, oltre alle spese di personale, anche quelle per l'assicurazione del personale in teatro, per i trasporti, l'approvvigionamento di beni e servizi, per le manutenzioni e il funzionamento in generale di prioritarie attività operative, che per loro natura devono svolgersi senza soluzione di continuità. Ulteriori ritardi sono determinati dal prolungarsi dei tempi di adozione del DPCM di ripartizione delle risorse del Fondo, in merito al quale è prevista l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari. L'emendamento è inteso a superare tali criticità: - estendendo alla proroga delle missioni in corso la disposizione della legge n. 145/2016 che, in riferimento all'avvio di nuove missioni, consente di chiedere	Parere RGS: valutazioni politiche La proposta in esame prevede alcune modifiche alla legge contenente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In particolare si prevede quanto segue: comma 1 lett. a) 1) abroga il comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 2 che stabilisce che le deliberazioni per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali adottate dal Consiglio dei ministri trasmesse alle Camere, devono essere corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 2) prevede la sostituzione dei periodi secondo terzo quarto e quinto del comma 3 dell'art. 2 citato – sulla trasmissione alle Camere degli schemi dei dPCM di ripartizione del fondo per le missioni internazionali– sostituendoli con una semplice comunicazione alla Camere dei decreti unitamente ad una relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. comma 1 lett. b) 1) sopprime la previsione della verifica ai sensi del citato art. 17 sulla relazione analitica sulle missioni in corso che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, deve presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari; 2) abroga il comma 1-<i>bis</i> che prevede che la relazione di cui al comma 1 è corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.
--	--

	l'anticipazione della somma corrispondente al 75% delle spese quantificate nella relazione tecnica entro dieci giorni dalla data di presentazione della relativa deliberazione governativa alle Camere (art. 2, comma 4-bis); - semplificando il procedimento di adozione del DPCM di ripartizione delle risorse, nella considerazione che la prevista sottoposizione del provvedimento al parere delle Camere si configura come una duplicazione del precedente procedimento parlamentare di autorizzazione, essendo basata sulla valutazione della medesima documentazione. L'introduzione della verifica della copertura finanziaria per la proroga delle missioni in corso, ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/2009, prevista nell'ambito della Relazione annuale da presentare alle Camere per l'autorizzazione (art. 3, commi 1 e 1-bis), infatti, ha sostanzialmente anticipato alla fase di autorizzazione parlamentare il controllo sotto il profilo finanziario, precedentemente previsto in sede di parere sul DPCM di ripartizione delle risorse, rendendo tale passaggio parlamentare non più utile.	comma 1 lett. c) 1) prevede, in luogo della trasmissione alle Camere degli schemi dei DPCM di ripartizione delle risorse del fondo missioni, la semplice comunicazione alle Camere dei decreti, cooredati di relazione tecnica verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. 2) si apportano modifiche al comma 4 bis, sopprimendo il riferimento alle deliberazioni parlamentari che sono state già soppresse nel precedente articolo 3, consentendo l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese decorsi dieci giorni dalla mera presentazione alle Camere della relazione di cui all'articolo 3, comma 1. 3) inserisce dopo il comma 4-bis il comma 4-ter in base al quale l'anticipazione può essere concessa anche in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, la disposizione non sembra presentare criticità finanziarie. Pertanto, si rinvia a valutazioni politiche.
8. Semplificazione in materia finanziaria al fine di incrementare l'efficienza dello strumento militare nazionale Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	8. Semplificazione in materia finanziaria al fine di incrementare l'efficienza dello strumento militare nazionale 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", dopo la lettera f) è inserita la seguente: "g) i risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento in esito al perfezionamento dell'iter di approvazione del decreto di accertamento il cui iter dovrà comunque concludersi entro il 31 dicembre." 2. I risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, iscritti nello stato di previsione della	La presente proposta intende apportare delle semplificazioni in materia finanziaria, prevedendo la modifica della procedura di accertamento dei risparmi con Decreto Interministeriale delle consistenze del personale, in modo da rendere disponibili le risorse nell'esercizio finanziario di effettivo impiego, coerentemente con le nuove regole contabili in materia di impegno della spesa. Occorre modificare nel drafting (lettera f-bis, anziché g)

	spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2019, sono resi disponibili alla data di entrata in vigore del presente provvedimento quali residui passivi a mente del comma 6-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196." RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA Obiettivo della presente proposta è la semplificazione in materia finanziaria per consentire un'attività programmatoria ed un impiego più efficace delle risorse riassegnate a bilancio anche alla luce dell'introduzione delle norme concernenti il cd. "cronoprogramma di cassa". Strumento che assicura questa semplificazione è la revisione della procedura di accertamento dei risparmi con Decreto Interministeriale delle consistenze del personale, finalizzata a rendere disponibili le risorse nell'esercizio finanziario di effettivo impiego, coerentemente con le nuove regole contabili in materia di impegno della spesa. L'intervento è volto, quindi, a modificare la previsione normativa che stabilisce la necessità di subordinare la disponibilità delle risorse attestate al Fondo per la riallocazione delle funzioni (cap. 1153/2) all'approvazione del Decreto Interministeriale delle consistenze di personale. In particolare, i risparmi accertati con il predetto Decreto saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento in esito al perfezionamento dell'iter di approvazione del decreto di accertamento.	Parere RGS: comporta oneri in termini di fabbisogno La proposta, al fine di consentire un'attività programmatoria ed un impiego più efficace delle risorse riassegnate a bilancio anche alla luce dell'introduzione delle norme concernenti il cd. "cronoprogramma di cassa", prevede che i risparmi di spesa di cui alla legge 244 del 2012 sono iscritti con le previsioni di bilancio nell'esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell'esercizio successivo a quello di riferimento in esito al perfezionamento del decreto di determinazione delle consistenze. Le relative somme sono conservate nel conto dei residui alla data di entrata in vigore del presente provvedimento quali residui passivi a mente del comma 6-bis dell'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo, si rappresenta che la previsione della conservazione delle somme nel conto dei residui comporta oneri in termini di fabbisogno.
9. Semplificazione delle procedure nel settore delle infrastrutture destinate alla difesa nazionale Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	9. Semplificazione delle procedure nel settore delle infrastrutture destinate alla difesa nazionale "All'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica alle procedure per la realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66." RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA Fino all'entrata in vigore del codice dei contratti del 2016, il ricorso alla figura dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione ha costituito uno degli aspetti di forza dell'affidamento per il soddisfacimento di esigenze della Difesa in ambito	La proposta prevede che il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui all'articolo 59 del codice degli appalti, non si applica alle procedure per la realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale. Parere RGS: richiesta RT La proposta prevede l'inserimento, all'articolo 159 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del comma 3-bis secondo cui il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori di cui all'articolo 59,

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	infrastrutturale. La Difesa, come è confermato dalla previsione della tripartizione della figura del responsabile del procedimento, ha nel proprio organico personale particolarmente qualificato (ingegneri del genio, etc,) che assicura la verifica della qualità della progettazione e che può assicurare la realizzazione interna dell'attività di progettazione. In concreto, dunque, attraverso un'unica procedura di affidamento per la fase di progettazione ed esecuzione si riducono i tempi, sia di affidamento, sia di esecuzione e si realizza una deflazione del relativo contenzioso evitando i rischi associati al passaggio del tempo tra la fase di affidamento della progettazione e la fase di affidamento dell'esecuzione: si pensi ai rischi derivanti dall'entrata in vigore di nuove normative tecniche, di nuovi criteri ambientali, di nuovi prezzi di riferimento per i materiali, ecc.. L'obbligo, imposto dal comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ha determinato un notevole allungamento dei termini procedurali e un eccessivo dispendio di risorse non compatibili con la necessità, per il Ministero della difesa, di assicurare un rapido ed efficiente soddisfacimento delle esigenze operative in un settore strategico come quello infrastrutturale.	comma 1, del codice dei contratti pubblici, non si applica alle procedure per la realizzazione di opere destinate alla difesa nazionale di cui all'articolo 233 del decreto legislativo n. 10 del 2010. Detto articolo è volto a snellire la fase della progettazione ed esecuzione in materia di appalti pubblici, attraverso la figura dell'appalto congiunto, nel settore infrastrutturale del Ministero della difesa. Al riguardo, per quanto di competenza, si rammenta che tale procedura di semplificazione della fase della progettazione e dell'esecuzione di lavori risulta già disciplinata dal decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) in sede di modifiche al codice dei contratti pubblici e nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione Europea; l'articolo 1, comma 1 del citato d.l., dispone che, fino al 31 dicembre 2020, non trova applicazione, a titolo sperimentale, la norma prevista all'art. 59, comma 1, quarto periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dove viene stabilito il divieto di appalto integrato, salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso, cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori. In ogni caso è comunque necessario che sia predisposta idonea relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione della neutralità finanziaria della proposta.
10. Disposizioni a sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27	10. Disposizioni a sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari “1. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di <i>Difesa servizi Spa</i> ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici e con l'industria di settore, volti ad affidare in uso temporaneo, zone, impianti o parti di	La disposizione consente di valorizzare le strutture industriali e logistiche militari autorizzando il Ministero della Difesa, nel rispetto delle prioritarie esigenze operative, manutentive e di impiego delle Forze armate, a stipulare, tramite <i>Difesa Servizi Spa</i>, convenzioni ovvero accordi per l'affidamento in uso temporaneo a titolo oneroso zone, impianti

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini inclusi nei comprensori militari. 2. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 1, definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione, compreso l'impiego di personale specializzato militare e civile della difesa ed ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti fra le parti stipulanti.”. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione consente di valorizzare le strutture industriali e logistiche militari (porti, aeroporti, arsenali, opifici, complessi e piattaforme logistiche, ecc.) autorizzando il Ministero della Difesa, acquisito il concorde avviso delle Forze armate titolari, a stipulare, tramite <i>Difesa Servizi Spa</i>, nel rispetto dell'articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare, convenzioni ovvero accordi per l'affidamento in uso temporaneo a titolo oneroso - per finalità produttive compatibili con la filiera delle lavorazioni militari - zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini inclusi nei rispettivi comprensori, sia a soggetti pubblici, sia a <i>partner</i> qualificati dell'industria civile di settore. Ciò, infatti, pur nel rispetto delle prioritarie esigenze operative, manutentive e di impiego delle Forze armate, che partecipano a definire il miglior modello di gestione delle infrastrutture a duplice uso, consente ampi profili di valorizzazione dei siti produttivi sia con l'efficientamento e l'ammodernamento delle strutture e degli impianti esistenti, sia con l'apporto di <i>know-how</i> e moderne tecnologie, in modo da valorizzare il patrimonio di esperienze e competenze del personale specializzato militare e civile, già presente in loco. Tale misura, che non comporta oneri a carico della finanza pubblica, apre altresì nuove e appetibili prospettive tanto sotto il profilo occupazionale dei plessi produttivi, quanto per lo sviluppo dei territori ove i comprensori sono ubicati. L'obiettivo è, quindi, far interagire le produzioni militari con quelle affini e compatibili dell'industria civile di settore, in modo da sfruttare appieno le capacità industriali dei preziosi complessi infrastrutturali militari, consentendo di sviluppare ulteriori sinergie tra il mondo militare e la realtà aziendale privata. RELAZIONE TECNICA La relazione tecnica, data la natura procedurale e meramente autorizzatoria della disposizione, non è necessaria, in quanto la norma non reca oneri per la finanza	o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini inclusi nei rispettivi comprensori, sia a soggetti pubblici, sia a <i>partner</i> qualificati dell'industria civile di settore. Parere RGS: nessuna osservazione La proposta in argomento autorizza il Ministero della difesa a stipulare, tramite Difesa Servizi S.p.A., nel rispetto dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, convenzioni ovvero accordi con soggetti pubblici e con partner qualificati dell'industria civile di settore per l'affidamento in uso temporaneo e a titolo oneroso delle strutture industriali e logistiche militari. La relazione illustrativa riferisce che le citate attività negoziali non comportano oneri per la finanza pubblica in quanto sono svolte attraverso l'utilizzo delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare
---	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	pubblica, e comunque gli atti di affidamento si perfezionano secondo le consolidate prassi conseguenti a quanto previsto dal richiamato articolo 535 del Codice dell'ordinamento militare, che ne comportano l'approvazione, di volta in volta, con decreto del Ministero della difesa sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.	
11. Proposta di modifica dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, e successive modificazioni Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	11. Proposta di modifica dell'articolo 355 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, e successive modificazioni. “Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, all'articolo 355, comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: <i>“Nei limiti del proprio fabbisogno energetico, la Difesa può fruire dell'energia prodotta nell'ambito dei sedimi militari mediante il servizio di scambio sul posto con il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.”</i>”. Relazione illustrativa La modifica proposta al comma 7, attesa l'alta valenza strategica del perseguimento dell'autonomia energetica militare mediante la realizzazione (anche grazie ad investimenti privati) di una rete il più possibile autosufficiente, è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Dicastero, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili secondo le modalità di cui al comma 4, dell'articolo 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW. Ciò consentirà di innescare un circolo virtuoso e di liberare risorse utili a finanziare i maggiori costi legati alla realizzazione di impianti con caratteristiche tecniche più performanti, meno impattanti sull'ambiente e, a regime, sui costi energetici, nonché idonei a garantire l'autosufficienza anche in situazioni emergenziali, senza in ogni caso incidere sul conto economico del gestore della rete al quale viene comunque riconosciuto il ristoro dei costi sostenuti per l'aggravio sulla rete come nel caso dell'illuminazione pubblica, a cui si fa riferimento. Relazione tecnica La modifica introduce uno sgravio economico che mira a favorire, specie mediante l'impiego di investimenti privati, l'ampliamento dei sistemi di scambio sul posto per l'energia prodotta da fonti rinnovabili valorizzando le potenzialità dei siti e dei comprensori militari nell'ottica della realizzazione di una complementare ed ecosostenibile “rete energetica della Difesa”.	La proposta è finalizzata ad introdurre la possibilità, per il Ministero della difesa, di usufruire di una riduzione dei costi del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'ambito dei sedimi militari. Occorre modificare nel drafting (Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto , dopo il primo periodo, è inserito il seguente:) Parere RGS: integrazione RT e rinvio a MISE Si prevede di inserire una previsione nell'articolo in esame che permetta alla Difesa, nei limiti del proprio fabbisogno energetico, di fruire dell'energia prodotta nell'ambito dei sedimi militari mediante il servizio di scambio sul posto con il pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica. Al riguardo, si ritiene che la relazione tecnica andrebbe integrata con ulteriori elementi volti a dimostrare l'assenza di oneri. Si rinvia per i profili di competenza anche al MISE.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Lo sgravio sarà riconosciuto limitatamente all'energia immessa in rete per le esigenze "di autoconsumo" della Difesa. Alle eventuali eccedenze cedute a scopi commerciali si applica il regime ordinario. La norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	
12. Modifica dell'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, e successive modificazioni Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 Riformulazione (come proposta DT con mail Guerrera 16/04/2020 14.53) mail Quadri 16.04.2020 ore 18.00 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14	12. Modifica dell'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, e successive modificazioni. "All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è inserito il seguente: <i>"5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa può procedere alla dismissione unitaria in blocco di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura le procedure ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3."</i> Relazione illustrativa L'art. 297, comma 1, del D.lgs. n.66 del 2010 stabilisce che «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4», il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. Lo stesso Ministero allo scopo di conseguire tale obiettivo ha avviato l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate. In particolare, il Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 e successive varianti e integrazioni ha individuato 3.022 alloggi da alienare ai sensi del D.lgs. 66/2010 e del d.P.R. 90/2010. Ad oggi, la maggior parte delle vendite è stata finalizzata a favore del personale della Difesa occupante gli alloggi stessi, mentre la vendita all'asta di quelli liberi si	Con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare, anche "in blocco", unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori, nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica, espletate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa. Osservazioni DT su vecchia formulazione La proposta "Dismissione immobili non funzionali" prevede la modifica dell'articolo 306 del Codice dell'Ordinamento militare, riguardante la dismissione degli alloggi di servizio, con l'obiettivo di consentire alla Difesa di alienare, mediante procedure ad evidenza pubblica - anche "in blocco" - unità immobiliari libere all'interno di singoli fabbricati o comprensori, eliminando il diritto di prelazione a favore del personale della Difesa. In tal modo, gli immobili in questione avrebbero maggiori possibilità di essere collocati sul mercato, essendo le offerte estese agli imprenditori del settore, incluse le cooperative. In proposito, si propone la seguente riformulazione finalizzata a rendere il testo coerente con gli obiettivi dichiarati nella relazione illustrativa, come da file allegato in formato revisione. <i>"5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli</i>

	è dovuta necessariamente confrontare con un mercato immobiliare non sempre favorevole. Con la proposta in esame si consente alla Difesa di alienare anche “in blocco” unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori rendendo più appetibile sul mercato “commerciale” la specifica offerta che sarà aperta direttamente a imprenditori del settore, ovvero a cooperative private. La semplificazione consentirà, da un lato, alle Forze armate di proseguire il già avviato programma pluriennale per soddisfare le sempre più insistenti esigenze alloggiative del proprio personale, dall’altro, di favorire investimenti privati nel mercato immobiliare. Relazione tecnica La modifica proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	<i>alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa può procedere alla dismissione unitaria in blocco di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura le procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d’asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3.”</i> Parere RGS: nessuna osservazione salvo integrazione RT La proposta prevede l’alienazione “in blocco” degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze Armate mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Si consente l’alienazione dei fabbricati direttamente ad imprenditori del settore ovvero a cooperative private, senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa. Al riguardo, per quanto di competenza, in considerazione dei principi generali che governano la disciplina dei contratti pubblici il cui scopo può essere rinvenuto nel rendere trasparente e verificabile il particolare rapporto che si viene ad instaurare tra pubblica amministrazione e soggetto privato, assicurando la selezione delle migliori condizioni contrattuali per l’amministrazione e l’affidabilità del contraente privato, non operando favoritismi verso alcuno dei soggetti che partecipano alla selezione per
--	--	--

		l'affidamento dell'appalto, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare, ferma restano la necessità di riportare in relazione tecnica (che al momento si limita ad affermare che proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato) i necessari elementi a supporto dell'invarianza.
13. Procedimento di liquidazione delle provvidenze a favore dei grandi invalidi Mail Quadri 10.04.2020 ore 13.27 RGS: Licata 22.04.2020 ore 20.14 (RDP 7087)	13. Procedimento di liquidazione delle provvidenze a favore dei grandi invalidi 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, dopo il comma 4, è inserito il seguente: <i>"4-bis. Nelle more dell'adozione del decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano ad erogare i pagamenti dell'assegno di cui al comma 1 sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."</i> Relazione illustrativa La modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, consente di evitare, soprattutto in situazioni connotate da particolare emergenza come quella in atto, che le procedure burocratiche di adozione del previsto decreto interministeriale si riverberino negativamente sulla platea di beneficiari dell'assegno di cui si tratta. In tale ottica si prevede che le Amministrazioni preposte, nelle more del completamento dell'iter di adozione del decreto interministeriale, continuino ad erogare i pagamenti dell'assegno sulla base del decreto riferito all'annualità precedente a quella di riferimento. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.	La proposta prevede che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale annuale, la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare possa essere erogato sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento. Parere RGS: richiesta RT e rinvio a DAG Si prevede che le Amministrazioni preposte, nelle more del completamento dell'iter di adozione del previsto decreto interministeriale, continuino ad erogare i pagamenti dell'assegno sulla base del decreto riferito all'annualità precedente a quella di riferimento. Al riguardo, si segnala che la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, derivanti dal mantenimento dei criteri della precedente annualità nella determinazione di tali provvidenze senza operare le necessarie verifiche. Appare necessaria una RT che dimostri in maniera più dettagliata l'assenza di oneri. Si rinvia in ogni caso anche al DAG.

	Con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, viene stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere all'assegnazione degli accompagnatori entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ai grandi invalidi affetti dalle infermità competa, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità. Nell'ambito delle risorse del fondo istituito dall'articolo 2 della medesima legge, l'importo è stato successivamente adeguato a 900 euro con appositi interventi normativi succedutisi nel tempo (da ultimo, dal D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla 28 febbraio 2020, n. 8). La procedura prevista dalla citata legge 288/2002 è stata introdotta con il fine di poter determinare, previa definizione delle procedure da seguire per la loro corresponsione, il numero degli assegni liquidabili - nell'ambito delle risorse disponibili - alle altre categorie di beneficiari (grandi invalidi per servizio e i pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella tabella E che siano insigniti della medaglia d'oro al valore militare). Tale procedura rispondeva quindi ad una specifica esigenza di garanzia nella suddivisione del Fondo previsto dall'art. 2 della L. 288/2002, la cui consistenza non era sufficiente per corrispondere a tutti gli aventi diritto l'assegno sostitutivo. Il Fondo previsto dall'art. 2 della medesima legge, così come integrato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), oggi copre interamente l'onere finanziario occorrente per corrispondere a tutti gli aventi diritto l'assegno sostitutivo, anche in considerazione dell'andamento tendenzialmente decrescente degli impegni di spesa per riduzione del numero dei beneficiari. In attesa di una riforma organica della disciplina dell'assegno sostitutivo, al fine di non determinare alcuna interruzione nella corresponsione dell'assegno nelle more di adozione del decreto di cui al comma 4, con la disposizione in esame le Amministrazioni preposte sono autorizzate a continuare ad erogare i pagamenti sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina l'attività di monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Relazione Tecnica La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.	
--	--	--

14. Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative Mail Quadi 30.04.2020 ore 19.54	«1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. 2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ... ». Relazione illustrativa L'intervento regolatorio permette di finanziare, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, gli oneri di straordinario connessi con i maggiori compiti assolti dal personale delle Forze armate delle sale operative, in funzioni di coordinamento per tutte le attività svolte dal personale delle Forze armate sul territorio ("Strade sicure", attività di concorso, trasporto, logistico e infrastrutturale campale, etc.), e dal personale medico e paramedico militare, assegnato alle strutture sanitarie sia della Difesa (Centri ospedalieri militari, Policlinico militare del Celio e le diverse strutture medico-campali dislocate sul territorio) e sia del Servizio sanitario nazionale, il cui impiego è stato originariamente previsto, per 90 giorni, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del contrasto, della gestione e del contenimento della diffusione del virus COVID-19. Relazione tecnica Per le suesposte esigenze, sono state prese in considerazione in linea di massima, con i dovuti adeguamenti, le medesime unità impiegate la prima volta ai sensi dell'art. 74, co. 1, del decreto-legge n. 18 del 2020. Nello specifico, sono state considerate 220 unità di personale medico/paramedico militare nonché 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative, fattivamente impegnati fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020). La proiezione contempla la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 47 giorni (dal 15 giugno al 31 luglio 2020) a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni previsti dal citato decreto-legge (17 marzo 2020 + 90 gg.= 14 giugno 2020 - già finanziati). I costi medi l'ora sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di	Autorizza la spesa 1 ml di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, per i maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Manca copertura
---	---	---

personale impiegato). Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è illustrato nelle seguenti tabelle.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

		VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE 80			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	15.567,30	8.800,24	3.384,38
Capitano	10	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	9.981,16	5.643,47	2.170,97
Tenente	10	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	9.815,55	5.547,92	2.133,82
Sottotenente	5	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,03	513,07	197,35	4.535,16	2.565,36	986,76
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	9	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	5.864,56	4.844,08	1.863,11
1° Maresciallo	10	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	196,41	5.121,27	5.159,38	1.984,13
Maresciallo Capo	10	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	4.853,74	5.006,51	1.925,74
Maresciallo Ordinario	11	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	5.556,95	5.409,06	2.079,78
Maresciallo	9	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.740,97	4.207,76	1.618,52
Sergente Maggiore Capo	10	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	5.235,89	4.659,36	1.791,98
Sergente Maggiore	9	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	5.715,79	4.098,84	1.576,48
Sergente	6	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	4.864,26	2.629,37	1.010,86
Caporal Maggi. Ca. Scelto	5	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	3.699,98	2.183,18	839,15
Caporal Maggi. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Maggi. Scelto	5	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	3.598,82	2.035,09	782,93
TOTALE	130																125.489,40	70.964,03	22.638,51
																	219.091,95		
																	343.244,05		
																	21,07		

* Feriale diurno

* Feriale diurno
** Festivo diurno/feriale notturno
*** Festivo notturno

IMPIEGO PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO

		VALORE ORA DI STRAORDINARIO									INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE									IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA ORE DI STRAORDINARIO MENSILE 80				TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE			
GRADO	n.	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***					
Colonnello	8	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	15.567,30	8.800,24	3.384,38														
Tenente Colonnello	27	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	52.539,65	29.700,81	11.427,29														
Capitano	26	15,67	17,72	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	25.951,02	14.673,01	5.644,53														
Tenente	26	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	25.520,44	14.424,60	5.414,21														
Primo Luogotenente	16	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	15.704,89	8.876,67	3.414,11														
Luogotenente	22	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	20.935,60	11.841,09	4.524,26														
1° Maresciallo	23	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	196,41	20.978,91	11.866,56	4.563,50														
Maresciallo Capo	20	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	17.707,49	10.013,01	3.851,48														
Maresciallo Ordinario	18	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	15.638,64	8.851,20	3.403,28														
Maresciallo	12	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	9.921,29	5.610,34	2.150,82														
Sergente Maggiore Capo	12	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	9.883,07	5.591,23	2.150,38														
Sergente Maggiore	10	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,74	455,43	175,16	8.057,54	4.524,26	1.751,64														
TOTALE	220																	238.405,85	134.803,03	37.039,12													
																				TOTALE MENSILE													
																				TOTALE ESIGENZA FINO AL 31 LUGLIO (47 GG)													
																				COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO													
																								23,31									

* Feriale diurno

* Feriale diurno
** Festivo diurno/feriale notturno
*** Festivo notturno

TOTALE SALA OPERATIVA	343.244,05
TOTALE COMPLESSIVO FINO AL 31 LUGLIO	999.640,84

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<u>La quantificazione degli oneri può essere così riassunta:</u> • Personale medico e paramedico 220 unità x 80 ore x 47 giorni x 23,32 euro ora € 656.396,79 • Personale di sale operative 130 unità x 80 ore x 47 giorni x 21,07 euro ora € 343.244,05 TOTALE € 999.640,84	
MIBACT		
Misure urgenti per il turismo e la cultura		
1. Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze Mail Zaccardi 30.04.2020 ore 17.58 (nuova versione) Parere DF su vecchia versione Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55 Mail Zaccardi 3.05.2020 ore 18.41 (nuovo testo) Parere DF: Mail Lapecorella 04.05.2020 ore 01.15	1. Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze 1. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. 2. Il credito di cui al comma 1 è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. 3. Il credito di cui al comma 1 è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito l'INPS, sulla base dei dati forniti dall'INPS, saranno individuati i nuclei familiari di cui al comma 2, nonché le modalità di rimborso dello sconto sul corrispettivo dovuto ai fornitori dei servizi ai sensi del presente comma. 4. Lo sconto di cui al comma 3 è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. 5. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il "Fondo per la promozione del turismo in Italia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in	Il comma 1 riconosce, per il periodo d'imposta 2020 un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. I commi 2 . Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di 500 euro. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di applicazione della misura, in particolare precisando che il è credito fruibile nella misura dell'90 per cento come sconto e del 10 per cento come detrazione. Il comma 5 istituisce il "Fondo per la promozione del turismo in Italia" con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo. A tale scopo la norma provvede ad aggiornare la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'ente. Al comma 6 si

	vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed efficace di quanto stabilito dal presente comma all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi ed è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da altri quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio nomina un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente.»; b) al comma 6, il terzo periodo è soppresso. 6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 5 del presente articolo. Nei trenta giorni successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014, come modificato dal comma 5 del presente articolo. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a (...) si provvede.... Relazione illustrativa Il comma 1 riconosce, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, un credito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2020, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il comma 2 prevede che il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare i nuclei	prevede l'adeguamento dello statuto dell'ente alle suddette disposizioni. Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie. Commi da 1 a 4 oneri non quantificati. Comma 5 oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Parere DF <u>su vecchia versione</u>: Valutazione politica con osservazioni + Rinvio AdE La proposta in esame - commi da 1 a 4 - è diretta a riconoscere per i periodi d'imposta 2020 e 2021 una detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende termali e dagli stabilimenti balneari. La detrazione, di importo non superiore a 500 euro, è riconosciuta in favore di un solo componente dei nuclei familiari che abbiano almeno un figlio a carico e un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro. La detrazione non rileva in sede di acconto e può essere fruita dal soggetto beneficiario in sede di dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione nella misura del 100 per cento, ovvero per una quota del 50 per cento dell'ammontare della detrazione medesima sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e, per la quota restante, in sede di dichiarazione dei redditi. Su richiesta del soggetto avente diritto alla detrazione, lo sconto può essere accordato dal
--	--	---

~~familiari composti da almeno tre persone o dalle famiglie monoparentali con figli a carico; a 300 euro per quelli composti da due persone, senza figli a carico, e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.~~ **è a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.**

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di applicazione della misura.

Al comma 5 viene istituito un apposito fondo grazie al quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto ministeriale determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle risorse. Per il “Fondo per la promozione del turismo in Italia” si prevede una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse saranno ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. A tale scopo la norma provvede ad aggiornare la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’ente, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, lasciando immutate le disposizioni concernenti il Presidente. Si prevede, in particolare, che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall’ANCI e dall’UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Si prevede inoltre che il Consiglio nomini un amministratore delegato, scelto tra i propri componenti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. L’integrazione della composizione dell’organo si rende opportuna al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soggetti interessati, adeguata alle competenze dell’Agenzia e alle connesse esigenze organizzative, assicurando maggiore efficienza nel rapporto tra funzioni d’indirizzo e funzioni di gestione. Viene altresì definita la modalità di nomina e la composizione del Collegio dei revisori. Al comma 6 si prevede, infine, l’adeguamento dello statuto alle suddette disposizioni.

Il comma 7 reca le necessarie coperture finanziarie.

Relazione tecnica

I commi 1 e 2 riconoscono, per il periodo d’imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150

fornitore sul corrispettivo dovuto per i servizi resi, per l’intero ammontare dell’importo corrispondente a quello ammesso in detrazione.

Lo sconto anticipato dal fornitore dei servizi è a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione solo ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa in ogni caso la cessione a istituti di credito o intermediari finanziari.

La detrazione può essere utilizzata per uno solo dei periodi d’imposta 2020 e 2021.

Al riguardo, si segnala, in via preliminare, che la previsione di requisiti di natura reddituale e non – come quelli che la norma proposta richiede ai fini della spettanza della detrazione (i.e., almeno un figlio a carico e un reddito ISEE non superiore a 25.000 euro), oltre a non essere in linea, limitatamente al parametro ISEE, con le ordinarie modalità di spettanza delle detrazioni, mal si concilia anche con il meccanismo dello sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore, atteso che il controllo in merito alla sussistenza dei predetti requisiti non può essere in alcun modo posto in capo all’impresa turistica ai fini della verifica propedeutica al riconoscimento dello sconto.

Alla luce di quanto rappresentato - ferme restando le valutazioni politiche e le necessarie osservazioni dell’Agenzia delle entrate - si fa presente che, qualora l’intenzione fosse quella di garantire la fruizione dell’agevolazione anche nella forma dello “sconto”, i requisiti di spettanza ivi indicati andrebbero eliminati e, contestualmente, andrebbe inserito il rinvio a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’individuazione delle modalità attuative della norma in esame.

euro per quelli composti da una sola persona.

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità con le quali potrà usufruirsi del credito. In particolare, questo è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, ed è prevista la facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Assumendo ipotesi prudenziale sulla base dei dati forniti dell'INPS dei nuclei familiari che hanno un reddito ISEE fino a 35.000 euro sulla base delle DSU del 2019 e, ipotizzando un incremento del 35% delle stesse per poter usufruire del credito di cui al presente articolo e tenendo conto di un coefficiente di utilizzabilità per i redditi ISEE inferiori a 10.000 euro, gli oneri ammonterebbero complessivamente nel biennio 2020-2021 a 2,51 miliardi (ripartiti sulla base delle quote previste del 90 e 10 per cento in 2,259 milioni di euro nell'anno 2020 e in 251 milioni di euro nel 2021)

Classe di valore ISEE	Numero componenti il nucleo con DSU nel 2019			Totale
	1 componente	2 componenti	3 o più componenti	
fino a 10.000€	1.024.288	647.316	1.852.687	3.524.291
da 10.000€ a 15.000€	164.663	152.787	559.868	877.318
da 15.000€ a 20.000€	90.632	91.514	390.610	572.756
da 20.000€ a 25.000€	49.352	54.514	258.354	362.220
da 25.000€ a 30.000€	29.999	35.182	166.883	232.064
da 30.000€ a 35.000€	18.794	22.851	111.585	153.230
Totale	1.377.728	1.004.164	3.339.987	5.721.879
Totale bonus nuclei con DSU fino a 35.000	168.248.400	252.700.500	1.438.407.625	1.859.356.525
Totale oneri bonus fino a 35.000 con 35% per cento nuovi richiedenti (<i>platea di circa 6,5 milioni nuclei familiari</i>)	227.135.340	341.145.675	1.941.850.294	2.510.131.309

Il comma 5 istituisce un apposito fondo – con una dotazione pari a 30 milioni di euro nell'anno 2020 - volto a finanziare iniziative di promozione del turismo in Italia e di incentivazione dei flussi turistici sul territorio nazionale. Provvede anche ad aggiornare la composizione e la modalità di nomina e del consiglio di amministrazione dell'ENIT, di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014. In particolare, si prevede che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente e da quattro membri nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali

Si fa infine presente che la misura pur avendo carattere generale, in quanto rivolta a tutti i consumatori, appare configurare un aiuto indiretto alle imprese del settore turistico - ricettivo, termale e balneare.

Si osserva, che la misura potrebbe configurarsi come un aiuto indiretto al settore dei servizi considerato. Al riguardo si fa presente che finora non sono stati sollevati rilievi da parte dei Servizi della Commissione su interventi di tale tipologia.

Parere DF: RT (vedi a lato)

Allego le RT relative a 2 ipotesi di concessione, per il solo 2020, del tax credit vacanze sulla base dei dati forniti dall'INPS ed elaborati dal Mibact. L'agevolazione prevede, per numero componenti dei nuclei familiari con valore ISEE fino a 25.000 euro, tre importi: 150 per nuclei familiari con un componente, 300 con due componenti e 500 per i restanti nuclei.

L'agevolazione viene concessa per una quota come sconto in fattura fruibile in compensazione a seguito della cessione del credito e per una quota come detrazione. Le RT sono redatte sulla base di due ipotesi circa tali quote:

- 80% dell'ammontare fruito come sconto e 20% come detrazione (secondo il dettato della norma pervenuta);
- 90% dell'ammontare fruito come sconto e 10% come detrazione.

Ai fini della stima, è stata utilizzata la metodologia del Mibact con le seguenti assunzioni:

- il 75% dei nuclei familiari con ISEE fino a 10.000 euro usufruisca dell'agevolazione;

e per il turismo, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'ANCI e dall'UPI, uno dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'integrazione della composizione dell'organo di 2 unità si rende opportuna al fine di consentire una maggiore rappresentatività dei soggetti interessati, adeguata alle competenze dell'Agenzia e alle connesse esigenze organizzative, assicurando maggiore efficienza nel rapporto tra funzioni d'indirizzo e funzioni di gestione. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono pari a 80.000 euro annui sulla base dei compensi già previsti per gli altri componenti del consiglio a legislazione vigente (40.000 X 2 unità).

Relazione tecnica (DF)

IPOTESI A) Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze (80 per cento sconto – 20 per cento detrazione)

La proposta normativa in esame introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura del 80 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. La detrazione non rileva in sede di acconto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

In base ai dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 25.000 euro, risulta quanto segue:

Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale
	1 componente	2 componenti	3 o più componenti	
Fino a 10.000	1,0	0,6	1,9	3,5
da 10.000 a 25.000	0,3	0,3	1,2	1,8
Totale	1,3	0,9	3,1	5,3

· un incremento del 35% del numero di nuclei familiari che richiederanno l'agevolazione (percentuale più alta di quella utilizzata dall'INPS)

*Milioni di nuclei
familiari*

Nell'ipotesi che solo il 75 per cento dei nuclei familiari fino a 10.000 euro di ISEE fruisca della presente agevolazione, applicando gli importi dell'agevolazione per composizione del nucleo familiare, incrementando del 35 per cento per considerare nuovi richiedenti e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, si stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -1.830,6 e -457,7 milioni di euro.

In base al periodo di vigenza dell'agevolazione, considerando l'assenza di effetti sull'acconto, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022
Credito	-1.830,6	0,0	0,0
IRPEF	0,0	-457,7	0,0
Totale	-1.830,6	-457,7	0

Milioni di euro

IPOTESI B) Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze (90 per cento sconto – 10 per cento detrazione)

La proposta normativa in esame introduce, per il periodo d'imposta 2020, un credito in favore dei nuclei familiari con un ISEE non superiore a 25.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Il credito è fruibile nella misura del 90 per cento in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori dei servizi presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 10 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. La detrazione non rileva in sede di acconto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

In base ai dati forniti dall'Inps circa la distribuzione del numero dei nuclei familiari per classi di ISEE e per numero componenti con ISEE non superiore a 25.000 euro, risulta quanto segue:

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Classi di ISEE (euro)	Numero componenti il nucleo familiare			Totale																
		1 componente	2 componenti	3 o più componenti																	
		Fino a 10.000	1,0	0,6		1,9	3,5														
		da 10.000 a 25.000	0,3	0,3		1,2	1,8														
		Totale	1,3	0,9		3,1	5,3														
Milioni di nuclei familiari Nell’ipotesi che solo il 75 per cento dei nuclei familiari fino a 10.000 euro di ISEE fruisca della presente agevolazione, applicando gli importi dell’agevolazione per composizione del nucleo familiare, incrementando del 35 per cento per considerare nuovi richiedenti e considerando le quote di ripartizione stabilite tra le modalità di fruizione, si stima un ammontare di credito di imposta e di detrazione, di competenza annua, rispettivamente di circa -2.059,5 e -228,8 milioni di euro. In base al periodo di vigenza dell’agevolazione, considerando l’assenza di effetti sull’acconto, si stimano i seguenti effetti finanziari: <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Credito</td><td>-2.059,5</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>IRPEF</td><td>0</td><td>-228,8</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>-2.059,5</td><td>-228,8</td><td>0</td></tr></table> Milioni di euro							2020	2021	2022	Credito	-2.059,5	0	0	IRPEF	0	-228,8	0	Totale	-2.059,5	-228,8	0
	2020	2021	2022																		
Credito	-2.059,5	0	0																		
IRPEF	0	-228,8	0																		
Totale	-2.059,5	-228,8	0																		
2. Misure urgenti per il sostegno del settore turistico Mail Zaccardi 30.04.2020 ore 17.58 (nuova versione) Pareri su vecchia formulazione Parere RGS mail Licata 22.04.2020 ore 11.01						Misure urgenti per il sostegno del settore turistico 1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre						Comma 1. Istituzione presso il MiBACT di un Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive Comma 2. Istituzione presso il MiBACT di un Fondo per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di									

Parere DF su vecchio testo Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55 Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)	2015, n. 208, e di altri soggetti privati. 2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. 3. Anche al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni delle relative aree o per la riacquisizione della loro disponibilità sono sospesi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145, e, per le aree oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l'attività dietro pagamento del canone di concessione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in riferimento alle aree che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la nuova assegnazione della concessione o la riacquisizione dell'area è stata disposta in ragione dell'annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario. 4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede Relazione illustrativa Il comma 1 è finalizzato a sostenere forme di investimento rivolte all'acquisto e alla valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio. A tal fine nello stato di previsione del Mibact è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa sono demandate ad apposito decreto interministeriale Mibact/Mef. Il comma 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per la	adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, con una dotazione di 50 mln euro per il 2020. Tale contributo è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. Comma 3. Sospensione a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, dei procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni delle relative aree o per la riacquisizione della loro disponibilità sono sospesi per la durata dei termini stabiliti dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (quindici anni). Fino alla medesima data, gli operatori proseguono l'attività dietro pagamento del canone di concessione. Oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 Parere DF su vecchio testo: Valutazione politica con osservazioni Il comma 3 dell'articolo in esame dispone l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, demandando ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo l'individuazione delle modalità e delle condizioni per l'accesso ai contributi. Al riguardo, anche al fine di valutare una destinazione delle risorse stanziare per la misura <i>de qua</i> a finalità altrettanto meritorie che non godono già di misure di
---	---	--

	concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità e le condizioni per l'accesso ai contributi. Il contributo di cui al presente comma è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Il comma 3 è finalizzato a definire la portata applicativa delle norme già vigenti in materia per gli operatori economici che esercitano la propria attività avvalendosi di beni del demanio marittimo. Si prevede, in proposito, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la sospensione, dei procedimenti avviati dagli enti concedenti per la nuova assegnazione delle concessioni relative alle aree attualmente utilizzate dagli operatori o per la riacquisizione della disponibilità delle medesime aree, e che gli operatori proseguono l'attività dietro pagamento del canone di concessione, anche laddove sia stata già disposta o comunque avviata la riacquisizione delle disponibilità delle aree. L'ambito applicativo della norma è circoscritto ai soli operatori che attualmente si avvalgono di beni del demanio marittimo, e quindi unicamente alle aree demaniali già oggi utilizzate. Conseguentemente, rimane consentita l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo che sono attualmente libere e concedibili. Il comma 4 indica le coperture necessarie all'onere derivante dai commi 1 e 2 e 3. Relazione tecnica Il comma 1 istituisce un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli con un pubblico presente di almeno 1.000 persone, nonché fiere, congressi e mostre di durata non inferiore a 5 giorni. Il comma 1 prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa. Il comma 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per la	sostegno in relazione alle medesime spese, si segnala che l'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 già riconosce a tutte le imprese un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento - e fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario - delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla luce di quanto sopra considerato e tenuto conto che sono allo studio modifiche dirette ad elevare la misura del credito d'imposta, l'importo massimo spettante a ciascun beneficiario e l'ammontare delle risorse annue stanziare per la misura <i>de qua</i>, si rinvia alle valutazioni politiche, segnalando, in caso di accoglimento della proposta in esame, l'opportunità di prevedere espressamente, anche in sede di adozione del decreto attuativo, che il contributo <i>de quo</i> è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Per quanto riguarda la stima degli oneri finanziari, si ipotizza che tutti i soggetti optino per lo sconto pari al 100 per cento della detrazione spettante. Sulla base dei dati Istat risulta che il numero di famiglie con un reddito ISEE fino a 25.000 euro è pari a 16,4 milioni. Sulla base di elaborazioni effettuate mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef su dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2018, si stima che le famiglie con almeno un figlio a carico rappresentano circa il 20% delle famiglie con i limiti reddituali indicati. Ipotizzando che tutti usufruiscano della detrazione pari a 500 euro, si stima un ammontare di detrazione pari a 1.640 milioni di euro. Nell'ipotesi prudenziale che il 75% ne usufruisca nell'anno d'imposta 2020 e il restante 25% nel 2021 e che tutti i soggetti optino per lo sconto pari al 100 per cento, si stima il seguente andamento finanziario:			
	<table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr></table>		2020	2021	2022
	2020	2021	2022		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e di adeguamento degli spazi conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Il comma 3 reca disposizioni ordinamentali e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la norma non inciderà sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali. Il comma 4 reca l'autorizzazione di spesa per l'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro nell'anno 2020	<table><tr><td>Irpef</td><td>-1.230,0</td><td>-410,0</td><td>0</td></tr></table> Milioni di euro	Irpef	-1.230,0	-410,0	0
Irpef	-1.230,0	-410,0	0			
3. Misure per il sostegno del settore cultura Mail Zaccardi 30.04.2020 ore 17.58 (nuova versione) Pareri RGS su vecchia formulazione mail Licata 22.04.2020 ore 11.01 Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55 Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)	Misure per il sostegno del settore cultura 1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "280 milioni" e le parole: "80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "230 milioni"; b) al comma 2, le parole: "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti". 2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. 2. Al fine di sostenere le librerie e l'editoria, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del	Il comma 1 incrementa il Fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e audiovisivo, da 130 a 280 milioni di euro per il 2020, di cui 230 mln di euro (anziché 80) per la parte corrente. Il comma 2 istituisce un Fondo per le emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il comma 3 autorizza la spesa di 100 mln di euro per il 2020 per assicurare il funzionamento dei musei e luoghi della cultura statali. Il comma 4 prevede per il 2020, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Il comma 5 prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019.				

presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento **dei musei** e dei luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, **tenuto conto delle minori mancate entrate da bigliettazione** conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

~~4. Al fine di sostenere i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per le emergenze nel settore, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.~~

4. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi

Il **comma 6** prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane, possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti.

Il **comma 7** prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220. Il **comma 8** prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura.

Il **comma 9** estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. *Art bonus*) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il **comma 11** estende a 18 mesi la validità dei

	per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. 6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n., gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. 7. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n., che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220. 8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022. 9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" sono aggiunte le seguenti: “, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti”. 10. Al di fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione	<i>voucher</i> (previsti per 12 mesi dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020) e specifica che l'emissione dei <i>voucher</i> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie. Oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 410 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Manca copertura
--	---	---

dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole "entro un anno dall'emissione." Sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario".

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10, pari a 410 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante.....

Relazione illustrativa

La norma prevede diverse misure destinate al sostegno del settore culturale.

Il comma 1 modifica l'art. 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incrementando (lett. a) il Fondo di parte corrente per le emergenze dedicato ai settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da 80 a 230 milioni. Le risorse complessive dei due Fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, saranno pertanto complessivamente pari a 280 milioni di euro. La lettera b) si limita a riformulare l'attuale previsione del comma 2 dell'art. 89 al fine di chiarire che i decreti attuativi possono essere più di uno.

Il comma 2 istituisce un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020, per il sostegno al settore delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria e dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse tra gli operatori del settore sono

	rimesse a uno più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto- legge, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma è assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il comma 4 prevede per il 2020, stante la sospensione delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19, che la quota FUS sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014. Il comma 5 prevede un anticipo del contributo FUS in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, finanziati a valere sul Fondo per il triennio 2018-2020, pari all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo saranno stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto delle attività effettivamente svolte nell'anno 2020 a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Il comma 6 prevede che gli organismi dello spettacolo dal vivo, decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Il comma 7 prevede, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare,	
--	--	--

	limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 2020, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta ivi previsti e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III (contributi automatici), IV (contributi selettivi) e V (attività di promozione cinematografica e audiovisiva) del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220. Il comma 8, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura. Il comma 9 estende la misura del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cd. <i>Art bonus</i>) anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. Il comma 10 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il comma 11 estende a 18 mesi la validità dei <i>voucher</i> previsti per 12 mesi dall'articolo 88 del decreto-legge n. 18 del 2020 e specifica che l'emissione dei <i>voucher</i> assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il comma 12 reca le necessarie coperture finanziarie. Relazione tecnica Il comma 1, lettera a) prevede una integrazione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella misura di 150 milioni di euro. Il comma 1, lettera b) ha carattere ordinamentale, limitandosi a chiarire che il fondo potrà essere ripartito anche con più decreti attuativi e non determina, quindi, nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comma 2 istituisce un nuovo Fondo - con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2020 - per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria e degli istituti e luoghi della cultura non di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre. Tale fondo sarà volto a finanziare interventi di parte corrente e potrà	
--	---	--

essere ripartito ai sensi dell'art.33, comma 4 sexies della legge n. 196 del 2009.

Il comma 3 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. La somma sarà assegnata allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

~~Il comma 4 prevede una spesa di 50 milioni di euro per assicurare il sostegno degli istituti e luoghi della cultura non statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e a tal fine istituisce uno specifico fondo diretto a finanziare interventi di parte corrente.~~

I commi **4, 5 e 6** recano disposizioni di carattere ordinamentale attinenti ai criteri di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo e all'impiego delle suddette somme al fine di tenere conto delle attività che effettivamente potranno essere svolte a seguito delle misure disposte per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Tali misure non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che saranno adottate nei limiti delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sul suddetto fondo.

In particolare, il comma **6**, al fine di fornire un adeguato sostegno al settore e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti destinatari dei contributi in assenza di adeguate entrate provenienti dalla vendita dei biglietti, reca misure volte ad assicurare una parità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori per le quali sono state previste misure di sostegno al reddito. Tale intervento, infatti, tiene conto della peculiarità della composizione della retribuzione dei lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche e garantirà un trattamento uniforme rispetto a quello delle altre categorie di lavoratori che possono usufruire della cassa integrazione prevista dal presente decreto-legge. Si ribadisce, inoltre, che l'adozione di tali misure non è immediata, ma avverrà comunque al termine delle 9 settimane di fruizione delle ordinarie misure di sostegno al reddito e, comunque, nel caso in cui non siano riprese le normali attività delle fondazioni.

Il comma 7 prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possa adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020 e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge. Tali decreti potranno derogare alle percentuali previste

	per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo dovessero derivare nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvederà nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e a tal fine le risorse necessarie saranno trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale articolo ha, infatti, stanziato 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il rispetto del limite delle suddette risorse disponibili potrà essere garantito attraverso una modulazione adeguata delle percentuali dei contributi stabilite con i summenzionati decreti da adottare in ogni caso di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge di 14 novembre 2016, n. 220. Il comma 8, in considerazione della impossibilità di procedere alle iniziative previste per il 2020 a causa dell'epidemia da COVID- 19, prevede un differimento dei termini all'anno 2021 del titolo di Capitale italiana della cultura attribuito alla città di Parma. Allo stesso tempo la disposizione prevede che le procedure in corso per l'attribuzione del titolo di "Capitale italiana per la cultura per l'anno 2021" si intendono riferite all'anno 2022. La norma presenta carattere meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 9 al fine di chiarire l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione tenendo conto dell'esperienza applicativa emersa negli ultimi anni prevede l'estensione dell'Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti. In via prudenziale, si ipotizza un ammontare di erogazioni liberali in esame di circa 2,3 milioni di euro. Considerando che una quota pari al 10 per cento sia versata da parte di persone fisiche e che la restante quota del 90 per cento da persone giuridiche, applicando l'aliquota del 65 per cento e la ripartizione in tre quote annuali, si stima il seguente andamento finanziario:	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0,00	-0,09	-0,14	-0,19	-0,15
IRES	0,00	-0,45	-0,90	-1,35	-1,35
TOTALE	0,00	-0,54	-1,04	-1,54	-1,50

Millioni di euro

Il comma **10** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nell'anno 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Il comma **11** ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma **12** reca la complessiva autorizzazione di spesa **relativa agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 9 e 10** pari a **410 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante.....**

4. Fondo cultura

Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 (nuova versione)

Pareri su vecchia formulazione

Parere RGS mail Licata 22.04.2020 ore 11.01

Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)

Fondo cultura

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza.

4. Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al

Istituzione di un fondo per la promozione di investimenti per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, con dotazione iniziale di 50 mln euro per il 2020.

La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile.

Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

Oneri pari a 50 mln euro per il 2020 non coperti

RGS su vecchia formulazione: manca copertura finanziaria

E'istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020. Il Fondo è

	finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede Relazione illustrativa La disposizione del comma 1 è finalizzata a sostenere forme di investimento per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mediante l'istituzione di un apposito Fondo di investimento presso il MIBACT con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e demanda a un decreto interministeriale la definizione di modalità e condizioni di funzionamento del fondo. Il comma 2 prevede che la dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile. Ai sensi del comma 3, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza. Il comma 4 prevede che una quota delle risorse possono essere destinate al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e che tale Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata. Il comma 5 reca le coperture finanziarie. Relazione tecnica La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di un Fondo per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. La dotazione	finalizzato alla promozione di investimenti per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale <i>Nel premettere che la proposta è priva di copertura finanziaria, si fa presente che la relazione tecnica si limita alla ripetizione della disposizione e non fornisce elementi circa la quantificazione della dotazione del Fondo, né sugli eventuali oneri derivanti dal comma 2 laddove viene previsto l'avvalimento delle fondazioni bancarie di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e di altri soggetti privati.</i>
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui dal titolo II del libro primo del codice civile. Il comma 3 prevede che, sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possa svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvederà nell'ambito delle risorse del fondo la cui dotazione iniziale è di 50 milioni di euro.	
5. Misure di sostegno per artisti, interpreti ed esecutori Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 Mail Zaccardi 3.05.3030 ore 18.41 (nuovo testo)	1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. 2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai sensi degli avvisi pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> in attuazione del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati pubblicati nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> - Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto. 3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.	Stabilisce che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto i Commissari liquidatori dell'IMAIE-Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in liquidazione, depositano il bilancio finale di liquidazione, in cui è indicata l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori, i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del MIBACT e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

	4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del comma 3. 5. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Relazione illustrativa Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all'entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Relazione tecnica Le disposizioni del presente articolo sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell'ente IMAIE in liquidazione e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si prevede che l'eventuale residuo attivo dell'ente sia versato all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per poi essere ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.	
Disposizioni generali		
1. Sostegno dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 (nuova versione)	1. Ai lavoratori stagionali nel settore turistico e negli stabilimenti termali, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici, con almeno 15 contributi giornalieri, anche non consecutivi, versati all'INPS nell'anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità di 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.	La disposizione, commi da 1 a 3, prevede la corresponsione di una indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali nel settore del turismo, nel settore termale, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Pareri su vecchia formulazione Parere RGS mail Licata 22.04.2020 ore 11.01 Parere DF mail Zaccardi 23.04.2020 ore 10.57	2. L'indennità spetta ai soli lavoratori che non sono titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n...., 3. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 270 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. All'articolo 29, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n...., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole “stabilimenti termali”, sono inserite le seguenti: “nonché nelle attività dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici”; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L'indennità è comunque riconosciuta ai titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale.”. 5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a xxx milioni di euro, si provvede Relazione illustrativa La disposizione, commi da 1 a 3, prevede la corresponsione di una indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali nel settore del turismo, nel settore termale, nonché nelle attività di esercizio dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici. La misura è destinata ai lavoratori che hanno lavorato almeno 15 giorni anche non consecutivi nel 2019 e nel primo trimestre 2020, sul modello di quanto disposto per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020. L'indennità spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto	giardini zoologici. La misura è destinata ai lavoratori che hanno lavorato almeno 15 giorni anche non consecutivi nel 2019 e nel primo trimestre 2020. L'indennità spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti dei titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. Il comma 4 modifica il comma 1 dell'articolo 29 dl 18/2020, includendo tra i destinatari dell'indennità i lavoratori stagionali dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici; inoltre si prevede che l'indennità sia riconosciuta anche ai titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. Oneri non quantificati DF: Valutazione politica su vecchia formulazione La proposta normativa prevede il riconoscimento di una indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e termale. La misura è destinata ai lavoratori con basso reddito che hanno lavorato almeno 30 giorni anche non consecutivi nel 2019, sul modello di quanto disposto per i lavoratori dello spettacolo dall'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 2020. L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, spetta ai soli lavoratori che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non spetta nei casi in cui il lavoratore sia ammesso a fruire dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 18 del 2020. Al riguardo, sono necessarie valutazioni di natura esclusivamente politica. RGS: norma non correttamente formulata + manca copertura finanziaria La proposta prevede la concessione ai lavoratori stagionali del settore turistico e degli stabilimenti termali, con almeno 30
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale (in quanto potrebbero essere esclusi da qualsiasi forma di tutela), e non spetta nei casi in cui il lavoratore sia ammesso a fruire dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il comma 4 include tra i destinatari dell'indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 29 i lavoratori stagionali dei parchi di divertimento, dei parchi tematici e dei giardini zoologici; inoltre si prevede che l'indennità sia riconosciuta anche ai titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale, che potrebbero rimanere esclusi da qualsiasi forma di tutela. Relazione tecnica La platea dei destinatari della misura di cui ai commi da 1 a 3 è, in via prudenziale, pari a circa 165.000 unità (140.000 sono i lavoratori stagionali nel settore del turismo e del settore termale che non beneficeranno dell'indennità prevista dal citato articolo 29 del decreto-legge n.18 del 2020 e 25.000 i lavoratori stagionali impiegati nei parchi di divertimento, nei parchi tematici (Codice Ateco 93.21) e nei giardini zoologici (compresi nell'ambito del codice Ateco 91.04). Considerata la suddetta platea dei destinatari e l'ammontare dell'indennità pari complessivamente a 1.600 euro (800X2 mensilità) è stato previsto - un limite di spesa pari a 270 milioni di euro. Per la quantificazione della misura di cui al comma 4 si rinvia al Ministero del Lavoro.	contributi giornalieri, anche non consecutivi, versati all'INPS nell'anno 2019 e nel primo trimestre del 2020, e non titolari di pensione, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di spesa di 250 milioni. Preliminarmente si segnala che la proposta è priva di copertura finanziaria. In generale si rileva che la misura non è coerente con quella inserita nel d.l. 18/2020. La norma peraltro non è correttamente formulata e va raccordata con altri istituti in corso di eventuale proroga. Inoltre è necessaria una integrazione della relazione tecnica per la verifica del limite di spesa previsto e delle correlate esigenze di sostenibilità della proposta.
2. Sostegno dei lavoratori dello spettacolo Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43	1. All'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge aprile 2020, n., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo le parole: “almeno 30 contributi” sono sostituite dalle parole: “almeno 15 contributi” e dopo le parole: “nell'anno 2019” sono inserite le seguenti: “e nel primo trimestre del 2020”. b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che si tratti dei titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale”. Relazione illustrativa	La disposizione interviene sull'articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di ridurre da 30 a 15 le giornate utili di contributi per i lavoratori interessati al beneficio e di computarle su un periodo di 15 mesi anziché di 12 mesi. Inoltre, si prevede di includere tra i destinatari dell'indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 38 i lavoratori dello spettacolo titolari di un contratto di lavoro intermittente che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale. Oneri non quantificati

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La disposizione interviene sull'articolo 38 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, al fine di ridurre da 30 a 15 le giornate utili di contributi per i lavoratori interessati al beneficio e di computarle su un periodo di 15 mesi anziché di 12 mesi. Inoltre, si prevede di includere tra i destinatari dell'indennità prevista dal comma 1 del citato articolo 38 ai lavoratori dello spettacolo titolari di un contratto di lavoro intermittente ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che non abbiamo accesso ad alcuna forma di integrazione salariale, che potrebbero rimanere esclusi da qualsiasi forma di tutela. Relazione tecnica Per la quantificazione della misura si rinvia al Ministero del Lavoro.	
3. Incentivi fiscali per il settore turistico Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55	1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare annuo del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e termale o del sessanta per cento dell'importo annuo pagato dal gestore dell'attività a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda. 2. Alle imprese turistico ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator che subiscono nel 2020 una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive rispetto all'anno precedente è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al numero dei mesi per i quali nell'anno 2020 si è registrata una riduzione delle operazioni attive rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019. L'ammontare del credito d'imposta è pari al 50 per cento dell'ammontare della riduzione delle operazioni attive se tale riduzione è pari ad almeno il 30 per cento o al 70 per cento se la suddetta riduzione è superiore al 50 per cento. 3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere ceduti a società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relazione illustrativa Il comma 1 riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive	Il comma 1 riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive e delle aziende termali che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione, ma l'affitto dell'azienda. Il comma 2 riconosce un credito d'imposta, in favore delle strutture ricettive, aziende termali, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell'ammontare delle operazioni attive rispetto all'anno precedente. Il comma 3 prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Oneri non quantificati Parere DF Parere contrario con osservazioni Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo in esame prevede - al comma 1 - il

	e delle aziende termali (Codici Ateco 55 e 96.04.20) che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione, ma l'affitto dell'azienda. Il comma 2 riconosce un credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell'ammontare delle operazioni attive rispetto all'anno precedente ed è riferita alle strutture ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (operanti con codice Ateco 55 e 96.04.20 e 79.1). Il comma 3 prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Relazione tecnica Il comma 1 riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive e delle aziende termali (Codici Ateco 55 e 96.04.20) che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione. La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione ma l'affitto dell'azienda. <i>In attesa di una quantificazione degli oneri da parte del Dipartimento finanze.</i> Il comma 2 prevede un credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito in ragione della riduzione dell'ammontare delle operazioni attive rispetto all'anno precedente ed è riferita alle strutture ricettive, alle aziende termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (operanti con codice Ateco 55 e 96.04.20 e 79.1). La scelta del parametro delle operazioni attive per misurare il danno subito potrà consentire il ricorso ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici. <i>In attesa di una quantificazione degli oneri da parte del Dipartimento finanze.</i> I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 3).	riconoscimento per il 2020 di un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare annuo del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e termale ovvero dell'importo annuo pagato dal gestore dell'attività a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda. In relazione agli effetti finanziari, sulla base di elaborazioni effettuate sul modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI) e sul modello 69 per l'anno 2017, si stima che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D/2, degli impianti termali e quelli per affitti di azienda turistica ricettiva e termale sia di circa 2,4 miliardi di euro. Considerando la validità per l'intero anno e la percentuale del 60 per cento, si stima un ammontare di credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 1.440 milioni di euro. Inoltre, la proposta – con il comma 2 – riconosce in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali, delle agenzie di viaggio e dei tour operator che subiscano nel 2020 una riduzione delle operazioni attive almeno pari al 30 per cento rispetto all'anno precedente un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare della predetta riduzione. Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 70 per cento nel caso in cui la riduzione delle operazioni attive è superiore al 50 per cento. L'entità del credito di imposta è commisurata al numero dei mesi per i quali nell'anno 2020 si è registrata una riduzione delle operazioni attive rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019.
--	---	--

		Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati dei contribuenti interessati (operanti con codice Ateco 55 e 96.04.20 e 79) per i quali è stata stimata la riduzione del fatturato di marzo (dati delle dichiarazioni fiscali, anno di imposta 2018) in base all'andamento dei dati della fatturazione elettronica marzo 2020 su marzo 2019. Dalla distribuzione mensile dell'imponibile della fatturazione elettronica per l'anno 2019 è stata ricostruita la percentuale del singolo mese sul totale dell'anno. Ipotizzando per i mesi da aprile ad agosto una riduzione simile a quella rilevata nel mese di marzo, è stato possibile, applicando i pesi di cui sopra, definire una riduzione massima teorica su base annua che ha permesso di individuare i contribuenti nelle condizioni di richiedere il credito di imposta, individuando nel 38,7% la quota dei soggetti potenzialmente interessati. Non potendo estendere all'intero anno la riduzione rilevata nel mese di marzo, al fatturato delle attività selezionate, pari a circa 41,2 miliardi di euro, è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l'IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel DEF, valutando quindi una riduzione pari a circa 4,3 miliardi di euro. Considerando che di questi, il 38,7% risulterebbe essere interessato, si otterrebbe una riduzione di fatturato pari a 1.651 milioni di euro. Non potendo distinguere a livello macro i soggetti che avrebbero diritto a un credito pari al 70% da quelli al 50%, è stato calcolato <u>un credito di imposta pari al 50% per tutti i contribuenti interessati per un totale di 826 milioni di euro.</u> Il comma 3 dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 possono essere ceduti a società
--	--	--

		controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al riguardo, con riferimento al comma 1, si rileva che la proposta - in quanto rivolta esclusivamente in favore delle strutture turistico-ricettive e termali - potrebbe presentare aspetti di selettività da valutare ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche alla luce della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020. Inoltre, si rappresenta che lo scrivente ha provveduto a redigere degli schemi di norme che estendono l'ambito applicativo del credito d'imposta per le locazioni (previsto per le sole locazioni di negozi e le botteghe in relazione ai canoni di marzo) anche al fine di includere altre tipologie contrattuali che hanno finalità analoghe alla locazione, prevedendo altresì la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta in esame. Con riguardo, poi, al comma 2, si rappresenta che non risulta immediatamente chiaro se il credito d'imposta ivi previsto spetti a condizione che i destinatari della misura "subiscono nel 2020 una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive rispetto all'anno precedente" ovvero se i presupposti per la spettanza del credito d'imposta
--	--	--

		debbano essere valutati in relazione a ogni singolo mese del 2020 (come sembra desumersi, invece, dal secondo periodo). Inoltre, tale misura – in quanto destinata a ristorare esclusivamente specifici settori del turismo – presenta profili di selettività che richiedono una valutazione di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese ai fini dell'eventuale notifica alla Commissione europea. Si evidenzia infine che la proposta in commento sembra presentare profili di analogia con la norma di cui all'articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che è stata segnalata ai Servizi della Commissione allo scopo di poter avere indicazioni sugli eventuali adempimenti europei da effettuare in vista della valutazione della necessità della notifica. Pertanto qualora la predetta misura fosse considerata aiuto di Stato la proposta in questione si configurerebbe, in considerazione dei profili di selettività della proposta rivolta esclusivamente alle imprese operanti nei settori ivi contemplati, quale ulteriore misura di aiuto di Stato.
4. Ristoro ai Comuni per il minor gettito dell'imposta di soggiorno Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55	1. Nell'anno 2020 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per il ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. 2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a quattro dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1 come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Relazione illustrativa	La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo, con dotazione di 200 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a quattro dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale.

	La disposizione prevede l'istituzione di un fondo di per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si provvederà alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a quattro dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale. Relazione tecnica La dotazione del fondo è stata fissata in 200 milioni di euro in quanto commisurata ai quattro dodicesimi del valore complessivo delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno relative a all'anno 2019 che ammontano a 600 milioni di euro.	Oneri pari a 200 milioni di euro. Parere DF Valutazione politica. La proposta prevede l'istituzione di un Fondo di per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Nella stessa proposta si stabilisce altresì che la distribuzione della dotazione del Fondo tra gli enti interessati avverrà in misura pari a quattro dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale. Nella relazione tecnica si legge che la dotazione del fondo è stata fissata in 200 milioni di euro in quanto commisurata ai quattro dodicesimi del valore complessivo delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno relative a all'anno 2019 che ammontano a 600 milioni di euro. Al riguardo si fa presente che al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, si è già convenuto di stanziare con il prossimo decreto legge un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della perdita di gettito delle entrate locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati da un tavolo tecnico che sarà istituito presso il MEF con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI.
5. Erogazione anticipata della quota del cinque per	1. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma	La disposizione anticipa al primo semestre del 2020 l'erogazione ai beneficiari della quota di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

mille Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43 Parere DF Mail Lapecorella 29.04.2020 ore 19.55	154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020. Relazione illustrativa La disposizione anticipa la disponibilità effettiva nell'anno 2020 per i beneficiari della quota di spettanza relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che in base al mese alle norme vigenti è corrisposta nel secondo semestre di ciascun anno. . Relazione tecnica La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere che le quote relative all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sia erogata ai beneficiari entro il primo semestre 2020 anziché nella seconda parte dell'anno.	spettanza del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'annualità 2018. Parere DF Rinvio AE/RGS e Amministrazioni erogatrici. Osservazioni La proposta in commento prevede che la quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1 comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020. La proposta in commento investe valutazioni di carattere politico, nonché - sotto il profilo della tempistica relativa alla erogazione del contributo - aspetti di carattere gestionale di competenza <u>dell'Agenzia delle Entrate, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché delle pertinenti Amministrazioni erogatrici del beneficio</u> (in particolare, si tratta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli enti del volontariato, del Ministero dell'Università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica, del Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria, della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche, del Ministero dell'Interno per le attività sociali dei Comuni, del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo per le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli enti gestori delle aree protette), alle cui valutazioni si rinvia. Giova, infatti, ricordare che l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi dal riparto del beneficio
---	--	---

		e, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli importi spettanti. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede, quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, a ripartire gli importi stanziati per il 5 per mille dell'Irpef tra gli stati di previsione delle amministrazioni "vigilanti" che, a loro volta, provvedono, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate, alla materiale corresponsione delle somme spettanti ai beneficiari (cfr. art. 11, d.P.C.M. 23 aprile 2010). A margine, dal punto di vista della <u>tecnica redazionale della proposta</u> in commento, si segnala l'opportunità di fare riferimento all'istituto del cinque per mille avendo riguardo al relativo esercizio finanziario.
6. Misure temporanee e urgenti in materia di dirigenza dello Stato Mail ULE 25.04.2020 ore 08.43	1. Fino al 31 dicembre 2020, i limiti percentuali riferiti alla dotazione organica dei dirigenti delle amministrazioni dello stato appartenenti alla seconda fascia stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati al 20 per cento. Gli incarichi che rientrano in tale quota aggiuntiva rispetto al limite di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono conferiti dalle amministrazioni dello Stato a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Relazione illustrativa La disposizione prevede che fino al 31 dicembre 2020 i limiti percentuali riferiti alla dotazione organica dei dirigenti delle amministrazioni dello stato appartenenti alla seconda fascia stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano elevati al 20 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. Relazione tecnica La misura non comporta nuovi oneri in quanto da attuare nei limiti delle facoltà assunzionali già nella disponibilità di ciascuna amministrazione.	La disposizione eleva al 20 per cento, fino al 31 dicembre 2020, i limiti percentuali riferiti alla dotazione organica dei dirigenti delle amministrazioni dello stato appartenenti alla seconda fascia stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

LAVORO		
CAPO I MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27		
1 (Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "per i lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non"; b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.".	Estende ai "volontari, sanitari e non" nonché ai "lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari" la disposizione ai sensi della quale le mascherine siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori che nello svolgimento delle loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
2.(Proroga trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.04 (nuova versione) Parere RGS: mail 4.05.2020 ore 17:44	1. 1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di diciotto settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1088, n. 153. ".	Prevede l'estensione a un massimo di 18 settimane della durata delle misure di sostegno al reddito di cui all'art. 19 e 21 del DL 18/2020 al fine di contrastare le contingenti difficoltà di natura economica derivanti dalla sospensione delle attività lavorative a seguito del diffondersi del contagio del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

b) Al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”. c) Al comma 2, secondo periodo, la parola “quarto” è sostituita dalla parola “secondo”. d) Al comma 6, secondo periodo, le parole “80 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “1 miliardo e 200 milioni”; e) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “6-bis. Le risorse eccedenti gli 80 milioni di euro saranno assegnate ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa”. f) Al comma 9, primo periodo, dopo le parole “da 1 a 5” sono inserite le seguenti: “e 7”; le parole “pari a 1.347, 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari amilioni di euro”; e, al comma 10, le parole “ai sensi dell’articolo 126” sono sostituite dalle seguenti: “”. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 19, così come modificate dal presente, si applicano anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020. Relazione tecnica L’articolato in esame prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell’attività lavorativa conseguente l’emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà), per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. L’ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni, ai sensi dell’art. 19 del DL 18/2020, di 12 settimane in considerazione dell’imminente riapertura delle attività conseguente la fine del periodo di lock-down. Per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, dall’analisi degli archivi gestionali dell’Istituto sono emerse le seguenti platee: - 4,7 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli assicurati per CIGO di cui:	RGS in riferimento alle proposte nn. 2, 3 e 4: il testo normativo dovrebbe prevedere una proroga di 12 settimane (come quantificato nei limiti di spesa) e non di 18 settimane. In riferimento alla RT relativa agli articoli 2, 3 e 4 del “pacchetto Lavoro” si fa presente quanto segue. In base a tale schema, le minori ore lavorate superano di gran lunga quelle sottostanti la stima del PIL del DEF 2020, elaborata comunque successivamente al provvedimento di lock-down totale, con conseguente effetto sulla stima delle entrate e del deficit (nonché di congruità dello sfondamento del deficit di 25md. autorizzato dal Parlamento ed inglobato nelle stime tendenziali del DEF). Inoltre, considerato che larga parte delle risorse per ammortizzatori sociali sono finalizzate a coprire misure autorizzate con il DL 18/20 (in particolare fondi di solidarietà e in parte Cassa in deroga), <u>l’ipotesi di consentire con il prossimo DL complessivamente fino a 18 settimane non appare percorribile</u>. Tra l’altro la stima INPS, nonostante sia commisurata a 12 settimane (di cui 9 autorizzate con il DL 18/20), appare comunque insufficiente. <u>Il testo normativo dovrebbe essere adeguato e prevedere un limite massimo di 12 settimane (come quantificato nei limiti di spesa) e non di 18 settimane</u>, in quanto in tal caso andrebbero quantificati ulteriori effetti di riduzione delle ore lavorate per tutte le tipologie di prestazioni. In particolare: a) Il quadro macroeconomico tendenziale del 31 marzo 2020, sottostante il DEF 2020, prevede una variazione reale del PIL pari a -8% costruita sostanzialmente con una riduzione delle ore lavorate di -6,3% e della produttività di -1,7%;
---	--

	○ 2,2 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lock down con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sia pari al 100% di tali lavoratori; ○ 2,5 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, considerato che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, sia pari al 50% di tali lavoratori. - 0,1 milioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la presente relazione tecnica stima l'onere derivante dall'estensione della durata delle misure di cui all'art. 19 del DL 18/2020. Anche in questo caso si è ipotizzata una durata media delle prestazioni pari a 12 settimane. Le ipotesi utilizzate ai fini della quantificazione dell'onere sono le seguenti: - 2,4 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali è stato disposto il blocco dell'attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.745,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 100% e 12 settimane di durata della prestazione; - 3,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali non è stato disposto il blocco dell'attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.780,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 20% e 12 settimane di durata della prestazione.	b) La riduzione delle ore lavorate 2020 è stimata pari a 2,75 mld. Supponendo per i lavoratori autonomi un lock-down di 2 mesi per il 60% si arriva a circa 0,9 mld di ore, per un numero di ore in meno di circa 1,8 mld per dipendenti (attivi) e nuova disoccupazione (anche per lavoro autonomo), anche se questa concentrata probabilmente a fine anno (le ore lavorate per occupato sono previste in riduzione del 4,2%). Quindi le ore di riduzione di lavoro per i dipendenti del settore privato incluse nel quadro DEF 2020 sarebbero comunque largamente inferiori; c) Ovviamente il quadro tendenziale di finanza pubblica non sconta gli oneri conseguenti a tali riduzioni del quadro del 31 marzo 2020 in quanto molte non tutelate dalla normativa vigente (DL n. 18/2020) che infatti va rifinanziata (cassa integrazione in deroga, cassa integrazione oltre limiti durata, fondi di solidarietà, indennità per lavoratori autonomi e altro); d) In tal senso è necessario adottare un nuovo provvedimento normativo di finanziamento, atteso anche che il DL n. 18/2020 ha previsto limiti di spesa ampiamente sottostimati (tra l'altro la durata prevista per le misure di sostegno al reddito - circa 1 mese - sono pari alla metà delle durate massime previste dal medesimo DL n. 18/2020). e) Nella RT, considerando anche prestazioni connesse a diritti soggettivi desumibili dalla stessa RT, INPS quantificherebbe oneri complessivi per sole prestazioni, senza considerare la contribuzione figurativa, pari a 23.786 mln di euro (11.573 mln da modifica normativa + 12.213 mln da diritti soggettivi). Considerando un costo medio orario di 6 euro si
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Alla stima dell'onere totale si è giunti moltiplicando il numero dei possibili beneficiari sulla base delle ipotesi suddette per l'importo settimanale (sia della prestazione che della contribuzione correlata) e per il numero di settimane (pari a 12); si è valutata poi fondo per fondo l'eccedenza di tali prestazioni sugli avanzi di bilancio stimati dalla DC Bilanci per il 31.12.2019 (si stima l'importo coperto dagli attivi dei Fondi in circa 2.650 milioni di euro). Infine, si è considerato anche l'onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro-capite di 50 euro. Gli importi valutati nella presente nota, comprendono anche gli importi relativi ai fondi di solidarietà territoriali delle provincie di Trento e di Bolzano. Il comma 2 del presente articolo prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del DL 18/2020, così come modificate dal presente, anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020. In merito, si precisa che l'estensione della platea dei destinatari della misura in esame rispetto a quanto previsto dal DL 18/2020, è ricompresa nelle platee sopra riportate determinate come propensione di fruizione applicate alla platea dei lavoratori rilevati al mese di novembre 2019 (ultimo dato disponibile). Nella stima delle prestazioni oggetto della presente relazione tecnica, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli. Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare. Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame	arriverebbe a una riduzione di ore di circa 4,0 mld ampiamente superiore a quella presente nel quadro macroeconomico del 31 marzo 2020; f) In tali termini, prendendo atto delle valutazioni INPS effettuate sulla base degli elementi amministrativi a disposizione del medesimo Istituto, l'ulteriore corso del provvedimento richiederebbe la ridefinizione del quadro macroeconomico aggiornato: la maggiore dimensione della riduzione di ore si rifletterebbe in una minore crescita del PIL rispetto a quello del 31 marzo 2020 al fine di computare gli effetti di onerosità di maggiori prestazioni e minori entrate non ascritte dalla RT alla modifica normativa in senso stretto.
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		Emergenza COVID-19 Onere derivante dalla concessione per 12 settimane dei provvedimenti urgenti in materia di lavoro ai sensi degli artt. 19 e 21 del DL 18/2020 distintamente per attività autorizzate e non a svolgere le attività lavorative durante il periodo di contenimento e del distanziamento sociale Anno 2020 - (Importi in milioni di euro) <table><tr><th colspan="2">Tipo di provvedimento</th><th rowspan="2">Platea interessata</th><th rowspan="2">Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente</th><th rowspan="2">Tipo di autorizzazione</th><th colspan="3">DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)</th><th colspan="3">Stanziamiento DL 18/2020</th><th colspan="3">Maggior onere</th></tr><tr><th>Articolo</th><th>Descrizione</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th></tr><tr><td rowspan="7">Art. 19</td><td rowspan="3">CIGO per lavoratori già tutelati</td><td>2.229.100</td><td>222.900</td><td>Aziende chiuse</td><td>736,3</td><td>449,1</td><td>1.185,4</td><td rowspan="3">245,6</td><td rowspan="3">113,6</td><td rowspan="3">359,2</td><td rowspan="3">900,0</td><td rowspan="3">586,4</td><td rowspan="3">1.486,4</td></tr><tr><td>2.605.900</td><td>136.700</td><td>Aziende aperte</td><td>409,3</td><td>250,9</td><td>660,2</td></tr><tr><td>4.835.000</td><td>359.600</td><td>totale</td><td>1.145,6</td><td>700,0</td><td>1.845,6</td></tr><tr><td rowspan="4">Fds - Assegno ordinario</td><td>2.380.000</td><td>2.380.000</td><td>Aziende chiuse</td><td>5.171,2</td><td>2.960,7</td><td>8.131,9</td><td>475,8</td><td>284,9</td><td>760,7</td><td>4.695,4</td><td>2.675,8</td><td>7.371,2</td></tr><tr><td>3.454.000</td><td>690.800</td><td>Aziende aperte</td><td>1.542,0</td><td>884,4</td><td>2.426,4</td><td>142,2</td><td>85,1</td><td>227,3</td><td>1.399,8</td><td>799,3</td><td>2.199,1</td></tr><tr><td>5.834.000</td><td>3.070.800</td><td>tutte le aziende</td><td>6.713,1</td><td>3.845,1</td><td>10.558,2</td><td>618,0</td><td>370,0</td><td>988,0</td><td>6.095,1</td><td>3.475,1</td><td>9.570,2</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>10.669.000</td><td>3.430.400</td><td></td><td>7.858,7</td><td>4.545,1</td><td>12.403,8</td><td>863,6</td><td>483,6</td><td>1.347,2</td><td>6.995,1</td><td>4.061,5</td><td>11.056,6</td></tr><tr><td>Art. XX</td><td>Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa</td><td>2.310.000</td><td>231.000</td><td>Aziende aperte</td><td>228,7</td><td>145,6</td><td>374,3</td><td></td><td></td><td></td><td>228,7</td><td>145,6</td><td>374,3</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE GENERALE</td><td></td><td></td><td></td><td>8.087,4</td><td>4.690,7</td><td>12.778,1</td><td>863,6</td><td>483,6</td><td>1.347,2</td><td>7.223,8</td><td>4.207,1</td><td>11.430,9</td></tr></table>												Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente	Tipo di autorizzazione	DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)			Stanziamiento DL 18/2020			Maggior onere			Articolo	Descrizione	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Art. 19	CIGO per lavoratori già tutelati	2.229.100	222.900	Aziende chiuse	736,3	449,1	1.185,4	245,6	113,6	359,2	900,0	586,4	1.486,4	2.605.900	136.700	Aziende aperte	409,3	250,9	660,2	4.835.000	359.600	totale	1.145,6	700,0	1.845,6	Fds - Assegno ordinario	2.380.000	2.380.000	Aziende chiuse	5.171,2	2.960,7	8.131,9	475,8	284,9	760,7	4.695,4	2.675,8	7.371,2	3.454.000	690.800	Aziende aperte	1.542,0	884,4	2.426,4	142,2	85,1	227,3	1.399,8	799,3	2.199,1	5.834.000	3.070.800	tutte le aziende	6.713,1	3.845,1	10.558,2	618,0	370,0	988,0	6.095,1	3.475,1	9.570,2	TOTALE	10.669.000	3.430.400		7.858,7	4.545,1	12.403,8	863,6	483,6	1.347,2	6.995,1	4.061,5	11.056,6	Art. XX	Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa	2.310.000	231.000	Aziende aperte	228,7	145,6	374,3				228,7	145,6	374,3	TOTALE GENERALE					8.087,4	4.690,7	12.778,1	863,6	483,6	1.347,2	7.223,8	4.207,1	11.430,9
Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente	Tipo di autorizzazione	DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)			Stanziamiento DL 18/2020			Maggior onere																																																																																																																																			
Articolo	Descrizione				Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale																																																																																																																																	
Art. 19	CIGO per lavoratori già tutelati	2.229.100	222.900	Aziende chiuse	736,3	449,1	1.185,4	245,6	113,6	359,2	900,0	586,4	1.486,4																																																																																																																																	
		2.605.900	136.700	Aziende aperte	409,3	250,9	660,2																																																																																																																																							
		4.835.000	359.600	totale	1.145,6	700,0	1.845,6																																																																																																																																							
	Fds - Assegno ordinario	2.380.000	2.380.000	Aziende chiuse	5.171,2	2.960,7	8.131,9	475,8	284,9	760,7	4.695,4	2.675,8	7.371,2																																																																																																																																	
		3.454.000	690.800	Aziende aperte	1.542,0	884,4	2.426,4	142,2	85,1	227,3	1.399,8	799,3	2.199,1																																																																																																																																	
		5.834.000	3.070.800	tutte le aziende	6.713,1	3.845,1	10.558,2	618,0	370,0	988,0	6.095,1	3.475,1	9.570,2																																																																																																																																	
		TOTALE	10.669.000	3.430.400		7.858,7	4.545,1	12.403,8	863,6	483,6	1.347,2	6.995,1	4.061,5	11.056,6																																																																																																																																
Art. XX	Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa	2.310.000	231.000	Aziende aperte	228,7	145,6	374,3				228,7	145,6	374,3																																																																																																																																	
TOTALE GENERALE					8.087,4	4.690,7	12.778,1	863,6	483,6	1.347,2	7.223,8	4.207,1	11.430,9																																																																																																																																	
3. (Precisazioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.02		1.All’articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, le parole “nove settimane” sono sostituite da “diciotto settimane e comunque entro il 31 ottobre 2020” b) Al comma 5, le parole “pari a 338,2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “ ari amilioni di euro” e, al comma 7, le parole “ai sensi dell’articolo 126” sono sostituite dalle seguenti: “....” PER INPS ADEGUARE COPERTURA Relazione tecnica L’ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni, ai sensi dell’art. 20 del DL 18/2020, di 12 settimane in considerazione dell’imminente riapertura delle attività conseguente la fine del periodo di lock-down.																																																																																																																																												
		Si concede il trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 18 settimane (anziché 9 settimane) e si pone il limite temporale del 31 ottobre 2020. Si incrementano le risorse destinate al predetto sostegno al reddito. RGS: vedi osservazioni alla proposta n. 2.																																																																																																																																												

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

La sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro.
La percentuale di ricorso alla misura in esame è stata fissata pari al 95%.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame:

Emergenza COVID-19

Onere derivante dalla concessione per 12 settimane dei provvedimenti urgenti in materia di lavoro ai sensi dell'art. 20 del DL 18/2020

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente	Tipo di autorizzazione	DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)			Stanziamiento DL 18/2020			Maggior onere		
Articolo	Descrizione				Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale
Art. 20	Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO	214.600	203.800	tutte le aziende	565,0	381,9	946,9	201,8	136,4	338,2	363,2	245,5	608,7

4 (Proroga delle nuove disposizioni in materia di Cassa integrazione in deroga)

Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, primo periodo, le parole “nove settimane” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020”.
b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo dimilioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.”
c) Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Il penultimo periodo è soppresso;
2. All'ultimo periodo le parole “dal predetto Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”.

Lett. a). Prolunga il periodo di concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e ne limita temporalmente la concessione (18 mesi dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020, anziché 9 mesi).

Lett. b). Posticipa dal 23 febbraio 2020 al 25 marzo 2020 il termine entro cui i lavoratori destinatari dei predetti benefici devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedente ed

	d) Dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all’ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso con la modalità di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”. e) Al comma 8, le parole “ai sensi dell’articolo 126.”, sono sostituite dalle seguenti: “ ...” Relazione tecnica L’articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali. L’ipotesi di base adottata è una durata media di ricorso alle prestazioni, ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, di 12 settimane in considerazione dell’imminente riapertura delle attività conseguente la fine del periodo di lock-down Dall’analisi degli archivi gestionali dell’Istituto sono emerse le seguenti platee: - 2,1 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli di cui: - o 1,0 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lock down con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato che il ricorso alla cassa integrazione in deroga sia pari al 100% di tali lavoratori; - o 1,1 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.552,4 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per 20% di tali lavoratori. - 0,4 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato da aziende che non sono sottoposte al regime di lock down con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 837,7 euro; è stato ipotizzato, in	incrementa il limite di spesa destinato ai medesimi benefici. Lett. c). Si abroga la disposizione ai sensi della quale qualora dal monitoraggio INPS emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni e le province autonome non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Lett. d) Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cassa integrazione salariale può essere concesso con un anticipo del datore di lavoro che viene poi rimborsato. RGS: vedi osservazioni alla proposta n. 2.
--	---	---

	considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per 10% di tali lavoratori. Ai fini della stima si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019. Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli. Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare. Il punto d) del presente articolo inserisce il comma 6-bis nell'art. 22 del DL 18/2020 dettando la possibilità, per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 22 del DL 18/2020 di erogare il trattamento in deroga anche con le modalità del conguaglio ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 148/2015. Trattandosi di problematiche di natura procedurale legate alla modalità di erogazione della prestazione di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020, da tale punto d) non sorgono nuovi oneri. Nella tabella seguente si riporta il riepilogo dei maggiori oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame:	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Emergenza COVID-19 Onere derivante dalla concessione per <u>12 settimane</u> dei provvedimenti urgenti in materia di lavoro ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 distintamente per attività autorizzate e non a svolgere le attività lavorative durante il periodo di contenimento e del distanziamento sociale Anno 2020 - (Importi in milioni di euro) <table><tr><th colspan="2">Tipo di provvedimento</th><th rowspan="2">Platea interessata</th><th rowspan="2">Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente</th><th rowspan="2">Tipo di autorizzazione</th><th colspan="3">DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)</th><th colspan="3">Stanzamento DL 18/2020</th><th colspan="3">Maggior onere</th></tr><tr><th>Articolo</th><th>Descrizione</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th><th>Prestazioni CIG + ANF</th><th>Copertura figurativa /correlata</th><th>Totale</th></tr><tr><td rowspan="3">Art. 22</td><td rowspan="3">CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito</td><td>1.048.400</td><td>1.048.400</td><td>Aziende chiuse</td><td>2.872,0</td><td>1.124,1</td><td>3.996,1</td><td rowspan="3">2.320,1</td><td rowspan="3">973,1</td><td rowspan="3">3.293,2</td><td rowspan="3">1.249,2</td><td rowspan="3">499,1</td><td rowspan="3">1.748,3</td></tr><tr><td>1.555.500</td><td>264.200</td><td>Aziende aperte</td><td>697,3</td><td>348,1</td><td>1.045,4</td></tr><tr><td>2.603.900</td><td>1.312.600</td><td>totale</td><td>3.569,3</td><td>1.472,2</td><td>5.041,5</td></tr><tr><td>Art. XX</td><td>Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa</td><td>530.000</td><td>53.000</td><td>Aziende aperte</td><td>48,2</td><td>23,1</td><td>71,3</td><td></td><td></td><td></td><td>48,2</td><td>23,1</td><td>71,3</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALE GENERALE</td><td></td><td></td><td></td><td>3.617,5</td><td>1.495,3</td><td>5.112,8</td><td>2.320,1</td><td>973,1</td><td>3.293,2</td><td>1.297,4</td><td>522,2</td><td>1.819,6</td></tr></table>	Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente	Tipo di autorizzazione	DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)			Stanzamento DL 18/2020			Maggior onere			Articolo	Descrizione	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Art. 22	CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	1.048.400	1.048.400	Aziende chiuse	2.872,0	1.124,1	3.996,1	2.320,1	973,1	3.293,2	1.249,2	499,1	1.748,3	1.555.500	264.200	Aziende aperte	697,3	348,1	1.045,4	2.603.900	1.312.600	totale	3.569,3	1.472,2	5.041,5	Art. XX	Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa	530.000	53.000	Aziende aperte	48,2	23,1	71,3				48,2	23,1	71,3	TOTALE GENERALE					3.617,5	1.495,3	5.112,8	2.320,1	973,1	3.293,2	1.297,4	522,2	1.819,6	
Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari derivanti da emergenza COVID-19 rispetto alla normativa vigente				Tipo di autorizzazione	DL Aprile - modifica normativa (durata prestazione 12 settimane)			Stanzamento DL 18/2020			Maggior onere																																																																			
Articolo	Descrizione			Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale		Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale	Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale																																																																				
Art. 22	CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	1.048.400	1.048.400	Aziende chiuse	2.872,0	1.124,1	3.996,1	2.320,1	973,1	3.293,2	1.249,2	499,1	1.748,3																																																																				
		1.555.500	264.200	Aziende aperte	697,3	348,1	1.045,4																																																																										
		2.603.900	1.312.600	totale	3.569,3	1.472,2	5.041,5																																																																										
Art. XX	Obbligo permanenza domiciliare x Comuni zona rossa	530.000	53.000	Aziende aperte	48,2	23,1	71,3				48,2	23,1	71,3																																																																				
TOTALE GENERALE					3.617,5	1.495,3	5.112,8	2.320,1	973,1	3.293,2	1.297,4	522,2	1.819,6																																																																				
5 (Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale richiesto, le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso.	I datori di lavoro che non anticipano i trattamenti ordinari di integrazione salariale e assegno ordinario nonché di cassa integrazione salariale in deroga, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione.																																																																															
6 (Riconoscimento di un trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con	1. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa	Si riconosce il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario cassa integrazione salariale in deroga anche nel caso in cui i datori di lavoro, nell’anno 2020, sospendono																																																																															

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

causale “Covid 19 – obbligo permanenza domiciliare”) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.” 2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata delle misure previste dai predetti provvedimenti e comunque nei limiti temporali previsti al comma 1. Alle domande presentate ai sensi del secondo periodo sono allegati i provvedimenti della pubblica autorità che interessano i Comuni ove sono domiciliati o residenti i lavoratori beneficiari.”	o riducono l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, per provvedimenti della pubblica autorità.
7 (Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 30 settembre 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;	Lett.a) Si incrementa da 15 a 30 giorni il periodo di congedo in favore dei genitori con figli minori di 12 anni e si prescinde dalla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. Lett.b). Si prevede che i lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, qualora genitori di figli minori di anni 16 (e non più di figlio con età compresa tra i 12 e 16 anni). Lett.c). Si incrementa da 600 a 1.200 euro il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Tale bonus

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	b) al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”. c) al comma 8, dopo le parole: “<i>baby sitting</i>” sono aggiunte le seguenti: “ovvero per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia” e le parole: “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” 2. All’articolo 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, al comma 3 le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”.	può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Comma 2. Il bonus baby sitting in favore del personale sanitario è incrementato da 1.000 a 2.000 euro.
8 (Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All’articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”	Si aggiungono ulteriori 12 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa in favore di portatori di handicap e dei loro familiari complessivamente fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (ordinariamente i permessi sono di 3 giorni al mese - cd. Legge 104).
9 (Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020”.	Si proroga al 31 luglio 2020 il termine fino al quale il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di handicap è equiparato al ricovero ospedaliero.
10 (Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”.	Si prevede che le seguenti indennità siano cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità: - Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; - Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago; - Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		- Indennità lavoratori del settore agricolo; - Indennità lavoratori dello spettacolo; - Sostegno al reddito a carico del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19.
11 (Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro mesi".	Proroga di ulteriori 2 mesi (in totale 4 mesi dall'entrata in vigore del DL 18/2020) la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza
12 (Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica le parole: "contributi alle imprese" sono sostituite dalle seguenti: "contributi alle imprese e agli enti del terzo settore"; b) al comma 1, dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"; c) al comma 1, dopo le parole: "alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".	Estende agli enti del terzo settore la disposizione ai sensi della quale l'INAIL trasferisce ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
13 (Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "300 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "800 milioni".	Incrementa di 500 mil. di euro per l'anno 2020 il limite di spesa entro il quale erogare le indennità mediante il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19
14 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento)		Si amplia il periodo durante il quale sono preclusi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

per giustificato motivo oggettivo) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604." b) dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente comma: "1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro."	sospese le procedure pendenti (cinque mesi dall'entrata in vigore del DL 18/2020, anziché 60 giorni). Si concede la possibilità al datore di lavoro, che ha proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo in ogni tempo purché faccia richiesta di cassa integrazione salariale in deroga.
15 (Modifiche all'articolo 61 in materia di termini per il versamento di ritenute e contributi) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "u) servizi degli istituti di bellezza."; b) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".	Estende ai servizi degli istituti di bellezza la disposizione che sospende i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. Le predette sospensioni si applicano alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive professionistiche e dilettantistiche fino al 30 giugno 2020 (anziché fino al 31 maggio 2020) e si riducono ad un massimo di 4 (anziché 5) le rate mensili per il pagamento alla scadenza del periodo di sospensione.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

16 (Modifiche all'articolo 64 in materia di credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione" aggiungere le seguenti: "nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".	Estende agli enti del terzo settore la disposizione che riconosce un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
17 (Modifiche all'articolo 95 in materia di sospensione dei versamenti dei canoni per immobili pubblici in locazione o concessione in favore degli enti del terzo settore) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica, dopo le parole: "per il settore sportivo" sono aggiunte le seguenti: "e per gli enti del Terzo settore"; b) al comma 1, dopo la parola: "dilettantistiche", sono aggiunte le seguenti: "nonché per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"; c) al comma 1, le parole: "impianti sportivi" sono sostituite dalle seguenti: "immobili".	Estende agli enti del terzo settore la disposizione che sospende i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tale sospensione è prevista, altresì, con riguardo ai canoni degli immobili dello Stato e degli enti territoriali.
18 (Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. L'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020."	Si ripristina la norma previgente alla conversione del DL 18 del 2020. La vigente norma introdotta dalla legge di conversione del DL 18/2020 prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le segnalazioni certificate di inizio attività, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, i

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		titoli abilitativi edilizi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
CAPO II ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
19 (Reddito di emergenza) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato “Rem”, quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui al comma 2. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020. 2. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio di cui al comma 6; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; d) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000. 3. Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni	Si istituisce, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza (spettante da un minimo di 400 euro ad un massimo di 800 euro mensili, calcolato sulla base di appositi indicatori, per tre mensilità) in favore dei nuclei familiari in possesso cumulativamente dei requisiti: della residenza in Italia; di un reddito familiare inferiore al Reddito di emergenza (Rem) spettante; di un patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; di un ISEE inferiore ad euro 15.000. Il Rem non spetta al nucleo familiare qualora uno dei componenti percepisca una delle indennità previste dal DL 18 del 2020. Non spetta ai soggetti che si trovano in stato detentivo, ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico di una p.a.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge. 4. Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello di cui al comma 6, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma di cui al comma 6. 5. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem: a) il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito ad una data mensilità secondo il principio di cassa; c) il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 6. Il Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili. 7. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. 8. In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall'INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto. 9. Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda. 10. Le eventuali variazioni nel possesso dei requisiti sono comunicate all'INPS, nelle modalità indicate dall'Istituto, entro il decimo giorno successivo al mese in	Il Rem è concesso ad eventuale integrazione del reddito di cittadinanza fino al raggiungimento dell'importo Rem spettante.
---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	cui è occorsa la variazione. Il beneficio è sospeso dalla mensilità successiva a quella in cui la variazione nel possesso dei requisiti è intervenuta. 11. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera e), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalità previste ai fini ISEE. 12. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a..... si provvede....	
20 (Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. In relazione alla situazione di crisi economica e sociale determinata dall'emergenza epidemiologica, per le domande di riconoscimento del beneficio previsto dal decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, presentate dal 1° luglio 2020 sino al 30 ottobre 2020, i requisiti di accesso sono così modificati: a) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b): 1) la soglia del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al numero 1) è incrementata da 9.360 euro a 10.000 euro; 2) la soglia del valore del patrimonio immobiliare di cui al numero 2), è incrementata da 30.000 euro a euro 50.000; 3) la soglia del valore del patrimonio mobiliare di cui al numero 3) è incrementata da 6.000 euro a 8.000 euro oltre agli incrementi ivi previsti; b) con riferimento al godimento di beni durevoli, il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), non opera. 2. I criteri di accesso al reddito di cittadinanza, come temporaneamente modificati al comma 1, rilevano solo in relazione all'attribuzione dei ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previgenti, il beneficio continua ad essere riconosciuto nelle modalità di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 2019, n. 4. 3. Nei casi di cui al comma 1, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lett. b), n. 4, dell'articolo 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,	Si modificano i requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza per il periodo 1° luglio 2020 - 30 ottobre 2020 (in relazione ai ratei mensili spettanti sino al 31 dicembre 2020): l'ISEE è incrementato a 10.000 euro, il valore del patrimonio immobiliare è incrementato a 50.000 euro, il valore del patrimonio mobiliare è incrementato a 8.000 euro. Inoltre non opera il seguente requisito: nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementato sino ad un massimo di 2,3.	
21 (Sorveglianza sanitaria) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. 2. Per i datori di lavoro che ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è fatto obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie locali o dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro , su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al comma 2 non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'inidoneità, un'indennità pari all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS. 4. Per la finalità di cui al comma 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19", con una dotazione iniziale pari a 5. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative l'INAIL è autorizzato, previa	Co. 1-4. I datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale (svolta dal medico competente o, nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del medico competente, dalle Aziende Sanitarie locali o dell'INAIL) dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità Per i lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, è riconosciuta, per l'intero periodo di durata dell'inidoneità, un'indennità pari all'80% della retribuzione, erogata dall'INPS. A tal fine è istituito, presso il MILPS, il "Fondo sorveglianza sanitaria COVID-19". Co. 5. Si autorizza l'INAIL ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di 105 milioni di euro.	
22 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. 2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. 3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. 4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.	Commi 1-7. Si eroga anche per il mese di <u>aprile</u> l'indennità di <u>600</u> euro in favore dei soggetti già destinatari dell'indennità nel mese di marzo (indennità previste dal DL 18 del 2020 per i professionisti e lavoratori co.co.co.; per lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago; per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali). Inoltre, in presenza di determinate condizioni (non essere titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aver cessato la propria attività o aver subito una comprovata riduzione di almeno il 33 % del fatturato) la predetta indennità è incrementata per il mese di <u>maggio</u> a <u>1.000</u> euro. Commi 8-11. Estende il beneficio dell'indennità di euro <u>600</u> per ciascuno dei mesi di <u>aprile e maggio</u>, ad altre categorie di lavoratori (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo).

	5. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall'Autorità per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. 6. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.	
--	---	--

	8. E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 9. I soggetti di cui al comma 9, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione. 10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	11. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 12. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 13. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro. 14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere.....	
23 (Indennità per i lavoratori domestici) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 400 euro, per ciascun mese. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla medesima data, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 600 euro, per ciascun mese. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col dator di lavoro e che vi sia stata una comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell'orario complessivo di lavoro.	Riconosce, per i mesi di aprile e maggio, ai lavoratori domestici non conviventi con i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione dell'orario superiore al 25%, un'indennità mensile: - pari a 400 euro per i contratti di lavoro di durata complessiva non superiore a 20 ore settimanali; - pari a 600 euro per i contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 20 ore settimanali. Oneri non quantificati e non coperti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	3. Le indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, né è cumulabile con la NASPI e non spetta ai percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 18. Dette indennità sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l'importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro. 4. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 5. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.	
24 (Nuova indennità per i lavoratori di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come rifinanziato dall'articolo 11 del presente decreto, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione. 2. L'articolo 34 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 23 è abrogato.	Il comma 1, in riferimento al Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all'art. 44 del DL 18/2020 - la cui dotazione è elevata da 300 a 800 milioni dall'articolo 13 (e non dall'art. 11) delle presenti proposte del min. lavoro - integra i criteri di cui si deve tenere di cui il decreto ministeriale deve tener conto nella definizione delle priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<i>Drafting: errata il riferimento all'articolo 11 delle proposte min lavoro. l'art. di riferimento è l'art. 13.</i> <i>Si potrebbe valutare se inserire le disposizioni come ulteriori commi del medesimo art. 13.</i> Gil comma 2 abroga l'art. 34 del DL 23/2020 che sancisce il divieto di cumulo con pensioni e redditi di questa indennità, reintroducendo il medesimo divieto nel seguente art. 25 delle presenti proposte. <i>Drafting: abrogare una norma per poi reintrodurla appare una tecnica normativa corretta e, comunque, rende l'intervento proposto meno chiaro.</i>
25 (Divieto di cumulo tra indennità) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.	Introduce il divieto di cumulo della Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22), dell'Indennità per i lavoratori domestici (art. 23) e del Reddito di ultima istanza (art.24) con pensioni ed altri redditi (art. 24). Quest'ultimo è già presente nelle norme vigenti che il precedente art. 24 abroga.
26 (Trattamenti di integrazione salariale) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Per l'anno 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono concedere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, previo accertamento delle stesse.	Attribuisce a regioni e province autonome la facoltà di riconoscere ulteriori periodi di trattamenti di integrazione salariale, utilizzando le risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis del d.lgs. n. 148/2015.
27 (Fondo Formazione) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più	Consente di integrare i contratti collettivi nazionali con intese che preveder con specifiche intese sindacali di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.	dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Per far fronte agli oneri relativi alle ore di formazione viene istituito presso l'ANPAL un apposito Fondo Nuove Competenze, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) SPAO (Sistemi di politiche attive per l'occupazione).
28 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Ai fini della rendicontazione da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.	Introduce norme in materia di rendicontazione al Min. del lavoro da parte di da parte di Regioni, Ambiti territoriali e Comuni dell'utilizzo delle risorse: - del Fondo nazionale per le politiche sociali; - del Fondo nazionale per le non autosufficienze; - del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare; - del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Prevede che la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, anche a valere su risorse finanziarie relative alle annualità precedenti, le amministrazioni destinarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi. 3. Le suddette amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto di servizi possono, nei limiti delle risorse disponibili, riconoscere le spese aggiuntive degli appaltatori in relazione ai costi di fornitura dei servizi e alla necessaria riprogrammazione delle modalità di espletamento degli stessi a seguito dell'emergenza Covid-19, su richiesta degli appaltatori, nei termini di cui al comma 2, se ritenuti preferibili rispetto a quanto già previsto dalla normativa corrente, con particolare riferimento alle norme di cui al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e del Capo XII del Titolo II del Libro IV del codice civile, ovvero dalle altre norme emanate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. 4. Ai fini del rafforzamento dei servizi sociali necessaria a fronteggiare l'aumento dei bisogni sociali anche legati all'emergenza Covid-19 e alla connessa necessità di riorganizzare gli stessi servizi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana appositi avvisi per il finanziamento di progetti di Comuni, anche in forma associata, Ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lett. a, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e altre Amministrazioni Pubbliche per un ammontare complessivo di 90 milioni. Gli avvisi definiscono le specifiche condizioni di partecipazione e gli ambiti di intervento, con particolare riferimento ai bisogni di bambini e adolescenti, a quelli dei senza fissa dimora e al necessario rafforzamento dei servizi domiciliari. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 18 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione Europea n. 1848 del 19 marzo 2020.	annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte del Min. del lavoro. Il comma 3 consente alle medesime amministrazioni, con riferimento ai servizi sociali assicurati mediante contratti di appalto, di riconoscere le spese aggiuntive sostenute dagli appaltatori a seguito dell'emergenza Covid-19.
29 (Detraibilità dall'imposta personale sui redditi delle spese per la frequenza a centri estivi)	1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) sono aggiunte le seguenti:	Limitatamente all'anno 2020, introduce una detrazione fiscale per un importo non superiore a 300 euro, per le spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	"i-undecies) limitatamente all'anno 2020, le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi, diurni o residenziali e a centri di aggregazione giovanile. La detrazione può essere usufruita nei limiti dell'ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici.	euro per la frequenza di persone di età minore di 16 anni a centri estivi. La detrazione può essere fruita nei limiti dell'ammontare non coperto da eventuali altri contributi pubblici. Oneri non quantificati e non coperti
30 (Attività di formazione a distanza) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. A beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dai medesimi Istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.	Prevede che le attività degli istituti appartenenti ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), e ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) sia svolte, ove possibilità, con modalità di insegnamento a distanza.
31 (Coordinamento del Fondo sociale europeo) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul sistema economico e sociale e della necessità che per contrastarli sia anche assicurata piena integrazione e complementarietà tra i programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e le politiche nazionali, al fine di assicurare il più efficace ed efficiente coordinamento tra le politiche per l'occupazione, incluse le politiche attive del lavoro, le politiche per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, le politiche per l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente e le politiche per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al Ministero del lavoro e delle politiche sociale competono, altresì, la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo.”; b) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è soppressa.	Trasferisce dall'ANPAL al Ministero del lavoro le competenze sulla promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	2. Al fine di assicurare il trasferimento dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni di cui al comma 1, un ufficio dirigenziale di livello non generale e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali sono trasferite dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle modalità e procedure di trasferimento, si provvede con le medesime procedure e nei medesimi termini previsti per il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Con il medesimo decreto è altresì rideterminata la dotazione organica dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
32 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Le prestazioni di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né di quelle di cui agli articoli 22 – 23 -24 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.	Proroga di due mesi l'erogazione della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Oneri non quantificati.
33 (Sospensione incremento contribuzione contratto a tempo determinato) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. In via eccezionale e per agevolare la ripresa delle attività produttive il contributo addizionale di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, non è dovuto per i contratti a tempo determinato rinnovati entro la data del 31 agosto.	In riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato rinnovati entro il 31 agosto 2020, sospende l'applicazione della maggiorazione contributo addizionale pari 0,5 punti percentuali dovuta in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Oneri non coperti. <i>Drafting: il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 novella l'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92: è a tale ultima norma che va riferito l'articolo in commento.</i>

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

34 (Incentivo lavoro agricolo) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020. I compensi percepiti non rilevano ai fini dei requisiti reddituali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto n. 1) e punto n. 4) previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26.	Consente, limitatamente al periodo di emergenza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite retributivo di 2.000 euro per l'anno 2020, ai percettori: - di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - di NASPI e DIS-COLL; - di reddito di cittadinanza.
35 (Assunzioni INL) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. L'Ispettorato può provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, anche in deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché, al fine di una tempestiva disponibilità dei mezzi, in deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. Al fine di reintegrare le proprie dotazioni organiche l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 56. A tal fine l'Ispettorato aggiorna il piano dei fabbisogni per il triennio 2020-2022 in funzione della esigenza di potenziare i controlli connessi all'emergenza epidemiologica. Le procedure concorsuali di cui al presente comma nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza. Con avviso pubblico del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono indicate le modalità di selezione, i titoli richiesti per la partecipazione ed i relativi punteggi, le materie su cui verte il colloquio orale e il punteggio minimo da conseguire per il superamento della prova. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma.	Redatto attecnicamente. Il comma 1 consente, senza individuarlo compiutamente, all'ispettorato nazionale del lavoro, di utilizzare auto a noleggio per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Il comma 2 autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro a bandire procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato "di un contingente di personale delle aree funzionali nei limiti del budget assunzionale relativo al personale cessato nell'anno 2019, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della legge 19 giugno 2019, n. 5". L'ultimo periodo recita che "L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali di cui al presente comma". Oneri non quantificati e non coperti

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

36 (Disposizioni in materia di vigilanza sul lavoro) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. In via eccezionale, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017.	Consente al Ministero del lavoro di avvalersi, nell'attività di vigilanza, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dei comparti di specialità di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza. Oneri non quantificati e non coperti
37 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al primo periodo, dopo la parola: "richiesta" è soppressa la parola: "dell'interessato" ed è inserito il seguente periodo: "mediante accredito sul conto corrente del beneficiario". 2. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297 al secondo periodo, dopo la parola: "il fondo" è inserito il seguente periodo: "previa esibizione della contabile di pagamento" e dopo le parole: "dei datori di lavoro" è inserito il seguente periodo: "e degli eventuali condebitori solidali".	Redatto atecnicamente. È volto a modificare le modalità di erogazioni da parte del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS, allo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
38 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Per il mese di aprile 2020, l'indennità di cui all'articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. 3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico	Prevede che le Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 22 delle presenti proposte del Min lavoro sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso: - il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); - il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); - le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); - le discipline sportive associate; - gli enti di promozione sportiva; - le società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 5. Il limite di spesa previsto dall'art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro. 6. All'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro». 7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede mediante _____.	Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. vengono, pertanto, incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Il comma 5 eleva di 70 milioni di euro (passando da 50 a 120 milioni di euro) il limite di spesa per l'erogazione dell'Indennità collaboratori sportivi. Incrementa le risorse trasferite a tal fine a Sport e Salute s.p.a. di ulteriori 70 milioni di euro. Il comma 6 estende la Cassa integrazione in deroga ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro. Oneri non quantificati e non coperti.
39 (Disposizioni in materia di terzo settore) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono aggiunte le seguenti: " , nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.".	Estende le garanzie prestate da SACE S.p.A. anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa.
40 (Incremento Fondo Terzo settore) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Al fine di sostenere interventi degli enti di cui al comma precedente attraverso capaci di _____ generare un significativo impatto sociale sulle comunità di riferimento, la prima sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.	Incrementata di 120 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione della seconda sezione (a carattere non rotativo) del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione della prima sezione (a carattere rotativo) del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Oneri non coperti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	3. All'onere derivante dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.	<i>Drafting: il fondo è stato introdotto ed è disciplinato dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106; è a tale norma che va riferito l'emendamento.</i>
41 (Osservatorio Nazionale sul Lavoro) (NORMA DA DEFINIRE) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Ai fini di monitorare l'evoluzione del mercato del lavoro nelle fase di riavvio delle attività produttive conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid 19 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, di seguito denominato "Osservatorio", per favorire l'elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l'analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione. 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato. 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottarsi entro trenta novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della funzione pubblica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), l'Agenzia Nazionale Per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), Unioncamere, le associazioni maggiormente comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'Osservatorio può essere integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro, designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi: a) studio, analisi ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione elaborati anche dagli Enti pubblici e dagli osservatori già esistenti; b) formulazione di una metodologia unica e condivisa di raccolta, elaborazione e condivisione dei dati ufficiali sull'occupazione;	(DA DEFINIRE) Istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio Nazionale sul Mercato del Lavoro, volto a favorire l'elaborazione di adeguate strategie occupazionali attraverso il confronto, l'analisi e il monitoraggio sul mondo del lavoro e la sua evoluzione.

	e) individuazione e definizione di nuovi ruoli, mestieri e professioni generati dalle trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto della introduzione di nuove tecnologie e dei mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica; d) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare; e) ottimizzazione supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione di industria 4.0 dall'evoluzione tecnologica e dalla digitalizzazione del mercato del lavoro; f) definizione di linee guida per garantire efficienza ed efficacia al funzionamento e all'azione, sull'intero territorio nazionale, dei Centri per l'impiego; g) misurazione e valorizzazione dell'impatto dell'utilizzo dei fondi pubblici sull'occupazione, sulle pari opportunità e sull'inclusione e lo sviluppo sociale; h) elaborazione e promozione di indirizzi e strategie per realizzare sinergie tra gli attori pubblici e privati per l'efficace utilizzo delle risorse destinate all'occupazione e alla formazione professionale; i) diffusione e condivisione della reportistica prodotta dall'Osservatorio attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione; l) definizione di un sistema di monitoraggio per l'individuazione dei parametri di misurazione dei risultati delle azioni avviate e dell'impatto occupazionale conseguito. 5. Nell'ambito dei componenti di cui al comma 3, è costituito un Comitato esecutivo che assicura il rispetto degli obiettivi istituzionali dell'Osservatorio di cui al comma 4. 6. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile in relazione agli obiettivi di cui al comma 4. 7. L'Osservatorio presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta. 8. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

42 (Norma spese per acquisto di beni e servizi Inps) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. Allo scopo di consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni finalizzate a contenere gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le spese per acquisto di beni e servizi dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, individuate con riferimento al piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, possono, in deroga alle disposizioni normative vigenti, essere incrementate in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell'esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell'esercizio 2021.	In deroga alle disposizioni vigenti, consente di incrementare le spese per acquisto di beni e servizi dell'INPS in misura non superiore al dieci per cento dello stanziamento previsto in sede di bilancio preventivo originario 2020 nel corso dell'esercizio 2020 e in misura non superiore al cinque per cento del medesimo stanziamento nel corso dell'esercizio 2021.
43 (Indennità lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga) Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è sostituito dal seguente: "251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è concessa, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n.92." 2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n.145, così come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 è sostituito dal seguente: "253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le regioni e le province autonome concedono l'indennità di cui al comma 251, previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS."	Concede, nel limite massimo di dodici mesi, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Oneri non quantificati.
44 (Disposizioni settore poligrafici)	1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si	Modifica i criteri di calcolo della determinazione del diritto al trattamento pensionistico nonché della sua misura per i lavoratori poligrafici.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 30.04.2020 ore 21.31	tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto al trattamento pensionistico di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.	
POLITICHE EUROPEE		
PACCHETTO AIUTI DI STATO Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DF mail Zaccardi 23.04.2020 ore 10.57 Parere RGS: Mail ULE 28.04.2020 ore 09.29 (rdp 7136) Parere DF post rinvio RGS mail 2.05.2020 ore		DF: conferma della possibilità degli EE.TT. di prevedere regimi di aiuto di natura fiscale In ordine alle osservazioni della RGS sulla proposta normativa in oggetto si fa presente che, in termini generali, il riconoscimento della possibilità per le Regioni e gli enti locali di prevedere regimi di aiuto di natura fiscale non genera criticità, tenuto conto che a legislazione vigente gli stessi sono in genere facoltizzati a introdurre agevolazioni nella disciplina dei tributi affidati alla loro gestione. Naturalmente tale facoltà deve essere esercitata nell'ambito della potestà impositiva agli stessi attribuita, fermo restando che la compatibilità delle scelte adottate dagli enti territoriali con la normativa statale potrà essere rilevata sia nella fase di esame delle deliberazioni adottate dagli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ai fini di un'eventuale impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, sia nella fase di predisposizione del parere sulle disposizioni che possono contrastare con le norme statali ai fini dell'eventuale impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'art. 117,

		secondo comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di sistema tributario e contabile, e dell'art. 119, secondo comma della Costituzione, che subordina la possibilità per le regioni e gli enti locali di stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie al rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Parere RGS: rinvio a DT e DF + aggiunta art. N+5-bis <u>Articoli da 1 a 6:</u> Le proposte prevedono l'istituzione di regimi quadro di aiuti di Stato da concedere alle imprese da parte delle Regioni e delle Province Autonome ed altri enti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui alla recente disciplina in materia di aiuti Stato prevista nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final. Viene comunque espressamente prevista la notifica dei regimi in questione alla Commissione europea al fine di ricevere la necessaria autorizzazione ai sensi degli art. 107 e 108 del TFUE. Al riguardo, in relazione agli <u>articoli da N a N+5</u> si prende atto della finalità delle disposizioni di costituire un quadro normativo generale per gli aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19 che potranno essere adottati da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, fermo restando, come chiarito in relazione tecnica (<i>sia pure con riferimento a soli tre articoli</i>), che la quantificazione e la relativa copertura degli oneri
--	--	--

		per la concessione dei finanziamenti – a valere sulle risorse proprie degli enti interessati - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto. Sul punto, va sottolineato che gli enti interessati dovranno tener conto del diverso impatto ascrivibile sui saldi di finanza pubblica in relazione alle varie tipologie di agevolazioni (finanziamenti rotativi, contributi a fondo perduto, garanzie). Alla luce di quanto sopra, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento del tesoro nonché al Dipartimento delle finanze, per la possibilità attribuita ai predetti enti di adottare misure di carattere fiscale (articoli N e N+5), nel presupposto che tale facoltà non possa che essere esercitata nell'ambito della potestà impositiva agli stessi attribuita. Inoltre, si segnala alla valutazione politica l'opportunità di prevedere in norma delle forme di coordinamento delle iniziative assunte dagli enti territoriali con quelle adottate a livello nazionale, quali ad esempio quelle previste dal decreto legge n. 23/2020, in materia di garanzie in favore delle imprese. In conclusione, appare comunque necessario aggiungere un altro articolo del seguente tenore: <i>“Art. N+5-bis (disposizioni finanziarie) Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da N a N+5 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.”.</i> DF: criticità + riformulazione Proposte da 1 a 7
--	--	---

		Nel quadro dell'emergenza COVID-19, la proposta in commento prevede la facoltà per gli enti non statali (le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio) di istituire regimi di aiuto a favore delle imprese nel rispetto delle condizioni e limiti previsti dalle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final, del 4 aprile 2020 che ha individuato ulteriori misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili ai sensi dell'articolo 107 par. 3 lett. b) del TFUE. Il riconoscimento di tali aiuti è subordinato alla notifica dell'intero regime-quadro alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE a cura del Dipartimento per le politiche europee, che provvede anche alla sua registrazione sul registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, essendo poi gli enti concedenti i singoli aiuti incaricati della loro registrazione sul medesimo registro, ai fini dell'adempimento degli obblighi di relazione e monitoraggio di cui alla sezione 4 della Comunicazione. In termini generali, il riconoscimento della possibilità per le Regioni e gli enti locali di introdurre regimi di aiuto di natura fiscale non genera criticità, tenuto conto che a legislazione vigente gli stessi sono in genere facoltizzati a introdurre agevolazioni nella disciplina dei tributi affidati alla loro gestione. La norma in esame amplierebbe il perimetro applicativo delle agevolazioni estendendolo anche a tributi, quali ad esempio il tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento senza
--	--	--

		recupero energetico dei rifiuti solidi, o l'imposta comunale sulla pubblicità, per i quali la legge nazionale attualmente non prevede a favore degli enti territoriali specifiche potestà in tal senso, che sarebbero, quindi, legittimate dalla necessità di porre riparo alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica in atto. La disposizione finale del regime-quadro contempla la modifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico entro il 30 aprile 2020 del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di adeguarne l'operatività in relazione alle misure di aiuti di Stato introdotte ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, soggette a specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione. La disposizione prevede altresì, una modifica al Registro entro il 30 maggio 2020, sempre a cura del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Nel merito si osserva che le norme proposte sono dirette esplicitamente agli enti territoriali, ed escludono, pertanto, qualsiasi coinvolgimento del Dipartimento delle finanze nelle singole fasi procedurali. Ciò rileva anche riguardo all'art. 4, comma 2, all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 2, relativi rispettivamente alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione C (2020) 1863 dove viene previsto
--	--	--

		che le Regioni, le Provincie Autonome e gli altri enti possono istituire, a valere sulle loro risorse, regimi di aiuto alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. E' di tutta evidenza, infatti, che le agevolazioni fiscali costituiscono solo una delle forme di aiuto - peraltro residuale - e tale circostanza esclude ancor di più il coinvolgimento del Dipartimento delle finanze, soprattutto per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione, attività che devono essere svolte dagli enti concedenti. Ciò appare evidente anche dalle norme in esame dove viene precisato che <i>“Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012 ... L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1”</i>. Come si legge, infatti, nella relazione illustrativa, è il Dipartimento delle politiche europee che <i>“provvede, altresì, alla registrazione del regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA.”</i> Dal momento che si prevede un obbligo di registrazione a carico degli enti concedenti, è naturale, infatti, che siano essi stessi a provvedere alla rendicontazione. Il Dipartimento delle finanze non ha, infatti, né dati, né informazioni per poter partecipare attivamente alla procedura in esame.
--	--	---

		Del resto idoneo a fugare ogni dubbio circa la competenza del Dipartimento in un coinvolgimento diretto è quanto precisato nella relazione illustrativa a commento dell'art. 7- Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato, dove si legge che le modifiche <i>“integrative al RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate”</i>. Il <u>Dipartimento delle finanze, invero, non può nemmeno costituire il soggetto idoneo ad essere consultato neanche per il monitoraggio e la rendicontazione dei benefici individuali, poiché nel campo dei tributi degli enti territoriali non gli è possibile effettuare un'attività di verifica degli stessi</u>. Sarebbe, pertanto, opportuno, al fine evitare ogni equivoco, sostituire il termine “interessate” con il termine “concedenti”. Quanto appena precisato vale anche in ordine alla quantificazione degli oneri derivanti dalle misure in esame. Nella relazione tecnica, infatti, a commento dell'articolo 1 - Aiuti alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final , è riportata in rosso la seguente dicitura: <i>[Le Regioni e gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi per la concessione di aiuti a valere sulle loro risorse. Pertanto, si rinvia al Ministero dell'Economia e delle Finanze la quantificazione delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo]</i>. Relativamente, poi, alle modalità di adeguamento di cui al citato art. 7 - si rileva che
--	--	--

		nella norma non viene indicato lo strumento con il quale lo stesso deve essere effettuato. Tuttavia il richiamo all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, fa presumere che si debba utilizzare, come precisa il comma 6 dello stesso articolo 52, il Regolamento governativo adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. <u>Se tale è il veicolo normativo, appare evidente che non ci sarebbero i tempi tecnici per adottarlo entro il 30 aprile, a meno di non introdurre un'esplicita deroga diretta a individuare un più agile strumento normativo.</u> Si evidenzia inoltre che è necessario inserire nella proposta normativa un coinvolgimento più specifico della Conferenza Unificata, dal momento che le disposizioni in commento riguardano direttamente gli enti territoriali i quali troverebbero in essa la sede istituzionale per condividere una metodologia unitaria per l'adozione di modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, nonché il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi. <u>A tal fine si propone di integrare l'Art. 7- Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato con l'inserimento del seguente comma 3:</u> <i>3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.</i>
--	--	--

		Risulta in tal modo chiaro che è in tale contesto che devono essere affrontate le problematiche non solo di adeguamento della normativa, ma anche quelle di carattere operativo-gestionale.
1. Articolo N Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)	1. Articolo N Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali alle imprese ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3. 2. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale. 3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantità dei prodotti immessi sul mercato. 5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.	Sezione 3.1 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni</u>), a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Il predetto importo è ridotto a 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e a 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato). DT: riformulazione comma 10 (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43) (Vecchia formulazione) 10. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012,

	6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione. 7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente. 8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019. 9. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. 12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il regime quadro di cui al presente articolato ha natura procedurale e adempie agli obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea degli interventi in forma di aiuti di Stato per far fronte all'emergenza Covid-19.	come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
--	--	---

	Il regime-quadro sarà notificato in modo che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, gli enti indicati (vedi comma 1 di ciascun articolo) possano procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final e successive modifiche e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni apposti dal presente regime. Gli enti di cui sopra potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea. Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si prevede la facoltà delle Regioni e delle Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio, di istituire regimi di aiuto alle imprese, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modificazioni. Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa. Tutti i valori si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Con il comma 3 si prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese attive nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare l’aiuto complessivo concesso non può superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura è quella definita all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45). I prodotti agricoli dell’impresa attiva nel settore della	
--	--	--

	produzione primaria sono tutti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti del settore della pesca e dell'acquacoltura. Con il comma 5, ai sensi del punto 22, lettera e), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, si prevede che gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definiti dall’art. 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione sugli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, debbano essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Ai sensi del comma 6, gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 90 del 28.6.2014, pag. 45). In linea con quanto stabilito nella Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla comunicazione C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020, sono escluse dall’ambito di applicazione della norma, le imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. L’efficacia delle misure contenute nell’articolo è subordinata alla previa autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. Al fine di ottemperare agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, si prevede che gli enti di cui al comma 1 provvedano alla registrazione dei regimi e degli aiuti individuali nel registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234, e successive modifiche, secondo le disposizioni del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del 31 maggio 2017, n. 117. RELAZIONE TECNICA	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.	
2. Art. N+1 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)	2. Art. N+1 Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. 2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1. 3. Per ciascun singolo prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1. 4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. 5. La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere	Sezione 3.2 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>garanzie riguardanti sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio, concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. NB è presente un rinvio interno agli articoli N+2 e N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato). Osservazioni DT: (Vecchia formulazione) In via generale si ricava dalla lettura del testo che sarebbero oggetto di notifica alla Commissione europea le disposizioni di legge. Queste sembrano limitarsi a rinviare alle previsioni del Temporary Framework. Si deduce quindi che sarebbe nella discrezionalità delle Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio indicare nel proprio regime

	cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti, se l'importo complessivo del prestito per beneficiario concesso sulla base di un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1 supera le soglie di cui al presente articolo, comma 4 o all'articolo N+2, comma 5. 7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. 8. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 9. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019. 10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1e. 11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. 12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, sotto forma di garanzie sui	di aiuto di quali opzioni avvalersi (ad esempio, per gli schemi di garanzie su finanziamenti, se prevedere anche garanzie sulla prima perdita, ovvero a quale soglia di ammontare massimo del finanziamento fare riferimento). Poiché tanto l'articolo che fa rinvio al par.3.2 del Temporary Framework che quello che fa rinvio al par. 3.3 dello stesso ammettono che la misura di aiuto possa essere concessa tramite banche o intermediari finanziari, si potrebbe suggerire di esplicitare nel testo gli elementi indicati al punto 31 del menzionato Temporary Framework al fine di evitare la qualificazione della misura come aiuto all'intermediario stesso e assicurare che gli effetti del sostegno pubblico siano interamente trasmessi al beneficiario finale. (<i>"31. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia"</i>) DT: riformulazione commi 2 e 8 (vecchia formulazione) 2. Le garanzie sui prestiti sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito
--	---	--

prestiti, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

I predetti regimi sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio). Tale garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Il comma 3 stabilisce che per ciascun singolo prestito i premi di garanzia siano fissati a un livello minimo, che aumenterà progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al punto 25, lettera a), della Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Per il 4°- 6° ann
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

La tabella richiamata stabilisce i seguenti premi di garanzia:

Il comma 4, al fine di fissare i limiti dell'importo totale dei prestiti per beneficiario richiama il punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del punto 25 lettera d), paragrafi i) e ii), della predetta Comunicazione l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare:

(i) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o
(ii) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Il comma 5 limita la durata della garanzia ad un massimo di sei anni e stabilisce che la garanzia pubblica debba rispettare i limiti e le condizioni indicati nel punto 25, lettera f), della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

~~in Italia enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari~~, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.

8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall’articolo 7. **Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione** ~~L’utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi~~ di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

	nell'attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi di tale punto 25, lettera f) la garanzia pubblica non deve eccedere: i. il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite sostenute in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato; o ii. il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (vale a dire una garanzia di prima perdita); e iii. in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente. Il comma 6 introduce il divieto di cumulo tra gli aiuti concessi sotto forma di garanzia sui prestiti ai sensi della sezione 3.2 e gli aiuti concessi sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti ai sensi della sezione 3.3 da qualsiasi ente essi provengano ed in base a qualsiasi regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final. Ai sensi della sezione 3.4 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, qualora la garanzia pubblica sia erogata per il tramite di intermediari, occorre evitare che gli aiuti pubblici volti a eliminare le difficoltà delle imprese si traducano in vantaggi indiretti per gli enti creditizi o altri enti finanziari e di limitare la distorsione della concorrenza. Tale finalità viene assicurata tramite il comma 7, ai sensi del quale le garanzie di cui all'articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI ed in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. Qualora un regime intenda avvalersi della possibilità prevista al punto 25(b), 25 (d) (iii) o 25 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea. Ai fini della compatibilità dei regimi, le garanzie devono essere concesse entro il 31 dicembre 2020. Dal presente regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati.	
--	---	--

	Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA. L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata. RELAZIONE TECNICA L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione delle garanzie – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.	
3. Art. N+2 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)	3. Art. N+2 Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. 2. Gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.	Sezione 3.3 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>gli aiuti riguardano sia i prestiti per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

	3. I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. 4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. 5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti del punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, se l'importo complessivo del prestito per beneficiario concesso sulla base di un regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al comma 1, supera le soglie di cui al presente articolo, comma 5 o all'articolo N+1, comma 4. 7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI; in tal caso non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia. 8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, alla data del 31 dicembre 2019. 9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui	NB è presente un rinvio interno agli artt. N+1 e N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato). Osservazioni DT: (Vecchia formulazione) In via generale si ricava dalla lettura del testo che sarebbero oggetto di notifica alla Commissione europea le disposizioni di legge. Queste sembrano limitarsi a rinviare alle previsioni del Temporary Framework. Si deduce quindi che sarebbe nella discrezionalità delle Regioni, enti territoriali e Camere di Commercio indicare nel proprio regime di aiuto di quali opzioni avvalersi (ad esempio, per gli schemi di garanzie su finanziamenti, se prevedere anche garanzie sulla prima perdita, ovvero a quale soglia di ammontare massimo del finanziamento fare riferimento). Poiché tanto l'articolo che fa rinvio al par.3.2 del Temporary Framework che quello che fa rinvio al par. 3.3 dello stesso ammettono che la misura di aiuto possa essere concessa tramite banche o intermediari finanziari, si potrebbe suggerire di esplicitare nel testo gli elementi indicati al punto 31 del menzionato Temporary Framework al fine di evitare la qualificazione della misura come aiuto all'intermediario stesso e assicurare che gli effetti del sostegno pubblico siano interamente trasmessi al beneficiario finale. DT: riformulazione commi 2, 3 e 8 (Vecchia formulazione) 2. Gli aiuti sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia enti
--	--	---

all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, sotto forma di prestiti, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19,

I predetti aiuti sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) e possono essere attribuiti in modalità diretta o attraverso enti creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni previste nella sezione 3.4 della richiamata Comunicazione.

Ai fini della compatibilità dei regimi, si prevede che i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui. La tabella richiamata stabilisce i seguenti margini per il rischio:

Tipo di beneficiario	Margine per il rischio di credito per il 1° anno	Margine per il rischio di credito per il 2°-3° anno	Margine per il rischio di credito per il 4°-6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

~~creditizi o altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.4 della Comunicazione di cui al comma 1.~~

3. I contratti di **finanziamento** ~~prestito~~ sono firmati entro il 31 dicembre 2020.

8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. **Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione** ~~L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.~~

	L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti nel punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19. Ai sensi del suddetto punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii) l'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare: i. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; o ii. il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Qualora un regime intenda avvalersi della possibilità prevista al punto 27(b), 27 (d) (iii) o 27 (e) della Comunicazione di cui al comma 1, si dovrà procedere a separata notifica alla Commissione europea. Si introduce il divieto di cumulo tra gli aiuti concessi ai sensi della sezione 3.3 e gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sui prestiti ai sensi della sezione 3.2. da qualsiasi ente essi provengano ed in base a qualsiasi regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, specularmente rispetto a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo N+1. Si esclude la possibilità di concedere gli aiuti, di cui al presente regime, alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti di cui al comma 1, ai sensi del regime-quadro. Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA. L'ultimo comma chiarisce che l’utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata. RELAZIONE TECNICA	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	L'articolo in esame riveste natura meramente ordinamentale e non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La quantificazione e relativa copertura degli oneri per la concessione dei prestiti – a valere sulle risorse proprie degli enti indicati al comma 1 del presente articolo (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento dell'istituzione dei singoli regimi di aiuto.	
4. Art. N+3 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)	4. Art. N+3 Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea COM (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. 3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. 4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b) e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al comma 1. 5. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non	Sezione 3.6 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. NB è presente un rinvio interno all'art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato). DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione) 8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

	superino i massimali di cui alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al comma 1. 7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE. 8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019. 9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. 11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione in esame disciplina le modalità di notifica alla Commissione europea dei regimi di aiuto che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire, per finalità di ricerca e sviluppo utile a fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.	
--	--	--

	I predetti regimi sono concessi a favore delle imprese a valere sulle risorse proprie degli enti sopra richiamati (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio), sotto forma di agevolazioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Gli aiuti disciplinati dalla disposizione in esame riguardano progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti. Della ricerca in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti fanno parte la ricerca su vaccini, medicinali e trattamenti, dispositivi medici e attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e indumenti e dispositivi di protezione, nonché le innovazioni di processo pertinenti ai fini di una produzione efficiente dei prodotti necessari. Ai sensi della Comunicazione richiamata, i costi ammissibili possono riguardare tutti i costi necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l'altro, i costi del personale, i costi per le apparecchiature e i servizi digitali e informatici, per gli strumenti diagnostici, per la raccolta di dati e il loro trattamento, per i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche (fasi di sperimentazione I-IV), i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali, per l'ottenimento delle valutazioni della conformità e/o delle autorizzazioni necessarie per la commercializzazione di vaccini e medicinali, dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche, disinfettanti e dispositivi di protezione individuale nuovi e migliorati; le sperimentazioni di fase IV sono ammissibili, a condizione che esse consentano un ulteriore avanzamento scientifico o tecnologico. Per i progetti di ricerca e sviluppo avviati prima del 1° febbraio 2020 che non siano insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, i costi ammissibili sono solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l'80 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punti 84, 85 e 86, del regolamento (UE) n. 651/2014. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se più di uno Stato membro sostiene il progetto di ricerca o se il progetto di ricerca è realizzato in collaborazione transfrontaliera con organismi di ricerca o altre imprese. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE. Gli aiuti di cui alla sezione 3.6, 3.7 e 3.8 della Comunicazione non possono essere cumulati fra loro in relazione agli stessi costi ammissibili.	
--	---	--

	Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020. Si esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati. Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA. L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.	
5. Art. N+4 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48	5. Art. N+4 Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.	Sezione 3.7 della Comunicazione 1863 final: “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato).

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Parere DT Vecchia formulazione (mail ULE 14.04.2020 ore 20.43)	4. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. 5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Gli aiuti sono altresì subordinati al rispetto delle condizioni di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1. 7. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 8. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. 9. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019. 10. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1. 11. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. 12. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.	DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione) 8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall'articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
---	--	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma consente aiuti agli investimenti per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19.

Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1 ovvero per la costruzione o il miglioramento delle infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID-19, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/il trattamento di dati.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di cui al comma 1, una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni dopo il completamento dell'investimento. l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture di prova e upscaling per lo sviluppo dei prodotti di cui al comma 2. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato

	membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali. Il progetto d'investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto. Il prezzo applicato per i servizi forniti dalle infrastrutture di prova e upscaling corrisponde al prezzo di mercato. Le infrastrutture di prova e upscaling sono aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Gli aiuti di cui all'articolo in questione, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Per il resto la disposizione è analoga alle altre del presente regime-quadro. Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020. Si esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati. Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA. L'ultimo comma chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.	
--	--	--

6. Art. N+5 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48 Parere DT mail ULE 14.04.2020 ore 20.43	6. Art. N+5 Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni 1. Le Regioni, le Province Autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono istituire regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al presente articolo. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1. 3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite. 4. Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 5. I costi ammissibili e l'intensità dell'aiuto sono definiti al punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1. 6. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1. 7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7 della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. 8. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alla data del 31 dicembre 2019.	Sezione 3.8 della Comunicazione 1863 final: “Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19” Si consente alle Regioni e Province autonome e agli altri enti territoriali e alle Camere di commercio di istituire regimi di aiuto (<u>sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali</u>), a valere su proprie risorse, da concedere entro il 31 dicembre 2020, previa decisione di compatibilità da parte della Commissione europea. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. NB è presente un rinvio interno all’art. N+6 (Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato). DT: riformulazione comma 8 (Vecchia formulazione) 8. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all’articolo 52 della legge 234 del 2012, come modificato dall’articolo 7. Restano fermi in capo agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi di monitoraggio e relazione L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
--	--	--

9. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

10. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a notificare il presente articolo al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui al presente articolo nel registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6.

11. Gli enti che concedono gli aiuti provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo N+6. L'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di cui alla sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La norma, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione, come modificata, consente aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Tale produzione comprende i medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime e gli altri investimenti di cui alla sezione 3.8, inclusi quelli per la produzione di dispositivi medici, attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; ecc...

Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e di garanzie a copertura delle perdite, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di cui al comma 1 successive modifiche e integrazioni ovvero una garanzia a copertura delle perdite può essere concessa in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un'agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile o a titolo di misura di aiuto indipendente. La garanzia a copertura delle perdite è emessa entro un mese dalla data in cui l'impresa ha presentato la domanda; l'importo della perdita da compensare è stabilito cinque anni

	dopo il completamento dell'investimento; l'importo della compensazione è calcolato come la differenza tra la somma dei costi di investimento, un utile ragionevole del 10 % annuo sul costo degli investimenti nell'arco di cinque anni e il costo di esercizio, da un lato, e la somma della sovvenzione diretta ricevuta, delle entrate per il periodo di cinque anni e del valore terminale del progetto, dall'altro. I costi ammissibili riguardano tutti i costi d'investimento necessari per la produzione dei prodotti di cui al comma 2 e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. Per i progetti avviati prima del 1° febbraio 2020, sono ammissibili all'aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all'ampliamento della portata del progetto. L'intensità di aiuto non supera l'80 % dei costi ammissibili. L'intensità massima di aiuto ammissibile per la sovvenzione diretta o l'agevolazione fiscale può essere aumentata di ulteriori 15 punti percentuali se l'investimento viene concluso entro due mesi dalla data di concessione dell'aiuto o di applicazione dell'agevolazione fiscale oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro. Se l'aiuto è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile e l'investimento viene completato entro due mesi, oppure se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, possono essere concessi ulteriori 15 punti percentuali. Il progetto d'investimento è completato entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Un progetto d'investimento è considerato completato quando il suo completamento è stato accettato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25 % dell'importo dell'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette o agevolazioni fiscali, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto. Se il termine è rispettato, gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili vengono trasformati in sovvenzioni; in caso contrario, gli anticipi rimborsabili sono rimborsati in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto. Gli aiuti di cui al comma 1, concessi ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Per il resto la disposizione è analoga alle altre del presente regime-quadro. Ai fini della compatibilità dei regimi, anche tali aiuti, come gli altri, devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020. Il comma 5 esclude dal presente regime di aiuti le imprese in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.	
--	---	--

	Il Dipartimento delle politiche europee provvede a notificare il presente articolo, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno approvate dagli enti sopra richiamati. Lo stesso DPE provvederà, altresì, alla registrazione del presente regime quadro nel registro nazionale aiuti di stato (RNA), di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre n. 234. Spetterà invece ai singoli enti concedenti provvedere alla registrazione degli aiuti individuali in RNA. Il comma 8 chiarisce che l'utilizzo del registro costituisce adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione, cui alla sezione 4 della Comunicazione citata.	
7. Art. N+6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato Mail Quadri 17.04.2020 ore 16.48	7. Art. N+6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato 1. Entro il [30 aprile] 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni. Sono mantenute tutte le funzionalità del registro e in ogni caso è mantenuta la funzionalità di calcolo del cumulo. 2. Entro il [30 maggio] 2020, il Ministero dello sviluppo economico modifica il registro di cui al comma 1, in via strutturale e permanente, per contenere i dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione. In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012.	Si prevede che entro il 30.4.2020 il Mise adegui il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito per monitorare e rendicontare gli aiuti di Stato, per consentire gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final. Entro il 30.5.2020 il Mise dovrà modificare il RNA per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali. Parere RGS: integrazione RT + rinvio a MISE Mail ULE 28.04.2020 ore 09.29 Con riferimento all'articolo N+ 6 Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato, invece, si rappresenta la necessità di una integrazione della relazione tecnica. La disposizione infatti prevede l'adeguamento, a carico del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2020 del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 l. 234/2012 mediante l'introduzione di una sezione aggiuntiva in cui annotare le misure temporanee di aiuti di Stato per

	La disposizione di cui all'Art. XXXX "Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato" ha la finalità di modificare lo strumento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) per integrarlo ed adeguarlo ai richiamati obblighi prescritti per le misure temporanee di aiuti di Stato per l'emergenza covid-19 e permetterne gli adempimenti. Si utilizza, quindi, uno strumento già esistente e già utilizzato da tutte le amministrazioni centrali e regionali che concedono aiuti di Stato, ottimizzando, pertanto, risorse e strumenti esistenti, senza aggiungere maggiori oneri amministrativi. Le modifiche integrative all'RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate. Le modifiche da apportare, di cui all'articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione. Ai fini dell'approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività del registro ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l'emergenza covid-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell'aiuto. La norma in questione dispone, altresì, una modifica all'RNA, sempre a cura del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche tale previsione è finalizzata ad agevolare e semplificare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ogni eventuale altra modifica del registro può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità dello stesso, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favor. I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell'attuazione delle misure per l'emergenza covid-19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.	l'emergenza covid-19 e permettere gli adempimenti agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa europea in materia. La norma in questione dispone, altresì, una modifica al RNA, da attuare entro il 30 maggio 2020 da parte del Ministero dello sviluppo economico, per consentire il caricamento, in via strutturale e permanente, dei dati necessari alla concessione ed erogazione degli aiuti per calamità naturali ed eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del TFUE. Al riguardo, si osserva che la norma è formulata in modo generico e, non indicando in concreto le modifiche - soprattutto quelle 'strutturali e permanenti' - che il MISE sarà tenuto a realizzare per l'adeguamento del RNA, non consente una valutazione compiuta circa la sua effettiva onerosità. Pertanto, si ritiene necessario acquisire il parere del MISE, nonché l'integrazione della relazione tecnica al fine di dare dimostrazione della neutralità finanziaria della disposizione o, in caso di sua onerosità, di quantificare gli oneri e specificare le risorse finanziarie mediante le quali si intende provvedere alla copertura degli stessi.
--	--	---

	RELAZIONE TECNICA La disposizione ha carattere ordinamentale e vi si provvede senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica (<i>sulla non onerosità della norma ci si rimette alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico</i>).	
INTERNO		
1. Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell'interno, delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Mail UCL 15.04.2020 ore 18.36 RGS mail ULE 23.04.2020 ore 12.53 Mail ULE 30.04.2020 ore 16.03 Mail ULE 5.05.2020 13:21	1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai prefetti territorialmente competenti è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia, nonché di euro 111.329.528 per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 30 giugno 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640. 3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del personale impiegato, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 698.080 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio. 4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per videoconferenze e altri materiali.	Introduce misure in materia di corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). Reca, inoltre, previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4). Il comma 5 reca, infine, la norma di copertura finanziaria degli oneri, stimati in euro 167.883.445 per l'anno 2020 , a valere sulle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali. Parere contrario RGS su vecchio testo: rinvio a Protezione Civile Comma 1. Si prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad euro 161.580.133, per adeguare, fino al 31 maggio 2020, le risorse necessarie al mantenimento del dispositivo di contenimento della diffusione del COVID-19 sulla base delle esigenze segnalate dai Prefetti. La relazione tecnica riporta gli elementi di quantificazione relativi agli oneri previsti per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei

5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 167.883.445 per l'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle altre "componenti" del Ministero dell'interno per fare fronte ai crescenti impegni, emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.

In questo senso, la disposizione prevede un "pacchetto" di misure riguardanti la corresponsione del trattamento accessorio al personale delle Forze di polizia e di altri emolumenti spettanti al suddetto personale e a quello delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti, nonché l'acquisizione di materiali ed equipaggiamenti connessi all'espletamento dei servizi demandati all'Amministrazione della pubblica sicurezza (commi 1 e 2). A questo si aggiungono previsioni riguardanti l'adeguamento del quadro finanziario delle esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3), nonché di quelle delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 4).

Il comma 5 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.

Occorre premettere che, con i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020, sono state stanziare risorse per le Forze di polizia e le Forze Armate, volte a rafforzare l'azione di controllo del territorio e di contenimento dell'esposizione a rischio nell'ambiente di lavoro, nonché per il supporto specialistico demandato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le maggiori attività demandate al Ministero dell'interno.

In particolare, per le Forze di polizia il fabbisogno quantificato con il D.L. 18/2020 era stato stimato per coprire l'impegno di circa **4.000 unità**, per un periodo di tre mesi.

A fronte dell'espandersi dell'epidemia, tuttavia, il dispositivo effettivo è arrivato a contare **55.700** unità di personale impegnato nelle attività finalizzate ad assicurare l'osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, cui vanno aggiunte ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di

Carabinieri, della Guardia di finanza e dell'indennità di ordine pubblico allo stesso personale e a quello delle polizie locali nonché agli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Comma 2. Si autorizza la spesa complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 691.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di euro 700.000 per attrezzature/materiali/dispositivi di protezione.

Comma 3. Si prevede l'autorizzazione, per l'anno 2020, di un'ulteriore spesa di euro 4.516.312 per assicurare l'azione e lo svolgimento dei compiti del Ministero dell'interno anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture –U.t.G.

La relazione tecnica riporta la quantificazione degli oneri relativi all'attribuzione, per un mese, di compensi per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione civile dell'interno, pari a 838.612 euro, per le spese sanitarie (750.000 euro), per acquisti di materiale per videoconferenza (416.000 euro) nonché per acquisti di prodotti e licenze informatiche (2.511.700 euro).

*Preliminarmente, si rappresenta che **non risulta chiaro il periodo di riferimento della norma per tutti i soggetti istituzionali coinvolti dalla stessa**. Infatti, mentre il comma 1, riguardante le forze di polizia, fa riferimento alla data del 31 maggio 2020, il comma 2, concernente il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilisce l'efficacia della norma in esame per ulteriori 30 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 74, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 e, infine, il comma 3, concernente le attività delle Prefetture- UTG, fa riferimento nella relazione tecnica (e non in norma) ad un generico periodo ulteriore di 1 mese.*

Ferma restando la necessità di chiarimenti, si ritiene opportuno allineare i periodi di applicazione della norma per tutti i soggetti e renderli espliciti nel testo. Conseguentemente, occorre allineare anche la relazione tecnica.

	controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio. Per effetto di ciò, le risorse stanziare si sono rivelate insufficienti a coprire gli accresciuti fabbisogni connessi ai maggiori impegni. E' utile precisare che il termine stabilito dall'art. 74 del ripetuto D.L. n. 18/2020 decorre dalla data di effettivo impiego delle Forze di polizia per "l'emergenza COVID-19", avvenuto il 24 febbraio u.s. La sua durata è data dalla somma dei trenta giorni previsti dal comma 01 del citato art. 74, e degli ulteriori novanta giorni stabiliti dal successivo comma 1. In sintesi, dunque, il termine in relazione al quale l'art. 74 del D.L. n. 18/2020 ha previsto i cennati interventi viene a spirare con la data del 25 giugno 2020. Ciò premesso, il comma 1 prevede due ordini di misure volte a garantire la prosecuzione, fino al nuovo termine del 30 giugno 2020, dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia – per un contingente che oggi assorbe un volume di circa 55.700 unità – nonché dagli appartenenti ai Corpi e Servizi di polizia locale, messi a disposizione dei Prefetti, per un'aliquota complessiva che a oggi assomma a circa 12.000 unità. A tali contingenti vanno poi aggiunte le ulteriori 1.000 unità che la Guardia di finanza destina all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto alle Autorità prefettizie sul territorio. Il comma 2, in considerazione delle accresciute esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché della necessità di assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, prevede un ulteriore stanziamento, a integrazione di quello stimato, <i>una tantum</i>, nel comma 2 del citato articolo 74 del decreto legge 18/2020. Il comma 3 prolunga fino al 31 luglio 2020 il già previsto potenziamento del dispositivo di soccorso messo in atto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per far fronte all'emergenza in corso. In particolare, le ulteriori risorse sono destinate, in parte, a garantire la copertura del compenso per lavoro straordinario a favore del personale impiegato nell'emergenza Covid-19 e, in parte, a incrementare la spesa per l'acquisto di attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, di dispositivi di protezione individuale del personale operativo e di dispositivi di protezione collettiva e individuale del personale nelle sedi di servizio.	<i>La relazione tecnica, sempre con riferimento alle varie forze di polizia, rileva, altresì, che con il DL 18/2020 sono state assegnate risorse finanziarie destinate a spese di funzionamento (spese sanitarie, di pulizia e DPI) per il solo mese di marzo e pertanto con la presente norma, si richiede l'integrazione delle stesse per il periodo aprile-maggio. In proposito si rappresenta che né il testo del DL 18, né la relativa relazione tecnica specificano il riferimento per tali spese al solo mese di marzo, indicando, al contrario, nella RT dell'articolo 74 del DL 18/2020, che gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni.</i> Con riferimento al comma 3, si rappresenta che i totali indicati sia nel testo che nella RT, oltre ad essere tra loro incoerenti, non derivano dalla somma delle sottovoci. Con particolare riferimento agli acquisti di prodotti e licenze informatiche, si rileva che il testo non è allineato con la relazione tecnica in quanto riporta un importo pari a 2.503.900 che non coincide con quello della relazione tecnica pari, invece, a 2.511.700 euro. Inoltre, a pag. 8 della RT, con riferimento alla Guardia di finanza, si chiedono chiarimenti in merito alla richiesta di fabbisogno determinato "per un periodo di 3 mesi da marzo a luglio". Si segnala, infine, un refuso nell'ultima pagina della relazione tecnica dove il totale della tabella, indicato in 4.516.512 va corretto in 4.516.312. Comma 4. Reca la copertura finanziaria degli oneri della proposta, quantificati in euro 167.487.845, cui si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. <i>Al riguardo si esprime parere contrario. Laddove infatti si intendesse far riferimento al rifinanziamento del suddetto fondo previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020, si fa presente che tali risorse sono destinate a specifici interventi connessi con l'emergenza epidemiologica in atto. Nel caso in cui si intendesse invece far ricorso alle risorse del fondo che non saranno</i>
--	--	--

	Il comma 4, al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno e delle Prefetture -U.t.G in particolare, nell'attuale situazione di emergenza e nella successiva fase di transizione, autorizza, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa, necessaria fino al 31 luglio, per prestazioni di lavoro straordinario per circa 1.650 unità di personale in servizio presso le Prefetture-U.t.G.. Vengono, inoltre, assicurate le esigenze di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di dispositivi igienico sanitari, ed integrate le dotazioni per smart working e videoconferenze; si prevede inoltre, in una ottica di piena ripresa dell'attività lavorativa, di dotare gli uffici di pannelli divisorii al fine di affrontarne la prevista riapertura con le necessarie cautele. Il comma 5 reca la copertura finanziaria, mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. RELAZIONE TECNICA <i>L'intervento normativo mira ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle diverse componenti del Ministero dell'interno (Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetture –UTG, Corpo nazionale dei vigili del fuoco) di assolvere alle complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19.</i> <i>In questo senso, la disposizione tiene anche conto della necessità di stanziare adeguate risorse per corrispondere le previste indennità di ordine pubblico in favore del personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.</i> <i>Si aggiunge ancora che per quanto riguarda le Forze di polizia sono stati introdotti due ordini di misure:</i> • <i>il primo mira a stanziare le risorse necessarie a corrispondere gli emolumenti accessori nonché l'indennità di ordine pubblico al contingente impiegato nei predetti compiti fino al 30 giugno 2020;</i> • <i>il secondo è volto a rendere disponibili le risorse necessarie per realizzare le ulteriori operazioni di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché ad assicurare l'adeguato rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, fino alla medesima data.</i>	<i>destinate all'emergenza Covid, si fa presente che queste sono finalizzate ad assicurare la tempestiva adozione di misure di intervento al verificarsi di eventi emergenziali nel corso dell'anno.</i> <i>Si rinvia anche al Dipartimento della Protezione civile.</i> <i>In ogni caso, si fa presente che le proposte in esame potranno essere valutate nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel decreto legge di prossima adozione.</i>
--	---	---

	<i>Scendendo nel dettaglio relativamente alle Forze di polizia, l'intervento normativo, quantifica le risorse finanziarie necessarie tenendo conto di quelle già assegnate con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020.</i> <i>Inizialmente, infatti, per le esigenze connesse all'emergenza in atto, è stato finanziato l'impiego di circa 4.000 unità delle Forze di Polizia, sia mediante provvedimenti di aggregazione che mediante unità stabilmente assegnate alle rispettive Questure, Commissariati e Reparti dislocati sul territorio.</i> <i>L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia.</i> <i>In considerazione del maggior numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario è stato determinato in 10 ore, in aggiunta a quelle retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio.</i> <i>La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità effettivamente impiegate che prevedono un picco massimo di circa 55.700 unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza), alle quali devono aggiungersi circa 12.000 unità delle polizie locali e le ulteriori 1.000 unità della Guardia di finanza destinate all'esecuzione di controlli e riscontri circa le attività economiche consentite, fornendo al riguardo supporto ai Prefetti sul territorio.</i> <i>L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.</i> <i>Per la Polizia di Stato, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa il 25% delle unità, pari ad una media di n. 13.725 per i mesi di marzo ed aprile e in misura del 50% per i mesi di maggio e giugno.</i> <i>In dettaglio, il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per Forza di Polizia e per tipologia di spesa, tiene in debita considerazione quanto già stanziato con il DL n. 9/2020 e con il DL n. 18/2020 e può essere così riassunto:</i> Polizia di Stato A) <u>Spese per il personale:</u> - <u>Lavoro straordinario</u> <i>Di seguito la stima dei costi :</i>	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) 120 giorni - Unità impiegate: Marzo 13.725 Aprile 13.725 Maggio 6.862 Giugno 6.863 - Numero ore da liquidare pro-capite mensili - Importo orario 19,79 n. 10 ore pro-capite x (13.725 + 13.725 + 6862 + 6863) unità x € 19,79 8.148.532,00 a detrarre importo assegnato con il DL n. 9/2020 1.385.300,00 a detrarre importo assegnato con il DL n. 18/2020 <u>6.649.440,00</u> Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario € 113.792,00 - <u>Ordine pubblico</u> Determinato in 13.725 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede nei mesi di marzo ed aprile ed in misura ridotta per i mesi maggio e giugno, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita	n. n. n. n. n. n. n. n. 10 € € € - - €
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per i quattro mesi pari ad € 5.250.000,00. Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020. Di seguito la stima dei costi:		
Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)		n.
120 giorni		
Unità impiegate:		
Marzo (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)		n.
13.725		
Aprile (in sede 8.235 – fuori sede 5.490)		n.
13.725		
Maggio (in sede 4.117 – fuori sede 2.745)		n.
6.862		
Giugno (in sede 4.118 – fuori sede 2.745)		n.
6.863		
- Stima costi fuori sede		
Unità (5.490 x € 29,43 x giorni 60)	€	
9.694.242,00		
Unità (2.745 x € 29,43 x giorni 60)	€	
4.847.121,00		
- Stima costi in sede		
Unità (8.235 x € 17,25 x giorni 60)	€	
8.523.225,00		
Unità (4.117 x € 17,25 x giorni 30)	€	
2.130.547,00		
Unità (4.118 x € 17,25 x giorni 30)	€	
<u>2.131.065,00</u>		
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	
27.326.200,00		
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	-
3.887.136,00		
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€	-
<u>5.250.000,00</u>		
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€	
18.189.064,00		

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	113.792,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	18.189.064,00
T o t a l e	18.302.856,00

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

- **A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti**

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

€ 3.000.000,00

- **B1) Dispositivi di protezione individuale:**

1.800.000 mascherine mono uso chirurgiche, FFP2 (c.m. € 2,50) €

4.500.000,00

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

20.000 occhiali e visiere protettive (c.m. € 5,00)	€
100.000,00	
160.000 camici mono uso	€
560.000,00	
4.400.000 di guanti mono uso (c.m. € 0,10)	€
440.000,00	
10.000 Guanti tattici per divisa operativa	€ _____
<u>700.000,00</u>	€
6.300.000,00	
A detrarre importo assegnato dal DPC	€ _____ -
<u>400.000,00</u>	
	Totale €
5.900.000,00	
- C1) <u>Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	€
1.100.000,00	
- D1) <u>Materiale gel antisepsi per le mani</u>	
n. 675.000 flaconi da 100 ml x € 2,00 cadauno	€
1.350.000,00	
n. 80.000 dispenser da tavolo da 1 lt x € 3,00 cadauno	€ _____
<u>240.000,00</u>	
totale	€
1.590.000,00	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	3.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	5.900.000,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.100.000,00

<i>D1</i>	<i>Materiale gel antisepsi</i>	<i>1.590.000,00</i>
Totale		11.590.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
<i>Spesa per il personale</i>	<i>18.302.856,00</i>
<i>Spese sanitarie</i>	<i>11.590.000,00</i>
T o t a l e	29.892.856,00

Arma dei Carabinieri

In dettaglio il fabbisogno, ipotizzato per il periodo marzo – giugno 2020 per l'Arma dei Carabinieri, distinto per tipologia di spesa, può essere così riassunto:

SPESE PER IL PERSONALE:

Lavoro straordinario

La stima dei costi riguarda, in linea con i razionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza:

- un impegno per l'Arma con un picco massimo di circa 35.000 unità/giorno stabilmente impiegate per l'emergenza in titolo;*
- ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79;*
- una graduale riduzione delle unità prevedibile per i mesi di maggio e giugno (rispettivamente del 50%) per un impiego stimato di 17.500 unità;*
- stante il maggior numero di unità coinvolte il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario viene ridotto a 10 ore per l'intero periodo.*

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)

n.

120 giorni

- Unità impiegate:

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Marzo	n.	
	35.000		
	Aprile	n.	
	35.000		
	Maggio	n.	
	17.500		
	Giugno	n.	
	17.500		
	- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
	- Importo orario	€	
	19,79		
	n. 10 ore pro-capite x (35.000 + 35.000 + 17.500 + 17.500) unità x € 19,79		
	€ 20.779.500,00		
	a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020	€	-
	1.662.360,00		
	a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	-
	<u>6.649.440,00</u>		
	Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario €		
	12.647.700,00		
	Ordine Pubblico		
	<i>Determinato in 35.000 il numero delle unità dell'Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.</i>		
	<i>La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.</i>		
	<i>La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.700.000,00 euro mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione un quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 2.700.000,00 euro.</i>		
	<i>Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020.</i>		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI		
Di seguito la stima dei costi :		
Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)		n.
120 giorni		
Unità impiegate:		
Marzo (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n.	
35.000		
Aprile (in sede 21.000 – fuori sede 14.000)	n.	
35.000		
Maggio (in sede 10.500 – fuori sede 7.000)	n.	
17.500		
Giugno (in sede 10.500 - fuori sede 7.000)	n.	
17.500		
- Stima costi fuori sede		
Unità (14.000 x € 29,43 x giorni 60)	€	
24.721.200,00		
Unità (7.000 x € 29,43 x giorni 60)	€	
12.360.600,00		
- Stima costi in sede		
Unità (21.000 x € 17,25 x giorni 60)	€	
21.735.000,00		
Unità (10.500 x € 17,25 x giorni 60)	€	
10.867.500,00		
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€	
69.684.300,00		
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€	-
3.887.136,00		
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€	-
2.700.000,00		
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€	
63.097.164,00		
<u>RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE</u>		
Tipologia di spesa	Importo	

Lavoro straordinario	12.467.700,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	63.097.164,00
T o t a l e	75.564.864,00

SPESE SANITARIE, PULIZIA E IGIENE

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a poter garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma dei Carabinieri (mascherine, guanti, etc) e per pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi:

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile per ciascuna provincia in € 30.000,00 per l'intero periodo.

Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare: incremento del 30% delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di un intervento di base già effettuato è da ricondurre solo al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia.

A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti	
<i>Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile</i>	3.000.000,00
<i>Esigenze delle Caserme dell'Arma – demanio Civile Militare</i>	1.000.000,00

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Totale esigenza pulizia	4.000.000,00
--------------------------------	---------------------

<u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u>	
3.296.000 mascherine mono uso per un importo medio di € 2,50	8.240.000,00
61.848 occhiali e visiere protettive per un importo medio di € 5,00	309.240,00
6.135.280 di guanti mono uso per un importo medio di € 0,10	613.528,00
1.286 termometri ThermoScan	80.000,00
4.323 tute protettive	43.000,00
	9.285.768,00

<u>C1) Sanificazione mezzi ed autoveicoli</u>	
Disinfettante per Auto	800.000,00
Generatore di ozono	255.550,00
	1.055.550,00

<u>D1) Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale</u>	
543.774 litri al costo medio di € 3,00 x litro	1.631.322,00

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	4.000.000,00
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	9.285.768,00
C1	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	1.055.550,00
D1	Materiali vari disinfettanti e igienizzanti per il personale	1.631.322,00
Totale		15.972.640,00

C) SPESE PER “CENTRO SANITARIO DI EMERGENZA”

Per incrementare la risposta all'emergenza sanitaria in atto, è stato previsto l'acquisto e la dislocazione di n. 1 Modulo Abitativo Singolo Prefabbricato, da allestire in modo specifico per essere utilizzato quale Centro Sanitario di Emergenza Covid-19, da posizionare presso la Cas. “Salvo d'Acquisto” di Roma, sede del Comando Unità Mobili e Specializzate “Palidoro”. La struttura, una volta resa operativa, sarà pertanto in grado di:

- provvedere alla sorveglianza clinica dei militari sospettati di contagio e al loro successivo isolamento;
- smistare i militari contagiati presso il policlinico militare Celio o altre strutture sanitarie;
- drenare temporaneamente il bacino di utenza delle Infermerie dell'Arma temporaneamente impossibilitate a operare in quanto contaminate o per evitarne la contaminazione;
- rappresentare l'unico assetto sanitario per l'Arma in caso di ripiegamento delle altre Infermerie Presidiarie.

Tipologia di spesa	Importo
Modulo Abitativo Prefabbricato	400.000,00
Apparecchiature e attrezzature	118.000,00
Materiali di consumo	20.000,00
Totale	€ 538.000,00

TOTALE COMPLESSIVO ARMA DEI CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	75.564.864,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	15.972.640,00
Spese centro sanitario di emergenza	538.000,00

	Totale	92.075.504,00	
GUARDIA DI FINANZA <i>La relazione tecnica individua anche l'ulteriore contingente di unità della Guardia di finanza da impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio ai fini del rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti (6.980 unità) nonché per i controlli e i riscontri circa le attività economiche consentite da effettuare in supporto ai Prefetti sul territorio (1.000 unità).</i> <i>Con riferimento al predetto dispositivo di ulteriori 1.000 unità impiegato per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica in atto, si evidenzia che - come chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. in data 14 aprile 2020, attuativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 - i Prefetti possono demandare al Corpo lo svolgimento dei controlli e dei riscontri circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni preventive che devono essere inviate da parte delle aziende. Tali unità aggiuntive si sommano a quelle già impegnate nell'emergenza sanitaria, pari a 6.980, e, tenuto conto della tipologia degli accertamenti da svolgere, rilevano esclusivamente ai fini della quantificazione delle spese per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario, per un periodo di due mesi (aprile – maggio 2020).</i> <i>Tale impegno della Guardia di finanza risulta confermato per effetto delle previsioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.</i> <i>In dettaglio il fabbisogno, determinato per un periodo di 4 mesi, da marzo a giugno, distinto per tipologia di spesa, terrà in debita considerazione quanto già stanziato con il DL 18/2020 e può essere così riassunto:</i> A) <u>Spese per il personale:</u> - <u>Lavoro straordinario</u> <i>L'elevato numero degli appartenenti alla Guardia di finanza impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi e il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.</i> <i>Per la Guardia di finanza, al momento, risultano stabilmente impiegate, nei controlli, circa 6.980 unità, impegnate nelle attività concernenti il controllo del</i>			

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>territorio ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19, e n. 1.000 unità da impiegare nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti. Una riduzione delle unità è prevedibile per i mesi di maggio e giugno.</i> <i>Di seguito la stima dei costi :</i> Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni - <i>Unità impiegate per il contenimento dell'epidemia:</i> Marzo n. 6.980 Aprile n. 6.980 Maggio n. 3.490 Giugno n. 3.490 Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 10 - <i>Importo orario</i> € 19,79 n. 10 ore pro capite x (6.980+ 6.980+3.490+3.490) unità x € 19,79 € 4.144.026,00 - <i>Unità impiegate nei controlli e riscontri richiesti dai Prefetti:</i> Aprile n. 1.000 Maggio n. 500 Giugno n. 500 Numero ore da liquidare pro-capite mensili n. 10 - <i>Importo orario</i> € 19,79 n. 10 ore pro capite x (1.000 + 500 + 500) unità x € 19,79 € 395.800,00 TOTALE COMPLESSIVO € 4.539.826,00	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	a detrarre importo assegnato con il DL 9/2020 € - 750.833,00 a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020 € - <u>3.324.720,00</u> Ulteriore fabbisogno da finanziare per il lavoro straordinario € 464.273 - <u>Ordine pubblico</u> <i>Determinato in 6.980 le unità della Guardia di finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 60% le unità in sede e nel restante 40% quello impiegato fuori sede.</i> <i>La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.</i> <i>La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa € 340.115,00 mensili di cui il 60% per attività di routine da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19 e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione una quota disponibile del 40% della spesa media mensile per un totale complessivo di circa 540.172,00 euro per l'intero periodo considerato.</i> <i>Dall'importo determinato si procederà, come per il lavoro straordinario, alla decurtazione di quanto già finanziato con il DL 18/2020. Di seguito la stima dei costi:</i> Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno) n. 120 giorni Unità impiegate: <table border="0"> <tr> <td>Marzo</td><td>(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)</td><td>n.</td></tr> <tr> <td>6.980</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Aprile</td><td>(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)</td><td>n.</td></tr> <tr> <td>6.980</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Maggio</td><td>(in sede 2.094 – fuori sede 1.396)</td><td>n.</td></tr> <tr> <td>3.490</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Giugno</td><td>(in sede 2.094 - fuori sede 1.396)</td><td>n.</td></tr> <tr> <td>3.490</td><td></td><td></td></tr> </table> - Stima costi fuori sede	Marzo	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.	6.980			Aprile	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.	6.980			Maggio	(in sede 2.094 – fuori sede 1.396)	n.	3.490			Giugno	(in sede 2.094 - fuori sede 1.396)	n.	3.490			
Marzo	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.																								
6.980																										
Aprile	(in sede 4.188 – fuori sede 2.792)	n.																								
6.980																										
Maggio	(in sede 2.094 – fuori sede 1.396)	n.																								
3.490																										
Giugno	(in sede 2.094 - fuori sede 1.396)	n.																								
3.490																										

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

<i>Unità (2.792 x € 29,43 x giorni 60)</i>	€
4.930.113,00	
<i>Unità (1.396 x € 29,43 x giorni 60)</i>	€
2.465.057,00	
- Stima costi in sede	
<i>Unità (4.188 x € 17,25 x giorni 60)</i>	€
4.334.580,00	
<i>Unità (2.094 x € 17,25 x giorni 60)</i>	€ _____
<u>2.167.290,00</u>	
Totale complessivo spesa per ordine pubblico	€
13.897.040,00	
a detrarre importo assegnato con il DL 18/2020	€ - 1.943.568,00
quota disponibile da stanziamenti ordinari di bilancio	€ - 540.172,00
Ulteriore fabbisogno da finanziare per servizi di ordine pubblico	€
11.413.300,00	

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE DI PERSONALE

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	464.273,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	11.413.300,00
T o t a l e	11.877.573,00

B) Spese sanitarie, pulizia e igiene

Il DL 18/2020 ha assegnato risorse finanziarie che, in ragione del maggior contingente movimentato, risultano del tutto insufficienti a garantire la relativa copertura finanziaria per l'intero periodo.

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili alla maggior spesa per dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	(mascherine, guanti, etc) e per la pulizia e disinfezione degli ambienti e degli automezzi: - <u>A1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti</u> Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo, tenuto conto di un intervento di base già effettuato, è da ricondurre al mantenimento delle condizioni di igiene e pulizia e all'acquisto di materiale antisepsi per le mani, quantificabile, per tutte le caserme del Corpo, in circa € 3.500.000,00 per l'intero periodo marzo - giugno € 3.500.000 Attività di sanificazione degli hangar dei Reparti aerei, per 16 grandi spazi che comprendono vaste aree esterne ed aree coperte ove sono istituiti Reparti di Volo, oltre al Centro di Aviazione di Pratica di Mare: € 500.000 Spesa complessiva per pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti: € 4.000.000 - <u>B1) Dispositivi di protezione individuale:</u> 1.080.000 mascherine chirurgiche e FFP2 importo medio di € 2,50 € 2.700.000,00 48.000 occhiali per un importo medio di € 5,00 € 240.000,00 600.000 guanti mono uso per un importo medio di € 0,10 € <u>60.000,00</u> Totale: € 3.000.000,00 - <u>C1) Sanificazione mezzi e autoveicoli</u> Sanificazione mezzi terrestri, per circa 10.000 automezzi € 1.200.000,00 Attività di sanificazione unità navali, per oltre 300 unità navali € 800.000,00 Acquisto prodotti igienizzanti sanificanti per circa 80 mezzi aerei, di cui almeno 6 impegnati in intensa attività quotidiana di collaborazione con la Protezione Civile,	
--	---	--

anche per trasporti in alto **biocontenimento** :

€ 500.000,00

Totale:

2.500.000,00

€

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A1	Spese di pulizia	4.000.000
B1	Dispositivi di Protezione Individuale	3.000.000
C1	Sanificazione mezzi e autoveicoli	2.500.000
Totale		9.500.000

TOTALE COMPLESSIVO GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Spese per il personale	11.877.573,00
Spese sanitarie, pulizia e igiene	9.500.000,00
Totale	21.377.573

Polizie locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia, richiedendo l'impiego anche delle polizie locali.

Nel mese di marzo risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il mese di aprile mentre

per i mesi di maggio e giugno si ipotizza un impiego in ragione del 50% pari a 6.000 unità.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi :

Periodo considerato: (Marzo, Aprile, Maggio e Giugno)

n. 120 giorni

- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede n.
12.000

- Stima costi in sede n. 12.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60 €
12.420.000,00

- Stima costi in sede n. 6.000 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 60 €
6.210.000,00

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

Totale € 18.630.000,00

Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare

Forza di Polizia	Importo
Polizia di Stato	29.892.856,00
Arma dei Carabinieri	92.075.504,00
Guardia di Finanza	21.377.573
Polizie Locali	18.630.000,00
Totale	161.975.933,00

Periodo: Marzo – Giugno 2020

Tipologia di spesa	Polizia di Stato	Arma Carabinieri	Guardia di Finanza	Polizie Locali	Totale
Lavoro Straordinario	113.792,00	12.467.700,00	464.273,00	-	13.045.765,00
Ordine Pubblico	18.189.064,00	63.097.164,00	11.413.300,00	18.630.000,00	111.329.528,00
Spese di pulizia e sanitarie	11.590.000,00	16.510.640,00	9.500.000,00	-	37.600.640,00
Totale	29.892.856,00	92.075.504,00	21.377.573,00	18.630.000,00	161.975.933,00

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Per ciò che concerne la spesa per l'incremento del lavoro straordinario a favore del personale, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h 24 per 38 giorni mensile.

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

Squadra ordinaria: 24 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 437.760,00

Squadra NBCR 14 unità x 24 ore x 38 giorni x 20 euro ora € 255.360,00

subtotale € 693.120,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

Per ciò che concerne, invece, le maggiori spese per l'acquisto di materiale per un ammontare totale di 698.080 euro, la quantificazione è la seguente.

Oggetto della spesa	Euro
Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali	198.080,00
Aumento delle protezioni individuali personale operativo	400.000,00
Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio	100.000,00
subtotale	698.080,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	693.120
B)	Spese per attrezzature e materiali	698.080
Totale		1.391.200

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	691.200
B)	Spese per attrezzature e materiali	700.000
Totale		1.391.200

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

	<i>La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.</i> <i>Si prevede una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario determinate in 25 ore mensili, per 1.650 unità, in servizio presso le sole Prefetture-U.t.G..</i> <i>La stima dei costi per un mese, al lordo degli oneri a carico dello Stato e con una quantificazione media di € 20,33 l'ora, ammonta a:</i> <i>Straordinario per personale delle Prefetture UtG</i> <i>1650 unità x 25 ore mensili x 20,33 € ora € 838.612,00</i> 6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene <i>Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia, la disinfezione degli ambienti e i dispositivi di protezione individuali forniti al personale, nonché spese di funzionamento.</i> <i>A tal fine occorre disporre l'aumento delle prestazioni e della periodicità in atto, mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico e dei relativi servizi igienici.</i> <i>L'onere complessivo, determinato sulla stima delle richieste pervenute a tale titolo per ciascuna Prefettura, è stato calcolato su trenta giorni per integrare le risorse già stanziare con i precedenti provvedimenti fino al termine del 31 luglio 2020 in ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica.</i> - <i>ulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti (tre mesi) € 450.000,00</i> - <i>ateriale igienico-sanitario e dispositivi di protezione individuale (3 mesi) € 300.000,00</i> <u>subtotale € 750.000,00</u> 6.C Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali <i>Le spese di cui si chiede il ristoro sono quelle che si dovranno affrontare per la riapertura in sicurezza degli uffici, compresi di allestimento di pannelli divisorii delle postazioni, per una cifra di circa 4.000 euro a sede. Si soggiunge la necessità, al fine di effettuare videoconferenze anche nel periodo della ripresa dell'attività</i>	
--	---	--

lavorativa, dell'acquisto di videoproiettori, il cui costo è quantificato per circa 4.000 euro a sede (per hardware e installazione).

- (4.000 € per sede + 4.000 € videoproiettori) X 52 uffici **€ 416.000,00**

6.D Acquisti di prodotti e licenze informatiche

Inoltre, si necessita di acquistare personal computer portatili, materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici nonché licenze software e servizi cloud di videoconferenza che permettono, con le necessarie garanzie di sicurezza, l'espansione del lavoro agile ed la gestione a distanza di numerose riunioni necessarie per l'espletamento delle attività.

Pertanto calcolando che i suddetti interventi potranno riguardare un massimo di 50 sedi, il costo complessivo è quantificato come segue:

- PC portatili e programmi di produttività individuale **€ 1.500.000,00**
- Licenze software per il lavoro agile **€ 500.000,00**
- Servizio di videoconferenza per tre mesi **€ 11.700,00**
- Materiale di facile consumo e altri prodotti e servizi informatici **€ 500.000,00**
subtotale € 2.511.700,00

	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	838.612
B)	Spese sanitarie, pulizia e igiene	750.000
C)	Acquisti di materiale per videoconferenze e altri materiali	416.000
D)	Acquisti di prodotti e licenze informatiche	2.511.700
Totale		4.516.312

2. Misure urgenti per il potenziamento di strutture in uso alle Forze di polizia

1. Al fine di garantire una accelerazione degli investimenti connessi alla ripresa dell'economia in conseguenza della diffusione del virus Covid-19, nonché una maggiore capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti

Articolo volto a velocizzare la realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, selezionati in base alle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali o, comunque, alla rilevanza

Mail ULE 5.05.2020 13:21	il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati interventi infrastrutturali, per i quali risultino già stanziati specifiche risorse, aventi carattere strategico per l'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali, o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica delle aree interessate. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, è disposta la nomina di uno o più Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. I Commissari straordinari, il cui compenso è posto a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare, operano con le modalità e i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili previste dalla legislazione vigente. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Relazione illustrativa La proposta normativa è volta ad incentivare le attività economiche in funzione anticiclica rispetto all'attuale momento recessivo, nonché a garantire una maggiore	per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle aree interessate. Gli interventi sono individuati con d.P.C.M., su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il MIT e MEF, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Ai fini dell'accelerazione della realizzazione delle opere, consente il ricorso a procedure semplificate nonché la nomina di uno o più Commissari straordinari, cui viene demandato il compito di provvedere alla realizzazione degli interventi. I commi 3 e 4 recano le disposizioni di invarianza finanziaria.
--------------------------	--	--

	capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica ed a rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, favorendo la più celere realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, selezionati in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali, o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle aree interessate. I predetti interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'emanando decreto-legge. L'elenco delle opere, che sarà approvato con un successivo decreto presidenziale, è dunque individuato con il pieno coinvolgimento delle Regioni o delle Province autonome interessate, così da preservare la leale collaborazione interistituzionale e il necessario coordinamento, sia per i profili economici che di sicurezza integrata. I criteri selettivi per la scelta degli interventi infrastrutturali, oltretutto sull'esigenza di vivificare la ripresa economica, fondano – in via non esclusiva – sulla valutazione condizioni socioeconomiche e sulle dinamiche criminali o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica delle aree interessate, in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato) e del discendente decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017 (Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia). Ai fini dell'accelerazione della realizzazione delle opere, sono consentiti il ricorso alle procedure semplificate già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e la nomina di uno o più Commissari straordinari, cui viene demandato il compito di provvedere alla realizzazione dei sopradetti interventi. I Commissari straordinari – nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate – operano con le modalità e i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, del suddetto decreto-legge n. 32 del 2019. Segue, al comma 3, la norma di neutralità finanziaria. Relazione tecnica	
--	---	--

	La proposta normativa ha carattere ordinamentale, in quanto finalizzata esclusivamente alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Essa, senza comportare ulteriori spese o nuovi investimenti, risponde all'esigenza di garantire una maggiore capacità di risposta ai problemi della sicurezza pubblica e di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, nella prospettiva di favorire - "a saldi invariati" - una più rapida realizzazione di qualificati interventi infrastrutturali, individuati in ragione delle caratteristiche socioeconomiche e delle dinamiche criminali delle aree interessate o, comunque, rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'ambito delle stesse In quanto tale, l'iniziativa sarebbe utile a consentire una significativa accelerazione nella realizzazione di importanti opere pubbliche, particolarmente rilevanti sotto il profilo della sicurezza pubblica. Con specifico riguardo agli oneri connessi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di competenza della Guardia di finanza nonché agli eventuali compensi spettanti ai Commissari straordinari nominati per la loro realizzazione, essi troveranno copertura nell'ambito delle pertinenti linee di finanziamento pluriennale già assentite sui capitoli di bilancio del Corpo, in virtù delle disposizioni che hanno previsto, nel tempo, l'assegnazione di risorse alle Amministrazioni pubbliche per il relativo potenziamento infrastrutturale. Pertanto, la norma in parola è da considerarsi priva di impatto sotto il profilo della spesa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini della valutazione dell'impatto dello schema di disposizione, si osserva che, risultano già stanziati finanziamenti per le articolazioni centrali e periferiche delle seguenti sedi della Polizia di Stato: Palermo: 2° Lotto – importo finanziato € 102.005.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere); Catania: 1° e 2° Lotto – importo finanziato € 128.452.000,00, di cui: € 30.000.000 – delibera CIPE n.19 del 29.9.2004; € 98.452.000 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere; i soli 30 milioni di euro della delibera CIPE sono appostati sul capitolo 7014 pg. 1);	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Reggio Calabria: caserma “Manganelli” –importo finanziato € 29.895.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere); Crotone: importo finanziato € 31.000.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere); Napoli: Caserma Boscariello – importo finanziato € 98.240.000,00 – Legge 232/2016, art. 1 comma 140 (capitolo 7411 pg. 7: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 6 fondo opere); Reggio Calabria: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 13.894.600,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072; (capitolo 7411 pg. 10: fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere); Bologna: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 20.120.000,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere); Genova: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 4.000.000 – Legge n. 145/2018 art.1 comma 95; (capitolo 7411 pg. 14 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 13 fondo opere); Milano: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 10.040.000,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072; (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere); Torino: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 25.230.750,00 di cui: € 11.100.000 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere); € 14.130.750,00 – Legge n. 145/2018 art.1 comma 95 (capitolo 7411 pg. 14 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 13 fondo opere); Roma: riorganizzazione dei presidi – importo finanziato € 16.167.200,00 – Legge n. 205/2017 art.1 comma 1072 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere);	
--	--	--

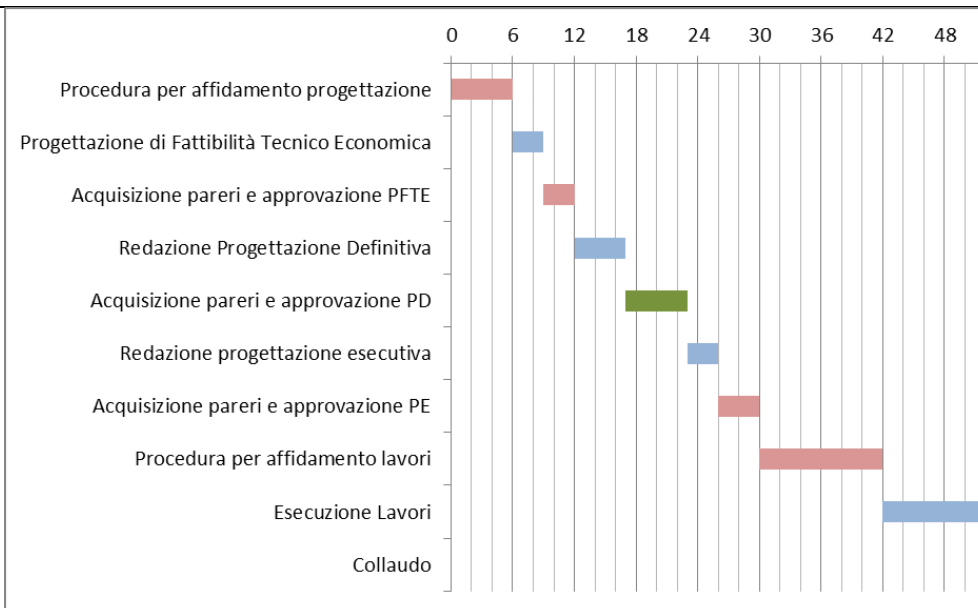
	Roma: immobile Tommaso Campanella per realizzazione Polo Cibernetico – Importo finanziato € 8.000.000,00 - Articolo 1 comma 1072 l. 205/2017 (capitolo 7411 pg. 10 fondo progetti; capitolo 7411 pg. 9 fondo opere). Totale importi degli interventi strategici € 487.044.550 Si evidenzia che sul capitolo n. 7411 risultano istituiti appositi piani gestionali per il c.d. “fondo opere” ed il c.d. “fondo progetti”, per un ammontare pari al totale dei finanziamenti previsti per ciascun intervento. Al fine di corroborare la previsione di neutralità finanziaria, si può ragionevolmente escludere la necessità di ricorso all’indebitamento per fronteggiare l’anticipazione degli interventi infrastrutturali rispetto all’originaria tempificazione dei fondi. Infatti, ostacoli di carattere tecnico hanno comportato l’accumulo di ritardi procedurali rispetto al cronoprogramma iniziale, al riallineamento col quale tende l’ipotizzata norma acceleratoria. In questa prospettiva, anche alla luce del trasferimento ad annualità successive di plurimi fondi non impiegati, si ritiene che la dotazione finanziaria in essere possa adeguatamente far fronte alle misure di cui al presente articolo. Più dettagliatamente, la complessità delle progettualità finanziate, delle relative procedure di gara, delle modifiche apportate dalla legge 196/2009 e ss.mm. – concernenti il nuovo concetto di impegno ad esigibilità –, le criticità riscontrate per alcune progettualità nel corso della stesura del relativo progetto di fattibilità tecnico economica e la necessità di eseguire analisi e indagini geologiche, di caratterizzazione dei terreni, ecc. hanno comportato una dilatazione del previsto cronoprogramma di esecuzione e conseguentemente della spesa. Pertanto, già a partire dall’esercizio finanziario 2019 è stata formulata richiesta di reiscrizione ai sensi dell’art. 30, co. 2 l. n. 196/2009 degli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell’esercizio 2018 con le seguenti modalità: a) Cap. 7411 pg. 6 - € 6.641.554,86 da reiscrivere sul Cap. 7411 pg. 6 es. fin . 2021; b) Cap. 7411 pg. 7 - € 5.000.000 da reiscrivere: € 1.000.000,00 sul Cap. 7411 pg. 7 es. fin . 2020; € 4.000.000,00 sul Cap. 7411 pg. 7 es. fin . 2021. Anche nell’esercizio 2020 sono state richieste le sotto indicate rimodulazioni degli stanziamenti non impegnati alla chiusura dell’esercizio 2019: a) 7411/6 9.260.378,00 Intera somma da reiscrivere nel 2022; b) 7411/7 4.447.837,25 Intera somma da reiscrivere nel 2022; c) 7411/9 5.825.000,00 Intera somma da reiscrivere nel 2022;	
--	---	--

	d) 7411/10 2.175.000,00 Intera somma da riscrivere nel 2021. Le suddette somme andranno ad sommarsi agli stanziamenti previsti per le future annualità (2021 -2025). Si procede all'analisi delle singole linee di finanziamento: <u>Articolo 1 comma 140 l. n. 232/2016</u> Gli stanziamenti previsti per le opere di edilizia pubblica ammontano a circa 540 milioni di euro, mentre gli interventi di cui trattasi e per i quali si richiede un'accelerazione ammontano a circa 360 milioni di euro. I detti finanziamenti sono stati ripartiti nel periodo 2017 – 2023. Considerato che l'ultimazione stimata delle opere, secondo il cronoprogramma che potrebbe esitare all'adozione della disposizione in commento, è prevista per il 2025 si può considerare accertata l'invarianza della spesa sia nel suo ammontare, sia circa l'arco temporale di erogazione. <u>Articolo 1 comma 1072 l. n. 205/2017</u> Gli stanziamenti complessivi ammontano a 110 milioni di euro. Gli interventi potenzialmente interessati dalla disposizione in commento quotano, in particolare, circa 79 milioni di euro. Il termine di ultimazione è previsto per gli inizi del 2025, allorquando saranno disponibili risorse per un totale di circa 100 mln di euro. Può, dunque, ritenersi soddisfatta la clausola di neutralità finanziaria. <u>Articolo 1 comma 95 l. n. 145/2018</u> La spesa per le opere interessate ammonta a 18 milioni di euro, disponibili integralmente già nell'esercizio finanziario 2023. <u>Delibera n.19 del 29.09.2004 del C.I.P.E.</u> Viene assegnata al Ministero dell'interno la somma complessiva di euro 30.982.125,26, per la progettazione esecutiva generale e gli interventi del primo lotto funzionale del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catania. Ad oggi la disponibilità delle risorse per il primo lotto ammontano ad € 30.868,098,52 (in quanto sono stati già disposti pagamenti per l'importo complessivo di € 55.641,48, mentre la somma di € 58385,26 già impegnata nel 2004 è prescritta). Come può rilevarsi, si tratta di misure dotate non solo di forte rilievo economico, che potrebbero alimentare una ripresa del settore interessato, ma anche –	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

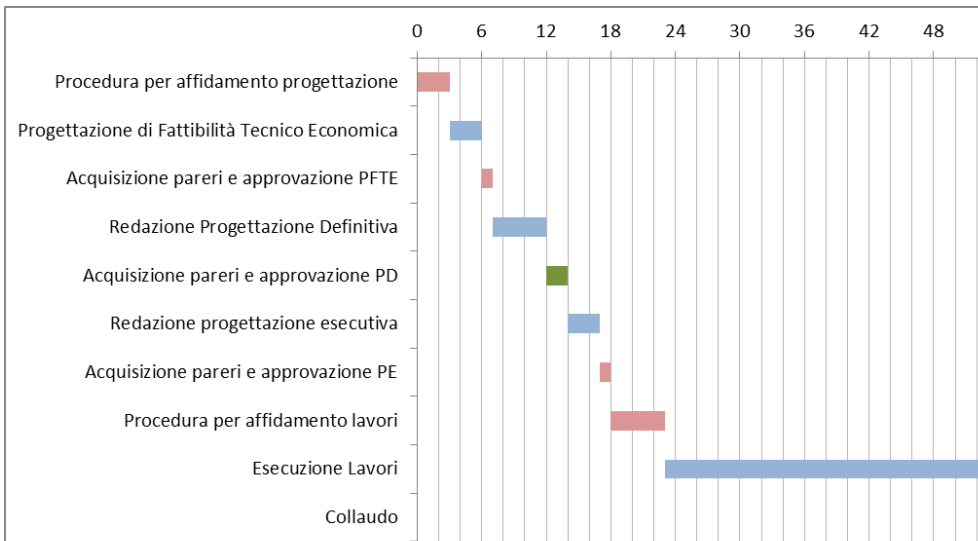
	analogamente – altamente strategiche per l’ordine e la sicurezza pubblica, insistendo su territori metropolitani sensibili, sui quali è richiesta una particolare e qualificata presenza delle istituzioni. Si ritiene – dunque – che la disposizione possa incidere favorevolmente tanto sul mondo produttivo, quanto sull’efficacia del sistema-sicurezza. Con riferimento al compenso per i Commissari straordinari si segnala che i relativi oneri saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. A fini esemplificativi, si sottopone lo studio di caso elaborato dalle competenti articolazioni del Ministero dell’interno, assumendo ad esempio la realizzazione delle opere previste per la città di Crotone. In particolare, data la seguente legenda:	
	fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della semplificazione della verifica della conformità urbanistica	
	fasi semplificate <u>prevalentemente</u> in conseguenza della nomina del Cd	
	fasi inalterate dalla modifica normativa proposta	
i tempi previsti a normativa invariata ammontano a 75 mesi		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI



Tempo complessivo stimato: 75 mesi

Per contro, i tempi previsti in caso di introduzione della presente disposizione ammonterebbero a 56 mesi.



DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>Tempo complessivo stimato: 56 mesi</i> <i>Economie procedurali: 19 mesi</i> Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione sia finanziariamente neutra sotto il profilo della spesa, ma che potrebbe potenzialmente essere foriera di un'accelerazione della realizzazione di importanti opere pubbliche, rilevante sia sotto il profilo economico che sotto quella della sicurezza pubblica.	
3. Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Mail Quadri 15.04.2020 ore 17.33 Mail ULE 5.05.2020 13:21	(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale è assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della Difesa, può utilizzare il personale medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo l'ordine predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai medici di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto	Il comma 1 consente l'assunzione a tempo determinato per la durata di sette mesi, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto. In particolare, si autorizza l'assunzione di 25 unità di vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020 e si prevede che tale attività sia considerata titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Il comma 2 rimodula, con attività formativa a distanza, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riducendone la durata da 12 a 9 mesi e prevedendo, al termine, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto, senza l'espletamento del tirocinio. Il comma 3 reca la copertura degli oneri, quantificati in euro 706.625 nel 2020, a valere sulle risorse attualmente destinate ad assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

	previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Relazione illustrativa La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto, del tutto inattesa e senza precedenti. Il servizio sanitario del Corpo nazionale, infatti, svolge funzioni essenziali in materia di assistenza sanitaria, medicina preventiva e medicina del lavoro in considerazione del livello di esposizione del personale operativo al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile. Peraltro, il Corpo nazionale è già stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 11 vice direttori sanitari a parziale copertura delle attuali carenze di organico, ma, evidentemente, i tempi della procedura concorsuale non sono compatibili con la tempestività che la situazione in atto richiede. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del predetto personale sanitario, in numero di 25 unità per un periodo di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020; prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei	.
--	--	---

	medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Tale formulazione è resa possibile in seguito alle intese raggiunte dal Ministero della Difesa con il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in forza delle quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi della procedura straordinaria indetta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seleziona, previo assenso degli interessati, e assume temporaneamente, e comunque in numero non superiore a 25, i medici che, avendo presentato domanda, sono risultati in esubero rispetto alle esigenze assunzionali della Difesa. Resta inteso che la selezione e le procedure riguardanti gli adempimenti volti all'assunzione straordinaria, a tempo determinato, di detto personale sanitario, sono di competenza del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile. A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Ad oggi non si conosce la durata dell'emergenza, né si possono fare ipotesi plausibili. Per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, - la cui pianta organica teorica prevede 590 direttivi, mentre attualmente sono presenti 460 unità,- con la presente disposizione si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione, al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Trattandosi di ingegneri ed architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale. Tale disposizione introduce, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una misura straordinaria che incide non solo sulla durata del predetto corso ma anche sulla sua articolazione. A regime, infatti, il citato articolo 144 prevede che il corso ha una durata complessiva di dodici mesi, articolato in una prima fase (nove mesi) di formazione a carattere residenziale teorico-pratica presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo e una fase successiva (tre mesi) di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco. Con la proposta in esame si vuole limitare l'attività formativa alla fase teorico-pratica, senza l'espletamento del tirocinio, prevedendo, al termine dei nove mesi di corso, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. In tal modo, viene assicurata con continuità la piena efficienza operativa del Corpo	
--	--	--

nazionale dei vigili del fuoco mediante l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico.

Occorre rammentare, infatti, che il personale direttivo coadiuva i dirigenti del Corpo nazionale per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale e svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente. L'immissione anticipata in servizio di tale personale consentirebbe, quindi, di fornire un concreto e immediato supporto alle sedi impegnate a fronteggiare le innumerevoli esigenze collegate all'emergenza sanitaria in corso, garantendo, altresì, la continuità della linea di comando, anche nell'ipotesi che il diffondersi del contagio riduca il numero del personale in servizio.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'intervento.

Relazione tecnica

L'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, è quantificato nella sottostante tabella. Si segnala che la spesa retributiva *pro capite* è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo fisso (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Trattamento economico annuo accessorio (al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Totale	mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20 + tredicesima mensilità)	spesa a 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva 2020
-------	-----------	---	--	--------	---	-------------------------	-------	------------------------

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>Direttivi sanitari</td><td>Vice direttore sanitario</td><td>41.308</td><td>4.623</td><td>45.931</td><td>8</td><td>28.265</td><td>25</td><td>706.625</td></tr></table> All'onere complessivo di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 (corrispondente a n. 7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità) si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità. Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, si precisa che la prima fase del corso di formazione (nove mesi) per 41 vicedirettori in prova, ha avuto inizio il 7 ottobre 2019, è tuttora in svolgimento con attività formativo-teorica a distanza e si concluderà nel mese di luglio prossimo. Con la proposta in esame si vuole escludere l'espletamento, al termine dei suddetti nove mesi, del tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco della durata di ulteriori tre mesi, prevedendo, in via straordinaria, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. La riduzione della durata del corso di vice direttori da 12 a 9 mesi, attualmente in svolgimento non comporta oneri finanziari perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.	Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625	
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	41.308	4.623	45.931	8	28.265	25	706.625			
3. (Polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno) Mail Quadri 24.04.2020 ore 16.18	(Polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno) 1. Il Ministero dell'interno è autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19. 2. Ai fini della stipulazione della polizza di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in relazione alle specifiche attività istituzionali, provvede ai	Prevede, in favore del personale appartenente all'Amministrazione civile dell'interno, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa. Oneri 220.000 euro annui, 440.000 euro complessivi nel biennio 2020-2021.									

	sensi di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dalle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 638 del 22 febbraio 2020, in materia di garanzia della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessarie al superamento della specifica emergenza COVID 19 e di acquisizione di beni e servizi, in deroga a quanto disciplinato dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno. Relazione illustrativa A seguito dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19, il personale del Ministero dell'Interno (tutti gli appartenenti all'Amministrazione civile, compresa la carriera prefettizia), è stato pesantemente coinvolto nella gestione emergenziale, sia in periferia, per il delicato ruolo svolto dalle prefetture, che al centro e si sono verificati numerosi casi di positività al virus Covid 19 ed anche alcuni decessi. Pertanto, similmente a quanto hanno previsto numerose imprese private molto attive in questo particolare momento per i loro dipendenti, ma anche istituzioni pubbliche come i Carabinieri, si ritiene necessario garantire anche a questa categoria, eccezionalmente esposta al virus Covid 19, per debito istituzionale, la copertura di eventuali spese per prestazioni quali, ad esempio trasporto sanitario, assistenza medica e infermieristica, non coperte già dall'INAIL, attraverso una polizza da sottoscrivere con una società assicurativa. Relazione tecnica I soggetti che potranno godere dell'assicurazione sono circa 18.500 oltre a circa 1.500 unità dirigenziali, tra dirigenti contrattualizzati e appartenenti alla carriera prefettizia, per un totale di circa 20.000 unità. Vista la platea molto vasta, e considerate assicurazioni sottoscritte in casi simili, si ritiene quantificabile il premio in 11 euro a persona, con un costo presunto complessivo di 220.000 euro annui, 440.000 euro complessivi nel biennio 2020-2021, che è stato, comunque posto come limite di spesa. In considerazione dell'urgenza e dell'attuale particolare contesto emergenziale sanitario, il comma 2 prevede la possibilità di derogare alle ordinarie procedure di	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	spesa previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, in relazione alla specifica funzione svolta dal Ministero dell'interno. La copertura della spesa è prevista mediante la corrispondente riduzione, per i due esercizi finanziari 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno.	
4. (Semplificazione delle modalità di corresponsione delle competenze accessorie del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale appartenente alla carriera prefettizia) Mail Quadri 24.04.2020 ore 16.18 Mail ULE 5.05.2020 13:21	Art. ... <i>(Semplificazione delle modalità di corresponsione delle competenze accessorie del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale appartenente alla carriera prefettizia)</i> 1. All'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)", dopo il comma 197 è inserito il seguente: "197-bis. Le disposizioni di cui al comma 197 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche alle somme non aventi carattere retributivo dovute agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate in ragione dello svolgimento dell'attività lavorativa". 2. A decorrere dall'anno 2021, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, continuano ad applicarsi i limiti massimi fissati dal relativo decreto dell'anno finanziario precedente. 3. L'autorizzazione di cui al comma 301 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, è prorogata per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Relazione illustrativa Il comma 1 della disposizione estende, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, l'applicazione delle modalità di pagamento delle competenze accessorie previste dal comma 197, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009. Tali modalità prevedono che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero	Il comma 1 estende al personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate, l'applicazione, a partire dall'anno 2021, delle modalità di pagamento delle competenze accessorie previste dal comma 197, dell'articolo 2, della legge n. 191/2009. Tali modalità prevedono che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato che si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del MEF, sia disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento. Il comma 2 è volto a velocizzare i tempi di corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale dell'Amministrazione civile dell'interno prevedendo che questi, a decorrere dal 2021, sono erogati entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. Il comma 3 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	dell'economia e delle finanze, sia disposto congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento. Ciò allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti. La modifica introdotta con il comma 197-bis consente, quindi, al personale del <i>comparto sicurezza-difesa</i>, di avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze (NoiPA) relativi al pagamento degli stipendi, anche per la corresponsione di somme non aventi carattere retributivo e di somme dovute a titolo di rimborso (come ad esempio le spese per missione, rimborso delle rette per asili-nido, rimborso per le spese per l'acquisto di abiti civili, ecc.) in ragione della loro stretta inerenza allo svolgimento dell'attività lavorativa. La <i>ratio</i> è la medesima del citato comma 197 e, cioè l'opportunità, di ordine sistemico e di omogeneizzazione, di convogliare attraverso un'unica modalità di pagamento l'intero <i>quantum</i> dovuto al dipendente pubblico. La disposizione è destinata a produrre effetti positivi anche in termini di semplificazione delle procedure e di riduzione dei tempi di lavorazione. A titolo d'esempio, si rileva come, per la Polizia di Stato, attualmente l'<i>iter</i> si articola nelle seguenti fasi: a) inserimento delle contabilità delle missioni nel portale del Centro Elaborazioni Nazionale Amministrazione Pubblica Sicurezza (CENAPS); b) elaborazione dei dati su scala nazionale, a cadenza mensile, da parte degli Uffici Centrali; c) invio alle Prefetture competenti per territorio per l'emissione dei titoli di spesa; d) pagamento finale da parte degli uffici amministrativo-contabili. L'inserimento nel portale NoiPA, in luogo dell'inserimento nel CENAPS, abbrevierà i tempi procedurali di circa 90 giorni. La misura, inoltre, ridonda a tutto vantaggio del personale, che percepirebbe con maggiore celerità la liquidazione e il rimborso di spese anticipate. Del resto, l'attuale emergenza COVID-19 ha comportato, a fini precauzionali, l'adozione di misure di turnazione del personale che stanno producendo difficoltà organizzative negli uffici. La novella in analisi, dunque, produrrà un impatto positivo in termini di risposta amministrativa all'emergenza, conseguendo una più elevata funzionalità di un comparto fortemente coinvolto nella gestione della crisi epidemiologica. In questa logica, non può omettersi di considerare che l'attuale emergenza sta determinando un più accentuato ricorso all'istituto delle missioni, che – in uno alle descritte difficoltà organizzative degli uffici – potrebbe incidere sulla tempestività delle procedure di accreditamento di somme in favore del personale.	Oneri 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro.
--	--	--

	Il comma 2 risponde ad un'analogha esigenza di maggior celerità nella corresponsione degli emolumenti per lavoro straordinario, dovuti al personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Tali emolumenti, infatti, vengono corrisposti con ritardo in quanto all'inizio dell'esercizio finanziario, l'erogazione degli stessi è subordinata al perfezionamento di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che fissa annualmente il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario e il cui iter, particolarmente complesso, di norma si perfeziona nella tarda primavera. Per il solo anno 2020, con l'articolo 9, comma 9 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata introdotta una specifica deroga che consente il pagamento in questione, nelle more del perfezionamento del citato decreto ministeriale, entro i limiti massimi fissati dal decreto adottato per l'anno 2019. L'attuale emergenza ha ulteriormente evidenziato l'impatto negativo di tale procedimento. Al fine di risolvere la predetta problematica, per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, l'art. 33, comma 2, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113 convertito in legge 1 dicembre 2018, n.132 autorizza il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente. Il comma 2 prevede un'analogha disposizione anche per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Il comma 3 dispone la proroga, per il triennio 2021-2023, della disposizione contenuta nel comma 301 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) in base alla quale, il Ministero dell'interno, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per il triennio 2018-2020. Al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla rappresentanza d'Italia presso l'Unione Europea in Bruxelles, con funzioni, nell'ambito del settore Giustizia e Affari Interni, di raccordo per la definizione delle posizioni nazionali nelle materie della migrazione, dell'asilo, delle frontiere e dei visti e delle iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo e uno con incarico di esperto del Ministero dell'interno alla Rappresentanza d'Italia presso la NATO in Bruxelles, per seguire la trattazione delle questioni attinenti le materie della	
--	---	--

	difesa civile e le iniziative a livello internazionale di prevenzione e contrasto al terrorismo. A tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all'estero disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (DPR 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168). L'intervento normativo assume il carattere dell'urgenza in quanto la disponibilità effettiva delle somme è conseguente all'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Occorre, pertanto, avviare il suddetto <i>iter</i>, al fine di poter contare sulla disponibilità delle risorse, in vista della prosecuzione dell'attività di raccordo svolta dal personale in atto in servizio all'estero. Relazione tecnica Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3 prevede un importo di spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, determinando un onere complessivo di 1.500.000 euro. Tale onere risulta coerente con le spese già sostenute, annualmente, per il personale inviato presso i suddetti Organismi internazionali nel triennio 2018-2020.	
5. Modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 Mail ULE 5.05.2020 13:21	1. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;”, sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”; b) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente: 1) le parole “nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “nonché a livello regionale o	Interviene sui D.P.R. n. 335/1982 e n. 337/1982 recanti, rispettivamente, l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (comma 1) e l'Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (comma 2), al fine di modificare i criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali.

	interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni”; 2) dopo le parole “vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni”, sono aggiunte le seguenti: “; vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;”; c) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto: 1) dopo le parole “dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza” sono aggiunte le seguenti: “di significativa rilevanza”; 2) dopo le parole “vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato” sono aggiunge le seguenti: “di significativa rilevanza”; 3) le parole “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni”; 4) le parole “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale”; 5) le parole “direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione” sono sostituite dalle seguenti: “direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione”; d) nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola “5.720” è sostituita dalla seguente: “5.643”. 2. Alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce “CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA” sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico”; nella colonna attinente ai posti in organico, le parole “Posti in organico” sono sostituite dalle seguenti:	
--	---	--

“Posti di funzione” e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola “102” è sostituita dalla seguente: “135”;

b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole “direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico” sono sostituite dalle seguenti: “direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico” e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alle righe relative alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole “100 (120)” sono sostituite dalle seguenti: “115 (135)”.

3. All’articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole “Nella sostituzione” sono sostituite dalle seguenti: “Se titolari del relativo incarico, nonché nella sostituzione”.

Relazione illustrativa

L’intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure.

La prima misura, affidata ai **commi 1, lettere a), b) e c), e 3**, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l’attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche dirigenziali.

In particolare, si prevede (lettere a) e b)) che possa essere attribuita a un dirigente superiore la titolarità di un ufficio territoriale di livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria, quando questo risulti di particolare rilevanza. Inoltre, si consente che, qualora un ufficio territoriale istituito per le esigenze di polizia di frontiera abbia particolare rilevanza, possano essergli attribuiti funzionari con qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, rispettivamente con incarico di dirigente e di vice dirigente.

Con riferimento ai funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto (commi 1, lettera c), e 3), gli interventi sono finalizzati a realizzare una distribuzione degli incarichi, in relazione all’importanza delle qualifiche dirigenziali menzionate, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenti, tanto per gli uffici territoriali quanto per quelli dipartimentali. In particolare, si riserva a funzionari con le predette qualifiche l’incarico di dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni. Sotto altro profilo, si interviene sulla titolarità di alcuni incarichi di

	“significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo, riservandosi a tali fini ai vice questori o vice questori aggiunti la titolarità delle seguenti cinque tipologie di incarico: 1) dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; 2) direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza del Dipartimento della pubblica sicurezza; 3) dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; 4) dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; 5) direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione. La seconda misura, al comma 2, lettere a) e b), da una parte prevede contenuti interventi volti a consentire la rimodulazione di taluni incarichi da attribuirsi ai primi dirigenti tecnici dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, più funzionale al buon andamento dell’Amministrazione, con particolare riferimento al versante periferico della complessa c.d. piattaforma logistica, nell’imminenza dell’individuazione dei posti di funzione dirigenziali e delle funzioni dei funzionari non dirigenti; dall’altra parte, procede a un incremento della dotazione organica delle qualifiche di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici della carriera dei funzionari tecnici, con contestuale riduzione, prevista al comma 1, lettera d), di quella dei sostituti commissari del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia. Tale incremento risponde alle rinnovate esigenze di funzionalità dell’Amministrazione, con particolare riguardo alle competenze tecnico-scientifiche telematiche del “comparto” Polizia Scientifica e della c.d. piattaforma logistica, ed è finalizzato a perfezionare l’assetto organizzativo e assunzionale delineato dal processo di riordino ed in particolare dal citato c.d. secondo correttivo nel settore tecnico-scientifico e telematico. Infatti, ulteriori approfondimenti in materia di dotazioni organiche, condotti in sede di attuazione del processo di riorganizzazione, e, in particolare, di contestuale ridefinizione dei posti di funzione dei dirigenti della carriera dei funzionari tecnici, hanno evidenziato l’esigenza di addivenire in tempi rapidi a un incremento delle qualifiche dirigenziali di base. L’effetto diretto dell’intervento consiste in un’importante limitazione dell’entità del sovrannumero della forza effettiva rispetto all’organico nelle qualifiche dirigenziali	
--	---	--

	di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore dei ruoli degli ingegneri e dei fisici (che si creerà nei ruoli dei funzionari dirigenti tecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera hhh), terzo periodo, del d.lgs. n. 95 del 2017, a beneficio dei funzionari tecnici non ancora dirigenti che erano in servizio alla data del 31 dicembre 2017), nonché nella possibilità di addivenire in tempi più rapidi ad una definizione del quadro dei relativi posti di funzione e della conseguente organizzazione dei relativi uffici. Inoltre, l'incremento avrebbe anche un importante effetto riflesso, pur essendo previsto direttamente in relazione alle prime qualifiche dirigenziali, e non quindi alla qualifica di base della carriera dei funzionari tecnici. Infatti, attesi gli ordinari meccanismi di calcolo per la determinazione delle carenze organiche suscettibili di ripristino, incentrati sulle complessive carenze organiche nell'intera carriera dei funzionari tecnici, che aumentano per mezzo dell'incremento della dotazione organica, è possibile sin da subito l'attivazione di assunzioni per concorso pubblico in favore dei comparti sopra menzionati, urgenti specialmente per il ruolo degli ingegneri. La contestuale riduzione, poi, della dotazione della qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia prevista dal citato comma 1, lettera d), assicura, per un verso, neutralità finanziaria e, per altro verso, non comporta alcun tipo di criticità gestionali o operative sul piano della funzionalità dell'Amministrazione. Infatti, tale dotazione, sebbene già ridotta da 5.900 a 5.720 unità dal citato c.d. secondo correttivo, soffrirà nei prossimi circa quindici anni, e dunque almeno fino al 2035, notevoli carenze organiche (ad esempio, si stimano meno di 500 unità effettive nell'anno 2032), che saranno soltanto in parte mitigate dai concorsi straordinari per ispettore superiore, previsti per gli anni 2026 e 2027 dal citato c.d. secondo correttivo (da cui si attende un incremento massimo di 2.400 effettivi proprio intorno all'anno 2035). Quindi, nella misura in cui tocca esclusivamente un'aliquota di dotazione non suscettibile di riempimento con forza effettiva, l'ipotizzata riduzione organica non incide in alcun modo sulle condizioni di funzionalità dell'Amministrazione. Relazione tecnica L'intervento normativo si articola sostanzialmente in due misure. La prima misura, prevista ai commi 1, lettere a), b) e c), e 3, interviene con mirati correttivi in materia di criteri per l'attribuzione dei posti di funzione per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia con diverse qualifiche	
--	---	--

dirigenziali; nella parte in cui, in particolare, si attribuiscono ai soli funzionari con la qualifica di vice questore o vice questore aggiunto la titolarità di alcuni incarichi di “significativa rilevanza” degli uffici di riferimento, gli interventi operano nel solco già tracciato dal c.d. riordino e dal decreto legislativo n. 172 del 2019, recante il c.d. secondo correttivo.

La previsione riveste natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli incarichi non comportano nessun incremento retributivo.

Il secondo intervento normativo, previsto ai **commi 1, lettera d), e 2**, è volto a prevedere modifiche alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con riferimento ai posti di funzione per la qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nonché con aumento, nelle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, della dotazione organica del ruolo degli ingegneri di 33 unità e del ruolo dei fisici di 15 unità, per un totale di **48** unità. Corrispettivamente rispetto al predetto incremento, affida a una modifica alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, la riduzione di **77** unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, che passano così da 5.720 a **5.643** unità.

Come illustrato nella Tabella sottostante, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il costo complessivo derivante dall'incremento della dotazione organica della carriera dei funzionari tecnici di 48 unità ammonta a **139.852,80** euro, mentre la riduzione di 77 unità nella dotazione organica della qualifica di sostituto commissario comporta risparmi complessivi pari a **140.584,29** euro, con conseguente risparmio annuale pari a **731,49** euro.

<i>qualifiche</i>	<i>costo unitario</i>	<i>differenziale</i>	<i>unità</i>	<i>importo complessivo</i>
vice questore aggiunto	59.402,30	2.913,60	48	139.852,80
commissario capo	56.488,70			
sostituto commissario	54.244,18	1.825,77	77	140.584,29
ispettore superiore	52.418,41			
onere				- 731,49

5. (Disposizioni urgenti in materia di documentazione antimafia) Mail Quadri 25.04.2020 ore 10.26 Mail ULE 1.05.2020 ore 9.05 (Nuovo testo)	1. Fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui al libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro. 2. All'articolo 78 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 quater, primo periodo, le parole da: "possono rinviare" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "possono erogare l'anticipo in assenza della documentazione antimafia."; b) al comma 1 quinquies, lettera d), del le parole: "articolo 87 del codice di cui al" sono soppresse; c) il comma 3 quinquies è abrogato. Relazione illustrativa L'intervento mira ad introdurre un temporaneo snellimento delle attività di verifica antimafia, armonizzando, al contempo, le disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. In particolare, il comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui al libro II del codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro. Nella sostanza, viene mutuata la disciplina temporanea disposta con l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dall'articolo 24, comma 1 bis, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, e prorogata al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162. Al comma 2, la lettera a) chiarisce la portata semplificatrice della norma stabilendo che l'amministrazione competente a disporre l'erogazione che prevede anticipo e saldo può erogare l'anticipo anche prima degli accertamenti antimafia. Resta confermato che lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interdittiva. La lettera b) riconduce gli adempimenti antimafia occorrenti a seconda dei casi alla disciplina ordinaria dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'intervento si rende necessario anche ai fini di un miglior coordinamento con il successivo comma 1 sexies che richiama una norma applicabile ai casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.	Il comma 1 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni in materia di documentazione antimafia non si applicano alle erogazioni il cui valore complessivo non supera 25.000 euro. Il comma 2, la lettera a) chiarisce la portata semplificatrice della norma stabilendo che l'amministrazione competente a disporre l'erogazione che prevede anticipo e saldo può erogare l'anticipo anche prima degli accertamenti antimafia. Il comma 2, lettera b) riconduce gli adempimenti antimafia occorrenti, a seconda dei casi, alla disciplina ordinaria dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il comma 2, lettera c) prevede la soppressione del comma 3 quinquies, dell'articolo del codice antimafia, che ha reintrodotto le erogazioni nell'alveo dei benefici in relazione ai quali le cautele antimafia si applicano solo in caso di importi superiori a euro 150.000.
---	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La lettera c) prevede la soppressione del comma 3 <i>quinquies</i>, dell'articolo 78 del citato decreto legge n. 18/2020 che ha re introdotto le erogazioni nell'alveo dei benefici in relazione ai quali le cautele antimafia si applicano solo in caso di importi superiori a euro 150.000. Relazione tecnica Le modifiche di cui al presente intervento hanno valenza ordinamentale e sono, quindi, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
6. (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza) Mail ULE 28.04.2020 ore 13.54	(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 1. — È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo 7 bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e dall'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. 2. — Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 <i>bis</i>, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. — All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, <i>senza nuovi o maggiori oneri</i> a carico della finanza pubblica.	

Relazione illustrativa

La proposta normativa è volta ad incrementare il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, attraverso l'istituzione di una Direzione centrale, cui è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, che si occuperà di sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dalla normativa di settore (articolo 7 bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 e articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105), nonché di assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato.

L'intervento si rende necessario al fine di aggiornare l'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza, deputato alla direzione e al coordinamento della Polizia di Stato, alla luce della crescente rilevanza e complessità dei compiti affidati alla Specialità "Polizia postale e delle comunicazioni", in conseguenza della sempre maggiore pervasività del mezzo informatico nell'ambito della pubblica amministrazione e dell'economia, nonché dell'evoluzione delle diverse forme di minaccia cibernetica per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche a livello internazionale (ONU, UE, NATO), che sono venute all'evidenza nel corso degli ultimi anni e che hanno ampliato gli ambiti di competenza della Polizia di Stato in questo delicato settore.

Tale complessità rende imprescindibile il ricorso ad un potenziamento strutturale delle componenti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, necessario a rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo esercitate, nello specifico settore, dagli organi centrali del citato Dipartimento.

L'attuale modello organizzativo appare, oggi, inadeguato rispetto alla finalità di implementare la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in relazione ai compiti di direzione e coordinamento delle attività di competenza della specialità della polizia postale e delle comunicazioni, chiamata ad un crescente sforzo in termini di supporto dell'attività preventiva e di contrasto a forme sempre nuove di aggressione dei valori costituzionali.

Le attribuzioni affidate al Dipartimento della Pubblica Sicurezza dalle più recenti normative (decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, sulle misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, c.d. Direttiva NIS e decreto legge 21 settembre 2019, n.

	105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sul Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica) mirano sia a rafforzare la sicurezza dell'infrastruttura informatica del Ministero dell'Interno, attraverso l'istituzione del Computer Emergency Response Team (CERT) ministeriale a presidio delle reti dicasteriali e del Centro di Valutazione per le verifiche tecnologiche delle forniture informatiche utili all'espletamento delle funzioni primarie e di importanza strategica di competenza del Ministero, sia ad assicurare l'efficacia della <i>mission</i> istituzionale per la prevenzione, il contrasto e la protezione dei sistemi critici del Paese. In particolare, la strategicità e l'importanza della materia, connesse all'aumento esponenziale in termini di qualità e quantità dei fenomeni criminali, depongono per una complessiva rivalutazione dell'adeguatezza della dimensione organizzativa. La nuova Direzione Centrale costituirà il vertice amministrativo ed operativo della complessiva struttura della Polizia di Stato specializzata e svolgerà il ruolo di Autorità generale di contrasto, affidatole dalla normativa in attuazione della direttiva NIS e da quella sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Quest'ultima normativa, che di fatto conclude il percorso evolutivo sulla <i>governance</i> in materia di architettura nazionale di sicurezza cibernetica, affida un ruolo centrale al Ministero dell'Interno e, in particolare, all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'articolo 7 <i>bis</i> del d.l. n. 144/2005 – le cui funzioni sono svolte dalla polizia postale – chiamato a contribuire, con le altre Amministrazioni, alla stesura dei provvedimenti attuativi e indicato, altresì, quale soggetto destinatario degli elenchi delle infrastrutture componenti il Perimetro. Il Dicastero dell'interno diviene, quindi, partecipe delle funzioni ispettive per quel che riguarda i propri sistemi, e Amministrazione autonoma per le valutazioni tecniche circa la sicurezza degli apparati tecnologici approvvigionati (Centro di Valutazione – Ce.Va. – del Ministero dell'Interno). A quanto sopra si aggiunge la funzione del suddetto Organo, quale generale Autorità di contrasto, destinataria delle segnalazioni di eventi significativi per la sicurezza degli Operatori di servizi essenziali e dei soggetti componenti il Perimetro, punto di riferimento per le altre Autorità previste dal complessivo sistema di sicurezza nazionale. La Direzione Centrale dovrà anche assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il	
--	---	--

completamento, al fine dell'organico supporto alle attività investigative, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

Il complesso di competenze destinate a confluire nella nuova Direzione Centrale, richiede un'adeguata struttura, sia in termini di personale che di risorse strumentali. A tal fine, la norma chiarisce che a capo della nuova Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia e demanda ad un regolamento, così come previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'adeguamento, in conseguenza delle nuove disposizioni, del regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Relazione tecnica

La relazione tecnica è redatta al fine di consentire la verifica della clausola di neutralità finanziaria che assiste la presente proposta normativa.

—— I profili di rilievo, sotto questo punto di vista, sono legati, innanzitutto, alla previsione secondo cui la Direzione Centrale della polizia postale è diretta da un Dirigente generale di pubblica sicurezza.

—— Al riguardo, si precisa che la vigente dotazione organica, contenuta nella Tabella A del D.P.R. 24 marzo 1982, n. 335, prevede 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza.

Tale dotazione è sufficiente ad assicurare la copertura del posto in questione, considerato che attualmente sono 25 i posti di funzione che, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono destinati ad essere necessariamente ricoperti da dirigenti generali di pubblica sicurezza. Il numero potrebbe salire a 28, nell'ipotesi in cui, per effetto delle rotazioni interforze, siano assegnate, contemporaneamente, alla Polizia di Stato le posizioni di Direttore della DIA, della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga, nonché di Direttore della Scuola di Perfezionamento delle Forze di polizia.

Residuano, dunque, ulteriori quattro posizioni che consentono di assicurare la direzione della nuova Direzione Centrale.

Un secondo profilo di rilievo attiene alle risorse umane da impiegare nella neo Direzione.

Al riguardo, per quanto attiene alla sostenibilità, a risorse invariate, dell'incremento delle competenze sia in ambito gestionale (complessità dell'infrastruttura tecnologica della Specialità, gestione amministrativa del personale, formazione) che operativo (potenziamento del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Protezione delle Infrastrutture Critiche CNAIPIC, in ragione dell'estensione delle tutele garantite dall'Organo del Ministero dell'Interno per la sicurezza delle telecomunicazioni ai soggetti qualificati come Operatori dei Servizi Essenziali OSE, ai sensi della normativa NIS, e a quelli inclusi nel Perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, nonché ampliamento delle competenze in materia di sicurezza dei minori in rete), preme evidenziare che si provvederà mediante l'assegnazione di 50 unità, individuate tra quelle disponibili in seno all'Amministrazione della Pubblica sicurezza, attraverso processi di razionalizzazione, tenuto conto delle nuove esigenze operative. Per quel che concerne, invece, le risorse economiche necessarie per l'allestimento degli spazi destinati alla nuova Direzione Centrale, sono già previste sia le adeguate coperture finanziarie per l'allestimento del CERT/Ce.Va (stanziamento di complessivi 3,2 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 7, del citato d.l. n. 105/2019), che avrà sede provvisoria presso locali già individuati del Commissariato Spinaceto di Roma, sia quelle previste per l'allestimento definitivo della sede complessiva della nuova Direzione Centrale, presso la struttura del Dipartimento della PS sita in via Tommaso Campanella (3.500 mq circa), a Roma, per la ristrutturazione della quale è già previsto un finanziamento di 8 milioni di euro (rifi naziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, previsto dall'art. 1, comma 1072 l. n. 205/2017 legge di bilancio 2018). La proposta, pertanto, è inidonea a determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.	
7. Misure organizzative per l'innovazione tecnologica dell'Amministrazione civile dell'interno Mail ULE 28.04.2020 ore 13.54	1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, una Direzione Centrale al fine di assicurare l'innovazione tecnologica, la funzionalità delle attività di digitalizzazione e dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture UTG. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. 2. La dotazione organica del Ministero dell'interno, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4 bis della legge 23 agosto 1988, n. 400.	Istituisce, presso il Ministero dell'interno, una Direzione Centrale al fine di assicurare l'innovazione tecnologica, la funzionalità delle attività di digitalizzazione e dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture UTG. A tal fine, incrementa la dotazione organica del Ministero dell'interno un posto di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area.

Relazione illustrativa

Il potenziamento strutturale del Ministero dell'interno è finalizzato ad accelerare i processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione.

La proposta normativa, a tal fine, assicura una maggiore funzionalità dei suddetti processi mediante l'istituzione di una Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. Ciò si realizza attraverso l'incremento, nella misura di una unità, della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale che passa da 5 a 6 e la contestuale soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, equivalente sul piano finanziario.

Nell'ambito dell'Amministrazione civile, le peculiari funzioni relative alla gestione delle tecnologie informatiche e al miglior utilizzo di tali tecnologie per l'efficiente svolgimento delle attribuzioni assegnate sia all'Amministrazione centrale che alle Prefetture UTG, sono compiutamente svolte dai dirigenti dell'Area delle funzioni centrali, ma, purtroppo, risentono della mancanza di una struttura organizzativa di livello dirigenziale generale che abbia, in materia, una competenza esclusiva.

L'esperienza maturata nel corso dell'attuale emergenza epidemiologica ha reso ancor più evidenti le descritte criticità e ha fatto emergere l'urgenza di dare risposte immediate ad esigenze nuove quali, a titolo di esempio, lo svolgimento del c.d. *smart working*, con la conseguente necessità di approvvigionamento delle necessarie licenze informatiche, di attivazione di collegamenti da remoto, per migliaia di dipendenti su tutto il territorio nazionale e il dispiegamento massivo di strumenti informatici.

Tale esperienza va tesaurizzata per consentire la semplificazione, la razionalizzazione e la reingegnerizzazione dei processi, mediante l'uso di una strategia di *e-government* che, al momento, presenta aspetti di ampi margini di miglioramento, soprattutto per quanto concerne possibili interventi di natura organizzativa in materia informatica.

È, pertanto, necessario razionalizzare le attribuzioni informatiche attualmente esistenti nel Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie che, in ragione dell'ampiezza, dell'eterogeneità e della rilevanza dei servizi informatici e delle funzioni tecnologiche svolte nei confronti degli altri Dipartimenti, delle Prefetture UTG e delle altre Amministrazioni interessate, rendono necessaria l'istituzione di una

	apposita Direzione Centrale per l'amministrazione generale che trova opportuna ed utile collocazione, in virtù delle proprie peculiari funzioni trasversali all'intera Amministrazione, all'interno del citato Dipartimento. Alla nuova struttura organizzativa, di rango dirigenziale generale, sono attribuite anche le funzioni assegnate al responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), finora svolte dalla Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali insieme alle attività, peraltro disomogenee, di programmazione economico finanziaria e di bilancio, a quelle relative al trattamento economico del personale, nonché a quelle dei servizi generali e logistici. L'operazione di che trattasi, si inserisce in un percorso già intrapreso: infatti, il Ministero dell'interno ha già individuato la necessità di realizzare interventi di razionalizzazione organizzativa e della spesa, avviando iniziative finalizzate alla riduzione dei costi e al recupero di risorse, facendo leva sull'integrazione operativa consentita dalla digitalizzazione e sull'eliminazione di duplicazioni, anche con riguardo ai centri informatici esistenti. RELAZIONE TECNICA L'istituzione della Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, le dotazioni organiche del personale dirigenziale di livello generale e non generale dell'Area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, saranno rimodulate, con successivo provvedimento, a parziale modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, rispettivamente, in aumento di una unità per il personale di livello dirigenziale generale e, in diminuzione di due unità per il personale di livello dirigenziale non generale. La dimostrazione dell'invarianza di spesa emerge, altresì, da quanto previsto dal CCNL vigente e dalla relative contrattazioni decentrate. Sulla base di tali dati, infatti, si evince che il costo relativo a un dirigente dell'Area delle Funzioni centrali di prima fascia del Ministero dell'interno è di euro 233.375,50 al lordo degli oneri a carico dello Stato, che viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti, complessivi, pari a euro 236.422,37. Costo personale dirigente area 1 Ministero dell'Interno	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		DIRIGENTE I Fascia			
		Stipendio a.l.	57.892,87		
		Retribuzione di posizione fissa	37.593,20		
		Retribuzione di posizione variabile	58.701,44		
		Retribuzione di risultato	14.675,36		
		I.V.C. Anno 2020	— 387,79		
		TOTALE	169.250,66		
		ONERI STATO	— 64.124,84		
		COSTO ANNUO	233.375,50		
		DIRIGENTE II Fascia			
		Posizione variabile I^ fascia			
		Stipendio a.l.	— 45.260,77		
		Retribuzione di posizione fissa	— 12.565,11		
		Retribuzione di posizione variabile	— 23.214,23		
		Retribuzione di risultato	— 7.751,00		
		I.V.C. Anno 2020	— 303,16		
		TOTALE	— 89.094,27		
		ONERI STATO	— 33.754,12		
		COSTO ANNUO	— 122.848,39		
		DIRIGENTE II Fascia			
		Posizione variabile II^ fascia			
		Stipendio a.l.	— 45.260,77		
		Retribuzione di posizione fissa	— 12.565,11		
		Retribuzione di posizione variabile	— 17.747,23		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>Retribuzione di risultato</td><td>—6.463,00</td></tr><tr><td>I.V.C. Anno 2020</td><td>—303,16</td></tr><tr><td>TOTALE</td><td>—82.339,27</td></tr><tr><td>ONERI STATO</td><td>31.234,71</td></tr><tr><td>COSTO ANNUO</td><td>113.573,98</td></tr></table>	Retribuzione di risultato	—6.463,00	I.V.C. Anno 2020	—303,16	TOTALE	—82.339,27	ONERI STATO	31.234,71	COSTO ANNUO	113.573,98	
Retribuzione di risultato	—6.463,00											
I.V.C. Anno 2020	—303,16											
TOTALE	—82.339,27											
ONERI STATO	31.234,71											
COSTO ANNUO	113.573,98											
8. (Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) Mail ULE 29.04.2020 ore 8.29 Parere DF 2.05.2020 ore 12.33	(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero) 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 93, i commi 1 <i>bis</i>, 1 <i>ter</i>, 1 <i>quater</i>, 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i>, sono abrogati; b) dopo l'articolo 93, è inserito il seguente: <i>“Art. 93 bis.</i> <i>Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.</i> 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. 2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>. Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata immediatamente a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. Analogamente si procede in caso di trasferimento della residenza o di	La norma reca disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, finalizzate a semplificare la disciplina della ed “estero vestizione veicolare. L'intervento, al comma 1, lettera a), dispone la modifica dell'articolo 93 del Codice della strada che, prevede il divieto per i residenti nel territorio nazionale da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero (ed. estero vestizione). In particolare, vengono abrogati i commi 1 <i>bis</i>, 1 <i>ter</i>, 1 <i>quater</i>, 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> del citato articolo 93. Il comma 1 <i>bis</i> vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo quanto previsto dal comma 1 <i>ter</i> per taluni casi di veicoli concessi in <i>leasing</i>, locazione o comodato. Il comma 1 <i>quater</i> prevede che, al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chieda all'ufficio competente della Motorizzazione civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa. I commi 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> recano le sanzioni concernenti la violazione di tali divieti. Il comma 1, lettera b) introduce un nuovo articolo, il 93 <i>bis</i>, nel codice della strada, che reca la disciplina normativa in materia di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia. Il <u>comma 1</u> dell'articolo 93 <i>bis</i> introduce l'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquisito										

	sede se si tratta di persona giuridica. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4 <i>ter</i>. 3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano: a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia; b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470; c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari; d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c); 5. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94 nonché ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio; s i applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'accertamento della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o, qualora autorizzato, non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.	la residenza in Italia, entro tre mesi dall'ottenimento della stessa. Il <u>comma 2</u> sancisce l'obbligo, per il residente in Italia che circola sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato in uno Stato estero di cui non è l'intestatario, di avere a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario secondo le norme vigenti, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Introduce inoltre l'obbligo di chiedere la registrazione in apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il <u>comma 3</u> detta disposizioni sulle targhe di immatricolazione dei veicoli esteri ammessi a circolare sul territorio nazionale. Il <u>comma 4</u> introduce delle deroghe alla disciplina prevista dai primi due commi, per i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e per i loro familiari conviventi all'estero. I <u>commi 5, 6 e 7</u> intervengono sull'apparato sanzionatorio. Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma 4 <i>ter</i> nell'articolo 94 del Codice della strada, prevedendo la formazione, nell'archivio informatico del PRA gestito dall'ACI, di un elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta, nel caso di disponibilità oltre i 30 giorni nell'anno solare, la registrazione. Il comma 1, lettera d) riscrive l'articolo 132 del Codice della strada, concernente la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà o condotti da persone residenti all'estero, prevedendo la possibilità di circolare liberamente
--	---	--

Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

7. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione, si applicano le sanzioni dell'articolo 216”;

c) all'articolo 94, dopo il comma 4 bis, è inserito il seguente:

“4 ter. Nell'archivio informatico del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'elenco è pubblico.”;

d) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

“Art. 132

nel limite di un anno dall'ingresso sul territorio nazionale.

Il **comma 1, lettera e)** aggiunge un ultimo periodo al primo comma dell'articolo 196 del Codice della strada, con il quale anche la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo estero vestito, viene individuata come obbligata in solido per le violazioni commesse da altri con detto veicolo, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

Il **comma 2** regola l'entrata in vigore delle disposizioni.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

DF: Non si rilevano criticità

Le proposte hanno la finalità di prevenire ed eliminare le problematiche connesse alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero condotti da soggetti residenti nel territorio dello Stato (cd. esterovestizione). La predetta disciplina è stata introdotta di recente con l'art. 29 bis del D.L. n. 113/2018 al fine di contrastare tale fenomeno.

La norma di cui alla lettera c) che inserisce il comma ter all'articolo 94, del codice della strada nel prevedere l'istituzione, nell'archivio informatico del Pubblico registro automobilistico-PRA, gestito dall'ACI, di un apposito elenco ove annotare gli estremi di detti veicoli nonché quelli dei loro utilizzatori residenti in Italia, oltre ad assolvere alle finalità connesse alla sicurezza stradale, consente anche di arginare il fenomeno dell'elusione del pagamento della tassa automobilistica, offrendo un ulteriore strumento di controllo agli enti impositori. Vengono altresì stabilite delle esclusioni dall'applicazione della

	<i>Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia.</i> 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 93 <i>bis</i>, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. 2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprietà del personale straniero in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia sono ammessi a circolare per la durata del mandato. 3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento. 4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alle sanzioni del comma 5 dell'articolo 93 <i>bis</i>.”; e) al primo comma dell'articolo 196, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nei casi indicati dall'articolo 93 <i>bis</i>, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”; 2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93 <i>bis</i> entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	normativa, diverse rispetto a quelle vigenti, e viene introdotto l'obbligo di chiedere la registrazione al PRA della disponibilità del veicolo estero di cui non si ha la proprietà quando la stessa supera i 30 giorni. Non si rilevano, pertanto, particolari criticità dal momento che tali disposizioni affiancano quelle di cui all'art. 51, comma 2 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in virtù del quale sono acquisiti al sistema del PRA anche i dati delle tasse automobilistiche resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per il resto le modifiche normative che si intendono introdurre non coinvolgono la materia tributaria e pertanto non si hanno particolari osservazioni ulteriori da formulare al riguardo. In merito all'efficacia della presente proposta di contrasto dei fenomeni elusivi, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, si rinvia alle valutazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che con proprie circolari ha chiarito i termini di applicazione dell'articolo 93 del codice della strada che si vuole modificare. Si fa rilevare che le medesime proposte in esame figurano all'art.7 dello schema di disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2019-2020 V e VI diramazione in ordine alle quali la scrivente ha già fornito il proprio parere, peraltro in termini identici alle osservazioni sopra formulate.
--	---	---

	La norma reca “<i>Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero</i>” finalizzate a semplificare la disciplina della cd “estero-vestizione veicolare. L'intervento, al comma 1, lett. a), dispone la modifica dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) — come novellato dall'articolo 29 <i>bis</i> del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 — che, prevedendo il divieto per i residenti nel territorio nazionale da oltre 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero (cd. estero-vestizione), ha sollevato numerose critiche, sia da parte pubblica che privata. In particolare, vengono abrogati i commi 1 <i>bis</i>, 1 <i>ter</i>, 1 <i>quater</i>, 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> dell'articolo 93. Il comma 1 <i>bis</i>, nella formulazione vigente, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo quanto previsto dal comma 1 <i>ter</i> per taluni casi di veicoli concessi in <i>leasing</i>, locazione o comodato da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. Il comma 1 <i>quater</i> prevede che, al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine, l'intestatario dello stesso chieda all'ufficio competente della Motorizzazione civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa (ai sensi dell'articolo 99 del Codice della strada), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, verranno restituiti dalla suddetta Motorizzazione ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati. I commi 7 <i>bis</i> e 7 <i>ter</i> recano le sanzioni concernenti, rispettivamente, la violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e l'inosservanza delle disposizioni su <i>leasing</i>, locazione e comodato. L'introduzione di tale disciplina ha consentito di dare un positivo riconoscimento ad un fenomeno, quello della estero-vestizione dei veicoli con la re-immatricolazione in Italia di un cospicuo numero di veicoli “estero vestiti”, che circolavano regolarmente nel territorio dello Stato eludendo le discipline fiscali, assicurative e stradali. Fin dall'entrata in vigore dell'articolo 29 <i>bis</i> sono pervenute diverse segnalazioni, di iniziativa sia pubblica (Commissione europea, Ambasciate di Stati esteri — tra cui San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Romania, Slovenia —, enti pubblici ubicati in siti di frontiera) che privata (associazioni produttive, confederazioni lavorative e singoli cittadini), con le quali sono state poste all'attenzione alcune	
--	---	--

criticità circa l'impatto negativo che le nuove norme "circolatorie" avrebbero avuto su talune categorie di persone fisiche e giuridiche, anche con riguardo a casi specifici, che non parevano rientrare nell'ambito delle deroghe tassativamente previste dal novellato assetto normativo.

Si tratta, in particolare, di peculiari situazioni per le quali nasce l'esigenza di un raccordo della normativa in questione con altre disposizioni, anche di carattere internazionale, non espressamente richiamate, tenendo in debita considerazione fattispecie (come le gare d'interesse storico o i rapporti di lavoro stagionali), che per la loro singolarità risultano particolarmente penalizzate dalla generalità e rigidità del divieto sigillato dal comma 1 bis del suddetto articolo 93.

Inoltre, la vigente formulazione del comma 1 bis dell'articolo 93, che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chi ha la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, ma non è proprietario dello stesso, appare in contrasto con la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (ratificata dall'Italia con la legge 5 luglio 1995, n. 308). Quest'ultima, all'articolo 1, considera in circolazione internazionale sul territorio dello Stato, entro il limite temporale di un anno dal suo ingresso, il veicolo che, appartenga a persona residente fuori da detto Stato ovvero sia immatricolato all'estero, oppure vi sia temporaneamente importato.

Sotto altro profilo, è stato rilevato come le deroghe previste dal comma 1 ter, seppure introdotte secondo una logica di armonizzazione unionale — riconoscimento della libertà d'impresa e salvaguardia dei diritti lavorativi — di fatto estromettono dal campo di applicazione della norma alcune delle categorie soggettive che statisticamente più si avvalgono degli espedienti elusivi tipici dell'estero vestizione veicolare (*leasing* o noleggio di veicoli immatricolati all'estero intestati a società straniere prive di sede in Italia, comodato e intestazione di vetture a società estera). La disciplina introdotta dall'articolo 29 bis del decreto legge n. 113/2018, infine, ha sollevato alcune perplessità anche in sede europea. La Commissione, infatti, pur condividendo in linea di principio la ratio della nuova normativa italiana dell'estero vestizione veicolare, volta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale, ha tuttavia rilevato, con l'apertura del Caso Ares 2019/4793003, la mancanza di un'ulteriore ipotesi derogatoria, concernente casi e fattispecie riconducibili alla categoria del "prestito transfrontaliero dei veicoli a titolo gratuito".

Per tutti questi motivi, la lettera b) introduce un nuovo articolo, il 93 bis, nel d.lgs. n. 285/1992, destinato a costituire — mediante una soluzione generale e strutturale, resa più flessibile da talune giustificate eccezioni — l'architettura normativa in materia

	di circolazione sul territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia. Il comma 1 dell'articolo 93 <i>bis</i> introduce l'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquisito la residenza in Italia, entro tre mesi dall'ottenimento della stessa. L'esigenza di fare chiarezza sull'immatricolazione di questi veicoli, prevedendo regole più restrittive che possano imporre l'obbligo di re immatricolazione nel Paese in cui il veicolo è effettivamente utilizzato, corrisponde ai principi europei, secondo i quali l'immatricolazione è il corollario naturale all'esercizio dei poteri fiscali, agevolando i controlli allo Stato membro di immatricolazione e agli altri Stati membri, poiché testimonia il pagamento delle tasse sugli autoveicoli. La disposizione, attraverso l'obbligo di immatricolare entro tre mesi dall'acquisizione della residenza in Italia un veicolo di cui si abbia la proprietà, mira ad evitare che cittadini europei o stranieri residenti anagraficamente in Italia da più di tre mesi possano continuare ad utilizzare veicoli immatricolati a loro nome nei propri paesi di origine, rendendo complessa l'identificazione dell'effettivo responsabile della circolazione ed agevolando fenomeni di evasione fiscale e frodi assicurative. Per i veicoli immatricolati in un Paese membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la modifica appare coerente con le norme comunitarie in materia, che prevedono un obbligo corrispondente per i veicoli che si trovano abitualmente nel territorio dello Stato in cui risiede il loro proprietario. Per i veicoli immatricolati in altri Stati, invece, la norma proposta è in linea con le disposizioni delle Convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha aderito, che ammettono la possibilità di circolare liberamente per un anno solo nel caso in cui si tratti di circolazione internazionale, cioè di circolazione di veicolo immatricolato in altro Stato a nome di persona che risiede nello stesso Stato. Il comma 2, prima parte, sancisce l'obbligo, per il residente in Italia che circola sul territorio nazionale con un veicolo immatricolato in uno Stato estero di cui non è l'intestatario, di avere a bordo un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario secondo le norme vigenti, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il concetto di disponibilità non è qui riferito esclusivamente al conducente del veicolo, bensì alla persona giuridica o fisica diversa dal conducente a favore del quale il proprietario del veicolo ne abbia ceduto la disponibilità. Le varie fattispecie di possesso, quali il prestito, la cessione temporanea, il comodato d'uso, la locazione nella sua più ampia accezione e forma, richiedono infatti una documentazione ufficiale che dia conto del trasferimento	
--	---	--

	della materiale disponibilità del veicolo. Nelle ipotesi di conduzione di veicoli stranieri da parte di conducenti non proprietari, è evidente che la documentazione attestante il titolo del possesso del veicolo risulta essere elemento indefettibile per qualificare come legittima la circolazione stradale sul territorio nazionale. La seconda parte del comma 2, invece, introduce l'obbligo di chiedere la registrazione in apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall'ente pubblico non economico denominato "Automobile club d'Italia" (ACI), della disponibilità del veicolo del quale non si ha la proprietà, quando questa superi i 30 giorni nell'anno solare (anche non continuativi). La norma mira a contrastare efficacemente l'elusione delle disposizioni amministrative e fiscali previste per la circolazione in Italia dei veicoli condotti da persone residenti ma appartenenti a soggetti non residenti nonché a semplificare i controlli da parte degli organi di polizia stradale, con la previsione dell'esibizione del titolo di possesso del veicolo. E' prevista, inoltre, l'inversione dell'onere probatorio, mutuato dalla regolamentazione comunitaria del trasporto merci, in base al quale è il conducente del veicolo a dover provare la regolarità del possesso e dell'immatricolazione o registrazione dello stesso. A tal fine, viene espressamente statuito che il veicolo si considera immatricolato in Italia per tutto il tempo in cui risulta registrato nell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero, la cui formazione è prevista dalla successiva lettera c). Al fine di consentire il costante aggiornamento del predetto elenco, analoghe disposizioni sono state previste per l'ipotesi di cessazione della disponibilità temporanea del veicolo ovvero di variazione di residenza del soggetto che ne ha registrato la disponibilità, che devono essere comunicate tempestivamente al PRA dagli interessati. Il comma 3 ricalca la formulazione da sempre presente nell'articolo 132, che detta disposizioni sulle targhe di immatricolazione dei veicoli esteri ammessi a circolare sul territorio nazionale. La riproposizione nei medesimi contenuti anche all'interno dell'art. 93 <i>bis</i> discende dalla modifica, introdotta dalla lettera d) che, intervenendo sull'articolo 132, regola esclusivamente la circolazione di veicoli immatricolati all'estero di proprietà o condotti da persone residenti all'estero. Il comma 4 introduce delle deroghe alla disciplina prevista dai primi due commi, per i cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia, per il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, per il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e per i loro familiari conviventi all'estero.	
--	---	--

	Si tratta di deroghe “imposte” da previsioni legislative, che obbligano le suddette categorie pubblicistiche a mantenere la residenza in Italia, pur prestando servizio all'estero. Con riferimento ai cittadini di Campione d'Italia, invece, la deroga è motivata dalla peculiare condizione sia geografica che giuridica di quel territorio, che costituisce una <i>exclave</i> italiana in Svizzera, ove vengono immatricolati con targa svizzera i veicoli dei cittadini italiani ivi residenti. I commi 5, 6 e 7 intervengono sull'apparato sanzionatorio. I commi 5 e 6 prevedono un regime diversificato per il proprietario e per il conducente non proprietario. Il proprietario residente che circola con un veicolo immatricolato all'estero senza provvedere all'immatricolazione in Italia entro tre mesi successivi all'acquisizione della residenza, è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla misura cautelare del sequestro amministrativo del veicolo fino alla successiva immatricolazione (in alternativa all'immatricolazione, il proprietario può scegliere di portare il veicolo fuori del territorio dello Stato, chiedendo l'autorizzazione all'organo accertatore). Il conducente residente in Italia non proprietario, che non abbia a bordo idonea documentazione attestante il titolo di possesso, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, è soggetto al fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione del documento. Il comma 7 prevede, inoltre, che la circolazione sul territorio nazionale con un veicolo non registrato nell'elenco di cui al comma 4 <i>ter</i> dell'articolo 94 (di cui si parlerà dettagliatamente in seguito), sia soggetta a una sanzione amministrativa e al ritiro della carta di circolazione, restituita soltanto dopo aver adempiuto alle prescrizioni omesse. In tale ipotesi (veicolo estero condotto da persona non proprietaria, ma residente in Italia), se si accerta che il proprietario del veicolo è anch'esso residente sul territorio nazionale, oltre alle sanzioni di cui al comma 5 per il conducente, troveranno applicazione nei suoi confronti anche le sanzioni di cui al comma 4, con conseguente obbligo di immatricolazione o di lasciare il territorio dello Stato. La lettera c) inserisce un nuovo comma 4 <i>ter</i> nel corpo dell'articolo 94 del Codice della strada, prevedendo la formazione, nell'archivio informatico del PRA gestito dall'ACI, di un elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta, nel caso di disponibilità oltre i 30 giorni nell'anno solare, la registrazione. Si applica la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187, recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.	
--	--	--

	Più in dettaglio, il nuovo elenco viene formato nell'archivio informatico del PRA, garantendo anche tutte le finalità già previste dall'articolo 51, comma 2 <i>bis</i> del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. Con il comma 2 <i>bis</i>, in particolare, si è stabilito che nel sistema informativo del PRA siano inseriti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. E' previsto altresì che l'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome provvedano a far confluire, in modo simultaneo e sistematico, i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo e che ai medesimi soggetti siano resi disponibili i dati confluiti nell'archivio integrato nel sistema del PRA. L'esigenza è quella di prevedere che il veicolo con targa di immatricolazione estera, nella disponibilità di persona diversa dal proprietario avente residenza legale nel territorio dello Stato italiano, che circola per un periodo superiore a 30 giorni, venga trascritto a cura di quest'ultimo in un apposito elenco, che verrebbe formato nel PRA, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 94, comma 4 <i>bis</i>, del Codice della strada, per i veicoli "nazionali". In sintesi, con la lettera c), viene stabilito che il veicolo immatricolato all'estero che circola stabilmente in Italia, debba essere trattato come quello immatricolato in Italia, anche senza imporre l'obbligo di immatricolazione nazionale, in modo da evitar qualsiasi disparità di trattamento tra un veicolo "italiano" locato per più di 30 giorni, soggetto <i>ope legis</i> alla registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli, e un veicolo "straniero", nelle stesse condizioni d'uso, che circola stabilmente in Italia. Inoltre, tale soluzione assicura l'applicazione al veicolo estero "registrato" del regime fiscale e tributario previsto per i veicoli immatricolati in Italia, oltre che delle norme del Codice della Strada, come ad esempio quelle relative all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile. L'adempimento si realizzerebbe mediante esibizione, oltre che della carta di circolazione estera contenente i dati del veicolo anche ed essenzialmente della documentazione in originale relativa al titolo del possesso avente data certa, che deve essere disponibile anche in lingua italiana ovvero sostituita da traduzione giurata. Questa documentazione, attestante il titolo di possesso e i documenti relativi all'avvenuta registrazione nell'elenco di cui al nuovo comma 4 <i>ter</i>, deve essere custodita a bordo del veicolo ed esibita, unitamente alla carta di circolazione	
--	--	--

	originale, agli appartenenti agli organi di polizia stradale indicati nell'articolo 11 del Codice della strada. La lettera d) riscrive l'articolo 132 del Codice della strada, concernente la circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero, di proprietà o condotti da persone residenti all'estero. La disposizione, conformemente alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia in materia di circolazione internazionale, in un'ottica di coordinamento con la nuova disciplina recata dall'art. 93-bis, prevede la possibilità, per i veicoli immatricolati all'estero di proprietà o condotti da persone non residenti, di circolare liberamente nel limite di un anno dall'ingresso sul territorio nazionale. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà del personale straniero in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia sono ammessi a circolare per la durata del mandato. Superati tali limiti temporali, la norma prevede l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 93-bis, consentendo, inoltre, al proprietario, di reimmatricolare il veicolo in Italia (ove abbia acquisito medio tempore la residenza), ovvero di munirsi di foglio di via per condurre il veicolo ai transiti di confine. La lettera e) aggiunge un ultimo periodo al primo comma dell'articolo 196 del Codice della strada, con il quale nelle ipotesi previste dal nuovo articolo 93-bis, anche la persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo estero vestito, viene individuata come obbligata in solido per le violazioni commesse da altri con detto veicolo, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La complessiva novella consente sia di contrastare efficacemente l'elusione delle disposizioni amministrative e fiscali previste per la circolazione nazionale dei veicoli, che di semplificare i controlli da parte degli organi di polizia stradale, con la previsione dell'esibizione del titolo di possesso del veicolo e, soprattutto, con la regola dell'inversione dell'onere probatorio. Quest'ultima, come già detto, è mutuata dalla regolamentazione europea del trasporto merci, secondo la quale è il conducente del veicolo a dover provare la regolarità del possesso e dell'immatricolazione o registrazione dello stesso. Il comma 2 regola l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, dell'istituendo articolo 93-bis, prevedendo che le stesse trovino applicazione decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.	
--	--	--

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, statuendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate, pertanto, provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

RELAZIONE TECNICA

La norma, recante “Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero”, prende le mosse dalla necessità di rimodulare la disciplina della c.d. “estero vestizione” al fine di renderla effettivamente applicabile, salvaguardando il rispetto di norme del diritto unionale o derivanti da accordi internazionali.

Tali obiettivi sono raggiunti prevedendo, tra l'altro, la conferma dell'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli con targa estera da parte del proprietario che abbia acquistato la residenza in Italia, nonché l'obbligo di registrazione presso un apposito elenco tenuto dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), dei veicoli di proprietà di soggetti terzi che circolano in Italia per un periodo superiore a 30 giorni.

Scopo della proposta normativa è migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso un potenziamento delle attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale.

L'intervento non implica nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, si evidenzia che l'obbligo di immatricolazione o di indicazione dell'utilizzatore dei veicoli immatricolati all'estero che, di fatto, circolano in Italia, consente di avere maggiori ricavi derivanti dal pagamento dei tributi previsti dalla normativa fiscale, nonché dalle sanzioni notificate ai proprietari dei veicoli stessi per le violazioni al codice della strada.

Per i veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi dello stesso art. 93 bis, è prevista, senza oneri per l'Erario, l'istituzione, presso l'archivio informatico del P.R.A., di un elenco disciplinato dall'art. 94, comma 4 ter, contestualmente introdotto, gestito dall'ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI) e destinato a svolgere la funzione di base informativa per le finalità di cui all'art. 51, comma 2 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il processo di gestione prevede un'istanza presentata dall'utente interessato presso un Ufficio Provinciale del PRA o presso un'agenzia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, contenente una serie di informazioni necessarie alla compilazione del citato elenco, tra cui l'acquisizione dei dati forniti e la scansione dei documenti di corredo, con la sottoscrizione mediante firma digitale di tutti i documenti. Le informazioni contenute nell'elenco saranno rese disponibili alle Regioni, all'Agenzia delle Entrate e agli organi di polizia, con collegamenti telematici diretti. Ai PRA, cui sono demandati già oggi una serie di compiti istituzionali, viene garantito un autonomo equilibrio economico finanziario per i servizi svolti, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per l'espletamento degli stessi, attraverso il pagamento di un emolumento corrisposto direttamente dai soggetti richiedenti la registrazione. Ciò anche in funzione di ulteriori e progressive iniziative di semplificazione e digitalizzazione, in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Nazionale. Tale modello gestionale ha finora garantito l'equilibrio economico/finanziario e ha consentito l'ampliamento e il miglioramento dei servizi offerti rispetto ai compiti istituzionali assegnati, senza oneri a carico dello Stato. Adottando lo stesso modello organizzativo, che prevede il pagamento di un emolumento già stabilito per le analoghe formalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, da porre a carico dell'utilizzatore del servizio, si provvede alla copertura dei costi da sostenersi per la realizzazione e la successiva gestione del servizio stesso, senza oneri a carico della finanza pubblica.	
9. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Mail ULE 1.05.2020 ore 9.05	Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 83 è aggiunto il seguente: “Art. 83-bis (Protocolli di legalità) Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, allo scopo di estendere l'ambito di applicazione della documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con imprese, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, nonché con associazioni maggiormente	La disposizione introduce il nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, con l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti delle organizzazioni criminali, in occasioni legate alle fasi emergenziali e postemergenziali. In particolare, la norma introduce lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti istituzionali (già individuati dall'articolo 83), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente

	rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, e sono finalizzati a consentire il rilascio della documentazione antimafia su richiesta dei soggetti privati specificamente individuati. La documentazione rilasciata ai sensi del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del presente codice. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list) equivale al rilascio dell'informazione antimafia. I protocolli disciplinano le procedure attuative e, in particolare: a) le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia; b) le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi; c) la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria da richiedere al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa. Nel caso in cui la contribuzione prevista dal comma 4 lettera c), sia di natura finanziaria, le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero dell'interno." Relazione illustrativa Il superamento delle ricadute economiche negative, riconducibili, in via diretta e non, agli effetti connessi alle misure assunte al fine di prevenire e contenere l'emergenza pandemica da COVID-19 impone l'adozione di mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale. In tale quadro si colloca la previsione recata dal nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, che persegue l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti "appetiti" delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali. La norma, che risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020, introduce	rappresentative a livello nazionale di categorie produttive. È inoltre sancita l'equiparazione, agli effetti dell'informazione antimafia liberatoria, dell'iscrizione dell'operatore economico nella "white list" dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Si prevede altresì che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi, la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria che potrà essere richiesta al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa. Qualora tale contribuzione fosse di natura finanziaria, le somme relative dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
--	--	--

nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell'Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti "istituzionali" (individuati dall'articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti — sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo — quelle oggi prese in considerazione dalla legge.

La disposizione, al fine di fugare possibili incertezze interpretative, chiarisce che la documentazione rilasciata in attuazione del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del Codice antimafia e sancisce formalmente il principio — invero, già desumibile da una lettura "sistematica" delle norme — dell'equiparazione, agli effetti propri dell'informazione antimafia liberatoria, dell'iscrizione dell'operatore economico nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list).

——— E' inoltre previsto che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione dei protocolli stessi, la tipologia e l'entità dell'eventuale contribuzione logistico-strumentale e finanziaria che potrà essere richiesta al soggetto privato a beneficio del quale viene rilasciata la documentazione antimafia, nonché le modalità di corresponsione della stessa.

E', infine, stabilito che, qualora la predetta contribuzione fosse di natura finanziaria, le somme relative dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", nell'ambito della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, così da poter entrare con la maggiore celerità possibile tra le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione che si fa carico della procedura.

Relazione tecnica

——— La disposizione ha carattere eminentemente ordinamentale e non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

MUR		Parere preliminare contrario RGS: Al riguardo, per quanto di competenza, in via preliminare si fa presente che le proposte recanti oneri per la finanza pubblica potranno essere valutate nell'ambito delle risorse che saranno eventualmente rese disponibili per fronteggiare l'emergenza sanitaria, solo se effettivamente connesse a tale emergenza o alle esigenze di ripartenza dell'economia. Pertanto, si esprime sin d'ora parere contrario sulle proposte onerose estranee alle predette finalità, in assenza di idonea copertura finanziaria.
1. (Misure di sostegno all'attività della ricerca) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (Nuova formulazione) Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione) Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.53 (RDP 7174) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28	1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 591 e 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle università ed agli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per i quali resta fermo l'obbligo di versamento di cui all' articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019. 2. Nelle more di una revisione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'articolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dell'Università e della Ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti ministeriali 26 luglio 2016, n.593, 26 luglio 2016, n.594 e 18 dicembre 2017, n.999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593. RELAZIONE ILLUSTRATIVA: Il comma 1, reca deroghe, a beneficio delle università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, introdotti dalla Legge n. 160 del 2019. La disposizione è particolarmente urgente poiché le nuove esigenze determinate dalla emergenza COVID hanno dimostrato l'impellente necessità che gli EPR, proprio per la natura dell'azione da essi svolta, debba prescindere – fermi restando gli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica, che con la presente disposizione vengono confermati – da una eccessiva rigidità.	Il comma 1 reca, una deroga per le università e gli enti di ricerca, ai nuovi limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, con riferimento al livello medio di spesa registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018. Il comma 2, nell'ambito della partecipazione italiana a progetti europei, si anticipa la fase dell'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS), che normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. I beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell'ETS per avviare l'iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri. Il comma 4 introduce una facoltà transitoria, per il periodo di emergenza, che consente agli EPR e alle università di poter proseguire le procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché quelle per il conferimento di assegni di ricerca già avviate, in modalità telematica.

Il **comma 2** mira ad allineare alle “migliori pratiche” europee la normativa per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale gestiti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, onde consentire ai partner italiani una più efficace e spedita partecipazione a detti progetti. Nello specifico, si intende anticipare la fase dell’ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell’Esperto Tecnico Scientifico (ETS) rispetto alla normativa attuale che prevede la preventiva nomina del ETS, la quale, normalmente richiede un minimo di 5 mesi di tempo. Con l’anticipazione del decreto di ammissione al finanziamento sulla base delle graduatorie internazionali – per le quali il MUR concorre nella fissazione dei criteri di valutazione e di eleggibilità – i beneficiari non dovranno più attendere la nomina dell’ETS per avviare l’iter di contrattualizzazione. Tale scelta, consentirebbe ai partner italiani di avviare le proprie attività in sincronia con i partner stranieri, evitando rallentamenti per l’intero consorzio e, soprattutto, garantendo ai partner pubblici (università ed enti pubblici di ricerca) la possibilità di anticipare le spese del progetto. Soltanto successivamente al decreto di ammissione verrà nominato l’ETS che si occuperà della cd fase “in itinere” per la valutazione ed il monitoraggio scientifico sullo stato di avanzamento del progetto.

RELAZIONE TECNICA:

Con riferimento al **comma 1**, la deroga all’articolo 1, comma 591, della Legge n. 160 del 2019 concernente le spese per l’acquisto di beni e servizi, per il triennio 2020-2022, al livello medio di spesa registrato negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poichè resta comunque fermo il parametro di risparmio previsto all’ articolo 1, comma 594, della legge n. 160 del 2019. Con riferimento alla deroga al comma 610 della citata legge 160/2019 si fa presente che la stessa può configurare solo un mancato risparmio che, tuttavia, non può essere quantificato. D’altronde nella stessa relazione tecnica del comma 610, art. 1, della legge di bilancio 2019, non vengono scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica, essendo verificabili solo a consuntivo e in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, anche la deroga prevista, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dal **comma 2**, avendo natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Parere contrario RGS

Comma 1 (nella nuova versione tale disposizione non è più presente) si prevede l’incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 dello stanziamento ordinario destinato al Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca (FOE). Nella relazione illustrativa la richiesta viene motivata dalla finalità di incentivare la ricerca di interventi e misure volte al superamento del grave contesto emergenziale.

Al riguardo, si segnala l’estraneità della proposta normativa con la situazione di emergenza coronavirus (nonostante la generica finalizzazione in relazione illustrativa), che non può trovare copertura finanziaria nell’ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza. Pertanto, trattandosi di proposta onerosa, si esprime **parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria**.

Comma 2 (nella nuova versione è comma 1) prevede la non applicazione agli Enti pubblici di ricerca del comma 591, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; resta fermo però l’obbligo del versamento dei risparmi di spesa al Bilancio dello Stato, di cui al comma 594 della citata legge di stabilità.

Si prevede, in particolare, la non applicabilità della norma che contiene limitazioni per le spese di acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La relazione illustrativa afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica perché resta fermo il parametro di risparmio previsto dall’articolo 6, comma 21, del

		decreto-legge n. 78 del 2010. Inoltre, nella relazione illustrativa si evidenzia che la deroga è limitata al triennio 2020-2022 ma tale precisazione non è contenuta nell'articolato. Al riguardo, si fa presente che la norma che si intende disapplicare per gli enti di ricerca si inserisce nel quadro di revisione e semplificazione delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica succedutesi nel tempo definito dalla legge di bilancio 2020, che ha sostituito i vincoli fissati sulle singole voci di spesa con un tetto unico sulla macrocategoria "spesa per acquisto di beni e servizi" garantendo agli enti la possibilità di ripartire in piena autonomia le risorse fra le singole voci di spesa ed ha ricondotto la pluralità dei versamenti dovuti dagli enti, per le diverse norme di contenimento della spesa disapplicate, ad un versamento da effettuare su un unico capitolo di entrata del Bilancio dello Stato. La deroga dall'applicazione della norma di cui al comma 591 della legge n. 160/2019 contrasta con le finalità che la legge di bilancio 2020 (commi 590-602) ha inteso perseguire in termini di semplificazione del complesso prescrittivo inerente alle misure di contenimento della spesa pubblica e farebbe venir meno l'unica misura di contenimento della spesa per consumi intermedi prevista dalla legge di bilancio 2020. Tanto premesso, non tralasciando di segnalare che la deroga è suscettibile tra l'altro di comportare effetti emulativi da parte delle altre amministrazioni destinatarie della norma medesima, si esprime parere contrario. Comma 3 (nella nuova versione è comma 2) prevede una deroga generalizzata all'attuale disciplina attuativa per l'ammissione ai finanziamenti del Fondo per gli investimenti in
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto ministeriale 26 luglio 2016, n.593. Al riguardo, si ritiene che la formulazione della disposizione renda la deroga troppo ampia e generica, a differenza di quanto riportato in relazione illustrativa di consentire l'ammissione al finanziamento in un momento antecedente alla nomina dell'Esperto Tecnico Scientifico (ETS)
2. (Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, per l'abilitazione scientifica nazionale e per gli accreditamenti Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (nuova versione) Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28	1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca può disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalità di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al periodo precedente individua le modalità e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformità sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonché il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. 2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accREDITamento definitivo o provvisorio concesso, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute, 13 giugno 2017, n. 402, per l'anno accademico 2018/2019 alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accREDITamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, nonché quelle che hanno ottenuto l'accREDITamento provvisorio, possono ripresentare istanza di accREDITamento per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'Università	Il comma 1 consente al MUR di possa disporre, su richiesta dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative o semplificate per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 2 introduce modalità semplificate per l'accREDITamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici. Il comma 3 precisa che gli incarichi individuali a tempo determinato da conferire ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, previsti dal DL 18 del 2020, hanno la durata di 6 mesi, e se ne disciplina l'eventuale proroga.

e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, formata da sette componenti, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro dell'università e della ricerca nell'ambito dei membri dell'Osservatorio nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2015, n.195 sulla base delle designazioni previste dall'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, in modo tale che vi sia un componente per ciascuna categoria di cui alle lettere a), b), c) e d), del citato comma 3 e due componenti per la categoria di cui alla lettera e). Il coordinatore del comitato è nominato d'intesa fra il Ministro della salute ed il Ministro dell'università e della ricerca. Per la partecipazione al comitato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

3. All'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “per la durata di sei mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.”

b) L'ultimo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al **comma 1** si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolate dal MUR, le cui prove siano in svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si prevede che il Ministero dell'Università e della Ricerca possa disporre, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali, modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi. Nel caso in cui – in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato di avanzamento dello specifico esame di stato – sia richiesta la riduzione del numero

	delle prove previste dalle disposizioni vigenti (la maggior parte delle quali sono indicate in un atto di natura regolamentare, il DPR 328 del 2001), il decreto del Ministro dovrà in ogni caso assicurare l'omogeneità dello svolgimento delle prove ed il rispetto dei principi comunitari in materia. Il comma 2 reca una disposizione particolarmente urgente, finalizzata a consentire in questo periodo di obiettiva complessità dell'azione amministrativa, modalità semplificate per l'accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In ragione dell'urgenza determinata dalla necessità di non far mancare l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, si prevede innanzitutto una proroga degli accreditamenti già disposti per il decorso anno accademico. Per consentire comunque una valutazione delle Scuole di specializzazione che in occasione della scorsa valutazione avevano avuto esito negativo – o il solo accreditamento provvisorio – si dispone che venga costituito un comitato più “snello” rispetto all'Osservatorio, i cui componenti sono comunque individuati nel suo seno, col compito di rivalutare le predette Scuole. La necessità di tale rivalutazione è determinata dal fatto che tali Scuole, sulla base dello scorso giudizio, hanno, nella maggior parte dei casi, proseguito nella loro attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti. Peraltro, il possibile accreditamento di nuove Scuole avrebbe l'effetto positivo di allargare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione. Il comma 3 interviene sul meccanismo di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ed a tempo pieno, inserito in conversione al DL 18/2020, introducendo un ulteriore elemento a tutela della continuità del percorso formativo degli specializzandi coinvolti in tale misura. Tenuto conto che, come detto, gli incarichi in parola hanno durata massima pari ad un anno e consistono in un impegno a tempo pieno, risulta necessario far sì che tali contratti siano portati alla durata di 6 mesi e che gli stessi possano essere prorogati solo in esito alla stipula degli accordi tra le Regioni e le Università in merito alle modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Si tratta, dunque, di misura posta a presidio della continuità del percorso formativo degli specializzandi i quali, grazie al rispetto del menzionato accordo, sono messi in condizione di svolgere attività utili alla funzionalità del Servizio Sanitario nazionale	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	in questa fase di emergenza e, allo stesso tempo, coerenti con il rimanente percorso didattico relativo alla propria branchia di specializzazione. RELAZIONE TECNICA Le disposizioni del presente articolo sono di carattere ordinamentale, per cui dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con particolare riferimento al comma 2, la disposizione precisa che, al pari di quanto già previsto per l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tenuto conto che il Comitato avrà una composizione di 7 membri, invece dei 15 previsti per l'Osservatorio, dall'applicazione della disposizione in parola deriverà un risparmio di spesa rispetto a quello previsto a legislazione vigente.	
3. (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.37 (Nuova formulazione) Mail ULE 4 maggio 2020 13:05 (ulteriore nuova versione) Parere RGS: mail ULE 27.04.2020 ore 11.53 (RDP 7174) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 22.28	1. Il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è incrementato di 70 milioni di euro. L'incremento di cui al precedente periodo è prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Per gli appalti relativi all'acquisizione dei servizi e delle forniture di cui al presente comma le Università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca possono utilizzare, in via eccezionale, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. 3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 170 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori	Il comma 1 incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca di 70 milioni di euro, prioritariamente finalizzati alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Per l'acquisto di beni e servizi i predetti enti possono utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando. Il comma 2 estende le disposizioni che prevedono semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca (esonero a ricorrere alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), all'utilizzo della rete telematica, agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a.) all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle

	delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono definite le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. 4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo è incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento è finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito. 5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificata dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, iscritti all’ultimo anno, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’art. 8, comma 1, del citato Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 è differito, per l’anno 2020, al 30 novembre. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 20 milioni. 6. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno. Conseguentemente, per i medesimi rapporti di cui al periodo precedente, la durata complessiva di cui all’art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno. 7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “A decorrere dall’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”. RELAZIONE ILLUSTRATIVA: In considerazione della grave crisi economica e sociale causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessaria l'attivazione di una serie di	istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Il comma 3 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l’anno 2020, di 170 milioni di euro. Il comma 4 incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro, prioritariamente finalizzati al sostegno degli interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio. Il comma 5 incrementa di 20 milioni, per l’anno 2020, il fondo di finanziamento ordinario delle università, per gli interventi destinati ai dottorandi titolari di borse di studio. Il comma 6 proroga di un anno la durata complessiva degli assegni di ricerca in essere alla data del 9 marzo 2020. Il comma 7 fa decorrere dal 2023 anziché dal 2021 la disposizione che prevede il MUR possa disporre penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato nei confronti delle Università statali non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente. Parere contrario RGS + rinvio DAG comma 1 prevede un ulteriore incremento di 50 milioni di euro (nella nuova versione si incrementa di 70 mil. di euro) del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica
--	---	--

	interventi finalizzati a supportare le esigenze di studenti, dottorandi e ricercatori affinché sia garantito il diritto allo studio e siano rimossi gli ostacoli legati alle nuove forme di didattica a distanza (<i>digital divide</i>). Il presente articolo mira a introdurre le misure di sostegno necessarie alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto. Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'Istruzione superiore e della ricerca, tramite il necessario potenziamento degli strumenti già predisposti con il decreto-legge "Cura Italia" (comma 1) e dei fondi ordinari di finanziamento (FFO e FIS ai commi 3 e 4), al fine di supportare le esigenze degli studenti e dei ricercatori che potrebbero subire ripercussioni negative dallo stato di crisi. In coerenza ed in continuità con le misure fino ad ora adottate nell'ambito della ricerca, inoltre, si introducono norme di proroga in favore dei dottorandi (comma 5) e degli assegnisti di ricerca (comma 6) per garantire il recupero delle attività sospese e la continuità in un settore strategico per la ripartenza del Paese, nonché misure di carattere ordinamentale (commi 6 e 7) finalizzate a rendere possibile, attraverso le semplificazioni ivi indicate, il raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di finanziamento introdotte dal presente articolo In particolare: La disposizione di cui comma 1 incrementa di 70 milioni di euro il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" istituito con l'articolo 100, co. 1, del DL 18/2020 (Cura Italia), con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. L'incremento, dunque, è volto a colmare il divario digitale emerso in fase di prima applicazione della didattica a distanza, in modo da garantire in maniera uniforme e diffusa l'erogazione dei servizi agli studenti e consentire a tutti di proseguire il percorso formativo, evitando che la ridotta consistenza iniziale del Fondo produca misure meramente frammentarie e di scarso impatto. Si chiarisce, inoltre, che per gli acquisti dei relativi beni e servizi le amministrazioni interessate – anche in considerazione dell'estrema urgenza connessa alle finalità degli acquisti medesimi – possano invocare la disposizione dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, invero, consente modalità	musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, nonché per l'acquisto di dispositivi digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza. Al riguardo, si rinvia a quanto riportato in premessa con riferimento alla copertura finanziaria. Dal punto di vista tecnico, va specificato che l'incremento dello stanziamento è "<i>per l'anno 2020</i>". Comma 2 (la nuova versione del comma 2 ha altro contenuto) prevede un ulteriore incremento di 20 milioni di euro del Fondo di cui al comma 1 a beneficio delle sole Università che sono sede, per l'anno 2020, del concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ai fini dell'acquisto dei dispositivi digitali necessari allo svolgimento delle prove di concorso, al termine delle quali i predetti dispositivi sono messi a disposizione, in comodato d'uso, degli studenti meno abbienti. Al riguardo, si rinvia a quanto riportato in premessa con riferimento alla copertura finanziaria. Dal punto di vista tecnico, va specificato che l'incremento dello stanziamento è "<i>per l'anno 2020</i>". Il comma 3 è finalizzato a garantire al maggior numero di studenti l'esonero dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 6, pertanto prevede un ulteriore incremento pari a 250 milioni di euro (nella nuova versione 170 mil.) del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma
--	---	--

	semplificate per lo svolgimento della gara (senza previa pubblicazione del bando) per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili. Il comma 2 è finalizzato ad autorizzare le università statali e le istituzioni AFAM a procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, facendo ricorso al mercato attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. Le università e le istituzioni AFAM, quindi, potranno effettuare gli acquisti suindicati, in deroga all'obbligo di provvedere agli approvvigionamenti esclusivamente attraverso le convenzioni-quadro stipulate da Consip e dalle centrali di committenza regionali, non solo nel caso – già previsto dalla normativa vigente – di acquisti funzionalmente destinati all'attività di ricerca e terza missione, ma anche per gli acquisti dei medesimi beni destinati all'attività didattica. L'Amministrazione, per effettuare gli acquisti potrà usare il portale Consip (MEPA) con gli strumenti RdO (richiesta di offerta), trattativa diretta, ordine diretto di acquisto, se sottosoglia, nonché con le procedure previste dal codice dei contratti, sempre tramite il portale, se sopra soglia. La norma in esame, assolutamente indispensabile in ragione delle attività che le istituzioni di formazione superiore stanno svolgendo in questo momento di emergenza, colma, in ogni caso, anche la lacuna normativa dell'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, che non aveva previsto tale agevolazione anche per gli acquisti funzionalmente destinati alla didattica che attualmente rivestono un'importanza notevole per il prosieguo delle attività. Il comma 3 reca un incremento di 170 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il solo anno 2020, al fine di consentire di individuare ulteriori casi di esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti. Con tale intervento, si intende liberare risorse all'interno dei bilanci degli atenei – attualmente gravate, peraltro in modo insufficiente, dalla copertura di quota parte della misura della c.d. no tax area all'attuale platea – al fine di favorire l'estensione delle provvidenze in parola al maggior numero di studenti, in ragione delle difficoltà connesse alla eccezionale congiuntura sfavorevole in atto. Al comma 4 si prevede un incremento pari a 40 milioni di euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012), al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Detto incremento è finalizzato, innanzitutto, a colmare	4 prevede parimenti un ulteriore incremento dell'FFO di 40 milioni di euro per promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli. Al riguardo si rileva che le proposte in esame, simili ad altre già esaminate durante le sessioni di bilancio, non appaiono connesse al superamento dalla peculiare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, rivestendo piuttosto carattere generale e pertanto differibile. Ne consegue che l'onere non può trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza e si esprime parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria. Il comma 5 prevede che i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 iscritti all'ultimo anno, possano presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine si prevede un ulteriore incremento di 20 milioni di euro del fondo di finanziamento ordinario delle università. Il successivo comma 6 prevede la proroga di un anno la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020. Conseguentemente, per i medesimi rapporti di cui al periodo precedente, la durata complessiva di cui all'art. 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di un anno. Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto, in mancanza di Relazione Tecnica, la proposta appare suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non adeguatamente quantificati e privi di idonea copertura finanziaria.
--	---	---

	il <i>gap</i> attualmente esistente tra il numero di studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio e gli effettivi percettori delle borse di studio: il che determina un'ingiustizia che nell'attuale stato di crisi risulterebbe particolarmente inopportuna. Si prevede inoltre che fino alla concorrenza dei fondi disponibili, si sostengano ulteriori interventi promossi dalle regioni per tutti quegli studenti che, a causa della situazione emergenziale in corso, risultino esclusi dalle graduatorie per non aver potuto conseguire in tempo utile i requisiti legati al merito. Al comma 5 si introduce una proroga di due mesi, a richiesta, a beneficio dei dottorandi titolari di borse di studio iscritti all'ultimo anno, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. A tal fine il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 20 milioni di euro. Il comma 6 proroga di 1 anno la durata complessiva massima dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della Legge 240/2010, relativi al conferimento degli assegni per l'attività di ricerca. La norma è volta a garantire la possibilità che, in ragione della sospensione di talune attività connesse alla ricerca, le Università e gli Enti di ricerca reputino necessario prorogare la durata degli attuali contratti, al fine di consentire il recupero di quelle attività di ricerca inevitabilmente rallentate a causa del periodo di chiusura disposto per far fronte all'emergenza sanitaria. Al comma 7 si prevede il rinvio all'esercizio 2023 (fabbisogno realizzato nel 2022) dell'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto, a livello di comparto, del fabbisogno finanziario assegnato al Sistema universitario (articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145): ciò non solo alla luce della situazione straordinaria di emergenza sanitaria venutasi a determinare con la diffusione dell'epidemia da Covid-19 e delle conseguenti spese impreviste e indispensabili sostenute da parte degli Atenei ma, anche, in considerazione dell'acquisizione delle informazioni riferite alle spese per ricerca attraverso il sistema SIOPE+ che rendono necessario un biennio di sperimentazione per la costante e completa acquisizione delle informazioni; informazioni indispensabile ai fini del monitoraggio in corso d'esercizio da parte degli atenei e del Ministero dell'Università e della Ricerca. In questo modo si eviterebbe che, in un momento particolarmente delicato per le università statali, si aggiungano ulteriori criticità che potrebbero comprometterne il già precario equilibrio. RELAZIONE TECNICA: L'incremento del Fondo di cui al comma 1, già istituito con il DL 18/2020, risponde all'esigenza di dover integrare la dotazione iniziale, pari a 50 milioni di euro, in	In particolare, la proposta non appare strettamente connessa al superamento della peculiare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del COVID 19, assumendo piuttosto carattere generale con riferimento alla durata complessiva dei contratti con gli atenei. Ne consegue che l'onere recato dalla proposta non può trovare copertura finanziaria nell'ambito delle risorse che saranno rese disponibili per fronteggiare la predetta emergenza e si esprime parere contrario in assenza di idonea copertura finanziaria. Si fa presente inoltre che la peculiare natura giuridica degli assegni di ricerca rileva anche ai fini delle norme sulla stabilizzazione del personale precario; pertanto andrebbe valutata opportunamente nell'ambito di specifiche iniziative sul pubblico impiego. Si ritiene comunque necessario, per i profili di carattere ordinamentale, acquisire sul punto anche le valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica Il comma 7 La proposta pertanto stabilisce uno slittamento temporale all'anno 2023 delle penalizzazioni economiche eventualmente applicabili, in termini di ripartizione delle risorse ordinarie, per gli atenei che non abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la proposta normativa non appare coerente con la necessità di attuare misure urgenti ed indifferibili per il contrasto alla diffusione del COVID 19.
--	--	---

considerazione del fatto che la richiesta di partenza, formulata in sede di istituzione del fondo, era di 80 milioni di euro, 60 dei quali documentati da una circostanziata relazione della CRUI in merito alle esigenze delle sole università. A ciò si aggiunga che, con le modifiche introdotte in sede di conversione del predetto decreto legge, oltre alle istituzioni AFAM e ai 14 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, lo stesso ammontare è stato destinato anche alle esigenze dei collegi universitari di merito ed alle università non statali. Ne deriva una necessaria ri-modulazione della dotazione che tenga conto della necessità di colmare l'insufficienza iniziale del Fondo, dell'ampliamento della platea dei beneficiari e, non di minore importanza, dell'ulteriore protrarsi ed aggravarsi della crisi epidemiologica. Dal comma 2, avendo carattere meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3 reca un incremento del FFO di 170 milioni di euro finalizzato a consentire alle Università di adottare iniziative rivolte ad individuare ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla situazione economica, carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale. In relazione al comma 4, l'incremento del FIS di 40 milioni di euro si rende necessario avendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi all'anno accademico 2018/2019, e relativi al riparto del FIS 2019. In base a tali dati, il grado di soddisfazione degli idonei è stato pari al 96,45%. Pertanto, su base nazionale, il 3,55% degli studenti idonei non ha beneficiato della borsa di studio (pari a circa 7.558 studenti). A tale valore percentuale si è ritenuto di aggiungere, in considerazione degli effetti che avrà sui redditi delle famiglie l'emergenza Covid-19, un ulteriore incremento del numero degli idonei pari a circa un 1.76% (corrispondente a circa 3.758 ulteriori studenti) rispetto all'ultimo dato rilevato, che farebbe crescere in termini assoluti il numero degli idonei non beneficiari per una percentuale pari complessivamente a circa il 5,30% (pari a circa 11.316 studenti idonei non beneficiari). Sulla base di siffatta simulazione, si è calcolato che per coprire tramite il FIS la suddetta percentuale di 5,30 (di idonei non beneficiari) il fondo dovrebbe essere incrementato di circa 40 milioni di euro. Il predetto quadro esigenziale è stato ottenuto sulla base dei seguenti dati: - si è provveduto a calcolare il valore medio della borsa di studio dividendo la spesa complessiva impiegata per le borse di studio a.a. 2018/2019 per il numero degli studenti idonei beneficiari; - il valore medio della borsa così ottenuto è stato moltiplicato per il numero complessivo degli idonei non beneficiari registrato nel 18-19 pari al 3,55% degli	Nel merito, si rappresenta che la proposta fa venir meno la sanzione a presidio dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 971-976 della legge di bilancio 2019, relative alla disciplina ed al monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale, per il periodo 2019-2025, volte ad evitare che il comparto possa, in assenza di regole, generare un livello di fabbisogno non compatibile con gli equilibri di finanza pubblica e contestualmente sostenere il rilancio degli investimenti e della ricerca sul territorio nazionale. In tal senso, la proposta, priva di relazione tecnica, appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili e privi di copertura finanziaria. Il comma 8 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, relative alla deroga all'utilizzo della piattaforma di acquisto MEPA si applichino anche all'acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, inerenti all'attività didattica delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi, fermo restando che la proposta va corredata dalla prescritta relazione tecnica al fine di escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
--	--

idonei (circa 7.558 studenti) incrementato di un ulteriore 1,76% (circa 3.758 studenti), per un totale di 5,30% (pari a 11.316 studenti), ottenendo in questo modo l'incremento di spesa necessaria per ottenere la copertura di tutti i possibili idonei.

726.842.679,39 € (spesa complessiva sostenuta per borse per l'a.a. 2018/2019) / 205.630 (n. degli studenti idonei beneficiari dell'a.a. 2018-2019) = **3.534,71 € (valore medio borsa)**

3.534,71 € (valore medio borsa) x 11.316 [numero idonei non beneficiari registrato nell'a.a. 18-19 (7.558) incrementato di circa un ulteriore 1.76% (3.758)] = **39.998.778,36 €** (incremento di spesa necessaria a garantire il 5.30% in più di idonei beneficiari rispetto agli idonei beneficiari coperto nell'a.a. 2018-2019).

Per quanto riguarda il **comma 5**, recante l'incremento di **20 milioni** di euro del FFO per consentire una proroga di due mesi delle borse di dottorato, si specifica che, attraverso il FFO e il contributo ex L. 243/1991, il MUR copre solo una parte degli attuali costi delle borse di dottorato. Il Ministero destina circa 170 milioni per le Università statali e 8,5 ml per le Università non statali.

La spesa annua totale per le borse di dottorato da parte degli Atenei statali è di oltre 400 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 18 milioni per le università non statali.

L'importo della borsa a decorrere dal 01/01/2018 è di € 15.343,28 annui lordi ex d.m. 40 del 25/01/2018-

Borsa lorda annuale	Borsa annuale al netto dell'Inps	Rata mensile lorda	Netto mensile	Contributo Inps (32,72%)
€ 15.343,28	€ 13.592,61	€ 1.278,61	€ 1.132,72	2/3 a carico Univ.: 22,82% 1/3 borsista: 11,41%

Volendo fare una stima del costo di 2 mensilità per gli studenti del terzo anno, si può procedere nel seguente modo:

le mensilità complessivamente pagate dagli atenei per i 3 anni di dottorato attivi, cui aggiungere l'integrazione pari a circa 6 mesi per il soggiorno all'estero, corrisponde a $12 \times 3 + 6 = 42$ mensilità. Dividendo il costo totale per 42 e

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	moltiplicando il valore ottenuto per 2, si ottiene il costo ulteriore di 2 mesi al terzo anno. Per un totale di: - 19,150 milioni di euro per le università statali - 0,850 milioni di euro per le università non statali. Inoltre, a questa cifra occorre aggiungere le borse finanziate alle università con fondi PON. Ai fini del calcolo della spesa di ulteriori due mensilità per gli iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato, destinatari delle borse aggiuntive finanziate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione 2014 – 2020", occorre considerare una spesa aggiuntiva di 4 milioni di euro. Considerando, la somma dei borsisti 33° ciclo (n. 388) + i borsisti 34° ciclo (n. 178) per un totale n. 566 borsisti, moltiplicato per l'Unità di costo standard (UCS) estero mensile pari a € 3.297,81 per 2 mensilità = € 3.732.204,00. Tuttavia, occorre considerare che la norma introduce una mera facoltà a disposizione dei dottorandi e che la stessa non sarà esercitata da tutti (soprattutto tra i dottorandi in scadenza). Presumendo che la proroga sarà richiesta dall'80% degli aventi diritto, il totale di 24 milioni calcolato al limite massimo di spesa va ragionevolmente ridotto del 20%, ottenendo la cifra stanziata di 20 milioni di euro. Il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita ad estendere di un anno la durata massima del conferimento degli assegni di ricerca da parte degli atenei. Quindi, potranno essere destinate le sole risorse che gli stessi atenei riterranno di poter stanziare, nell'ambito della propria autonomia finanziaria e di bilancio anche in considerazione del supporto alla didattica che i ricercatori-assegnisti forniscono ai docenti. Il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto.	
MAECI		
1. Disposizioni per il rilancio dell'economia Mail ULE 20.04.2020 ore 17.58 Integrazioni commi da 10 a 12 mail 29.04.2020 ore 15.50	<u>Norme prioritarie onerose</u> <u>[ULTERIORE POTENZIAMENTO FONDO PROMOZIONE INTEGRATA]</u> 1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1:	Comma 1: <i>Potenziamento fondo promozione integrata</i> La disposizione rfinanzia per 250 milioni di euro il fondo di promozione integrata. Inoltre si consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai

Parere DF: mail Lapecorella 22.04.2020 ore 00.43 Parere AdE mail 24.04.2020 ore 16.45 Parere DT: mail ULE 27.04.2020 ore 12.41 Mail ULE 05.05.2020 ore 18.59	1) all'alinea, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 milioni" <i>[richiesta MAECI: "650 milioni"]</i>; 2) alla lettera d), le parole "di importanza minore (de minimis)" sono soppresse; 3) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) costituzione presso Simest SpA di un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi dal fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a favore delle piccole e medie imprese. Criteri e modalità di operatività del fondo di cui alla presente lettera sono stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205." b) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1), il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese". [DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO 394] 2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le seguenti misure: a) le disponibilità del fondo sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 126, comma 4, del DL n. 18/2020; b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui alla lettera b), nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea stabiliti dalla predetta normativa.	crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Anche per tenere conto della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell'articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020. E' infine consentito al MAECI di stipulare convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese Comma 2: Disposizioni in materia di Fondo 394 La norma dispone un rifinanziamento di 200 ml di euro del fondo 394/81. Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di finanziamento previsti dal fondo 394/81. E' inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021. Comma 3: assunzioni temporanee all'ICE nelle more dell'espletamento dei concorsi Autorizza l'ICE ad <u>assumere</u>, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di
--	---	--

	[ASSUNZIONI TEMPORANEE ALL'ICE NELLE MORE DEI CONCORSI] 3. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 714.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 714.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. [OPERA DA ACCELERARE: COMPLETAMENTO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA COME STRUTTURA DI RICERCA METEOROLOGICA INTERNAZIONALE] 4. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	lavoro <u>a tempo determinato</u> della durata massima di 12 mesi. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 714.000 per l'anno 2020. Copertura su accantonamenti MAECI. Comma 4: Opera da accelerare: Completamento del tecnopolo di bologna come struttura di ricerca meteorologica internazionale La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 e 15 milioni per l'anno 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La Regione Emilia-Romagna, fino al 31 dicembre 2022, opera in qualità di stazione appaltante. Comma 5: EXPO Dubai 2020 La disposizione adegua l'ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell'Esposizione internazionale di Dubai. Con la lettera a) si incrementano gli stanziamenti di 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni per l'anno 2022. Con la lettera b), si proroga di un anno, dal 31.12.2021 al 31.12.2022, il Commissariato generale di sezione. Con la lettera c), si prevede la possibilità di proroga dei contratti di lavoro flessibile fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale, nonché la possibilità di aggiudicare appalti, fino al 31 dicembre 2020, con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016.
--	--	---

	[EXPO DUBAI 2020] 5. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "11 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "15,5 milioni per l'anno 2020, 6,5 milioni per l'anno 2021 e 2,5 milioni per l'anno 2022"; b) al terzo periodo, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi di cui al presente comma possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016." Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 4,5 milioni per l'anno 2020, euro 4 milioni per l'anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. <u>Norme prioritarie non onerose</u> [RISORSE UMANE PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE] 6. In relazione alle urgenti esigenze di potenziamento delle attività di promozione economica e commerciale, fino al 31 dicembre 2021 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di un numero massimo di venti unità di personale non dirigenziale in posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il presente comma non si applica al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. 7. In relazione alle urgenti esigenze di potenziamento dell'attività di promozione economica e commerciale, un numero non superiore a venti dipendenti di qualifica non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è trasferito, a domanda, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Può presentare	Commi 6 e 7: Risorse umane per la promozione commerciale La disposizione autorizza l'utilizzazione in comando obbligatorio presso il MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale, tratti da altre amministrazioni pubbliche (con l'esclusione del comparto scuola), nonché il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del MISE che abbiano maturato una preventiva esperienza presso detto dicastero in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese. Comma 8: comitato per l'attrazione degli investimenti In riferimento al Comitato per l'attrazione degli investimenti, istituito presso il MISE, e composto da un rappresentante del MISE, uno del MAECI e uno del MEF, prevede che la presidenza sia attribuita congiuntamente ai rappresentanti del MISE e del MAECI. Attualmente la presidenza è assegnata al solo MISE. Comma 9: Credito d'imposta per fiere La disposizione incrementa dal 30 al 40 % la percentuale del credito di imposta per la partecipazione fiere internazionali in favore di PMI ed eleva il relativo tetto di spesa a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Inoltre, si prevede che il credito spetta anche per spese derivanti da manifestazioni fieristiche previste e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19.
--	---	--

domanda, entro il 30 giugno 2020, il personale non dirigenziale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che, per un periodo complessivo di almeno 2 anni, ha prestato servizio al Ministero del commercio internazionale o negli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico o dei Sottosegretari competenti in materia di commercio estero e affari internazionali ovvero in una delle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 e agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197. Se le domande superano i posti disponibili, si applicano i criteri di priorità indicati all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. Nei limiti del contingente di cui al primo periodo non è richiesto l'assenso del Ministero dello sviluppo economico.

[COMITATO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI] 8. All'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al secondo periodo le parole “, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale” sono sostituite dalle seguenti: “e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiedono, nonché da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze”.

Altre disposizioni

[CREDITO D'IMPOSTA PER FIERE] 9. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche è stata annullata in applicazione di misure, adottate da autorità nazionali o straniere, di prevenzione o contenimento della diffusione del virus Covid-19.”.

DT: Comma 1 parere favorevole - Comma 3 parere contrario

Sulla proposta normativa recante “Disposizioni in materia di Fondo 394” si osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone di incrementare le disponibilità del Fondo 394 di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020. Sul punto, come già segnalato in passato da questo Dipartimento, non si ravvisano ragioni ostative.

2) Sulla proposta normativa “Gestione dei rischi e di cambio nel Fondo 295/73 di Simest”, invece, si osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale propone di modificare la gestione dei rischi di tasso e cambio del Fondo 295/73. Sul punto, si ribadisce **il parere contrario**, già espresso in passato su analoga proposta normativa da questo Dipartimento. La proposta normativa in questione, infatti, come già rappresentato in quella sede, è critica: si vuole affidare in via d'urgenza al MEF la gestione derivati sulle operazioni del Fondo 295, “liberando” così la Simest. Si ribadisce che tale iniziativa non è urgente e che, in caso, essa richiederebbe un maggior approfondimento sul lato della gestione del debito pubblico in quanto il MEF si troverebbe a dover svolgere, in questo particolare momento critico, la gestione derivati per conto di Simest. Un tavolo di coordinamento ha già lavorato sulla questione ma nessun accordo è stato ancora raggiunto ad oggi. Si potrà tuttavia decidere di riprendere in mano la questione in futuro.

Parere AdE su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): valutazioni politiche

Con la norma proposta si intendono introdurre modifiche alla disciplina del credito d'imposta per

	[ASSISTENZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO] 10. All'articolo 72, comma 4-bis, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni". [INCREMENTO ESPERTI UFFICI ALL'ESTERO] 11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contingente di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di sessanta unità. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è incrementata di euro 5.010.000 per l'anno 2020 e di euro 10.020.000 annui a decorrere dall'anno 2021.". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2.505.000 per l'anno 2020 e a euro 5.010.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. [GESTIONE DEI RISCHI DI TASSO E DI CAMBIO NEL FONDO 295/73 DI SIMEST] 12. Al fine di garantire un'efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché di ridurre le esigenze di rifinanziamento del predetto Fondo, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1-bis, le parole "atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati" sono sostituite dalle seguenti: "imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse, quantificato" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dell'economia e delle finanze gestisce la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio."; b) all'articolo 17, comma 1, lettera b), le parole "comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa,	la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all'articolo 49 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali di cui all'articolo 49 del DL n. 34 del 2019, è riconosciuto, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 49, "nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura [...]". Le procedure di recupero di detto credito d'imposta sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40. La norma proposta dal MAECI mira ad apportare le seguenti modifiche alla disciplina del credito di imposta in esame: - mediante la modifica del comma 1 dell'art. 49 del DL n. 34 del 2019, si prevede l'elevazione della misura del credito d'imposta dal 30 al 40 per cento nonché l'incremento del tetto di spesa previsto a 100 milioni per il 2020 e il 2021 [cfr. lettera a) del punto 5 della disposizione proposta];
--	--	---

	quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis” sono soppresse. [MISURE PER POTENZIARE IL SOSTEGNO DI SACE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE] 13. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole “per imprese estere” sono soppresse; b) al primo periodo, dopo le parole “processi produttivi e occupazionali in Italia” sono aggiunte le seguenti: “o relativamente a imprese con un fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro, di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l’esportazione di beni o servizi”. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Comma 1 La disposizione rifinanzia per ulteriori 250 milioni <u>[richiesta MAECI: ulteriori 500 milioni]</u> il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020. Inoltre si consente, nell’ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall’esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. Per avvalersi appieno delle possibilità concesse dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e delle sue successive modificazioni ed integrazioni, si sopprime il riferimento ai limiti degli aiuti de minimis per i cofinanziamenti a fondo perduto previsti dalla lettera d) dell’articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020. Comma 2 La norma dispone un ulteriore rifinanziamento del fondo 394/81, strumento che negli anni recenti ha riscontrato un forte interesse da parte delle imprese e risulta pertanto ancora più necessario in questa fase volta al rilancio della penetrazione dei mercati esteri da parte del sistema Paese. Inoltre, la disposizione consente al Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 di incrementare temporaneamente fino al doppio i massimali di finanziamento previsti, per ciascuno degli strumenti di	- mediante la modifica del comma 2 dell’art. 49 del DL n. 34 del 2019, si prevede che il credito d'imposta spetti anche per le spese derivanti da attività programmate e annullate a causa dell'emergenza da Covid 19 [cfr lettera b) del punto 5 della disposizione proposta]. Al riguardo, ferme restando le <u>valutazioni di ordine politico</u>, si evidenzia, sotto il profilo tecnico, la necessità che le spese derivanti da attività programmate e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19 debbano essere, <u>al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, in ogni caso, sostenute e non oggetto di rimborso</u>. Parere DF su comma 5 (Credito d'imposta per fiere): Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con nota n. 49341 del 20 aprile 2020 ha trasmesso delle proposte per il prossimo decreto-legge di sostegno e rilancio dell'economia. In particolare - per quanto di interesse - il comma 5 della proposta allegata – corredata da relazione illustrativa e tecnica - intende modificare l’articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, relativo al credito d'imposta per la partecipazione di PMI italiane a fiere internazionali, allo scopo di: a) potenziare il credito d'imposta per la partecipazione alle fiere internazionali, prevedendo che lo stesso è riconosciuto nella misura del 40 per cento (anziché del 30 per cento) delle spese ammissibili e "fino all'esaurimento dell'importo massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021” (anziché 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro per l’anno 2021);
--	---	--

	finanziamento previsti dal fondo 394/81, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. E' inoltre consentito che, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea, i finanziamenti agevolati sul fondo 394/81, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi delle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell'articolo 72 del DL n. 18/2020, possono essere concessi temporaneamente anche oltre i limiti di importo fissati dalle disposizioni europee in materia di aiuti de minimis. Le due previsioni temporanee introdotte dalla disposizione in esame si applicano ai finanziamenti fino al 31 dicembre 2021. Comma 3 La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ad assumere, nei limiti della dotazione organica, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. La disposizione si rende necessaria in ragione dello straordinario ed immediato impegno richiesto all'ICE per la promozione del sistema economico italiano in questo particolare momento di crisi. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità. Comma 4 La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, potenziando la partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali e il correlato sistema di alta formazione e ricerca nel settore di meteo-climatologia di Bologna. E' inoltre previsto che fino al 31 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Il Tecnopolo di Bologna si candida oggi a diventare un ecosistema di alta-tecnologia Big Data che lega formazione, ricerca e territorio. Grazie ad una straordinaria e sinergica cooperazione tra amministrazioni è stato infatti già attratto nell'area il più grande Centro di Elaborazioni dati in materia di	b) prevederne la spettanza anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche sia stata annullata in applicazione di misure di prevenzione o contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate da autorità nazionali o straniere. Al riguardo, si segnala - in via preliminare - che lo stanziamento relativo al 2020 si riferisce a spese sostenute nel corso del 2019, con la conseguenza che le predette risorse potrebbero non essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi che le modifiche proposte intendono perseguire. Inoltre, si rammenta che l'operatività dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è tuttora condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ulteriormente si fa presente che - a seguito dei recenti provvedimenti adottati al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus COVID-19, aventi ad oggetto, tra l'altro, la sospensione delle manifestazioni di carattere fieristico sul territorio nazionale - sono circolate diverse proposte dirette ad estendere il credito d'imposta de quo anche agli altri operatori del settore, quali gli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, al fine di ristorare i danni che gli stessi stanno subendo a causa della sospensione delle predette manifestazioni. Ciò posto - ai fini della valutazione politica propedeutica all'inserimento della disposizione nel decreto-legge di prossima emanazione a sostegno e rilancio dell'economia - si propone la seguente riformulazione della norma, corredata dalla relazione illustrativa, al duplice scopo di destinare le ulteriori risorse integralmente all'anno 2021 (a copertura di costi relativi al periodo d'imposta
--	--	---

metereologica e climatologia del mondo, quello del Centro Elaborazioni Dati del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), che sarà operativo da inizio 2021 e per il quale l'Organismo internazionale effettuerà investimenti dell'ordine di 120 milioni di euro. Inoltre nell'area sarà anche presente il nuovo grande centro di calcolo europeo EuroHPC del valore di 240 milioni di euro, di cui 120 finanziati dalla Commissione UE. Con la Brexit si è oggi aperta l'eccezionale opportunità di attirare in Italia ulteriori strutture dell'ECMWF, a partire dai servizi Copernicus, finanziati dalla Commissione Europea, e, in prospettiva, il Quartier generale dell'Organismo. L'organismo, quale leader mondiale nell'elaborazione di dati concernenti previsioni meteorologiche a medio termine, è infatti delegato dalla Commissione europea alla conduzione di servizi del programma europeo Copernicus (osservazione spaziale della terra), gestendo risorse UE dell'ordine (nel periodo 2013 – 2019) di 300 milioni di euro da rifinanziare nel prossimo quinquennio. E' quindi emersa la volontà delle Istituzioni UE di trasferire la gestione delle risorse finanziarie dei predetti servizi Copernicus in capo ad organizzazioni localizzate nel territorio UE. Pertanto l'Organismo ha aperto una call tra i suoi Stati Membri interessati alla localizzazione nel proprio territorio degli uffici che gestiscono i programmi Copernicus.

L'operazione è strategica e di interesse per il nostro Paese in relazione alla competitività delle imprese italiane del settore, allo sviluppo della ricerca del calcolo, alla formazione, all'innovazione e, più in generale, all'incremento del capitale immateriale per la produttività del Paese con interesse per profili di cambiamenti climatici e monitoraggio dell'atmosfera (servizi che ECMWF gestisce per conto dell'UE nell'ambito del programma Copernicus). A tali spese si aggiungono quelle correlate a indotto su scuole, abitazioni e servizi diversi derivanti dall'afflusso a Bologna di scienziati del settore. Vale la pena evidenziare che studi del settore stimano l'impatto dell'indotto degli investimenti nel settore meteo-climatico con un ritorno dell'ordine di 6 euro per ogni euro investito.

Comma 5

La disposizione adegua l'ordinamento italiano al posticipo al 2021 dell'Esposizione internazionale di Dubai, che il Governo degli Emirati arabi uniti ha richiesto in connessione con la pandemia in atto. Con la lettera a) si adeguano gli stanziamenti alle maggiori esigenze derivanti, da un lato, dall'allungamento dei tempi di preparazione e, dall'altro, dalle misure sanitarie rafforzate che debbono essere adottate nel cantiere. Con la lettera b), si proroga di un anno il Commissariato

2020) e di estendere l'agevolazione alle imprese organizzatrici, tenute a riprogrammare le manifestazioni fieristiche annullate in seguito alle misure di contenimento del virus.

Infine, si rileva che la predetta riformulazione (seppur con un tetto di spesa di 50 milioni di euro) è stata già trasmessa all'Ufficio legislativo finanze con nota prot. n. 7306 del 25 marzo 2020, avente ad oggetto lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Art. XX

(Estensione e potenziamento credito d'imposta fiere)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali **e per la riprogrammazione delle manifestazioni fieristiche oggetto di sospensione a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura, **rispettivamente**, del 30 e del 40 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto

	generale di sezione, in modo da consentire l'ordinato smantellamento del padiglione italiano alla fine della manifestazione. Con la lettera c), si prevedono disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di appalti, in modo da assicurare continuità operativa e il necessario snellimento delle procedure, per rispondere adeguatamente all'emergenza. Commi 6 Nelle more del completamento dei concorsi per le assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in considerazione dell'esigenza urgente di potenziare le attività della promozione economica e commerciale e del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, la disposizione autorizza, l'utilizzazione in comando obbligatorio presso il MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale, tratti da altre amministrazioni pubbliche (con l'esclusione del comparto scuola). Commi 7 Nelle more del completamento dei concorsi per le assunzioni presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in considerazione dell'esigenza urgente di potenziare le attività della promozione economica e commerciale e del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, la disposizione prevede il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico che abbiano maturato una preventiva esperienza presso detto dicastero in materia di commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese. La previsione si rende necessaria, in quanto l'imprevedibile crisi scatenata dalla diffusione del Covid-19 ha reso insufficiente il numero di dipendenti del MISE trasferiti al MAECI in forza del DPCM attuativo dell'articolo 2 del DL n. 104 del 2019. Comma 8 La disposizione prevede che, coerentemente al ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella promozione all'estero dell'attrattività dell'Italia per gli investimenti esteri e più in generale nell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, il predetto Ministero abbia, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, la copresidenza del Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri, analogamente a quanto previsto per la Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del DL n. 98/2011.	fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.”; c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il credito di imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la partecipazione alle manifestazioni fieristiche sia stata annullata in conseguenza di misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. “Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 40 per cento anche agli enti fieristici e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche, esistenti alla data del 21 febbraio 2020, in relazione alle spese sostenute per la riprogrammazione delle manifestazioni fieristiche oggetto di sospensione a seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; e) al comma 4, lettera a), le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2-bis”. 2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro, si provvede... Relazione illustrativa L'articolo in esame, al fine di potenziare il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 34 del 2019 per favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, apporta una serie di modifiche all'articolo 49 del citato decreto-legge, prevedendo che lo stesso spetta nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel 2020 ed incrementando il relativo stanziamento per il 2021 (comma 1, lettera b).
--	--	--

	Comma 9 La disposizione incrementa il tetto di spesa del credito di imposta a favore di attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese previsto dall'articolo 49 del DL n. 34/2019. Inoltre, si prevede espressamente che il credito spetta anche per spese derivanti da attività previste e annullate a causa dell'emergenza da Covid-19. Comma 10 La disposizione incrementa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa per l'assistenza ai connazionali all'estero, per adottare misure di primo contenimento delle pesanti conseguenze di ordine sociale create dalla pandemia anche nei Paesi esteri dove si trovano le più importanti comunità di italiani all'estero. Comma 11 L'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha istituito un fondo (c.d. Fondo 295/73) – gestito da SIMEST S.p.A. – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti, riservato agli interventi finanziari di sostegno alle esportazioni e agli investimenti delle imprese all'estero. Il Fondo 295/73 consente dunque, tramite l'erogazione di un contributo in conto interessi a valere su risorse pubbliche, di stabilizzare il tasso a cui gli esportatori italiani si finanziano. L'operatività del Fondo è esposta a differenti rischi. Più in particolare: - al rischio di tasso di interesse e di cambio, considerato che il Fondo si impegna a corrispondere il tasso variabile nella valuta del finanziamento dalla data di stipula del contratto, e - al rischio di liquidità relativo alla capacità del Fondo 295/73 di far fronte agli impegni assunti per tutta la durata dei finanziamenti sottostanti. Il rischio di tasso del Fondo 295/73 è funzione dell'andamento dei tassi di mercato, con particolare riferimento all'andamento dei parametri <i>Euribor</i> o <i>USD Libor</i> a cui il contributo è indicizzato. Pertanto, tale rischio si traduce in un potenziale aumento degli esborsi futuri del Fondo stesso in caso di scenari di mercato avversi. Posta l'esigenza di migliorare la gestione dei predetti rischi, assicurando al contempo che – in tal modo – le esigenze di futuri rifinanziamenti del Fondo diminuiscano, la lettera a) prevede la necessità di specifici accantonamenti di risorse nel Fondo pari al costo imputabile alla componente di contributo agli interessi relativa alle operazioni di stabilizzazione del tasso di interesse (tali accantonamenti, a legislazione vigente, sono invece più ampi: sono, infatti, pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse	La norma, inoltre, al fine di supportare ulteriormente il settore fieristico a seguito dei provvedimenti adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, amplia – al comma 1, lettere c) e d) - l'ambito di applicazione del beneficio in esame, prevedendo, da un lato, che tra le spese ammissibili sono incluse anche quelle sostenute dalle piccole e medie imprese per manifestazioni fieristiche annullate, e, dall'altro, che il medesimo credito d'imposta spetta anche agli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche in relazione alle spese sostenute per la riprogrammazione di manifestazioni annullate a causa dell'emergenza. Le lettere a) ed e) del comma 1 recano disposizioni di coordinamento dirette ad allineare la rubrica e gli altri commi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019 alle modifiche sopra illustrate. Il comma 2, infine, reca la copertura finanziaria della misura. Per quanto riguarda gli oneri finanziari si evidenzia che la misura proposta dal MAECI determina oneri per 90 milioni di euro nel 2020 e per 95 milioni di euro nel 2021. Nel caso della riformulazione proposta gli oneri sarebbero invece pari a 95 milioni per il solo anno 2021.
--	--	--

	e di cambio. A questi si aggiungono gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi). A tal fine, si prevede che, per assicurare una più efficiente gestione di tali rischi finanziari, sia il Ministero dell'economia e delle finanze a gestirli nell'ambito della più ampia gestione dei rischi di mercato inerenti il debito pubblico. La lettera b) prevede una disposizione di mero coordinamento. Per effetto della lettera a), infatti, non è più necessario che il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, deliberato annualmente dal CIPE, tenga conto degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa (a quel punto gestito direttamente dal MEF). La gestione dei rischi sopra richiamati da parte del MEF consentirebbe, in ultima istanza, di ridurre le previsioni di uscite potenziali a carico del Fondo nel caso in cui si verificassero scenari avversi di mercato, riducendo, così, il corrispondente ammontare di accantonamenti di risorse previsti a tal fine e di rifinanziamenti futuri. Tali risorse potrebbero quindi essere destinate a nuove operazioni di supporto all'export, potenziando l'operatività del Fondo stesso. Comma 12 La modifica dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 143/1998 consente a SACE il rilascio di garanzie e coperture assicurative: a) per imprese italiane, e non solo per quelle estere, come invece previsto dalla vigente normativa, relativamente ad operazioni di rilievo strategico per l'economia italiana; b) per imprese di piccole e medie dimensioni, con fatturato annuo inferiore a 250 milioni di euro di cui almeno il 10 per cento realizzato attraverso l'esportazione di beni o servizi, relativamente a qualunque tipologia di operazioni o finanziamenti (ivi inclusi quelli eventualmente destinati al capitale circolante delle imprese stesse). Il sostegno a tali tipologie di imprese è particolarmente rilevante nell'attuale contesto emergenziale al fine di supportare la ripresa del sistema produttivo e imprenditoriale nazionale. Comma 13 La disposizione porta da 30 a 60 unità l'incremento del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del DPR n. 18/1967 da destinare alle rappresentanze permanenti, alle ambasciate e agli uffici consolari. L'esigenza alla base della	
--	---	--

disposizione è quella di dotare gli uffici all'estero di personale specializzato per rafforzare la penetrazione dei mercati esteri a seguito della crisi economica derivante dalla diffusione del Covid-19 e la rappresentanza italiana negli organismi europei e internazionali multilaterali che ridefiniscono la governance economica globale.

RELAZIONE TECNICA

Comma 1

Il n. 1) della lettera a) rifinanzia per ulteriori 250 milioni *[richiesta MAECI: 500 milioni]* il fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020.

Il n. 3) della lettera a) consente, nell'ambito della dotazione di detto fondo, di costituire un fondo di garanzia, al fine di sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti erogati a valere sul fondo 394/81 dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall'esigenza di fornire fidejussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti. La disposizione quantifica espressamente gli oneri da essa derivanti e non è pertanto suscettibile di generarne di maggiori o ulteriori rispetto al tetto di spesa normativamente predeterminato.

Il n. 2) della lettera a) e la lettera b) hanno invece carattere ordinamentale.

Comma 2

Con la lettera a), si autorizza la spesa di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma primo, del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito dalla legge n. 394 del 1981 destinato a interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Le lettere b) e c) prevedono disposizioni di carattere ordinamentale. La lettera b) semplifica le modalità per determinare i massimali di finanziamento per le singole linee di intervento del fondo 394/81, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre 2016. La lettera c) chiarisce che finanziamenti agevolati del fondo 394/81, nonché cofinanziamenti e garanzie di cui all'articolo 72, comma 1, lettere d) e d-bis), del DL n. 18/2020, possono temporaneamente eccedere le soglie degli aiuti de minimis, fermi restando gli obblighi di notifica alla

Commissione europea. I crediti complessivamente erogabili restano in ogni caso limitati alle disponibilità complessive del fondo 394/81.

Comma 3

La disposizione autorizza, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per assunzioni presso l'ICE autorizzate dall'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2020, l'assunzione di un numero corrispondente di dipendenti a tempo determinato. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a euro 714.000 per l'anno 2020. L'onere è stato quantificato ipotizzando che l'autorizzazione a stipulare contratti a tempo determinato comporti un'accelerazione dei tempi dell'effettiva assunzione in servizio del personale per il quale i concorsi sono già stati autorizzati dalla legge di bilancio 2020. Il comma 299 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 autorizza per l'anno 2020 una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dall'anno 2021, pari a euro 2.855.000 annui. La spesa per l'anno 2020 è stata ipotizzata pari a 1/3 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si è previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell'ultimo quadrimestre. Il comma 5 in esame, avendo come effetto solo quello di anticipare le assunzioni, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da giugno ad agosto, cioè pari a 3/12 dell'importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè euro 714.000 (arrotondato al migliaio di euro superiore). Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 4

La disposizione autorizza la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna. La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa. L'onere è stato quantificato sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna. La copertura finanziaria è individuata, per 10 milioni per il 2020 e per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nella Tabella B allegata alla legge di bilancio 2020, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'accantonamento di cui alla Tabella B era stato originariamente

	richiesto per la finalità indicata dal comma in esame. In ogni caso la spesa ha una chiara connessione con l'adempimento di impegni internazionali. Comma 5 Il Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai prevede di sostenere in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell'apertura dell'Esposizione universale le seguenti spese, inclusa IVA: a. ca. 4,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale e la connessa progettazione definitiva ed esecutiva; b. ca. 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato; c. ca. 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili; d. ca. 250 mila euro per le spese di missione; e. ca. 250 mila euro per le spese di funzionamento; f. ca. 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato generale. a. Gli importi relativi agli interventi per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale ed alla connessa progettazione definitiva ed esecutiva per un importo stimato di 4,6 milioni di euro sono stati calcolati rispettivamente sulla base di una puntuale analisi dei prezzi di gara praticati dal General contractor selezionato all'esito di una procedura bandita ai sensi del DM 2 novembre 2017, n. 192 ed ove si tratti di prezzi nuovi da una attenta analisi dei costi per attività simili negli EAU. Per quanto concerne, invece, le spese di progettazione, sono state calcolate sulla base delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto dal RTP aggiudicatario del concorso di progettazione in fase di gara. b. Gli importi dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato generale, per un importo stimato di euro 600.000,00 sono stati calcolati sulla base delle attività programmate e della "Nota metodologica per la determinazione dei costi indiretti ai fini della corretta imputazione in quota % rispetto al totale dei costi sostenuti", annualità 2016, validata con nota del MiSE protocollo n. 157322 del 10 maggio 2018, elaborata da Invitalia ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 1303/2013.	
--	---	--

c. Sono a carico del Commissariato, come stabilito dal citato D.P.C.M. del 29 marzo 2018, gli oneri relativi all'intero trattamento economico del Commissario generale. In relazione alla proroga di un anno dell'attività del Commissariato, gli oneri per il trattamento economico del Commissario generale si incrementano di euro 276.760 compresi gli oneri riflessi per l'anno 2022

Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato, esclusa IVA, che si applica solamente ove previsto, ed inclusi gli oneri previdenziali:

Costo unitario medio	N. persone	Onere totale
€ 130.000	2	€ 260.000
€ 100.000	5	€ 500.000
€ 56.000	10	€ 560.000
Totale		€ 1.320.000

Va infine considerato il costo del personale assunto con contratti di somministrazione per un importo stimato, sulla base di precedenti gare svolte, pari ad euro 600.000 per l'anno 2022.

d. Nel corso dell'anno di rinvio, è previsto un numero massimo indicativo di 10 missioni a Dubai della durata media di 6 giorni ciascuna, con un numero medio di partecipanti pari a 4. Il totale complessivo è pari a 240 giorni/uomo, con 40 viaggi A/R e 200 pernottamenti. A tale importo vanno sommati gli oneri per ulteriori missioni all'estero (cfr: Parigi per l'Assemblea generale del BIE con cadenza semestrale) e sul territorio italiano per attività connesse alle finalità del Commissariato per un totale stimato annuale pari ad euro 50.000.

Servizi	Costo unitario medio	Quantità
Volo A/R business class	€ 2.500	40
Pernottamento	€ 300	200
Pasti	€ 80	240
Trasporti da e per aeroporto	€ 100	40
Missioni Italia ed Europa		
Totale		

	e. Le spese di funzionamento sono state quantificate in euro 250.000 sulla base dell'esperienza di quanto effettivamente speso nel secondo semestre 2018 e nel 2019. f. Per quanto riguarda infine i 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l'estensione di contratti in essere per l'acquisizione di servizi e forniture a supporto dell'attività del Commissariato generale si citano a mero titolo esemplificativo i nuovi contratti da stipulare in conseguenza del rinvio dell'apertura dell'Esposizione universale (gara comunicazione; gara marketing; gara servizi legali; gara produzione eventi ponte etc.) o i contratti da rinegoziare alla luce del nuovo orizzonte temporale (servizio project manager; servizio manutenzione evolutiva e correttiva del sito web istituzionale del Commissariato; servizio palinsesto eventi etc.). Sulla base della tempistica oggi a conoscenza del rinvio dell'apertura di Expo Dubai, si ritiene opportuna la seguente ripartizione delle predette risorse economiche pari a euro 11.000.000,00: 4,5 milioni di euro per l'anno 2020, 4,0 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022. Stante la funzionalità della misura ad un'adequata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità. Comma 6 La disposizione prevede l'utilizzazione di un contingente di 20 dipendenti di livello non dirigenziale in comando obbligatorio presso il MAECI. Essendo espressamente escluso l'utilizzo di personale scolastico, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo previste deroghe alle ordinarie regole relative al trattamento economico da corrispondere al personale interessato. Comma 7 La disposizione prevede il trasferimento al MAECI di un contingente massimo di 20 unità di livello non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo previste deroghe alle ordinarie regole relative al trattamento economico da corrispondere al personale interessato. Comma 8	
--	--	--

	La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Comma 9 La disposizione innalza il tetto di spesa per il credito d'imposta per la partecipazione a fiere a favore delle PMI da 10 a 100 milioni per il 2020 e da 5 a 100 milioni per il 2021. Poiché la disposizione prevede espressamente un tetto di spesa, essa non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica oltre a quelli espressamente quantificati nella norma, pari a 90 milioni per l'anno 2020 e a 95 milioni per l'anno 2021. Comma 10 La disposizione incrementa di 6 milioni per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 4-bis, del DL n. 72/2020. La previsione è redatta espressamente come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di generare oneri per la finanza pubblica superiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa. Si precisa peraltro che gli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo n. 71/2011 non configurano l'assistenza erogata dai consolati all'estero come un diritto soggettivo, trattandosi di norme autorizzative del servizio ma che non quantificano espressamente la misura del servizio né indicano in maniera prescrittiva parametri minimi di quantificazione dello stesso. Peraltro l'articolo 80 del medesimo decreto legislativo pone espressamente il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. Comma 11 La disposizione incrementa di ulteriori trenta unità il contingente di esperti di cui all'articolo 168 del DPR n. 18/1967. Rispetto all'incremento di pari consistenza già previsto dalla legge di bilancio 2020, non sono mutati i parametri di quantificazione: stimando quindi un onere annuo unitario complessivo pari a 167.000 euro e considerando che nel primo anno l'invio del personale potrà avvenire solo nella seconda parte dell'anno, l'onere complessivo della disposizione in esame è pari a euro 2.505.000 per l'anno 2020 e a euro 5.100.000 a decorrere dal 2021. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 298, lettera a), della legge di bilancio 2020 è raddoppiata e passa da euro 2.505.000 per l'anno 2020 ed euro 5.100.000 a decorrere dal 2021 a euro 5.100.000 per l'anno 2020 ed euro 10.200.000 a decorrere dall'anno 2021. Stante la funzionalità della misura ad un'adeguata proiezione internazionale dell'Italia nell'attuale situazione	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	di crisi, alla copertura degli oneri si provvede mediante ricorso alla Tabella A della legge di bilancio 2020, voce MAECI, che presenta le necessarie disponibilità. Comma 12 La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa peraltro disciplina l'operatività di un fondo, la cui quantificazione non muta per effetto della disposizione. Comma 13 La proposta normativa, di carattere ordinamentale, è relativa ad un soggetto al di fuori del bilancio consolidato della pubblica amministrazione (ossia SACE S.p.A.) e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.	
MIPAAF		
1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30	1. Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. Le risorse di cui al presente comma sono destinate in via principale, ma non esclusiva, al settore florovivaistico, lattiero caseario, vincolo, zootecnico nonché della pesca e dell'acquacoltura. 2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Relazione illustrativa L'emergenza Covid 19 ha comportato la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione, con una fortissima contrazione della domanda in particolare di alcuni prodotti, e un rallentamento generalizzato delle esportazioni	Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi Si istituisce il “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di <u>1000 milioni di euro per l'anno 2020</u>, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	dei prodotti agricoli e agroalimentare. A tale scopo la norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. I settori che hanno maggiormente risentito della crisi sono: florovivaismo, lattiero-caseario, zootecnico, vitivinicolo, pesca e dell'acquacoltura.. La dotazione di 1000 milioni di euro potrà essere utilizzata quindi per interventi mirati, con aiuti diretti in de minimis o nei limiti di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".	
2. Potenziamento Fondo indigenti Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30	2. Potenziamento Fondo indigenti 1. Allo scopo di garantire la sicurezza alimentare e l'accesso al cibo alle persone indigenti durante l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Limitatamente al periodo emergenziale, e acquisito il parere del Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è possibile adottare misure volte all'acquisto di buoni spesa e di pasti confezionati e poi distribuiti alle persone indigenti. 3. Agea, nei limiti di spesa di cui al presente articolo è autorizzata, con modalità semplificate rispetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, all'acquisizione di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati; derrate alimentari e pasti pronti e confezionati; dispositivi di sicurezza tra cui mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi. 4. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Relazione illustrativa L'emergenza Covid 19 sta producendo effetti economici gravi sulle famiglie italiane, aumentando il numero complessivo di persone indigenti che necessitano un'assistenza alimentare. La stima attuale delle persone da assistere arriva ad almeno 5 milioni. La norma prevede quindi il rifinanziamento per 900 milioni di euro del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e il	Potenziamento Fondo indigenti Si incrementa di 900 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. L'Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata, con modalità semplificate rispetto al Codice di contratti pubblici, all'acquisizione di: buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati; derrate alimentari e pasti pronti e confezionati; dispositivi di sicurezza tra cui mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	suo utilizzo, limitatamente all'emergenza, anche per l'acquisto di buoni spesa e pasti confezionati. Per individuare la ripartizione delle risorse viene sentito il tavolo di coordinamento così come modificato dalla Legge contro gli sprechi alimentari. In parziale analogia con quanto stabilito con Ordinanza di Protezione civile del 29 marzo 2020, n. 658, Agea è quindi autorizzata ad adottare modalità semplificate nell'attuazione delle disposizioni previste sugli appalti riguardanti l'acquisto dei buoni spesa, delle derrate alimentari e dei pasti pronti e confezionati, oltre che dei dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi che provvedono alla distribuzione delle derrate alimentari.	
3. Indennizzi settore agrituristico Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30	3. Indennizzi settore agrituristico 1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, quantificato attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio. Il contributo, sul quale può essere concessa un'anticipazione, è determinato nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle condizioni e nei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Relazione illustrativa Con la presente disposizione si intende dare una prima risposta alla situazione di crisi che sta colpendo il settore dell'agriturismo, in conseguenza del blocco pressoché totale subito dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica	Indennizzi settore agrituristico E' concesso un contributo straordinario, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2020, sul quale può essere concessa una anticipazione, alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio - giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020 e alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio.

	italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione del virus COVID-19, è previsto lo stanziamento di 80 milioni di euro e la concessione di un indennizzo variabile tra 10 e 30 euro per ogni mancata presenza, rilevata sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese alle Questure competenti per territorio. Il livello della compensazione è commisurato al danno subito da ogni impresa, in funzione della tipologia di servizio offerto ed è pari a 10 euro per mancata presenza nel caso di ristorazione ed altri servizi senza pernottamento, 20 euro per le imprese che offrono solo pernottamento o pernottamento in combinazione con altri servizi ma senza ristorazione e 30 euro per chi prevede pernottamento e ristorazione. Ogni mancata presenza è determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. La misura è necessaria e urgente perché il settore agrituristico, a differenza del settore alberghiero, non può beneficiare degli strumenti messi a disposizione con il Decreto Legge 18/2020. Con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno stabiliti i criteri e le modalità di concessione del suddetto contributo, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” n. C(2020) 1863 del 19.3.2020, ivi compresa la possibilità di erogare un’anticipazione prendendo a riferimento il primo quadrimestre 2020 ed applicando gli stessi criteri previsti per il periodo gennaio-giugno 2020.	
4. Aiuto all’ammasso privato Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)	4. Aiuto all’ammasso privato 1. Per fronteggiare la grave crisi che ha investito il settore zootecnico a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro da destinare alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. L’aiuto, determinato in ragione delle spese fisse di ammasso e di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni, è concesso per latte prodotto in Italia e derivati da latte prodotto in Italia nel periodo emergenziale, a condizione che lo stesso sia liquidato all’impresa agricola nel rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Il Fondo di cui al presente comma può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente	E’ istituito un Fondo con una dotazione di <u>60 milioni di euro</u> per la concessione di aiuti all’ammasso privato di formaggi e di altri prodotti trasformati a lunga conservazione, con scadenza almeno pari a 180 giorni successivi al termine del periodo massimo d’ammasso. Il Fondo può essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	norma, sono definiti i prodotti ammissibili, le relative caratteristiche merceologiche, la quantificazione e le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e la ripartizione del Fondo tra settori, nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Relazione illustrativa Le misure adottate per il contenimento del COVID19 hanno creato gravi difficoltà per l’intero settore zootecnico, a causa della chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni. Il problema si riscontra principalmente per i trasformati del latte destinati al consumo fresco, in particolare mozzarelle, che a seguito della chiusura della ristorazione non hanno più trovato i principali sbocchi commerciali, ma la stessa situazione si verifica per il settore carne, soprattutto per i tagli che trovavano nel canale HO.RE.CA il principale sbocco commerciale. Al fine di alleggerire il peso finanziario che grava sulle imprese produttrici, è opportuno adottare misure volte a compensare parzialmente le spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione. L’ammasso privato è una misura adottata nell’ambito delle Organizzazioni comuni di mercato anche a livello UE, per contribuire a stabilizzare i mercati in periodi di crisi, alleggerendo e dilazionando l’offerta del prodotto, ma reca insufficienti disponibilità finanziarie e, per tale ragione, è necessario integrare la relativa dotazione con risorse nazionali	
5. Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino Mail Quadri 21.04.2020 ore 14.30	5. Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 5 milioni di euro, per aumentare la dotazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 luglio 2019. L’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44 è di conseguenza abrogato. Agli oneri previsti per l’attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede utilizzando le risorse residue di stanziamento dell’anno 2019	Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino Si incrementa di <u>5 milioni di euro per il 2020</u> il Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, ai fini della concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. A copertura degli oneri si utilizzano le risorse attualmente destinate, per l’anno 2019, alla

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44. All'articolo 4 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi sostenuti per istruttorie, pratiche bancarie e interessi dovuti su mutui, prestiti o altri strumenti finanziari bancari contratti dalle imprese entro la data di presentazione della domanda di aiuto". Relazione illustrativa La crisi conseguente alla diffusione del COVID-19 ha inciso anche su settori agricoli come l'agrumicoltura e l'allevamento ovino. A tale scopo la norma interviene supportando la filiera degli agrumi attraverso il rifinanziamento del fondo nazionale agrumicolo e in particolare la misura relativa alla concessione di contributi per il sostegno al ricambio varietale delle aziende agrumicole. Allo stesso tempo si interviene per favorire l'accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva. Relazione tecnica La copertura finanziaria della norma è assicurata attraverso l'utilizzo delle risorse residue di stanziamento dell'anno 2019 previste dall'art. 9 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44.	concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo. Si apportano modifiche a disposizioni all'art. 4 del D.L. n. 27 del 2019 che, tuttavia, non esistono. Probabilmente si vuole intervenire sull'art. 2 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) del DL 27 del 2019, al fine di per favorire l'accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini
6. Contenimento produzione e miglioramento della qualità Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)	9. Contenimento produzione e miglioramento della qualità 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, è stanziato l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico	È stanziato l'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (non inferiore al 20% rispetto alla produzione degli ultimi 5 anni). Con decreto del MIPAAF, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di

	istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole. Relazione illustrativa L'emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo ha generato una situazione di grave difficoltà per l'intera economia nazionale. Il settore vini di qualità (DOCG, DOC, IGT) sta affrontando una grave e drammatica crisi di mercato, dovuta soprattutto al blocco dei canali HO.RE.CA, che assorbono circa la metà della produzione vitivinicola di qualità. In questo contesto, si registrano ormai livelli elevati di giacenze in cantina che andranno sicuramente ad incidere in modo significativo sull'equilibrio domanda/offerta del settore, anche per le prossime campagne. La situazione è ulteriormente aggravata dal fermo dell'attività agrituristica, voce sempre più significativa del bilancio aziendale. In relazione a tali prospettive, per mantenere in equilibrio il mercato e per sostenere una politica remunerativa dei prezzi, occorre spingere le imprese vitivinicole ad un ridimensionamento della produzione della prossima annata, attraverso operazioni agronomiche da programmare nel più breve tempo possibile. In tale contesto, l'attivazione di una misura volta alla riduzione volontaria delle rese per ettaro, da incentivare finanziariamente, appare la più appropriata, tenuto conto che sulle giacenze di prodotto relative alla campagna 2019, su cui è comunque necessario intervenire, si intende attivare una misura di distillazione di crisi rimodulando gli interventi previsti dall'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) del vino, finanziata con i fondi europei FEAGA. Entrambe le misure, riduzione volontaria della produzione da sostenere con fondi nazionali e distillazioni di crisi da finanziare con fondi UE, consentirebbero di dare equilibrio al mercato, assicurare un sostegno economico all'azienda e, soprattutto, incidere in maniera sostanziale migliorando la qualità della produzione vitivinicola, che avrà migliori possibilità di affermarsi sui mercati. Tali scelte, da valorizzare anche a livello comunicativo, rappresentano un ottimo biglietto da visita in termini di serietà, trasparenza e garanzia di qualità del vino italiano, soprattutto nei confronti degli operatori esteri.	intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese agricole.
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

7. Anticipo PAC Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04 (Nuova formulazione)	10. Anticipo PAC 1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le seguenti "70 per cento". Relazione illustrativa La disposizione è dovuta alla necessità di dettare misure urgenti, anche ulteriori rispetto a quelle già adottate con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che - alla luce del progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività economiche, contenendo gli effetti negativi sulla produzione. La disposizione proposta intende modificare la misura dell'anticipazione prevista dall'articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, innalzandola dal 50 al 70 per cento. Ciò allo scopo di rendere possibile, a salvaguardia delle aziende agricole che abbiano presentato domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) per l'annualità 2020, l'accesso all'anticipazione al 70 per cento del valore della domanda. Tale strumento si configura come alternativo, ed equivalente nella sua misura, allo strumento di anticipazione disposto, unicamente per l'anno 2020, in sede di conversione del decreto-legge "cura Italia", al comma 4-bis del predetto articolo 10-ter, rivolto a coloro che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del virus Covid-19. La disposizione proposta non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.	Aumenta dal 50% al 70% la misura dell'anticipazione erogata in attuazione dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) NB la norma vigente già prevede che l'anticipazione in favore degli agricoltori sulle somme oggetto di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC) sia pari al 70% dell'importo richiesto (la modifica è stata introdotta dall'art. 78 del DL n. 18 del 2020)
8. Utilizzo delle economie Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04	11. Utilizzo delle economie 1. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, determini l'impossibilità da parte dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree	Consente ai consorzi di bonifica idraulica l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del MIPAAF, per far fronte alla crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di

ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero. 2. L'utilizzo delle economie è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità degli Enti alla chiusura del finanziamento dell'opera, costituendo, pertanto, un debito nei confronti dell'Amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue. 3. L'utilizzo delle economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1, possono essere utilizzate per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tal fine gli Enti interessati rivolgono istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificata la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente utilizzo; conclusi gli interventi autorizzati, gli enti rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti che sono detratti dalla gestione da cui derivano. 4. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi, è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e alla assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia. Relazione illustrativa La sospensione dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché le difficoltà delle aziende agricole nell'ottemperare all'obbligo di pagamento per il servizio di irrigazione ricevuto, sta mettendo in serissima difficoltà i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui; infatti, tali Enti si trovano nella condizione di non riuscire ad espletare regolarmente le proprie funzioni di rilevante interesse pubblico, con ripercussioni sia nella attuazione degli interventi infrastrutturali straordinari avviati, sia nella esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti idriche e dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei comprensori interessati.	bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Tra le misure di sostegno in favore diversi comparti, adottate fino ad oggi, nulla è stato al momento ipotizzato per questi Enti che, pure, svolgono attività fondamentali per il presidio del territorio e gestiscono collettivamente un elemento fondamentale per la filiera produttiva, ma non solo, quale è l'acqua. Con tale finalità si propongono tre interventi Il primo consente l'utilizzo di economie di progetto, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi dagli Enti non già destinate ad ulteriori interventi, per lavori di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi perché le economie sono autorizzate solo se già in disponibilità dei Consorzi, e non sono finalizzate ad interventi aggiuntivi già autorizzati. La norma offre inoltre una veloce soluzione all'urgenza di alcuni interventi di manutenzione ordinaria, la cui esecuzione è evidentemente limitata dalla carenza di disponibilità, che solo una minima parte dei Consorzi e degli Enti irrigui ha.	
9. Contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti dei consorzi di bonifica e gli Enti irrigui Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04	12. Contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti dei consorzi di bonifica e gli Enti irrigui 1. Al fine di fronteggiare la situazioni di crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, aggravata dalla difficoltà di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui, possono ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, con esclusione della possibilità di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico. 2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026. 3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati facendo riferimento al tasso Euribor annuo aumentato o diminuito di uno spread annuo di xxx punti percentuali calcolato sulla base dei giorni effettivi diviso 360. 4. Con Decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabiliti	La disposizione consente ai Consorzi di bonifica e agli Enti irrigui di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti, per far fronte alla crisi di liquidità derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'articolo 62 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Tali mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato e sono determinati facendo riferimento al tasso Euribor annuo.

	i termini e la modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilità indicata al precedente comma 2. Relazione illustrativa Per garantire a tutti i Consorzi e gli Enti di svolgere senza soluzione di continuità tutti i compiti ad essi affidati dalle leggi regionali istitutive, la proposta normativa in oggetto prevede la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato. Tali mutui saranno concessi nella misura del 50% dei contributi consortili annui dovuti, fino ad un massimo di complessivi 400 milioni di euro, con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2026 nella misura del 20% per ciascun anno. Con Decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla approvazione della presente legge, saranno stabiliti i termini e le modalità entro i quali gli enti dovranno presentare domanda, le motivazioni, la documentazione da allegare, i criteri di riduzione dei mutui nel caso in cui le richieste superino le disponibilità, gli elementi per la definizione di un piano di rientro.	
10. Improcedibilità atti esecutivi fondi destinati a Enti irrigui Mail ULE 24.04.2020 ore 09.04	13. Improcedibilità atti esecutivi fondi destinati a Enti irrigui 1. I fondi assegnati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la realizzazione di opere infrastrutturali irrigue sulla base di una pianificazione nazionale, ad Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere aggrediti da terzi creditori di tali Enti, in virtù del vincolo di destinazione delle risorse erariali all'infrastruttura pubblica, ragione dell'investimento dello Stato. Relazione illustrativa Con la disposizione in oggetto si vuole evitare che soggetti creditori degli Enti assegnatari di finanziamenti pubblici nazionali per la realizzazione di infrastrutture irrigue nazionali, terzi rispetto a tali assegnazioni, ottengano atti esecutivi in forza dei quali aggrediscono i conti correnti dedicati al finanziamento dell'opera, cagionando ritardi a causa dei conseguenti inevitabili contenziosi.	La norma intende evitare che i soggetti creditori degli Enti assegnatari di finanziamenti pubblici nazionali per la realizzazione di infrastrutture irrigue nazionali (Enti irrigui) ottengano atti esecutivi in forza dei quali aggredire i fondi assegnati a tali Enti dal MIPAAF.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	L'articolo proposto, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, chiarisce che ragione dell'assegnazione dei fondi agli enti pubblici, economici e privati, per investimenti infrastrutturali è la realizzazione dell'opera che soddisfa l'interesse pubblico generale. Diversamente, consentire il pignoramento di fondi pubblici significherebbe destinare ad interessi particolari, pur legittimi, estranei allo sviluppo economico del territorio nazionale risorse, reperite attraverso il carico fiscale gravante su tutta la collettività, espressamente finalizzate dallo Stato a tale politica, generando, nella migliore delle ipotesi forti ritardi nella realizzazione delle opere, a causa dell'inevitabile conseguente contenzioso.	
MATTM		
1. Sostegno delle attività turistiche nelle zone economiche ambientali Mail Quadri 30.04.2020 ore 19.33 (Nuova formulazione) Parere DF su vecchia versione mail Zaccardi 30.04.2020 ore 10.00 Parere DF: Mail Lapecorella 04.05.2020 ore 00.43 Mail Quadri 4.05.2020 19:14	1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un Fondo di 50 milioni 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, ivi incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19. 2. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile secondo quanto definito dal suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla formazione	Istituisce, nello stato di previsione del MATTM, un Fondo con dotazione di XX (40 milioni di euro) per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo straordinario alle imprese, localizzate nelle Zone Economiche Ambientali-ZEA (gli ex Parchi Nazionali), operanti nei settori della ricettività turistica e della ristorazione, ivi comprese le guide escursionistiche e ambientali e le guide del parco. L'importo del contributo è commisurato alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa. Le modalità di erogazione sono definite con decreto di natura non regolamentare del MATTM di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi. Copertura degli oneri, pari a XX (40 milioni di euro per l'anno 2020, sul FISPE).

del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ~~50 milioni~~ 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il danno economico che la limitazione delle visite turistiche nei territori dei parchi nazionali sta producendo colpisce soprattutto l'insieme delle imprese turistiche (strutture ricettive, ristorazione), ivi compresi i professionisti che operano nel settore turistico all'interno dei parchi nazionali come guide escursionistiche e ambientali e guide del parco.

Per far fronte a tale situazione e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle zone economiche ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'art.4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.141, si prevede un contributo straordinario, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

Il carattere aggiuntivo della misura proposta dalla norma in esame – aggiuntiva rispetto all'eventuale erogazione di contributi economici a favore delle categorie economiche interessate - trova ragionevole giustificazione nel fatto che i soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali sono gravati di ulteriori oneri

DF su vecchio testo: Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione – rinvio AE

Con la proposta in esame, rubricata "Sostegno alle zone economiche ambientali" e corredata da relazione illustrativa e tecnica – si intende prevedere, per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19 e preservare il tessuto sociale ed economico all'interno delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 – un contributo straordinario (di natura non fiscale), per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività essenziali da parte delle imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione nell'ambito delle citate ZEA, ivi compresi gli operatori che svolgono attività di guide ambientali.

Tra l'altro - si legge nella relazione illustrativa - l'istituzione delle ZEA, strutturate sul modello delle Zone Economiche Speciali, è volta a prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento.

La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del

	procedimentali e burocratici rispetto a coloro che agiscono al di fuori di dette aree e dalla necessità che tali soggetti operino con modalità eco-compatibili estremamente più onerose rispetto a quelle tradizionali. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle previsioni contenute all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, in forza delle quali il rilascio delle concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'ente parco, secondo una procedura prevista nel medesimo articolo. O al fatto che ove un ristoratore voglia realizzare uno spazio esterno per far fronte alle misure di distanziamento sociale dovute all'emergenza Covid-19 dovrà rispettare una serie di vincoli – anche in relazione ai materiali da utilizzare – non ricadenti su chi non opera in ambito ZEA. Conseguentemente per tali soggetti, vi saranno oneri ulteriori per fare fronte alle previsioni in corso di elaborazione per la fase 2 dell'emergenza Covid-2. L'istituzione delle Zone Economiche Ambientali operata ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2019, è dovuta proprio alla volontà del Legislatore di prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento. Secondo quanto previsto dal comma 2, il contributo viene ripartito in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020 da ciascuna impresa richiedente. La modalità di corresponsione del contributo è definita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potendosi a tal fine avvalere degli Enti parco, senza nuovi o maggiori oneri, per le attività di monitoraggio, verifica e controllo. Si prevede che, ai fini della corresponsione del contributo, le imprese e gli operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019 ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo è destinato esclusivamente alle attività economiche eco-compatibili in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto legge n. 111 del 2019. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito, ai	<i>mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</i> <i>Infine, l'ultimo periodo del comma 2 dispone espressamente che il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR, e "sono" (rectius, è) "concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis)".</i> <i>In merito, per quanto di interesse, si fa presente che il "vantaggio fiscale" conseguente alla non concorrenza del contributo alla formazione del reddito costituisce un ulteriore "aiuto" - in termini di minori imposte di competenza e differite - riconosciuto ai soggetti beneficiari della misura in discorso che, in quanto tale, dovrebbe essere considerato ai fini del rispetto dei limiti "de minimis".</i> <i>Al riguardo, si segnala che il regolamento "de minimis" n. 1407 del 2013 dispone - al considerando 14 - che lo stesso possa trovare applicazione soltanto in relazione agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante (c.d. "aiuti trasparenti"). Tale condizione, tuttavia, mal si concilia con l'esclusione dalla tassazione del contributo per le difficoltà che si avrebbero nel quantificare ex ante l'ammontare del risparmio di imposta conseguente alla non concorrenza alla formazione del reddito del contributo (si pensi, tra le altre, ai soggetti IRPEF che calcolano l'imposta applicando agli scaglioni di reddito le diverse aliquote previste). A ciò si aggiunga che le medesime difficoltà nel calcolo dell'ammontare dell'aiuto de quo si incontrerebbero in sede di inserimento dello stesso nel Registro Nazionale</i>
--	---	--

	sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogato in coerenza con la normativa unionale vigente in materia. Il comma 3 individua la copertura finanziaria della norma in argomento. RELAZIONE TECNICA Sulla base dei dati elaborati dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da FederParchi (la federazione che riunisce i parchi nazionali), la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da 4890 operatori tra guide escursionistiche e ambientali e guide del parco, circa 3.000 imprese operanti nel settore della ricettività turistica (alberghi, rifugi, bed and breakfast, etc.), 5.400 imprese operanti nel settore della ristorazione all'interno dei parchi e ulteriori 11.876 imprese non ricomprese nel precedente elenco che svolgono attività eco-compatibili per un complesso di più di 25 mila tra imprese e operatori in 251 comuni potenziali destinatari del contributo. Il contributo previsto dalla norma in argomento sarà ripartito tra le imprese interessate sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti complessivi delle risorse previste al comma 1, ammontanti all'importo complessivo di 50 milioni di euro. In particolare, l'importo complessivo relativo al minor fatturato conseguito dalle imprese interessate nei due periodi considerati verrà parametrato alle disponibilità previste dal presente articolo, pari a 50 milioni 40 milioni di euro per il 2020, al fine di ottenere la percentuale di contributo per ogni impresa. Tale percentuale sarà poi applicata al fatturato di ciascuna impresa al fine di determinare la quota di contributo ad essa spettante. La spesa in argomento trova copertura con le risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.	<i>degli Aiuti di Stato da parte dell'Agenzia delle entrate.</i> <i>Alla luce di quanto sopra considerato e al fine di superare le rappresentate problematiche – ferme restando le valutazioni dell'Agenzia delle entrate – si propone la seguente riformulazione dell'ultimo periodo del comma 2 che, oltre a non prevedere la non concorrenza alla formazione del reddito, richiama espressamente tutti e tre i regolamenti “de minimis”: “Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura.”</i> <i>Sotto altro profilo, si segnala che la relazione illustrativa, nel riferirsi all'istituzione delle ZEA effettua un richiamo al “modello delle Zone Economiche Speciali”.</i> <i>Al riguardo appare necessario precisare che una fiscalità di vantaggio all'interno dei parchi nazionali, sul modello delle ZES, che non sembra contemplata né dalla proposta in esame né dal citato decreto legge 111/2019, potrà essere eventualmente valutata considerando che i territori delle regioni individuate dalla normativa</i>
--	---	--

		europea ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 par. 3, lett a) e par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelli comprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall'1/1/2017 al 31/12/2020 di cui alla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016. La previsione di ulteriori territori non compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale potrebbe dar luogo a profili di selettività regionale non compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, integrando altresì un aiuto al funzionamento per le imprese ivi insediate. Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la prima proposta dispone un contributo a favore delle imprese che operano nelle ZEA. Tale contributo non concorre a formare reddito imponibile. La disposizione determina un onere in termini di spesa. Dal punto di vista strettamente tributario, la misura di esenzione del contributo configura una rinuncia a maggior gettito. Parere DF <u>su vecchio testo</u>: Valutazione politica con osservazioni e proposta di riformulazione – rinvio AE Con la proposta in esame, rubricata “Sostegno alle zone economiche ambientali” e corredata da relazione illustrativa e tecnica – si intende prevedere, per far fronte alla situazione epidemiologica da COVID-19 e preservare il tessuto sociale ed economico all’interno delle Zone Economiche Ambientali (ZEA), così definite ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111 – un contributo straordinario (di natura non fiscale), per un importo complessivo
--	--	--

		pari a 50 milioni di euro, per compensare il danno in termini di minor fabbisogno conseguito e consentire la prosecuzione di attività economiche che, operando all'interno di aree protette nazionali, hanno una responsabilità aggiuntiva rispetto alle imprese che non operano in tale contesto dovendo preservare la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Tra l'altro - si legge nella relazione illustrativa - l'istituzione delle ZEA, strutturate sul modello delle Zone Economiche Speciali, è volta a prevedere, mediante una specifica cornice giuridica a livello statale, misure incentivanti a favore dei soggetti che operano all'interno dei parchi nazionali che compensino il gravame amministrativo derivante dal fatto di operare all'interno dei parchi e tali da creare condizioni economiche favorevoli per la permanenza dei cittadini e delle imprese all'interno del territorio dei parchi nazionali e contrastare il fenomeno dello spopolamento. La modalità di corresponsione del contributo è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Infine, l'ultimo periodo del comma 2 dispone espressamente che il contributo non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del TUIR, e "sono" (<i>rectius</i>, è) <i>"concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis)"</i>. In merito, per quanto di interesse, si fa presente che il "vantaggio fiscale" conseguente alla non
--	--	---

		concorrenza del contributo alla formazione del reddito costituisce un ulteriore “aiuto” - in termini di minori imposte di competenza e differite - riconosciuto ai soggetti beneficiari della misura in discorso che, in quanto tale, dovrebbe essere considerato ai fini del rispetto dei limiti “<i>de minimis</i>”. Al riguardo, si segnala che il regolamento “<i>de minimis</i>” n. 1407 del 2013 dispone - al considerando 14 - che lo stesso possa trovare applicazione soltanto in relazione agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo <i>ex ante</i> (c.d. “aiuti trasparenti”). Tale condizione, tuttavia, mal si concilia con l’esclusione dalla tassazione del contributo per le difficoltà che si avrebbero nel quantificare <i>ex ante</i> l’ammontare del risparmio di imposta conseguente alla non concorrenza alla formazione del reddito del contributo (si pensi, tra le altre, ai soggetti IRPEF che calcolano l’imposta applicando agli scaglioni di reddito le diverse aliquote previste). A ciò si aggiunga che le medesime difficoltà nel calcolo dell’ammontare dell’aiuto <i>de quo</i> si incontrerebbero in sede di inserimento dello stesso nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte dell’Agenzia delle entrate. Alla luce di quanto sopra considerato e al fine di superare le rappresentate problematiche – ferme restando le valutazioni dell’Agenzia delle entrate – si propone la seguente riformulazione dell’<u>ultimo periodo del comma 2</u> che, oltre a non prevedere la non concorrenza alla formazione del reddito, richiama espressamente tutti e tre i regolamenti “<i>de minimis</i>”: <i>“Il contributo è riconosciuto nel</i>
--	--	---

		<i>rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura."</i> Sotto altro profilo, si segnala che la relazione illustrativa, nel riferirsi all'istituzione delle ZEA effettua un richiamo al "modello delle Zone Economiche Speciali". Al riguardo appare necessario precisare che una fiscalità di vantaggio all'interno dei parchi nazionali, sul modello delle ZES, che non sembra contemplata né dalla proposta in esame né dal citato decreto legge 111/2019, potrà essere eventualmente valutata considerando che i territori delle regioni individuate dalla normativa europea ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 par. 3, lett. a) e par. 3 lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelli comprese nella Carta degli aiuti a finalità regionale applicabile dall'1/1/2017 al 31/12/2020 di cui alla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
--	--	--

		2016. La previsione di ulteriori territori non compresi nella Carta degli aiuti a finalità regionale potrebbe dar luogo a profili di selettività regionale non compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, integrando altresì un aiuto al funzionamento per le imprese ivi insediate. Non si hanno valutazioni di competenza da esprimere dal punto di vista finanziario.
2 Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale Mail Quadri 4.05.2020 19:14	1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole "a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132" aggiungere le seguenti "e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca"; b) il comma 3 è soppresso; c) al comma 4, le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse; d) al comma 5, al primo periodo le parole "e del Comitato tecnico istruttorio" sono soppresse e, al secondo periodo, le parole "e del Comitato" sono soppresse. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il vigente articolo 8 del Codice dell'Ambiente, al comma 3, ha istituito il Comitato tecnico istruttorio per supportare la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale VIA-VAS. Tale Comitato, prevede la norma, deve essere composto da 30 unità di personale, pubblici dipendenti posti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, cui è riconosciuta una indennità aggiuntiva a valere sui proventi delle tariffe pagate dai richiedenti VIA o VAS. A causa dell'emergenza Covid-19 è stato impossibile procedere a costituire il suddetto Comitato con l'effetto che la nuova Commissione VIA-VAS - nominata con decreto del ministro dell'ambiente n. 241 del 2019 registrato in Corte dei Conti a febbraio 2020 – non si è potuta insediare e prosegue ad operare, in deroga e solo per alcuni tipi di valutazione, la medesima Commissione già scaduta 5 anni fa con costi nettamente superiori rispetto alla nuova Commissione (applicandosi la previgente normativa sui compensi dei commissari). Tale problematica potrebbe comportare un significativo ritardo nel rilascio dei pareri VIA- VAS necessari per	Modifica l'art. 8 del codice dell'ambiente riguardante la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione. viene, pertanto, soppresso il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR.

	assicurare l'avvio di lavori strategici per il Paese specialmente alla luce dell'emergenza Covid-19. Al fine di consentire l'immediato insediamento della Commissione, l'emendamento sopprime il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, estende, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo il SNPA ma anche con altri enti pubblici di ricerca come l'ISPRA e il CNR. Il venir meno di tale organo trova fondamento nel fatto che si tratta di una struttura di supporto "tecnico-giuridico" alla Commissione VIA VAS che a sua volta già svolge attività di supporto "tecnico-scientifico" all'autorità competente in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come si evince dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina della Commissione VIA/VAS, i componenti di tale Commissione sono stati individuati nelle aree "ambientale" (25 unità), "economica" (4 unità), "giuridica" (8 unità), "salute pubblica" (3 unità), talchè le competenze richieste per i membri del Comitato tecnico sono di fatto assorbite tra quelle individuate per i membri della Commissione VIA/VAS. Conseguentemente, si novellano i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. RELAZIONE TECNICA La proposta non determina ricadute negative sulla finanza pubblica. Giova evidenziare che con l'eliminazione del Comitato tecnico i relativi costi di funzionamento non graveranno più sui proventi delle citate tariffe.	
3. Vincoli di spesa per Sogesid s.p.a. Mail ULE 24.05.2020 ore 19.59	2. Vincoli di spesa per Sogesid s.p.a. 1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società Sogesid S.p.A., alla stessa non si applicano i limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dall'articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 1351. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.	È volto ad escludere SOGESID s.p.a. (società in House del MATTM e del MIT) dall'applicazione delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla legge di bilancio 2020 (commi da 591 a 593 e comma 610 della legge n. 160/2019). <i>Drafting: non è corretto indicare una sequenza di commi come "commi 591-593". Probabilmente si volevano indicare i "commi da 591 a 593".</i>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Sogesid S.p.A. è la società di ingegneria “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT). Il suo capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Essa opera a supporto delle amministrazioni pubbliche in ambiti strategici per la tutela dell’ambiente, quali la salvaguardia delle risorse idriche, le bonifiche dei siti inquinanti, la gestione del ciclo dei rifiuti, il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa del suolo. In tempi recenti, tra gli altri, le sono stati assegnati specifici compiti di supporto nel contesto di gravi emergenze ambientali (v. la vicenda dello stabilimento Stoppani, decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, art. 12, comma 3) e della gestione del rischio idrogeologico (v. la delibera CIPE 1 agosto 2019, n. 64, articolo 1, comma 5).

Sogesid è stata collocata da Istat nell’elenco delle amministrazioni pubbliche all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2019. La Società si è trovata così sottoposta, per la prima volta dalla sua nascita, agli obblighi previsti dalla normativa per le amministrazioni pubbliche inserite nell’anzidetto elenco, ivi inclusi quelli di recente previsti dall’articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione di quelli indicati dal comma 590 del medesimo articolo che in ogni caso vedono cessare la loro efficacia. I citati commi 591-593 e 610, che pur hanno semplificato e reso più elastici gli obblighi previsti dalla normativa previgente, impongono comunque misure di contenimento della spesa rispetto alla media della spesa nel triennio 2016-2018 o, nel caso del comma 610, nel biennio 2016-2017.

L’applicazione per la prima volta a Sogesid di questi vincoli genera gravi inconvenienti, legati ai meccanismi di funzionamento di Sogesid e alle funzioni affidate.

La Sogesid non ha mai percepito contributi ordinari o in conto esercizio da parte dello Stato, Regioni o altri Enti Pubblici per l’attività istituzionale svolta, e, sebbene società in house, non ha mai fruito di accordi o contratti

di servizio con i quali recuperare i costi di funzionamento. Pertanto i ricavi della Sogesid sono stati sempre e solo composti dai corrispettivi riconosciuti per l'esecuzione di commesse avute in affidamento diretto dai Ministeri vigilanti o da altri soggetti pubblici (esempio Commissari Straordinari di Governo). Nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministero di riferimento, le modalità di determinazione del corrispettivo, anche per la verifica di congruità a cui lo stesso corrispettivo era soggetta, è sempre stata basata sui costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione del servizio richiesto più una percentuale a titolo di rimborso di spese generali nel caso in cui il servizio riguardasse prestazioni di assistenza tecnica. È da evidenziare invece che per quanto concerne le attività di realizzazione di opere e interventi sul territorio, per la quale la Sogesid svolge il ruolo di stazione appaltante, il corrispettivo è costituito solo dal costo effettivamente dovuto agli operatori affidatari riaddebitato al committente senza alcun margine.

La Società, in secondo luogo, ha visto negli anni uno sviluppo significativo delle attività, con conseguente crescita della struttura dei costi, che si è prodotto anche nel 2019.

Per quanto precede, l'applicazione di vincoli di spesa legati a periodi anteriori ai costi porterebbe per più profili Sogesid in una situazione insostenibile, i cui dettagli contabili sono meglio descritti nell'allegato tecnico e possono essere così riassunti.

In termini generali, fermo restando il contenimento dei costi di struttura, che già oggi avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti, il modello di funzionamento di Sogesid implica che incrementi della produzione si leghino necessariamente a una corrispondente crescita dei costi, in particolare di quelli per l'acquisizione di servizi (voce B7 dei costi di produzione nel conto economico) che, come si è detto, Sogesid si limita poi a riaddebitare al committente.

Per cui, la Società non potrebbe ridurre i costi perché per farlo avrebbe come unica via quella di diminuire la sua "capacità produttiva", rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni in essere. Né Sogesid potrebbe incrementare i ricavi – come pure astrattamente previsto dall'art. 1, comma

	593, della legge n. 160 del 2019 – perché a tal fine occorrerebbe fra crescere anche la struttura dei costi. Va rappresentato, inoltre, che non vi sono altre componenti di spesa sulle quali si possa agire, posto che i costi generali di struttura incidono ad oggi solo per il 10% del totale e sono stati previsti nel Piano Triennale 2020-2022 con una incidenza non oltre il 9% del totale. Quanto sopra vale a maggior ragione se si considera che i citati vincoli di spesa fissano come parametro la spesa in periodi sino al 2018, quando invece la struttura dei costi di Sogesid, in ragione delle attività via via affidate, già nel 2019 ha visto una crescita rispetto al 2018. In prospettiva, questo profilo si accentuerebbe sempre di più, in ragione del previsto sviluppo delle attività di Sogesid. I vincoli di spesa di cui al citato articolo 1, commi 591-593 e comma 610, della legge n. 160 del 2019, n. 160 finirebbero così per avere un effetto di freno allo sviluppo delle attività istituzionali di una società statale, oltre che di possibile pregiudizio agli impegni già in essere, effetto del tutto estraneo alla loro ratio. Questa situazione si genera peraltro in una fase in cui Sogesid dovrebbe al contrario sviluppare in modo significativo la sua attività, proprio in relazione ai compiti particolarmente delicati che le sono stati da ultimo affidati. La pianificazione di queste attività, vista la vigenza dei vincoli, è da subito sostanzialmente preclusa, con il rischio di pregiudicare la cura degli interessi pubblici di particolare rilevanza coinvolti. Di qui la necessità di un urgente intervento normativo che, così come fatto per altre società statali con peculiari funzioni istituzionali (es., Ales, RFI, Equitalia Servizi e Sogei, v. rispettivamente la l. n. 232/2016, art. 1, comma 584, il d.l. n. 124/2019, l'art. 39, commi 1 e 2, e l'art. 51, comma 3) o per gli enti previdenziali privatizzati (v. il d.l. n. 78/2010, art. 6, comma 21-bis), esenti Sogesid dalle disposizioni che sono oggettivamente incompatibili con le funzioni affidate. L'intervento può avvenire in modo mirato, limitatamente ai vincoli di spesa sopra richiamati, ferma la cessazione delle disposizioni richiamate dal comma 590, art. 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dunque per tali disposizioni come per quelle di cui ai commi 591-593, la conseguente disapplicazione nei confronti di Sogesid di tutti i corrispondenti obblighi di	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	riversamento all'erario. Per il resto, è lasciato intatto il complesso delle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa che si ricollega all'inserimento nell'elenco formato dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n.196 del 2009. La norma proposta fa altresì espressamente salvo il potere di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Dal che, ben potrà il Socio pubblico aggiornare periodicamente gli obiettivi di contenimento della spesa, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano Sogesid e dell'andamento dei compiti a essa affidati RELAZIONE TECNICA La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che l'inclusione della Sogesid s.p.a. nell'elenco ISTAT delle p.a. è avvenuto con il comunicato del settembre 2019, talchè il corrente esercizio finanziario costituisce il primo nel quale alla Sogesid si applicano i vincoli di spesa previsti per le p.a. che concorrono alla determinazione del conto economico consolidato della p.a.	
PCM- FRACCARO/DIPE		
1. Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia – Manca norma Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.45 Parere DF mail Quadri 22.04.2020 ore 16.32	Proposte per il rilancio dell'edilizia in Italia Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022) o Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo o Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)	Aumentare al 120 % le detrazioni per spese inerenti a interventi di riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazione di impianti fotovoltaici (fino al 31 dicembre 2022) o Possibilità per le famiglie di ricevere uno sconto in fattura pari al 100 % del costo dei lavori effettuati, da parte dell'impresa che riceverebbe un credito d'imposta pari al 120 del costo dei lavori, da usare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo o Impresa può cedere a sua volta il credito d'imposta a terzi (ad esclusione degli istituti finanziari)

		DF: Valutazioni politiche L'allegata "Proposta per il rilancio dell'edilizia in Italia" – premessi alcuni dati sul calo degli investimenti fissi nel settore delle costruzioni – sottolinea la rilevante funzione anticiclica svolta dalle detrazioni connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, evidenziando i vantaggi per le famiglie, che potrebbero effettuare interventi di riqualificazione sugli immobili di proprietà senza eseguire esborsi o anticipazioni finanziarie, e, altresì, per le imprese e i lavoratori del settore con conseguente incremento di fatturato e di occupazione. In particolare, la proposta suggerisce di incrementare le detrazioni relative a spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche e installazioni di impianti fotovoltaici sostenute fino al 31 dicembre 2021, portandole al 120%. In parallelo, si propone di consentire ai committenti di ricevere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati a fronte del trasferimento all'impresa che ha effettuato i lavori di un credito d'imposta pari al 120% del costo dei lavori. Le imprese cessionarie, a loro volta, potrebbero scegliere se avvalersi del credito in compensazione tramite cinque quote annuali di pari importo o cederlo – anche per importi eventualmente inferiori al valore nominale – a soggetti terzi, diversi dagli istituti finanziari, come ad esempio le c.d. multiutility. Tanto premesso - nel rilevare che la proposta, contestualmente all'innalzamento l'aliquota al 120%, intende applicare in modo generalizzato a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica il
--	--	--

		meccanismo dello sconto in fattura e la possibilità di cessioni del credito, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160 del 2019, è attualmente previsto esclusivamente in alcune specifiche casistiche relative agli interventi di riqualificazione energetica – si rappresenta che l'accoglimento della stessa necessità di valutazioni squisitamente politiche e si rinvia alle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per quanto riguarda le valutazioni finanziarie, si evidenzia che il documento “Proposta per il rilancio dell'edilizia in Italia” fa riferimento, nell'ultima pagina, a stime redatte dal Dipartimento delle Finanze sulla base di proposte normative pervenute il 12 marzo scorso dal SS Fraccaro tramite UL-finanze. Le proposte sono state successivamente riformulate e dettagliate. Si segnala che proposte riformulate necessiterebbero di una copertura pari a 2,8 miliardi di euro (in luogo di 2,2 miliardi di euro indicati nel documento) per il biennio 2020-2021 e di 33,9 miliardi di euro (in luogo di 28,3 miliardi di euro indicati nel documento) considerando l'intero orizzonte temporale in cui si avranno effetti sui saldi di finanza pubblica, ossia 2020-2034.
2. Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (ecobonus) Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)	2. (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici) 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:	V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 26 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici) .La proposta prevede agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, disponendo la detrazione, nella misura del 120%, delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per:

	a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. 2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120% prevista dal comma 1. 3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote	- interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (come ad esempio cappotto termico); - interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione; - gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi. Gli interventi di efficientamento energetico godono della medesima aliquota del 120%. Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
--	---	--

	annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 5. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Effetti di gettito La legislazione vigente prevede per le spese sostenute nel 2020 per interventi di riqualificazione energetica sui singoli immobili una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari, di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%. Le detrazioni sono da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 5.606,3 milioni di euro, incrementata a 7.475 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura. Si ipotizza inoltre che un quarto delle spese rimangano ad aliquota vigente (perché non effettuate contestualmente agli altri interventi maggiormente agevolati) e i restanti tre quarti ad aliquota 120%. Si stima quindi un'aliquota media ponderata di detrazione pari al 105%. Per lo sconto in fattura è stata considerata la sola aliquota 120%.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPE F/IR ES	- 47, 7	- 58 5,0	- 1.2 07, 0	- 1.6 38, 8	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	86, 7	49, 6	49, 6	- 37, 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	14, 5	8,3	8,3	- 6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	20, 7	20, 7	20, 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 27, 0	- 46 3,2	- 1.1 28, 5	- 1.5 81, 0	- 1.3 77, 4	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Credito	- 44 8, 5	- 89 7,0	- 1.3 45, 5	- 1.3 45, 5	- 1.3 45, 5	- 89 7,0	- 44 8,5	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPE F/IR ES	0, 0	14 4,6	82, 6	82, 6	- 62, 0	0,0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0, 0	24, 1	13, 8	13, 8	- 10, 3	0,0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	34 ,4	34, 4	34, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 41 4, 1	- 69 3,9	- 1.2 14, 7	- 1.2 49, 1	- 1.4 17, 8	- 89 7,0	- 44 8,5	0, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPE F/IR ES/C redito	- 49 6,2	- 1.4 82, 0	- 2.5 52, 5	- 2.9 84, 3	- 2.6 79, 5	- 2.2 31, 0	- 1.7 82, 5	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 1.3 34, 0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	23 1,3	13 2,2	13 2,2	- 99, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	38, 6	22, 0	22, 0	- 16, 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	55, 1	55, 1	55, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>Total e</td><td>- 44 1,1</td><td>- 1.1 57,1</td><td>- 2.3 43,2</td><td>- 2.8 30,1</td><td>- 2.7 95,2</td><td>- 2.2 31,0</td><td>- 1.7 82,5</td><td>- 1.3 34,0</td><td>- 1.3 34,0</td><td>- 1.3 34,0</td><td>- 1.3 34,0</td><td>- 77 7,5</td><td>- 12 7,0</td><td>38 1,0</td><td>0,0</td></tr></table> Milioni di euro	Total e	- 44 1,1	- 1.1 57,1	- 2.3 43,2	- 2.8 30,1	- 2.7 95,2	- 2.2 31,0	- 1.7 82,5	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0	
Total e	- 44 1,1	- 1.1 57,1	- 2.3 43,2	- 2.8 30,1	- 2.7 95,2	- 2.2 31,0	- 1.7 82,5	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 1.3 34,0	- 77 7,5	- 12 7,0	38 1,0	0,0			
3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)	3. Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici 1. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. 2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 1, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. 3. La detrazione di cui al comma 1 e al comma 2 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n.	V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 27 (Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici) La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (commi da 1 a 3). Il comma 4 prevede che l'avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto.																

	244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 5. Il diritto del contribuente alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito e alla rinuncia a qualunque forma di valorizzazione economica della stessa, inclusa quella derivante dall servizio di scambio sul posto. 6. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) ritira l'energia elettrica eventualmente immessa in rete dagli impianti di cui al comma 1 e trasferisce il gettito derivante dalla relativa vendita sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai fini della riduzione degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione – ASOS. 7. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. 8. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Effetti di gettito La legislazione vigente prevede per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nel 2020 (nelle quali sono comprese le spese per	Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell'energia ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE). I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e l'attuazione della misura.
--	--	--

impianti fotovoltaici) una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. A decorrere dal 2021 è prevista un'aliquota pari al 36%.

Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Inoltre i dati disponibili nelle dichiarazioni dei redditi non consentono di evincere la spesa per impianti fotovoltaici. Per questi motivi sulla base dei MW installati nel 2019 ed il costo di installazione per ogni watt, si stima una spesa base di circa 625 milioni di euro. Considerando la notevole agevolazione disposta dalla misura in esame, si ipotizza un raddoppio di tale spesa, ulteriormente incrementata di 650 milioni di euro relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati. La spesa annua risulta quindi pari a 1.900 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella relativa stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo delle spese, quindi pari ad ulteriori 633,3 milioni di euro annui.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPE F	- 29, 5	- 34 7,3	- 57 6,1	- 76 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	12 1,7	69, 5	69, 5	- 52, 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	20, 3	11, 6	11, 6	- 8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	29, 0	29, 0	29, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Total e	- 0,5	- 17 6,3	- 46 5,9	- 67 9,2	- 69 1,1	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0
----------------	-------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	--------	-----

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
Credito	- 15 2,0	- 30 4,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 45 6,0	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPE F/IR ES	0,0	60, 5	34, 5	34, 5	- 25, 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	10, 1	5,8	5,8	- 4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	14, 4	14, 4	14, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total e	- 13 7,6	- 21 9,1	- 40 1,3	- 41 5,7	- 48 6,2	- 30 4,0	- 15 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPE F/Credito	- 18 1,5	- 65 1,3	1.0 32, 1	1.2 16, 3	1.0 86, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>IRPE F/IRE S</td><td>0,0</td><td>18 2,2</td><td>10 4,1</td><td>10 4,1</td><td>- 78, 1</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>IRAP</td><td>0,0</td><td>30, 4</td><td>17, 3</td><td>17, 3</td><td>- 13, 0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>IVA</td><td>43, 4</td><td>43, 4</td><td>43, 4</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>- 13 8,1</td><td>- 39 5,4</td><td>- 86 7,3</td><td>- 1.0 94, 9</td><td>- 1.1 77, 3</td><td>- 93 4,3</td><td>- 78 2,3</td><td>- 63 0,3</td><td>- 63 0,3</td><td>- 63 0,3</td><td>- 63 0,3</td><td>- 28 5,9</td><td>- 54, 2</td><td>16 2,6</td><td>0,0</td><td></td></tr></table>	IRPE F/IRE S	0,0	18 2,2	10 4,1	10 4,1	- 78, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRAP	0,0	30, 4	17, 3	17, 3	- 13, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IVA	43, 4	43, 4	43, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Totale	- 13 8,1	- 39 5,4	- 86 7,3	- 1.0 94, 9	- 1.1 77, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0		
IRPE F/IRE S	0,0	18 2,2	10 4,1	10 4,1	- 78, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
IRAP	0,0	30, 4	17, 3	17, 3	- 13, 0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
IVA	43, 4	43, 4	43, 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																																						
Totale	- 13 8,1	- 39 5,4	- 86 7,3	- 1.0 94, 9	- 1.1 77, 3	- 93 4,3	- 78 2,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 63 0,3	- 28 5,9	- 54, 2	16 2,6	0,0																																																							
4. Sisma bonus Mail Quadri 22.04.2020 ore 17.13 (nuova versione)	4. Sisma bonus 1. All’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1-bis, le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; b) Al comma 1-quater, le parole “70 per cento” e “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; c) Al comma 1-quinquies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; d) Al comma 1-septies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; e) Il comma 1-octies è sostituito dal seguente: “1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,	V. PROPOSTA IDENTICA MISE N. 29 (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici) La proposta prevede delle agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici, modificando l’articolo 16 del decreto legge 63/2016 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili). In particolare, accresce dal 50 % al 70% la misura della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Accresce inoltre la misura della detrazione: - al 120 % quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;																																																																				

	n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.». 2. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Effetti di gettito La legislazione vigente prevede per le spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, un'aliquota di detrazione elevata al 70% e all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Le detrazioni sono da suddividere in 5 quote annuali di pari importo. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. A decorrere dal 2022 è prevista un'aliquota pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Considerando che un'aliquota di detrazione massima pari al 120% rappresenta una novità nel panorama della normativa IRPEF, non sono disponibili dati utili per una stima dell'impatto che tale agevolazione estremamente favorevole potrebbe avere sulle spese in oggetto. Per questo motivo la stima considererà come effetti indotti un incremento delle spese annue pari al 25%. Anche il meccanismo dello sconto in fattura è suscettibile di determinare un notevole incremento delle spese in oggetto, per cui nella presente stima verrà ipotizzato un ulteriore incremento pari ad un terzo	- al 120 % qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento; - al 120% qualora siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi.
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

delle spese. Si ipotizza quindi una spesa annua complessiva pari a 1.987,5 milioni di euro, incrementata a 2.650 milioni di euro per tenere conto anche degli effetti dello sconto in fattura.

È stata applicata la metodologia consolidata di cui ai più recenti provvedimenti di proroga di analoghe agevolazioni.

Ai fini della stima si ipotizza che la presente proposta normativa sia in vigore per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

Detrazioni:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPE F/IR ES	- 32 ,9	- 38 4, 3	- 63 8, 2	- 1. 15 6, 6	- 88 7, 6	- 88 7, 6	- 50 3, 3	- 28 3, 7	38 6, 4	28 ,6	28 ,6	28 ,6	24 ,3	- 17 ,2	0, 0
IRPE F/IR ES	0, 0	41 ,1	23 ,5	23 ,5	- 17 ,6	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
IRA P	0, 0	6, 3	3, 6	3, 6	- 2, 7	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
IVA	9, 0	9, 0	9, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0
Total e	- 23 ,9	- 32 7, 8	- 60 2, 1	- 1. 12 9, 5	- 90 7, 9	- 88 7, 6	- 50 3, 3	- 28 3, 7	38 6, 4	28 ,6	28 ,6	28 ,6	24 ,3	- 17 ,2	0, 0

Milioni di euro

Sconto in fattura:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Credito	- 15 9,0	- 31 8,0	- 47 7,0	- 47 7,0	- 47 7,0	- 31 8,0	- 15 9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IR ES	0,0	68,5	39,1	39,1	- 29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	10,5	6,0	6,0	- 4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	15,1	15,1	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	- 14 3,9	- 22 3,9	- 41 6,8	- 43 1,8	- 51 0,9	- 31 8,0	- 15 9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Milioni di euro

Totale:

	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30	20 31	20 32	20 33	20 34
IRPEF/IR ES/Credito	- 19 1,9	- 70 2,3	- 1.1 15,2	- 1.6 33,6	- 1.3 64,6	- 1.2 05,6	- 66 2,3	- 28 3,7	38 6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0
IRPEF/IR ES	0,0	10 9,6	62,6	62,6	- 47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	16,9	9,6	9,6	- 7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	24,1	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	- 16 7,8	- 55 1,7	- 1.0	- 1.5	- 1.4	- 1.2	- 66 2,3	- 28 3,7	38 6,4	28,6	28,6	28,6	24,3	- 17,2	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>18,9</td><td>61,3</td><td>18,8</td><td>05,6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Milioni di euro				18,9	61,3	18,8	05,6										
			18,9	61,3	18,8	05,6												
4. Misure per la semplificazione degli investimenti in materia di opere pubbliche e dell'attività amministrativa - <u>Manca norma</u> Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46	1. Misure per la semplificazione degli investimenti in materia di opere pubbliche e dell'attività amministrativa																	
5. Misure per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali – <u>Manca norma</u> Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46	2. Misure per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali																	
6. Proposte per iniziative economiche settoriali di medio periodo - <u>Manca norma</u> Mail Quadri 20.04.2020 ore 9.46	3. Proposte per iniziative economiche settoriali di medio periodo																	
MI																		
1. Interventi urgenti per l'adeguamento edilizio delle scuole per l'emergenza epidemiologica Mail Quadri 21.04.2020 ore 18.25 Parere RGS mail ULE 17.34 (RDP 7204)	1. Al fine di consentire adeguamenti edilizi degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, è assegnata al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, la somma di euro 1.000.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare ad un Piano straordinario di adeguamento degli edifici e degli spazi scolastici, anche in considerazione dell'emergenza Covid 19. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti locali proprietari degli edifici con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla	Il comma 1 assegna al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, la somma di euro 560.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di un Piano per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da Covid 19. Tali risorse sono ripartite tra gli enti locali																

Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto del numero di studenti e del numero di edifici presenti in Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica e sono assegnate direttamente agli enti locali per la redistribuzione e l'adattamento anche digitale degli spazi in modo funzionale alla ripresa dell'attività didattica, anche nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate dagli organi competenti. Gli enti che non utilizzano le risorse entro il 1 settembre 2020, le versano alle entrate dello Stato entro il 1 ottobre 2020, per essere riassegnate in favore degli interventi di cui al primo periodo. A tal fine, le predette risorse sono ripartite tra gli enti locali, ad esclusione di quelli che le hanno restituite, con decreto da adottare entro il 31 ottobre 2020. 3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante _____ <u>Relazione illustrativa</u> La proposta normativa prevede un Piano straordinario per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore degli enti locali proprietari degli edifici, tenendo conto della popolazione scolastica e del numero di edifici censiti nell'Anagrafe nazionale per l'edilizia scolastica. <u>Relazione tecnica</u> Il comma 1 assegna al Fondo unico per l'edilizia scolastica, istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 11, comma 4 <i>sexies</i>, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 208, la somma di euro 1.000.000.000,00 per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di un Piano per l'adeguamento e della riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da Covid 19.	proprietari degli edifici con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Oneri euro 560 milioni di euro per l'anno 2020. <u>RGS: Parere contrario</u> La proposta in esame, al fine di consentire adeguamenti edilizi degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, intende assegnare al Fondo unico per l'edilizia scolastica la somma di euro 560.000.000 per l'anno 2020 da destinare ad un piano straordinario di adeguamento degli edifici e degli spazi scolastici da ripartire, con decreto del Ministro dell'istruzione, tra gli enti locali proprietari degli edifici per la redistribuzione e l'adattamento anche digitale degli spazi. In particolare, la relazione illustrativa riferisce che tali risorse potranno essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Viene, altresì, previsto che le risorse non utilizzate entro il 1 settembre 2020 siano riversate al bilancio dello Stato entro il 1 ottobre 2020, per essere riassegnate in favore degli interventi di cui al primo periodo ripartendole tra gli enti locali con decreto da adottare entro il 31 ottobre 2020. <i>Al riguardo, nel segnalare che la proposta è priva della copertura finanziaria e che la relazione tecnica non è esaustiva quanto a dimostrazione dell'onere recato dall'intervento (numero di istituzioni scolastiche coinvolte e quantificazione dell'onere medio per singolo istituto che il suddetto adeguamento potrebbe richiedere), con riferimento al comma 2 (secondo periodo) si rappresenta che la norma di riassetto risulta</i>
--	---	---

		mal formulata laddove prevede il versamento delle risorse non utilizzate “alle entrate dello Stato”. Va quindi previsto il versamento “all’entrata del bilancio dello Stato” per la successiva riassegnazione, nell’anno 2020, al medesimo Fondo unico per l’edilizia scolastica” e la conseguente ripartizione tra gli enti locali con il medesimo decreto del Ministro dell’istruzione. Con riferimento a tale previsione, si segnala in ogni caso la necessità di definire in modo più puntuale il concetto di “risorse non utilizzate”, al fine di evitare criticità interpretative e di definire con certezza il presupposto alla base della previsione del versamento all’entrata del bilancio dello Stato. Peraltro non si comprende attraverso quali strumenti verrebbe realizzato il monitoraggio sull’avanzamento degli interventi, anche ai fini della verifica del rispetto dei termini indicati dalla norma e delle conseguenze in caso di decorso degli stessi. Si esprimono in ogni caso perplessità sulle tempistiche individuate dalla norma in relazione ai termini ordinari previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di lavori e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Posto quanto sopra, si esprime parere contrario alla proposta nell’attuale formulazione, rinviando sulla copertura a quanto rappresentato in premessa.
2. (Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)	1. Al fine di assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-	La norma incrementa di 331 milioni di euro, per l’anno 2020, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per la sicurezza e protezione delle istituzioni scolastiche ed educative. Le risorse sono assegnate dal Ministero dell’istruzione, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e ripartite con decreto tra le istituzioni scolastiche ed educative statali per

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 29.04.2020 ore 18.43	sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;	la realizzazione, entro il 30 settembre 2020, secondo le specifiche esigenze di ciascuna istituzione, di interventi di acquisto di servizi professionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico
Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. 3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, le istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle risorse di cui al presente articolo potranno provvedervi utilizzando le medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel rispetto delle tempistiche stabilite dal comma 5. 4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche alla data del 30 settembre 2020. Tali risorse saranno riassegnate, entro il 31 ottobre 2020, in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell'istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la	sanitaria e psicologica, per l'acquisto di materiale di protezione e igiene e servizi di lavanderia, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti. Le risorse non utilizzate entro la data del 30 settembre 2020 devono essere versate alle entrate dello Stato per essere riassegnate, entro il 31 ottobre 2020, tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, per le medesime finalità, e dovranno, comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. Si prevede inoltre lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia. Oneri pari a 370,2 milioni per l'anno 2020

	necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31/12/2020. 6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e la possibilità di utilizzare, ove necessario, dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti. 7. Per le finalità di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,2 milioni a valere sui pertinenti capitoli del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie. 8. Le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 9. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio. 10. Nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio di cui al comma 13, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, dal giorno seguente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, a procedere alle assegnazioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse finanziarie di cui al comma 1, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. 11. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche verificano l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo e il rispetto dei termini di cui al comma 5. Il Ministero dell'istruzione fornisce apposite indicazioni e indirizzi ai revisori dei conti per lo svolgimento delle suddette attività. 12. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative,	
--	--	--

	template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 13. Il Ministro dell'economia apporta le occorrenti variazioni di bilancio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. <u>Relazione illustrativa</u> La disposizione è diretta a sostenere e contribuire alla ripresa dell'attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza. Dopo il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, sarà necessario adeguare l'avvio dell'anno scolastico a necessarie esigenze di distanziamento tra gli studenti, alla dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, all'adeguamento degli spazi fisici ed al sostenimento di modalità didattiche innovative. Sono inclusi lavori e forniture per l'adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici anche in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19. In particolare, le risorse possono essere destinate alla realizzazione di pareti mobili, a piccoli interventi edilizi di adattamento delle strutture e all'acquisto di infrastruttura impiantistica e tecnologica per consentire anche soluzioni di didattica a distanza. Solo attraverso l'insieme coordinato di tali interventi sarà possibile garantire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Ogni iniziativa, inoltre, dovrà essere ancora più rafforzata nei confronti delle situazioni di svantaggio per supportare il processo di inclusione ed evitare l'aggravarsi di fenomeni di dispersione scolastica. Per concorrere a tale obiettivo, attraverso il comma 1, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 1 comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 viene incrementato, per l'anno 2020, di un importo di 331 milioni di euro. Il comma 2 specifica per quali tipologie di interventi, le istituzioni scolastiche statali, possono disporre dell'incremento del fondo per il funzionamento. In dettaglio: a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti; b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;	
--	---	--

	c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l'inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione; e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica. Il comma 3, considerando che gli interventi, con particolare riferimento a quelli di cui alla citata lettera f), possono avere ad oggetto anche la realizzazione di lavori, per quanto di limitato impatto, supporta le scuole nel procedimento degli affidamenti, ad essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, prevedendo che possano utilizzare parte delle risorse assegnate sul fondo per il funzionamento, purché vengano rispettate le tempistiche stabilite dal comma 5 che prevedono la realizzazione, comunque, entro il 31 dicembre 2020. L'assegnazione delle risorse, ai sensi del comma 4, a tutte le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle presenti nella regione Sicilia, avviene entro dieci giorni dall'entrata in vigore della disposizione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento. Ai sensi del decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015, pertanto, il riparto avviene considerando la tipologia dell'istituzione scolastica, la consistenza numerica degli alunni ed il numero degli alunni diversamente abili, il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola e il numero delle classi terminali. L'assegnazione delle risorse avviene per esigenze di carattere immediato delle istituzioni scolastiche che pertanto, pur potendo articolare la spesa in relazione alle specifiche esigenze, in ragione dell'avvio dell'anno scolastico, avranno tempi di realizzazione molto ristretti. Il comma 5 prevede che entro il 30 settembre 2020 gli interventi debbano essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento. Per riassegnare le risorse non impegnate il Ministero, sulla base di apposito monitoraggio, dispone un piano di redistribuzione delle risorse e la riassegnazione in base alle residue esigenze. Tali risorse dovranno,	
--	--	--

	comunque, essere utilizzate per la realizzazione di ulteriori interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020. I commi 6 e 7 prevedono, inoltre, lo stanziamento di 39,2 milioni di euro per assicurare alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, nell'ambito delle attività in presenza connesse all'espletamento dell'esame di stato per l'anno scolastico 2019/2020, di effettuare interventi di pulizia secondo le prescrizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 5543 del 22/02/2020 nonché di poter acquistare dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione degli studenti e del personale scolastico coinvolto. A tal fine il Ministero provvede ad assegnare alle istituzioni scolastiche una risorsa finanziaria appositamente stanziata sulla base del numero di studenti, del numero di unità di personale scolastico mediamente coinvolti, ivi inclusi i componenti delle commissioni, nonché il numero di plessi in ciascuna delle istituzioni scolastiche interessate dallo svolgimento degli esami di Stato. Come già previsto per altre misure di carattere emergenziale in favore del sistema scolastico e, in particolare, per le piattaforme per la didattica a distanza di cui all'articolo 120 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 8 prevede che le scuole svolgono le procedure di affidamento di cui al presente articolo mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, dato il limitato impatto degli interventi di gran lunga inferiore alla soglia comunitaria, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono alla realizzazione degli interventi, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La presenza di circa 8.300 scuole comporta che, mediamente, ad ognuna di esse sarà assegnata la somma di 40.000 euro per realizzare tutti i diversi interventi di cui al comma 2. I commi 9 e 10 contengono delle previsioni che consentono di garantire che le somme relative agli esami di stato vengano immediatamente assegnate da parte del ministero nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che le altre somme di cui al comma 1 possano essere immediatamente assegnate per consentire, nelle more del perfezionamento delle variazioni di bilancio, di programmare la spesa e avviare le procedure amministrativo contabili. Ai sensi del comma 11, l'utilizzo congruo delle risorse ed il rispetto dei termini descritti, sarà verificato dai revisori dei conti delle singole istituzioni scolastiche anche sulla base di specifiche indicazioni ed indirizzi ministeriali. Lo stesso Ministero supporterà le scuole tramite il servizio, già funzionante di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, <i>template</i>	
--	--	--

	e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse, come previsto al comma 12. <u>Relazione tecnica</u> La norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 331 milioni di euro, per l'anno 2020, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche. Lo stanziamento individuato mira pertanto ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da poter utilizzare per la realizzazione degli obiettivi definiti. Le finalità descritte al comma 2 sono riconducibili a garantire alle scuole una ripresa delle attività didattiche in un contesto sicuro e adeguatamente rivisto, anche in termini di layout e attrezzature, per fronteggiare in modo strutturato la situazione di emergenza determinata dal Coronavirus. Inoltre, come previsto dal comma 3, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, le istituzioni scolastiche potranno utilizzare le risorse anche per eventuali servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica, nel limite del 10% dei fondi assegnati. Le finalità sono state individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di supporto tecnico nonché di preliminari approfondimenti svolti con gruppi di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado e sono state definite in modo da poter rispondere agli eterogenei contesti sociali e territoriali cui le scuole afferiscono. Si vuole dunque consentire a ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, di orientare la spesa verso i settori rispetto ai quali vi è una maggiore necessità in relazione al contesto di riferimento ed agli specifici bisogni della comunità scolastica di appartenenza, tenendo conto dei diversi livelli di complessità gestionale, organizzativa e digitale delle istituzioni scolastiche. In tal modo ciascuna istituzione scolastica viene posta nelle condizioni di investire sugli elementi individuati come prioritari e sugli aspetti non coperti da precedenti disposizioni e risorse (si consideri ad esempio il decreto-legge n. 18 del 2020 in tema di pulizia degli ambienti e dispositivi di protezione e di attrezzature per la didattica digitale). Il Ministero vigila, come previsto al comma 11, sull'utilizzo delle risorse attraverso adeguati modelli di rendicontazione gestionale e contabile e con il supporto dei revisori dei conti.	
--	--	--

I criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le scuole italiane, come disposto dalla previsione di cui al **comma 4**, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 331 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse. E' possibile infatti definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, 35 alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		ospedale e domiciliari			
	C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	20.000<x<=40.000	
	D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media, fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X<=20.000	
	Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio. Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare: - la tipologia di istituzione scolastica: - o infanzia, primaria e secondaria di I grado - o Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate - o Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e di Istituto professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali				

	○ Licei artistici, di istituti tecnici industriali e di istituti professionali d'industria e artigianato ○ Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e attività marinare, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici ○ Presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche - il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale: è un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi; - la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali, - la presenza di alunni con disabilità, - la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie. Per consentire alle scuole un veloce ed adeguato utilizzo delle risorse sono previste una serie di misure di semplificazione: 1. Assegnazione delle risorse tempestiva a valle della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto (comma 10); 2. Previsione di semplificazioni e deroghe rispetto al Codice dei contratti (comma 8); 3. Potenziamento del servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle Istituzioni scolastiche (comma 12). Rispetto a quest'ultimo punto, preme evidenziare che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati. Al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario rafforzare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del Decreto	
--	---	--

Interministeriale 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Tale misura, prevista dal **comma 12**, risulta priva di oneri aggiuntivi in quanto è già finanziata dall'amministrazione a valere sulle risorse di cui alla Legge n. 440/1997.

La norma introduce inoltre, al **comma 5**, un sistema di premialità in favore delle istituzioni scolastiche capaci di utilizzare le risorse disponibili entro il 30 settembre 2020; infatti, le risorse non utilizzate dalle scuole entro tale data potranno essere redistribuite alle Istituzioni Scolastiche che abbiano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicato al Ministero dell'istruzione la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità definite al comma 2.

L'articolo contiene inoltre specifiche disposizioni normative relative allo svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, il **comma 7** prevede lo stanziamento di 39,2 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste nello svolgimento delle attività in presenza.

La quantificazione della risorsa finanziaria è stata effettuata come segue.

Quanto all'acquisto dei dispositivi di protezione individuali sono stati considerati i seguenti dati:

Giorni lavorativi per commissione	Scuole II ciclo	Commissioni 7 membri per ogni commissione	Scuole paritarie	commissioni Scuole paritarie
20	2.684	23.802	1.600	2.034

Giorni (in cui lo studente accederà nei locali della scuola)	Maturandi scuole statali/ mascherine giornaliere	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine
		0,60	

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	1	541.657	€ 324.994,20	€ 32.499,42		
	Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	Personale ATA 6 unità per scuola	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine		
	20	25.704	0,60 € 308.448,00	€ 30.844,80		
	Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	Docenti totali coinvolti 7 membri per il numero delle commissioni	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine		
	20	180.853	0,60 € 2.170.232,40	€ 217.023,24		
	Giorni (in cui il personale accederà nei locali della scuola)	DS - DSGA 2 unità per ogni scuola	Mascherine chirurgiche costo unitario	Riserva 10% mascherine		
	20	8.568	0,60 € 102.816,00	€ 10.281,60		
	Stima costo complessivo	Studenti e Personale scolastico	Mascherine costo unitario	Riserva 10% mascherine		
		756.782	0,60 € 2.906.490,60	€ 290.649,06		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	TOTALE €3.197.139,66 Quanto alla realizzazione degli interventi di pulizia dei locali scolastici la quantificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: <table><tr><td></td><td>istituto principale</td><td>numero plessi</td><td>erogazione per plesso (in euro)</td><td>Importo (in euro)</td></tr><tr><td>scuole statali</td><td>2684</td><td>6406</td><td>4500</td><td>28.827.000,00</td></tr><tr><td>paritarie</td><td></td><td>1600</td><td>4500</td><td>7.200.000,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>8006</td><td>-</td><td>36.027.000,00</td></tr></table> Il totale complessivo delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le misure di cui al comma 6, pertanto, ammonta a 39,2 milioni di euro (comma 7) di cui 3,2 milioni di euro per i dispositivi di protezione individuale e 36 milioni di euro per gli interventi di pulizia.		istituto principale	numero plessi	erogazione per plesso (in euro)	Importo (in euro)	scuole statali	2684	6406	4500	28.827.000,00	paritarie		1600	4500	7.200.000,00			8006	-	36.027.000,00	
	istituto principale	numero plessi	erogazione per plesso (in euro)	Importo (in euro)																		
scuole statali	2684	6406	4500	28.827.000,00																		
paritarie		1600	4500	7.200.000,00																		
		8006	-	36.027.000,00																		
3. Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici Mail Quadri 21.04.2020 ore 18.25 Parere RGS mail ULE 17.34 (RDP 7204) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	(Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici) 1. Al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nel periodo di sospensione delle attività didattiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4 sexies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è incrementato di euro 125.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 da destinare al finanziamento di verifiche di vulnerabilità, indagini su solai e controsoffitti e adeguamenti alla normativa antincendio delle scuole. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate agli enti locali, proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, già presenti nelle graduatorie redatte nell'ambito delle relative procedure selettive già espletate dal Ministero dell'istruzione in attuazione dell'articolo 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'articolo 4 bis, comma 1,	La disposizione incrementa il Fondo unico per l'edilizia scolastica di euro 125 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, da destinare al finanziamento di verifiche di vulnerabilità, indagini su solai e controsoffitti per evitare fenomeni di crollo e per piccoli interventi di adeguamento alla normativa antincendio. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuati gli interventi da ammettere a finanziamento Oneri pari a € 125 milioni.																				

del citato decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuati gli interventi di cui al comma 1 da ammettere a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili e sono, altresì, definiti i termini e le modalità di attuazione degli stessi.

4. Il Ministero dell'istruzione, in considerazione della necessità di garantire la riapertura degli edifici scolastici in condizioni di sicurezza dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche, è autorizzato a erogare le risorse assegnate sulla base delle procedure di cui al comma 2 in anticipazione agli enti locali fino all'ottanta per cento delle stesse, corrispondendo il residuo 20% a saldo di tutti gli interventi autorizzati sulla base delle medesime procedure.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante _____

Relazione illustrativa

La norma prevede lo stanziamento in favore del Ministero dell'istruzione della somma di euro 125 milioni da destinare a interventi veloci che consentono la verifica di vulnerabilità sismica delle scuole, le indagini sui solai e sui controsoffitti per evitare fenomeni di crollo e per piccoli interventi di adeguamento alla normativa antincendio.

Si tratta di interventi che normalmente gli enti locali realizzano in pochi giorni e solitamente nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche per accertare lo "stato di salute" delle scuole. Trattandosi di piccoli interventi di edilizia scolastica e di interventi già inseriti in graduatorie e, pertanto, pronti per essere attuati senza ulteriori procedure, l'impatto sulla spesa pubblica è immediato nell'anno 2020.

Si rappresenta al riguardo che le graduatorie attuative sono state approvate nell'ultimo anno e sono, quindi, ancora attuali. Anche questo consente di garantire una immediata esecuzione degli interventi che potranno essere autorizzati sulla base delle risorse disponibili.

In particolare:

- le graduatorie delle verifiche di vulnerabilità, in attuazione dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono state approvate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di gennaio 2019;
- le graduatorie delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti sono state approvate con decreto dell'8 gennaio 2020;

RGS: Parere contrario

La proposta, al fine di accelerare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nel periodo di sospensione delle attività didattiche, intende incrementare il Fondo unico per l'edilizia scolastica di euro 125.000.000 per l'esercizio finanziario 2020 da destinare al finanziamento di verifiche di vulnerabilità, indagini su solai e controsoffitti e adeguamenti alla normativa antincendio delle scuole. Tali risorse sono assegnate agli enti locali, proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, già presenti nelle graduatorie redatte nell'ambito delle relative procedure selettive già espletate dal Ministero dell'istruzione. La relazione illustrativa specifica che si farebbe riferimento alle graduatorie delle verifiche di vulnerabilità, alle graduatorie delle indagini diagnostiche sui solai e sui controsoffitti e alle graduatorie dell'adeguamento alla normativa antincendio già approvate con i relativi decreti ministeriali tra il 2019 e il 2020. La proposta è priva di copertura finanziaria.

Al riguardo, tenuto conto che con il riparto del Fondo Investimenti di cui al comma 1072 della legge di bilancio n. 205/2017 e al comma 95 della legge di bilancio n. 145/2018 sono state destinate risorse al Ministero dell'istruzione per alcune delle finalità prese in considerazione dalla norma in esame, si chiedono opportuni chiarimenti al medesimo Ministero in ordine alla proposta in esame e al maggior fabbisogno sotteso alla richiesta, di cui andrebbe verificata anche la coerenza con il contesto emergenziale oggetto del provvedimento.

*Posto quanto sopra, si esprime **parere contrario** alla proposta nei suoi attuali termini, rinviando a*

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	— le graduatorie dell'adeguamento alla normativa antincendio con decreto del Ministero dell'istruzione del 15 aprile 2020. Tale stanziamento consente di procedere al finanziamento di verifiche che possono essere eseguite, data l'esiguità degli importi, in poche settimane e consentono di diagnosticare preventivamente eventuali criticità presenti nelle strutture. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione sono autorizzati gli interventi nei limiti delle risorse disponibili e sono, altresì, definiti i termini e le modalità di attuazione degli stessi. La disposizione prevede inoltre che le risorse siano assegnate dal Ministero dell'istruzione direttamente agli enti locali con apposito decreto con possibilità di anticipazione delle risorse fino all'ottanta per cento per consentirne l'immediata attuazione. Il successivo 20% potrà essere erogato solo a saldo nel momento in cui l'ente documenti l'avvenuto espletamento delle verifiche e delle indagini. <u>Relazione tecnica</u> La norma prevede lo stanziamento di risorse pari a € 125 milioni che sono poste a valere sul _____.	quanto rappresentato in premessa in ordine alla copertura finanziaria.
4. Interventi di semplificazione relativi alla normativa sull'edilizia scolastica e incremento delle risorse in favore di un Piano straordinario di edilizia scolastica Mail Quadri 29.04.2020 ore 18.43 (nuova versione) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è aggiunto in fine il seguente periodo: <i>“Eventuali successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia scolastica sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili finanziari.”</i>. 2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale è ammessa l'anticipazione del 20% del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020. 3. All'articolo 1, comma 717, secondo capoverso, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola “vincolate” è aggiunta la seguente “prioritariamente”; b) dopo la parola “cantierizzazione” sono aggiunte le seguenti “e al completamento”. 4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta	Il comma 1 semplifica le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Il comma 3 semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento. Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali

	la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. 5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare. 6. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro e non oltre sette giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto a tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del periodo precedente, è da intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza. 7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali. <u>Relazione illustrativa</u> La proposta normativa intende semplificare al comma 1 le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI a valere sulla programmazione triennale nazionale. La norma prevede, infatti, che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario. Il comma 2 prevede la possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI, per garantire in questa delicata fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese. Il comma 3, invece, semplifica la procedura di scuole innovative, consentendo agli enti locali, destinatari del finanziamento rientrante nel programma di investimento	per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.
--	--	---

	di cui all'articolo 1, commi 153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107 di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione delle aree per sostenere le spese necessarie non solo per la progettazione della scuola, ma anche per eventuali interventi di completamento. Infatti, a seguito della stima del valore delle aree, è emersa la necessità da parte degli enti locali beneficiari del finanziamento di sostenere spese per opere di demolizione e di bonifica che non erano sostenibili dall'INAIL e che non erano oggetto di finanziamento. In considerazione del fatto che la procedura era stata pensata in modo da consentire all'ente locale di partecipare alla realizzazione dell'intervento, utilizzando le risorse derivanti dall'alienazione dell'area, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 717, della legge n. 208 del 2015 ne ha successivamente limitato l'utilizzo alle sole spese di progettazione. Il comma 4 prevede una semplificazione delle procedure di pagamento in favore degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19. Infatti, si prevede che per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 introducono una semplificazione procedurale per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica. In particolare, considerando che i riparti e le assegnazioni delle risorse in materia di edilizia scolastica sono spesso subordinati all'acquisizione di concerti e/o pareri di altre pubbliche amministrazioni, con il comma 5 si introduce un termine di 10 giorni per la relativa risposta e si prevede che nel caso di infruttuoso decorso del predetto termine, viene indetta dal Ministero dell'istruzione una conferenza di servizi per semplificare l'iter di adozione dei provvedimenti di competenza. Nel comma 6 è indicata la modalità di svolgimento della conferenza, i tempi di convocazione e di conclusione del procedimento ridotti e in deroga a quelli previsti per tale strumento dalla legge n. 241 del 1990. L'obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione forzata delle attività didattiche, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri approfittando proprio della chiusura delle scuole. Attualmente, infatti, l'iter di adozione degli atti e dei decreti per l'assegnazione delle risorse richiede tempi anche molto lunghi di 2 o 3 mesi, per garantire l'acquisizione di concerti e di pareri da parte di altre Amministrazioni centrali.	
--	---	--

	<u>Relazione tecnica</u> La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di semplificazioni normative.	
5. Misure di potenziamento della didattica digitale per le scuole Mail Quadri 29.04.2020 ore 18.43 (nuova versione) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	1. Le risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di ulteriori euro 45 milioni l'anno 2020 e possono essere utilizzate anche per il soddisfacimento di ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale integrata delle scuole, sempre nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. 2. Al fine di contribuire alle medesime esigenze di cui all'articolo 120 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 in favore dell'istruzione paritaria, degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al riparto delle somme di cui al presente comma. 3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 2 si provvede _____. 4. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente può disporre per l'acquisto di servizi di connettività della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 <u>Relazione illustrativa</u> La proposta normativa, al comma 1, intende rifinanziare le misure di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 120 del decreto legge 18 marzo 2020, n. 17, in corso di conversione. Le risorse già stanziare non consentono, infatti, alle scuole di soddisfare tutto il loro fabbisogno e di poter garantire il diritto allo studio agli studenti. Sulla base di una stima delle richieste delle scuole è stata quantificata la somma di ulteriori 45 milioni che, se rapportati alle oltre 8.200 istituzioni scolastiche, comunque consentirebbero di assegnare a ciascuna scuola poco più di 5.000 euro. I criteri per il riparto delle risorse sono i medesimi già previsti dal richiamato articolo 120 e poi definiti con decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187 e le risorse possono essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b)	Rifinanzia di ulteriori 45 milioni di euro le risorse di cui all'articolo 120, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme, strumenti digitali, dispositivi per la didattica a distanza compresi di connettività da assegnare agli studenti che ne siano privi e anche per ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale integrata delle scuole. Inoltre per contribuire alle medesime finalità di cui all'articolo 120 citato in favore dell'istruzione paritaria, degli ITS (istituti tecnici superiori) e del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, si prevede l'ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro. Al riparto di tale contributo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 4, per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, prevede che tra le finalità della Carta elettronica del docente vi siano anche i servizi di connettività. Oneri 50 milioni di euro. Manca copertura.

	del comma 2 dell'articolo 120, ma anche per ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale integrata per le scuole. Inoltre per contribuire alle medesime finalità di cui all'articolo 120 citato in favore dell'istruzione paritaria, degli ITS (istituti tecnici superiori) e del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale, si prevede l'ulteriore autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro. Al riparto di tale contributo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 4, per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, prevede che tra le finalità della Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 vi siano anche i servizi di connettività. Relazione tecnica La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme, strumenti digitali, dispositivi per la didattica a distanza compresi di connettività da assegnare agli studenti che ne siano privi e anche per ulteriori specifici fabbisogni di dotazioni per la didattica digitale integrata delle scuole. Autorizzazione per 5 milioni è prevista come contributo all'istruzione paritaria, agli ITS e IeFP. Ai maggiori oneri si provvede mediante _____	
6. Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni Mail Quadri 29.04.2020 ore 18:43 (nuova versione) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. 2. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma 1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, fermi restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano nazionale di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Il decreto del Ministro dell'istruzione relativo al riparto per l'esercizio finanziario 2020 è adottato, previa intesa in Conferenza unificata, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non pervenga entro il suddetto termine di 15 giorni. 3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13	Prevede, l'incremento di 15 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindere dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	aprile 2017, n. 65, è erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020. <u>Relazione illustrativa</u> La norma prevede, anche in considerazione dello stato di emergenza l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sarà ripartito, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in conferenza unificata. Considerata la ristrettezza dei tempi, potrà prescindere dall'intesa qualora la stessa non sopraggiunga nel termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. I soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole paritarie dell'infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione. <u>Relazione tecnica</u> La norma prevede lo stanziamento di risorse pari a € 80 milioni che sono poste a valere sul_____.	parte dei fruitori, di un contributo previsto per 65 milioni al comma 3. Il relativo riparto avviene tramite decreto del Ministro dell'istruzione. Oneri pari a € 80 milioni per l'anno 2020.
7. Misure per il sistema informativo per il supporto	1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione	La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare

all'istruzione scolastica) Mail Quadri 21.04.2020 ore 18.25 Parere RGS mail ULE 30.04.2020 ore 17.34 (rdp 7204) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la realizzazione del sistema informativo di cui al primo periodo alla società di cui all'articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione. <u>Relazione illustrativa</u> <i>comma 1</i> — la disposizione intende porre rimedio a una storica carenza della porzione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione dedicata alla missione istituzionale dell'istruzione scolastica. In particolare, si tratta di un sistema di natura prevalentemente transazionale, orientato alla gestione giuridica ed economica del personale scolastico. Sono presenti solo in minima misura, invece, funzioni di raccolta, sistematizzazione e validazione dei dati, che ne favoriscano l'aggregazione e l'interrogazione in base alle diverse dimensioni di analisi pertinenti. Pertanto, si prevede di costruire <i>datawarehouse</i> e <i>datamart</i> che consentano, viceversa, ai decisori politici e amministrativi di assumere le decisioni di rispettiva competenza, nella piena consapevolezza dell'impatto di sistema e delle relative conseguenze. Si tratterebbe, peraltro, di un sistema informativo che potrebbe condurre a una migliore previsione del fabbisogno di personale nelle diverse aree del Paese, tenuto conto delle dinamiche di lungo periodo della popolazione residente in età scolare nonché delle esigenze, anch'esse mutevoli nel tempo, derivanti dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa.	un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza Oneri pari a 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. RGS: Parere contrario <u>su vecchio testo</u> + rinvio DT La proposta autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza. La proposta, inoltre, specifica che gli interventi di cui al periodo precedente riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche e specifica che il Ministero dell'istruzione affidi la realizzazione del sistema informativo di cui al primo periodo a SOGEL. Alla copertura si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola –
--	--	--

Infine, appare oramai necessario supportare le istituzioni scolastiche nella gestione quotidiana delle pratiche per la gestione giuridica ed economica del personale, anche avvalendosi, in ragione dell'elevatissimo volume, delle tecnologie dell'intelligenza artificiale, eventualmente in cooperazione applicativa con il servizio NoiPA del MEF, che continuerà a gestire le partite stipendiali. Ciò consentirebbe, ad es., di facilitare il lavoro quotidiano per la gestione delle istanze di cessazione dal servizio, con un beneficio molto tangibile per le segreterie amministrative delle scuole.

La costruzione del sistema informativo in questione verrà affidata alla SOGEI in qualità di società *in-house* del Ministero dell'istruzione.

Relazione tecnica

comma 1 — la disposizione comporta una maggiore spesa, per la costruzione di un sistema informativo verticale, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Tale autorizzazione di spesa comprende quella necessaria per l'iniziale implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa, verrebbero poste a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal riguardo, si rappresenta che la disponibilità di un sistema informativo più moderno ridurrà la spesa di manutenzione.

Si tratta di una spesa in conto capitale.

milioni di euro		S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento netto	
s/e	c/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021
> s	K	10,0			10,0			10,0	

Le risorse per la copertura dei maggiori oneri sono individuate a valere sul Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, che ha un valore programmato attuale pari ad euro 2.732.535.749,00, non interamente impegnato.

In particolare, la copertura delle risorse necessarie per il sistema informativo avviene nell'ambito dell'asse III – OT 11 che ha una disponibilità residua di 81.930.780,00, secondo l'ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

competenze e ambienti per l'apprendimento» - periodo di programmazione 2014/2020.

Al riguardo, nel segnalare che non sembra corretto il riferimento normativo ivi indicato (articolo 3, comma 9-bis del decreto-legge n. 1 del 2020) per la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Inoltre, si segnala che nella relazione la quantificazione della spesa di 10 milioni di euro si riferisce unicamente all'anno 2020 mentre nel testo della proposta si fa riferimento agli anni 2020 e 2021. Su quest'ultimo punto dovrebbe essere chiarito meglio nel testo della norma se la spesa autorizzata sia complessivamente pari a 10 milioni di euro per i due anni 2020 e 2021 oppure per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, si segnala che la relazione tecnica riporta un identico impatto, pari a 10 milioni di euro annui, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento.

Sul punto si segnala che non è necessaria l'indicazione dell'impatto sui saldi, in quanto gli oneri sono posti a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale PON «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020. Non si determinano infatti maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare, in quanto non si darà luogo a nuove variazioni di bilancio, né in termini di fabbisogno e indebitamento, in quanto si presume che la spendibilità dei nuovi interventi sia coerente con quella scontata nei tendenziali del Programma operativo nazionale.

Ciò posto, è necessario integrare la relazione tecnica con l'indicazione dell'entità delle risorse

		già esistenti nel bilancio, anche attraverso la loro riprogrammazione, e delle relative unità gestionali utilizzabili per il mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa del sistema informativo che si intende implementare. Circa la copertura dei maggiori oneri a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione, sono necessarie le valutazioni dell'Agenzia per la coesione ed una verifica del valore programmato attuale, che la relazione tecnica indica pari ad euro 2.732.535.749 non interamente impegnato, e in particolare dell'ambito, dell'asse III – OT 11 che ha una disponibilità residua di 81.930.780, secondo l'ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Allo stato, si esprime pertanto parere contrario.
8. Proroga dei contratti per gli assistenti tecnici per il potenziamento della didattica digitale Mail Quadri 21.04.2020 ore 18.25 Parere RGS mail ULE 30.04.2020 ore 17.34 (rdp 7204) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	1. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	La norma autorizza le istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, Spesa per il periodo settembre-dicembre 2020 è pari a 9,30 milioni di euro, mentre la spesa da gennaio a giugno 2021 è pari a 13,95 milioni di euro.

Relazione illustrativa

~~comma 1~~ — per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di laboratori informatici.

~~L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo.~~

~~L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza.~~

~~A ciò si è posto un primo, parziale, rimedio, con l'articolo 120, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, che ha previsto l'assunzione a tempo determinato di 1.000 assistenti tecnici da destinare alle scuole del primo ciclo.~~

~~Si ritiene necessario proseguire nell'intervento anche nell'anno scolastico 2020/2021.~~

Relazione tecnica

~~comma 1~~ — la proposta proroga le facoltà assunzionali a tempo determinato per il personale assistente tecnico, in misura pari a 1.000 unità per l'anno scolastico 2020/2021.

~~Ciò comporta una maggiore spesa di personale, pari a quella necessaria per 1.000 contratti a tempo determinato di personale assistente tecnico, per il periodo che va da settembre 2020 sino a giugno 2021.~~

~~Trattandosi di contratti a tempo determinato, la spesa sarà quella corrispondente alla classe di anzianità '0-8'.~~

~~Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP, di un assistente tecnico nella classe di anzianità '0-8' è di 27.896,77 euro.~~

~~Ne deriva che la spesa per il periodo settembre-dicembre 2020 è pari a 9.298,92 x 1.000 = 9,30 milioni di euro, mentre la spesa da gennaio a giugno 2021 è pari a 13,95 milioni di euro.~~

~~milioni di S.N.F.~~

~~euro~~

		Fabbisogno			Indebitamento netto		
s/e	e/K	2020	2021	2022	2020	2021	2022
>s	e	9,30	13,95		9,30	13,95	
>e	t/e				4,15	6,98	

RGS: Parere contrario

La proposta intende autorizzare le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 al fine di assicurare anche in tali istituzioni scolastiche la funzionalità della strumentazione informatica nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza limitatamente all'anno scolastico 2020/2021.

~~Al riguardo, nell'evidenziare che l'ulteriore proroga dei contratti già in essere potrebbe determinare richieste di stabilizzazione o indennitarie da parte dei soggetti che avessero cumulado periodi di supplenza superiori a 36 mesi, e nel ritenere necessario acquisire elementi informativi circa l'impiego del personale sinora assunto, si segnala che la relazione tecnica non sembra stimare correttamente gli impatti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dell'onere per il 2020. Coerentemente con le aliquote stimate in casi analoghi, infatti, il corretto impatto in termini di fabbisogno e indebitamento sarebbe pari a 4,51 milioni nel 2020 e a 6,77 milioni nel 2021. Inoltre, si segnala che la proposta comporta un maggiore onere, quantificato in relazione tecnica per un importo calcolato sulla base dello stipendio lordo annuo di un assistente tecnico di euro 27.896,77 compresi gli oneri riflessi, privo della necessaria copertura finanziaria. Al riguardo, si chiede al Ministero dell'istruzione l'indicazione in relazione tecnica del dettaglio delle voci che compongono il valore lordo Stato dello stipendio~~

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		utilizzato a base del calcolo dell'onere tenuto conto che dalla relazione tecnica dell'ultimo CCNL 2016-2018 tale importo risulterebbe inferiore. Infine non sono individuate le risorse necessarie alla copertura degli oneri finanziari relativi al potenziamento di funzionalità relative alla strumentazione informatica, nonché al supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. Sulla base di quanto sopra esposto, nel segnalare che la proposta è priva di copertura finanziaria, si esprime allo stato parere contrario.
9. Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari Mail Quadri 21.04.2020 ore 18:25 Parere RGS mail ULE 30.04.2020 ore 17:34 (rdp 7204) Mail Quadri 5.05.2020 ore 18:31	L'art. 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è sostituito dal seguente: - 1. Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando la possibilità per le istituzioni scolastiche ed educative statali di poter stipulare contratti di supplenza su posti vacanti o per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente, il Ministero dell'istruzione verifica costantemente l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta eventuale riduzione è assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, e concorre al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, a personale provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative. 2. È stanziata la somma di euro 6.430.426,34 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020. -	Il comma 1 consente alle scuole di ricevere le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria con il personale scolastico e conferma la possibilità di procedere al conferimento di supplenze su posti vacanti e per la sostituzione del personale. Il Ministero dell'istruzione verifica l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta riduzione è comunque assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio. Il comma 2 stanZIA la somma di 6.430.426,34 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie tra il 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del DL 18/2020, e il 3 aprile 2020, per le proroghe contrattuali, stipulate al rientro del titolare originariamente sostituito. Oneri pari a 6.430.426,34 euro

Relazione illustrativa

Comma 1 — il primo comma non innova gli effetti della disposizione rispetto a quanto già previsto nell'articolo 121 del decreto legge n. 18 del 2020. Pertanto, consente alle scuole di ricevere le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria con il personale scolastico e conferma la possibilità per le istituzioni scolastiche di poter procedere al conferimento di supplenze su posti vacanti e per la sostituzione del personale nei casi previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, viene modificato il meccanismo di funzionamento prevedendo che il Ministero dell'istruzione verifica, con cadenza periodica, l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici. La somma corrispondente alla predetta riduzione è comunque assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, per concorrere alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative.

Comma 2 — E' volto a sistematizzare la situazione venutasi a determinare negli ultimi 13 giorni di marzo e nei primi 3 giorni di aprile per le proroghe contrattuali stipulate al rientro del titolare originariamente sostituito.

Relazione tecnica

comma 1 — la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Al più, determina il venir meno di un risparmio di spesa del quale non si era tenuto conto nella determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, si limita a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per la proroga dei contratti di docenza anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche, sebbene nel predetto periodo si riduca fortemente la necessità di sostituire il personale assente.

comma 2 — Il comma 2 invece è volto a sanare la situazione venutasi a determinare negli ultimi 13 giorni di marzo e nei primi 3 giorni di aprile. Durante questo periodo infatti risulta che sono state riconosciute delle proroghe contrattuali, dopo il rientro del titolare originariamente sostituito, in favore di personale già titolare di incarichi di supplenza breve alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020. Nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto legge 18/2020, e il 3 aprile 2020, data originariamente prevista per la fine dell'emergenza sanitaria, sulla base dei dati indicati a sistema e della stima di un margine di errore si prevede un onere pari a 6.430.426,34 euro.

RGS: Parere contrario

La proposta intende sostituire l'art. 121 del decreto legge n. 18 del 2020 per prevedere, al comma 1, che per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'istruzione verifichi, con cadenza settimanale, l'eventuale riduzione della spesa per supplenze brevi e saltuarie rispetto a quella storica registrata nei tre precedenti anni scolastici e che la somma corrispondente alla predetta riduzione sia comunque assegnata alle istituzioni scolastiche ed educative statali, in proporzione al relativo organico e nel limite dello stanziamento iscritto in bilancio, al fine della sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento dell'offerta formativa a distanza e delle attività amministrative e ausiliarie.

Il comma 2 stanziava la somma di euro 6.430.426,34 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020. La relazione tecnica specifica che la norma è volta a sanare la situazione venutasi a determinare nel periodo ivi indicato (17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 2020 e 3 aprile, data originariamente prevista per la fine dell'emergenza sanitaria) quando risulta che sono state riconosciute delle proroghe contrattuali, dopo il rientro del titolare originariamente sostituito, in favore di personale già titolare di incarichi di supplenza breve alla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020, che sulla base dei dati indicati a

		sistema e della stima di un margine di errore, si traduce in un onere pari a 6.430.426,34 euro. Non è indicata la copertura finanziaria. Al riguardo, si osserva preliminarmente che non si ritiene assentibile l'introduzione di una fattispecie nuova di supplenza effettuata in compresenza col titolare. Andrebbero acquisiti chiarimenti circa il periodo "prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare" atteso che le prestazioni di supplenza in compresenza non sono previste dall'ordinamento scolastico. Si rappresenta che il meccanismo introdotto al comma 1, che prevede, dopo la verifica da parte del M.I. dei risparmi conseguiti rispetto alla spesa storica degli ultimi tre anni, la riassegnazione degli stessi, è suscettibile determinare risparmi teorici, soprattutto in considerazione del fatto che i monitoraggi svolti annualmente dal Ministero dell'istruzione hanno mostrato sofferenza degli specifici stanziamenti di bilancio Inoltre, vanno chiarite le modalità con cui concretamente si accertano i risparmi rispetto agli stanziamenti di esercizi pregressi potendosi questi calcolarsi solo rispetto allo stanziamento annuale di competenza. Pertanto, non essendo previsto, come nell'attuale art. 121, che i predetti contratti a tempo determinato siano sottoscritti nei limiti di determinate risorse, e atteso che la disposizione accerterebbe risparmi teorici dei quali si disporrebbe l'impiego, il comma determina oneri non quantificati e privi di copertura. Andrebbero chiariti anche i presupposti di necessità e le finalità del servizio di potenziamento proposto, che andrebbe concretamente evidenziato nel testo dell'emendamento, tenuto conto che
--	--	---

		<i>nell'attuale fase neppure l'attività didattica ordinaria riesce ad essere completamente attuata. Quanto al personale ATA, in particolare il personale ausiliario, non si comprende in cosa possa consistere l'attività oggetto del contratto a tempo determinato, data la chiusura dei plessi e la mancanza di alunni da vigilare, mentre per il personale assistente tecnico occorre evidenziare che l'articolo 120, comma 4, del citato DL 18/2020 ha disposto l'assunzione di 1000 unità per il medesimo periodo emergenziale. In assenza di chiarimenti si ritiene che il personale ATA andrebbe, pertanto, escluso dalla proposta. Si segnala infine la mancata previsione, rispetto all'art. 121 del DL 18/2020, che il personale assunto a potenziamento, sia dotato di propria strumentazione (connessione di rete, hardware), con il rischio che detto personale debba, dopo l'assunzione, rimanere a disposizione senza poter erogare la propria prestazione. Infine, atteso che analoga disposizione contenuta nel DL 18/2020 ha generato, non l'impiego di risparmi, ma i nuovi e maggiori oneri che si richiede ora di coprire con l'apposito stanziamento indicato al comma 2, appare necessario che la relazione tecnica della nuova proposta proceda ad una stima puntuale dei supposti risparmi, in mancanza della quale gli effetti finanziari della medesima non possono essere valutati. In generale, come sopra accennato, sulla base dell'andamento dei monitoraggi svolti annualmente dal Ministero dell'istruzione, si evince la situazione di sofferenza degli specifici stanziamenti di bilancio in relazione al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. Con riferimento al comma 2, nel rinviare a quanto già rappresentato, si evidenzia che la proposta</i>
--	--	---

		prevede anche lo stanziamento “di euro 6.430.426,34 per il pagamento delle prestazioni di lavoro rese dal personale destinatario di supplenze brevi e saltuarie conferite dalle istituzioni scolastiche, al rientro del titolare, sulla base di contratti stipulati nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 3 aprile 2020” per il quale nella relazione tecnica non viene data contezza degli elementi necessari per verificarne le modalità di determinazione e la correttezza del calcolo, dato che sulla base di apposito monitoraggio del M.I. risulterebbe inferiore di euro 500.000. Sulla base delle considerazioni esposte, si esprime pertanto parere contrario.
MISE		
1. Riduzione degli oneri delle bollette elettriche Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere RGS (nota 52790 del 21/04/2020 RDP 7097 mail Quadraccia 21/04/2020 18.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". 2. Per le finalità e nei limiti fissati dal comma 1, l’Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020, in modo da assicurare che: 1) sia garantito un risparmio, almeno pari al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 2) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 3. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro, si provvede mediante/ a valere su ...- [è autorizzata la spesa pari a 600 milioni]. Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali	Vene previsto lo stanziamento di 600 milioni di euro da assegnare all’ARERA, per la riduzione delle tariffe sostenute dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici, con riguardo ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Per tale finalità si autorizza il MEF ad effettuare il versamento sul Conto emergenza COVID-19 istituito con delibera ARERA n. 60/2020 ed operante presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. RGS: rinvio ARERA-manca copertura Nel rinviare alle necessarie valutazioni di ARERA, si segnala che la disposizione non individua copertura né nel testo né nella relazione tecnica e pertanto andrà valutata nell’ambito delle risorse che saranno eventualmente rese disponibili per fronteggiare l’emergenza sanitaria nel decreto legge di prossima adozione. Inoltre si segnala che la relazione tecnica risulta incompleta in quanto, pur fornendo una

	nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema. Relazione illustrativa La presente proposta ha lo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio nazionale dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Mediante la norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da aprile 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l'iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato. L'intervento normativo, prevede che l'Autorità ridetermini le tariffe di distribuzione e misura dell'energia elettrica al fine di: a) azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione b) Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. Vale ricordare che la c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata, e può comprendere, oltre alle tariffe di rete e agli oneri generali, anche componenti fisse a copertura dei costi di commercializzazione della vendita; tali ultime componenti non sono oggetto della disposizione allo scopo di non creare distorsioni tra il mercato libero e i clienti forniti nel servizio di maggiore tutela. La copertura legislativa è necessaria per finanziare l'intervento, evitando di ricorrere a meccanismi di perequazione tariffaria a carico degli altri clienti elettrici o successiva revisione in aumento delle aliquote per gli oneri. All'onere derivante dall'attuazione della presente proposta normativa, pari complessivamente a 600 milioni di euro, è finanziata a valere sul .../tramite la riduzione L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione delle riduzioni introdotte dalla disposizione in esame, tramite il ricorso al Conto istituito con delibera ARERA n. 60/2020 ed operante presso la Cassa dei servizi energetici e	rappresentazione degli effetti in bolletta recati dalla disposizione per le utenze interessate, non riporta elementi volti a dimostrare la quantificazione dell'onere complessivo (600 milioni di euro).
--	---	---

ambientali. Tale conto è finalizzato a mitigare l'impatto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sui settori regolati e viene a tal fine integrato con il presente articolo.

Relazione tecnica

La presente relazione illustra i presupposti della misura che ARERA ha delineato nell'ambito della recente segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com quale possibile intervento per ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le "quote fisse" delle bollette elettriche.

Come segnalato, la misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a circa 600 milioni di euro per poter essere attuata su un trimestre.

1. Premessa relativa alle attuali modalità di calcolo delle bollette elettriche

Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione (c.d. "utente BTAU", ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle piccole medie imprese (PMI).

La c.d. "quota fissa" delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali:

- a. Tariffe di rete: *quota fissa* (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei costi di misura e commercializzazione del trasporto e *quota potenza* (in euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione;
- b. Oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza;
- c. Costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela, c'è una quota fissa che riflette i costi fissi dell'esercente (PCV-DISPbt); sul mercato libero la situazione è molto differenziata.

Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile:

- per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in relazione al valore di "picco mensile";
- per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW e una piccola frazione, circa il 10-15%, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 kW), la quota potenza viene pagata in relazione all'impegno contrattuale (per es. 15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW).

2. Descrizione dell'intervento proposto

La misura oggetto della presente relazione è basata sulla combinazione di due interventi elementari:

i. per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali;

ii. per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

È importante sottolineare che, come già ricordato, per le utenze BTAU con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta "si azzerava da sola" se il sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio, ecc.) rimane chiuso per un intero mese solare. In tali casi la "quota fissa" di rete e oneri si limita alla quota effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato libero.

3. Stima dell'impatto economico

Un intervento quale quello descritto al paragrafo precedente genera un onere stimabile (con buona approssimazione) al momento in circa 200 milioni di euro al mese, ripartiti quasi in parti eguali tra rete e oneri. La tabella seguente fornisce una stima dei gettiti persi nell'ipotesi di una applicazione della misura in discussione per 3 mesi.

Classi di tipologia contrattual e	potenza impegnata	Gettito rete perso	Gettito oneri perso	Gettito totale perso
		M€/trim.	M€/trim.	M€/trim.
BTA 1-2	<= 3 kW	20	21	41
BTA 3-6*	>3 e <=15-30 kW	191	204	395
BTA 6	>30 kW	80	84	164
	TOTALE	290	310	600

*Vengono incluse convenzionalmente in questa classe tutte le utenze BTAU la cui potenza disponibile è definita contrattualmente ed è dunque indipendente dagli effettivi prelievi mensili. Tale classe include dunque anche una piccola parte delle

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	utenze indicate con la sigla BTA6 (cioè con potenza impegnata superiore a 15 kW e in ogni caso mai superiore a 30 kW). Con riferimento agli importi indicati in tale tabella è necessario precisare che: - tutti i calcoli di gettito perso sono valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019; - tutti i valori sono indicati al netto di tasse e imposte e, dunque, non includono i mancati gettiti fiscali relativi a tasse e imposte; - i gettiti persi per la prima classe (indicata come BTA1-2) discendono dal fatto che questa beneficia solo degli effetti derivanti dalla misura indicata come i. nel precedente paragrafo 2; - i gettiti persi per la seconda classe (indicata come BTA3-6) discendono dal fatto che questa beneficia a pieno titolo di entrambe le misure (i. e ii.) indicate al precedente paragrafo 2; - i gettiti persi per la terza classe (indicata come BTA6 con potenza impegnata >15-30 kW) sono imputabili solo in parte alle misure precedentemente descritte, perché una parte dei gettiti si sarebbe in ogni caso persa per effetto della naturale riduzione dei prelievi di potenza derivante dall'attuazione delle misure emergenziali di contenimento dell'epidemia; la distinzione tra questi due effetti non può essere compiuta in anticipo, ma potrà essere valutata solo ex-post sulla base delle effettive rilevazioni dei prelievi.	
2. Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	(SUPERATO DA NUOVO TESTO MEF-MISE, IN FASE DI SCRITTURA) 1. Al fine di supportare le imprese particolarmente colpite dalle conseguenze economiche, finanziarie e sociali derivanti dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19 e dalle misure adottate per limitare il contagio, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese. 2. Possono accedere al Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio che soddisfano le seguenti condizioni: - data di avvio dell'attività antecedente il 1° febbraio 2020; - numero di dipendenti inferiore a 10; - fatturato annuo o totale dell'attivo dello stato patrimoniale annuo non superiore a 1 milione di euro per l'ultimo esercizio chiuso. Per le imprese che non hanno ancora chiuso un esercizio finanziario, il fatturato medio mensile nel periodo compreso tra la data di costituzione della società e 30 aprile 2020 deve essere	Si istituisce presso il MISE il "Fondo di solidarietà nazionale per le microimprese" al fine di concedere un contributo massimo di 5.000 euro alle microimprese che soddisfano le seguenti condizioni: aver avviato l'attività prima del 1° febbraio 2020, avere meno di 10 dipendenti, avere un fatturato annuo non superiore a 1 milione di euro, non essere sottoposte a procedure concorsuali, non avere carichi erariali pendenti. Il contributo - non cumulabile con le indennità previste dal DL 18 del 2020 per professionisti e co.co.co., con lavoratori automi, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori settore agricolo e spettacolo, nonché con il reddito di cittadinanza - è

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	inferiore a 335.000 euro. Ai fini della presente lettera, il fatturato è inteso come “fatturato al netto delle imposte” o, quando la società rientra nella categoria degli utili non commerciali, come “entrate nette al netto delle imposte”; • alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non essere sottoposto a fallimento, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo ovvero non essere soggetto ad un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni. • non avere carichi erariali pendenti. 3. Alle imprese di cui al comma 2 che hanno subito la sospensione dell'attività per effetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è riconosciuto un contributo pari ad euro 5.000,00. 4. Alle imprese di cui al comma 2 che, nel bimestre febbraio-marzo 2020, hanno subito una perdita di fatturato rispetto al bimestre febbraio-marzo 2019, è riconosciuto un contributo massimo di 5.000 euro, assegnato in misura proporzionale alla percentuale della perdita di fatturato subita. 5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato dall'Agenzia delle Entrate, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di [●] milioni di euro per l'anno 2020. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non è altresì riconosciuto ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo [●].	erogato dall'Agenzia delle entrate in proporzione alla perdita di fatturato subita dall'impresa. Onere non quantificato
<i>3. Compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione</i> Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51	<i>3. Compensazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione</i> 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente comma: “3. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appositamente certificati da parte delle stesse	Si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle p.a., appositamente certificati, possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 (es. premi per

Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22	pubbliche amministrazioni debitrice, possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo”. 2. Con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di certificazione e compensazione dei crediti di cui al precedente comma 1. 3. All’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito, in fine, il seguente comma: “1 bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell’art. 17, comma 3 del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241”. 4. Le disposizioni del presente articolo producono effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Relazione illustrativa Obiettivo del presente articolo è quello di consentire alle imprese di compensare i crediti verso la Pubblica Amministrazione con i debiti relativi a imposte e contributi, immettendo liquidità nel sistema. Banca d’Italia stima che i crediti verso la PA ammontino attualmente a 53 miliardi, pari al 3% del PIL, di cui circa la metà in ritardo di pagamento (dati 2018). L’Italia è il paese europeo con la più alta incidenza delle passività commerciali in percentuale del PIL. Si propone pertanto di intervenire sulle seguenti disposizioni: • l’inserimento di un nuovo comma che preveda la possibilità di compensare i crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione con i debiti relativi a imposte e contributi, modificando l’art. 17 del D.Lgs 241/1997 recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”; • l’inserimento di un nuovo comma 1 bis all’art. 34 della legge 388/2000, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che stabilisca la disapplicazione del limite dei 700.000 alla compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione.	l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, interessi previsti in caso di pagamento rateale, altre entrate individuate con apposito DM). Per la compensazione di tali crediti non si applica il limite massimo di compensazione di 700.000 euro. Fare modifiche di drafting (es. il comma aggiuntivo è 2 ter.1 e non 3; il decreto legislativo è il D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241 e non di settembre) DF: Valutazioni politiche con osservazioni + rinvio RGS e DT La proposta emendativa incide: — sull’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 con l’inserimento, dopo il comma 2 ter, di disposizioni che introducono la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati dalle imprese nei confronti delle PP.AA. e certificati dalle stesse, con i debiti relativi a imposte e contributi. Si rinvia a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per le modalità di certificazione e compensazione dei crediti. Si tratta di una forma di compensazione orizzontale “a regime” fuori dai casi già disciplinati dagli artt. da 28 bis a 28 <i>quinquies</i>, nel D.P.R. n. 602/73. Al riguardo si osserva che, fino ad oggi, il legislatore non ha introdotto l’istituto della compensazione come generale metodo di estinzione dell’obbligazione tributaria, ma si è piuttosto limitato ad ampliarne le possibilità applicative, che sono comunque rimaste sostanzialmente casistiche. Infatti, pur ritenendo condivisibile l’esigenza di superare le
--	--	---

		difficoltà delle imprese creditrici delle PPAA di ottenere il pagamento dei rispettivi crediti, si rileva che l'introduzione dell'istituto della compensazione "universale" potrebbe avere effetti sul gettito e creare problemi sui saldi di finanza pubblica. Si osserva inoltre che la proposta è mal formulata sotto il profilo della tecnica normativa, si interviene infatti sull'art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 in maniera non coerente con la struttura della norma; — sull' art. 34 della legge n. 388/2000, con l'inserimento di un comma 1 bis con il quale si dispone la disapplicazione del limite dei 700.000 euro alla compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione. Al riguardo, si rinvia a valutazioni di natura politica anche per i connessi effetti sul gettito. Si osserva tuttavia, che l'accoglimento della proposta contrasta con la ratio che ispira le misure restrittive alla facoltà di compensazione introdotte al fine di contrastarne l'indebito utilizzo (da ultimo l' art. 3 del D.L. 124/2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019). Con riferimento agli effetti di natura finanziaria si evidenzia che una tale possibilità potrebbe determinare problemi di liquidità per il Bilancio dello Stato di non poco conto se si considera che Banca d'Italia stima che i crediti verso la PA ammontino attualmente a 53 miliardi, pari al 3% del PIL di cui circa la metà in ritardo di pagamento (dati 2018). Sul punto si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento del Tesoro.
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

4. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	2. All'articolo 1, comma 1041 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "70 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni di euro". Relazione tecnica Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge di bilancia necessita di un rifinanziamento. Sulla base dell'andamento storico del tiraggio fondo, si presume infatti che le risorse oggi disponibili si esauriranno già a metà anno, considerato che a fronte dei 70 milioni di euro stanziati per il biennio 2020-2021 (cui si aggiungono i residui degli esercizi pregressi), ogni mese vengono prenotati circa 9 milioni di euro di incentivi. Sulla base di tale tiraggio della misura, è dunque presumibile che il fondo, per soddisfare tutte le richieste, dovrà avere una capienza pari ad almeno 108 milioni di euro (9 milioni di euro al mese per 12 mesi). Da qui, la necessità di stanziare almeno 50 milioni di euro per l'anno 2020 che, sommati ai 70 milioni di euro già stanziati e ai residui dell'anno 2019, pari ad euro 10 milioni circa, dovrebbero risultare sufficienti a soddisfare le domande che perverranno fino alla fine dell'anno. In totale, pertanto, si ritiene necessario incrementare il fondo per il bonus auto elettrica di 100 milioni di euro, sia per soddisfare appieno l'attuale domanda sia per potenziare ulteriormente la misura incentivante, anche a fronte dei nuovi modelli di auto elettriche che verranno messi in vendita nel corso del 2020.	Si incrementa di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il Fondo per il bonus auto elettrica istituito presso il MISE. DF: Valutazione politica – Rinvio RGS La proposta - corredata da relazione illustrativa e tecnica - intende incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), mediante uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro; detto fondo avrebbe, di conseguenza, una dotazione finanziaria totale di 570 milioni di euro. Al riguardo – ferme restando le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - si rimette l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche.
5. Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative Mail Quadri 29.04.2020 ore 13.45 (nuova versione) Parere DT su vecchia versione mail ULE 29.04.2020 ore 10.01	1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative, alla misura di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro 80 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. 2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro	Commi 1 e 2. Sono destinati ulteriori 80 milioni di euro per interventi in favore delle start-up innovative. Comma 3. Al "Fondo di sostegno al venture capital" sono destinati ulteriori 150 milioni di euro. I commi 4 e 5 prevedono la maggiorazione delle aliquote di incentivo fiscale relativi agli investimenti a titolo di capitale di rischio nellestartup e PMI innovative e una specifica deduzione dell'intero ammontare investito dalle

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Parere DF su vecchia versione non inserito perché fatta nuova istruttoria Parere DF Mail Lapecorella 04.05.2020 ore 00.21 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 20 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 150 milioni di euro finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché ulteriori processi di investimento mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente comma. 4. Per l'anno 2020, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento. 5. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni. 6. Le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi, previa	imprese per l'acquisizione del 50% del capitale di una startup o PMI innovativa. I commi 6 e 7 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche. Il comma 8, alla luce delle caratteristiche proprie del settore startup, prevede una maggiorazione al 50%, per le startup e PMI Innovative della misura del credito d'imposta per attività di ricerca & sviluppo e innovazione. Comma 9. Proroga di un anno il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative. Comma 10. 200 mil. di euro del Fondo di garanzia PMI è riservato alle start up innovative e alle PMI innovative Commi 11-12. Si introduce un regime fiscale agevolato in favore di start-up innovative, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa (decorso i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese). Comma 14. Si modificano i requisiti di ingresso e soggiorno per investitori stranieri: si riduce alla metà il limite minimo di investimento in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia (500.000 anziché 1 milione di euro) e il limite nel caso tale società sia una start-up innovativa (250.000 anziché 500.000 di euro); Comma 15. Si incrementano di 40 mil di euro per il 2020 le risorse finanziarie relative a “Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità” Comma 16. Oneri complessivi: 290 mil. di euro DT: parere contrario su vecchia formulazione
--	---	--

	comunicazione secondo le modalità indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, delle seguenti misure di sostegno in relazione alla crisi causata dall'epidemia da COVID-19: a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra; c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di leasing) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto 7. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 6 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 8. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Per le attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.»- 9. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto	La previsione di una moratoria (comma 6) per legge di 12 mesi in favore delle start up innovative e delle PMI rappresenterebbe una lesione significativa della libera iniziativa del credito, potenzialmente rilevante anche sotto il profilo della legittimità costituzionale. Non appare chiaro se detta moratoria si possa sovrapporre o anche sommare a quella già prevista dall'art. 56 del DL 18/2020. Tale maggiore durata non è in ogni caso conforme all'attuale autorizzazione della Commissione ai sensi del TF sulla moratoria ex art. 56 del DL/18/2020, sicché l'operatività andrebbe in ogni caso subordinata ad una clausola di stand still. Sotto altro aspetto, il comma 7 prevede la medesima garanzia del Fondo PMI ex art. 56, comma 6 del DL 18/2020, la cui dotazione, andrebbe pertanto conseguentemente adeguata. Il comma 12 prevede una riserva a favore delle start up innovative e delle PMI innovative a valere sulle risorse del Fondo PMI. Al riguardo si osserva che la costituzione di un distinto contenitore finanziario costituisce una modalità inefficiente che tende ad accrescere il fabbisogno finanziario del Fondo (e che non troverebbe giustificazione nell'attuale ampia dotazione del Fondo) Ciò premesso, su detti profili, si esprime avviso contrario Parere DF: Parere contrario con osservazioni La nuova proposta, articolata in 19 commi - corredata da relazione illustrativa e tecnica - mira a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle <i>start-up</i> innovative.
--	---	--

	legge 18 ottobre 2010, e delle PMI innovative previste dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. 10. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, in favore delle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle PMI innovative previste dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, è riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate al Fondo. 11. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: «Art. 29-bis – Incentivi in «de minimis» all'investimento in start-up innovative. a) A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in alternativa a quanto previsto dall'articolo precedente, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. b) Sono ammissibili le sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. c) Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis». d) L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali». 12. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n.33, dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis – Incentivi in «de minimis» all'investimento in PMI innovative.	Per quanto di interesse, l'obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato - comma 4 - attraverso un incremento dal 30% al 60% delle aliquote di incentivo fiscale relative agli investimenti a titolo di capitale di rischio nelle start-up e PMI innovative, dall'altro - comma 5 – prevedendo una ulteriore maggiorazione fino al 100% nei casi di acquisizione dell'intero del capitale di una start-up o PMI innovativa da parte di soggetti passivi IRES. Inoltre, il comma 8 prevede che il credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019 è attribuito in misura doppia in favore delle start-up e PMI innovative. Il comma 11 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. Viene anche disposto che eventuali termini previsti a pena di decadenza per l'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. I commi da 13 a 15 introducono regimi fiscali in regime “de minimis” per gli investimenti in start-up e PMI innovative; in particolare, si prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Le modalità attuative vengono demandate a un decreto
--	--	---

	a) A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative. b) Sono ammissibili le sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. c) Tali agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli Aiuti «de minimis». d) L'investimento detraibile deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali». 13. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi 6 e 7. 14. All'art. 26-bis, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", le parole "di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000", sono sostituite dalla parole "di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000". 15. Le risorse finanziarie del capitolo 7476 "Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità" dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono incrementate di euro 40 milioni per l'anno 2020 i fini del potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei titoli della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative, di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-UIBM, secondo le indicazioni programmatiche formulate con Direttiva del Ministro.	del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, che la proposta risulta in più punti tecnicamente mal formulata; tra l'altro, si segnala il riferimento errato e incompleto presente all'interno del comma 11 e della relazione illustrativa al decreto-legge 18 ottobre 2010 - senza numero - in luogo del (corretto) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Si osserva, altresì, che al comma 15 è presente un (errato) rinvio ai commi 6 e 7, in luogo del (corretto) rinvio ai commi 13 e 14. Ciò premesso, con riguardo al comma 4, si fa presente che la modifica proposta interessando un regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2018) 8389 <i>final</i> del 17 dicembre 2018 necessita di essere notificata alla Commissione europea. Si rappresenta la necessità che anche l'efficacia della disposizione in questione sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3) TFUE così come già previsto dal comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 in relazione alle pregresse modifiche. Con riguardo, poi, al comma 5 – che riproduce le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 218 della legge di bilancio per il 2019 – si rappresenta che la proposta introducendo una nuova misura agevolativa, oltretutto riservata esclusivamente ai soggetti IRES, presenta aspetti di selettività, sia diretti sia indiretti. Al riguardo, si osserva, che gli elementi di cui sopra non consentono di ricondurre l'ipotesi di intervento all'articolo 21 del Regolamento (UE), n. 651 del 2014, ove è previsto che nel caso di incentivi fiscali
--	--	--

	16. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 290 milioni di euro (più gli oneri delle misure ancora da quantificare da parte del DF) si provvede a valere su ... Relazione illustrativa La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell’ambito della misura “Smart&Start Italia”, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019). L’obiettivo del rafforzamento è perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura (comma 1), dall’altro, ampliando la capacità di azione (comma 2). Con riferimento al secondo profilo di intervento (rafforzamento della capacità di azione della misura), la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese. In considerazione anche del momento di emergenza che il nostro sistema nazionale sta vivendo, emerge, infatti, la necessità da parte delle startup di un sostegno pubblico per sviluppare il proprio business caratterizzato principalmente da idee innovative che le contraddistinguono dalle altre società. Le startup per loro natura hanno esigenze di liquidità maggiori rispetto a quelle delle altre imprese di piccola dimensione e anche quando iniziano a fatturare e hanno buone entrate, necessitano di ulteriori fondi per consolidarsi e “scalare il mercato”. E’, pertanto, necessaria un’evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, ora, come detto, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale proprio anche da parte di investitori privati e istituzionali. Per soddisfare tali esigenze, il comma 1 della norma in commento rimette ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la disciplina di nuove modalità di intervento della misura che vadano nella predetta direzione. In particolare, la conversione del prestito Smart & Start Italia a talune condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento agevolativo potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo,	per il finanziamento del rischio gli investitori debbano essere persone fisiche e le imprese target siano delle PMI, come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE 1, che rispettino, altresì le condizioni fissate dallo stesso articolo 21. Per tali ragioni, la regolamentazione di riferimento per verificare la compatibilità dell’intervento diverrebbero gli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) che contemplano la possibilità di valutare, previa notifica, la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato di misure che non soddisfano tutte le condizioni in materia di finanziamento del rischio stabilite nel regolamento generale di esenzione per categoria, e ai quali si rinvia anche in merito alla compatibilità della percentuale di agevolazione proposta dall’intervento e al relativo di cui al punto precedente. Pertanto, si rappresenta la necessità della notifica alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, con la sospensione dell’efficacia della disposizione al pari di quanto previsto dal comma 220 della legge n. 145 del 2018. Inoltre, anche con riferimento al comma 8, si rappresenta che la proposta – in quanto finalizzata a prevedere l’attribuzione del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica in misura doppia esclusivamente in favore delle <i>start-up</i> e PMI innovative - presenta aspetti di selettività con la conseguenza che, ove non applicabile il regime “de minimis” ovvero altro specifico regolamento di esenzione, risulta necessario prevedere la notifica alla Commissione
--	---	--

	accompagnato dall'ingresso nel capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale. Grazie a questa operazione potrà essere sostenuta la patrimonializzazione della startup e si concederà la liquidità necessaria alla startup stessa per poter sviluppare il proprio business. Oltre a tale importante prospettiva di innovazione della misura, la norma prevede, al comma 2, l'attivazione di una nuova linea di intervento da affiancare alla misura smart&start, volta a facilitare l'incontro tra start up innovative e sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ecc. attraverso un contributo a fondo perduto per l'acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della start up innovative, incentivando, in una fase successiva al percorso di incubazione/accelerazione anche l'investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura "Smart Money"). La concessione dei predetti contributi, da corrispondere ai sensi del regolamento generale "de minimis" (reg. UE n. 1407/2013), sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La prima delle suddette misure è particolarmente indicata, anche nella presente fase di emergenza, per fornire liquidità per l'acquisizione dei servizi di incubazione e accelerazione delle startup nella loro fase iniziale di sviluppo, soprattutto per quelle realtà non ancora in grado di presentare una progettualità matura per i finanziamenti di Smart&Start. Al comma 3, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni per l'anno 2020. I commi 4 e 5 prevedono la maggiorazione delle aliquote di incentivo fiscale relativi agli investimenti a titolo di capitale di rischio nelle startup e PMI innovative e una specifica deduzione dell'intero ammontare investito dalle imprese per l'acquisizione del 100% del capitale di una startup o PMI innovativa. I commi 6 e 7 introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche. Il comma 8, alla luce delle caratteristiche proprie del settore startup, prevede una maggiorazione al 50%, per le startup e PMI Innovative della misura del credito d'imposta per attività di ricerca & sviluppo e innovazione. Il comma 9 proroga di un anno la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2010, e delle PMI innovative previste	europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Infatti, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le condizioni cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 651/2014 che prevede tra l'altro anche limiti all'incremento degli aiuti a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria (piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003). Sotto altro profilo la misura, seppur finalizzata ad incentivare la ricerca utile a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, sembra prevedere una norma "di sistema" difficilmente inquadrabile nell'ambito della Comunicazione del 19.3.2020, C(2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 3.4.2020. Infine – sempre con riferimento alla disciplina europea - con riguardo ai commi da 13 a 15, che introducono un regime fiscale agevolato e alternativo per <i>start-up</i> e PMI innovative, sempre sotto forma di detrazioni e deduzioni d'imposta in capo ai soggetti investitori ma in regime "<i>de minimis</i>", si fa presente, che - come ricordato anche dalla Commissione europea, nella decisione C(2018) 8389 <i>final</i> - i beneficiari degli aiuti "<i>sono gli investitori (nella misura in cui svolgono attività economiche) e le imprese beneficiarie</i>" e, pertanto, non risulta tecnicamente possibile applicare le agevolazioni <i>de quibus</i> in regime "<i>de minimis</i>" in quanto non risulta possibile verificare le condizioni
--	---	---

	dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e o per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12 mesi. Tale previsione è resa necessaria considerati gli effetti negativi per l'economia prodottisi, per il 2020, su tutto il comparto delle startup. Il comma 10 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I commi da 11 a 13 introducono un regime fiscale agevolato per stimolare investimenti di importo limitato che sono parte essenziale del ciclo di vita di una start-up innovativa, sia nelle fasi iniziali, che nel suo passaggio a PMI innovativa, decorsi i 5 anni dall'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese. A tal fine si prevede un contributo fiscale fino al 50% dell'investimento agevolabile nei limiti delle soglie fissate dal Regolamento "de minimis". La misura, rivolta esclusivamente ad investitori persone fisiche, completa e integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start up e delle PMI innovative, che attualmente si fonda su due pilastri: 1. gli incentivi fiscali per investimenti effettuati da persone fisiche e giuridiche in start up e PMI innovative che si focalizza su un taglio di investimenti più elevato (agevolazioni fiscali del 30% fino a €1 milione per le persone fisiche e del 30% fino a €1,8 milioni per le persone giuridiche) e 2. il Fondo Nazionale di Innovazione che interviene con investimenti diretti e indiretti in minoranze qualificate nel capitale di imprese innovative con Fondi generalisti, verticali o Fondi di Fondi, a supporto di start-up, scaleup e PMI innovative. Con i predetti commi si intende invece incentivare la raccolta di capitale per quelle start-up innovative e PMI innovative che ancora hanno valori della produzione ridotti per potenziare la capitalizzazione delle imprese innovative di più piccole dimensioni e per favorirne la crescita e più in generale per colmare il divario esistente tra l'Italia e altri paesi UE nel venture capital rivolto a queste categorie di imprese. Altri Paesi hanno adottato programmi analoghi quali il Seed Enterprise Investment Scheme del Regno Unito e il programma Tax Shelter for start-ups del Belgio. Il comma 14 (Investor Visa for Italy) concernono il dimezzamento delle soglie minime per l'attrazione di investimenti verso le società di capitali e le startup innovative.	e i limiti richiesti dal regolamento n. 1407/2013 in capo alle società beneficiarie. Per quanto riguarda le valutazioni finanziarie si evidenzia quanto segue. Nei commi 4 e 5 la norma dispone, per gli anni 2020 e 2021, l'incremento dal 30% al 60% dell'aliquota della detrazione ai fini Irpef e della quota deducibile ai fini Ires per gli investimenti effettuati nel capitale sociale di start up innovative e piccole e medie imprese innovative. La quota deducibile è incrementata al 100% per le imprese che acquisiscono l'intero capitale di start up innovative o piccole e medie imprese innovative, a condizione che l'intero capitale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni. Per quanto concerne l'Irpef, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2018, risulta un ammontare di investimenti in esame pari a 124,5 milioni di euro. Incrementando tale valore del 25%, al fine di contemplare l'effetto incentivante della norma e applicando la differenza di aliquota del 30% si stima una variazione di gettito Irpef di competenza 2020 e 2021 pari a -56 milioni di euro. Per quanto concerne l'Ires, ai fini della valutazione degli effetti di gettito, sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei Redditi 2019, anno di imposta 2018, dai quali risulta un ammontare di investimenti in Start-up e PMI innovative pari a circa 93,3 milioni di euro. Applicando la maggiorazione delle aliquote dal 30% al 60% e dal 30% al 100%, nell'ipotesi che la quota degli investimenti relativa ad imprese che hanno acquistato l'intero capitale sociale sia pari al 25%, si stima una maggiore deduzione pari a circa 16,5 milioni di euro, di tale deduzione è stata valutata la
--	---	---

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”) ha introdotto (art. 1, comma 148) una nuova tipologia di visto dedicata ai cittadini non Ue che intendono effettuare investimenti di importo significativo in aree strategiche per l’economia e per la società italiana; a tal fine è aggiunto al d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione) l’articolo 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori”, il quale prevede che possano candidarsi al visto i cittadini non Ue che effettuano un investimento in una delle seguenti tipologie: 2 milioni di euro in titoli di Stato a medio-lungo termine; almeno 1 milione di euro in società di capitali italiane (500mila euro nel caso di start-up innovative ex decreto legge. 179/2012); almeno 1 milione di euro per donazioni in ambito culturale, ambientale e sociale. La definizione delle modalità e delle procedure di candidatura per il nulla osta al visto è rimessa a un decreto attuativo, emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro dell’Interno, il 21 luglio 2017. La procedura di richiesta del nulla osta al visto, gestita dal Ministero dello Sviluppo Economico, avviene attraverso la piattaforma investorvisa.mise.gov.it.

Dalla prima fase attuativa del programma “Investor Visa” emerge che la misura ha finora incontrato un interesse limitato: dalla fine del 2017 ad oggi sono pervenute 15 candidature, di cui 9 hanno portato al rilascio di visti per investitori (4 di esse riguardano operazioni di investimento in società di capitali per € 1 milione ciascuno; 3 riguardano investimenti in start-up innovative per € 500.000 ciascuno; 2 riguardano investimenti in titoli di Stato per € 2 milioni ciascuno).

La presente disposizione mira pertanto a incentivare l’utilizzo del programma, con particolare enfasi sulle forme di investimento a carattere produttivo, attraverso un dimezzamento delle soglie finanziarie per le operazioni dirette verso le società di capitali (da 1 milione a 500mila euro) e, in particolare, verso le start-up innovative (da 500mila a 250mila euro). Queste ultime, in particolare, scontano, rispetto alle altre imprese innovative europee, un notevole ritardo in termini di disponibilità di capitale di rischio. Il rapporto Dealroom.co 2019, ad esempio, mette in luce che al terzo trimestre 2019 le dimensioni del mercato italiano del venture capital risultavano di 13 volte inferiori rispetto a quelle del Regno Unito, di 10 volte rispetto alla Germania, e di 5 rispetto alla Francia.

La riduzione della soglia finanziaria renderebbe l’Italia più competitiva nel contesto europeo, che attualmente presenta 20 schemi nazionali di residenza per investitori esteri. Il rapporto “Schemi di cittadinanza e residenza per investitori nell’Unione europea” pubblicato dalla Commissione europea a fine 2018 evidenzia che l’Italia si posiziona nella fascia dei Paesi che prevedono le soglie finanziarie più elevate.

capienza entro i limiti del reddito imponibile. Applicando un’aliquota IRES del 24% e considerando che l’agevolazione della proposta normativa possa incentivare gli investimenti in Start-up e PMI, ipotizzando un incremento degli stessi del 25%, si stima una perdita di gettito annua pari a circa **4,96 milioni di euro** (16,5 milioni di euro X 1,25% X 24%).

Di seguito, considerando un acconto IRES e IRPEF del 75%, si riporta l’andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-98,0	-56,0	+42,0	0,0
IRES	0	-8,68	-4,96	3,72	0
		-	-		
TOTALE	0	106,68	60,96	+45,72	0

in milioni di euro

Per quanto concerne il **comma 8**, al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, è prevista una maggiorazione al 50%, per le Start-up e per le PMI Innovative, della misura del credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo e innovazione come stabilito all’art. 1, comma 203, della Legge di Bilancio 160/2019.

Nella Legge di Bilancio 2020, vengono definite le spese considerate ammissibili, per l’anno di imposta 2020 per la determinazione del credito di imposta, per ogni tipologia di attività:

· per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12%

	Paesi come Francia e Spagna richiedono disponibilità finanziarie significativamente inferiori. Mentre il comma 9 prevede la riduzione delle soglie minime per le tipologie di investimento in società di capitali e start-up innovative, il comma 10 allinea l'ammontare delle corrispondenti disponibilità finanziarie minime richieste agli investitori. Il comma 15 incrementa le risorse finanziarie del capitolo 7476 <i>“Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità”</i> dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini del potenziamento degli interventi di valorizzazione e tutela dei titoli della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up innovative, di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale-UIBM, secondo le indicazioni programmatiche formulate con Direttiva del Ministro. L'incremento richiesto della dotazione finanziaria del capitolo 7476 è finalizzato a sostenere e stimolare in questo periodo di emergenza una veloce ripresa degli investimenti delle PMI connessi alla valorizzazione economica dei titoli della proprietà industriale soprattutto con il rifinanziamento delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+ che risultano fortemente utilizzate dalle PMI stesse. Infatti, con le risorse generalmente a disposizione, i bandi annuali per la concessione dei contributi vengono chiusi dopo pochissimi giorni. Ad esempio il bando brevetti+ aperto a fine gennaio 2020 è stato chiuso dopo sole 24 ore, con oltre 400 domande presentate (la dotazione finanziaria era di 26,8 milioni di euro). Pertanto il rifinanziamento di queste ed altre misure si ritiene correlato allo stato di emergenza in quanto collegato alle contingenti e gravi difficoltà economiche e finanziarie delle imprese, specie di quelle di piccole dimensioni. Relazione tecnica Quanto ai commi 1 e 2, i dati di gestione della misura, soprattutto a seguito dell'accelerazione impressa dalla recente riforma, mostrano l'efficacia dello strumento e l'interesse che esso raccoglie presso i destinatari, che rischiano, tuttavia, sulla base delle attuali disponibilità finanziarie, di non essere raggiunti dall'intervento. Al 16/04/2020 le risorse disponibili per la misura Smart Start Italia, rispetto all'importo di euro 274.886.667,10 originariamente assegnato, ammontano complessivamente ad euro 83.191.110,80 di cui euro 38.208.072,98 di risorse della programmazione comunitaria e complementare vincolate territorialmente all'utilizzo nelle le regioni del sud.	della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro per periodo d'imposta; · per le attività di innovazione tecnologica il credito d'imposta è riconosciuto, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta; · per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; · per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d'imposta. Ai fini della stima, con una metodologia analoga a quella adottata in sede di Relazione Tecnica alla Legge di Bilancio 2020, sono state analizzate le dichiarazioni Redditi 2019, anno di imposta 2018, nello specifico in merito ai dati al quadro RU (crediti di imposta concessi a favore delle imprese), limitatamente ai contribuenti identificati come Start-up e PMI innovative. La spesa complessiva risultante, da parte di tali contribuenti, per attività di ricerca e sviluppo è pari a circa 497 milioni di euro, da cui complessivamente si stima, a legislazione vigente e con l'esclusione delle spese in R&S commissionate dall'estero (Inward BERD, pari a circa il 23%), un credito di imposta per l'anno 2020 di circa 41,7 milioni di euro.
--	---	---

Si prevede, sulla base delle domande in corso di valutazione al 16/04/2020 (pari a n. 200 domande), a quelle che perverranno nel corso nei prossimi mesi ed al tasso di ammissione rilevato per il 2019 (pari a circa il 35%), che le risorse non vincolate territorialmente potrebbero esaurirsi entro la fine del prossimo mese di settembre, mediante l'assunzione delle relative delibere di ammissione, mentre le risorse comunitarie e complementari entro il primo bimestre del prossimo anno. Ai fini della previsione dell'esaurimento delle risorse residue, è significativo, inoltre, il dato registrato sull'andamento del flusso di domande presentate nel 2020 che, a seguito delle novità normative introdotte dal citato DM del 30 agosto 2019, ha subito una crescita di circa il 230% (nello scorso bimestre 2020 sono state presentate mediamente 69 domande rispetto alle 30 medie mensili presentate nel 2019).

Per garantire, pertanto, la continuità dello strumento sull'intero territorio nazionale, la norma prevede uno stanziamento aggiuntivo di 100 milioni di euro (di cui 20 da destinare alle finalità di cui al comma 2).

Al **comma 3**, si incrementa la dotazione del «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, cui sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni.

I **commi 4 e 5**, in attesa quantificazione DF

I **commi 6 e 7** introducono una moratoria temporanea di 12 mesi per le linee di credito in essere tra startup e PMI innovative e banche e non producono, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che riserva una quota delle risorse già stanziata sul fondo in favore delle startup innovative, senza necessità di ulteriori incrementi.

Il **comma 9** non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione per un ulteriore anno della permanenza delle startup innovative nel registro delle imprese consentirà la a questa platea di soggetti di poter accedere a tutte le misure agevolative nei limiti delle risorse stanziata.

Il **comma 10** non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto riserva una quota delle risorse già stanziata sul FCG, pari a 200 milioni di euro, da destinare a garanzie in favore di startup innovative.

I **commi da 11 a 13**, in attesa quantificazione DF

Il **comma 14** non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 15** incrementa le risorse finanziarie del capitolo 7476 "Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità" dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per euro 40 milioni per

Sulla base della proposta normativa, la maggiorazione al 50% per le Start-up e per le PMI innovative della misura del credito d'imposta, determinerebbe un credito complessivo di circa **83,4 milioni di euro**.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari dovuti alla maggiorazione, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta R&S per Start-up e PMI innovative	0	13,9	13,9	13,9

in milioni di euro

I **commi 13 e 14** prevedono, in alternativa a quanto disposto al comma 4 e a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, un incremento dal 30% al 50% dell'aliquota per gli investimenti in start up innovative e piccole e medie imprese innovative effettuati dalle persone fisiche. Per quanto concerne le start up innovative, l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Si ipotizza che per gli anni 2020 e 2021 i soggetti che effettuano investimenti in start up e Pmi innovative usufruiscano dell'aliquota del 60% e successivamente, a decorrere dal 2022 dell'aliquota del 50%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	l'anno 2020. L'incremento richiesto della dotazione finanziaria del capitolo 7476 è finalizzato a sostenere e stimolare in questo periodo di emergenza una veloce ripresa degli investimenti delle PMI connessi alla valorizzazione economica dei titoli della proprietà industriale soprattutto con il rifinanziamento delle misure brevetti+, disegni+ e marchi+ che risultano fortemente utilizzate dalle PMI stesse. Infatti, con le risorse generalmente a disposizione, i bandi annuali per la concessione dei contributi vengono chiusi dopo pochissimi giorni. Ad esempio il bando brevetti+ aperto a fine gennaio 2020 è stato chiuso dopo sole 24 ore, con oltre 400 domande presentate (la dotazione finanziaria era di 26,8 milioni di euro). Pertanto il rifinanziamento di queste ed altre misure si ritiene correlato allo stato di emergenza in quanto collegato alle contingenti e gravi difficoltà economiche e finanziarie delle imprese, specie di quelle di piccole dimensioni.	2018, risulta un ammontare di investimenti in start up e pmi innovative pari a 124,5 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di tali investimenti del 25%, per tener conto dell'effetto incentivante della norma e applicando la differenza di aliquota fra la legislazione vigente (30%) e la proposta (50%), si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa -40,5 milioni di euro. Di seguito l'andamento finanziario: <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>Dal 2024</td></tr><tr><td>IRPEF</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-70,8</td><td>-40,5</td></tr></table> <i>in milioni di euro</i>		2020	2021	2022	2023	Dal 2024	IRPEF	0	0	0	-70,8	-40,5
	2020	2021	2022	2023	Dal 2024									
IRPEF	0	0	0	-70,8	-40,5									
6. Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DT mail 27.04.2020 ore 14.24 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e alle PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, è autorizzato	Si istituisce presso il MISE il "Fondo per il trasferimento tecnologico" (con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022), che attraverso l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA (individuata come soggetto attuatore) promuove iniziative e investimenti per la valorizzazione e l'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti nel Paese, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. Inoltre, si costituisce la Fondazione di diritto privato “Enea Tech” con lo scopo di realizzare le iniziative utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca e delle tecnologie innovative presso le predette imprese. Per l'istituzione e l'operatività della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.												

ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono individuati le tipologie di interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3, il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale, tramite convenzione, di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di alla quale sono attribuite le funzioni di Agenzia Nazionale per il trasferimento tecnologico che le esercita anche attraverso la Fondazione di cui al comma 5, previa stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1, nel limite massimo dell'1 per cento delle medesime.

5. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione Enea Tech", sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, con lo scopo di realizzare le iniziative utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca e delle tecnologie innovative presso le imprese individuate ai sensi del comma 1 e del comma 2. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta di Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività iniziale della Fondazione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al comma 1.

Con decreto non regolamentare da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta di ENEA, definisce gli aspetti organizzativi e funzionali per l'esercizio dei compiti di trasferimento tecnologico da parte dell'Agenzia e della Fondazione, il cui Statuto è approvato dal Ministero dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 3.

6. Attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati, possono essere stabilite specifiche modalità di

**DT: Comma 5 parere favorevole condizionato
– Comma 6 parere contrario**

La proposta, tra l'altro, prevede l'istituzione di una fondazione di diritto privato denominata "Enea Tech", con lo scopo di realizzare le iniziative utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca e delle tecnologie innovative presso le imprese, con particolare riferimento alle start-up e PMI innovative. E' previsto inoltre che alla fondazione possano essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 5). Infine è previsto che le disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 si applicano ad Enea ed alla fondazione Enea Tech soltanto per le società da esse controllate (comma 6).

In proposito:

- per quanto riguarda la previsione di cui al **comma 5** sopra richiamata, si esprime **parere favorevole a condizione** che vengano richiamate le previsioni di cui all'art. 1 del DPR n. 296/2005 recante "*Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.*"; ciò al fine di escludere dai beni da attribuire in uso alla suddetta fondazione, quelli suscettibili di uso governativo ovvero inseriti in programmi di valorizzazione/dismissione immobiliare. Pertanto l'ultimo periodo del comma 5 della proposta in esame andrebbe riformulato come segue: "Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello

collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. 6. Il patrimonio della Fondazione, costituito inizialmente dalle risorse assegnate da Enea nei limiti di cui al comma 5, può essere successivamente incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonché attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione Europea. Per l'istituzione e l'operatività della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse assegnate al fondo di cui al primo comma. 7. Per l'anno 2020, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non si applica l'articolo 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Relazione illustrativa Come misura urgente finalizzata al sostegno ed alla ripartenza duratura del sistema produttivo, la norma intende istituire presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo per il Trasferimento Tecnologico per lo sviluppo e la crescita del Paese che, attraverso il soggetto attuatore, possa agire con urgenza ed efficacia per la finalità descritte attraverso le diverse forme consentite dall'ordinamento (convenzioni o assegnazioni dirette, accordi tra amministrazioni). In linea con le indicazioni europee, fatte proprie con la Nuova politica industriale per l'Europa, la presente disposizione rafforza inoltre le competenze dell'ENEA – l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – dando piena attuazione alle indicazioni statutarie e sostiene la piena integrazione dell'Agenzia nel tessuto produttivo, attraverso l'istituzione della fondazione Enea Tech. La misura, oltre ad accelerare una politica industriale fondata sull'innovazione, contribuisce al miglioramento della produttività e della resilienza	Stato, <i>ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.</i>”. - con riferimento al comma 6 della proposta normativa, si rappresenta che: - l'istituenda fondazione non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 -TUSP (ex articolo 1, comma 2,) né nell'ambito oggettivo poiché non ha la forma societaria. Inoltre, in base all'articolo 1, comma 4, lett. b), del TUSP, restano ferme le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche in fondazioni. Ne consegue che alle fondazioni il TUSP non si applica; - l'esclusione dell'applicazione del TUSP alle società partecipate, ma non controllate, da ENEA non sembra conferente rispetto all'operazione descritta nella proposta, anche in considerazione che le norme del Testo unico maggiormente incisive sono proprio quelle che riguardano le società a controllo pubblico. Si aggiunge, da ultimo, che il TUSP prevede disposizioni derogatorie per spin off o start up costituite da enti di ricerca (art. 4, comma 8 e art. 26, comma 12- ter, del TUSP). Non comprendendo, pertanto, le motivazioni sottostanti la proposta di esclusione in commento, si esprime parere contrario.
---	---

	del sistema delle PMI e alla creazione di nuove significative opportunità di lavoro qualificato. Dalle banche dati più consolidate emerge infatti che il contributo portato da nuove imprese (fino a 5 anni di vita) genera in modo anticiclico la quasi totalità dei nuovi posti di lavoro. Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative. La finalità del Fondo, come precisato al comma 2, è quella di favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Il comma 3, autorizza il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Si attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o di debito di cui al presente comma. Il comma 4 prevede che per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di Trasferimento Tecnologico. Lo statuto di Enea infatti, nel definire all'art. 2 le finalità istituzionali dell'Agenzia, stabilisce che "è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i	
--	---	--

	cittadini [...]”. Elenca, a seguire, una serie di attività per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente tra le quali: • la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico (art. 2, lett. b); • lo svolgimento di attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi (art. 2, lett. e); • la promozione di programmi di collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico (art. 2, lett. f). Inoltre, lo statuto contiene una clausola di chiusura che consente ad Enea lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività necessaria al perseguimento delle sue finalità istituzionali, nonché di qualsiasi altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante (art. 3, co. 3). La gestione del fondo sarà disciplinata mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo nel limite massimo dell’1 per cento delle risorse stesse Per le medesime finalità, al comma 5 si autorizza l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA è autorizzata alla costituzione della Fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed il cui statuto verrà approvato con decreto del medesimo Ministero. Per l’istituzione e l’operatività iniziale della Fondazione si autorizza Enea alla spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse assegnate al fondo per il trasferimento tecnologico. Il comma 6 disciplina il patrimonio della Fondazione prevedendo che, oltre la dotazione iniziale assegnata da Enea quale socio fondatore, il patrimonio potrà essere successivamente incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, potranno essere costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il comma 7 esenta da imposizione fiscale, per l’anno 2020, tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, escludo l’applicazione da ogni tributo e diritto. Il comma 8, infine, chiarisce che ai fini del presente articolo non trovano applicazione gli oneri di motivazione analitica di cui all’articolo 5 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previsti nei casi di costituzioni di società o	
--	---	--

	acquisizioni di partecipazioni. Tale disposizione, così come previsto dal comma 1 dello stesso articolo 5, non trova in ogni caso applicazione nei casi di in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative come nel caso degli interventi in capitale di rischio/debito operati ai sensi del presente articolo. Relazione tecnica La norma produce nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato per euro 500 milioni, da assegnare al Fondo per il trasferimento tecnologico. Di questi 500 milioni: • una quota pari al massimo dell'euro 500 milioni, da assegnare al Fondo per il trasferimento tecnologico con ENEA, soggetto attuatore degli interventi del Fondo, ai sensi del comma 3. • Un con ENEA, soggetto attuatore degli interventi del Fondo, ai s costituzione del patrimonio iniziale della Fondazione (fondo di destinazione) e alla sua operatività (fondo di gestione), da ripartire in sede di approvazione statutaria da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si fa presente che, una volta che la Fondazione sarà operativa, non saranno necessari nuovi apporti da parte dell'erario in quanto il patrimonio iniziale verrà incrementato con l'apporto di altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno alla Fondazione.	
7. Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dei videogiochi a livello nazionale, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi – First Playable Fund», con dotazione iniziale di 10 milioni di euro. 2. Il Fondo di cui al presente articolo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo. 3. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al presente articolo vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo comma 5. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:	È istituito presso il MISE il «Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi – First Playable Fund», con dotazione iniziale di 10 milioni di euro, per sostenere lo sviluppo dell'industria dei videogiochi a livello nazionale mediante erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 % delle spese ammissibili, e per un importo compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo.

	a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi; b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi; c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 4. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. 5. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 2, le imprese che: a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma precedente; c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62; 6. L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda di cui al comma 3 da parte del Ministero dello sviluppo economico. 7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite: le modalità di presentazione delle domande; i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le modalità di erogazione del contributo; le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e revoca. Relazione illustrativa La proposta normativa è volta ad istituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello Sviluppo economico, diretto al sostegno della produzione italiana di videogiochi analogamente a quanto già adottato da Paesi europei ed extra-europei quali Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Polonia e Danimarca. Il videogioco è un'opera complessa, che richiede un'ampia gamma di profili professionali altamente specializzati: game designer, programmatori, artisti, designer di interfacce, grafici 3D, grafici 2D, animatori, compositori, ingegneri del suono, tester, traduttori, doppiatori, ecc.	
--	---	--

	Il prototipo di un videogioco rappresenta la prima versione giocabile dell'opera, contenente le funzionalità di base e distintive del prodotto finito. È lo strumento attraverso il quale le imprese del settore possono presentare il loro progetto di sviluppo a editori e/o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto finale e per la sua distribuzione sul mercato internazionale. La realizzazione del prototipo, che di solito coincide con le fasi di concezione e pre-produzione, richiede un investimento rilevante in termini di risorse da parte delle imprese e solitamente avviene in regime di autofinanziamento da parte delle imprese stesse, senza poter contare su apporti finanziari di editori e/o investitori, che possono intervenire nelle successive fasi della produzione. Altri paesi europei sono già intervenuti in questo senso: la Germania nel 2019 ha istituito il “Computerspieleförderung des Bundes”, un fondo finanziato con 50 milioni di euro; la Francia dal 2008 ha istituito il “Fonds d'aide au jeu vidéo”, investendo in media 4 milioni di euro su 40 progetti ogni anno. In Italia ad oggi non esiste alcuna misura di sostegno paragonabile. Nel 2018, l'88% delle imprese italiane attive nel settore dei videogiochi dichiaravano di ricorrere a risorse proprie per finanziare lo sviluppo delle proprie opere. Ogni nuovo videogioco è destinato alla distribuzione diretta sul mercato internazionale, con effetti benefici diretti sulla bilancia commerciale del paese in cui l'impresa sviluppatrice è basata. Il mercato dei videogiochi, infatti, non conosce limitazioni geografiche o logistiche, essendo largamente basato sulla distribuzione digitale: nel 2018, l'83% delle imprese italiane indicava nella vendita digitale il modello di distribuzione più utilizzato, con il 61% del proprio fatturato generato sul mercato internazionale e solo il 39% sul mercato nazionale; in particolare, le aree che concorrono maggiormente al fatturato oltreconfine sono America (28%), Europa (23%) e Asia (7%). Da un'indagine effettuata da AESVI l'Associazione di categoria (ora IIDEA), rispetto al mercato software dei videogiochi in Italia nel 2018, la quota di mercato dei videogiochi prodotti da imprese italiane rappresenta il 3,7% del totale. Ciò significa che le imprese italiane necessitano di un supporto per poter competere sul mercato. Il comma 1, pertanto, prevede l'istituzione presso il Ministero del cd. «Fondo per la produzione di prototipi di videogiochi – First Playable Fund». Il nome riprende la definizione di “First Playable”, letteralmente “prima versione giocabile” di un videogioco, ossia il prototipo che tipicamente viene realizzato per essere valutato dagli investitori privati.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il comma 2 specifica che il Fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50% delle spese ammissibili, e per un ammontare compreso dai 10.000 euro e 200.000 euro per singolo prototipo. Il comma 3 specifica le spese ammissibili, includendo le voci di costo che incidono maggiormente per la realizzazione del prototipo, ovvero il personale dell'impresa, le commissioni esterne, le attrezzature hardware, le licenze software. Il comma 4 specifica la destinazione del videogioco al pubblico, attraverso canali di distribuzione commerciale diretta, digitali e/o fisici; sono pertanto da ritenersi esclusi videogiochi sviluppati per committenti pubblici o privati, non destinati alla distribuzione commerciale. Il comma 5 specifica i requisiti di ammissione delle imprese. Il comma 6 prevede il termine entro il quale il prototipo ammesso al fondo dovrà essere sviluppato. il comma 7, infine, demanda ad un successivo decreto attuativo del MiSE la definizione delle modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese ammissibili, le cause di decadenza e revoca. Le modalità di erogazione dei contributi dovranno essere definite sulla base di criteri di accessibilità e modalità semplificate di candidatura e selezione. Quest'ultimo aspetto si ritiene necessario, al fine di poter consentire alle realtà imprenditoriali, per lo più imprese di piccole dimensioni, di poter usufruire dei contributi senza andare in contro a procedure farraginose. Infine, si specifica che il decreto andrà a dettagliare in apposita tabella le specifiche voci di costo per l'ideazione e la realizzazione dei prototipi eleggibili.	
8.. Limiti ai rincari su mascherine e altri dispositivi di protezione individuale Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Fino al termine della cessazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, al fine di contenere i rischi di contagio tra la popolazione favorendo il massimo accesso a taluni prodotti utili alla prevenzione e di contrastare eventuali dinamiche speculative in danno dei consumatori, i produttori dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, elencati nell'allegato 1, nonché dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche, sono tenuti ad indicare il prezzo massimo di vendita consigliato. In caso di importazione dei dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie e delle mascherine chirurgiche il	Introduce l'obbligo temporaneo (sino alla cessazione dello stato di emergenza) in capo ai produttori di c.d. mascherine nonché dei disinfettanti ed igienizzanti a base idroalcolica di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato, determinato applicando un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione. Il prezzo massimo di vendita al consumo è indicato

prezzo massimo di vendita consigliato è indicato dal soggetto importatore prevedendo un margine di ricarico sulla base di fattori fisiologici di mercato e comunque in ogni caso non superiore al 50% del costo di importazione.

2. Il prezzo finale di vendita al consumo praticato dai rivenditori finali non può in ogni caso superare l'importo indicato nella colonna A di cui all'allegato 1.

3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di Finanza e gli organi di polizia locale. Gli organi accertatori inoltrano senza ritardo i verbali al Comune, che vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma. I relativi proventi sono attribuiti nella misura del 70% al comune nel quale le violazioni hanno luogo e per il 30% allo Stato.

5. L'obbligo di indicare il prezzo massimo di vendita consigliato di cui al comma 1 può essere esteso, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutti i prodotti ritenuti essenziali in situazioni di comprovata necessità ed urgenza.

Allegato 1

Prodotto	Prezzo massimo in euro
Soluzioni disinfettanti a base di ipoclorito di sodio	
Confezione da 1000 ml	7,20
Confezione 500 ml	4,80
Confezione 250 ml	3,80
Gel disinfettanti a base alcolica	
Confezione 250 ml	6,40
Confezione 80 ml	3,45

nell'allegato 1 al presente decreto-legge.

In caso di importazione, il prezzo massimo consigliato è indicato dall'importatore.

La violazione è punita con apposite sanzioni amministrative (pecuniaria, sospensione dell'attività di vendita, revoca dell'autorizzazione all'apertura).

Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni (a cui sono destinati il 70% dei proventi). All'accertamento provvede altresì la GdF.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Soluzioni liquide disinfettanti a base alcolica		
	Confezione 1000 ml	2,15	
	Soluzioni disinfettanti a base analcolica		
	Confezione fino a 400 ml	2,00	
	Mascherine monouso al pezzo		
	Chirurgiche	1,50	
	DPI – FFP2 senza valvola	5,75	
	DPI – FFP2 con valvola	6,50	
	DPI – FFP3 senza valvola	6,00	
	DPI – FFP3 con valvola	9,50	
9. Procedura di adempimento spontaneo per il riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo	1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito non spettante, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti. 2. La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al comma 1 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica		
Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51			
Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22			
Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59			

È volto a regolarizzare, dal punto di vista fiscale, le irregolarità commesse nella fruizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi, consente “la restituzione”, in un massimo di quattro rate (definite atecnicamente “quote”), dell’importo del credito indebitamente utilizzato.	
L’Agenzia delle Entrate, cui è attribuita la competenza alla gestione della procedura, definisce con provvedimento del direttore, da emanare entro il 31 luglio 2020, le modalità attuative.	
DF: Valutazione politica – Rinvio Agenzia delle entrate	
La proposta, corredata da relazione illustrativa e tecnica, prevede che i soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 - maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al	

	di riferimento. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti. 3. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2020, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito non spettate oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 luglio 2020. 4. L'importo del credito d'imposta non spettante complessivamente indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 31 dicembre 2020. Il soggetto che si avvale della procedura può optare per il versamento in quattro quote dell'importo dovuto, la prima delle quali pari al 10% di detto importo da corrispondere entro il 31 dicembre 2020 e le successive ciascuna pari al 30% dell'importo residuo entro, rispettivamente, il 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. La procedura prevista dal presente articolo si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto, salvo che l'Agenzia delle entrate non notifichi entro il 31 dicembre 2021 il diniego alla procedura per la sussistenza di una causa di esclusione di cui al comma 2, ultimo periodo. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per i delitti di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 6. La procedura di cui al presente articolo può essere utilizzata anche per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, purché la violazione non sia stata definitivamente accertata prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Il riversamento, da effettuare secondo le regole indicate nel comma 4, deve in questo	31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 - possono effettuare il riversamento dell'importo del credito non spettante, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche nelle ipotesi in cui l'indebito utilizzo in compensazione sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi. La relazione illustrativa precisa che l'intervento proposto è finalizzato a consentire alle imprese che si sono avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d'imposta – a causa dell'estremo tecnicismo che caratterizza la materia e dei <i>“ripetuti interventi di prassi ad opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese”</i> - di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso la presentazione di una apposita richiesta all'Agenzia delle entrate e il riversamento rateizzato in quattro quote dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Al riguardo – ferme restando le necessarie valutazioni politiche - ci si rimette a quanto vorrà osservare l'Agenzia delle entrate.
--	---	--

caso riguardare l'intero importo del credito oggetto di constatazione, recupero o accertamento non divenuto definitivo. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme già versate. Nella richiesta presentata ai sensi del comma 3 l'impresa indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero del credito d'imposta indebitamente compensato e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti, oppure nel caso in cui l'Agenzia delle entrate depositi un atto di diniego della definizione della procedura.

Relazione illustrativa

L'intervento proposto con l'articolo in esame è finalizzato a consentire alle imprese che si siano avvalse, in modo non corretto, della previgente disciplina del credito d'imposta concesso a fronte dello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione fiscale, senza applicazione di sanzioni e interessi, attraverso il riversamento rateizzato (quattro quote) dell'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione.

L'opportunità di un tale approccio muove dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che, nei primi anni di vigenza della misura agevolativa, fino al periodo d'imposta 2018, hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola. Infatti, l'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha richiesto ripetuti interventi di prassi ad opera dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello sviluppo economico che, in alcuni casi, sono intervenuti in epoca successiva alla fruizione del beneficio da parte delle imprese. Al riguardo, particolare rilievo hanno assunto i chiarimenti dettati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo economico in diversi recenti interventi di prassi (si veda, per la prassi dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 46 del 2018, la risoluzione n. 40 del 2019 e la circolare n. 8 del 2019), nonché i ripetuti interventi normativi succedutisi nel corso degli ultimi anni.

La disciplina che si propone è rivolta alle sole imprese che, pur non avendo svolto in tutto o in parte attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante ai fini dell'incentivo, hanno però effettivamente sostenuto costi ed effettuato investimenti. Per l'effetto, non possono avvalersi della procedura di riversamento i contribuenti che hanno posto in essere condotte fraudolente, simulate, ovvero artatamente perfezionate tramite l'utilizzo di documenti, contratti e documentazione contabile

	falsa, sia in senso materiale sia in senso ideologico. Va infatti rilevato che, come emerso più volte dalle attività di controllo e verifica operate dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione della disciplina si è prestata, stante il suo carattere di incentivo automatico non sottoposto a controlli preventivi, ad abusi e a utilizzi fraudolenti che ne hanno vanificato le finalità, generando anche un'evidente inefficacia delle risorse pubbliche impiegate. Si tratta di comportamenti dannosi per il sistema economico, il cui contrasto va certamente perseguito in modo sempre più intenso, ma che comunque non rientrano tra quelli per i quali è stata concepita la disciplina di regolarizzazione in parola. Segnatamente, viene consentito alle imprese che, in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e ai periodi di imposta precedenti, hanno determinato il credito di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, in misura superiore a quella spettante, di procedere al riversamento del credito non spettante (e utilizzato in compensazione), senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, aspetto questo di particolare rilevanza per l'operatività delle imprese, è stabilito che per le imprese che si avvalgono della disciplina di riversamento spontaneo sia prevista, in esito al perfezionamento della procedura, la non punibilità del reato di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Tale scelta, oltre a rispettare il principio di gradualità delle risposte repressive e la caratterizzazione delle norme penali incriminatrici quali extrema ratio, tiene opportunamente conto della circostanza che le fattispecie per le quali è ammessa la procedura di riversamento spontaneo non sono caratterizzate da intenti fraudolenti né dall'utilizzo di documentazione relativa ad operazioni inesistenti. In considerazione, inoltre, delle finalità <i>lato sensu</i> deflative che si intende perseguire, viene previsto che se la non spettanza del credito è già stata accertata, con provvedimenti non ancora resisi definitivi, o constatata ad opera dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente può utilizzare la procedura di riversamento solo aderendo interamente alle pretese impositive in fieri. Per quanto riguarda le modalità applicative della procedura, viene stabilito che le imprese che intendono avvalersi della stessa devono trasmettere, entro il 30 settembre 2020, una comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 luglio 2020.	
10. Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il	1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione 4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei settori della mobilità sostenibile pubblica e privata e la competitività dell'industria dell'automotive, è previsto uno	Stanzia 30 milioni di euro per la realizzazione di un ente di ricerca denominato "Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi industriale complessa di Torino Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	stanziamento di euro 30 milioni per la realizzazione di un ente di ricerca denominato “Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive” con sede a Torino. Il Centro opera come ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto. Relazione illustrativa Nell’ambito delle proposte del tavolo automotive, e coerentemente con il lavoro che si sta conducendo per l’area di crisi industriale complessa di Torino, si propone la nascita di un polo specializzato in R&S nel settore automotive per la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere. In particolare si prevede che tale polo operi come ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione. Si attribuisce a tale ente una funzione di raccordo tra imprese e altri centri di ricerca, anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.	tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive” con sede a Torino. Il Centro opera come ente di ricerca indipendente, favorendo la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione Con decreto del MISE, da pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della proposta progettuale, le modalità di attuazione dell’intervento e di realizzazione dell’infrastruttura logistica e per l’erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio sull’esecuzione del progetto.
11. Nucleo degli esperti di politica industriale	1. Al fine di potenziare e rendere più efficace l’attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19, lo	Incrementa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del capitolo n. 2234 dello stato di previsione di spesa

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	stanziamento del capitolo n. 2234 dello stato di previsione di spesa del Ministero dello Sviluppo economico è incrementato di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tale somma è destinata esclusivamente alle spese di funzionamento del nucleo di esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, così come modificato ai sensi del comma 4 del presente articolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa indicato al precedente comma, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 4. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti,» sono soppresse. Relazione illustrativa Con la norma in esame si prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale. Il nucleo, introdotto dalla disposizione di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, poteva inizialmente far ricorso alle risorse stanziate dallo stesso articolo per far fronte a diverse esigenze, fra cui quelle relative alla sua istituzione e al suo funzionamento. Lo stanziamento originario era piuttosto cospicuo, risultando pari a sei miliardi di lire annui; circostanza quest'ultima, che aveva indotto il legislatore dell'epoca a prevedere la necessità da parte del Ministero di richiedere alle Commissioni Parlamentari competenti l'autorizzazione del programma finanziario per ogni esercizio in corso allo scopo di poter attivare le forme di collaborazione ivi previste. Tuttavia, a causa della progressiva diminuzione dello stanziamento relativo a questa autorizzazione di spesa, ormai da tempo considerevolmente ridotto rispetto a quello originario (da 6 miliardi di lire annui si è passati ai 106.000 euro attuali), non è stato	del MISE, al fine di avvalersi di un nucleo di esperti in materia di politica industriale, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, in modo da potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19. Copertura con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MISE. LI
--	---	--

	più possibile procedere alla nomina del suddetto nucleo per assenza di risorse finanziarie necessarie a coprirne il costo di funzionamento. Il comma 1 dell'articolo, quindi, prevede, in primo luogo, di incrementare di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, lo stanziamento destinato alle spese di funzionamento del più volte citato nucleo per poterlo ricostituire al fine specifico di potenziare e rendere più efficace l'attività di elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. Il secondo comma dispone che, a tale scopo, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato. Il terzo comma fa riferimento alla copertura degli oneri, pari ad euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico Si prevede altresì, al quarto comma, l'eliminazione del prescritto preliminare passaggio presso le Commissioni Parlamentari competenti, attualmente contemplato dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Invero, siffatto iter procedurale risulterebbe ormai eccessivamente gravoso, in considerazione dell'ammontare delle risorse stanziato per questa finalità, che, sia pure incrementate con la presente disposizione, si configurano decisamente molto esigue rispetto a quelle ben più consistenti inizialmente previste dal legislatore del 1999. Fra l'altro, si rende necessario semplificare tale procedimento per consentire di non frustrare l'esigenza posta alla base della norma in questione, finalizzata a fornire, nel più breve tempo possibile, l'ausilio del nucleo di esperti al sistema produttivo del paese, così gravemente messo in crisi dai recenti eventi legati all'emergenza COVID -19. Relazione tecnica La norma prevede un incremento dello stanziamento sul capitolo n. 2234 dello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed è coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.	
12. Struttura di supporto per le crisi di impresa e le amministrazioni straordinarie Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali e delle amministrazioni straordinarie, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese, nel numero massimo di dieci unità per ciascun anno del periodo considerato da destinare a supporto della struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del settore delle amministrazioni straordinarie. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Relazione illustrativa L'articolo introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'art. 1, comma 852, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. Con l'esplicita finalità del potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali svolte dalla suddetta struttura, il comma 1 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi di esperti specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esperti in questione dovranno possedere comprovate competenze, in particolare giuridiche ed economiche, nei processi di re-industrializzazione e saranno selezionati in base ad una procedura comparativa mediante avviso pubblico.	Consente al MISE di avvalersi, nel triennio 2020/2022, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa pubblica. Copertura con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MISE. Il MISE segnala che norma identica a già stata bollinata dal MEF nel corso della conversione in legge del decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione Bilancio).

	Si è previsto di utilizzare tali professionalità, oltre a quelle di cui all'art. 12 del d.l. n. 101/2019, convertito dalla legge 128/2019, in considerazione delle specifiche conoscenze tecniche necessarie. Ai sensi dell'articolo 4 del recente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico (dPCM 19 settembre 2019, n. 93), la struttura in questione opera in raccordo con la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese. Ai sensi dell'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006, le specifiche modalità operative di raccordo organizzativo con la struttura saranno stabilite con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Relazione tecnica Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Si evidenzia che la durata e la remunerazione degli incarichi in oggetto sono correlate al numero massimo di esperti stabiliti in norma (10 per anno), nonché alla durata temporale ed al limite di spesa previsto (500.000 euro annui per il triennio 2020-2022). Si segnala che tale norma è identica a quella già bollinata dal MEF nel corso della conversione in legge del decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione Bilancio.	
13. Rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'art. 17, comma 2 della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e s.m.i. svolgono, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'art. 11, comma 6 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	La proposta è volta a sostenere le ipotesi acquisizione e di rilancio di aziende in crisi da parte dei lavoratori (c.d. workers buyout) per favorire la continuità aziendale. Viene, pertanto, incentivata la possibilità di costituire cooperativa tra lavoratori, fornendo consulenza e assistenza da parte di società finanziarie. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Relazione tecnica La proposta ha la finalità di rafforzare l'azione di sostegno all'acquisizione e al rilancio di aziende in crisi da parte dei lavoratori (c.d. workers buyout) e favorire la continuità aziendale attraverso la possibilità di fornire alla costituenda cooperativa la consulenza e l'assistenza delle società finanziarie particolarmente necessaria negli interventi rivolti alle PMI, alle start up e alle imprese che vivono situazioni di crisi determinate da eventi, come l'emergenza sanitaria da COVID-19, che hanno inciso negativamente sulla loro attività imprenditoriale . In tal modo sia nella fase preliminare di valutazione della fattibilità del piano industriale, sia nella eventuale successiva delicata fase di avvio e consolidamento della nuova azienda, si integra l'intervento degli strumenti finanziari con un'attività di assistenza e affiancamento per tutta la durata della partecipazione della società finanziaria nel capitale della cooperativa. Tale intervento trova copertura nelle risorse di cui all'art. 11, comma 6, della L. 59/1992, in coerenza con le finalità di promozione e sviluppo della cooperazione della legge medesima e in attuazione di quanto previsto dall'art. 45 della Costituzione.	conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
14. (Proroga delle agevolazioni dei patti territoriali e dei contratti d'area) Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano già proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, provvedono alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, entro il termine tassativo del 31 maggio 2020. Per le imprese che non presentino le dichiarazioni entro il termine indicato dal presente comma il Ministero dello sviluppo economico procede, entro il successivo sessanta giorni, ad accertare la decadenza dei benefici». Relazione illustrativa La norma opera una rimessione in termini a favore delle imprese che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti (presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'ultimazione	Proroga al 31 maggio 2020 i termini per effettuare gli adempimenti in favore delle imprese che, per ragioni non imputabili alle stesse, non abbiano proceduto agli adempimenti necessari a fruire delle agevolazioni previste dai patti territoriali e dai contratti d'area

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso) di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area. La proroga della scadenza al 31 maggio 2020 si rende necessaria al fine di non sanzionare con la decadenza dei benefici, in questo momento di crisi economica legata all'emergenza sanitaria da Covid-19, le imprese che, per causa ad esse non imputabile, non siano riuscite a presentare le dichiarazioni sostitutive previste dalla decreto crescita.	
15. Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 110 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 500, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5. 3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. 4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a: a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa; b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; c) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli <i>asset</i> da parte degli stessi.	E' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 110 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale che si trovano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

	5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo. 6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. 7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 530 milioni, si provvede per euro 30 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 6; per i restanti euro 80 milioni, a valere sulle risorse di cui ... 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Relazione illustrativa Il presente articolo mira a istituire uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa nei casi in cui la cessazione dell'attività svolta o la delocalizzazione dell'attività stessa o di una sua parte al di fuori del territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed economico. Sono infatti sempre più presenti i casi in cui, a seguito di una situazione economica sfavorevole, imprese, anche di grandi dimensioni, non sono in grado di proseguire l'attività imprenditoriale con conseguente grave impatto sociale e occupazionale. A tal fine, il presente emendamento istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, andando a sostituire il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto-legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), ma non ancora operativo. La norma, da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore strategico dei marchi storici d'interesse nazionale (prevedendo a tal fine una specifica priorità d'accesso per le imprese titolari dei marchi stessi), dall'altro, intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all'attenzione del Governo.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Si evidenzia che detto Fondo, in continuità con quello di cui all'articolo 31 del citato Decreto Crescita, non contempla interventi aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa previsione, a condizioni di mercato. Il rinvio operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al solo fine di individuare quali interventi possano definirsi "a condizioni di mercato" e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di Stato. L'attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 1988, n. 400, che dovrà definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese in crisi, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione stessa. Sotto il profilo finanziario, l'istituzione del Fondo per la tutela delle crisi d'impresa si avvarrà dei risparmi di spesa del Fondo per la tutela dei marchi storici, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. L'emendamento, pertanto, non comporta nuovi oneri per le finanze pubbliche, né oneri non coperti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, consentendo anche di disporre di uno strumento di più immediata attivazione. Si rappresenta che non vi è sovrapposizione del Fondo <i>de quo</i> rispetto al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e all'attuale sistema degli ammortizzatori sociali, tenuto conto che i benefici occupazionali, nell'intervento in commento, hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l'assicurazione della continuità dell'attività di impresa. Anche l'indicazione, prevista dalla lettera a) del comma 4, relativa alle azioni che le imprese istanti intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, costituisce un elemento, tra gli altri, del piano d'impresa, utile al solo scopo di orientare la valutazione dell'Amministrazione ai fini dell'accesso agli strumenti di <i>venture capital</i> previsti dal Fondo. Si segnala che tale norma è simile a quella già bollinata dal MEF nel corso del decreto milleproroghe, ma è stata poi dichiarata inammissibile per estraneità di materia dalla Commissione Bilancio.	
16. Detrazione fiscale delle spese per i servizi turistico	16. Detrazione fiscale delle spese per i servizi turistico-ricettivi e misure per la salvaguardia degli affidamenti da parte delle istituzioni scolastiche	Per i lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000

ricettivi e misure per la salvaguardia degli affidamenti da parte delle istituzioni scolastiche Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22	1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si possono detrarre le spese sostenute per un soggiorno di almeno tre notti esclusivamente presso strutture ricettive ubicate nel territorio dello Stato, secondo i tetti massimi indicati nel comma seguente. 2. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto ai dichiaranti lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000 euro. Il dichiarante con nessun componente a carico ha diritto a una detrazione massima di 100 euro, per il primo componente a carico è riconosciuto una detrazione aggiuntiva pari a 100 euro, per il secondo 75 euro e per il terzo 50 euro. 3. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione. 4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta. 5. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi, fino al 30 giugno 2021, gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti da parte dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, intervenuti alla data del 24 febbraio 2020, aventi ad oggetto viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 6. Con riguardo alle attività di cui al comma 5, è garantito il diritto al rimborso di quanto versato, a titolo di acconto e saldo, a tutti gli studenti impossibilitati a partecipare a causa della conclusione del percorso di studi. Relazione illustrativa L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un grave impatto negativo sulle attività turistico ricettive, che nel giro di pochi giorni hanno perso gran parte della propria clientela. Il fenomeno interessa tutto il territorio nazionale, anche a causa di un "contagio di ordine psicologico" che sta inducendo le persone a ridurre i viaggi, gli spostamenti e, più in generale, le attività di relazione, anche in casi non soggetti alle restrizioni	euro, e limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche si possono detrarre le spese sostenute per un soggiorno di almeno tre notti esclusivamente presso strutture ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Per i viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche, è garantito il diritto al rimborso di quanto versato, a titolo di acconto e saldo, a tutti gli studenti impossibilitati a partecipare a causa della conclusione del percorso di studi Oneri 1200 mln euro DF: Parere contrario La proposta, al fine di "ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", intende introdurre, limitatamente al periodo d'imposta 2020, una detrazione Irpef relativa alle spese sostenute "per un soggiorno di almeno tre notti esclusivamente presso strutture ricettive ubicate nel territorio dello Stato". La detrazione spetta ai "dichiaranti" lavoratori dipendenti e professionisti con reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000 euro e viene incrementata in presenza di "componenti a carico". L'incremento risulta differenziato in relazione al numero dei componenti a carico. Si prevede, altresì, che i lavoratori dipendenti possano chiedere che la detrazione spettante venga riconosciuta dal sostituto d'imposta "a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta". Al riguardo, premesso che la formulazione della proposta non risulta tecnicamente corretta, si osserva, che non risulta chiaro, sebbene sia previsto un incremento della detrazione in presenza di
---	--	---

dettate dai provvedimenti delle autorità e in relazione a periodi molto distanti nel tempo.

Se la tendenza a cancellare le prenotazioni e a non confermarle si consoliderà, l'impatto sul settore sarà devastante. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, sono sufficienti alcuni dati:

- nel periodo giugno-settembre, gli esercizi ricettivi italiani ospitano circa il 60% delle presenze turistiche annue (250 milioni su 430 milioni);
- nel periodo compreso tra febbraio e agosto, le aziende turistiche italiane assumono circa 500.000 persone; il perdurare della situazione di stallo bloccherà la gran parte di tali assunzioni e, con ogni probabilità, determinerà una riduzione dell'occupazione esistente (nel mese di febbraio il settore dà lavoro a circa un milione di dipendenti).

Una prima stima del quadro dei danni è stata elaborata da Confturismo-Confecommercio: dal primo marzo alla fine di maggio nelle strutture ricettive stimano un calo di oltre 31,6 milioni di presenze con una perdita stimata di 7,4 miliardi.

Si ritiene pertanto necessario adottare con urgenza misure che incentivino a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, variabile a seconda dei componenti a carico, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico-ricettivi.

Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

Si ritiene che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto costituisce un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e possa in ogni caso essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto diretta a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del medesimo trattato.

Relazione tecnica

Utilizzando i dati di fonte Agenzia delle Entrate relativi alle dichiarazioni dei redditi Irpef 2018, si è potuto simulare il calcolo del beneficio spettante per la platea delle persone fisiche lavoratori dipendenti per alcune classi di reddito complessivo, in base al numero di componenti familiari a carico.

componenti a carico, se la detrazione spetti anche in relazione alle spese sostenute per familiari a carico.

Non risulta neanche comprensibile la scelta di escludere i lavoratori con redditi inferiori a 7.500 euro atteso che si tratta di fasce deboli che potrebbero beneficiare dell'agevolazione fiscale qualora l'imposta lorda risultasse capiente. Si osserva, in aggiunta, che in linea di principio i professionisti con reddito non superiore a euro 26.000 beneficiano del regime fiscale forfetario assoggettato a imposta sostitutiva e pertanto non potrebbero fruire della detrazione Irpef in esame. Con riferimento a tali soggetti, quindi, difficilmente verrebbe raggiunto il fine previsto dalla norma.

Non sembra, infine, preferibile la scelta di richiedere il riconoscimento della detrazione al proprio sostituto d'imposta né, tra l'altro, quest'ultimo potrebbe riconoscere l'agevolazione fiscale nel corso del periodo d'imposta atteso che solo in sede di conguaglio e in seguito alla determinazione dell'effettiva imposta lorda è possibile verificare la spettanza della detrazione. Per le ragioni esposte, si esprime parere contrario. Dal punto di vista finanziario, ipotizzando che tutti i lavoratori dipendenti chiedano che la detrazione venga applicata dal sostituto d'imposta e considerando la quota di lavoratori dipendenti, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023
Irpef	-	-85,3	36,6	0,0
Addizionale regionale	0,0	-37,7	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-18,6	4,3	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

La misura prevede che le PF con nessun componente a carico hanno diritto a 100 euro, per il primo componente aggiuntivo è riconosciuto una somma aggiuntiva pari a 100 euro, per il secondo 75 e per il terzo 50 euro, nulla dal quarto in poi. Il beneficio massimo ottenibile è quindi pari a 325 euro.

Considerata la distribuzione dei dichiaranti per numero di componenti a carico, relativamente alla classe di reddito fino a 20mila euro si stima in media un beneficio pari a 147,02 euro a dichiarante.

~~IRPEF~~ dichiarazioni
2017

Persone fisiche in base al reddito prevalente

Lavoratori dipendenti

Composizione familiari a carico in via esclusiva

Reddito di specie in fino a 20.000
euro euro

n. componenti a carico	n. dichiaranti	%	Beneficio a dichiarante
0	7.827.269	69,5 %	100
1	1.477.447	13,1 %	200
2	1.170.612	10,4 %	275
3	313.053	2,8%	325
altro	473.470	4,2%	325
TOTALE	11.261.851	100, 0%	Medio 147,02

Totale	- 926,3	-141,6	40,9	0,0
---------------	--------------------------	---------------	-------------	------------

In milioni di euro

~~Variando la classe di reddito di riferimento, tale valore medio cambia anche sensibilmente.~~

Classi di reddito complessivo in euro	Beneficio medio
fino a 20k	147,02
fino a 26k	155,08
da 7,5k fino a 26k	168,28
da 7,5k fino a 35k	171,80

~~Nella tabella seguente abbiamo considerato tutte le tipologie di contribuenti persone fisiche. Si è stimato il costo della misura nel caso di introduzione di un bonus da 150, 200 o 250, costante a prescindere dal numero dei componenti familiari a carico.~~

~~Per la classe di reddito fino a 20mila euro, si va da un costo di circa 2,4 miliardi di euro, fino a 4 miliardi. Nell'ultima colonna è stimato il costo della misura facendo riferimento al sistema di calcolo sopraesposto che dipende dal numero di componenti a carico. In questo caso il costo sarebbe di poco superiore a 2,3 miliardi. Poiché l'Istat stima che nel 2018 il 44,9% delle famiglie ha dichiarato non avere la possibilità di permettersi una settimana di ferie in un anno, in tutti i casi proposti si è ipotizzato un tasso di utilizzo del beneficio prudenzialmente pari al 65% della platea potenziale complessiva.~~

~~Nella tabella sono illustrate le stime per le classi di reddito fino a 26mila, da 7,5 a 26mila e da 7,5 a 35mila.~~

IRPEF

Persone fisiche totali

Tutte le tipologie di contribuenti

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Bonus 150 euro	200	250	Bonus – Sistema calcolo componenti
fino a 20k	24.427.924	2.381.722. 590	3.175.630 .120	3.969.537 .650	2.334.458 .207
fino a 26k	30.805.279	3.003.514. 703	4.004.686 .270	5.005.857 .838	3.105.248 .886
da 7,5k fino a 26k	20.547.540	2.003.385. 150	2.671.180 .200	3.338.975 .250	2.247.501 .534
da 7,5k fino a 35k	25.891.787	2.524.449. 233	3.365.932 .310	4.207.415 .388	2.891.388 .198

Al fine di ridurre il costo dell'intervento, nella tabella seguente abbiamo considerato invece i soli lavoratori dipendenti. Si è stimato il costo della misura nel caso di introduzione di un bonus da 150, 200 o 250 costante a prescindere dal numero dei componenti familiari a carico. Per la classe di reddito fino a 20mila euro, si va da un costo di circa 1,1 miliardi di euro, fino a 1,8 miliardi. Nell'ultima colonna è stimato il costo della misura facendo riferimento al sistema di calcolo sopraesposto che dipende dal numero di componenti a carico. In questo caso il costo sarebbe di circa 1,1 miliardi.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

In tutti i casi proposti si è ipotizzato un tasso di utilizzo del beneficio prudenzialmente pari al 65% della platea complessiva.
Nella tabella sono illustrate le stime per le classi di reddito fino a 26mila, da 7,5 a 26mila e da 7,5 a 35mila.

IRPEF

Persone fisiche totali

Lavoratori dipendenti

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Bonus			Bonus-Sistema calcolo componenti
		150 euro	200	250	
fino a 20k	11.229.063	1.094.833.643	1.459.778.190	1.824.722.738	1.073.107.084
fino a 26k	15.324.288	1.494.118.080	1.992.157.440	2.490.196.800	1.544.726.416
da 7,5k fino a 26k	11.184.422	1.090.481.145	1.453.974.860	1.817.468.575	1.223.358.397
da 7,5k fino a 35k	14.633.925	1.426.807.688	1.902.410.250	2.378.012.813	1.634.199.989

Prevedendo un allargamento della concessione del bonus ai professionisti, si ottengono le stime di costo seguenti, leggermente riviste al rialzo.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	IRPEF Persone fisiche totali Lavoratori dipendenti + Professionisti <table><tr><th>Classi di reddito complessivo in euro</th><th>Numero contribuenti</th><th>Bonus 150 euro</th><th>200</th><th>250</th><th>Bonus-Sistema calcolo componenti</th></tr><tr><td>fino a 20k</td><td>11.402.244</td><td>1.111.718.790</td><td>1.482.291.720</td><td>1.852.864.650</td><td>1.089.657.152</td></tr><tr><td>fino a 26k</td><td>15.559.962</td><td>1.517.096.295</td><td>2.022.795.060</td><td>2.528.493.825</td><td>1.568.482.943</td></tr><tr><td>da 7,5k fino a 26k</td><td>11.363.253</td><td>1.107.917.168</td><td>1.477.222.890</td><td>1.846.528.613</td><td>1.242.919.033</td></tr><tr><td>da 7,5k fino a 35k</td><td>14.903.105</td><td>1.453.052.738</td><td>1.937.403.650</td><td>2.421.754.563</td><td>1.664.259.864</td></tr></table> In conclusione, sulla base dei dati appena indicati, considerato che la norma interessa la classe di reddito da 7,5mila fino a 26mila euro, facendo riferimento al sistema di calcolo che dipende dal numero di componenti a carico, <u>il costo della misura proposta sarebbe stimato in circa 1,2 miliardi di euro</u> a valere sul saldo di bilancio dello Stato dell'anno 2021.	Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Bonus 150 euro	200	250	Bonus-Sistema calcolo componenti	fino a 20k	11.402.244	1.111.718.790	1.482.291.720	1.852.864.650	1.089.657.152	fino a 26k	15.559.962	1.517.096.295	2.022.795.060	2.528.493.825	1.568.482.943	da 7,5k fino a 26k	11.363.253	1.107.917.168	1.477.222.890	1.846.528.613	1.242.919.033	da 7,5k fino a 35k	14.903.105	1.453.052.738	1.937.403.650	2.421.754.563	1.664.259.864	
Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Bonus 150 euro	200	250	Bonus-Sistema calcolo componenti																											
fino a 20k	11.402.244	1.111.718.790	1.482.291.720	1.852.864.650	1.089.657.152																											
fino a 26k	15.559.962	1.517.096.295	2.022.795.060	2.528.493.825	1.568.482.943																											
da 7,5k fino a 26k	11.363.253	1.107.917.168	1.477.222.890	1.846.528.613	1.242.919.033																											
da 7,5k fino a 35k	14.903.105	1.453.052.738	1.937.403.650	2.421.754.563	1.664.259.864																											
17. Indennizzi transizione al 5G	All'art. 1, comma 1039 lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse pubbliche, del rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di	Definisce il criterio di calcolo per l'erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700;																														

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	tutela degli investimenti effettuati sulle reti esercite in ambito locale, il valore dell'indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere l'indennizzo. A tal fine, si tiene conto dei dati di costo per singola tipologia di impianto trasmissivo forniti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ai fini dell'erogazione dell'indennizzo concorrono anche i soggetti titolari di provvedimenti rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico ad esercire temporaneamente una frequenza purché in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti e con il versamento dei contributi e i diritti amministrativi alla data di entrata in vigore della presente legge”. Relazione illustrativa La proposta emendativa dell'art. 1, comma 1039, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è volta a stabilire il criterio di calcolo per l'erogazione degli indennizzi a favore degli operatori di rete locali tenuti a rilasciare le frequenze in banda 700. Detti indennizzi saranno erogati con le modalità operative e le procedure da definire con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a quanto previsto all'art. 1, comma 1040 della citata legge 205/2017. In particolare, a fronte del periodo critico che il comparto televisivo locale sta affrontando nel periodo emergenziale, e di garantire un corretto utilizzo delle risorse pubbliche nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e oggettività, nonché di tutela degli investimenti effettuati dai predetti operatori, la proposta normativa adotta quale criterio di quantificazione degli indennizzi quello dei costi fissi non recuperabili sostenuti per la realizzazione delle reti, in base alle stime dei valori economici degli impianti trasmissivi in funzione della loro classe di potenza. I dati di costo, per singola tipologia di impianto trasmissivo, sono forniti al Ministero dello sviluppo economico dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale modalità di calcolo consente di tenere in dovuto conto degli investimenti sostenuti per la realizzazione delle reti esercite in virtù del diritto d'uso per il quale spetta l'indennizzo. Infatti, tali investimenti riflettono la struttura della rete esercita, in termini di numero e tipologia di impianti. Inoltre, tale riferimento è, altresì, rappresentativo del bacino di servizio della rete come risultante dal diritto d'uso da indennizzare, in quanto esiste una stretta relazione tra il numero e la tipologia di impianti eserciti e il numero di abitanti serviti. Ciò vale sia nel caso in cui le reti in essere siano di proprietà dell'impresa,	il valore dell'indennizzo è stabilito in base alla stima dei costi fissi non recuperabili e del loro ammortamento, riferiti al numero e alla tipologia di impianti in esercizio, sostenuti per la realizzazione della rete dagli operatori titolati a ricevere l'indennizzo.
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	sia nel caso in cui le stesse vengano utilizzate dal titolare del diritto d'uso a qualsiasi altro titolo. L'emendamento intende altresì disciplinare l'erogazione degli indennizzi a favore dei titolari dei diritti d'uso rilasciati temporaneamente dal Ministero dello sviluppo economico, anche in coerenza con la giurisprudenza amministrativa. Relazione tecnica La norma ha carattere ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
18. Provvedimento straordinario di integrazione ed estensione dei beneficiari del Fondo inquilini morosi incolpevoli Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, la dotazione del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 20 milioni di euro con apposito capitolo di spesa per l'anno 2020. 2. Nel rispetto delle procedure e dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, i soggetti interessati, al fine di evitare azioni di sfratto, possono richiedere al Fondo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo comma, un contributo nella misura del settanta per cento dell'importo complessivo del canone e delle spese accessorie, per una durata massima di 6 mensilità, da erogare direttamente al proprietario dell'alloggio. 3. Il beneficio di cui al presente articolo può essere richiesto anche dai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 22 aprile 2008, nonché dai soci titolari di assegnazioni in godimento da parte delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. Relazione tecnica Si richiede una misura straordinaria, determinata dall'emergenza Coronavirus, a sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei familiari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le famiglie che sono in locazione in alloggi di <i>housing</i> sociale e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa. L'emergenza Coronavirus determinerà in tempi brevi un impatto significativo sulla capacità delle famiglie nel sostenere il pagamento dei canoni di locazione. Il Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese	Incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo inquilini morosi incolpevoli, allo scopo di sostenere i soggetti che si trovano nella condizione temporanea di non poter corrispondere i canoni di locazione ad uso abitativo, a causa della consistente riduzione del reddito per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19- del 18.03.2020 rispetto al tema casa ha previsto: 1. misure di sospensione dei mutui prima casa, Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"), con una dotazione di 400 milioni di euro. 2. misura per sospendere gli sfratti fino al 30 giugno 2020 – Art 103 – Comma 6 Allo stato attuale, il Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto con DECRETO 23 dicembre 2019 un Riparto annualità 2019 (euro 46.100.000,00), poi effettuato con Decreto Ministeriale, che costituisce in questa condizione eccezionale una dotazione largamente insufficiente. Si propone quindi: a) un incremento della dotazione del Fondo Morosità Incolpevole di 20 milioni di euro per il 2020, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo, a copertura delle esigenze legate al periodo dell'emergenza; b) un allargamento dei soggetti beneficiari, includendo esplicitamente e per maggiore chiarezza tutte le tipologie di contratti di locazione, compresi i canoni di godimento a favore degli assegnatari degli alloggi delle Cooperative di Abitazione a proprietà indivisa e i canoni di locazione delle abitazioni in <i>housing</i> sociale, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all'accesso alla locazione; c) di utilizzare esclusivamente tale dotazione aggiuntiva, con le stesse procedure operative previste per la gestione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, ma come misura preventiva, quindi con l'immediata erogazione del contributo direttamente ai proprietari al fine di evitare procedure di sfratto alle famiglie (condizione invece prevista dai meccanismi attuali del Fondo Morosità Incolpevole).	
19. Tassazione dei ristorni Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22	1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del	Riforma complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, istituto tipico delle società cooperative, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50 % a titolo d'imposta. Non occorre così attendere il

Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	comma 1 dell'art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa". 2. L'articolo 12 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Relazione illustrativa Comma 1: l'aumento progressivo dell'aliquota dal 12.50% all'attuale 26% sta producendo l'effetto di deprimere l'istituto del ristorno previsto dalla legge 142/2001 e dell'articolo 2545-sexies c.c. ed in particolare il meccanismo previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.l. 63/2002, attraverso il quale il ristorno, istituto tipico delle società cooperative, viene destinato ad aumento della quota di capitale sociale di ogni socio cooperatore. In breve, se la cooperativa di lavoro produce utili in un determinato esercizio, parte di questi possono essere retrocessi ai soci lavoratori a titolo di ristorno, anche attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale. In tal caso, il socio non versa alcuna imposta sino al momento del suo rimborso, quando dovrà versare sulla parte di capitale aumentato attraverso il ristorno un'imposta pari al 26%. È evidente che tale istituto ha costituito un importante strumento di patrimonializzazione delle cooperative, imprese spesso sottocapitalizzate e comunque limitate nell'accesso al mercato dei capitali ove reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività. L'inasprimento del suo trattamento fiscale ha costituito non solo una penalizzazione rispetto a redditi aventi analoga funzione, ma soprattutto un disincentivo alla diversificazione del fabbisogno finanziario delle imprese cooperative in controtendenza rispetto alle recenti misure destinate ad analogo obiettivo (ACE, mini-bond) per la generalità delle imprese. Occorre quindi riformare complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50 % a titolo d'imposta. Non attendere quindi il rimborso al socio per applicare l'imposta, ma applicarla immediatamente, al momento dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale, ma con aliquota ridotta. Peraltro, va sottolineato che il	rimborso al socio per applicare l'imposta, ma è possibile applicarla immediatamente, con aliquota ridotta, al momento dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale. DF: Parere negativo La proposta normativa estende ai fini dell'Irap la disciplina agevolativa prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente l'integrale deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei ristorni attribuiti ai soci da parte della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità scelta per la deduzione. I ristorni rappresentano uno degli strumenti tipici della società cooperativa per l'attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico derivante dall'attività svolta nei loro stessi confronti. Il vantaggio mutualistico può consistere in un risparmio di spesa, per i beni e servizi che il socio acquista dalla cooperativa, ovvero in una maggiore retribuzione che il socio percepisce per i beni e servizi ceduti alla cooperativa. Sotto il profilo pratico, i ristorni sono deducibili dal reddito imponibile delle società cooperative nell'esercizio di competenza: - mediante imputazione diretta al conto economico dell'esercizio - ovvero attraverso una variazione in diminuzione dal reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 35/2008, ha precisato, al riguardo, che il ristorno attribuito ai soci è integralmente deducibile dall'utile netto della società cooperativa, indipendentemente dalla modalità scelta per la deduzione del ristorno stesso (imputazione a conto economico o variazione in diminuzione dal reddito imponibile). Ciò in quanto
-------------------------------	---	--

	capitale cui si riferisce la proposta è il capitale sociale che rappresenta capitale di rischio. Ciò significa che, in quanto tale, potrebbe, in presenza di sua riduzione per perdite, non essere parzialmente o totalmente mai rimborsato. Con la modifica proposta, dunque, l'Erario ne avrebbe un vantaggio in quanto il versamento della ritenuta a titolo di imposta effettuato all'atto della delibera di attribuzione del ristorno a capitale sociale determinerebbe gettito certo ed anticipato, in luogo di entrate che al momento sono "incerte" e "posticipate sine die", essendo rinviate al momento futuro dell'effettivo rimborso del capitale sociale. Tale nuova impostazione sarebbe comunque facoltativa e rimessa alle decisioni dell'organo assembleare della cooperativa sia per i ristorni deliberati successivamente all'entrata in vigore della norma, sia per le somme attribuite anteriormente. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Infatti, questi soggetti non sono sottoposti a ritenute alla fonte (sono tassati in sede di dichiarazione sul 49,72% del dividendo percepito). Relazione tecnica Al fine di stimare correttamente il gettito derivante dall'introduzione della misura in parola, occorre prevenire due possibili errori di stima. Anzitutto non bisogna prendere a base di calcolo l'ammontare delle variazioni in diminuzione indicate al rigo RF55 codice 19 (ove sono indicate <i>"le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 601 del 1973, qualora la cooperativa abbia attribuito l'avanzo derivante dall'attività con i soci senza transitare a conto economico"</i>, Istruzioni alla dichiarazione). L'emendamento che si sta esaminando, infatti, non ha ad oggetto tutti i ristorni erogati, né quelli indicati al rigo RF55 codice 19, ma soltanto quella parte, invero di molto inferiore, di ristorni imputati a capitale sociale ai sensi dell'art. 6, c. 2, d.l. 63/2002. Inoltre, (ed è il secondo possibile errore di stima) il computo del minor gettito non deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei ristorni, come se si ipotizzasse che ogni anno l'intero ammontare del ristorno imputato ad aumento del capitale venga ordinariamente tassato. Infatti, il ristorno imputato ad aumento del capitale in realtà beneficia di una sospensione dell'imposizione sino a quando il socio di cooperativa non receda o sia escluso e, per l'effetto, gli venga liquidata la quota sociale. Solo in quel momento (che perlopiù avviene a distanza di anni), il	il ristorno, così come disciplinato dall'articolo 2545-sexies del codice civile, non rientra nella nozione di "utile netto", prevista nell'art. 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'applicazione delle differenti percentuali di tassazione da adottare in funzione della diversa tipologia delle cooperative. Premesso quanto sopra, l'emendamento in esame intende assimilare la normativa Irap a quella esistente in materia di imposte sul reddito consentendo, pertanto, la deducibilità ai fini Irap del ristorno a prescindere dall'iscrizione della posta in bilancio e dall'applicazione del principio di "derivazione contabile" contenuto nell'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Al riguardo, si osserva che l'intento sopra indicato sembra essere raggiunto con una norma di natura interpretativa. In tal senso depone anche la relazione contenuta nel documento in esame. Tuttavia, sotto questo profilo, si rappresenta che l'emendamento non appare tecnicamente corretto e andrebbe riformulato per chiarire espressamente la portata interpretativa dello stesso qualora questa fosse l'intento. In tal caso, peraltro, occorrerebbe rinviare alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate per conoscere della esistenza di eventuali contenziosi in atto e/o di posizioni interpretative assunte in merito in riscontro a interpelli non noti. Per i motivi sopraesposti si esprime, pertanto, parere contrario all'accoglimento della proposta normativa. La proposta in esame prevede, inoltre, che, sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la società cooperativa, previa delibera assembleare, abbia la facoltà di applicare, all'atto della loro attribuzione a capitale sociale, una ritenuta a titolo d'imposta
--	---	---

ristorno a suo tempo imputato ad aumento del capitale, diviene imponibile. Pertanto, una corretta stima dell'imposizione di tale grandezza, deve necessariamente ipotizzare una data percentuale di soci che, avendo in passato beneficiato della sospensione collegata al ristorno imputato a capitale, infine recedano o siano esclusi. Come si può intuire, si tratta di una parte minoritaria di tutti i soci cui sono stati erogati ristorni nella modalità in esame, e non della loro totalità.

Per procedere quindi ad una stima esatta dell'ammontare di ristorni imputato ad aumento del capitale, occorre:

- anzitutto stimare la sola quota di ristorni erogati in forma di aumento gratuito del capitale (distinguendolo dall'ammontare complessivo dei ristorni);
- in secondo luogo procedere ad una stima dei soci lavoratori (beneficiari del ristorno in quella forma) che, in media ogni anno, recedano o siano esclusi dalla cooperativa.

Non rinvenendosi dati utili nelle dichiarazioni dei redditi, soccorrono i dati della revisione cooperativa.

Si procede dunque ad una stima che prende le mosse dal dato certo e disponibile delle revisioni cooperative relativo ai verbali di revisione 2015 delle cooperative aderenti alle due maggiori Centrali cooperative (Confcooperative e Legacoop). Si stima, per l'effetto, il seguente andamento:

STIMA DELLE MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'EMENDAMENTO 29-BIS.5 (AC4768-A)		Euro
Ristorni imputati ad aumento gratuito dalle cooperative aderenti a Confcooperative e Legacoop (dati 2015)		40.000.000
Proiezione sul totale delle cooperative in Italia	<i>[40.000.000+25%]</i>	50.000.000
Entrate lorde annue derivanti dalla nuova misura di tassazione al 12,5% (dal 2019)	<i>[50.000.000*12,5%]</i>	6.250.000

pari al 12,5 per cento. A tal fine, lo schema di norma esclude espressamente, dal novero dei soggetti destinatari di tale disciplina, gli imprenditori individuali, nonché quelli detentori di partecipazioni qualificate, come individuate dall'articolo 67, comma 1, lett. c), del testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Infine, la proposta stabilisce che la facoltà per il descritto regime si esercita per mezzo del versamento della ritenuta, che deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La proposta in parola ha una chiara natura agevolativa, a favore dell'istituto, tipico delle società cooperative, del c.d. ristorno, in quanto stabilisce, in deroga alla disciplina generale (aliquota fiscale pari al 26 per cento ai sensi dell'art. [3, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2014](#), n. 66), l'applicazione di un prelievo alla fonte del 12,5 per cento, sulle operazioni di attribuzione ai soci delle cooperative di utili, sotto forma di aumento di capitale; al riguardo, ferme restando le valutazioni di carattere politico, si evidenzia come la proposta si ponga in contrasto con i principi di unificazione delle aliquote tributarie sui redditi di natura finanziaria, soggetti al prelievo alla fonte, nonché di neutralità fiscale delle scelte di investimento dei contribuenti, perseguiti dal legislatore nella riforma, introdotta nell'ordinamento dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

In relazione all'aspetto finanziario, si prevedono, nel triennio, i seguenti effetti della misura

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Rettifica collegata alla perdita del capitale da parte delle cooperative (stima del <u>19,35%</u>)	<i>[50.000.000-19,35%*50.000.000]</i>	40.325.000
Stima della media annua delle <u>uscite dalla base sociale</u> (recessi o esclusioni) che danno diritto al rimborso del capitale (stima del 7,4% del capitale sociale)	<i>[7,4%*40.325.000]</i>	2.984.050
Minori entrate (dal 2020, considerando le conseguenze del diverso regime al momento della liquidazione delle quote, con stima delle <u>uscite della base sociale e perdita del capitale</u>)	<i>[26%*3.317.050]</i>	775.853
Entrate nette (dal 2020)	<i>[6.250.000-775.853]</i>	5.474.147

Di conseguenza, ne derivano le seguenti previsioni sull'andamento nel triennio degli effetti della misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%):

Cassa	2020	2021	2022
Ritenuta a titolo di imposta	+ 6,25	+ 6,25	+ 6,25
IRPEF	0	-1,35	-0,77
Totale	+ 6,25	+4,90	+5,48

(considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%):

Cassa	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7
Ritenuta a titolo di imposta	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
IRPEF	0	-0,84	-1,35	-1,35	-2,08	-2,08	-3,25	-3,25
Totale	3,13	2,28	1,78	1,78	0,98	0,98	-0,11	-0,11

Milioni di euro

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Milioni di euro

*

Considerando una più corretta proiezione nel tempo, tuttavia, la riforma darebbe luogo ai seguenti effetti in termini di gettito (2019-2029):

ANNO	RISTORNO O IMPUTATO O A CAPITALE SOCIALE OGNI ANNO (€)	AMMONTARE ACCUMULATO NEGLI ANNI (€)	TASSAZIONE SECCA AL 12,5% (€)	IRPEF ORDINARIA (*) (€)	GETTITO (€)
2020	50.000.000,00	50.000.000,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00
2021	50.000.000,00	100.000.000,00	6.250.000,00	775.949,20	5.474.050,80
2022	50.000.000,00	150.000.000,00	6.250.000,00	1.551.898,40	4.698.101,60
2023	50.000.000,00	200.000.000,00	6.250.000,00	2.327.847,60	3.922.152,40
2024	50.000.000,00	250.000.000,00	6.250.000,00	3.103.796,80	3.146.203,20
2025	50.000.000,00	300.000.000,00	6.250.000,00	3.879.746,00	2.370.254,00
2026	50.000.000,00	350.000.000,00	6.250.000,00	4.655.695,20	1.594.304,80
2027	50.000.000,00	400.000.000,00	6.250.000,00	5.431.644,40	818.355,60

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

2028	50.000.00 0,00	450.000.00 0,00	6.250.000,00	6.207.593, 60	42.406,40
2029	50.000.00 0,00	500.000.00 0,00	6.250.000,00	6.983.542, 80	-733.542,80
2030	50.000.00 0,00	550.000.00 0,00	6.250.000,00	7.759.492, 00	-1.509.492,00

(*) L'Irpef è calcolata su una base imponibile al netto della percentuale di erosione del capitale delle cooperative (19,34%) e della percentuale di uscita dalla base sociale (7,4%), e successiva applicazione dell'aliquota del 26%.

*

Comma 2: la proposta in esame mira a risolvere una questione insorta nel trattamento fiscale del ristorno erogato a socio di cooperativa in seguito all'abrogazione dell'art. 11bis, D.L. 446/1997, norma che ha determinato l'obbligo di determinare l'imponibile Irap sulla base delle sole risultanze del conto economico (art. 2425, codice civile), con conseguente impossibilità di apportare le variazioni fiscali previste per l'IRES (salvo norme specifiche).

La proposta tende, dunque, a ristabilire anche ai fini Irap l'integrità e l'operatività del principio generale di deducibilità delle somme erogate al socio di cooperativa a titolo di ristorno anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta (IRAP).

Vediamo in dettaglio quali sono i termini della questione.

La norma originaria che regola il trattamento fiscale dei ristorni è l'art. 12, DPR 601/73 (rubricato "SOMME AMMESSE IN DEDUZIONE DAL REDDITO"), secondo il quale: *"per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali"*.

	Come ha avuto modo di stabilire l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 38/E del 2008, il ristorno è sempre <u>fiscalmente neutrale</u> ed è pertanto deducibile: • sia se direttamente imputato a conto economico; • sia se attribuito in sede di destinazione dall’utile dell’esercizio. Dunque, alla stregua di tale principio, ancorché i ristorni possano essere distribuiti con due modalità contabili diverse, essi si traducono sempre in “minori ricavi” o “maggiori costi” e, per l’effetto, sono sempre deducibili. Tale principio ha natura “sistematica”: infatti, come ha avuto modo di evidenziare sempre l’Agenzia delle Entrate nel citato documento di prassi, l’erogazione del ristorno si traduce <i>sempre</i> in “minori ricavi” o “maggiori costi”, determinando una diminuzione della ricchezza oggetto della tassazione. Di conseguenza la regola della deduzione del ristorno opera: 1. <u>in ogni imposta</u> in cui, ai fini della determinazione della base imponibile, rilevano le grandezze contabili dei “ricavi” e dei “costi”; 2. <u>qualechessia la modalità contabile di erogazione</u> dei medesimi. E infatti, a prescindere dalle modalità di erogazione, i ristorni sono deducibili sia ai fini IRES; sia ai fini del versamento del contributo del 3% da destinare a fondo mutualistico (art. 11, L. 59/1992); sia ai fini Irap. Ciò nondimeno, sono sorti dubbi, circa l’operatività del <i>principio di neutralità fiscale del metodo di erogazione del ristorno</i> ai fini IRAP. Infatti, in materia di Irap, l’abrogazione dell’art. 11bis, D.L. 446/1997 (norma che stabiliva che “<i>i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi</i>”) ha determinato l’obbligo di determinare l’imponibile Irap sulla base delle sole risultanze del <u>conto economico</u> (art. 2425, codice civile), con conseguente impossibilità di apportare le variazioni fiscali previste per l’IRES (salvo norme specifiche). Di conseguenza, sarebbe derivata l’impossibilità di apportare variazioni fiscali in diminuzione collegate all’eventuale erogazione di somme a titolo di ristorno in base all’art. 12, DPR 601/1973 (cioè in sede di distribuzione degli utili, e non con imputazione diretta a conto economico). La proposta in esame, dunque, ristabilisce l’operatività del <i>principio di deducibilità delle somme erogate al socio di cooperativa a titolo di ristorni</i>, stabilendo che l’art. 12, DPR 601/1973, si applica anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5, D. L. vo 446/1997. Tale proposta di interpretazione autentica non importa un ammanco di gettito consolidando una	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	prassi ventennale; ciò nondimeno a mero scopo cautelativo, l'eventuale ammanco sarebbe coperto dall'incremento generato dalla disposizione di cui al comma 1.	
20. Sospensione dei termini titoli di proprietà industriale Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. I termini per il versamento delle tasse e dei diritti dovuti per il rinnovo e il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale sono sospesi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. In ogni caso la sospensione non comporta un'estensione della durata massima di validità dei titoli di proprietà industriale, come prevista dalle vigenti disposizioni. Relazione illustrativa Al fine di contenere gli effetti che l'emergenza epidemiologica Covid-19 in corso sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, si prevede la sospensione dei termini per il versamento delle tasse e dei diritti dovuti per il rinnovo e il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, quale misura volta ad agevolarne i titolari. La sospensione di cui tratta trova applicazione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 agosto, così da consentire ai titolari di diritti di proprietà industriale di beneficiare di un termine più ampio per i predetti adempimenti, salvaguardando in tal modo i propri titoli di P.I. La disposizione chiarisce che in ogni caso tale sospensione non estende la durata massima di validità dei titoli di proprietà industriale. Relazione tecnica Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Sospensione dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 dei termini per il versamento delle tasse e dei diritti dovuti per il rinnovo e il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale
21. Sospensione dei termini dei Piani del Consumatore Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	All'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «5-bis. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi. 5-ter. La sospensione di cui al comma 5-bis produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che abbiano subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23	Sospensione di sei mesi dei termini di adempimento dei piani del consumatore o degli accordi di composizione della crisi omologati, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020

febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al trentatré per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.»

Relazione illustrativa

Lo stato di emergenza in cui l'intero Paese versa da ormai più di un mese sta avendo un impatto straordinario sull'economia nazionale. Gli interventi del Governo che si sono succeduti nelle scorse settimane, l'ultimo tra tutti il "Decreto liquidità" che assicurerà liquidità alle imprese per 400 miliardi di euro, hanno dato una prima risposta a famiglie ed imprese, che in questi giorni devono far fronte ad una forte riduzione delle entrate. D'altra parte però, mentre si è data la possibilità alle famiglie di ottenere la sospensione del mutuo prima casa ed alle imprese di rinviare i pagamenti fiscali ed ottenere credito in maniera più semplice, non è stata prevista alcuna misura per consentire la sospensione dei piani omologati ai sensi della L. 3/2012 nei casi di comprovata difficoltà economica. Sono numerose, infatti, le famiglie e le imprese che, in seguito alla riduzione delle "entrate", non riescono a rispettare gli impegni presi in sede di proposta, mettendo a rischio l'intera ossatura del piano o dell'accordo omologato. Sul punto si consideri che allo stato l'unico strumento a disposizione del debitore beneficiario degli strumenti della L. 2/2012 per ottenere una sospensione del piano del consumatore, o dell'accordo di composizione della crisi, è previsto dall'art. 13 co. 4-ter L. 3/2012, il quale consente una modifica della proposta, allorquando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (pandemia da SARS COV2 - COVID-19 – Coronavirus). In particolare si consideri che per quanto concerne il piano del consumatore (ex art. 12 bis), la procedura prevede la formulazione ed il deposito di una apposita istanza di modifica da avanzare al Giudice competente con allegata una nuova attestazione di fattibilità e con contestuale richiesta di fissazione dell'udienza per la novazione dell'omologazione in data immediatamente successiva al decorso dei termini di sospensione previsti dal D.L. n. 18/2020, attualmente prorogati alla data del 11.05.2020. Relativamente all'accordo di composizione della crisi, invece, sarà necessaria altresì una nuova espressione di voto dei creditori con una procedura, quindi, ancora più articolata e di difficile accesso. Come evidente, le soluzioni attualmente previste dalla disciplina esistente non rispondono alle esigenze di celerità e semplificazione richieste dall'attuale fase emergenziale. Vi è da dire, infine, che la fase di ripartenza dell'economia nazionale passerà anche per un sostegno all'accesso delle procedure di tutela dal sovraindebitamento, ed è pertanto fondamentale riuscire a garantire a tutti i soggetti già coinvolti una lineare prosecuzione dei piani e degli accordi già

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	raggiunti, anche al fine di evitare ulteriore sovraccarico degli organi giudiziari, i quali saranno chiamati a far fronte al lungo periodo di sospensione dei termini disposto dal Governo. Per questi motivi si ritiene necessario un intervento del Governo finalizzato alla sospensione di tutti quei piani in cui il debitore, persona fisica o giuridica, abbia subito una riduzione del reddito. Tutto quanto ciò premesso, proponiamo di prevedere la sospensione, per un periodo di mesi 6, dei piani del consumatore e degli accordi di composizione della crisi nei confronti delle persone fisiche come riportato di seguito: - per i debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'art. 1, co. 1, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.03.2020; - per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che abbiano subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23.02.2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019; Relazione tecnica La norma, avente carattere ordinamentale, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
22. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c) e comma 5, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2017, n. 78 e recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, il termine previsto per il 31 maggio 2020 e già prorogato per effetto dell'articolo 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019 l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis, comma 1 del decreto di cui al comma 1 decorre dal 15 novembre 2020. 2. Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2011 n.218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unità, nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.	Il comma 1 proroga fino al 30 novembre 2020 il termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2019 (termine già prorogato dal 31 maggio 2020 al 22 luglio 2020 per effetto del c.d. "DL Cura Italia". Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019 l'emissione di Certificati Bianchi decorre dal 15 novembre 2020. Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), prevede l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell'anno successivo, con l'obiettivo di incrementare al contempo la liquidità di Certificati immessi sul mercato.

	Relazione illustrativa I dati di monitoraggio per il meccanismo dei Certificati bianchi (CB), al termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2018 (31 maggio 2019) hanno evidenziato che per colmare l'attuale carenza di certificati, ai fini dell'obbligo 2019 (31 maggio 2020 prorogato per effetto del c.d. "DL Cura Italia" al 22 luglio 2020) dovranno essere emessi almeno 0,6milioni di CB virtuali. Inoltre, in considerazione dell'attuale basso tasso di generazione di CB derivanti da nuovi progetti, si riscontra un'ulteriore difficoltà legata alla capacità del mercato di garantire il riscatto dei CB virtuali entro la data massima prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., ovvero entro il 31 maggio 2021. A questa situazione di scarsa liquidità del mercato dei CB, si è aggiunta l'attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19, con ulteriori inevitabili impatti sul meccanismo nel suo complesso. Infatti, il rallentamento nella gestione ordinaria dell'intero meccanismo e il probabile rallentamento di nuovi investimenti in efficienza energetica determinerà una ancora più marcata riduzione di liquidità del mercato. Anche se il c.d. "DL Cura Italia" ha permesso di posticipare dal 31 maggio 2020, al 22 luglio 2020, il termine per la verifica del conseguimento dell'obbligo 2019, nonché di chiudere la presentazione delle istanze CAR dal 31 marzo 2020, al 22 maggio 2020, la norma in discussione interviene con disposizioni finalizzate a dare maggiore flessibilità al mercato dei CB. Nello specifico la norma proposta prevede (comma 1) una proroga della chiusura dell'anno d'obbligo 2019, dalla data del 22 luglio 2020, fino al 30 novembre 2020. Tale possibilità garantirebbe al mercato un tempo più adeguato per potersi riassetare dopo l'attuale emergenza. Il comma 2, con riferimento ai Certificati Bianchi per la cogenerazione ad alto rendimento (CAR), permette al contempo di incrementare la liquidità di Certificati immessi sul mercato, tramite l'anticipo dell'inizio del periodo di rendicontazione alla data di entrata in esercizio per i nuovi impianti, che a normativa vigente dovrebbero attendere il 1 gennaio dell'anno successivo. Tale previsione è introdotta in considerazione del fatto che, specialmente nell'attuale periodo in cui l'emergenza coronavirus è passibile di generare ritardi di alcuni mesi sulle date di entrate in esercizio preventivate per effetto della dilazione delle attività produttive, non risulta necessaria l'attesa del primo gennaio dell'anno successivo per dare inizio al regime incentivante. Con l'applicazione della norma proposta si permette	Se intende fare riferimento al DM Mise è sbagliato il riferimento al comma 1
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	quindi, oltre all'anticipo del periodo di rendicontazione, anche l'anticipo della data di inizio dell'emissione degli incentivi, salvaguardando i piani industriali alla base degli investimenti sostenuti. Relazione tecnica La norma introduce disposizioni per garantire maggiore stabilità al mercato dei CB, in relazione all'attuale offerta e alle previsioni a breve termine che risentono anche degli impatti legati all'emergenza da COVID-19. Le disposizioni non generano oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto i costi connessi al meccanismo dei Certificati Bianchi trovano copertura sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas.	
23. Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19 Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	- Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, è riconosciuto l'accredito figurativo dei contributi e dei relativi oneri accessori, in proporzione alle ore di effettivo servizio prestato, per tutta la durata delle limitazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e comunque entro il 30 giugno 2020. - L'accredito figurativo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. - L'accredito figurativo di cui al comma 1 è effettuato dall'INPS su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro al mese. La domanda attesta, tra l'altro, il personale dell'impresa in servizio nel periodo di richiesta dell'accredito figurativo e le ore di effettivo servizio. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze. - Al fine della verifica di appartenenza alle microimprese e alle piccole e medie imprese per i distributori di carburanti i ricavi si calcolano con le modalità	La proposta normativa prevede una misura a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti e che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria. In particolare, a tali imprese è riconosciuto l'accredito figurativo dei contributi e dei relativi oneri accessori, in proporzione alle ore di effettivo servizio prestato, per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque fino al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. L'accredito figurativo è effettuato dall'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro al mese (oneri pari a 24 milioni di euro annui).

di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29/9/1973.

- Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede con

Relazione illustrativa

La proposta normativa consiste in una misura a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti.

L'obiettivo è di salvaguardare la funzionalità del servizio dei gestori della distribuzione carburanti, nelle aree di servizio autostradale, che hanno dovuto continuare ad essere aperti, con diverse modalità di effettuazione del servizio (turnazione, Cassa Integrazione parziale nel tempo e nei dipendenti coinvolti) pur con drastico calo dell'erogato, e quindi degli introiti delle aziende che ha raggiunto l'80%, per tutta la durata delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, e successivi modifiche ed integrazioni.

La norma utilizza come strumento di aiuto per le imprese della distribuzione carburanti autostradali una agevolazione contributiva in considerazione del fatto che, con senso di responsabilità, hanno inteso continuare all'erogazione del servizio per non creare ulteriori ostacoli alla circolazione di persone e beni, in un delicatissimo periodo contrassegnato dalla grave emergenza sanitaria.

La norma opera in continuità con le misure che sono state assunte in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Per la Cassa Integrazione in Deroga, infatti, è già prevista dall'articolo 22, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

E' prevista, quindi, una contribuzione figurativa per i contributi versati dalle aziende di gestione per i lavoratori regolarmente iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria ed alle ore di servizio da essi effettivamente prestate (non coperte da cassa integrazione).

Si sottolinea il vantaggio che, a differenza di altre misure, dal punto di vista della necessità di cassa dello Stato, non si tratterebbe di una erogazione immediata ma posticipata e diluita nel tempo.

	La stima dell’ammontare massimo per ogni mese di applicazione della misura, di 2 milioni di euro, deriva dal seguente calcolo: 1) Si ipotizza un valore dell’accredito figurativo dei contributi ed i relativi oneri accesso rimedio pari a 750 € al titolare ed a ogni lavoratore dipendente; 2) Si considera che delle 454 gestioni di carbolubrificanti in autostrada, circa 250 ricadrebbero tra quelle non integrate verticalmente con Società del settore della raffinazione, né con quello della ristorazione (per il caso delle gestioni uniche oil e non oil); 3) Si considera un numero di addetti medi per gestione di 8 unità (il range varia tra 6 e 16), a cui si aggiunge il gestore titolare; <table><tr><td>Costo unitario per contributi obbligatori (Previdenza, Inail, etc.) (€)</td><td>750</td></tr><tr><td>Stima N° medio addetti per gestione compreso gestore</td><td>9</td></tr><tr><td>Stima N° gestioni autostradali non dirette (quindi non integrate con Oil o Food)</td><td>250</td></tr><tr><td>Tot. costo misura media al mese per ogni singola gestione coinvolta (€)</td><td>6.750</td></tr><tr><td>Tot. costo misura media al mese per tutte le gestioni coinvolte (€)</td><td>1.687.500</td></tr></table> La differenza del costo mensile della misura, tra 1,687 milioni di € ed il valore massimo previsto di 2 milioni di €, appare congruo per far fronte alle inevitabili incertezze legate alla precisione delle stime. <u>Considerando il periodo massimo di copertura della misura di circa 4 mesi, l’ammontare complessivo della misura per l’anno 2020 è stimato in circa 8 milioni di euro.</u> In ogni caso, i gestori e le compagnie stanno definendo misure di apertura differenziata degli impianti di rifornimento in autostrada che dovrebbe limitare il numero degli impianti aperti ogni settimana a circa un terzo di quelli complessivi. Questo regime di turnazione dovrebbe comportare una riduzione certa dell’onere massimo stimato. <u>Per la valutazione puntuale dei contributi previdenziali e assistenziali e dei maggiori oneri per contribuzione figurativa, si rimanda alle valutazioni di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</u>	Costo unitario per contributi obbligatori (Previdenza, Inail, etc.) (€)	750	Stima N° medio addetti per gestione compreso gestore	9	Stima N° gestioni autostradali non dirette (quindi non integrate con Oil o Food)	250	Tot. costo misura media al mese per ogni singola gestione coinvolta (€)	6.750	Tot. costo misura media al mese per tutte le gestioni coinvolte (€)	1.687.500	
Costo unitario per contributi obbligatori (Previdenza, Inail, etc.) (€)	750											
Stima N° medio addetti per gestione compreso gestore	9											
Stima N° gestioni autostradali non dirette (quindi non integrate con Oil o Food)	250											
Tot. costo misura media al mese per ogni singola gestione coinvolta (€)	6.750											
Tot. costo misura media al mese per tutte le gestioni coinvolte (€)	1.687.500											
24. Riduzione dei versamenti d’acconto delle accise sul gas naturale e l’energia elettrica	1. A partire da quella relativa al mese di aprile 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono calcolate sulla base del 80 per cento dei consumi dell’anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica o alternativamente	La disposizione prevede che le rate di acconto mensili delle accise sul gas naturale e l’energia elettrica, a partire da quella relativa al mese di aprile 2020, sono calcolate sulla base dell’80 per cento dei consumi dell’anno precedente. Il										

Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22	a scelta del contribuente in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di scadenza da marzo a dicembre 2021. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.	versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o, alternativamente, a scelta del contribuente, in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro l'ultimo giorno di scadenza da marzo a dicembre 2021. Il conguaglio a credito è invece compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.
Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	Relazione tecnica I consumi di gas ed energia elettrica sono destinati, come tutti i prodotti energetici, a subire pesanti contrazioni per effetto della crisi sanitaria in corso. Allo stesso modo sono prevedibili diffusi ritardi nei pagamenti delle forniture oltreché perdite definitive dei crediti relativi. Secondo le migliori previsioni al momento disponibili la contrazione annuale dei consumi sarà nell'ordine del 20% sia per il gas, sia per l'energia elettrica. Va altresì considerato che le imprese che effettuano somministrazioni di gas ed energia elettrica sono tenuti a pagare i distributori, i trasportatori oltreché le accise e in buona parte l'IVA, anche nel caso in cui il proprio cliente paghi in ritardo o non paghi affatto la fornitura. I versamenti d'acconto delle accise sul gas e l'energia elettrica sono previsti su base mensile e si determinano dividendo per 12 il debito d'imposta risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente. Il conguaglio a debito tra quanto versato in acconto e quanto dovuto è previsto entro il mese di marzo per il gas e entro il 16 di marzo per l'energia elettrica. Il conguaglio a credito è recuperato sui versamenti mensili dovuti a partire dalle date predette. Il pagamento degli acconti per accisa su energia elettrica e sul gas calcolati su base storica determinerà per le imprese del settore energetico una situazione a credito sottraendo ingiustificatamente liquidità al settore in contrasto con la prima esigenza dell'attuale momento di crisi. Al fine di assicurare al settore la liquidità necessaria ad affrontare l'effetto dei minori volumi somministrati e dei maggiori rischi su crediti, con l'emendamento in oggetto si propone: - di ridurre i versamenti d'acconto mensili delle accise, - assumendo il riferimento al debito d'imposta dell'anno precedente non al 100%, ma al 80 %, - mantenendo il versamento del debito/recupero del credito da conguaglio alle scadenze attuali nel marzo 2021, - con la possibilità di rateizzare un eventuale conguaglio a debito in rate mensili di pari importo l'ultima delle quali entro dicembre 2021.	Minor gettito di circa 900 milioni di euro. DF: Valutazioni politiche + stime Si evidenzia che le disposizioni in esso contenute intendono ridurre l'entità delle rate di acconto previste per il versamento dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica. Occorre anche evidenziare che le disposizioni inserite nel medesimo articolo ricalcano, nel merito, quelle predisposte da questo Dipartimento per ridurre, nella stessa misura dell'ottanta per cento, le predette rate di acconto; tale proposta è stata già trasmessa all'Autorità politica per l'eventuale inserimento nel corpo del decreto-legge di cui è prevista l'adozione nel mese di aprile. Ciò premesso si evidenzia che l'opportunità dell'adozione della proposta del MISE in parola soggiace alla sola valutazione politica che tenga conto delle minori entrate derivanti; ciò ferma restando la necessità di un'opportuna revisione della proposta stessa tenuto conto che la formulazione adoperata risulta atecnica e foriera di dubbi interpretativi. Sotto il profilo strettamente finanziario, la riduzione del 20% dell'ammontare delle rate di acconto del gas naturale e dell'energia elettrica relative al periodo da maggio-dicembre 2020 (il termine di aprile è ormai spirato) rispetto

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Per quanto riguarda gli effetti sul gettito l'emendamento proposto ripartisce diversamente nel tempo e specificamente nel biennio 2020-2021 lo stesso gettito dello Stato senza ridurlo in alcun modo. Infatti riducendo i versamenti di acconto da aprile a dicembre 2020 in misura corrispondente alla stimata riduzione dei consumi, si evita soltanto il formarsi di un credito d'imposta che dovrebbe poi essere oggetto di rimborso nel marzo 2021 con la presentazione della dichiarazione relativa al 2020. Eventuali conguagli a debito saranno corrispondentemente versati entro il 2021 confermando così la parità di gettito riferita al biennio 2020/2021. Per quanto riguarda gli effetti sul gettito sul solo 2020, applicando la riduzione proposta del 20% sui 9 mesi residui (da aprile a dicembre 2020) a valere sui circa 6 miliardi annuali di gettito riscosso nel 2019 con le accise sul gas e l'energia elettrica, si determina un minor gettito per lo Stato di circa 900 milioni al quale corrisponde un maggior gettito di pari importo nel 2021 per il venir meno del credito da rimborsare alle imprese del settore.	all'importo delle medesime rate calcolato secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, determina, in termini di cassa, gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella: <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>dal 2024</td></tr><tr><td>Accisa</td><td>- 791,5</td><td>791,5</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>IIDD</td><td>0,0</td><td>242,4</td><td>- 346,3</td><td>103,9</td><td>0,0</td></tr><tr><td>IRAP</td><td>0,0</td><td>58,5</td><td>-85,5</td><td>26,9</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>- 791,5</td><td>1.092 ,4</td><td>- 431,8</td><td>130,8</td><td>0,0</td></tr></table> Milioni di euro		2020	2021	2022	2023	dal 2024	Accisa	- 791,5	791,5	0,0	0,0	0,0	IIDD	0,0	242,4	- 346,3	103,9	0,0	IRAP	0,0	58,5	-85,5	26,9	0,0	Totale	- 791,5	1.092 ,4	- 431,8	130,8	0,0
	2020	2021	2022	2023	dal 2024																											
Accisa	- 791,5	791,5	0,0	0,0	0,0																											
IIDD	0,0	242,4	- 346,3	103,9	0,0																											
IRAP	0,0	58,5	-85,5	26,9	0,0																											
Totale	- 791,5	1.092 ,4	- 431,8	130,8	0,0																											
25. Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n.808, scadenti nel 2020 sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. Relazione tecnica Nella situazione di crisi causata dall'emergenza COVID-19 e al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale, la norma dispone la sospensione, per un congruo periodo di tempo, dei versamenti, da parte delle imprese di questo settore, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808/1985. Tale sospensione manterrebbe nella disponibilità delle imprese risorse da utilizzare in modo proficuo per dare impulso alle attività produttive in una fase critica dell'economia nazionale. In tal modo si darebbe un contributo significativo alla ripresa non solo dell'industria aerospaziale, ma anche del suo indotto. Si tratta di prevedere misure analoghe a quelle previste dai D.L. n.9 del 2020 e D.L. n.18 del 2020, E' opportuno ricordare che tale sospensione dei pagamenti non si inciderebbe su risorse finanziarie che potrebbero essere utilizzate per finanziare	Si sospendono i versamenti, da parte delle imprese del settore aerospaziale, dei rimborsi dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei "diritti di regia" relativi ai programmi di sicurezza nazionale derivanti dai finanziamenti ricevuti ai sensi della legge n. 808/1985																														

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	esigenze diverse, in quanto, in base alla legislazione vigente, i versamenti in questione effettuati all'erario dello Stato devono essere riassegnati al bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico a incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n.808/1985.	
DA VALUTARE SOLO NEL CASO IN CUI SI VOGLIA FARE LO SCOSTAMENTO DI BILANCIO ANCHE PER IL 2021		
25. (Stabilizzazione e potenziamento del Piano Transizione 4.0) Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Al fine di stabilizzare in un orizzonte temporale pluriennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, già ridefinita dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in considerazione della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche: b) al comma 185, le parole: <i>“e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“e fino al 31 dicembre 2022”</i>; c) al comma 188: 1) le parole: <i>“6 per cento”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“10 per cento”</i>; 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: <i>“La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.”</i>; d) al comma 193, primo periodo, le parole: <i>“a quello di effettuazione dell'investimento,”</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>“a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione,”</i>; e) al comma 195: 1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <i>“Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento dei costi agevolabili e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto</i>	La disposizione è volta, precipuamente, a proiettare su base triennale le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2020, dirette al rafforzamento del programma Transizione 4.0. Il comma 1 lettera a) dispone la proroga al 2022 del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La lettera b) incrementa dal 6% al 10% il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tradizionali. La lettera c) apporta una modifica di coordinamento formale in coerenza con quanto già anticipato dalla Agenzia delle Entrate in occasione di telefisco. In particolare, si prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione e non di effettuazione dell'investimento come precedentemente previsto, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto. la lettera d) introduce un obbligo di certificazione dei costi sostenuti. Inoltre, è disposto che la perizia

<i>incaricato della revisione legale dei conti. Nel caso dei beni previsti dal secondo periodo del comma 188, la certificazione deve anche attestare l'effettiva destinazione di detti beni alle forme di lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro";</i> 2) nel terzo periodo, le parole: "perizia tecnica semplice" sono sostituite dalle seguenti: "perizia asseverata" 3) sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi 189 e 190 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Con apposita convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico saranno fissati i termini e le modalità di tali attività di supporto tecnico. Per l'espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche". f) al comma 198, dopo le parole: "31 dicembre 2019" sono aggiunte le seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022"; g) al comma 200: 1) nella lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "Le spese previste dalla presente lettera" sono aggiunte le seguenti: ", nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,"; 2) nella lettera e), le parole: "senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste," sono soppresse; h) al comma 201, lettera d), dopo le parole: "delle spese di personale indicate alla lettera a)" sono aggiunte le seguenti: "ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)";	che attesta la riconducibilità dei beni agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti di interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere asseverata e non semplice. Infine, si stabilisce una procedura di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate con riferimento alla qualificazione e alla classificazione dei beni alle attività di accertamento; analoga disposizione è prevista per il credito ricerca, sviluppo e innovazione alla lettera k). La lettera e) proroga al 31.12.2022 il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. La lettera f) chiarisce le spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> stipulati con soggetti esteri aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo non sono ammissibili al credito d'imposta solo nel caso di commesse a soggetti non residenti. Le lettere g) e h) prevedono modifiche di coordinamento formale per uniformare le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di innovazione e design a quelle previste per la R&S. La lettera i) modifica l'aliquota del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo incrementandola dal 12 al 20 per cento e contestualmente eleva da 3 a 5 milioni di euro il beneficio massimo per impresa. Per le attività d'innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l'aliquota è aumentata da 10 a 15 per cento e il beneficio massimo è portato da 1,5 a 2 milioni di euro. La lettera j) introduce la necessità di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza
---	--

i) al comma 202, lettera b), dopo le parole: “<i>beni materiali mobili</i>” sono aggiunte le seguenti “<i>e ai software</i>”; j) al comma 203: 1) nel primo periodo, le parole: “<i>12 per cento</i>” sono sostituite dalle seguenti le parole “<i>20 per cento</i>” e le parole: “<i>3 milioni di euro</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>5 milioni di euro</i>”; 2) nel quarto periodo, le parole: “<i>dieci per cento</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>15 per cento</i>” e le parole: “<i>1,5 milioni di euro</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>2 milioni di euro</i>”; k) al comma 206, prima periodo, dopo le parole: “redigere e conservare una relazione tecnica” è aggiunta la parola: “asseverata”; l) al comma 207, sono aggiunti i seguenti periodi: “<i>Con apposita convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo economico saranno fissati i termini e le modalità di tali attività di supporto tecnico. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.</i>”; k) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “<i>e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022</i>”. 2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. 3. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle attività di supporto tecnico previste dai commi 195 e 207 dell’articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019, è stanziata una somma non superiore a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse destinate al finanziamento delle rispettive discipline agevolative. Relazione illustrativa La disposizione opera nel senso di un rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto a favorire e ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale. La disposizione è volta innanzitutto a proiettare su base triennale le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2020: tale estensione di efficacia in un più ampio orizzonte temporale trova ragione anche nella necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19. Si procede all’illustrazione delle singole proposte normative.	alle imprese sull’ammissibilità delle spese sostenute. La lettera l) proroga al 31.12. 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0. Il comma 2 chiarisce che tutte le modifiche di cui sopra hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi si applicano anche per il periodo attualmente in corso. Il comma 3 assegna al MISE una dotazione di 500 mila euro annui per il periodo 2020-22 al fine di assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico nella gestione delle misure. Oneri pari a 1.500 milioni di euro: 500 milioni di euro annui per il periodo 2020-22 DF: Valutazione politica con osservazioni – Rinvio RGS Le proposte in esame, accompagnate da relazione illustrativa e tecnica, intervengono direttamente sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, con lo scopo di stabilizzare in un orizzonte temporale triennale la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, in considerazione anche della necessità di rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19; più in particolare: - il comma 1, lettera b), della proposta dispone la modifica del comma 185 della legge n. 160 del 2019, prorogando al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; - il comma 1, lettera c), della proposta interviene sul comma 188 della legge n. 160 del 2019,
---	---

	Il comma 1 lettera a) dispone la proroga al 2022 del credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato; la lettera b) incrementa al 10% il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tradizionali. La modifica risponde alla necessità di rilanciare gli investimenti delle imprese italiane indipendentemente dalla dimensione e dal settore economico: si ricorda che l'analoga misura (cd. superammortamento) è stata utilizzata da oltre un milione di imprese. la lettera c) apporta una modifica di coordinamento formale in coerenza con quanto già anticipato dalla Agenzia delle Entrate in occasione di telefisco. In particolare, si prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione e non di effettuazione dell'investimento come precedentemente previsto, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto; la lettera d) introduce, in analogia agli obblighi documentali previsti per il credito d'imposta ricerca e sviluppo e per il credito d'imposta formazione 4.0, un obbligo di certificazione dei costi sostenuti. Inoltre, è disposto che la perizia che attesta la riconducibilità dei beni agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti di interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere asseverata e non semplice. Infine, si stabilisce una procedura di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia delle Entrate con riferimento alla qualificazione e alla classificazione dei beni alle attività di accertamento; anche in questo caso, analoga disposizione è prevista per il credito ricerca, sviluppo e innovazione alla lettera k). la lettera e) proroga al 2022 il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. La lettera f) chiarisce che le spese per contratti di ricerca <i>extra muros</i> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta non si applica solo nel caso di commesse a soggetti non residenti. Le lettere g) e h) prevedono modifiche di coordinamento formale per uniformare le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di innovazione e design a quelle previste per la R&S. La lettera i) modifica l'aliquota del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo incrementandola dal 12 al 20 per cento e contestualmente eleva da 3 a 5 milioni di euro il beneficio massimo per impresa. Per le attività d'innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di	aumentando al 10% il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali tradizionali; - il comma 1, la lettera d), della proposta in esame modifica il comma 193 della legge n. 160 del 2019, in coerenza con quanto già anticipato dalla Agenzia delle entrate in occasione dell'ultima edizione di "Telefisco". Più nello specifico, si prevede che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione e non di effettuazione dell'investimento come precedentemente previsto, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati all'estero, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto; - il comma 1, lettera e), della proposta introduce al comma 195 della legge n. 160 del 2019, in analogia agli obblighi documentali previsti per il credito d'imposta ricerca e sviluppo e per il credito d'imposta formazione 4.0, un obbligo di certificazione dei costi sostenuti; inoltre, è disposto che la perizia che attesta la riconducibilità dei beni agli allegati A o B e il rispetto dei requisiti previsti di interconnessione o dei 5+2 requisiti, debba essere asseverata e non semplice. Infine, si stabilisce una procedura di collaborazione tra Ministero dello Sviluppo economico e Agenzia delle entrate con riferimento alla qualificazione e alla classificazione dei beni alle attività di accertamento; - il comma 1, lettera f), della proposta modifica il comma 198 della legge n. 160 del 2019, prorogando al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione; - il comma 1, lettera g), della proposta intervenendo sul comma 200 della legge n. 160 del 2019, chiarisce che le spese per contratti di ricerca <i>extra</i>
--	---	--

	innovazione digitale 4.0 l'aliquota è aumentata da 10 a 15 per cento e il beneficio massimo è portato da 1,5 a 2 milioni di euro. La lettera k) introduce la necessità di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle spese sostenute. La lettera l) proroga al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0. Il comma 2 chiarisce che tutte le modifiche di cui sopra hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi si applicano anche per il periodo attualmente in corso. Il comma 3 assegna al MiSE una dotazione di 500 mila euro annui per il periodo 2020-22 al fine di assicurare lo svolgimento di attività di supporto tecnico nella gestione delle misure.	<i>muros</i> aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta non si applica solo nel caso di commesse a soggetti non residenti; - il comma 1, lettera h), della proposta interviene sul comma 201 della legge n. 160 del 2019, prevedendo modifiche di coordinamento formale per uniformare le spese ammissibili al credito d'imposta per le attività di innovazione e <i>design</i> a quelle previste per la ricerca e sviluppo; - il comma 1, lettera i) della proposta modifica il comma 202 della legge n. 160 del 2019 ampliando i beni oggetto dell'agevolazione <i>de qua</i> ricomprendendovi anche i software; il comma 1, lettera j), della proposta interviene sul comma 203 della legge n. 160 del 2019, modificando l'aliquota del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo incrementandola dal 12 al 20 per cento e contestualmente eleva da 3 a 5 milioni di euro il beneficio massimo per impresa. Per le attività d'innovazione tecnologica per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 l'aliquota è aumentata da 10 a 15 per cento e il beneficio massimo è portato da 1,5 a 2 milioni di euro; - il comma 1, lettera k), della proposta modifica il comma 206 della legge n. 160 del 2019, introducendo la necessità di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull'ammissibilità delle spese di ricerca, sviluppo e innovazione; - il comma 1, lettera l), della proposta modifica il comma 207 della legge n. 160 del 2019, prevedendo che con apposita convenzione tra Agenzia delle entrate e Ministero dello sviluppo economico sono fissati i termini e le modalità delle
--	---	--

		attività di supporto tecnico previste all'interno della disposizione; - il comma 1, lettera m), della proposta modifica il comma 210 della legge n. 160 del 2019, prorogando al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0. Il comma 2 della proposta chiarisce che tutte le modifiche sopraesposte hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, si applicano anche per il periodo attualmente in corso. Infine, il comma 3 dispone che <i>“Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle attività di supporto tecnico previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della predetta legge n. 160 del 2019, è stanziata una somma non superiore a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse destinate al finanziamento delle rispettive discipline agevolative”</i>. Al riguardo, si segnala il riferimento (errato) presente all'interno del comma 1, a due lettere k) in luogo del riferimento (corretto) alla lettera k) e alla lettera m). Si evidenzia, inoltre, che il medesimo comma 1 comincia, incomprensibilmente, con la lettera b) in luogo della corretta lettera a). Analogo refuso è presente all'interno della relazione illustrativa. Al riguardo – nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in merito alla previsione contenuta nel comma 5 che destina una somma complessiva di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni <i>de quibus</i>, al fine di assicurare le attività di supporto nei controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte del
--	--	--

Ministero dello sviluppo economico – si rimette **alle valutazioni politiche** l'accoglimento della proposta anche per i conseguenti effetti finanziari, di seguito specificati:

Credito d'imposta in beni strumentali nuovi (Art. 1, commi 185-197)

La misura prevede:

- Proroga al 2022
- Innalzamento percentuale della percentuale di credito per il super ammortamento dal 6% al 10%

Di seguito si riportano gli effetti finanziari sulla base dell'ammontare complessivo degli investimenti stimati annui, pari a 53,4 miliardi di euro.

	2 0 2 0	2 0 2 1	2 0 2 2	2 0 2 3	2 0 2 4	2 0 2 5	2 0 2 6	2 0 2 7	2 0 2 8
Credito d'imposta (ex Super)	0	0	- 5 1 2	- 1. 1 5 3	- 1. 1 5 3	- 1. 1 5 3	- 1. 1 5 3	- 6 4 0	0
Credito d'imposta (ex Iper - Allegato A)	0	0	- 4 0 8	- 9 1 8	- 9 1 8	- 9 1 8	- 9 1 8	- 5 1 0	0
Credito d'imposta (Software -	0	0	- 1 4 5	- 3 2 6	- 3 2 6	- 1 8 1	0	0	0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

massimo di 2 milioni di euro rispetto al limite vigente di 1,5 milioni di euro.

Complessivamente si stima un credito di imposta annuale per circa 893,4 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Credito di imposta	0	- 297,8	- 595,6	- 893,4	- 595,6	- 297,8

*in
milioni
di euro*

Rispetto a quanto indicato in Bilancio la modifica proposta produrrebbe i seguenti effetti:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Credito di imposta	0	- 70,7	- 368,5	- 666,3	- 893,4	- 595,6

*in
milioni
di euro*

Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie del Piano nazionale industria 4.1 (Art. 1, commi 210-217)

La proposta prevede la proroga al 2022 della misura vigente.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		Al riguardo, applicando la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 e ritenendo coerente ipotizzare che la proposta normativa voglia incrementare per gli ulteriori anni di valenza (2021 e 2022) anche il limite di spesa ex articolo 1 comma 216 (150 milioni di euro per il 2021) agli anni 2022 e 2023, l'onere si stima pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 150 milioni di euro rispettivamente per il 2022 e il 2023
26. (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici) Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. <i>In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:</i> c) <i>interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</i> d) <i>interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;</i> e) <i>interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare</i>	La proposta prevede agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, disponendo la detrazione, nella misura del 120%, delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per: - interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (come ad esempio cappotto termico); - interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione; - gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi. Gli interventi di efficientamento energetico godono della medesima aliquota del 120%. Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, pari al 120 per cento delle

	<i>complessivo delle spese non superiore a euro 10.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</i> 2. <i>Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120% prevista dal comma 1.</i> 3. <i>Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</i> 4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 5. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Relazione illustrativa La proposta normativa è tesa a stimolare la realizzazione di interventi sugli edifici di carattere strutturale. In particolare la proposta garantisce, tramite l'intervento	spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. DF: stime + riformulazione La proposta di intervento, rubricata "Agevolazioni straordinarie per gli interventi di efficienza energetica negli edifici ", prevede, in deroga all'articolo 14 del DL n. 63 del 2013, che con riferimento alle spese sostenute nel triennio 2020-2022 spetta per tre tipologie di interventi appositamente individuati dalla norma (sostanzialmente interventi di isolamento termico e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) una detrazione del 120 per cento su un ammontare massimo di spesa prestabilito, diversificato per i tre predetti interventi (60.000, 30.000 e 10.000, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio). Al riguardo, occorre fare delle riflessioni sull'arco temporale (triennio 2020-2022) e sull'eventualità della prosecuzione di lavori cominciati in anni precedenti attesa l'obiettivo difficoltà di poter raffrontare l'elenco degli interventi per i quali si intende innalzare l'aliquota di detrazione al 120 per cento con gli interventi elencati nell'articolo 14 del citato DL 63 / 2013. Si consideri, ad esempio, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), per effetto della quale la detrazione del 120 per cento si applica per le spese sostenute nel periodo dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 per gli "interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore
--	---	--

	fiscale della detrazione, una completa remunerazione delle spese sostenute per determinate tipologie di intervento, ivi compresi i costi di attualizzazione dovuti alla possibilità di beneficiare del bonus in dieci rate annuali di pari importo. Gli interventi indicati sono: - gli interventi di isolamento termico delle facciate e/o delle coperture (come ad esempio cappotto termico); - gli interventi di sostituzione degli impianti termici con pompe di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione; - gli interventi di sostituzione degli impianti a gasolio con quelli più efficienti in termini energetici ed emissivi. Tali interventi sono quelli di maggior impatto sull'edificio in termini economici e sono passibili di generare il maggior effetto positivo sul settore edilizio che vedrebbe l'apertura di numerosi cantieri. Inoltre tali interventi hanno un impatto sostanziale anche in termini di riduzione dei consumi di energia e il loro incremento è necessario per conseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Informazioni aggiuntive sul meccanismo dell'Ecobonus <i>Quadro di riferimento</i> Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, con validità fino al 31 dicembre 2007. Comprendevano interventi per la riqualificazione degli edifici, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter. La legge finanziaria per il 2008 ha esteso l'ambito degli interventi ammessi, ha modificato alcune procedure di incentivazione e prorogato il meccanismo fino a tutto il 31 dicembre 2010. La legge di stabilità 2011 (L. 13/12/10 n. 220) ha previsto una nuova proroga degli incentivi solo per un anno, dunque per interventi effettuati entro il 31.12.2011, limitatamente agli interventi su edifici. La detrazione copre interventi come sostituzione di caldaie e infissi, installazione di pannelli solari per acqua calda, isolamento di tetti e pareti, coperture termiche. Per questi interventi, è possibile detrarre la spesa sostenuta in dieci rate (per gli interventi eseguiti prima del 2011, era cinque rate), fino a un tetto massimo di spesa, differenziato per categoria di intervento. La Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) ha prorogato la detrazione del 55% fino al 31 dicembre 2012 alle attuali condizioni e ha aggiunto	al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Le detrazioni di cui alla presente lettera sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio". Si ritiene che tale intervento coincida sostanzialmente con quello previsto nel comma 2-quater dell'articolo 14 del DL 63 ancorché non limiti il beneficio agli interventi realizzati su parti comuni degli edifici. Per le spese sostenute con riferimento ad interventi iniziati negli anni 2020 e 2021 (entrambe le annualità risultano considerate nell'articolo 14, comma 2-quater del DL 63 e nel comma 1 dell'articolo in commento) non sembrano porsi problematiche applicandosi immediatamente la nuova disposizione. Cosa accade, invece, ad esempio, nel caso di un intervento di cui al comma 2-quater iniziato nel 2019 e ultimato nell'anno 2020? Ragionando sulla base dell'articolo 16-bis, comma 4, del TUIR, si è dell'avviso che il tetto del nuovo limite di spesa di 60.000 euro per l'anno 2020 debba essere inteso al netto delle spese sostenute per il medesimo intervento nell'anno 2019 (considerate nel tetto massimo di 40.000 euro). Più particolare è il caso dei due interventi elencati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo in commento tenuto conto che, in primis, non risulta agevole effettuare per essi una comparazione con quelli attualmente previsti nell'articolo 14 del DL 63 e che, laddove per alcuni degli interventi vi fosse una coincidenza, si passerebbe da un beneficio stabilito in una detrazione massima ad uno specifico ammontare di spesa detraibile nella
--	---	--

	agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 22 giugno n°83, recante misure urgenti per la crescita del Paese ha prorogato le detrazioni agli interventi effettuati entro il 30 giugno 2013. La Legge n. 90 del 3/08/2013 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia dispone la proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2013 e nel caso di interventi su parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, al 30 giugno 2014. Dispone anche l'innalzamento dell'entità della detrazione, nella misura del 65% per spese sostenute dal 6/6/2013, data di entrata in vigore del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, confermandola nella misura del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n.190), ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, includendo le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La Legge di Stabilità 2016 ha prorogato a tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per privati e condomini. La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per un anno le detrazioni fiscali per tutti gli interventi già incentivati con le precedenti disposizioni. Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il meccanismo è stato inoltre prorogato per cinque anni, per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, con una detrazione del 70%; se tali interventi conseguono almeno la qualità media (di cui al D.M. 26 giugno 2015) per la prestazione energetica invernale ed estiva, la detrazione sale al 75%. In entrambi i casi, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.	misura del 120 per cento. In tal caso, la quadratura, nell'ipotesi di prosecuzione dei lavori tra il 2019 e 2020, si otterrebbe scomputando dal tetto di spesa previsto (30.000 / 10.000) per l'anno 2020 la spesa già sostenuta per il medesimo intervento nell'anno 2019, calcolata quest'ultima risalendo dall'ammontare della detrazione fruita. Un'altra riflessione è da fare in ordine al comma 2 dell'articolo in commento laddove si prevede il diritto alla detrazione del 120 per cento anche per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del DL 63 qualora eseguiti contestualmente a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo in commento. Anche in questo caso non appare di facile lettura il relativo ambito applicativo e non si comprende se in tale previsione possa essere inclusa la fattispecie prevista nel comma 2-quater.1 dell'articolo 14 del DL 63 (interventi su parti comuni di edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica). Tutto ciò premesso, si ritiene che le problematiche evidenziate potrebbero essere risolte con la previsione dell'emanazione di un apposito decreto del MISE di concerto con il MEF, sentito L'ENEA, volto a individuare puntualmente tutti gli interventi agevolabili. Ciò anche attraverso un quadro di raccordo tra gli interventi agevolabili a normativa vigente e quelli oggetto delle nuove disposizioni. Da un punto di vista formale, infine, si suggerisce di modificare nell'ambito delle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1, le parole "Le detrazioni" con le seguenti "La detrazione".
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

La Legge di Bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 per le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e la conferma della scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo:

- la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50% per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa);
- l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati;
- l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie;
- l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari;
- l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti;
- l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del TUIR).

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato l'Ecobonus a tutto il 2019 e il DL Crescita (DL 30 aprile 2019, n. 34) ha previsto per chi ha diritto alle detrazioni fiscali, anziché utilizzarle direttamente, la possibilità di scegliere di ricevere uno sconto in fattura di pari ammontare sul corrispettivo dovuto per i lavori, da parte dell'impresa che ha eseguito l'intervento di riqualificazione.

Risultati della misura

Nel quinquennio 2014-2018 sono stati realizzati circa 1,77 milioni di interventi, di cui oltre 334.000 nel 2018, anno in cui oltre il 40% di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 27% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Gli investimenti attivati nel quinquennio ammontano a circa 16,8 miliardi di euro: il 40% delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25% alla coibentazione di solai e pareti; circa il 9% alla riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio. Nel 2018 a fronte di un investimento complessivo di 3,3 miliardi di euro (-10% in meno rispetto al 2017), sono stati conseguiti risparmi di 0,1 Mtep/anno. Dall'avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 38,8 miliardi di euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,41 Mtep/anno.

per le norme su ecobonus e Fotovoltaico, vi sono ancora dei punti da chiarire con gli organi del MEF (Agenzia Entrate) sulla formulazione della proposta, comunque

Di seguito si indicano gli effetti finanziari complessivi:

	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
I R P E F/ I R E S/ C re di to	- 4 9 6 , 2 0	- 1 4 8 , 5 5	- 2 5 9 2 , 3 3	- 2 2 9 4 , 5 3	- 2 2 9 1 , 5 0	- 1 2 8 2 , 5 0	- 1 3 8 4 , 0 0	- 1 3 3 4 , 0 0	- 1 3 3 4 , 0 0	- 7 7 , 5 0	- 1 2 7 , 0 0	3 8 1 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0	0 , 0 0
I R P E F/ I R E S	0 , 3 3	3 1 2 , 2 2	3 2 2 , 1 1	9 9 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0
I R A P	0 , 8 2	6 2 0 , 0 0	2 2 0 , 0 0	2 2 6 , 5 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0
I V A	5 5 , 1 1	5 5 , 1 1	5 5 , 1 1	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0	0 0 , 0 0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	la norma su fotovoltaico dovrebbe quasi certamente essere compresa nell'ecobonus e dunque diventerebbero un'unica proposta	<table><tr><td>T o t a l e</td><td>- 4 4 1 1 , 1</td><td>1 . 1 5 , 7 , 1</td><td>2 . 3 4 , 3 , 2</td><td>2 . 8 3 , 0 , 1</td><td>2 . 7 9 , 5 , 2</td><td>2 . 2 7 3 8 , 5 0</td><td>- 1 . 7 3 3 4 , 0</td><td>- 1 . 3 3 4 , 0</td><td>- 1 . 3 3 4 , 0</td><td>- 1 . 3 3 4 , 0</td><td>- 7 7 , 5</td><td>- 1 2 , 7 , 0</td><td>3 8 1 , 0</td><td>0 , 0</td></tr></table> Milioni di euro	T o t a l e	- 4 4 1 1 , 1	1 . 1 5 , 7 , 1	2 . 3 4 , 3 , 2	2 . 8 3 , 0 , 1	2 . 7 9 , 5 , 2	2 . 2 7 3 8 , 5 0	- 1 . 7 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 7 7 , 5	- 1 2 , 7 , 0	3 8 1 , 0	0 , 0
T o t a l e	- 4 4 1 1 , 1	1 . 1 5 , 7 , 1	2 . 3 4 , 3 , 2	2 . 8 3 , 0 , 1	2 . 7 9 , 5 , 2	2 . 2 7 3 8 , 5 0	- 1 . 7 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 1 . 3 3 4 , 0	- 7 7 , 5	- 1 2 , 7 , 0	3 8 1 , 0	0 , 0			
27. (Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici)	1. Nel caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 spetta nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000. 2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta anche, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo, per l'installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 1. 3. La detrazione di cui al comma 1 e al comma 2 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. A tale scopo, nonché ai fini del comma 5, il beneficiario della detrazione allega apposita dichiarazione alla dichiarazione dei redditi nella quale usufruisce della prima quota della detrazione. 4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote	La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (commi da 1 a 3). Il comma 4 prevede che l'avente diritto alle detrazioni può optare per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.															

	annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. 5. Il diritto del contribuente alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito e alla rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto. 6. Il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) ritira l'energia elettrica eventualmente immessa in rete dagli impianti di cui al comma 1 e trasferisce il gettito derivante dalla relativa vendita sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai fini della riduzione degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione – ASOS. 7. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. 8. Con provvedimento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Relazione illustrativa	Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto. Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell'energia ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE). I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e l'attuazione della misura. DF: Stime + riformulazione La proposta, rubricata "Detrazione delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici", prevede, per tali interventi, la detrazione per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 nella misura del 120 per cento su un ammontare di spesa massimo di 48.000 euro. Suscita perplessità la circostanza che nella relativa relazione illustrativa si argomenta che laddove la detrazione è stata elevata dal 36 al 50 per cento (per effetto dell'articolo 16, comma 1, del DL 63/2013) la stessa è stata riconosciuta su un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro. Si fa rilevare, invece, che ai sensi del citato articolo 16, comma 1, del DL 63, il tetto massimo di spesa, affiancato alla detrazione del 50 per cento, è di 96.000 euro. Tanto si rappresenta al fine di valutare se la volontà sia quella di ridurre l'ammontare detraibile delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici ovvero se trattasi di un refuso. Si fa rilevare, inoltre, che non è possibile prevedere un allegato alla dichiarazione dei redditi e, pertanto, dovrebbe essere riformulata la
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

La proposta riconosce una detrazione (non cumulabile con altri incentivi) delle spese per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sugli edifici e per l'installazione di sistemi di accumulo integrati, nella misura del 120 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Il comma 4 prevede, inoltre, che l'avente diritto alle detrazioni possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Si prevede anche che il fornitore che ha effettuato gli interventi abbia a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi (esclusi istituti di credito ed intermediari finanziari) con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Il comma 5 subordina la detrazione alla cessione a favore del GSE Spa dell'energia non auto consumata in sito con rinuncia alla remunerazione economica derivante dallo scambio sul posto.

Il comma 6 stabilisce le condizioni di immissione in rete ed utilizzo dell'energia ritirata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE).

I commi 7 ed 8 prevedono misure volte a garantire un efficace monitoraggio e l'attuazione della misura.

DA QUANTIFICARE E COPRIRE

disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo in commento.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari complessivi:

	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	
IR PE F/C red ito	- 1 8 1 , 5	- 6 5 1 , 3	- . 0 3 , 2	- . 2 1 , 1	- . 0 8 , 6	- 9 3 , 3	- 7 8 , 3	- 6 3 , 3	- 6 3 , 3	- 6 3 , 3	- 6 3 , 9	- 2 8 5 , 2	- 5 4 , 6	1 6 2 , 0	0 , 0	
IR PE F/I RE S	0 , 0	8 2 , 2	0 4 , 1	0 4 , 1	7 8 , 1	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	
IR AP	0 , 0	3 0 , 4	1 7 , 3	1 7 , 3	- 1 3 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	
IV A	4 3 , 4	4 3 , 4	4 3 , 4	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	
Tot ale	- 1 3 8	- 3 9 5	- 8 6 7	- 1 . 0	- 1 . 3	- 9 3 4	- 7 8 2	- 6 3 0	- 6 3 0	- 6 3 0	- 6 3 0	- 2 8 5	- 5 4	1 6 2	0 , 0	

		<table><tr><td></td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>9</td><td>7</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td>,</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Milioni di euro		,	,	,	9	7	,	,	,	,	,	,	,	,			1	4	3	4	7	3	3	3	3	3	3	9	2	6															
	,	,	,	9	7	,	,	,	,	,	,	,	,																																		
	1	4	3	4	7	3	3	3	3	3	3	9	2	6																																	
28. (Cessione delle detrazioni fiscali per l'installazione delle infrastrutture di ricarica) Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. Al comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole “dieci quote annuali” sono sostituite dalle seguenti: “3 quote annuali”. 2. All’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente comma: “4. Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”. 3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente alle spese di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2018 n. 165110. Relazione illustrativa La norma interviene sul credito di imposta relativo alla cessione delle detrazioni fiscali per l’installazione delle infrastrutture di ricarica introdotto dal comma 1 dell’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Al comma 1, per rendere più efficace la misura, si riduce da 10 quote annuali a 3 quote annuali (pari a 500 euro l’anno) l’arco temporale di beneficio del credito.	La norma interviene sul credito di imposta relativo alla cessione delle detrazioni fiscali per l’installazione delle infrastrutture di ricarica. Al comma 1, si riduce da 10 quote annuali a 3 quote annuali (pari a 500 euro l’anno) l’arco temporale di beneficio del credito. Al comma 2 si prevede la possibilità di cedere il relativo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e ferma restando l’impossibilità della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Al comma 3, si demanda ad un provvedimento dell’AdE le modalità di fruizione del credito d’imposta, da adottarsi entro 60 giorni. DF: Valutazione politica con osservazioni La norma in esame, corredata da relazione illustrativa e tecnica, intende modificare la disciplina delle detrazioni fiscali per l’installazione delle infrastrutture di ricarica introdotto dall’articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013. Più in particolare, al comma 1, per rendere più efficace la misura, si riduce da 10 quote annuali a																																													

Al **comma 2** si prevede la possibilità di cedere il relativo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi e ferma restando l'impossibilità della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Al **comma 3**, si demanda ad un provvedimento dell'AdE le modalità di fruizione del credito d'imposta, da adottarsi entro 60 giorni.

DA QUANTIFICARE ED EVENTUALMENTE COPRIRE

3 quote annuali l'arco temporale di fruizione dell'incentivo.

Al **comma 2** si prevede la possibilità di cedere il relativo credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, ferma restando l'impossibilità della cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Il **comma 3**, demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte con il comma 2.

Al riguardo – nel rinviare l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche – si rappresenta che la relazione necessita di essere allineata al testo della disposizione atteso che, oltre a richiamare un limite “pari a 500 euro l'anno” non presente, fa impropriamente riferimento, anziché alla detrazione, ad un credito d'imposta

Sulla base dei dati della relazione tecnica di introduzione della norma e ipotizzando un incremento del 20% delle spese in esame come conseguenza della modifica normativa, si stima una spesa complessiva pari a 43,2 milioni di euro per il 2020 e 64,8 milioni di euro per il 2021.

Applicando la metodologia consolidata, si stima il seguente andamento finanziario:

							D al				
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	0	1	2	3	4	5	6	0	1	2	3
							al				
							2				

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

							0 2 9					
IRPE F	- 0, 8	- 9, 9	- 1 8, 4	- 1 3, 5	- 0, 9	1 2, 6	4, 5	4, 2	1, 2	- 1, 6	0, 0	
IRPE F/IR ES	0, 0	0, 7	0, 8	- 0, 5	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
IRAP	0, 0	0, 1	0, 1	- 0, 1	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
IVA	0, 2	0, 2	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	0, 0	
Total e	- 0, 6	- 8, 8	- 1 7, 4	- 1 4, 1	- 0, 9	1 2, 6	4, 5	4, 2	1, 2	- 1, 6	0, 0	

In milioni di euro

Ai fini della stima si ipotizza che la possibilità di cessione del credito sia suscettibile di determinare un incremento pari all’1% delle spese sopracitate, pari quindi a 0,432 milioni e 0,648 milioni di euro rispettivamente nel 2020 e 2021.

Applicando la metodologia consolidata, le aliquote e le modalità di rateizzazione sopracitate, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<table><tr><td>IRP EF</td><td>- 0,01 1</td><td>- 0,13 1</td><td>- 0,24 5</td><td>- 0,18 0</td><td>- 0,05 4</td><td>0,08 1</td><td>0</td></tr><tr><td>IRP EF/RES</td><td>0</td><td>0,02 2</td><td>0,02 4</td><td>- 0,01 4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>IRA P</td><td>0</td><td>0,00 3</td><td>0,00 4</td><td>- 0,00 2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>IVA</td><td>0,00 5</td><td>0,00 7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Totale</td><td>- 0,00 6</td><td>- 0,09 9</td><td>- 0,21 7</td><td>- 0,19 6</td><td>- 0,05 4</td><td>0,08 1</td><td>0,00</td></tr></table>	IRP EF	- 0,01 1	- 0,13 1	- 0,24 5	- 0,18 0	- 0,05 4	0,08 1	0	IRP EF/RES	0	0,02 2	0,02 4	- 0,01 4	0	0	0	IRA P	0	0,00 3	0,00 4	- 0,00 2	0	0	0	IVA	0,00 5	0,00 7	0	0	0	0	0	Totale	- 0,00 6	- 0,09 9	- 0,21 7	- 0,19 6	- 0,05 4	0,08 1	0,00
IRP EF	- 0,01 1	- 0,13 1	- 0,24 5	- 0,18 0	- 0,05 4	0,08 1	0																																			
IRP EF/RES	0	0,02 2	0,02 4	- 0,01 4	0	0	0																																			
IRA P	0	0,00 3	0,00 4	- 0,00 2	0	0	0																																			
IVA	0,00 5	0,00 7	0	0	0	0	0																																			
Totale	- 0,00 6	- 0,09 9	- 0,21 7	- 0,19 6	- 0,05 4	0,08 1	0,00																																			
		<i>In milioni di euro</i>																																								
29. (Agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici) Mail Quadri 22.04.2020 ore 12.51 Parere DF mail 29.04.2020 ore 19.22 Mail ULE 05.05.2020 ore 15.59	1. All’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge di 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1-bis, le parole “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; b) Al comma 1-quater, le parole “70 per cento” e “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; c) Al comma 1-quinquies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; d) Al comma 1-septies, le parole “75 per cento” e “85 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “120 per cento”; e) Il comma 1-octies è sostituito dal seguente: “1-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, unicamente per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23	La proposta prevede delle agevolazioni straordinarie per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici, modificando l’articolo 16 del decreto legge 63/2016 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili). In particolare, accresce dal 50 % al 120% la misura della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. Accresce inoltre la misura della detrazione: - al 120 % quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;																																								

	dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, fatti salvi i casi di cui al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.». 2. Anche al fine di un più efficace monitoraggio della contabilità statistica e della classificazione del debito pubblico, i beneficiari della detrazione di cui al presente articolo trasmettono all'Agenzia delle Entrate la capienza reddituale e fiscale che ha consentito l'accesso a tali agevolazioni attraverso apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445 del 2000. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo. Relazione illustrativa La proposta normativa interviene sull'articolo 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto legge 63/2016. In particolare la proposta accresce la misura della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive e, in particolare, anche: - quando da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; - qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico; - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;	- al 120 % qualora siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento; - al 120% qualora siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3. La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi. DF: La proposta attiene a puntuali interventi effettuati nell'ambito dell'articolo 16 del DL 63 / 2013 al fine di generalizzare per gli interventi del cosiddetto sisma bonus l'aliquota di detrazione del 120 per cento in luogo di quelle attualmente previste (50, 70, 75, 80 e 85 per cento a seconda dei casi). Al riguardo, si fa presente che, da un punto di vista formale, le disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d) comportano una inutile ripetizione della previsione dell'aliquota del 120 per cento a seconda del passaggio, per effetto degli interventi ivi previsti, ad una classe o a due classi di rischio sismico inferiore. Si propone, pertanto, di sostituire le predette lettere con le seguenti: "b) al comma 1-quater, le parole da "ad una classe di rischio inferiore" fino a "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti "ad almeno una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 120 per cento della spesa sostenuta";
--	--	---

	La proposta, inoltre, sostituisce il comma 1-octies dell'art. 16, prevedendo l'introduzione dello sconto in fattura per questo tipo di interventi.	c) al comma 1-quinquies, le parole da "le detrazioni dall'imposta" fino a "si applicano" sono sostituite dalle seguenti "la detrazione dall'imposta di cui al primo periodo del medesimo comma 1-quater spetta nella misura del 120 per cento. La predetta detrazione si applica"; d) al comma 1-septies, le parole da "le detrazioni dall'imposta" fino a "85 per cento" sono sostituite dalle seguenti "la detrazione dall'imposta di cui al primo periodo del medesimo comma 1-quater spetta all'acquirente delle unità immobiliari nella misura del 120 per cento". DF: Stime + riformulazione Si rappresenta, infine, che in tutti e tre gli interventi normativi proposti è prevista la possibilità, su opzione del soggetto avente diritto alle detrazioni, di ricevere, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, un contributo pari al 100 per cento delle spese "sostenute" sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese "sostenute", da utilizzare in compensazione in 5 rate di pari importo. Il fornitore, a sua volta, può cedere il credito d'imposta a terzi, senza possibilità di ulteriori cessioni. Rimane esclusa la cessione a banche e a intermediari finanziari a meno che non si tratti di soggetti incapienti. Al riguardo, dal punto di vista formale si potrebbe valutare l'opportunità di eliminare la parola "sostenute" ovunque presenti.
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Da un punto tecnico, è il caso invece di osservare che mentre per gli interventi di efficienza energetica e per l'installazione di impianti solari fotovoltaici lo sconto in fattura è previsto per gli stessi anni per i quali è riconosciuta la detrazione del 120 per cento, nel caso del sisma bonus non c'è coerenza tra la previsione relativa allo sconto in fattura (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022) e il periodo (fino al 31 dicembre 2021) entro il quale possono essere sostenute le spese detraibili.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari complessivi:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES / Credito	- 191,9	- 702,3	- 115,2	- 116,3	- 113,6	- 112,4	- 62,5	- 28,3	386,4	286,6	286,6	286,6	243,3	- 17,2	0,0
IRPEF/IRES	0,0	109,6	62,6	62,6	- 47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		<table><tr><td>IR A P</td><td>0 , 0</td><td>1 6 , 9</td><td>9 , 6</td><td>9 , 6</td><td>- 7 , 2</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td></tr><tr><td>IV A</td><td>2 4 , 1</td><td>2 4 , 1</td><td>2 4 , 1</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td><td>0 , 0</td></tr><tr><td>To tal e</td><td>- 1 6 7 , 8</td><td>- 5 5 1 , 7</td><td>- 1 0 1 , 8</td><td>- 1 5 6 1 , 3</td><td>- 1 4 1 8 , 8</td><td>- 1 2 0 5 , 6</td><td>- 6 6 2 , 3</td><td>- 2 8 3 , 7</td><td>3 8 6 , 4</td><td>2 8 , 6</td><td>2 8 , 6</td><td>2 8 , 6</td><td>2 4 , 3</td><td>- 1 7 , 2</td><td>0 , 0</td></tr></table>	IR A P	0 , 0	1 6 , 9	9 , 6	9 , 6	- 7 , 2	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	IV A	2 4 , 1	2 4 , 1	2 4 , 1	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	To tal e	- 1 6 7 , 8	- 5 5 1 , 7	- 1 0 1 , 8	- 1 5 6 1 , 3	- 1 4 1 8 , 8	- 1 2 0 5 , 6	- 6 6 2 , 3	- 2 8 3 , 7	3 8 6 , 4	2 8 , 6	2 8 , 6	2 8 , 6	2 4 , 3	- 1 7 , 2	0 , 0
IR A P	0 , 0	1 6 , 9	9 , 6	9 , 6	- 7 , 2	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0																																			
IV A	2 4 , 1	2 4 , 1	2 4 , 1	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0	0 , 0																																			
To tal e	- 1 6 7 , 8	- 5 5 1 , 7	- 1 0 1 , 8	- 1 5 6 1 , 3	- 1 4 1 8 , 8	- 1 2 0 5 , 6	- 6 6 2 , 3	- 2 8 3 , 7	3 8 6 , 4	2 8 , 6	2 8 , 6	2 8 , 6	2 4 , 3	- 1 7 , 2	0 , 0																																			
		Milioni di euro																																																
MISE/MIBACT																																																		
1. Misure di sostegno per le attività di ristorazione – Esenzione TOSAP Mail Quadri 2.05.2020 ore 12.26 Parere DF mail 2.05.2020 ore 19.16	(Misure di sostegno per le attività di ristorazione) 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, compatibilmente con le misure restrittive adottate, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 39 dicembre 2919, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. 2. Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.	Il comma 1 prevede che gli esercenti di attività di ristorazione, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono temporaneamente esonerati (fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il comma 2 esonera gli esercenti le attività di ristorazione dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionale all'attività di ristorazione. Il comma 3 prevede le modalità di ristoro, per i comuni, del mancato introito della tassa di																																																

	3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 85 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, in misura pari a sei dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dai tributi di cui al comma 1 come risultanti dall'ultimo bilancio o se non approvato dall'ultimo consuntivo annuale, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante ... Relazione illustrativa La norma prevede una misura di sostegno per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dalla riapertura delle attività. Gli esercenti tali attività, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono perciò temporaneamente esonerati (fino al 31 ottobre 2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. In particolare, in relazione alla Tosap, prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è stata abrogata dall'art. 1, comma 847, della legge n. 160 del 2019. Tuttavia, tale abrogazione è stata sospesa, per tutto il 2020, dall'art. 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162. Il comma 2 esonera gli esercenti le attività di ristorazione dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionale all'attività di ristorazione. Il comma 3 prevede le modalità di ristoro, per i comuni, del mancato introito della tassa di occupazione del suolo pubblico e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il comma 4 dispone sugli oneri. Relazione tecnica	occupazione del suolo pubblico e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il comma 4 dispone sugli oneri. Oneri pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020. Manca copertura. DF: Valutazione politica con osservazioni+ riformulazione La norma prevede una misura di sostegno per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, danneggiate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dalla riapertura delle attività. In particolare, si prevede l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fino al 31 ottobre 2020. La disposizione prevede altresì che gli esercenti le attività di pubblico esercizio sono esonerati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionale all'attività di ristorazione. E' previsto infine il ristoro a favore degli enti locali del mancato gettito determinato a seguito dell'esenzione in argomento. In primo luogo si segnala che non appare corretto il riferimento al D. L. n. 162 del 2019, per cui si propone di eliminarlo. Inoltre, la proposta appare diretta attraverso il richiamo all'art. 5 della legge n. 287 del 1991 a beneficiare non solo le attività di
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La dotazione del fondo è stata fissata in 85 milioni di euro in quanto commisurata ai sei dodicesimi del 20 per cento (quota riconducibile alle attività indicate dal comma 1) del valore complessivo delle entrate derivanti dai tributi i cui al comma 1 relative all'anno 2019 che ammontano a 850 milioni di euro.	ristorazione ma anche quelle di somministrazione effettuate, ad esempio, dai bar. Si evidenzia anche che, diversamente da quanto affermato in relazione illustrativa, la Tosap non è stata abrogata dalla legge di bilancio per l'anno 2020, poiché tale effetto è stato disposto dalla stessa legge solo a decorrere dall'anno 2021, anno in cui dette entrate saranno sostituite da un canone unico di natura patrimoniale. Inoltre, si suggerisce di valutare una riformulazione della disposizione in esame volta ad escludere dalla tassazione (TOSAP e COSAP) le maggiori superfici che dovessero essere utilizzate per consentire il rispetto del distanziamento sociale. Infatti, si ritiene che nelle attuali circostanze, in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è necessitata dalla situazione di emergenza in atto e non è oggetto di una richiesta da parte dell'esercente l'attività in argomento, il versamento del canone o della tassa per l'occupazione di dette aree non dovrebbe essere posto a carico dei soggetti da parte degli enti locali. Si suggerisce anche la semplificazione della procedura diretta a estendere le aree occupate in via necessitata subordinandone l'occupazione a una semplice comunicazione da parte del titolare dell'impresa. La riformulazione del comma 1 potrebbe avere il seguente tenore: ART. (Misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio) 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, gravemente
--	---	---

		danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, compatibilmente con le misure restrittive adottate, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. A far data dalla riapertura delle attività e fino al 31 ottobre 2020, non rientrano nel presupposto della tassa e del canone le maggiori superfici utilizzate nel predetto periodo per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19. 2. Fino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata all'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle maggiori superfici di cui al comma 1 è oggetto di una comunicazione da parte del titolare dell'impresa e non è subordinata al rilascio di concessione da parte dell'ente locale.
--	--	--

		Di seguito la relazione tecnica della misura proposta. La proposta in esame prevede (comma 1) l'esenzione da TOSAP e COSAP fino al 31 ottobre 2020 per le attività di ristorazione danneggiate dall'emergenza emidemiologica in corso. Prevede altresì (comma 2) che gli esercenti le attività di ristorazione siano esonerati dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione per la posa in opera temporanea, e comunque fino al 31 ottobre 2020, di strutture amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché funzionale all'attività di ristorazione. Con riferimento agli effetti di natura finanziaria, si rileva che il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di circa 850 milioni di euro. Assumendo che circa il 20 per cento sia riferibile alle attività di ristorazione che si intende agevolare, per complessivi 170 milioni di euro. Sebbene l'esenzione in esame dura fino al 31 ottobre 2020, si ritiene prudentiale stimare una perdita di gettito pari al 75 per cento del gettito sopra indicato, in considerazione della circostanza che una parte delle attività che si intende agevolare l'occupazione di suolo pubblico è riferibile quasi esclusivamente al periodo di esenzione. Pertanto, si stima che dalla disposizione derivi una perdita di gettito di 127,5 milioni di euro (=170 mln* 75%). Si osserva, inoltre, che <u>la norma proposta prevede una ripartizione del ristoro per i Comuni, parametrata all'importo delle entrate TOSAP o COSAP indicato in bilancio, che non consente di tener conto della incidenza in ogni comune delle</u>
--	--	---

		<u>attività esentate sul totale delle attività che pagano questi tributi..</u> In relazione alla reformulazione volta ad escludere dalla tassazione (TOSAP e COSAP) le maggiori superfici che dovessero essere concesse per consentire il rispetto del distanziamento sociale, si segnala che questa previsione configurerebbe per gli enti locali una rinuncia a maggior gettito che non darebbe luogo al diritto al ristoro da parte dello Stato. Per concludere si deve rilevare che, al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, anche in relazione ai flussi di entrate che potrebbero venire meno a seguito dell'emergenza Covid-19, l'Autorità politica si è impegnata a istituire un Tavolo di monitoraggio delle entrate degli enti locali, al fine di distribuire le somme oggetto di un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della stima delle minori entrate riscosse dagli enti locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Per cui <u>l'approvazione delle proposte in esame dovrebbe essere coordinata con tale manovra.</u>
GIUSTIZIA		
1. (Semplificazione delle procedure per il reclutamento già autorizzato del personale dell'amministrazione giudiziaria)	<i>(Semplificazione delle procedure per il reclutamento già autorizzato del personale dell'amministrazione giudiziaria)</i> 1. Per far fronte alla urgente necessità di coprire le attuali gravi scoperture di organico e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli	Si prevede che il Ministero della giustizia possa procedere al reclutamento, già autorizzato, di 3.100 unità (400 unità+2.700 unità) di personale amministrativo non dirigenziale mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale. Inoltre, si prevede che il Ministero della giustizia possa proseguire le attività di reclutamento residue

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3 mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per la selezione delle predette figure professionali nella posizione apicale dell'Area III sono previsti i seguenti titoli alternativamente richiesti per l'accesso al concorso: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche; b) servizio per almeno tre anni nell'amministrazione giudiziaria, con qualifica di funzionario giudiziario; c) svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni; d) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed iscrizione all'ordine per almeno cinque anni. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia può procedere alle attività di reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3 mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per la selezione delle predette figure professionali nella posizione apicale dell'Area II sono previsti i seguenti titoli alternativamente richiesti per l'accesso al concorso: a) servizio nell'amministrazione giudiziaria; b) svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno un anno; c) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 3. Per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, nonché per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, anche in ragione degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19 negli uffici dei citati distretti, il Ministero della giustizia può proseguire le attività di reclutamento in ordine alle 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,	rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente in ordine: - alle 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale per fronte alle gravi scoperture di organico negli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna,; - alle 12 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria; - alle 598 unità (361 unità + 237 unità) di personale amministrativo non dirigenziale per far fronte alle questioni tecniche e logistiche connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19; Nelle procedure concorsuali il Ministero della giustizia può attribuire un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari
--	--	---

	n. 487. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione a norma del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari indicati nel periodo precedente, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Con le medesime modalità previste al comma 3, il Ministero della giustizia può proseguire le attività di reclutamento in ordine alle 12 unità di personale amministrativo non dirigenziale residue rispetto a quanto già previsto e finanziato ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Il personale di cui è autorizzata l'assunzione ai sensi del presente comma è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova e, tra questi, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 5. Al fine di assumere senza ritardo personale specializzato in grado di far fronte alle questioni tecniche e logistiche connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della giustizia può proseguire con le medesime modalità previste al comma 3 le attività di reclutamento in ordine alle 361 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1, residue rispetto a quanto stabilito a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 3-bis, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste. 6. Per le finalità di cui al comma 5, il Ministero della giustizia può procedere con le medesime modalità previste al comma 3 alle attività di reclutamento delle 237 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, già previste e finanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019. 7. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'amministrazione giudiziaria può attribuire un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.	
--	--	--

8. Nelle medesime procedure concorsuali, in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato superamento del periodo di prova ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, subentrano i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le relevantissime scoperture di organico del personale dell'amministrazione giudiziaria possono essere così sintetizzate. Attualmente la pianta organica del personale non dirigenziale prevede 44.111 posti, ma sono presenti in totale solo 33.199 unità (peraltro con un'elevata età anagrafica media). Andrebbe sottolineato, per comprendere la portata del fenomeno, che, nell'anno 2001, quando la domanda di giustizia non era certamente superiore a quella attuale, il personale non dirigenziale presente ammontava a 43.389 unità.

La situazione è destinata ad aggravarsi per il costante ed ininterrotto flusso di cessazioni dal servizio per limiti di età o altri motivi (oltre 800 cessazioni sono previste per il solo secondo semestre dell'anno in corso) e della sospensione di tutte le procedure di reclutamento in atto, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ulteriormente aggravate dalle restrizioni alla circolazione delle persone sul territorio nazionale che impediscono - ovvero rendono comunque fortemente inopportuna - la definizione di concorsi già definiti mediante la scelta delle sedi e la conseguente presa di possesso.

L'ampia pianificazione assunzionale messa in campo dal Ministero della giustizia prevede, tra l'altro, l'immissione in servizio di 2.242 funzionari giudiziari. Questa procedura è al momento sospesa *ex lege*, nella fase immediatamente precedente le prove scritte, essendosi già espletate le preselezioni. Resta del pari sospeso il reclutamento, già avviato per il tramite dei Centri per l'impiego o delle diverse articolazioni regionali competenti in materia, dei 616 operatori giudiziari e dei 109 conducenti di automezzi.

L'organico dei funzionari giudiziari patisce una delle maggiori percentuali di scopertura tra tutte le qualifiche (quasi il 33% complessivamente: 2.370 vacanze su una pianta di 7.120 unità). Le nuove assunzioni all'esito del concorso (1.400 autorizzate per l'anno 2020 e 1.850, comprensive di 8 unità nella Regione Val d'Aosta, per il 2021) andrebbero a colmare quasi integralmente questo *deficit*, non senza considerare:

	- l'incidenza delle prossime cessazioni (di qualche rilevanza, attesa l'elevata età anagrafica media: nel 2019 sono state 397, poco meno sono ad oggi stimate per il 2020), - l'estrema difficoltà attuale di prevedere una data ragionevole per la conclusione del concorso, il cui svolgimento dovrà quantomeno essere coerente con quanto previsto <i>de iure condendo</i> per il governo della futura cosiddetta "Fase 2" (gli ammessi alle prove scritte sono circa settemila, oltre i soggetti esentati dalle preselezioni, e la logistica risulterà complicata dal rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza). Per quanto riguarda le ulteriori imminenti attività di reclutamento (come già previste nel Piano dei fabbisogni), va rilevato che è stato richiesto al Dipartimento della funzione pubblica l'indizione di un concorso unico, organizzato per il tramite di RIPAM e Formez PA, per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti e di 400 direttori, giusta autorizzazione a bandire contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 (articolo 7 e Tabella 7). Quanto sopra induce a ritenere non improbabile il rischio concreto di paralisi dell'attività giurisdizionale in non pochi uffici giudiziari al termine della sospensione di gran parte dell'attività giurisdizionale ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 ovvero comunque dell'ordinario periodo feriale estivo anche in considerazione del <i>surplus</i> di carico connesso alla lunga stasi indotta dagli effetti della pandemia. In una tale emergenza, avuto riguardo al gravissimo <i>deficit</i> di personale e alle esigenze organizzative e gestionali connesse alla pandemia in atto, si profila l'irrinunciabile esigenza, mutuando esperienze del passato, di far luogo ad un eccezionale reclutamento del personale amministrativo mediante selezione per soli titoli, pur con ogni opportuno adattamento alle diversità delle qualifiche professionali, con ciò realizzando quella evoluzione del contesto ordinamentale capace di adattarsi alla eccezionalità e peculiarità della situazione contingente. In altri termini, anche con le modalità semplificate previste dalla legge 19 giugno 2019, n. 56, recante <i>Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo</i>, l'espletamento di un ordinario concorso per titoli ed esami non potrebbe conseguire l'obiettivo minimo di portare risorse umane negli uffici giudiziari in tempo utile per scongiurare il concreto pericolo di collasso del <i>sistema giustizia</i>. La selezione mediante concorso per soli titoli è peraltro coerente con la disciplina generale dettata dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 sulle modalità di svolgimento dei concorsi ed è coerente con	
--	---	--

	il dettato dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno). Resta ovviamente fermo il pieno rispetto delle regole di rango costituzionale di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, che presidiano l'accesso al pubblico impiego. I requisiti di ammissione ai concorsi vengono infatti definiti tenendo conto della finalità primaria di selezionare i candidati migliori e avendo riguardo al profilo messo a bando e al prevedibile numero di potenziali candidati. Di conseguenza, per profili elevati è ragionevole richiedere una particolare competenza nella materia o esperienza nel settore, adeguatamente documentata, quando è probabile che vi sia un numero adeguato di candidati che la possiedano (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018). La proposta normativa prevede dunque, per far fronte alla urgente necessità di coprire le attuali gravi scoperture di organico e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, che si dia corso alle procedure di reclutamento già autorizzate mediante concorsi per soli titoli, ed in particolare: - che il Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, già autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3 mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale; posizione apicale dell'Area II sono previsti i seguenti titoli alternativamente richiesti per l'accesso al concorso: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche; b) servizio per almeno tre anni nell'amministrazione giudiziaria, con qualifica di funzionario giudiziario; c) svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni; d) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed iscrizione all'ordine per almeno cinque anni (comma 1); - che il Ministero della giustizia può procedere al reclutamento, già autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3 mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale; posizione apicale dell'Area II sono previsti i seguenti titoli alternativamente richiesti per l'accesso al concorso: a) servizio nell'amministrazione giudiziaria; b) svolgimento delle funzioni di magistrato	
--	--	--

	onorario per almeno un anno; c) abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (comma 2). Inoltre, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, anche in ragione degli effetti negativi prodotti dalla pandemia da Covid-19 negli uffici dei citati distretti, il Ministero della giustizia può proseguire le attività di reclutamento in ordine alle 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 (funzionari giudiziari), residue rispetto a quanto stabilito a norma del decreto del Ministro della giustizia adottato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale (comma 3). Con le medesime modalità, il Ministero della giustizia è autorizzato a definire le attività di reclutamento in ordine alle 12 unità di personale amministrativo non dirigenziale residue rispetto a quanto già previsto e finanziato, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (assunzione personale giustizia nell'ambito delle disposizioni urgenti per la Città di Genova), da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (comma 4). Con l'ulteriore, complementare, finalità di assumere senza ritardo personale altamente specializzato in grado di far fronte alle questioni tecniche e logistiche connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della giustizia può definire con le medesime modalità previste al comma 3 (concorsi per soli titoli) le attività di reclutamento in ordine alle 361 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 (funzionari giudiziari), residue rispetto a quanto stabilito a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, nonché degli articoli 3 e 3-bis del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste (comma 5). Il personale predetto, la cui assunzione in tempi rapidi si impone per evidenti ragioni connesse alla grave situazione di crisi socio-sanitaria in atto, è così distinto per profili professionali: 93 funzionari contabili; 132 funzionari informatici; 91 funzionari tecnici; 45 funzionari statistici. Analogamente e per le stesse finalità viene prevista l'assunzione di 237 unità residue di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, già previste e finanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019 (comma 6).	
--	--	--

	Si prevede (comma 7) espressamente - tenuto conto dell'esigenza di selezionare, ove possibile, personale professionalmente formato - un punteggio aggiuntivo a coloro: - che hanno svolto con esito positivo l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; - che hanno svolto, con esito positivo, lo <i>stage</i> presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; - che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo, così come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Alle procedure concorsuali si applicano le riserve di legge, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare. Mentre appare opportuno rilevare - a sostegno della scelta di reclutamento per concorso per soli titoli - come non risulti applicabile il regime di sospensione delle procedure concorsuali disposto dal citato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020, trattandosi di selezione <i>“effettuata esclusivamente su basi curriculari”</i>. Le risapute disomogeneità tra le carenze di organico dei vari uffici giudiziari consigliano di articolare ambedue le selezioni su base distrettuale, o eventualmente regionale, con possibilità per i candidati di partecipare ad un solo bando distrettuale o regionale per ciascuna qualifica. La proposta normativa si conclude con una disposizione per la quale, nelle procedure concorsuali come previste, in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato superamento del periodo di prova, subentrano automaticamente i candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria (comma 8).	
--	--	--

RELAZIONE TECNICA

L'intervento normativo in esame prevede di semplificare le procedure già autorizzate per il tempestivo reclutamento di personale amministrativo del Ministero della giustizia, in considerazione delle attuali gravi scoperture organiche, nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione della pandemia da Covid-19.

Il comma 1, dispone di procedere alle attività di reclutamento di n. 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di direttore – Area III/F3, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

All'attuazione della suddetta disposizione si provvede a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle procedure assunzionali già autorizzate dall'articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019.

Il comma 2, dispone di procedere alle attività di reclutamento di n. 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di cancelliere esperto – Area II/F3, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

All'attuazione della suddetta disposizione si provvede a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle procedure assunzionali già autorizzate dall'articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019.

Il comma 3, al fine di garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria e coprire celermente le scoperture organiche nei distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna, in ragione della particolare virulenza della pandemia da Covid-19, prevede la prosecuzione dell'attività di reclutamento di n. 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale – Area III/F1, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

	<i>Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, <u>residue</u> rispetto a quanto già previsto e autorizzato, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, recante "L'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge".</i> Per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria e coprire celermente le scoperture organiche nel distretto della Corte di Appello di Genova e, in via prioritaria agli uffici giudiziari della città di Genova, il comma 4, prevede la prosecuzione dell'attività di reclutamento di n. 12 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. <i>Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, <u>residue</u> rispetto a quanto già previsto e finanziato, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.</i> <i>L'intervento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi far fronte con le risorse già assegnate al bilancio del Ministero della giustizia.</i> Per fronteggiare le questioni tecniche e logistiche in ragione della particolare virulenza della pandemia da Covid-19, il comma 5, prevede la celere assunzione di personale altamente specializzato, reclutando n. 361 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1. <i>Trattasi di reclutamento di unità di personale amministrativo non dirigenziale, <u>residue</u> rispetto a quanto già previsto e finanziato ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, e 3-bis, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Ministro della giustizia di</i>	
--	--	--

	<i>concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste.</i> <i>All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con le risorse da cessazione di personale non dirigenziale 2018 – budget 2019, già autorizzate dall'articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019.</i> Il comma 6, per le finalità di cui al comma 5, prevede che il Ministero della giustizia possa procedere al reclutamento di n. 237 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2, mediante concorsi per soli titoli su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. <i>All'attuazione della suddetta disposizione si provvede con le risorse da cessazione di personale non dirigenziale 2018 – budget 2019, già autorizzate dall'articolo 7 del DPCM 20 giugno 2019.</i> Il comma 7 detta disposizioni in merito all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari o che hanno maturato i titoli di preferenza. <i>La suddetta disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> Il comma 8, dispone il subentro di successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi o di mancato superamento del periodo di prova <i>La suddetta disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>	
2. (Disposizioni urgenti sul personale del Ministero della giustizia) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02	<i>(Disposizioni urgenti sul personale del Ministero della giustizia)</i> 1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle	Assunzione urgente di 1000 unità di personale Area II/F2 con contratto a tempo determinato Commi 1-3. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, anche in sovrannumero

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per i soggetti positivamente valutati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinqües</i>, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per i soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi, l'amministrazione può procedere alle assunzioni di cui al primo periodo mediante procedure per soli titoli e colloquio di idoneità. 2. Per le finalità del comma precedente è autorizzata la spesa di euro 13.215.424 per l'anno 2020, di euro 39.646.271 per l'anno 2021 e di euro 26.430.847 per l'anno 2022. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede: a) quanto a euro 13.215.424 per l'anno 2020 e a euro 10.000.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 10.000.000 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.815.424 per l'anno 2020; b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;	rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II. E' autorizzata la spesa di euro 13.215.424 per l'anno 2020, di euro 39.646.271 per l'anno 2021 e di euro 26.430.847 per l'anno 2022. Commi 4-5. Si proroga dal 31.12.2020 al 31.8.2021 la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna e per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati. Oneri: <u>euro 27.018.665 per l'anno 2021.</u>
-------------------------------	---	---

- c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 8.430.847 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 agosto 2021";
- b) al comma 2, le parole: "e in euro 27.029.263 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e in euro 27.029.263 per l'anno 2020 e in euro 27.018.665 per l'anno 2021".
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo.... del presente decreto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge di riforma penale approvato dal Consiglio dei ministri il 13 febbraio 2020 e presentato all'esame della Camera dei deputati il 13 marzo 2020 (A.C. 2435) reca, tra l'altro, *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti*. Si prevede in particolare, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, l'autorizzazione ad assumere un contingente massimo di **1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area II/F2**, con modalità semplificate.

La finalità di massima celerità operativa sottesa alla proposta normativa illustrata, da contestualizzare con l'attuale stato di emergenza epidemiologica, suggerisce di inserire la predetta norma nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19 (**commi 1 e 2**).

D'altra parte l'amministrazione è in procinto di formalizzare l'avviso di selezione per il reclutamento di un contingente massimo di 340 unità di ausiliario e 755 unità di operatore giudiziario, "con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi" ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, come modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 8 del 2020 (si tratta delle *misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive*).

Risulta assolutamente necessario che la calendarizzazione pianificata dalla suddetta norma di rango primario (autorizzazione ad assumere per il biennio 2019-2020; scadenza finale del contratto di lavoro al 31 dicembre 2020) sia adeguata all'attuale contesto di crisi socio-sanitaria, da cui è derivata la sospensione delle procedure di reclutamento. Va tenuto conto in proposito della non prevedibile tempistica nell'espletamento delle procedure, comunque fisiologicamente diversificata sul territorio nazionale anche in ragione del fatto che essa riguarda segmenti procedimentali di stretta competenza dei Centri per l'Impiego o di analoghe articolazioni regionali e non di questo Ministero.

Appare quindi necessario differire al 2021 il termine del biennio per l'autorizzazione ad assumere e quello della scadenza finale del contratto di lavoro (**comma 4**).

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni normative in esame introducono misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale. La proposta normativa è finalizzata a velocizzare le procedure dirette alla realizzazione di tali intenti e prevede l'inserimento dei necessari provvedimenti assunzionali nel contesto normativo emergenziale costruito per il contrasto al Covid-19.

In tal senso, il **comma 1** prevede che il Ministero della giustizia è autorizzato all'assunzione nel biennio 2020-2021, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, di un contingente massimo di nr. **1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F2**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165 e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per i soggetti positivamente valutati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per i soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi, l'amministrazione può procedere alle assunzioni di cui al primo

periodo mediante procedure per soli titoli e colloquio di idoneità. Con riferimento ai c.d. “tirocinanti della Giustizia”, si sottolinea come si tratti di categorie individuabili tramite perimetri normativi anche molto diversi che vanno dallo stage previsto dall’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cui positivo espletamento costituisce titolo di accesso diretto al concorso in magistratura, ai tirocini nell’ambito del cosiddetto Ufficio del processo, ai sensi del fondamentale articolo 37, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sino ai tirocini non gestiti direttamente dal Ministero della giustizia ma svolti presso gli Uffici giudiziari in seguito alla stipula di Convenzioni, in particolare con le Regioni. In ogni caso, l’accesso alle attività di supporto alla giurisdizione, declinate nelle molteplici possibilità sopra accennate, è connotato da un iniziale selezione, anche mediante bando (come nel caso dell’Ufficio del processo e di gran parte delle convenzioni) ovvero di altra tipologia di scrutinio di ogni singolo istante da parte del Capo dell’Ufficio (come nel caso dei tirocini ex art. 73 cit.).

Le assunzioni in questione possono essere disposte anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate relative alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati, con decorrenza **01 settembre 2020**, in euro 13.215.424 per l’anno 2020, in euro 39.646.271 per l’anno 2021 e in euro 26.430.847 per l’anno 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per n. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II/F2, come meglio rappresentato nelle seguenti tabelle:

Calcolo degli oneri accessori

Quota FUA			
Area/Fascia	Quota FUA	O.R. (24,20+8,50)	FUA LORDO ANNO pro- capite
II F2	963,00	315,00	1.278,31

Buoni Pasto		
GG.	Costo pasto buono	Totale costo annuo buoni pasto pro capite

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

99	€ 7,00	693,00
----	--------	--------

Lavoro straordinario diurno

Area/ Fascia	Aliq uota orar ia diur na	OO.R R. (24,20 +8,50)	Aliquota oraria lordo Stato	ore medie annuali (15 ore x 11 mesi)	Totale straordin ario annuo pro- capite
II F2	12,7 3	4,162 71	16,89271	165	2.787,30

Area/Fascia	Totale oneri accessori annui pro- capite
II F2	4.758,60

Parametri stipendiali

Area	E m o l u m e n t i						O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Tot ale com pon ente fissa	Trat tam ento acce ssori o (FU A+B uoni past o + Stra	Tota le oner e unit ario
	Sti pe ndi o	I. V . C	13 ^	In d. A m m.	El. Per equ ativ o	Tot ale emo lum .	F. do pe ns .	O pe ra pr ev .	IR A P	TO TA LE			
							24 ,2	5, 68 %	8, 50 %				

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

							0 %					ordi nari o)	
II Area - Fascia 2	19. 13 2,1 5	1 3 3, 9 2	1. 60 5, 51	4.0 83, 30	267, 60	25.2 22,4 8	6. 10 3, 84	1. 41 7, 44	2. 14 3, 91	9.6 65, 19	34.8 87,6 7	4.75 8,60	39.6 46,2 7

Programma assunzioni a tempo determinato (24 mesi) personale amministrativo giudiziario						Costo unitario annuo	2020 (dal 01 settembre 2020)	2021	2022 (fino al 31 agosto 2022)
D O G	II Area F2	Componente stipendiale	DAL	AL	Unità		4	12	8
		Componente stipendiale fissa				34.887,67	11.629.223,65	34.887.670,96	23.258.447,31
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)	01/09/2020	31/08/2022	1.000	4.758,60	1.586.200,00	4.758.600,00	3.172.400,00
		Totale II Area F2				39.646,27	13.215.423,65	39.646.270,96	26.430.847,31

Riepilogo n. 1.000 UNITA' Area II F2 a tempo determinato (24 mesi):

ANNO 2020 **13.215.423,65**

ANNO 2021 **39.646.270,96**

ANNO 2022 **26.430.847,31**

Il **comma 2** prevede la specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari complessivamente a euro 13.215.424 euro per l'anno 2020, a euro 39.646.271 per l'anno 2021, a euro 26.430.847 euro per l'anno 2022 - mutuata dall'A.C. 2435 recante *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti* - cui si provvede come meglio rappresentato nella tabella che segue:

	2020	2021	2022
Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti (1000 unità area 2/F2)	13.215.424	39.646.271	26.430.847
Copertura			
Tabella A MEF	2.500.000		
Tabella A MISE	1.700.000		
Tabella A Giustizia	5.500.000	10.000.000	
Tabella A Difesa	1.700.000		
Tabella A MIPAAF	1.815.424		
Fondo esigenze indifferibili (FEI)		14.646.271	8.430.847
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		15.000.000	18.000.000
Totale copertura Art. 16	13.215.424	39.646.271	26.430.847
Totale oneri	13.215.424	39.646.271	26.430.847

Il **comma 4** è finalizzato a modificare ed integrare le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che introduce misure straordinarie

per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

In particolare, si prevede l'utilizzo parziale delle risorse già stanziata e disponibili in bilancio per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del DL 53/2019, pari a 27.029.263, nonché lo slittamento dell'onere all'anno 2021 pari ad euro 27.018.665 così calcolato:

Calcolo degli oneri accessori:

Area	Fascia	F.U.A.		BUONI PASTO	Straordinario	Totale competenze accessorie
II	F1	1.216,26		693	2.651,55	4.560,81
I	F1	1.153,43		693	2.515,79	4.362,22

Area	E m o l u m e n t i					O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e				Totale componen te fissa
	Stipendi o	13^	Ind. Am m.	Eleme nto pereq uativo	Total e emol um.	F.d o pen s. 24,2 0%	Op era pre v. 5,6 8 %	IR AP 8,5 0 %	T O T A L E	
Seconda Area – Fascia 1	18.3 30,7 2	1.527 ,58	3.71 4,69	258,00	23.83 0,97	5.76 7,09	1.3 38, 94	2.0 25, 63	9. 13 1, 66	32.962,63
Prima Area – Fascia 1	17.3 84,2 9	1.448 ,69	3.69 7,49	253,20	22.78 3,67	5.51 3,65	1.2 79, 73	1.9 36, 61	8. 72 9, 99	31.513,66

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Programma assunzioni a tempo determinato (massimo di 12 mesi) personale amministrativo giudiziario						Cos to unit ario ann uo	2020 (dal 01 sette mbre 2020)	2021 (fino al 31 agost o 2021)
			DAL	AL	UNI TÀ		4	8
DO G	II Area F1	Componente stipendiale fissa	01/09/2 020	31/08/ 2021	755	32.9 62,6 3	8.295. 595,2 2	16.59 1.190, 43
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)				4.56 0,81	1.147. 803,8 5	2.295. 607,7 0
				Totale Area	II	37.5 23,4 4	9.443. 399,0 7	18.88 6.798, 13
DO G	I Area F1	Componente stipendiale fissa	01/09/2 020	31/08/ 2021	340	31.5 13,6 6	3.571. 548,1 3	7.143. 096,2 7
		Componente stipendiale accessoria (FUA, straord. Buoni pasto)				4.36 2,22	494.3 84,93	988.7 69,87
				Totale I Area		35.8 75,8 8	4.065. 933,0 7	8.131. 866,1 3
		Totale onere annuo			1095		13.50 9.332, 13	27.01 8.664, 27
				Totale Onere Arrotondato		€ 40.527.996,40		

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Al comma 5 si prevede una specifica copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo....del presente decreto.	
3. Incremento delle risorse FUA da destinare al personale amministrativo del settore giustizia) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23 Mail Quadri 2.05.2020 ore 11.31 (nuova formulazione)	<i>(Incremento delle risorse FUA da destinare al personale amministrativo del settore giustizia)</i> 1. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale nel settore della giustizia, nonché di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori, ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12 milioni di euro a decorrere dell'anno 2022. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede ai sensi..... RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA L'intervento normativo in commento, finalizzato ad incentivare le gravose attività svolte dal personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari, degli istituti penitenziari per adulti e minori, dei servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, con particolare riferimento alla fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, intende procedere ad un incremento delle risorse FUA (oggi Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente) da destinare al medesimo personale amministrativo in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente (art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), attuato mediante integrazione del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali 2016-2018.	In deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, incrementa le risorse FUA da destinare al personale amministrativo del settore giustizia, aumentando, a tal fine, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente di: - 6 milioni di euro per il 2020; - 8,4 milioni di euro per il 2021; - 12 milioni di euro <u>a decorrere</u> dal 2022. Oneri non coperti.

	Si rileva, quale specifica motivazione dell'intervento, che l'Amministrazione della giustizia nel corso degli ultimi anni non ha giovato di alcun intervento normativo finalizzato all'incremento del Fondo Risorse Decentrate (FUA); al contrario di altre amministrazioni che hanno goduto di specifici interventi volti al rifinanziamento dei propri Fondi destinati all'incentivazione del personale. Nel breve volgere di pochi anni (sostanzialmente dal 2012 ad oggi), le attività del personale degli uffici, istituti e servizi si sono modificate per effetto dei reiterati interventi normativi succedutisi e sono risultate, di conseguenza, enormemente aggravate dall'introduzione di nuove competenze, molte delle quali in precedenza non assegnate alle diverse articolazioni ministeriali. Si fa riferimento, in particolare, alla digitalizzazione del processo civile telematico, obbligatorio ormai dal 1° luglio 2014, che ha coinvolto tutto il personale in servizio negli uffici giudiziari, senza riservare alcun beneficio premiale nonostante l'assoluto successo della digitalizzazione che ha posizionato l'Italia tra i paesi primi in Europa in tale settore; alle modifiche introdotte nell'Ordinamento penitenziario e al nuovo Ordinamento minorile (decreti legislativi n. 123/18 e n. 121/18). L'acquisizione delle competenze in materia di spese di funzionamento, assegnate al Ministro della giustizia e agli uffici giudiziari a partire dal settembre 2015, ha determinato un enorme aggravamento delle competenze e delle attività quotidiane di tutto il personale amministrativo giudiziario. Un ulteriore aggravio di competenze e di responsabilità amministrativa del personale è stato determinato dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica gestita dagli uffici in via delegata. Si segnala inoltre l'aggravio dei carichi di lavoro derivante dalle procedure introdotte per la velocizzazione del recupero delle somme ai sensi della cd. legge Pinto, che peraltro hanno prodotto eccellenti risultati essendo il debito Pinto fortemente diminuito in questi ultimi anni. In ultimo si segnala il necessario e importante lavoro svolto quotidianamente dal personale degli uffici giudiziari per la gestione delle spese di giustizia e per la collaborazione con Equitalia giustizia S.p.A., in	
--	---	--

	manca della quale la stessa società non potrebbe provvedere alla liquidazione e alla gestione del FUG. In proposito va richiamata l'introduzione delle disposizioni previste nella legge di bilancio 2020 in materia di devoluzione del FUG civile in un apposito conto di tesoreria, che aggravano ulteriormente i carichi di lavoro del personale giudiziario visto che anche per la liquidazione del FUG in materia civile è richiesta una gravosa e ineliminabile collaborazione degli uffici giudiziari. Tale attività, che implicherà una giornaliera interlocuzione con gli istituti bancari, curatori e assegnatari delle somme interessate dalla normativa, non potrà essere svolta senza una contropartita in termini di accresciuta premialità e valorizzazione di tutto il personale interessato. Non secondaria pare inoltre l'esigenza di valorizzare gli sforzi di quel personale dell'amministrazione che - nella crisi determinata dall'emergenza epidemiologica in atto – risulta direttamente coinvolto nei processi di innovazione tecnologica dell'amministrazione. In ambito esecuzione penale esterna per adulti e minori il carico di lavoro del personale soprattutto di servizio sociale è aumentato e richiede tempi rapidi di istruttoria onde consentire alla magistratura di disporre le misure di comunità che determinano un alleggerimento del sovraffollamento carcerario e la riduzione di presenze in strutture residenziali chiuse. Nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e minori occorre valorizzare gli sforzi del personale tutto, ed in particolare degli operatori trattamentali ed amministrativo-contabili, che garantisce, anche con la presenza in sede nonché con le turnazioni, la vivibilità quotidiana e l'assicurazione dei servizi ed adempimenti istituzionali. Per quanto premesso, la proposta normativa prevede l'incremento delle risorse FUA (oggi <i>Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente</i>) da destinare al personale amministrativo per gli importi come di seguito indicati <table> <tr> <td>Anno 2020</td><td>euro - 6.000.000</td></tr> <tr> <td>Anno 2021</td><td>euro - 8.400.000</td></tr> <tr> <td>Anno 2022 e a regime</td><td>euro - 12.000.000</td></tr> </table> <i>Alla copertura dei predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo del presente provvedimento.</i>	Anno 2020	euro - 6.000.000	Anno 2021	euro - 8.400.000	Anno 2022 e a regime	euro - 12.000.000	
Anno 2020	euro - 6.000.000							
Anno 2021	euro - 8.400.000							
Anno 2022 e a regime	euro - 12.000.000							

4. (Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	<i>(Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello)</i> 1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole "definizione dei procedimenti", sono aggiunte le seguenti: "penali e" e dopo le parole "Corti di appello" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero"; b) all'articolo 63, comma 1, le parole "trecentocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentocinquanta". 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente decreto è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le modalità e i termini di presentazione delle domande. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 RELAZIONE ILLUSTRATIVA La proposta normativa è finalizzata ad introdurre misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello mediante modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 nella parte della disciplina dei giudici ausiliari in appello. Viene innanzitutto estesa - al fine di concorrere, sul piano delle risorse, alla definizione dell'arretrato penale presso le Corti di appello - la finalità della predetta disciplina, prevedendo l'utilizzo dei giudici ausiliari anche nei procedimenti penali. Si stabilisce inoltre l'ampliamento, nella misura di 500 unità, del contingente previsto dei giudici ausiliari scelti tra magistrati ordinari, contabili e amministrativi e avvocati dello Stato a riposo, professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, ricercatori, avvocati e notai anche se a riposo. Si determina così un contingente complessivo di 850 unità da ripartire presso le singole Corti di appello	Si prevede l'utilizzo dei giudici ausiliari presso le Corti di appello anche nei procedimenti penali e si incrementa di 500 unità il contingente previsto dei giudici ausiliari. Oneri: euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024
--	---	---

mediante una nuova adozione del decreto di determinazione delle piante organiche, previsto dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.
La disposizione è corredata di specifica autorizzazione di spesa e di copertura finanziaria mutuata dalle disposizioni finanziarie previste nell'ambito dell'A.C. 2435 recante, tra le altre, *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti*.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa, inoltre, prevede al **comma 1** l'adozione di misure straordinarie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato penale presso le corti di appello, attraverso la possibilità di nominare **un ulteriore contingente di 500 unità di giudici ausiliari di corte di appello**, in aggiunta alle attuali 350 unità già in servizio, fino ad numero massimo complessivo di 850 unità. I giudici ausiliari, nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla definizione dell'arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo.

Ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l'eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali. L'onere annuo previsto, in relazione all'ulteriore contingente massimo, fissato in 500 unità, ammonta a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità). Si prevede una decorrenza dal **1° gennaio 2021**.

RIEPILOGO ONERI

Magistratura ausiliaria	Nuove unità	2021	2022	2023	2024

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Giudici ausiliari di corte d'appello	500	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
--------------------------------------	-----	------------	------------	------------	------------

Il **comma 2** dispone che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 98, mediante il quale si provvederà alla rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e all'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande.

Il **comma 3** prevede una specifica autorizzazione di spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

Al **comma 4**, mutuando le disposizioni previste nell'ambito dell'A.C. 2435 recante, tra le altre, *Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti*, si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come indicato nella seguente tabella:

	2020	2021	2022	2023	2024
Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<table><tr><td>d'Appello (500 giudici ausiliari)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)</td><td></td><td>10.000.000</td><td>10.000.000</td><td>10.000.000</td><td>10.000.000,</td></tr><tr><td>Totale copertura</td><td></td><td>10.000.000</td><td>10.000.000</td><td>10.000.000</td><td>10.000.000</td></tr></table>	d'Appello (500 giudici ausiliari)						Copertura						Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,	Totale copertura		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
d'Appello (500 giudici ausiliari)																										
Copertura																										
Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000,																					
Totale copertura		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000																					
5. (Piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle strutture giudiziarie, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali interessate adottano piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari di proprietà comunale, approvati dal Ministro della giustizia che determina la priorità degli interventi. I piani sono adottati previe intese o accordi di programma con gli enti territoriali coinvolti, sentiti gli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per l'attuazione dei medesimi piani i Comuni interessati possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche attraverso l'utilizzo degli stanziamenti non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, nonché degli ulteriori fondi resi disponibili dalla programmazione eurounitaria. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.	Si prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali adottino piani straordinari per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme antisismiche, l'efficientamento energetico e la nuova costruzione di edifici giudiziari di proprietà comunale, approvati dal Ministro della giustizia che determina la priorità degli interventi. I comuni possono stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche attraverso l'utilizzo degli stanziamenti non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche entro diciotto mesi dalla loro assegnazione, nonché degli ulteriori fondi resi disponibili dalla programmazione eurounitaria.																								

	RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA La norma prevede l’adozione di un piano straordinario di interventi riguardante la messa in sicurezza, la ristrutturazione, l’adeguamento alle norme antisismiche, l’efficientamento energetico degli edifici di proprietà comunale necessari per garantire la funzionalità dell’attività giudiziaria, nonché interventi per la nuova costruzione di strutture di proprietà comunale destinate ad ospitare uffici giudiziari. A tal fine gli enti comunali interessati, previa autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero della giustizia, hanno la facoltà di stipulare, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al <u>decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</u>, mutui della durata massima di quindici anni, nel rispetto dei principi di economicità e di contenimento della spesa con oneri a carico del bilancio dello Stato. Si indica di seguito una stima dei costi totali medi: <table><tr><td>Stima dei costi totali medi nell'ipotesi di n. 100 strutture:</td><td></td></tr><tr><td>Progettazione e risistemazione edifici</td><td>200.000.000,00</td></tr><tr><td>Valutazione e realizzazione interventi di prevenzione rischio sismico edifici</td><td>250.000.000,00</td></tr><tr><td>Adeguamento strutture alla prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro</td><td>250.000.000,00</td></tr><tr><td>Interventi per l'efficientamento energetico</td><td>500.000.000,00</td></tr><tr><td></td><td>1.200.000.000,00</td></tr><tr><td>Totale costi totali medi stimati</td><td>1.200.000.000,00</td></tr></table>	Stima dei costi totali medi nell'ipotesi di n. 100 strutture:		Progettazione e risistemazione edifici	200.000.000,00	Valutazione e realizzazione interventi di prevenzione rischio sismico edifici	250.000.000,00	Adeguamento strutture alla prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro	250.000.000,00	Interventi per l'efficientamento energetico	500.000.000,00		1.200.000.000,00	Totale costi totali medi stimati	1.200.000.000,00	
Stima dei costi totali medi nell'ipotesi di n. 100 strutture:																
Progettazione e risistemazione edifici	200.000.000,00															
Valutazione e realizzazione interventi di prevenzione rischio sismico edifici	250.000.000,00															
Adeguamento strutture alla prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro	250.000.000,00															
Interventi per l'efficientamento energetico	500.000.000,00															
	1.200.000.000,00															
Totale costi totali medi stimati	1.200.000.000,00															
6. Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia	(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia) 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della	Il comma 1 autorizza la spesa di euro 40.264.200 per l’anno 2020 e di euro 7.325.200 a decorrere dall’anno 2021, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso														

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23 Mail Quadri 2.05.2020 ore 11.31 (nuova formulazione)	giustizia, nonché della necessità di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.264.200 per l'anno 2020 e di euro 7.325.200 a decorrere dall'anno 2021. 2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.747.300 per l'anno 2020 e di euro 1.831.300 a decorrere dall'anno 2021. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell'articolo.....del presente decreto. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA La norma, al comma 1, è finalizzata a finanziare, in primo luogo, la spesa per la sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all'amministrazione della giustizia nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione personale e materiale igienico sanitario, a tutela dei lavoratori e degli utenti che, nel corso dell'emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e non delocalizzabili dell'amministrazione della giustizia e, per la fase successiva di ripresa post emergenziale, dovranno essere chiamati a prestare la loro opera in condizioni sicurezza. Gli interventi, di conseguenza, sono imposti dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli uffici giudiziari. La spesa è quantificata sulla base delle esigenze dei 25 distretti dislocati sul territorio nazionale (escluso il distretto di Trieste) e tiene conto delle specifiche necessità dei degli uffici giudiziari di Roma e dell'Amministrazione centrale. Il fabbisogno è ipotizzato per un periodo di tempo di 3 mesi e si compone delle spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario (ivi inclusi i DPI, dispositivi di protezione individuale) e delle spese per le operazioni di igienizzazione e	all'amministrazione della giustizia, per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso. Il comma 2 autorizza la spesa complessiva di euro 6.747.300 per l'anno 2020 e di euro 1.831.300 a decorrere dall'anno 2021 per l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso volte a consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità. Oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2: Anno 2020 € 47.011.500 Anno 2021 e successivi € 9.156.500 Oneri non coperti.
--	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

sanificazione degli immobili e dei mezzi in uso all'amministrazione giudiziaria, come rappresentato nella tabella che segue:

	Materiale igienico-sanitario e DPI	Igienizzazione e sanificazione	Totale
Giudicanti	100.000,00	30.000,00	130.000,00
Requirenti	30.000,00	9.000,00	39.000,00
Totale distretto	130.000,00	39.000,00	169.000,00
Onere per 25 distretti (Trieste escluso)	3.250.000,00	975.000,00	4.225.000,00
Ministero e Uffici giudiziari di Roma	150.000,00	50.000,00	200.000,00
Totale mensile	3.400.000,00	1.025.000,00	4.425.000,00
Mesi	3	3	
TOTALE	10.200.000,00	3.075.000,00	13.275.000,00

Oltre agli interventi volti a creare le condizioni di sicurezza igienico sanitaria all'interno degli uffici e dei luoghi di lavoro, la norma ha l'obiettivo di dotare il personale amministrativo e di magistratura di più moderna strumentazione informatica indispensabile per svolgere anche da remoto la propria opera, nella consapevolezza del permanere, anche nella fase post emergenziale, delle esigenze di distanziamento e di turnazione che caratterizzeranno l'organizzazione del lavoro nei mesi a venire.

Per le dotazioni informatiche dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità (istituti penitenziari, servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna) – di cui al comma 2 - la spesa tiene conto delle necessità

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

derivanti dal particolare lavoro sul territorio, fuori dalla sede dell'ufficio, svolto dagli operatori delle medesime.
L'onere totale connesso all'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per i dipartimenti interessati è stato quantificato in euro 33.736.500 per l'anno 2020 e in euro 9.156.500 a decorrere dall'anno 2021, come rappresentato nella seguente tabella:

A m m	N.	Spese di investi mento	Spesa corrente					Riepilogo oneri	
	<i>Destin atari</i>	<i>Costo acquist o PC portatil e fascia alta (da rinnova re ogni 5 anni)</i>	<i>Costo configur azione iniziale PC portatile (da prevede re ogni 5 anni)</i>	<i>Cost o di assist enza PC porta tile (ann uale)</i>	<i>Costo licenz e Wind ows per singolo dispo sitivo (annu ale)</i>	<i>Micr osoft Offic e 365 ProP lus (ann uale)</i>	<i>Micr osoft Offic e 365 E1 (ann uale)</i>	2020	2021 e a regi me
DO G	20.000	18.200.000	1.464.000	2.074.000	2.684.000	1.560.000	1.007.200	26.989.200	7.325.200
DA P- DG M C	5.000	4.550.000	366.000	518.500	671.000	390.000	251.800	6.747.300	1.831.300
	25.000	22.750.000	1.830.000	2.592.500	3.355.000	1.950.000	1.259.000	33.736.500	9.156.500

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il riepilogo degli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è: Anno 2020 € 47.011.500 Anno 2021 e successivi € 9.156.500 <i>Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie di cui all'art..... del presente decreto.</i>	
7. (Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA La proposta normativa è volta ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché all'adeguamento delle strutture e dei sistemi informatici e tecnologici connessi alla gestione della fase post-emergenziale, necessari a garantire la completa funzionalità delle amministrazioni della giustizia e dell'interno. La disposizione in esame stabilisce che, per il solo anno 2020, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, le somme versate nel corso dell'anno 2019 all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2414 art. 2 e art. 3 (per complessivi euro 116.587.953,25) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018, sono riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni.	Per il solo anno 2020, le quote del Fondo Unico Giustizia sono destinate al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno, in misura pari al 49 % in favore di ciascuna delle due amministrazioni (attualmente una percentuale non superiore al 30 % del FUG è riassegnata, in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno, in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia, e la parte residua all'entrata del bilancio dello Stato)

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La riassegnazione, nella misura stabilita dalla norma in esame, consentirà a ciascuno dei Ministeri suddetti di disporre di una somma pari ad euro 57.128.097 (pari al 49% di euro 116.587.953) nel corso del corrente esercizio finanziario. <i>SOMME VERSATE SUL CAPITOLO 2414 DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO</i> <table><tr><th></th><th></th><th>VERSATO 2017</th><th>VERSATO 2018</th><th>VERSATO 2019</th></tr><tr><td>2414</td><td>01</td><td>-</td><td>-</td><td>34.330.000,00</td></tr><tr><td>2414</td><td>02</td><td>103.317.016,41</td><td>118.485.216,97</td><td>85.599.601,40</td></tr><tr><td>2414</td><td>03</td><td>37.790.796,18</td><td>38.918.430,55</td><td>30.988.351,85</td></tr><tr><td>2414</td><td>04</td><td>-</td><td>530.500,49</td><td>366.771,20</td></tr><tr><td>2414</td><td>07</td><td>20.700,00</td><td>34.469,00</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td>141.128.512,59</td><td>157.968.617,01</td><td>151.284.724,45</td></tr></table> <i>La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</i>			VERSATO 2017	VERSATO 2018	VERSATO 2019	2414	01	-	-	34.330.000,00	2414	02	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40	2414	03	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85	2414	04	-	530.500,49	366.771,20	2414	07	20.700,00	34.469,00	-			141.128.512,59	157.968.617,01	151.284.724,45	
		VERSATO 2017	VERSATO 2018	VERSATO 2019																																	
2414	01	-	-	34.330.000,00																																	
2414	02	103.317.016,41	118.485.216,97	85.599.601,40																																	
2414	03	37.790.796,18	38.918.430,55	30.988.351,85																																	
2414	04	-	530.500,49	366.771,20																																	
2414	07	20.700,00	34.469,00	-																																	
		141.128.512,59	157.968.617,01	151.284.724,45																																	
8. (Disposizioni urgenti in materia di tesoreria del Fondo unico giustizia) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Parere DT mail ULE 27.04.2020 ore 11.49	1. All’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2-<i>bis</i>, le parole «dal 1°luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»; 2) al comma 6-<i>ter</i>, le parole «dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021». RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA	Si proroga il termine a decorrere dal quale alcune voci di entrata del Fondo Unico Giustizia (FUG) rientreranno in apposite gestioni separate del FUG stesso e a decorrere dal quale è intestato a Equitalia Giustizia spa un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato su cui affluiscono le predette somme di denaro.																																			

Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	L'art. 1, commi da 427 a 430 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008 estendendo, per quanto compatibili, le modalità attuative del FUG penale, già individuate con il decreto interministeriale 30 luglio 2009, n. 127, anche al FUG civile, prevedendo l'entrata in vigore di tali disposizioni al 1° luglio 2020. L'intervento normativo è teso a differire il citato termine al 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che l'attuazione delle citate disposizioni comporterebbe l'adozione di un modello organizzativo non ancora sperimentato, sia dal punto di vista strettamente gestionale che sul piano operativo e tecnologico, visto il diretto coinvolgimento degli uffici giudiziari nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha imposto stringenti misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza sanitaria anche nell'ambito dell'attività giudiziaria, attraverso i provvedimenti urgenti che hanno disposto il rinvio delle udienze e il differimento dei termini processuali anche nel settore civile e fallimentare, direttamente interessati dall'ambito applicativo delle disposizioni in materia di Fondo unico giustizia. <i>Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina del FUG civile e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>	DT: Parere contrario La proposta, ove favorevolmente valutata, implicherebbe il differimento, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021, dell'apertura del conto di Tesoreria dello Stato intestato a Equitalia Giustizia S.p.A., su cui dovranno affluire le somme di denaro riconducibili al FUG – settore della giustizia civile, in forza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, così come emendato dall'articolo 1, comma 429, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi stabilite. Al riguardo, in considerazione del fatto che: - La natura ordinatoria e non perentoria del termine del 1° luglio 2020 già consente, a legislazione vigente, di tener conto di eventuali fisiologici differimenti per l'afflusso alla Tesoreria dello Stato delle somme di cui al FUG civile, che dovessero rendersi necessari in considerazione delle esigenze degli Uffici giudiziari, legate all'emergenza sanitaria in corso, senza dover ricorrere ad un intervento di revisione normativa, che finirebbe per rallentare il percorso già avviato ed indispensabile a dare attuazione a tali misure; - La Relazione Tecnica alla Legge n. 160/2019, nella parte dedicata ai commi 427 – 430, ha quantificato, per l'anno in corso, l'impatto di finanza pubblica, in termini di minore spesa per interessi sul debito derivante dall'attuazione della normativa in discussione in misura pari a 8 milioni di Euro sul SNF e a 14 milioni di Euro in relazione all'indebitamento netto (ben più consistente è, invece, l'impatto per gli esercizi successivi).
--------------------------------------	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

		Contrariamente a quanto riportato nella RT alla proposta in esame, elaborata dal Ministero della giustizia, esiste, pertanto, un effetto di finanza pubblica indotto da un eventuale accoglimento della proposta in esame, come emerge dalla lettura del precedente punto. Si esprime pertanto parere contrario sulla proposta.
9. (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario effettua le operazioni di correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto mediante collegamenti individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. 4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario – mediante collegamento da remoto, le cui modalità sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia del presidente della commissione, o di altro componente da questi delegato, del segretario e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.	Modifica la procedura per lo svolgimento del concorso di magistrato ordinario prevedendo che, fino al 31 luglio 2020, la commissione esaminatrice effettua le operazioni di correzione degli elaborati scritti con la presenza presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei segretari e con gli altri componenti collegati da remoto. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto.

5. Nel caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione impartisce, ove necessario, disposizioni volte a garantire la pubblicità della seduta.

6. Il mancato rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell'applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La proposta normativa in esame interviene, nel quadro delle disposizioni volte alla gestione dell'attuale stato emergenziale e di contenimento dell'epidemia in atto, modificando in parte - in deroga agli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 - la procedura della correzione delle prove scritte del concorso da magistrato ordinario, stabilendo che fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento delle correzioni effettuato dalla Commissione esaminatrice si terrà con la presenza fisica presso gli uffici del Ministero della giustizia dei presidenti delle sottocommissioni formate ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 160 del 2006 e dei segretari e con la partecipazione degli altri componenti attraverso un collegamento da remoto, individuato e gestito con decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Tale modalità potrà essere garantita anche per le riunioni riservate dei componenti della Commissione. Si segnala che il termine del 31 luglio 2020 potrà essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione al fine di tutelare la salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo.

Si rappresenta che fino al 30 settembre 2020, il Presidente della commissione esaminatrice può autorizzare con provvedimento motivato lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto, con modalità operative individuate e regolate con decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ferma restando la presenza fisica presso gli uffici del Ministero della Giustizia del presidente della commissione o di altro componente delegato, del segretario e del candidato da esaminare nel rispetto delle disposizioni dettate per contrastare il rischio epidemiologico in atto.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Si evidenzia che in caso di svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, il presidente della commissione è tenuto a dettare le opportune disposizioni per garantire la pubblicità della seduta. Le modifiche si sono rese necessarie da una parte per non pregiudicare il buon andamento delle procedure di esame (scritto e orale) per il concorso da magistrato ordinario né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati, dall'altra in quanto l'attività di correzione delle prove scritte da parte della Commissione esaminatrice del concorso da magistrato ordinario non era ricompresa tra quelle sospese dalle disposizioni emergenziali adottate per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e quindi deve essere assicurata nell'attuale situazione in tutte le sue procedure. Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione del sistema giustizia, che ha già sviluppato e sperimentato con successo tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e degli altri servizi istituzionali. <i>Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad introdurre la possibilità del compimento da remoto delle attività collegata alla correzione delle prove scritte e lo svolgimento delle prove orali per il concorso da magistrato ordinario, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei servizi giustizia nell'attuale stato emergenziale.</i>	
10. (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all'esercizio della professione forense) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, secondo quanto stabilito ai successivi commi 2 e 3. 2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi 4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del	Autorizza la <u>correzione degli elaborati scritti</u> con modalità di collegamento a distanza per il completamento delle procedure relative: - al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018; - all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019.

	medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale. 3. Ai fini della validità della seduta è comunque necessaria la presenza, presso la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questi delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, e dei presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense, nonché del segretario incaricato della verbalizzazione. 4. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, comma 3, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.	I presidenti delle commissioni esaminatrici possono autorizzare lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto degli esami orali programmati sino al 30 settembre 2020. Analoghe disposizioni possono essere applicate anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
--	--	--

5. Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.
7. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente professori universitari in pensione e solo in seconda istanza professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche.».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La proposta normativa interviene sulla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, sino al 30 settembre 2020, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, al fine di non pregiudicare il buon andamento delle stesse procedure di esame né ledere le legittime aspettative ed i diritti dei candidati.

Per quanto concerne il concorso notarile, la correzione degli elaborati potrà avvenire, attraverso modalità da remoto che saranno autorizzate dal presidente della commissione notarile, mentre per quanto concerne il concorso di abilitazione alla professione forense, la relativa autorizzazione a procedere da remoto verrà data dal presidente della commissione centrale per l'abilitazione forense nominata con decreto del Ministro della giustizia 23 ottobre 2019, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni nominati in ciascun distretto di Corte d'appello per l'espletamento in quelle sedi dell'esame in oggetto. Per entrambe le procedure sono dettate le regole che il presidente della commissione notarile ed i presidenti della commissione centrale e di quelle distrettuali per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato devono seguire attraverso le modalità di connessione telematica da remoto idonee a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute e la par condicio dei candidati, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela

	della salute dei commissari e del personale amministrativo. Inoltre, è assicurata la necessaria presenza, tenendo conto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica in atto, presso la sede ove sono conservati gli elaborati scritti, del presidente della commissione, o altro componente da questi delegato per ciascuna delle tre sottocommissioni per l'esame notarile, nonché la presenza dei presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione forense e dei segretari incaricati della verbalizzazione. Regole analoghe, richiedenti la presenza dei membri delle commissioni sopra citate ed il rispetto dei criteri già dettati per la correzione delle prove scritte, saranno seguite anche per lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali, con l'ulteriore aggiunta di disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico - sempre con strumentazioni da remoto - all'aula di esame che i presidenti della commissione vorranno impartire. Le regole disposte per assicurare comunque la presenza del presidente e del segretario della commissione e per garantire l'espletamento della procedura da remoto con garanzie di partecipazione pubblica sono applicate anche alle prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019. Infine, l'ultimo comma prevede la possibilità di nominare come esaminatori nell'ambito delle commissioni dell'esame di Stato per l'abilitazione forense, professori universitari in pensione prioritariamente a professori in servizio o ricercatori confermati in materie giuridiche, per facilitare la sostituzione di eventuali commissari dimissionari a causa dell'attuale emergenza sanitaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace, nell'attuale gestione emergenziale tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale. <i>Si assicura, pertanto, che dalla attuazione della presente disposizione, tesa ad introdurre la possibilità dell'espletamento della procedura concorsuale di nomina</i>	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché la procedura di correzione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.</i>	
11. (Semplificazione dei corsi di formazione per i consiglieri penitenziari) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. In relazione alla necessità di dare attuazione alle misure urgenti volte a garantire il rispetto e l'ordine della sicurezza negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minorenni e negli uffici di esecuzione penale esterna, nell'ambito dei provvedimenti adottati per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, i corsi di formazione per i consiglieri penitenziari da assumere in esito ai concorsi previsti ai sensi dell'articolo 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dell'art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno, in via straordinaria, la durata, ciascuno, di nove mesi e sono articolati in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo esclusivamente presso i rispettivi istituti ed uffici.”. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente proposta normativa prevede la riduzione da diciotto a nove mesi dei corsi di formazione iniziale della carriera dirigenziale penitenziaria per i consiglieri penitenziari che saranno assunti a seguito dei concorsi straordinari previsti dall'art. 1, commi 308 e 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n.160. Gli iter concorsuali stanno registrando una non preventivata dilazione a seguito dell'adozione delle disposizioni connesse allo stato di emergenza in atto e per ultimo ex art. 87, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 in materia di sospensione delle procedure concorsuali.	Al fine di consentire la più celere copertura dei posti vacanti in organico, riduce da diciotto a nove mesi la durata dei corsi di formazione iniziale della carriera dirigenziale penitenziaria limitatamente ai consiglieri penitenziari che saranno assunti a seguito dei concorsi straordinari previsti dalle leggi bilancio 2019 e 2020 (legge n. 145/2018 e legge n. 160/2019). La relazione tecnica afferma che “dall’attuazione della presente disposizione normativa non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato essendo già assicurata la relativa copertura finanziaria”, riportando tabelle a conferma dell’invarianza.

	La norma oltre a ridurre la durata dei corsi prevede esplicitamente che il tirocinio operativo sia svolto soltanto negli istituti detentivi e negli uffici di esecuzione penale esterna. Con tale disposizione si persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, recuperare quantomeno in parte, il ritardo determinatosi nell'avvio delle procedure concorsuali per effetto delle disposizioni eccezionali emanate in relazione allo stato di emergenza in atto. In secondo luogo, anticipare la copertura dei posti vacanti ed assicurare il più celere supporto dei tirocinanti agli istituti detentivi ed agli uffici di esecuzione penale esterna escludendo, quindi la possibilità di espletare il tirocinio presso articolazioni dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità diverse da quelle sovra indicate. Al riguardo, si evidenzia l'importanza di tale previsione normativa che consente la piena assunzione delle funzioni da parte del citato personale dirigenziale nella fase del post-emergenza che sarà certamente estremamente delicata e complessa nell'ambito della esecuzione delle pene. Tale norma non comporta ulteriori oneri per lo Stato giacché gli stessi risultano interamente coperti dalle previsioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi 310 e 311, della legge n. 145/2018, dall'art. 1 comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n.160 nonché, per l'Amministrazione penitenziaria, anche dal D.P.C.M. 20 giugno 2019 (art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6). RELAZIONE TECNICA L'introduzione della presente disposizione, che prevede la riduzione del corso di formazione dei consiglieri penitenziari da diciotto a nove mesi, di fatto comporta una importante anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, che saranno nominati a seguito dei concorsi straordinari previsti dall'art. 1, commi 308 e 311 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nonché dall'art.1, comma 419 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Dall'attuazione della presente disposizione normativa non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato essendo già assicurata la relativa copertura finanziaria. Si precisa che per quanto attiene al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il numero dei posti del concorso in via di attivazione è pari a 45 unità dovendosi aggiungere ai 35 posti inizialmente previsti dal citato art. 1, comma 308, legge n. 145/2018 ulteriori 10 unità autorizzate con il D.P.C.M. 20 giugno 2019	
--	--	--

(art. 6, comma 2, e relativa Tabella 6) avuto riguardo alle facoltà assunzionali ordinarie dell'Amministrazione penitenziaria (*turn over*); per il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, invece, il numero dei posti dei concorsi in via di attivazione è pari rispettivamente a 5 unità di dirigenti di istituto penale per minorenni e a 18 unità di dirigente di esecuzione penale esterna

Dalla comparazione dei seguenti prospetti emerge chiaramente quanto sopra esplicitato.

A) Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (tabelle 1 e 2)

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 35 UNITA' PRIMI DIRIGENTI (Tabella 1)

		onere stipendiale annuo		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ENTRATA	qualifica stipendiale	base	ricevuto	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	€ 99.302,30	€ 6.153,04	€ 99.455,34	1	€ 1.740.408,40								
	CLASSE I	€ 95.769,14	€ 6.153,04	€ 101.922,18	1	€ 1.793.638,00								
	CLASSE II	€ 98.235,38	€ 6.153,04	€ 104.388,42		€ 1.826.807,78								
	CLASSE III	€ 100.702,62	€ 6.153,04	€ 106.855,66				€ 1.860.977,47		€ 3.739.954,34		€ 1.860.977,47		
	CLASSE IV	€ 103.169,86	€ 6.153,04	€ 109.322,90						€ 1.913.147,18		€ 3.826.294,31		€ 0,00
	CLASSE V	€ 105.636,10	€ 6.153,04	€ 111.789,14								€ 1.913.147,18	€ 0,00	€ 0,00
	CLASSE VI	€ 108.102,34	€ 6.153,04	€ 114.255,38									€ 1.913.147,18	€ 1.913.147,18
Totale oneri				1	€ 3.524.106	€ 3.567.276	€ 3.610.446	€ 3.653.616	€ 3.696.785	€ 3.739.955	€ 3.783.125	€ 3.826.294	€ 3.869.464	€ 3.912.634
Totale				35										

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 35 UNITA' PRIMI DIRIGENTI (Tabella 2)

		onere stipendiale annuo		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ENTRATA	qualifica stipendiale	base	ricevuto	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	€ 99.302,30	€ 6.153,04	€ 99.455,34	1	€ 1.740.408,40								
	CLASSE I	€ 95.769,14	€ 6.153,04	€ 101.922,18	1	€ 1.793.638,00								
	CLASSE II	€ 98.235,38	€ 6.153,04	€ 104.388,42		€ 1.826.807,78								
	CLASSE III	€ 100.702,62	€ 6.153,04	€ 106.855,66				€ 1.860.977,47		€ 3.739.954,34		€ 1.860.977,47		
	CLASSE IV	€ 103.169,86	€ 6.153,04	€ 109.322,90						€ 1.913.147,18		€ 3.826.294,31		€ 0,00
	CLASSE V	€ 105.636,10	€ 6.153,04	€ 111.789,14								€ 1.913.147,18	€ 0,00	€ 0,00
	CLASSE VI	€ 108.102,34	€ 6.153,04	€ 114.255,38									€ 1.913.147,18	€ 1.913.147,18
Totale oneri				1	€ 3.524.106	€ 3.567.276	€ 3.610.446	€ 3.653.616	€ 3.696.785	€ 3.739.955	€ 3.783.125	€ 3.826.294	€ 3.869.464	€ 3.912.634
Totale				35										

Al riguardo sono state comparate la quantificazione decennale a legislazione vigente degli oneri di cui all'art. 1, comma 310, della legge 145/2018, con assunzione dal mese di luglio 2019 di cui alla Tabella 1, con la quantificazione decennale di cui alla norma (Tabella 2) con assunzione prevista a partire dal mese di ottobre 2021.

B) Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (tabella 3)

TABELLA 3 - TABELLA ONERI ASSUNZIONI 10 UNITA' PRIMI DIRIGENTI DA TURN OVER ANNO 2018 - Estratto Tabella 6 - DPCM 20 GIUGNO 2019					
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria	Budget 2019 (100 % cessazioni dirigenti penitenziari)	unità autorizzate	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime assunzioni autorizzate a partire anno 2019	Disponibilità residue quota parte dirigenti penitenziari
	1.214.433,51	10	97.310,07	973.100,70	241.332,81

Nella tabella 3 si riporta la quantificazione da *turn over* relativa ai soli dirigenti penitenziari (come si desume dalla richiesta di autorizzazione GDAP 26/03/2019.0099192.U) dalla quale emerge una disponibilità di somme residue relativamente alla quota parte dei dirigenti medesimi.

Come emerge dai prospetti risulta la copertura totale degli oneri, evidenziandosi altresì un risparmio di spesa.

C) Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Assunzioni II.PP.MM. (tabelle 4 e 5)

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 5 UNITA' DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI (TABELLA 4)																											
		oneri stipendiali annui			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
ENTITA'	qualifica dipendente	base	cessazioni	TOTALE	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	5	PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	€ 92.514,23	€ 12.500,00	€ 105.014,23	5	€ 525.071,15																				
		CLASSE I	€ 94.918,00	€ 12.500,00	€ 107.418,00	5	€ 539.590,00	12	€ 647.508,00	5	€ 539.590,00																
		CLASSE II	€ 97.321,80	€ 12.500,00	€ 109.821,80				5	€ 549.109,00	12	€ 658.128,00	5	€ 549.109,00													
		CLASSE III	€ 99.725,58	€ 12.500,00	€ 112.225,58							5	€ 558.628,00	12	€ 667.147,00	5	€ 558.628,00										
		CLASSE IV	€ 102.129,37	€ 12.500,00	€ 114.629,37									5	€ 568.147,00	12	€ 676.166,00	5	€ 568.147,00								
		CLASSE V	€ 104.533,16	€ 12.500,00	€ 117.033,16											5	€ 577.666,00	12	€ 685.185,00	5	€ 577.666,00						
		CLASSE VI	€ 106.936,93	€ 12.500,00	€ 119.436,93													5	€ 587.185,00	12	€ 694.204,00	5	€ 587.185,00				
		Totale oneri				12	€ 531.081	12	€ 537.090	12	€ 543.100	12	€ 549.109	12	€ 555.118	12	€ 561.128	12	€ 567.137	12	€ 573.147	12	€ 579.156	12	€ 585.166	12	€ 591.175
Totale	5	totale oneri		€ 531.081	€ 537.090	€ 543.100	€ 549.109	€ 555.118	€ 561.128	€ 567.137	€ 573.147	€ 579.156	€ 585.166	€ 591.175													

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 5 UNITA' DIRETTORI DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI (TABELLA 5)																											
		oneri spendibili annui			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
ENTITA'	qualifica dipendente	base	cessazioni	TOTALE	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	UNITA'	onere complessivo	
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI	5	PRIMO DIRIGENTE CLASSE INIZIALE	€ 92.514,23	€ 12.500,00	€ 105.014,23	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15	5	€ 525.071,15
		CLASSE I	€ 94.918,00	€ 12.500,00	€ 107.418,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00	5	€ 539.590,00
		CLASSE II	€ 97.321,81	€ 12.500,00	€ 109.821,81	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00	5	€ 549.109,00
		CLASSE III	€ 99.725,58	€ 12.500,00	€ 112.225,58	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00	5	€ 558.628,00
		CLASSE IV	€ 102.129,37	€ 12.500,00	€ 114.629,37	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00	5	€ 568.147,00
		CLASSE V	€ 104.533,16	€ 12.500,00	€ 117.033,16	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00	5	€ 577.666,00
		Totale oneri				5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15	5	€ 2.638.266,15
Totale		5	totale oneri				€ 131.268	€ 525.071	€ 528.076	€ 537.090	€ 540.095	€ 549.109	€ 552.114	€ 561.128	€ 564.133	€ 573.147	€ 576.152										
		totale oneri				€ 399.813	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	€ 12.019	€ 15.024	

Assunzioni Uffici di Esecuzione Penale Esterna (tabelle 6 e 7)

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 18 UNITA' DIRIGENTI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (TABELLA 6)																											
		oneri spendibili annui			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
ENTITA'	qualifica dipendente	base	accessorio	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
ASSUNZIONE PRIMI DIRIGENTI <																											

TABELLA ONERI ASSUNZIONE 18 UNITA' DIRIGENTI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA (TABELLA 7)																											
		oneri spendibili annui			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
ENTITA'	qualificazipendente	base	accessorio	TOTALE	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo	onere complessivo
ASSUNZIONE PENALI DIRIGENTI	18	PRIMO DIRIGENTE CLASSE UNIDUALE																									
			€ 92.514,23	€ 12.500,00	€ 105.014,23	9	€ 472.564,04	12	€ 1.890.256,32	9	€ 1.417.692,11																
		CLASSE I		€ 94.918,02	€ 12.500,00	€ 107.418,02					9	€ 1.933.524,32	9	€ 1.450.143,27													
		CLASSE II		€ 97.321,81	€ 12.500,00	€ 109.821,81								9	€ 1.484.186,15	12	€ 1.976.792,56	9	€ 1.482.554,44								
		CLASSE III		€ 99.725,59	€ 12.500,00	€ 112.225,59												9	€ 1.482.554,44	12	€ 2.020.060,44	9	€ 1.535.049,52				
		CLASSE IV		€ 102.129,37	€ 12.500,00	€ 114.629,37														9	€ 1.535.049,52	12	€ 2.063.328,60	9	€ 1.547.496,50		
		CLASSE V		€ 104.533,14	€ 12.500,00	€ 117.033,14															9	€ 1.547.496,50	12	€ 2.106.596,80	9	€ 1.547.496,50	
		Totale oneri		9	€ 472.564	12	€ 1.890.256	12	€ 1.901.073	12	€ 1.933.524	12	€ 1.944.341	12	€ 1.976.793	12	€ 1.987.610	12	€ 2.020.060	12	€ 2.030.877	12	€ 2.063.329	12	€ 2.074.146		
Totale		18	totale oneri			€ 472.564	€ 1.890.256	€ 1.901.073	€ 1.933.524	€ 1.944.341	€ 1.976.793	€ 1.987.610	€ 2.020.060	€ 2.030.877	€ 2.063.329	€ 2.074.146											
		totale oneri			€ 1.417.692	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451	€ 0	€ 32.451

Al riguardo sono state comparate la quantificazione decennale a legislazione vigente degli oneri di cui all'art. 1, comma 311, della legge 145/2018 e all'art. 1, comma 421, della legge 160/2019 - con assunzione rispettivamente dal mese di luglio 2019 per le cinque unità di dirigente di istituto penale per minorenni (tabella 4) e dal mese di gennaio 2021 per le 18 unità di dirigente penitenziario di esecuzione esterna (tabella 6) con la quantificazione decennale di cui alla norma (tabelle 5 e 7) con assunzione prevista per entrambe a partire dal mese di ottobre 2021.

Come emerge dai prospetti risulta la copertura totale degli oneri, evidenziandosi altresì un risparmio di spesa.

12. (Semplificazione dello svolgimento dei corsi per la nomina ad agente di polizia

(Semplificazione dello svolgimento dei corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria)
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è sostituito dal seguente:

Uniforma e semplifica la durata dei corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria prevedendo una durata complessi pari a 12 mesi

penitenziaria) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	«Art. 6. (Corsi per la nomina a agente di polizia penitenziaria) 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano un corso di otto mesi presso le scuole. Al superamento del corso sono nominati agenti prova e sono destinati per un periodo di applicazione pratica, della durata di quattro mesi, ai reparti di assegnazione. 2. Durante il corso di formazione presso le scuole, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione quali i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del corso, il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di cui al comma 6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati alla prova attraverso l'espletamento delle attività di istituto nei reparti di assegnazione. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati al gruppo sportivo 'Polizia Penitenziaria-Fiamme Azzurre', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il periodo di applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza. 4. Al termine del periodo di applicazione pratica della durata di quattro mesi, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del responsabile del reparto al quale sono stati assegnati. 5. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 4 non sia favorevole. 6. Con decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del corso e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità.». RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA Le fluttuazioni che hanno interessato la formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria nell'ultimo decennio suggeriscono di introdurre alcune rimodulazioni, nel rispetto di una segnata attenzione alla comprensione della delicata funzione di tutore dell'ordine e delle relazioni civili che esso permette nella realtà detentiva, oggi caratterizzata da continue emergenze, non ultima quella indotta dal diffondersi del contagio COVID-19.	(attualmente la durata è compresa tra sei e dodici mesi), suddivisa in 8 mesi nelle scuole di formazione e istituti di istruzione dell'Amministrazione stessa e in 4 mesi di lavoro nel contesto penitenziario (attualmente non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione). Il corso termina con un esame finale. La relazione tecnica afferma che: <i>“L'intervento normativo ha carattere esclusivamente ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica potendo essere attuato utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente”</i>.
---	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	A tale fine, attingendo anche all'esperienza della Polizia di Stato, nel mantenere il termine di dodici mesi comune a tutte le forze di polizia, si ripartisce lo stesso in otto mesi di formazione tecnica, civile e morale al ruolo, nelle scuole di formazione e istituti di istruzione dell'Amministrazione, al termine del quale si entra nel ruolo sotto condizione di superamento della prova; e in un tempo di quattro mesi nel quale l'agente in prova lavora nel contesto penitenziario ed è infine consolidato o meno col superamento della prova. La proposta riforma il percorso oggi previsto, lo stabilizza, e espande la formazione didattica immettendo però prima in operatività l'agente sia pure in prova, realizzando così l'obiettivo di rafforzare la presenza di personale negli istituti per concorrere operativamente all'efficientamento del sistema carcerario. La speciale formazione del personale del gruppo <i>Fiamme Azzurre</i> viene omologata alla struttura che si introduce. L'articolo 6 dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così riformato, permetterà anche un contenimento delle spese di gestione delle strutture formative ed una più esatta pianificazione del loro uso. <i>L'intervento normativo ha carattere esclusivamente ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica potendo essere attuato utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.</i>	
13. (Incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni) Mail Licata 22.04.2020 ore 18.02 Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge ..., il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625,00 di cui euro 7.094.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.”.	Il comma 1 modifica l'art. 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione, al fine di incrementare da 6.219.625,00 a 9.879.625,00 euro l'autorizzazione di spesa volta a garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, destinando l'intero incremento (pari a 3.660.000,00 euro) al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario (l'autorizzazione passa per tale voce passa da 3.434.500,00 a 7.094.500,00 euro). Dal testo del comma 7 viene, inoltre, eliminato l'espressa limitazione all'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa, presente, comunque, nel comma 2 della proposta in esame.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 3.660.000,00 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo.... del presente decreto. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La proposta emendativa è volta ad incrementare di ulteriori 3.660.000,00 euro il <i>plafond</i> stanziato dall'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni rese necessarie per mantenere l'ordine e la sicurezza nelle strutture penitenziarie gravemente compromessi dal perdurare dello stato di agitazione della popolazione detenuta avuto riguardo alle pur indispensabili misure eccezionali messe in atto dal Governo che tuttavia incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione. In considerazione di ciò, onde garantire la piena operatività di tutti gli operatori menzionati in condizioni di sicurezza e senza tralasciare la cura e la tutela delle persone in regime di privazione della libertà, si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno dei medesimi. A tal fine la norma prevede, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, un'autorizzazione di spesa complessiva di euro 9.879.625,00 per l'anno 2020, destinata a finanziare in misura maggiore le spese per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale in argomento. In conseguenza del suddetto incremento di risorse, al comma 2 si prevede la copertura finanziaria di euro 3.660.000,00 per l'anno 2020. Si precisa che l'importo di euro 3.660.000,00 va sommato agli importi aggiuntivi derivanti dalla modifica del comma 1 dell'art. 74 relativo agli oneri per le altre Forze di polizia di cui ad altro emendamento.	Non vi è copertura. Si riporta il testo vigente del comma 7: “7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.”
--	--

RELAZIONE TECNICA

L'intervento, di cui al comma 7, reca un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, per l'anno 2020, a euro 9.879.625,00, di cui euro 7.094.500,00 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minori al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori, connessa situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19.

L'incremento di 3.660.000,00 di euro per il pagamento del lavoro straordinario del predetto personale trova giustificazione nell'accresciuto carico di lavoro dello stesso, chiamato a fronteggiare situazioni di elevatissima criticità per l'ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari che continuano a perdurare in relazione alla situazione emergenziale connessa alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione

L'iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500,00 previsto nell'articolo 74, comma 7, del D.L. n. 18/2020, di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500,00 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori, risulta sottostimato alla luce delle attività svolte e sicuramente da porre in essere per garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori, che risultano tuttora gravemente compromessi.

Conseguentemente il *plafond* stanziato per i servizi connessi alla gestione dell'emergenza in atto, consentirebbe;

- di liquidare ai direttori di istituti penitenziari per adulti e minori ulteriori 10 ore di lavoro straordinario in aggiunta a quelle già previste;

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	- di procedere a liquidare ad ulteriori 800 unità, per un periodo di tre mesi, quanto già previsto inizialmente per sole 500 unità, il cui numero risulta sottostimato rispetto alle reali necessità emerse sul territorio nella gestione delle criticità. Anche per esse, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79, atteso che l'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri. In conseguenza del suddetto incremento di risorse, l'importo complessivo calcolato per il 2020 viene modificato con l'aggiunta della somma relativa alla rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000,00, cui si provvede ai sensi dell'art del presente decreto.	
14. (Disposizioni integrative urgenti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del 2020) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per la stessa durata indicata nel primo periodo è sospeso il decorso dei termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l'inefficacia di atti.». RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA Si tratta di un intervento che si rende necessario ai fini di dirimere ogni dubbio sul decorso dei termini sostanziali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali che nel caso non venissero congelati sarebbero suscettibili di incidere negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive di <i>quisque de populo</i> nonché sulle legittime aspettative di qualsiasi soggetto di diritto, producendo anche pregiudizi ingiusti ed irreparabili. <i>La norma, di natura sostanziale con effetti anche di rilevanza procedurale, è dettata per cristallizzare i rapporti giuridici in essere nel corso dell'attuale emergenza pandemica, procrastinando il loro evolversi ad un momento successivo coincidente con lo spirare della situazione emergenziale e non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica.</i>	Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 2, D.L. 18/2020), sospende il decorso di tutti i termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l'inefficacia di atti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

A) Misure urgenti concernenti le richieste per il sostegno alla liquidità delle imprese (funzionali al DL 23/2020).		
15. (Misure urgenti concernenti le richieste per il sostegno alla liquidità delle imprese) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; e) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; 2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.	La norma interviene per regolare alcuni aspetti procedurali in relazione alle richieste di finanziamenti, in particolare specificando che le istanze debbano essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari la sussistenza di alcuni elementi rilevanti ai fini della concessione del beneficio. L'autodichiarazione è trasmessa dal soggetto al quale è chiesto il finanziamento a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza. Si specifica che la causale del pagamento sul conto corrente è: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020". Viene inoltre demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione di misure di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia e degli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica. Nel comma 5, è estesa l'applicazione delle disposizioni anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma, in quanto compatibili.

	3. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020". Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati: a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti; b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La norma interviene per regolare alcuni aspetti procedurali in relazione alle richieste di finanziamenti proposte ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, che nel corpo del testo originario, in forza del comma 10, risultavano, invece, rimessi solo ad un successivo decreto ministeriale. In particolare, si è ritenuto necessario stabilire espressamente che le istanze debbano essere accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per quest'ultimo aspetto, si è onerato il titolare dell'impresa, o il legale rappresentante in caso di esercizio dell'impresa in forma societaria, di dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di alcuni elementi rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Dichiarazione la cui falsità è passibile di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 per cui il quale le dichiarazioni sostitutive "sono considerate come fatte a pubblico ufficiale" e chiunque rilascia dichiarazioni mendaci "è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". In relazione al contenuto dell'autodichiarazione, in primo luogo, l'istante deve attestare che i dati aziendali forniti dietro richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento è	
--	---	--

	richiesto per sostenere costi del personale, per investimenti o per costituire capitale circolante da impiegare in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia e, infine, che l'istante è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente in un conto corrente dedicato i cui dati dovrà contestualmente indicare. Inoltre, in relazione alle caratteristiche rilevanti dell'impresa si è imposto all'istante di dichiarare: che l'attività “è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima”; che “prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale”. In aggiunta a questi aspetti, nell'autodichiarazione prevista è stato, altresì, stabilito che l'istante debba dichiarare l'insussistenza di alcuni elementi di natura soggettiva, per la loro rilevanza ai fini della concessione del beneficio. In primo luogo, che in relazione a se stesso e ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non sussistono le condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'art. 67, infatti, regola gli effetti dell'applicazione di alcune misure di prevenzione, prevedendo che le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria) non possano ottenere, tra le altre cose, (lettera g) “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”. Divieto esteso dal comma 8 della stessa norma alle “persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale”. L'art. 85 richiamato, invece, elenca i soggetti ai quali si deve riferire la verifica antimafia e, quindi, la specifica dichiarazione in esame, che sono, per quel che qui interessa: per le società di capitali, il legale rappresentante e agli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; per le società semplice e in nome collettivo, tutti i soci; per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; per le società personali i	
--	--	--

	soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e, infine, i familiari conviventi di maggiore età dei medesimi soggetti indicati. In aggiunta, sempre sul piano soggettivo, è stato previsto che l'istante dichiari che nei propri confronti non è intervenuta condanna definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ma ciò solo ove la condanna sia intervenuta negli ultimi cinque anni e nei soli casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quest'ultima limitazione allo scopo di ridurre i casi rilevanti solo a quelli in cui vi sia stata condanna per i più gravi delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8, nei quali, fra l'altro, non ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3 oppure nei quali, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Tutte circostanze che escludono l'applicazione della pena accessoria indicata. Sempre sul piano procedimentale è stato previsto che l'autodichiarazione, non appena ricevuta dall'ente finanziatore, sia trasmessa a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza, affinché quest'ultima possa attivare i controlli necessari circa la corrispondenza al vero di quanto dichiarato. Inoltre, in connessione con l'obbligo di indicare un conto corrente dedicato sul quale il finanziamento dovrà essere applicato, si è prevista l'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 3 (dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari), per i soli commi da 1 a 4, e all'articolo 6 (dedicato alle sanzioni), in quanto compatibili, e con la specificazione che, in questo caso, la causale del pagamento da indicare è costituita dalla locuzione: "sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020". Al comma 4 è stato, invece, dimesso ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuare: a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti; b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali. Nel comma 5, si è estesa l'applicazione delle disposizioni introdotte anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale	
--	--	--

autonoma, ovviamente in quanto compatibili proprio in ragione della non completa assimilazione ad imprese.

RELAZIONE TECNICA

La presente disposizione si colloca in modo funzionale rispetto all'insieme di misure straordinarie introdotte nell'attuale e perdurante stato emergenziale che colpisce in modo significativo il sistema produttivo.

Nello specifico l'intervento è volto a dettare una serie di disposizioni alle quali l'impresa deve attenersi al fine di poter accedere più velocemente al beneficio del finanziamento previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, integrando la richiesta di nuovi finanziamenti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000.

Si segnala che il titolare dell'impresa o il legale rappresentante hanno l'onere di dichiarare la sussistenza dei requisiti prescritti da parte dell'impresa per la quale si richiede l'accesso al beneficio del finanziamento concesso solo per le finalità previste all'articolo 1, comma 2 lettera n) del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Vengono disciplinati nel dettaglio i contenuti della auto dichiarazione e le modalità operative tra le quale si segnala l'affermazione che l'attività dell'impresa sia stata limitata o interrotta in conseguenza diretta della pandemia o degli effetti che le misure di contenimento del contagio poste in essere hanno prodotto; la sussistenza della continuità aziendale al 31 dicembre 2019, nonché l'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 per i titolari o legali rappresentanti o per i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2 del citato decreto. Va segnalato che sono individuate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali misure speciali amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, nonché gli ambiti economici da sottoporre a verifica sulla base di diversi indicatori costruiti sulle diverse realtà locali. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo viene estesa anche ai soggetti che svolgono in forma associata l'attività professionale autonoma.

Trattasi di disposizioni di natura procedimentale, che intendono, stante la situazione d'urgenza nella quale si opera, potenziare le disposizioni introdotte con il DL. 23 del 2020, accelerando il processo di erogazione dei finanziamenti in favore delle imprese in difficoltà per effetto dell'attuale emergenza epidemiologica e suscettibili di esplicare effetti positivi sul ciclo produttivo e sull'assetto economico dell'intero sistema nazionale. I relativi adempimenti, di natura amministrativa, posti a carico del titolare o del legale rappresentante dell'impresa

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>richiedente il nuovo finanziamento, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. Si specifica altresì che le attività istituzionali delle competenti amministrazioni pubbliche potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</i>	
B) Misure urgenti per la tutela penale in materia di misure di sostegno alla liquidità (funzionali al DL 23/2020)		
16. (Modifiche dell'articolo 640-bis del codice penale) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 640-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»; b) le parole «o delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati». RELAZIONE ILLUSTRATIVA Le due modifiche all'art. 640-bis c.p. perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato. In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l'appunto, l'intervento normativo che ha sollecitato l'introduzione della modifica che qui si propone. Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da due a sette anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, con artifici o raggiri e inducendo in errore il soggetto erogante, ma anche nel fatto di acquisire (sempre con condotte truffaldine) quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore	Apporta le seguenti modifiche all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche): - adegua la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato, disciplinando l'ipotesi in cui il finanziamento sia materialmente erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti; - precisa che posizione di garanzia può essere assunta e la diretta erogazione può essere effettuata da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici.

	del quale lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione. In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia può essere assunta e la diretta erogazione può essere effettuata da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. Per questo si è previsto che l'erogazione o l'assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo definito dal codice civile all'art. 2359, al quale fa espresso richiamo l'articolo 2 lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5). La nuova conformazione dell'art. 640-bis c.p. verrebbe ad essere la seguente “La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati”. RELAZIONE TECNICA L'intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare sotto il profilo penalistico, non solo lo Stato, altri enti pubblici e l'Unione europea ma anche soggetti privati, che per effetto di condotte truffaldine determinatesi attraverso artifici e/o raggiri, potrebbero erogare finanziamenti, mutui o benefici di natura economica, ai sensi del DL 23/2020, ad imprese in crisi e necessitanti di sussidi, alla luce della situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione pandemica da Covid 19. I sopracitati benefici, infatti, possono essere erogati da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione ovvero sono gli stessi soggetti privati, controllati dalle predette istituzioni nazionali o sovranazionali, che si pongono come garanti. Pertanto, si rende impellente l'adeguamento della fattispecie criminosa in esame al	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	fine di estendere la tutela apprestata dalla normativa penale anche ai soggetti sopra considerati e rendere efficace ed effettiva la disposizione contenuta all'art. 1 del recente decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020. <i>Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza pubblica. L'estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da fungere da deterrente per eventuali comportamenti truffaldini e indirizzare in maniera legittima le domande delle imprese per l'accesso ai finanziamenti previsti nell'ambito delle misure per il sostegno alla liquidità di cui al DL 23/2020.</i>	
17. (Modifiche dell'articolo 316-bis del codice penale) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 316-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»; b) le parole da «sovvenzioni» sino a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste»; c) le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni». RELAZIONE ILLUSTRATIVA L'intervento sull'art. 316-bis c.p. si è reso necessario perché attualmente la norma punisce chiunque “avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità”. Pertanto, a fronte dell'ampio intervento di sostegno all'economia privata disciplinato in particolare dall'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che prevede, al comma 2, lettera n), uno specifico vincolo di scopo dei finanziamenti garantiti dallo Stato, l'inottemperanza a quel vincolo potrebbe non rientrare nella fattispecie in esame (e non trovare alcuna sanzione), in ragione del fatto che i finanziamenti non sarebbero diretti alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. In ragione di ciò si è ritenuto necessario modificare la fattispecie di cui all'art. 316-bis c.p., sanzionando non già solamente i casi di distrazione dal loro scopo di finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma, in modo più ampio, ogni distrazione rispetto alla finalità specifica per cui è stato concesso il finanziamento.	L'intervento sull'art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) è volto a sanzionare, oltre ai casi di distrazione di finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, in modo più ampio, ogni distrazione rispetto alla finalità specifica per cui è stato concesso il finanziamento. Inoltre, si adegua la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato. È stata inoltre elevata la pena, con riferimento al solo massimo edittale, per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva dimensione del fatto.

	Peraltro, il fatto stesso che il contributo o il finanziamento sia stato concesso dai soggetti indicati (o da questi garantito) e che abbia un vincolo di scopo attribuisce di per se stesso interesse pubblicistico all'intervento, atteso che la norma è posta a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica, per cui è del tutto ragionevole che sia più chiaramente attratta nell'ambito applicativo della fattispecie ogni violazione del vincolo. Infatti, nel concreto, le finalità per le quali è concesso il finanziamento coperto da garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera n) del decreto legge n. 23/2020 (sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante rispetto a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia) potrebbero non essere qualificate come "attività di pubblico interesse" ai sensi dell'art. 316-bis c.p. vigente. Le ulteriori modifiche perseguono, invece, lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato. In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l'appunto, l'intervento normativo che ha sollecitato l'introduzione della modifica che qui si propone. Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti con una destinazione specifica, ma anche nel fatto di acquisire quei benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione. In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. Per questo si è previsto che l'erogazione o l'assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo	
--	--	--

	definito dal codice civile all'art. 2359, al quale fa espresso richiamo l'articolo 2 lettera b) del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto che l'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5). Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all'art. 640 bis c.p., con la quale soprattutto (e testualmente) l'art. 316-ter c.p., ma anche l'art. 316-bis c.p., si raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo edittale) fino all'attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per effetto dell'art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno un incremento. La nuova conformazione dell'art. 316-bis c.p. verrebbe, quindi, ad essere la seguente: "Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati contributi, sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni". RELAZIONE TECNICA L'intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare le società e le imprese che, nel più ampio quadro di azioni a sostegno dell'economia privata determinate dalla situazione emergenziale verificatasi a seguito dell'emergenza pandemica Covid 19, ricevono finanziamenti dallo Stato, da enti pubblici, dall'Unione europea o anche da soggetti privati, ovvero hanno ottenuto quei benefici da soggetti privati diversi dalle istituzioni nazionali, ma in favore dei quali lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione.	
--	--	--

	Infatti, l'attuale formulazione dell'art. 316 bis c.p., che vincola l'erogazione di benefici economici alla realizzazione di attività di pubblico interesse, necessitava di essere armonizzata e completata anche dalla previsione di ricevere finanziamenti per finalità differenti quali quelle indicate dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 2 lett. n) del decreto-legge n. 23/2020, che per l'appunto prevede che "il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia". Si è reso necessario, quindi, modificare la norma per specificare che sono punibili allo stesso modo, non solamente i casi di distrazione dallo scopo di finanziamenti diretti alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma anche ogni distrazione rispetto alla finalità specifica (e vincolante) per cui è stato concesso il finanziamento, in quanto comunque considerate attività di interesse pubblicistico. <i>Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza pubblica. L'estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da meglio precisare i vincoli di destinazione dei benefici economici ottenuti, nei confronti dei quali attività diverse non sarebbero lecitamente giustificate.</i>	
18. (Modifiche dell'articolo 316-ter del codice penale) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 316-ter del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «o erogati» sono sostituite dalle seguenti: «, erogati o garantiti»; b) le parole «o dalle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti «, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati»; c) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti «quattro anni» e le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti «sei anni». RELAZIONE ILLUSTRATIVA Le due modifiche all'art. 316-ter c.p. perseguono lo scopo di adeguare la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato. In particolare, in primo luogo, si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti.	Apporta le seguenti modifiche all'art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - adegua la fattispecie penale alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato, disciplinando l'ipotesi in cui il finanziamento sia materialmente erogato da soggetti terzi, rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti; - precisa che posizione di garanzia può essere assunta e la diretta erogazione può essere effettuata da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici;

	Secondo lo schema fatto proprio dell'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l'appunto, l'intervento normativo che ha sollecitato l'introduzione della modifica che qui si propone. Per effetto di essa, quindi, la condotta punita (con la reclusione da sei mesi a tre anni o della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri) consiste non solo nel fatto di acquisire direttamente dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni, ma anche nel fatto di acquisire (sempre con quelle condotte) gli stessi benefici da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione. In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici la cui integrità patrimoniale si intende tutelare con la norma in esame. Per questo si è previsto che l'erogazione o l'assunzione di garanzia è rilevante ai fini della fattispecie anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea: utilizzando un concetto di controllo che non pone problemi di tassatività essendo definito dal codice civile all'art. 2359. Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5). Contestualmente si è, altresì, ritenuto necessario elevare la pena, anche se con riferimento al solo massimo edittale per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva dimensione del fatto. Questa modifica si è ritenuta necessaria in considerazione degli interessi in gioco, ma anche in ragione del fatto che rispetto alla più grave previsione di cui all'art. 640 bis c.p., con la quale soprattutto (e testualmente) l'art. 316-ter c.p., ma anche l'art. 316-bis c.p., si raccordano, la pena è stata di recente elevata, (sia nel minimo che nel massimo edittale) fino all'attuale sanzione della reclusione da anni due ad anni sette, per effetto dell'art. 30, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di tal che anche per la	- eleva la pena, con riferimento al solo massimo edittale, per consentire al giudice una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva dimensione del fatto.
--	---	---

	pena prevista per i reati di cui agli articoli 316-bis e 316-ter c.p. sembra opportuno un incremento. La nuova conformazione dell'art. 316-ter c.p. verrebbe, quindi, ad essere la seguente: "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti dallo Stato, da altri enti pubblici, dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.". RELAZIONE TECNICA L'intervento normativo in esame è dettato dalla necessità di tutelare sotto il profilo penalistico, non solo lo Stato, altri enti pubblici e l'Unione europea ma anche soggetti privati, che, sulla base della presentazione o l'utilizzo di documentazioni o dichiarazioni false o attestazioni non vere od omissione di informazioni – al di là di condotte truffaldine che realizzino il reato di cui all'art. 640 bis c.p. - hanno erogato o garantito finanziamenti, mutui o benefici di natura economica ad imprese in crisi e necessitanti di sussidi, alla luce della situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione pandemica da Covid 19. I sopracitati benefici, infatti, possono essere erogati da un soggetto diverso, ma in favore del quale lo Stato, altri enti pubblici o l'Unione europea si pongono come garanti dell'erogazione ovvero sono gli stessi soggetti privati, controllati dalle predette istituzioni nazionali o sovranazionali, che si pongono come garanti. Pertanto, si rende impellente l'adeguamento della fattispecie criminosa in esame al fine di estendere la tutela apprestata dalla normativa penale anche ai soggetti sopra considerati e rendere efficace ed effettiva la disposizione contenuta all'art. 1 del recente decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020.	
--	---	--

	<i>Si tratta di un intervento normativo di natura precettiva ed ordinamentale che non rileva sotto il profilo economico e che non presenta aspetti onerosi per la finanza pubblica. L'estensione della tutela apprestata dalla norma penale, anzi, è tale da fungere da deterrente per la presentazione di documenti o dichiarazioni mendaci od omettere informazioni importanti e determinanti ai fini della concessione dei benefici economici, così da indirizzare in maniera chiara la domanda delle imprese interessate dalla richiesta di finanziamenti e selezionare la erogazione dei medesimi.</i>	
19. (Modifiche dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) Mail ULE 30.04.2020 ore 18.23	1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali». RELAZIONE ILLUSTRATIVA La modifica dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, risponde allo scopo di adeguare detta previsione alle diverse forme con cui può avvenire l'acquisizione di benefici di natura economica presso lo Stato, enti pubblici o l'Unione europea da parte di un soggetto privato. La norma, infatti, preclude alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II (ossia le misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria) la possibilità di ottenere, fra le altre cose, (lettera g) "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", con estensione della medesima previsione, per effetto del comma 8, anche alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. Con possibilità, inoltre, di applicazione provvisoria in forza del comma 3 e di estensione anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e	La norma preclude alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di personali disposte dall'autorità giudiziaria la possibilità di ottenere "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", con estensione della medesima previsione, anche alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. Con possibilità, inoltre, di applicazione provvisoria in forza del comma 3 e di estensione anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o ne determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

	consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o ne determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. A questo riguardo, in particolare, in primo luogo si è considerato che il finanziamento può non essere direttamente erogato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, ma può essere materialmente erogato da soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti. Secondo lo schema fatto proprio dell'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, che è, per l'appunto, l'intervento normativo che ha sollecitato l'introduzione della modifica che qui si propone. Per effetto di tale innovazione, quindi, il divieto di ricevere contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, riguarderebbe anche il caso in cui essi siano garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea. In secondo luogo, la modifica proposta tiene altresì conto del fatto che la posizione di garanzia, così come, per vero, la diretta erogazione possono venire assunte o essere effettuate da soggetti di natura privatistica, ma controllati dai soggetti pubblici. Per questo si è previsto che l'erogazione o l'assunzione di garanzia è vietata anche nel caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Intervento che, di nuovo, nel concreto si impone in considerazione del fatto l'art. 1 del decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020, al comma 1, dimette alla società SACE s.p.a., controllata da Cassa depositi e prestiti, di assumere la garanzia, peraltro con ulteriore diretta garanzia dello Stato per le obbligazioni di Sace s.p.a. (comma 5). RELAZIONE TECNICA Con la disposizione in esame si modifica il contenuto dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 sostituendo il contenuto della lettera g) del comma 1, estendendo il divieto di erogazione di finanziamenti o l'assunzione di garanzia anche al caso in cui venga effettuata o prestata da un soggetto che sia controllato dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. Tale intervento risulta necessario a seguito delle previsioni introdotte dal decreto legge n. 23 del 2020, che prevede l'erogazione dei finanziamenti straordinari introdotti dal medesimo decreto, anche da parte di soggetti terzi rispetto ai quali, tuttavia, lo Stato, gli altri enti pubblici o l'Unione europea assumono la posizione di garanti.	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>La norma in esame, volta a colmare un vuoto legislativo e ad evitare possibili distorsioni applicative delle misure emergenziali di sostegno al settore economico e produttivo, stante il carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i>	
MIT		
1. Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 (nuova versione) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella del trattamento economico di una unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. 2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. 3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario, assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi	La proposta, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 a seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009 nel 2016 e nel 2017, consente di nominare un apposito Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Il Commissario straordinario si avvale di una società pubblica quale struttura di supporto, nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla p.a. Viene, inoltre, autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse per la realizzazione degli interventi. Previste sia la relativa copertura finanziaria (comma 8) che le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli stessi, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029) (comma 9).

	dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo. 4. Per l'esecuzione dell'attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina, definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute, tenendo conto della soluzione economicamente più vantaggiosa ed individuando eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per gli interventi individuati, il Commissario procede, entro 90 giorni dalla definizione del programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera	
--	---	--

durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 8, sono autorizzate le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella seguente tabella:

Autorizzazioni		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
----------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	22	100	110	108				100	100	100	-40
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	RFI Contratto di programma	-22	100	110	108				100	100	100	40
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	RFI Contratto di programma	-30	-50	-80	70,9	25	25,9	80	50	50		
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	30	50	80	70,9	-25	25,9	-80	50	-50		

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le tratte autostradali A24 ed A25 Roma l'Aquila Teramo e diramazione Torano – Pescara sono attualmente gestite in regime di concessione dalla società Strada dei Parchi S.p.A. sulla base della convenzione, sottoscritta a seguito di procedura di gara, con l'allora concedente Anas S.p.A. in data 20 dicembre 2001.

Tale convenzione è stata aggiornata con l'Atto Aggiuntivo sottoscritto con ANAS S.p.A. in data 18 novembre 2009.

A seguito degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2009 nel 2016 e nel 2017 si sono resi necessari interventi di adeguamento autostradale finalizzati

	prevalentemente alla messa in sicurezza dei viadotti e alle ulteriori misure previste dalle norme intervenute. La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. In particolare, al comma 1, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in misura non superiore al trattamento economico di un'unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera. Al comma 2 viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di comprovata esperienza, nel settore delle opere pubbliche, delle discipline giuridico, tecnico-ingegneristiche, i cui costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al comma 3, viene stabilito che: • il Commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione economicamente più vantaggiosa, provvede allo sviluppo, rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di istituti universitari nonché di società di progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici	
--	--	--

	protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con oneri a carico del quadro economico dell'opera; • l'approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo. Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario definisca, entro trenta giorni dalla nomina, il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25 comprensivo della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità, individuando altresì eventuali interventi da realizzare da parte del concessionario ai sensi del comma 6. Per l'esecuzione degli interventi indicati dal programma, il Commissario procede, entro 90 giorni ed autonomamente rispetto al concessionario, alla predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati, definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica. Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il Commissario straordinario sovrintende alla gestione delle tratte interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti per la regolazione del traffico.	
--	---	--

	Il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con riguardo alle occupazioni di urgenza e alle espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il comma 6 dispone che il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30 giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del Commissario, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e con gli eventuali interventi di propria competenza. Il comma 7 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8. Il comma 8, al fine di velocizzare la realizzazione degli interventi, prevede le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa poste a copertura degli interventi di di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, incrementando la disponibilità delle risorse destinate alla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 per gli anni iniziali (2020-2023) compensata da una pari riduzione degli stanziamenti per gli anni successivi (2026-2029). Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell'analogia variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti.	
--	--	--

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25.

In particolare, si prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi.

Per lo svolgimento di tale attività, al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze determinato in misura non superiore a quella di unità di livello dirigenziale generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i cui valori sono riportati nella tabella seguente ed i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell'opera.

	I FASCIA				(oneri amm.ne)		(oneri amm.
FASCE	Retribuzione base - valore annuo lordo dipendente + IVC	Retribuzione Posizione Fissa - valore annuo lordo dipendente	Retribuzione Posizione Variabile - valore annuo lordo dipendente	Totale Retribuzione Fondamentale - valore annuo lordo dipendente	38,38%	Retribuzione di risultato (anno 2015 certificato UCB) - valore annuo lordo dipendente	32,70%
senza incar	55.812,90	36.299,90	-	92.112,80	35.352,89	-	
fascia A	55.812,90	36.299,90	72.000,00	164.112,80	62.986,49	10.364,06	3.389,
fascia B	55.812,90	36.299,90	64.000,00	156.112,80	59.916,09	9.244,85	3.023,
fascia C	55.812,90	36.299,90	58.000,00	150.112,80	57.613,29	8.378,15	2.739,
fascia D	55.812,90	36.299,90	44.000,00	136.112,80	52.240,09	6.355,84	2.078,

Al **comma 2** viene stabilito che per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali, come incrementati per effetto delle rimodulazioni finanziarie di cui al comma 8.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti previsti dalle sopra menzionate disposizioni ed iscritti nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e di trasporto, capitolo 7701:

[illegible]

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Tali variazioni sia in incremento che in diminuzione trovano corrispondenza nell'analoga variazione compensativa effettuata sulle risorse destinate al contratto di programma RFI parte investimenti ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 7122.

Si evidenzia che tali variazioni non pregiudicano la realizzazione degli investimenti programmati ed in corso da parte di RFI.

Le variazioni delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa disposte dalla norma vengono indicate nella seguente tabella:

Autorizzazi one		202 0	20 21	202 2	202 3	202 4	202 5	202 6	202 7	202 8	2029
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	22	100	110	108			-100	-100	-100	-40
Legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 95, lettera f)	RFI Contratto di programma	-22	-100	-110	-108			100	100	100	40
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	RFI Contratto di programma	-30	-50	-80	-70,9	25	25,9	80	50	50	
Legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 1072	Messa in sicurezza dell'autostrada 24-25	30	50	80	70,9	-25	-25,9	-80	-50	-50	

2. (Misure di accelerazione)

(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali)

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

degli interventi infrastrutturali) Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. All'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, apportare le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. <i>Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio, per la cui realizzazione o completamento si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 30 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari.</i>”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. <i>I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al presentecomma, nonché, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui al comma 3, si applicano anche agli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n.141.</i>”; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. <i>Con i medesimi decreti di cui al comma 1, sono, altresì, stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività</i>	Comma 1: reca modifiche all'art. 4 del DL n. 32 del 2019: - lettera a): si modificano i presupposti per individuare con DPCM gli interventi infrastrutturali per i quali si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari; - lettera b): si semplificano gli adempimenti informativi a carico dei Commissari straordinari e si estendono i poteri del Commissario unico per la deputazione; - lettera c): si modificano le disposizioni che disciplinano la determinazione del compenso dei commissari, e la nomina di uno o più sub-commissari; Comma 2: modifica l'art. 7, comma 4 del DL n. 133 del 2014, prevedendo la possibilità per i Presidenti delle Regioni di avvalersi, mediante convenzione, di tutti i soggetti pubblici e privati, comprese le società in house delle amministrazioni centrali per le attività di progettazione ed esecuzione inerenti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate.
--	--	--

	<i>connesse alla realizzazione dell'opera e l'eventuale compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo del 7 per cento. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell'ambito della percentuale di cui al terzo periodo”.</i> 2. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, dopo le parole: “della legge 23 dicembre 2009, n.191,” sono inserite le seguenti: “nonché le stesse attività relative ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, comunque finanziati a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali,”. Relazione illustrativa La proposta normativa è finalizzata ad accelerare il processo di realizzazione degli interventi infrastrutturali caratterizzati da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico – amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico del territorio. A tale fine, il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto – legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, con la lettera a), si procede alla riformulazione del comma 1 del citato articolo 4, da un lato, meglio enucleando i parametri ed i criteri da prendere in considerazione per l'individuazione delle opere da commissariare e, dall'altro, stabilendo dei nuovi termini, per l'individuazione degli interventi <i>de quibus</i>, e semplificando il relativo <i>iter</i> procedimentale, mediante la riduzione del numero di provvedimenti da adottare (per l'individuazione degli interventi e per la nomina dei commissari straordinari) e l'eliminazione dell'obbligatorietà del parere delle Commissioni parlamentari.	
--	--	--

	Con la lettera b), si modifica il comma 4 dell'articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, da un lato, semplificando gli adempimenti informativi a carico dei Commissari straordinari e, dall'altro, si estendono i poteri e le deroghe previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 4 anche all'attività del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n.243 come convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n.111 come convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141. Con la lettera c), si procede alla riscrittura del comma 5 dell'attuale articolo 4 del decreto – legge n. 32 del 2019, prevedendo, in primo luogo, che con i decreti di nomina del Commissario vengano altresì stabiliti i termini, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e l'eventuale compenso per i Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare. In secondo luogo, i precisa che i Commissari straordinari, senza possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata nonché di società controllate dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite complessivo del 7 per cento. E' prevista, inoltre, la possibilità per i Commissari straordinari di nominare uno sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario è posto a carico del quadro economico delle opere, nell'ambito della citata percentuale del 7 per cento. Il comma 2 integra le previsioni dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 11 settembre 2014, n.133 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, stabilendo che i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal codice dei contratti pubblici, ivi comprese società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea, non solo per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ma anche per le	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali. Relazione tecnica La proposta normativa ha contenuto meramente ordinamentale, individuando le modalità procedurali attraverso cui pervenire ad una celere realizzazione degli interventi infrastrutturali o di mitigazione del rischio idrogeologico, e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
3. (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)</i> 1. Al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021: a) le ritenute previste dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere svincolate, anche prima della liquidazione finale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle ritenute di cui chiede lo svincolo. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, elevato può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente; ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, le garanzie previste dal medesimo articolo 35, comma 18, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 14- bis, del decreto – legge 30 settembre	Comma 1: prevede disposizioni derogatorie per il periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria, fino alla data del 30 giugno 2021, in particolare: lettera a): previsione di poter svincolare la ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni, anche prima della liquidazione finale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle ritenute di cui chiede lo svincolo; lettera b): possibilità di innalzamento al 30 per cento dell’anticipazione del prezzo delle prestazioni ancora da eseguire e possibilità per SACE s.p.a. di rilasciare a condizioni di mercato e, in conformità alla normativa europea, le garanzie previste per usufruire di detta anticipazione. Previsione che le stazioni appaltanti possono altresì riconoscere un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

	2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le stazioni appaltanti possono altresì riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; c) l'importo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari all'1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'0,5 per cento ovvero incrementarlo sino all'1,5 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 1 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; d) il parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è obbligatorio esclusivamente in relazione ai progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro; e) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 108 del medesimo decreto legislativo; f) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; g) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società	lettera c): riduzione dell'entità della garanzia provvisoria; lettera d): previsione che il parere del Consiglio superiore sia obbligatorio esclusivamente in relazione ai progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro; lettera e): previsione che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza nel caso di servizi e forniture esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza; lettera f): possibilità delle stazioni appaltanti di prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; lettera g): per accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative una o più regioni, possibilità di procedere con affidamenti in house anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni. Comma 2 per le medesime finalità di urgenza del comma 1: lettere a) e b): disposizioni per accelerare l'aggiudicazione delle gare, prevedendo che, per le procedure per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, devono provvedere all'adozione dell'eventuale
--	---	---

	integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad esercitare sulla società il controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1: a) in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedono all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020; b) in relazione agli Accordi – quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedono, entro la data del 31 luglio 2020, all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione degli Accordi – quadro nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54; c) con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: 1) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo; 2) sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;	provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020 ed entro lo stesso periodo stipulare contratti derivanti da accordi quadro efficaci; lettera c): emissione di un SAL d'emergenza, per il pagamento delle lavorazioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto – legge, anche se non sono stati effettuati gli interventi necessari, secondo le previsioni contrattuali, per l'emissione del SAL; rimborso maggiori oneri misure di contenimento COVID-19, previsione di non considerare inadempimento l'impossibilità di procedere agli adempimenti contrattuali a causa dell'emergenza sanitaria.
--	--	--

3) il rispetto delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 1, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

In particolare, il **comma 1**, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevede che in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2020:

a) le ritenute previste dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere svincolate, anche prima della liquidazione finale, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello delle ritenute di cui chiede lo svincolo. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento; ai fini del sostegno e rilancio dell’economia, si prevede che SACE S.p.A. possa rilasciare,

	nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, le garanzie previste dal medesimo articolo 35, comma 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14- bis, del decreto – legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 32614-bis, che prevede che SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Si prevede, inoltre, che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione prevista dal medesimo articolo 35, comma 18, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; c) l'importo della garanzia di cui al comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è pari all'1 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'0,5 per cento ovvero incrementarlo sino all'1,5 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 1 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo; d) il parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, è obbligatorio esclusivamente in relazione sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro; e) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo	
--	--	--

	32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esonerando, in tal modo, le stazioni appaltanti dall'obbligo di motivare detta consegna in via d'urgenza per uno dei motivi indicati nel comma 8 del citato articolo 32; f) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare. A tale riguardo, si evidenzia che l'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che "Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.". Pertanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, una clausola che contempli l'obbligo di sopralluogo a pena di esclusione non può di per sé dirsi contraria alla legge o non prevista dalla legge. Non può tuttavia sottacersi che la medesima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l'obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. L'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). E' stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2016 n. 2800). Orbene, proprio in relazione alla funzione del sopralluogo, così come delineata dalla ricordata giurisprudenza e al fine di evitare che esso possa tradursi in un ostacolo alla concorrenza, viene previsto che siffatto obbligo può essere previsto esclusivamente laddove sia strettamente necessario in considerazione della tipologia, della complessità o del contenuto dell'appalto da affidare;	
--	--	--

	g) al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali relative una o più regioni, l'affidamento di cui all'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, fermo restando l'esercizio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del controllo analogo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla società affidataria secondo le modalità previste dal citato articolo 178, comma 8 - ter. Con specifico riguardo alla previsione in parola, si evidenzia che l'articolo 178, comma 8 - ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che: "le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato articolo 5". Orbene, mediante la previsione <i>de qua</i> si prevede che l'affidamento possa avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni, secondo il modello dell'accordo di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE. Il comma 2 prevede, alla lettera a), che, in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le quali sia scaduto entro il 22 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle offerte, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, provvedano all'adozione dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione entro la data del 31 luglio 2020. Trattasi di misura che, fissando un termine per la conclusione delle procedure di gara, svolge una funzione acceleratoria delle procedure in corso. Alla lettera b), sempre in funzione acceleratoria delle procedure in corso, si prevede che, in relazione agli Accordi – quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, fermo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedano all'aggiudicazione degli appalti ovvero all'esecuzione dell'Accordo – quadro entro la data del 31 luglio 2020.	
--	---	--

	Alla lettera c), con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consente di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell'entrata in vigore del decreto. Al contempo, in ragione dell'obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, UPI, ANCI, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 24 aprile 2020 (costituente l'allegato 7 del d.P.C.M. 26 aprile 2020), si prevede: – il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all'approvazione dell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi; – che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; – che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto,	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; – che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come “fatto notorio” e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Relazione tecnica L'articolo reca “Disposizioni in materia di contratti pubblici”, che sono di carattere ordinamentale e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione recata al comma 1, lettera b), in materia di anticipazione del prezzo, si prevede già nella medesima disposizione che la stessa opera nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.	
4 Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Sostegno alle imprese ferroviarie delle merci)</i> 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata una spesa aggiuntiva di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede.... 2. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da Covid-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dal comma 1 nonché dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2020, per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano i medesimi criteri e modalità utilizzati per gli anni 2016 e 2017 e definiti dal decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse di cui al comma 2. 4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 2, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017	Autorizza la spesa aggiuntiva di 20 milioni di euro per l'anno 2020, incrementando l'ammontare della compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci in proporzione ai treni/km. Le disposizioni ai commi da 2 a 5 prevedono misure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi di erogazione delle risorse. Non vi è copertura.

	e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'allegato 2 al decreto del Direttore generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 16 del 7 aprile 2017 con le seguenti modalità: a) per i traffici effettuati dall'1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo; b) per i traffici effettuati dall'1 aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020; c) per i traffici effettuati dall'1 luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 31 ottobre 2020. 5. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2018, n.145, le parole “per le annualità 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle parole “per le annualità 2021 e 2022”. Relazione illustrativa L'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che R.F.I. S.p.a. destini le risorse rese disponibili dalla stessa norma alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci in proporzione ai treni/km.. Oggetto di compensazione sono gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale misura compensativa è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie. La disposizione proposta, al comma 1, per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è finalizzata a stanziare ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di rafforzare un incentivo che ha avuto un effetto particolarmente positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale. Si tratta, quindi, di una misura in grado di dare un impulso alla ripresa dell'economia nazionale, dando un sostegno al settore del trasporto ferroviario delle merci che ha subito e si prevede subisca pesanti ripercussioni a seguito della diffusione del COVID. Al riguardo, nell'ambito delle misure necessarie a contrastare l'emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia come la stessa Commissione europea, nella Comunicazione “COVID-19 - Orientamenti relativi alle misure per la gestione	
--	--	--

	delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali” abbia evidenziato come <i>“La crisi determinata dal coronavirus ha posto in evidenza la sfida di proteggere la salute dei cittadini evitando nel contempo di ostacolare la libera circolazione delle persone e la consegna di merci e di servizi essenziali in tutta Europa. Per evitare carenze e per impedire che le difficoltà sociali ed economiche che tutti i paesi europei stanno vivendo peggiorino, è indispensabile garantire il funzionamento del mercato unico [...]. Il settore dei trasporti e della mobilità è fondamentale per garantire la continuità economica. Occorre un intervento collettivo e coordinato. Il libero trasporto dei beni è cruciale per garantire la disponibilità dei beni, in particolare delle merci essenziali come i prodotti alimentari, ivi compreso il bestiame, le apparecchiature e le forniture mediche e di protezione di vitale importanza.”.</i> Le disposizioni ai commi da 2 a 5 prevedono misure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145. In particolare, al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da Covid-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n.145, il comma 2 stabilisce che le disposizioni del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 7 aprile 2017 si applicano anche all’annualità 2020. Il comma 3 prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferisce al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziare per l’anno 2020. Il comma 4 stabilisce che il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, il contributo di cui al comma 2, dell’articolo 3 dell’allegato 2 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.16 del 07 aprile 2017 e un importo pari a 1,50 euro treno/km a titolo di anticipo del contributo di cui al comma 3 dell’articolo 3 dello stesso allegato al Decreto. Inoltre lo stesso comma indica le modalità di erogazione del contributo. Conseguentemente il comma 5 modifica il secondo periodo dell’articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2018, n.145, escludendo l’annualità 2020. Relazione tecnica	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La disposizione è finalizzata a perseguire e rafforzare un incentivo che ha avuto un effetto positivo sul mercato del trasporto ferroviario delle merci e, di conseguenza, sulla competitività e sostenibilità del sistema produttivo nazionale. Per tale finalità la norma al comma 1 prevede lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020, a cui si provvede mediante Le disposizioni previste dai commi da 2 a 5 hanno natura ordinamentale e dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
5 Interventi a favore delle imprese ferroviarie Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)</i> 1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è riconosciuto un indennizzo, pari ad euro 122 milioni di euro, a compensazione dei minori introiti scaturenti dalla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 122 milioni per l'anno 2020, si provvede... 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché allo scopo di promuovere la ripresa del traffico ferroviario, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e quella del 31 dicembre 2020, il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico è ridotto nella misura del quaranta per cento per la quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al presente comma è da determinarsi sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 180 milioni per l'anno 2020, si provvede... Relazione illustrativa La proposta normativa di cui al comma 1, in considerazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, punto 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, cui è conseguita una drastica riduzione dei servizi ferroviari – sia realizzati a condizioni di mercato sia oggetto di committenza pubblica – prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell'intera infrastruttura ferroviaria nazionale pari a 122 milioni di euro. Tale indennizzo è	Comma 1. Si riconosce al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale un indennizzo, pari ad euro 122 milioni di euro, a compensazione dei minori introiti nei mesi di marzo e aprile 2020. Onere: euro 122 milioni per l'anno 2020. Comma 2. Per il periodo 10 marzo 2020-31 dicembre 2020, una determinata quota del canone (componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti) dovuto da parte delle imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale è ridotta del 40%. Onere: euro 180 milioni per l'anno 2020.

	finalizzato a compensare il gestore a fronte della contrazione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete. Per le medesime ragioni, la proposta di cui al comma 2 per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 dicembre 2020, prevede la riduzione del 40 per cento, a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19. Relazione tecnica La proposta di cui al comma 1 riconosce al gestore dell'infrastruttura nazionale un indennizzo pari a 122 milioni di euro a compensazione dei minori introiti da pedaggio relativamente ai periodi di marzo e aprile 2020. Dai dati acquisiti da RFI risultano minori introiti da canone da pedaggio pari ad euro 48,6 milioni per il mese di marzo e a 73,5 milioni per il mese di aprile. La proposta di cui al comma 2 prevede la riduzione del 40 per cento, a favore di tutte le imprese ferroviarie trasporto passeggeri e merci titolari dei requisiti necessari alla circolazione sul territorio italiano ed operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, della quota parte del canone di accesso all'infrastruttura relativa alla componente B definita dalla delibera 96/2015 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al fine di garantire la sostenibilità economica minima del trasporto ferroviario oggi gravemente compromessa dagli effetti conseguenti alla diffusione del COVID 19. Dai dati acquisti da RFI, risulta che la quota mensile della componente B definita dalla delibera 96/2015 è di circa 37,5 milioni di euro. Conseguentemente, si è provveduto ad effettuare la stima della minori entrate, quantificate in complessivi euro 180 milioni, rapportando a detto valore mensile la prevista riduzione del 40 per cento ed a considerare l'arco temporale compreso tra il mese di maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020.	
6 Disposizione finalizzate alla semplificazione dei contratti di programma	<i>(Disposizione finalizzate alla semplificazione dei contratti di programma)</i> 1. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato, in deroga al procedimento di cui all'articolo 1	Commi 1 e 2: recano l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	della legge 14 luglio 1993, n. 238, l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 37/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è approvato il primo Atto Integrativo al Contratto di Programma 2016-2021 – parte Servizi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2. 4. Al fine di consentire una rapida realizzazione degli interventi sulla rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa, è approvato l'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per ANAS S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. 5. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <i>“Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, si procede alla stipulazione anche in mancanza del parere.”</i>; b) al comma 2- bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: <i>“Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 5 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi.”</i> . 6. All'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 è sostituito dal seguente: <i>“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa mediante il gestore dell'infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto del contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoscritto, soprattutto in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamento con i porti. Il contratto di programma, una</i>	infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a. i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento. Comma 3: prevede che nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2. Comma 4: reca l'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento. Comma 5: si riduce l'iter approvativo del Contratto di programma Comma 6: si introduce una semplificazione che riguarda sia i Contratti di programma iniziali quinquennali che i relativi Aggiornamenti annuali. In particolare prevede l'invio del Contratto all'Autorità di regolazione dei trasporti, non all'avvio dell'iter approvativo ma dopo la stipula dei Contratti di programma e dei relativi Aggiornamenti.
--	--	---

volta stipulato, è trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'organismo di regolazione ai fini dello svolgimento delle attività di competenza ed è pubblicato entro un mese dalla sua approvazione.”.

Relazione illustrativa

I **commi 1 e 2** recano l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a. i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento.

Al contempo il **comma 3** prevede che nell'aggiornamento del Contratto di programma per gli anni 2020 e 2021, si provvede al recepimento dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia sugli schemi di atti di cui ai commi 1 e 2.

Il **comma 4** reca l'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019, il cui iter autorizzativo è ancora in corso di perfezionamento.

Le proposte di cui al **comma 5** consentono di ridurre notevolmente l'iter approvativo del Contratto di programma e, ancor più, quello dei suoi Aggiornamenti annuali. Difatti, le modifiche proposte alla Legge 14 luglio 1993, n. 238, a fronte di una ragionevole riduzione della percentuale entro la quale considerare non sostanziali le modifiche al Contratto (si passa dal 15 al 5%), consentono di valutare tali variazioni solo rispetto al totale dei costi e ai fabbisogni complessivi. Considerando che i costi totali ed i fabbisogni complessivi riportati nei Contratti di programma sono di parecchi miliardi, fermo restando l'iter approvativo per l'approvazione del Contratto iniziale quinquennale (si ricordano i principali passaggi: CIPE, Corte dei Conti, Commissioni parlamentari, decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF, Corte dei Conti), la modifica proposta consentirebbe, in caso di modifiche non sostanziali, una rapida approvazione dei vari Aggiornamenti annuali prevedendo comunque una informativa sia al Parlamento che al CIPE e fermo restando il necessario Decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e la relativa registrazione alla Corte dei Conti.

Con il **comma 6** si modifica il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 prevedendo l'invio del Contratto all'Autorità di regolazione dei trasporti, non all'avvio dell'iter approvativo (che determina un significativo allungamento dei tempi della

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	procedura) ma, in coerenza con la funzione istituzionale dell'Autorità, dopo la stipula dei Contratti di programma e dei relativi Aggiornamenti e, comunque, prima della loro approvazione (con decreto interministeriale di approvazione MIT/MEF e relativa registrazione alla Corte dei Conti) e pubblicazione. Tale semplificazione riguarda sia i Contratti di programma iniziali quinquennali che i relativi Aggiornamenti annuali. Relazione tecnica I primi tre commi della proposta normativa sono finalizzati a formalizzare l'approvazione degli atti integrativi relativi ai Contratti di Programma, parte Investimenti e parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., i cui iter autorizzativi sono ancora in corso di perfezionamento. Parimenti, il comma 4 reca l'approvazione dell'aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a, sul quale il Comitato Interministeriale per la Programma Economica ha espresso parere favorevole con delibera n. 36/2019 del 24 luglio 2019. Conseguentemente, i commi da 1 a 4 hanno contenuto meramente ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 interviene, in funzione semplificatrice, sull'iter approvativo dei contratti di programma di cui alla legge 14 luglio 1993, n. 238.	
7. (Disposizioni in materia di formazione del personale ferroviario) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Disposizioni in materia di formazione del personale ferroviario)</i> 1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci.”; b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria.”.	Comma 1. Lett. a): prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dal DL 50 del 2017, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Lettera b) prevede lo stanziamento di risorse di 100.000 di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria. Comma 2 prevede la relativa copertura.

	2. All'onere derivante dal comma 1, lettera a), pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130. All'onere derivante dal comma 10, lettera b), pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono abrogati. Relazione illustrativa Il comma 1, alla lettera a), prevede la proroga al 2020 del termine di operatività del fondo istituito dall'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, destinato alla formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore del trasporto ferroviario di merci al fine di favorire interventi mirati per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria. Al riguardo, si rappresenta che in Italia il trasporto ferroviario merci, a partire dall'anno 2015, ha registrato un trend in crescita anche grazie anche alle politiche di rilancio del settore, collegate all'adozione di un pacchetto di norme specifiche. In particolare, la norma riguardante la formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci è risultata fondamentale al fine di formare e procedere all'assunzione a tempo indeterminato di circa 2000 addetti nel triennio 2017-2019. L'articolo 47, comma 11-quinquies del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Si evidenzia che gli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2017, n. 570 stabiliscono la quota di contributo per l'attività di formazione da riconoscere alle imprese ferroviarie in misura non superiore al 50 per cento dei costi ritenuti ammissibili. Tuttavia, si rappresenta che il settore del trasporto ferroviario di merci necessita ancora oggi di oltre 2000 addetti che, data la delicatezza e la specificità dello stesso, andrebbero adeguatamente formati per poter essere successivamente	Comma 3 dispone l'abrogazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 13 del DL 162 del 2019, in cordinamento con la disposizione di cui al comma 1 lettera b)
--	--	---

	assunti. La disciplina riguardante la qualificazione del personale delle imprese ferroviarie (“IF”) impiegato nella circolazione dei treni è attualmente contenuta nel D. Lgs. 247/2010 e, per quanto concerne la figura professionale del macchinista, nell’Allegato C al decreto ANSF (ora ANSFISA) n. 4/2012 e nel Regolamento (UE) 2015/995. Alla lettera b), al fine di evitare incertezze applicative ed interpretative, ripropone la novella già contenuta nell’articolo 13, comma 1, del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che viene, conseguentemente abrogato al comma 3. In sintesi, la citata lettera b) prevede lo stanziamento di risorse di 100.000 di euro per l’anno 2020 e di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria, escludendo quindi i macchinisti. Il comma 2 prevede la copertura relativa all’attuazione delle misure previste dal comma 4. Il comma 3 dispone, come già evidenziato, l’abrogazione dei commi 1 e 2 del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Relazione tecnica Il comma 1, lettera a) mira al proseguimento dell’incentivo per la formazione dei macchinisti delle imprese ferroviarie, anche ai fini della loro assunzione presso le medesime imprese e comporta un onere di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2020. A tale onere si provvede nel comma 3 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, che rinvia alla copertura contenuta nell’articolo 45 del medesimo decreto legge per gli oneri derivanti dallo stesso. Quanto alla previsione di cui al comma 1, lettera b) si evidenzia che da essa non derivano oneri o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si riproduce la novella già contenuta nel comma 1 dell’articolo 13 del decreto legge proroghe n. 162 del 2019, con la medesima copertura ripresa nel comma 5 della presente disposizione (fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), di cui si prevede, al comma 3, l’abrogazione.	
8 Ferrobonus e Marebonus	1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 27	

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17	dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.	
Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2020 e a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante... Relazione illustrativa Il comma 647 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato il MIT a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. Tali progetti devono riguardare l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il comma 648 della medesima legge n. 208 del 2015 prevede per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, l'autorizzazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. Al fine di rifinanziare tali misure, l'articolo 1, commi 110-112 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria, nonché di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale. In dettaglio, il comma 110 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 - di miglioramento della catena intermodale e decongestionamento della rete viaria. Il <u>comma 1</u> della presente disposizione prevede, per le sopra illustrate finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione alla spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.	Autorizzazione di spesa di 40 mil. per il 2020 e di 20 mil. per il 2021 per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto marittimo (al fine di ridurre quello viario) cd. Marebonus. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dalla LB 2020 (20 mil. per il 2021) Autorizzazione di spesa di 26 mil. per il 2020 e di 15 mil. per il 2021 per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il trasporto ferroviario (al fine di ridurre quello viario) cd. Ferrobonus. Tali risorse si aggiungono a quelle previste dalla LB 2020 (14 mil. per il 2020 e 25 mil. per il 2021). Non è presente la copertura finanziaria. Osservazioni DT (mail Guerrera 11.3.2020 ore 12.54 su proposta normativa pervenuta per DL 18 del 2020) Proposta <u>ferrobonus e marebonus</u>: trattasi di rifinanziamento di misure di aiuto che sono state autorizzate in passato dalla Commissione europea per un determinato periodo temporale e con condizioni. La relazione illustrativa non contiene riferimenti alle predette decisioni e dovrebbe quindi essere integrata con le valutazioni di compatibilità con la normativa UE in materia di aiuti di Stato.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Al <u>comma 2</u>, per le predette finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inoltre autorizzata la spesa di ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021. Il <u>comma 3</u> reca la copertura finanziaria della disposizione. Relazione tecnica La presente disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse destinate alla concessione dei contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestionare la rete viaria (cosiddetti incentivi “marebonus”) mediante l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nonché alla concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia (cosiddetti incentivi “ferrobonus”). Le risorse destinate al rifinanziamento di tali programmi sono pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 per gli incentivi “marebonus”, nonché a ulteriori 26 milioni di euro per l'anno 2020 e a ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2021, per gli incentivi “ferrobonus”. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 66 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante.....	
9 Misure di sostegno per i pendolari Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Misure di sostegno per i pendolari)</i> 1. Al fine di limitare l'impatto economico di costi sostenuti per servizi non utilizzati a causa dell'adozione delle misure limitative della circolazione a seguito della diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto pubblico eseguito con qualsiasi mezzo, titolari un abbonamento acquistato sino al 10 marzo 2020 e in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, procedono alla richiesta di rimborso del relativo costo, secondo le modalità di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di rimborso, entro trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza,	Assicura il rimborso per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) dai soggetti pendolari che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. Il rimborso avviene mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione ovvero, a discrezione del vettore, mediante proroga della durata dell'abbonamento

	comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio nonché un'autocertificazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'impossibilità di utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio a causa delle misure governative in atto. 3. I vettori procedono al rimborso del titolo per la parte non utilizzata entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, ovvero entro il maggiore termine dagli stessi fissato ritenuto necessario in considerazione del volume delle domande di rimborso che, comunque, non può essere superiore a novanta giorni. 4. Il vettore procede al rimborso di cui al comma 3, mediante emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione ovvero, a propria discrezione, mediante proroga della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo. 5. Nel rispetto delle presenti disposizioni, i vettori sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente sui canali informativi dedicati all'utenza le disposizioni aziendali disciplinati le specifiche modalità in base alle quali intendono procedere al rimborso. Relazione illustrativa La proposta normativa in esame, in considerazione dello stato emergenziale da COVID-19 di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e successivi provvedimenti attuativi è finalizzata ad assicurare il ristoro degli esposti economici per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (su ferro, gomma o via acqua) dai soggetti pendolari che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell'impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni. Sotto il profilo oggettivo la norma è finalizzata al rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purché acquistato sino al 10 marzo 2020 e in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19. Quale modalità alternativa al rimborso del voucher di importo pari alla parte residua non utilizzata è prevista la facoltà per i vettori di prorogare la durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.	per un periodo corrispondente a quello di mancato utilizzo.
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La proposta normativa, inoltre, disciplina i tempi del procedimento di rimborso, prevedendo che i vettori definiscano l'iter entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inoltrata dall'utente ovvero entro il maggiore termine dagli stessi fissato ritenuto necessario in considerazione del volume delle domande di rimborso che, comunque, non può essere superiore a novanta giorni. Si prevede inoltre, a tutela dell'utenza, che i vettori procedano a dare adeguata pubblicità alle disposizioni aziendali disciplinanti le specifiche modalità con le quali intendono procedere al rimborso. La proposta disciplina le modalità di richiesta del rimborso, prevedendo che la stessa venga inoltrata entro trenta giorni decorrenti cessazione delle situazioni di cui al comma 1 e che alla richiesta venga allegato il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e un'autodichiarazione attestante l'impossibilità di utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio a causa delle misure governative in atto. Relazione tecnica La disposizione in esame prevede che il rimborso per il corrispettivo versato per l'abbonamento è posto a carico del soggetto emittente l'abbonamento e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica.	
10 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)</i> 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere _____. Relazione illustrativa La proposta normativa, al fine di ridurre l'impatto economico connesso al diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 in relazione alla posizione dei soggetti che versano in condizioni disagiate, prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 di 100 milioni per l'anno 2020. Relazione tecnica Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede_____.	Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

11 Copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019 e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 26,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 53,2 milioni di euro per l'anno 2021. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante[...]. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio. Relazione illustrativa Con i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019 è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (IN. t.001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725). L'articolo 5 dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che, in funzione dell'aumento dell'estesa della rete gestita da ANAS, l'importo del corrispettivo previsto dal Contratto di Programma ANAS 2016-2020 verrà adeguato ai sensi dell'articolo 6, commi 6 e 7 del medesimo Contratto di Programma previa quantificazione dei costi incrementali. La disposizione si rende necessaria per garantire la copertura dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria, che sono stati quantificati in euro 26,9 milioni per l'anno 2020 e di euro 53,2 milioni per l'anno 2021. Relazione tecnica La disposizione è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione ordinaria. Agli oneri derivanti dalla presente norma, quantificati in euro 26,9 milioni per l'anno 2020 e di euro 53,2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante	Autorizza la spesa a favore di ANAS S.p.A. di 26,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 53,2 milioni di euro per l'anno 2021, conseguente alla ridefinizione della rete stradale di interesse nazionale ed al trasferimento ad ANAS S.p.A della competenza di ulteriori tratte stradali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto.
---	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

12 Finalizzazione riassegnazione di fondi perenti Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Per la realizzazione dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali nel triennio 2020 – 2022, una quota pari a euro 7.500.000 per l'anno 2020, a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 delle risorse rinvenienti dalla procedura di cui all'articolo 34-ter, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui al capitolo 7191 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata, con apposito decreto, al reintegro delle risorse dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali. Relazione illustrativa e tecnica Trattasi di una norma che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'emendamento <i>de quo</i> ha ad oggetto la destinazione di una quota del capitolo 7191 costituente la parte in conto capitale del Fondo alimentato dalla procedura di cui all'articolo 34-ter, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sulla quantificazione della quota da destinare alle sopravvenute esigenze di finanziamento dei Piani Operativi Nazionali per l'annualità 2020, si è tenuto conto delle necessità di far fronte a spese impreviste che complessivamente ammontano a € 7.414.580,20. La prefata somma è risultata dalla somma di singole voci di spesa necessarie alla regolare conclusione dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali, ma non coperte da finanziamenti comunitari.	Prevede la riassegnazione di una quota dei residui passivi perenti, di cui al capitolo 7191 MIT, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2020, a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al reintegro delle risorse dei Programmi Comunitari - Piani Operativi Nazionali.
13 Piano Città Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. All'articolo 12 del decreto - legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Qualora gli interventi previsti nel contratto di valorizzazione urbana non siano realizzabili nei tempi previsti, è consentito agli enti beneficiari del finanziamento, motivando le cause del ritardo, rimodulare il cronoprogramma delle opere, previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora gli interventi non siano più realizzabili, le risorse destinate a tali interventi possono essere riassegnate agli stessi beneficiari, previo esperimento delle procedure di cui ai commi 2 e 3. Gli enti beneficiari del finanziamento sottopongono alla valutazione della Cabina di Regia, entro il 30 settembre 2020, le nuove proposte di contratto di valorizzazione urbana, complete di tutta la documentazione di cui al medesimo comma 2. Qualora gli enti beneficiari non presentano la documentazione relativa ai nuovi interventi entro la predetta data, gli interventi originariamente previsti nel contratto di valorizzazione urbana sono defINANZIATI e le relative risorse sono versati all'entrata del bilancio dello Stato". Relazione illustrativa	Si prevede che il MIT, qualora l'ente locale, beneficiario delle risorse del Piano nazionale per le città, dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate, non abbia rispettato i tempi di realizzazione del Contratti di valorizzazione urbana, anziché procedere alla nomina di un Commissario per l'attuazione, come attualmente previsto, possa autorizzare l'ente locale stesso alla rimodulazione del cronoprogramma delle opere oppure alla presentazione di una nuova proposta di Contratto di valorizzazione urbana. In mancanza si procede alla revoca delle risorse.

	La disposizione in esame interviene sull'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha istituito il "Piano Nazionale per le Città". Al riguardo va osservato che l'esito del monitoraggio dei relativi contratti di valorizzazione urbana inerenti gli interventi all'uopo selezionati dalla Cabina di Regia ha evidenziato un forte ritardo nella realizzazione degli stessi. In particolare, si rappresenta che, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proceduto alla selezione di 28 proposte di interventi a cui è stata garantita la copertura finanziaria in parte con fondi nazionali ed in parte con fondi del PAC (Piano di Azione Coesione) ex zone franche urbane. Con decreto del Capo del Dipartimento per le infrastrutture e gli affari generali n. 1358 del 19 febbraio 2013, sono state assegnate alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, nell'ambito degli obiettivi strategici 2013, le risorse di cui al capitolo di bilancio 7365 <i>"Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città"</i>, nonché le relative competenze di cui alla <i>"Missione 19 - Politiche abitative, urbane e territoriali"</i>. Per i progetti selezionati, è stato avviato l'iter procedurale per la concessione del finanziamento. Sono stati sottoscritti i 28 contratti di valorizzazione urbana e le corrispondenti convenzioni (atti regolarmente registrati da parte degli organi di controllo), cinque dei quali a valere sui fondi PAC, volti al finanziamento di circa 90 interventi di riqualificazione urbana finalizzati alla riduzione dei fenomeni di tensione abitativa, di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento della dotazione infrastrutturale, della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale. All'interno delle convenzioni sono previste specifiche modalità di erogazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, con la suddivisione percentuale delle somme da liquidarsi, a seguito di accertata esecuzione delle opere. Attualmente, relativamente agli interventi finanziati con il <i>"Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città"</i> - capitolo di bilancio 7365, p.g. 1 e 2 - circa il 30% risulta concluso, il 36% è in fase di esecuzione, mentre per il restante 34% i lavori devono ancora avere inizio. Allo stato attuale risultano, ai sensi dell'art. 11 – <i>Erogazioni finanziarie</i> – delle convenzioni sottoscritte tra i singoli Comuni beneficiari ed il MIT, effettuati pagamenti a favore delle città per una somma pari ad euro 81.243.516,87 a valere sul capitolo di bilancio 7365 <i>"Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città"</i>, sul quale risulta impegnato - ai sensi dell'art. 12, comma 6, del citato	
--	---	--

	decreto-legge n. 83 del 2012 - un importo complessivo di euro 224.000.000, nonché di euro 9.816.743,30 a valere sui fondi PAC – Piano Città, a fronte di un finanziamento complessivo di euro 94.000.000, previsto dall’art. 3 del decreto dipartimentale prot. n.1105 dell’8.02.2013, quali risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle “<i>Zone franche urbane</i>”. A tal proposito, si evidenzia che, al fine di superare alcune criticità emerse nell’attuazione degli interventi finanziati con fondi PAC, è stato emanato il decreto ministeriale n. 223 del 29 maggio 2019 che, modificando l’art. 3 del menzionato decreto dipartimentale n. 1105 dell’8 febbraio 2013, consente la possibilità di ricollocare gli interventi finanziati con fondi PAC anche al di fuori delle Zone franche urbane. Tanto premesso, si osserva che la disposizione in esame, al fine di consentire la realizzazione degli interventi connessi alla promozione dello sviluppo dei territori per favorire la crescita del Paese la disposizione in esame consente, a parità di risorse già assegnate, l’acquisizione di motivate giustificazioni e proposte che determinino la rimodulazione degli interventi, ovvero la selezione di nuovi progetti qualora, per cause oggettive, non siano stati rispettati i tempi per la realizzazione degli interventi originariamente previsti. La finalità della disposizione in esame è da rinvenire nell’esigenza di garantire ai territori la possibilità di non perdere risorse dedicate alla propria valorizzazione urbana, salvaguardando, al contempo, la necessità di un corretto e proficuo impegno delle risorse pubbliche. Viene poi precisato che nel perdurare dell’inerzia degli enti beneficiari si procede a un definanziamento <i>ex lege</i> degli interventi originariamente previsti nel Contratto di Valorizzazione Urbana, con contestuale riassegnazione delle relative risorse al bilancio dello Stato. Relazione tecnica La proposta normativa in argomento rende possibile una rimodulazione motivata dei Piani, nel rispetto delle procedure all’epoca applicate per la selezione degli stessi, consentendo agli enti beneficiari di non perdere risorse dedicate alla propria valorizzazione urbana, salvaguardando, al contempo, il corretto e proficuo impiego di risorse pubbliche. La previsione in esame, pertanto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
--	---	--

14. Modifiche all'articolo 23, comma 11-ter del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. All'articolo 23, comma 11-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole <<accentrato delle manutenzioni>> sono inserire le seguenti: <<per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive,>>. Relazione illustrativa Mediante l'integrazione al comma 11-ter dell'articolo 23 del Codice dei contratti, si intende riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111. La previsione si rende necessaria in considerazione del fatto che l'articolo 1, del decreto legge 32 del 2019 (che, al comma 20, ha previsto l'inserimento del comma 11-ter nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede, al comma 21, che: “Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi”. Ne discende che per le annualità pregresse le spese non vengono rimborsate in favore dei provveditorati, nonostante abbiano svolto in favore dell'Agenzia del demanio plurime attività. Giova ricordare che il rapporto tra i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. e l'Agenzia del demanio è disciplinato dalla convenzione quadro e dalle linee guide emanate della medesima Agenzia. L'ultima linea quadro denominata “V3” conferisce alle strutture decentrate compiti specifici come "valutatore in prima istanza, consulente/tutor nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, gestore tecnico (R.U.P., Direzione dei lavori, ecc...) dell'intervento da eseguire e responsabile/garante del conseguimento dei risultati attesi in termini di corretta esecuzione degli interventi, del rispetto dei tempi e delle risorse destinate.”. Più in generale, si evidenzia che l'attività svolta dai Provveditorati Interregionali alle OO.PP. in favore dell'Agenzia del Demanio ed i, relativamente al sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 decreto – legge n. 98/2011, è articolata in due fasi.	Norma poco chiara e redatta atecnicamente. Interviene sul codice degli appalti al fine di riconoscere ai Provveditorati interregionali alle OO.PP., nel caso svolgano attività in favore dell'Agenzia del Demanio, le spese strumentali sostenute nelle “per le annualità 2016, 2017, 2018 e successive” per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni. Osservazione: Non si comprende la ratio dell'intervento proposto, considerato che il citato comma 11-ter dell'art. 23 del Codice degli appalti già reca una norma a regime. Su riporta il testo del vigente comma 11-ter: “11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema <u>accentrato delle manutenzioni</u>, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.”
---	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La prima fase attiene all'attività di tutoraggio ed assistenza svolta nei confronti delle Amministrazioni usuarie dei Beni demaniali all'atto della definizione del fabbisogno logistico e della sua quantificazione, che si conclude il 31 gennaio di ogni anno con l'inserimento dei dati nel portale PTIM dell'Agenzia. A tal fase appartiene anche la successiva verifica e valutazione del suddetto fabbisogno da parte dei Provveditorati stessi, previo espletamento di accertamenti, sopralluoghi e verifiche in sito entro il 15 maggio successivo. La seconda fase, che prende il via dopo l'approvazione del piano generale degli interventi e la sottoscrizione delle convenzioni a livello regionale tra Agenzia e Provveditorati, riguarda la redazione dei progetti, la stipula dei contratti, la direzione ed il collaudo dei lavori. La presente disposizione è, dunque, finalizzata a definire compiutamente tutte le spese/oneri tra le due Amministrazione che, in ragione del tenore letterale dell'attuale comma 11 – ter dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta irrisolvibile a livello amministrativo ed esige, in ossequio al principio della gerarchia delle fonti ed in applicazione dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, un intervento di tipo normativo. Relazione tecnica La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.	
15 Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole <<interventi manutentivi>> sono aggiunte le seguenti: <<d'importo dei lavori superiore a € 200.000,00>>. Relazione illustrativa Al fine di dare concreto impulso all'attività di manutenzione degli immobili demaniali in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché di accelerare e snellire le procedure di programmazione e di affidamento degli stessi, si ritiene, anche in relazione alle novelle legislative introdotte dal decreto legge n. 32 del 2019 (Sblocca Cantieri) di espungere dagli accordi quadro sottoscritti dall'Agenzia del Demanio gli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, di importo pari o inferiore a € 200.000,00.	Esclude la partecipazione dell'Agenzia del Demanio nella definizione degli accordi quadro per le attività di manutenzione degli immobili demaniali in uso alle Amministrazioni dello Stato relativamente agli interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 200.000,00 euro, Per tali lavori la programmazione sarà curata dalle strutture del MIT, previa approvazione della decisione della spesa da parte dell'Agenzia del Demanio. Per l'affidamento dei lavori si utilizzerà il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA).

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La procedura di programmazione sarà curata dalle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa approvazione della decisione della spesa da parte dell'Agenzia del Demanio. Al contempo, si evidenzia che, per lo svolgimento delle procedure di affidamento degli interventi manutentivi d'importo pari o inferiore a € 200.000,00 si procederà attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) e, in caso di esito negativo della procedura, secondo le modalità di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. Relazione tecnica La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle spese è previsto nell'ambito dei quadri economici degli interventi, già finanziati con i Piani Generali di competenza.	
16 Istituzione fondo compensazione danni settore aereo Mail ULE 27.04.2020 ore 14.48 Parere DT mail Brescini 28.04.2020 ore 19.55 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)</i> 1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. 2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 200 milioni per l'anno 2020, si provvede Relazione illustrativa La crisi delle aerolinee è riconosciuta a livello mondiale. E' riconosciuta, altresì, come necessaria una rapida ripartenza del traffico aereo non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza sanitaria.	Prevede l'istituzione di un fondo di 200 milioni per il 2020 per compensazioni danni vettori aerei e società di <i>handling</i> aeroportuale. DT: opportuno inserire clausola salvaguardia disposizioni art. 79 dl. 18/2020 In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, la proposta normativa in oggetto prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con capienza di 200 milioni di euro per il 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

	La proposta normativa prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato a ristorare i danni subiti: a) dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'ENAC, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, per i danno subiti dalla riduzione dei traffici determinata dalla misure di prevenzione e contenimento del virus COVID- 19; b) dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile all'esito dell'accertamento della sussistenza e della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18. Relazione tecnica Agli oneri derivanti dalla presente proposta quantificati in euro 200 milioni si provvede ----	La proposta rimette ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative modalità di applicazione. Come noto, l'art. 79 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. Cura Italia), la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione, ha già previsto un intervento di sostegno al settore aereo nella forma di un fondo da 500 milioni di euro per il 2020, da utilizzare anche per l'erogazione di misure compensative a favore delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che adempiono ad oneri di servizio pubblico. L'ammontare da destinare a tale finalità, nonché i criteri applicativi delle misure di compensazione, sono rimessi a futuri decreti, rispettivamente, del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche, e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla lettura in combinato disposto delle due norme sopra richiamate emerge che le differenze sostanziali tra le due previsioni riguardano il Ministero di riferimento e la platea dei destinatari delle misure. In relazione al Ministero di riferimento, nel caso del Fondo compensazione dei danni del settore aereo (per 200 milioni di euro), lo stesso sarebbe istituito presso il MIT che sarebbe quindi l'Amministrazione primariamente competente, diversamente dal caso del Fondo previsto dall'art. 79 del dl "curaitalia" convertito in legge, in cui le Amministrazioni prevalenti sono il MEF e il MISE.
--	---	--

		Per quanto riguarda, poi, la platea dei destinatari, sembra che le due norme in esame presentino profili di sovrapposizione, in quanto i beneficiari coincidono parzialmente: nella norma contenuta nel dl “curaitalia”, si tratta delle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall’Enac che adempiono ad oneri di servizio pubblico, mentre nella proposta relativa all’istituzione del fondo da 200 milioni di euro, la platea è più ampia poiché ricomprende anche gli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti, nonché dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’Ente nazionale dell’aviazione civile. Si rileva quindi che la proposta relativa all’istituzione del fondo da 200 milioni di euro non modifica direttamente l’art. 79 sopra menzionato, ma istituendo un nuovo fondo, introduce un’ulteriore misura compensativa dei danni subiti dagli operatori del settore aereo. <u>Si rimette pertanto alle valutazioni dell’UL l’opportunità di inserire nella proposta in esame una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nell’art. 79 del dl “curaitalia” (per come risulta nella sua formulazione emendata dalla legge di conversione) al fine di limitare possibili sovrapposizioni tra gli ambiti di efficacia delle due previsioni.</u>
17. Esclusione dell’applicazione del contributo addizionale	1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal COVID-19, il contributo addizionale a carico dei datori di lavori, previsto dall’articolo articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica dalla data di	Al fine di tener conto della specialità del contratto di lavoro marittimo a tempo determinato o per più viaggi viene espressamente esclusa l’applicazione

NASPI ai contratti di arruolamento marittimo Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 luglio 2020, ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 326 del codice della navigazione. Relazione illustrativa Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (c.d. decreto dignità), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure per favorire il contrasto al precariato e la limitazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. In particolare, il decreto-legge citato ha ridotto a 12 mesi la durata massima del contratto a tempo determinato, anche in relazione al regime di somministrazione di lavoro, e a 24 mesi la durata massima dei medesimi rapporti intercorrenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Inoltre, l'articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l'aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato. In particolare, l'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 dispone che "[...] ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali". Orbene, l'articolo 3, comma 2, del decreto dignità ha previsto l'incremento di 0,5 punti percentuali del predetto contributo addizionale in occasione di ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione di lavoro, escludendo da detto incremento i contratti di lavoro domestico, nonché le altre tipologie indicate nel comma 29 del medesimo articolo 2. Con specifico riguardo al lavoro marittimo, si evidenzia che l'articolo 325 cod. nav. stabilisce che "Il contratto di arruolamento può essere stipulato: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato". Inoltre: "Agli effetti del contratto di arruolamento, per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro". Si prevede, altresì, che "La retribuzione spettante all'arruolato può essere stabilita: a) in una somma fissa per l'intera durata del viaggio; b) in una somma fissa a mese o ad altro periodo di tempo; c) in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, con la fissazione di un minimo garantito; d) parte in forma di somma fissa periodica e parte in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti". L'articolo 326 cod. nav.,	al rinnovo dei contratti di lavoro marittimi a tempo determinato la maggiorazione prevista dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2012 (in base al quale ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica un contributo addizionale pari all'1,4% della retribuzione) La relazione tecnica afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
---	--	---

	disciplina, invece, la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo, stabilendo che: “il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell’uno e dell’altro tipo, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni”. L’art. 374 cod. nav., al primo comma, prevede poi che una serie di disposizioni – e tra queste quelle contenute nell’art. 325 – non siano derogabili né dal contratto individuale di arruolamento né da norme collettive mentre dal secondo comma si evince che è possibile derogare al disposto dell’art. 326 cod. nav. in sede di contrattazione collettiva. Al contratto individuale, invece, è consentita solo una deroga in termini più favorevoli all’arruolato. A norma dell’art. 374 cod. nav., ultimo comma, è comunque preclusa alle norme collettive la possibilità di aumentare il termine di durata del contratto e diminuire l’intervallo tra un contratto e l’altro. Il contratto di arruolamento deve poi enunciare “il viaggio o i viaggi da compiere e il giorno in cui l’arruolato deve assumere servizio, se l’arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l’arruolamento è a tempo determinato; la decorrenza del contratto, se l’arruolamento è a tempo indeterminato” (art. 332, co.1, n. 4 cod. nav.). Se dal contratto o dall’annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza l’arruolamento non risulta stipulato a viaggio o a tempo determinato, esso è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato (art. 332, co.2, cod. nav.)”. Dunque, in base all’art. 332, co. 1, n. 4, cod. nav., in caso di arruolamento a tempo determinato, va indicata la decorrenza e la durata del rapporto, ma non anche l’esatta data di scadenza del contratto stesso. Orbene, mediante la presente disposizione, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, si prevede che la maggiorazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto – legge n. 87 del 2018 non si applichi al rinnovo dei contratti di lavoro marittimi a tempo determinato stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto – legge e fino al 31 luglio 2020. RELAZIONE TECNICA	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	La disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
18 Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 (nuova versione) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID – 19, le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio efermo quanto previsto dall'articolo 9–ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: a) possono disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione; b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ultimo semestre dell'anno 2019. Le eventuali minori giornate di lavoro indennizzate dal contributo di cui alla presente lettera non sono computate o elette dal soggetto operante ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA). 2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID – 19, fermo quanto previsto all'articolo 9 – ter del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate di due anni. 3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID–19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate:	Comma 1. Si introducono misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. In particolare, si prevede che le Autorità di sistema portuale e le Autorità portuali, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possano: - disporre la riduzione, fino all'azzeramento, dell'importo dei canoni concessori dovuti per il 2020 (canoni dovuti sia per le concessioni dei beni demaniali, sia per le concessioni di servizi portuali); - Corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Comma 2. Si prorogano di 2 anni le autorizzazioni per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali. Comma 3. Si prorogano di 12 mesi le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali, le concessioni dei beni demaniali e le concessioni di servizi portuali in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, salvo che le relative procedure non siano già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020 (comma 4). Si prevede, inoltre, che il differimento del pagamento dei i diritti doganali disposto dal DL n. 18 del 2020 si estenda anche a quelli che sarebbe stati dovuti nei mesi di maggio e giugno 2020.

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; b) la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi; d) all'articolo 92, comma 3, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18 le parole “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi” sono sostituite dalle seguenti: “i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi. Il differimento di cui al primo periodo non riduce il conto di debito disponibile”. 4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. 6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente versato. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, necessari anche per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale	Comma 5. Si estendono ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti il credito d'imposta, fino al 31.12.2020, l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo. Comma 6. Si prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo 17 marzo-30 giugno 2020, autorizzando la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2020
---	---

per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio di propria competenza, si provvede mediante_____

Relazione illustrativa

La norma proposta, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID – 19, è finalizzata ad introdurre misure di sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operatività degli scali nazionali. In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di disporre, fino all'azzeramento, la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione e agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione.

Tale misura prevede, pertanto, la possibilità per le Autorità di sistema portuale di accordare delle riduzioni dei canoni concessori sia per le concessioni dei beni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, sia per le concessioni per i servizi portuali di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Al comma 1, lettera b), per salvaguardare la continuità delle operazioni portuali e la fornitura di lavoro temporaneo - quale strumento ad alta flessibilità, funzionale in un periodo di congiuntura economica sfavorevole come quello attuale, si prevede la facoltà per le Autorità di sistema portuale di corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2019 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Si prevede che tale contributo venga erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o Autorità portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ultimo semestre dell'anno 2019. Le eventuali minori giornate lavorative così indennizzate - in via compensativa - non sono computate o

	elette dall'impresa fornitrice di lavoro temporaneo ai fini dell'indennità di mancato avviamento (IMA), erogata invece dall'INPS ai sensi dell'articolo 17, comma 15, della legge n. 84/94 nella misura ivi determinata. <u>Al comma 2</u> si prevede, alla luce del carattere esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali del sistema portuale italiano, attualmente compromessa dall'emergenza COVID – 19, che le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, siano prorogate di due anni. La disposizione fa salvo quanto previsto all'articolo 9–ter del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che già prevede tale facoltà per l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020. Sempre al fine di contrastare le conseguenze negative derivanti dalla diffusione del COVID – 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, <u>al comma 3, lettera a)</u>, si prevede che la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, sia prorogata di 12 mesi. Parimenti, <u>al comma 3, lettera b)</u>, si prevede che la durata delle concessioni rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, è prorogata di 12 mesi. Tali disposizioni estendono di un anno la durata di tutte le concessioni di aree in ambito portuale, sia per il settore passeggeri e merci (il cui flusso ha subito una drastica riduzione, soprattutto nell'ambito crocieristico), sia per il settore della cantieristica navale (settore anch'esso in sofferenza per contrazione dell'economia di mercato), nonché per quelle turistico ricreative, anche per mantenere e/o ristabilire un equilibrio con i piani economico-finanziari che assistono le concessioni in essere. <u>Al comma 3, lettera c)</u> si prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione. Il dispositivo si applica a quelle attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020 e ciò anche in considerazione del fatto che, tra gli elementi da porre a base di gara, c'è il fatturato recente e il numero delle prestazioni eseguite dal concessionario “uscente”. Con la drastica riduzione dei traffici dovuti all'attuale emergenza, rappresenta una criticità per le Autorità marittime, che operano quali stazioni appaltanti, calcolare in modo coerente il fatturato delle società	
--	--	--

	concessionarie che rappresenta uno degli elementi essenziali per l'impostazione della gara e la determinazione dell'offerta. <u>Al comma 3, lettera d)</u>, si prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 giugno 2020, estendendo dunque fino al 30 giugno 2020 il differimento disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi. L'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo testo unico e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La norma in questione che proroga fino al 30 giugno 2020 la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede l'automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 giugno 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. <u>Il comma 4</u> della disposizione prevede che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge	
--	--	--

	28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. <u>Al comma 5</u> si prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti. Tale disposizione si rende necessaria al fine di chiarire che, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, si intendono escluse dal credito d'imposta le sole classi di Codice ATECO 49, 50 e 51 della sezione H Trasporto e Magazzinaggio. Si ritiene necessario chiarire che, tra le attività incentivabili all'interno delle Zona Economica Speciale, che hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale impulso alla crescita economica e all'innovazione, sono ricomprese quelle relative al settore della logistica, in particolare quelle classificate con il codice 52. "MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI". Al riguardo si evidenzia che il citato Regolamento UE 651/2014 chiarisce che per «settore dei trasporti» si intende: "trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi". Più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2: a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte; b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua; c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale. Tale classificazione viene ripresa nel nostro ordinamento dall'ISTAT con ATECO 2007. Con la seguente proposta emendativa, pertanto, si intende chiarire che il codice ATECO "52. MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI" rientra nell'applicazione dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il <u>comma 6</u> prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19, la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello	
--	---	--

	Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2020. Trattasi di misura che riproduce l'analoga previsione recata dall'articolo 92, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono cessati alla data del 30 aprile 2020. Rispetto a quest'ultima disposizione, gli unici elementi di novità sono rappresentati dall'applicazione dell'esecuzione alla tassa di ancoraggio dovuta per le navi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009 che compiono operazioni commerciali in qualsiasi porto, rada o spiaggia dello Stato e dalla conseguente eliminazione del riferimento alle sole operazioni effettuate presso i porti rientranti nella circoscrizione di un'Autorità di Sistema Portuale. Relazione tecnica Le disposizioni introdotte <u>dal comma 1</u> non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, autorizzando le Autorità di sistema portuale a operare una riduzione del pagamento dei canoni e a riconoscere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulle risorse delle medesime Autorità di sistema portuale e compatibilmente con la disponibilità delle stesse. <u>La disposizione di cui al comma 2</u>, stabilendo esclusivamente la proroga di due anni per le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti, <u>le disposizioni recate al comma 3, lettere a) e b)</u>, che prevedono una proroga di dodici mesi della durata delle autorizzazioni, attualmente in corso o scadute in data successiva al 30 gennaio 2020, rilasciate in ambito portuale ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione e degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <u>La disposizione di cui al comma 3, lettera c)</u> che prevede l'estensione di dodici mesi delle concessioni di rimorchio rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. <u>Al comma 3, lettera d)</u>, si prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 30 giugno 2020, estendendo dunque fino al 30 giugno 2020 il differimento disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Dal prolungamento del differimento del	
--	--	--

termine di pagamento che, comunque, deve avvenire entro l'anno in corso, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4, prevedendo che la proroga disposta dalle lettere a) e b) del comma 3 non si applichi alle procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero dell'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, operando esclusivamente un chiarimento in merito all'applicabilità, per ciò che concerne il settore dei trasporti, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, dell'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del medesimo articolo 1, ai soggetti operanti nei settori del magazzino e supporto ai trasporti.

La disposizione di cui al comma 6 prevede, al fine di mitigare le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del COVID – 19, la non applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino alla data del 30 giugno 2020.

Trattasi di misura che riproduce l'analoga previsione recata dall'articolo 92, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui effetti sono cessati alla data del 30 aprile 2020.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00 per la parte di competenza delle Autorità di sistema portuale e di euro 200.000 per i porti di competenza statale. Conseguentemente, si stima che l'applicazione dell'esenzione dal pagamento della tassa di ancoraggio per i mesi di maggio e giugno 2020 determini maggiori oneri a carico della finanza pubblica pari a circa 18,1 milione di euro per l'anno 2020 cui si provvede mediante -----

Gettito anno	Gettito mensile	Fino al 30 Aprile	Maggio-Giugno
108.254.229,00	9.021.185,75	13.531.778,63	18.042.371,50
200.000,00	16.666,67		33.333,33
		13.531.778,63	18.075.704,83

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Dette risorse sono necessarie in parte per indennizzare le Autorità di Sistema Portuale per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio, in parte a compensare il minor gettito per l'erario (per i porti non rientranti nella circoscrizione di una delle suddette Autorità).	
19 Esonero versamento contributi ANAC Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Relazione illustrativa La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, l'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che le spese di funzionamento dell'Autorità sono a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; prevede, inoltre, che l'Autorità determini, con propria delibera, annualmente l'ammontare della contribuzione dovuta dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, nonché le relative modalità di riscossione, purché la misura della contribuzione fissata tenga conto del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. La predetta delibera è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni, decorsi i quali diventa esecutiva. L'Autorità, in attuazione del citato art. 1, commi 65 e 67, ha determinato con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018, per l'anno 2019, l'importo della contribuzione dovuta, in relazione all'importo posto a base di gara, dai soggetti pubblici e privati vigilati. Anche per il 2020 l'importo è rimasto invariato.	Si esonerano le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi in favore dell'ANCA (Autorità nazionale anticorruzione), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

	Tuttavia in considerazione dell'avanzo di amministrazione maturato dall'Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la norma prevede - limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020 - di esonerare sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici dal versamento del predetto contributo in modo da favorire una maggiore liquidità per cittadini e imprese e, quindi, sostenere la ripresa del sistema produttivo. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all'art. 213 del d.lgs. 50 del 2016. Relazione tecnica- La norma prevede, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l'esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il predetto esonero comporta per l'Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro, cui si provvede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.	
20. Disposizioni in materia di canoni integrativi autostradali Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>(Disposizioni in materia di canoni integrativi autostradali)</i> 1. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del virus Covid- 19, l'integrazione del canone annuo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 luglio 2020, viene liquidata avendo riguardo esclusivamente alla percorrenza chilometrica effettuata nel medesimo periodo dai veicoli che hanno fruito dell'infrastruttura autostradale. RELAZIONE ILLUSTRATIVA	Limitatamente al periodo 1 aprile - 31 luglio 2020, modifica la base di commisurazione del canone anno (ordinariamente fissato nella misura del 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari) alla sola percorrenza chilometrica effettuata nel medesimo periodo dai veicoli che hanno fruito dell'infrastruttura autostradale. <i>(in materia di canoni autostradali vi è proposta ANAS in griglia altri soggetti).</i>

	L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa. L'articolo 19, comma 9-bis, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto un'integrazione di detto canone con un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. L'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un'ulteriore integrazione nella misura di a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Conseguentemente, l'entità dell'integrazione complessivamente dovuta dai concessionari in relazione ai canone concessorio annuo corrisposto direttamente ad ANAS s.p.a. è pari a 6 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio A e B) e di 18 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio 3, 4 e 5). Le modalità di versamento sono state stabilite con decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 n. 1631, che prevede: a) la comunicazione da parte dei concessionari autostradali entro il giorno 10 di ciascun mese l'entità dell'acconto che verrà corrisposto entro la fine del medesimo mese e calcolato avendo riguardo al 95% del traffico registrato nello stesso mese dell'anno precedente; b) nonché pagamento mensile da parte delle concessionario autostradale di un acconto mensile corrispondente al 95% del traffico registrato nello stesso mese a) il versamento di un saldo entro il terzo mese successivo a quello cui si riferisce l'acconto.	
--	---	--

	L'emergenza sanitaria COVID- 19 e le misure di contenimento adottate in attuazione della previsioni di cui al decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 e dal decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, consistenti, tra l'altro, nella limitazione, a decorrere dal 10 marzo 2020, giuste le previsioni del d.P.C.M. 9 marzo 2020 degli spostamenti sull'intero territorio nazionale, hanno determinato una riduzione del traffico autostradale (- 70% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) e dell'entità dei pedaggi riscossi dai concessionari. Tanto premesso, l'intervento normativo è finalizzato ad evitare che, per effetto del meccanismo di liquidazione degli acconti e dei saldi previsti dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 i concessionari siano obbligati a versare degli acconti relativi a volumi di traffici assolutamente non paragonabili a quelli conseguenti all'adozione delle misure di contenimento in parole (e, dunque, non giustificati stante il ridottissimo traffico veicolare in atto) e non recuperabili in corso anno (stante il meccanismo di liquidazione mensile degli acconti), prevedendo che l'entità del canone aggiuntivo sia determinata esclusivamente avendo riguardo al chilometraggio effettivo registrato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020). RELAZIONE TECNICA L'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa. L'articolo 19, comma 9-bis, del decreto – legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto un'integrazione di detto canone con un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. L'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto un'ulteriore integrazione nella misura di	
--	--	--

	a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Conseguentemente, l'entità dell'integrazione complessivamente dovuta dai concessionari in relazione ai canone concessorio annuo corrisposto direttamente ad ANAS s.p.a. è pari a 6 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio A e B) e di 18 millesimi di euro a chilometro percorso (per i veicoli con classi di pedaggio 3, 4 e 5). Le modalità di versamento sono state stabilite con decreto ministeriale del 1° febbraio 2007 n. 1631, che prevede: a) la comunicazione da parte dei concessionari autostradali entro il giorno 10 di ciascun mese l'entità dell'acconto che verrà corrisposto entro la fine del medesimo mese e calcolato avendo riguardo al 95% del traffico registrato nello stesso mese dell'anno precedente; b) nonché pagamento mensile da parte delle concessionario autostradale di un acconto mensile corrispondente al 95% del traffico registrato nello stesso mese a) il versamento di un saldo entro il terzo mese successivo a quello cui si riferisce l'acconto. L'emergenza sanitaria COVID- 19 e le misure di contenimento adottate in attuazione della previsioni di cui al decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 e dal decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, consistenti, tra l'altro, nella limitazione, a decorrere dal 10 marzo 2020, giuste le previsioni del d.P.C.M. 9 marzo 2020 degli spostamenti sull'intero territorio nazionale, hanno determinato una riduzione del traffico autostradale (- 70% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) e dell'entità dei pedaggi riscossi dai concessionari. Tanto premesso, l'intervento normativo è finalizzato ad evitare che, per effetto del meccanismo di liquidazione degli acconti e dei saldi previsti dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 i concessionari siano obbligati a versare degli acconti relativi a volumi di traffici assolutamente non paragonabili a quelli conseguenti all'adozione delle misure di contenimento in parole (e, dunque, non giustificati stante il ridottissimo traffico veicolare in atto) e non recuperabili in corso anno (stante il meccanismo di liquidazione mensile degli acconti),	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	prevedendo che l'entità del canone aggiuntivo sia determinata esclusivamente avendo riguardo al chilometraggio effettivo registrato nel periodo compreso tra il 1 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza nazionale dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 31 gennaio 2020). Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che l'importo complessivo trasferito ad ANAS, in attuazione degli articoli 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall'articolo 15, comma 4, del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel 2017 (ultimo dato disponibile) è pari ad 652 milioni di euro. Nell'evidenziare che l'entità del contributo aggiuntivo è strettamente correlato, in base alla stessa <i>littera legis</i>, al numero di chilometri percorsi sulla rete autostradale da parte di ciascun veicolo e che le modalità di liquidazione dello stesso, definite dal decreto ministeriale 1° febbraio 2007 n. 1631 e fondate su acconti mensili e saldi trimestrali, non sono in alcun modo necessitate dalla fonte primaria, si precisa che la disposizione in parola non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, si rappresenta che la disposizione, oltre a prevedere una modalità di liquidazione transitoria ed applicabile esclusivamente fino al 31 luglio 2020, se, da un lato, esclude esborsi da parte dei concessionari privi di qualsivoglia collegamento con l'intensità dell'utilizzo effettivo della rete autostradale (che costituisce il presupposto legittimante l'applicazione del canone integrativo), dall'altro, garantisce, anche sotto il profilo economico, l'equilibrio dei rapporti tra concessionari autostradali ed ANAS S.p.a. su base pluriennale, evitando che le maggiori somme riscosse da ANAS S.p.a. nell'anno 2020 possano automaticamente tradursi in minori canoni aggiuntivi riscuotibili nell'anno 2021.	
21 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Parere DT mail Brescini 28.04.2020 ore 19.55	1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di	La proposta emendativa prevede interventi in favore degli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri. Il comma 1 prevede, a tal fine, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 800 milioni di euro.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 (nuova RT)	contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.	
Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla società Trenitalia s.p.a. relativamente ai servizi ferroviari interregionali indivisi e al contratto di servizio media e lunga percorrenza passeggeri 2017-2026, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio <i>grosscost</i>. Tali criteri, al fine di evitare sovracompenzazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. 3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma 4, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per la parte relativa ai pagamenti non già avvenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è effettuata in un'unica soluzione entro la data del 31 maggio 2020. 5. La ripartizione delle risorse stanziato per l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuata, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le	Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di appositi decreti. Il comma 3 prevede che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID- 19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Al comma 4 si prevede l'erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale Il comma 5, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziato sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148. Il comma 6 prevede che le imprese di trasporto, che continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore

	modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148,e successive modificazioni. 6.Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 erogano alle stesse imprese, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 7.Al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 58 milioni a decorrere dall'anno 2020. 8. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, e di favorire lo sviluppo degli investimenti e il perseguimento più rapido ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi stessi, non si applicano sino al 31 dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi e quelle relative alle modalità di alimentazione alternativa per tutte le risorse attribuite con stanziamento di competenza sino al 31 dicembre 2021. Per le stesse finalità è autorizzato, fino alla data del 31 dicembre 2021, l'acquisito di autobus tramite la convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonché l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. Fino al 31 dicembre 2021, le risorse statali previste per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, entro il limite massimo del 5%, per l'attrezzaggio dei relativi parchi finalizzato a contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante. 9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 7, quantificati in euro 858 milioni per l'anno 2020 e di euro 58 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede..... Relazione illustrativa La proposta emendativa prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico.	all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31agosto 2020. Il comma 7 incrementa di 58 milioni a decorrere dall'anno 2020 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Con il comma 8 sono introdotte misure che consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti, quali quelle che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento e le modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 7.
--	--	--

	Il comma 1 prevede, pertanto, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 800 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Inoltre, il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento. Il comma 2 stabilisce le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al comma 1, prevedendo l'adozione di appositi decreti. Il comma 3 prevede di conseguenza che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus COVID- 19, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Al comma 4 si prevede, al fine di sostenere il comparto del trasporto pubblico locale, in considerazione dell'attuale emergenza sanitaria in atto che ha determinato una forte riduzione dei relativi introiti da bigliettazione e dal trasporto per gite scolastiche, l'erogazione alla Regioni in unica soluzione, entro la data del 31 maggio 2020, al netto delle eventuali quote già erogate, a titolo di anticipazione, dell'ottanta per cento dello stanziamento 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in deroga alle tempistiche di erogazione previste dall'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'articolo 27, comma 4, del citato decreto-legge n. 50/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni, con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali	Oneri quantificati in euro 858 milioni per l'anno 2020 e di euro 58 milioni a decorrere dall'anno 2021 DT: Riformulazione Si propone una riformulazione volta a chiarire che la compensazione non è commisurata alla riduzione dei ricavi ma agli effetti economici prodotti dalla riduzione del traffico passeggeri. In particolare, al fine di evitare sovracompensazioni, occorrerà tener conto, a riduzione della compensazione, dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Testo riformulato: (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare GLI EFFETTI ECONOMICI SUI CONTRATTI DI SERVIZIO PRODOTTI DALLA riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media relativa al medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dal
--	---	--

attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. L'articolo 47 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il citato articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017, ha infatti precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018. Per l'anno 2019, ad esempio, il decreto n. 82 del 5 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha previsto che al pagamento delle quote assegnate ad ogni singola Regione si provvedesse mediante ordini di pagamento da effettuarsi con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo. Il comma 5, per ridurre i tempi procedurali di erogazione del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevede che la ripartizione delle risorse stanziato sul fondo medesimo, sia effettuata applicando le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta 26 giugno 2013, n.148 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando quanto disposto al comma 2 bis dello stesso articolo 27 come modificato dall'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124. Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto, che, malgrado la rilevante riduzione del servizio disposta a seguito delle misure di contenimento, continuano a dover far fronte ai costi fissi connessi, tra l'altro, al personale ai fornitori e al mantenimento in efficienza del materiale rotabile, ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020. Il comma 7 prevede, al fine di incentivare il trasporto pubblico locale, che la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sia incrementata di 58 milioni a decorrere dall'anno 2020. Come noto, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo di cui al citato articolo 16-bis, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il suo riparto. In particolare, l'articolo 27, comma 1, del citato decreto legge n. 50/2017 ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni € a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio. La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha successivamente previsto due modifiche all'entità del Fondo. L'articolo 1, comma 79, della legge n. 205 del 2017, ha incrementato il	prolungamento della validità residua alla data di entrata in vigore delle misure di contenimento degli abbonamenti annuali, ordinari e integrati, a decorrere dal termine delle misure di contenimento.
--	--

	Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Al contempo, è stata disposta una riduzione del Fondo di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi, a copertura degli oneri derivanti dalla misura prevista dal comma 28 dell'articolo 1 della medesima legge n. 205 del 2017. Conseguentemente, lo stanziamento del Fondo (cap. 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti - Tab. 10) nel Bilancio triennale 2018-2020 ammontava a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019, mentre lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2020-2022 ammonta a 4.875,554 milioni di euro per il 2020 ed a 4.874,554 milioni € per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con la proposta normativa, si intende, pertanto, ripristinare la dotazione del Fondo, al fine di incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Con il comma 8 sono introdotte misure che, tenendo conto delle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria in corso, consentono di garantire una più tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti, sospendendo temporaneamente alcune disposizioni vigenti. In primo luogo le attuali difficoltà finanziarie delle regioni, degli enti locali e delle imprese esercenti i servizi che perdureranno anche nella fase successiva a quella emergenziale non consentono di dare attuazione alla previsione di un cofinanziamento a loro carico nel rinnovo del parco autobus. Per evitare, quindi, il possibile blocco degli investimenti sono temporaneamente sospese le previsioni che stabiliscono l'obbligo di un cofinanziamento, condividendo le specifiche richieste della Conferenza delle Regioni e dell'ANCI. Per analoghe ragioni appare molto complesso attuare nel breve periodo il rinnovo del parco rotabile con modalità di alimentazione alternativa, che presuppongono rilevanti interventi di carattere infrastrutturale sul territorio. Di conseguenza, si propone di sospendere le disposizioni sulle modalità di alimentazione alternativa al diesel per le risorse attribuite a diverso titolo con stanziamenti di competenza per il rinnovo del parco rotabile sino al 31 dicembre 2020, lasciando agli enti affidanti la scelta sulla modalità di rinnovo del parco rotabile più efficace nelle circostanze attuali. Inoltre, nella difficoltà di procedere nelle circostanze attuali a nuove procedure di acquisto, si consente alle amministrazioni ed alle aziende interessate di poter utilizzare la vigente convenzione Consip per l'acquisto del materiale rotabile (autobus 3) in scadenza al 1° agosto 2020 sino alla data del 31 marzo 2021, nonché di acquistare i mezzi anche in leasing. Infine, si propone di destinare fino al 31	
--	--	--

	dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 7. Relazione tecnica Il comma 1 prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 800 milioni di euro, per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico di persone oggetto di obbligo di servizio pubblico (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario regionale e servizio ferroviario universale nazionale) che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. Si rappresenta che la stima della dotazione del Fondo è stata effettuata prendendo quale valore di riferimento la media dei ricavi registrati nel triennio 2016-2018 (<i>fonte: Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale</i>). Inoltre le previsioni di decremento di ricavi sono riferite al solo periodo che va da marzo 2020 al 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020) e sono state stimate avendo riguardo ai soli servizi di trasporto pubblico locale di ambito regionale e tenendo conto, in coerenza con il contenuto dei provvedimenti fino ad ora adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, della progressiva riduzione delle misure di contenimento del virus COVID-19. Il dettaglio dei parametri utilizzati per la quantificazione del Fondo viene riportato nella tabella seguente:	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Regione	Totali ricavi da traffico 2016	Totali ricavi da traffico 2017	Totali ricavi da traffico 2018
ABRUZZO	45.818	48.079	48.079
BASILICATA	16.885	16.517	15.138
CALABRIA	47.313	46.566	46.566
CAMPANIA	202.840	214.501	289.079
EMILIA-ROMAGNA	252.138	269.170	279.079
FRIULI-VENEZIA-GIULIA	64.878	66.338	67.338
LAZIO	482.955	525.105	513.105
LIGURIA	151.339	162.989	170.989
LOMBARDIA	533.046	539.591	552.591
MARCHE	58.106	59.839	62.839
MOLISE	8.696	9.073	7.073
PIEMONTE	250.420	259.011	263.011
PUGLIA	105.619	104.701	110.701
SARDEGNA	77.658	83.900	71.900
SICILIA	168.066	162.574	186.574
TOSCANA	290.548	312.181	331.181
TRENTINO ALTO-ADIGE	23.988	24.478	27.478
UMBRIA	43.380	41.939	42.939
VALLE D'AOSTA	7.949	6.040	7.040
VENETO	391.342	394.784	515.784
Totale	3.222.984	3.347.376	3.611.376
Media 2016-2018	3.394.079		
Media mensile	282.840		
Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
Riduzione di ricavi (%)	74%	90%	50%
Riduzione di ricavi (€.)	209.302	254.556	141.420

Il comma 2 reca disposizioni attuative delle previsioni di cui al comma 1, stabilendo le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

	Il comma 3 della disposizione in parola non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto stabilisce unicamente che le riduzioni dei servizi di trasporto disposte a seguito delle misure di contenimento del virus, per il trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali indivisi, non comportino una decurtazione dei corrispettivi previsti dai contratti in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto le risorse necessarie a copertura del pagamento dei contratti in essere rimangono quelle stanziare a legislazione vigente. Le disposizioni previste dai commi 4 e 5 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica prevedendo esclusivamente procedure e tempi più rapidi per l'erogazione dell'anticipazione e del saldo delle risorse già stanziare per l'annualità 2020 a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Si precisa che l'anticipo di cassa garantito con la disposizione rispetto alla legislazione vigente è pari a 1,461 miliardi di euro, poiché alla data del 31 maggio sarebbero stati effettuati pagamenti mensili per un totale di circa 2,5 miliardi. Il comma 6 prevede che le stesse imprese di trasporto ricevano dalle autorità titolari dei relativi contratti di servizio un anticipo di cassa non inferiore all'80% dei corrispettivi contrattualmente previsti fino al 31 agosto 2020. Pertanto dal presente comma, trattandosi di semplice anticipazione di risorse disponibili a legislazione vigente e di competenza dell'anno in corso, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proposta di cui al comma 7 prevede l'incremento di euro 58 milioni, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 comma 647 della legge n. 208 del 2015. Il comma 8 prevede norme di semplificazione e di accelerazione degli investimenti, oltre alla possibilità di destinare fino al 31 dicembre 2021 una quota, nel limite massimo del 5%, delle risorse stanziare per il rinnovo dei parchi autobus e ferroviari utilizzati per il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, all'attrezzaggio dei medesimi parchi necessario per limitare i rischi epidemiologici per i passeggeri e per il personale viaggiante. Dalle disposizioni previste dal comma 8 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi 1 e 7, cui si provvede...	
22 Sviluppo dei sistemi trasporto rapido di massa Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1992, n 211, è sostituito con il seguente: <i>“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant, nonché ai sistemi di trasporto rapido di massa con trazione a fune o eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti”.</i> Relazione illustrativa La legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa” ha previsto finanziamenti “ai fini dello sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali aree la mobilità e le condizioni ambientali”, prevedendo, altresì all'articolo 1, comma 1-bis che <i>“le disposizioni della presente legge si applicano anche ai sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonché ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant”.</i> La disposizione proposta, atteso che attualmente i sistemi di trasporto rapido di massa che vengono eserciti con veicoli filoviari o più in generale, con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti, risultano esclusi dall'ambito di applicazione della citata legge n. 211 del 1992, amplia la categoria di impianti per i quali è possibile usufruire dei contributi previsti dalla medesima legge. Tali sistemi, configurandosi anch'essi come sistemi di trasporto dotati di impianto fisso e a trazione elettrica, in molti ambiti urbani sono “atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali” nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della legge stessa. Relazione tecnica La disposizione, ampliando l'ambito di applicazione della legge n. 211 del 1992, e prevedendo quindi esclusivamente la possibilità di finanziare ulteriori sistemi di trasporto rapido di massa, non determina nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.	La disposizione estende anche ai sistemi urbani di connessione quali ascensori e tapis roulant, nonché ai sistemi di trasporto rapido di massa con trazione a fune o eserciti con veicoli su gomma a trazione elettrica che si alimentano o ricaricano lungo la via di corsa con sistemi di alimentazione continui o discreti, i benefici previsti dalla legge 211/92 per i finanziamenti finalizzati allo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per favorire l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

23 Attualizzazione di contributi pluriennali tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e operazioni finanziarie per gli investimenti dei Comuni Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Al fine favorire il rilancio degli investimenti dei Comuni a favore dello sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione viaria, dell'efficientamento energetico, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere utilizzate, anche mediante attualizzazione, alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. A tal fine, i beneficiari delle risorse di cui al comma 1, individuate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione è finalizzata a permettere di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondoper investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. RELAZIONE TECNICA La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica	La disposizione permette di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno per il rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica.
24 Misure per favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico	1. Al fine di favorire la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico, gli importi dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non ancora erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, possono essere erogati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e utilizzati dai comuni beneficiari, previo parere favorevole dei Ministeri	Gli importi dei mutui concessi da CDP per il risanamento dei centri storici possono essere utilizzati dai comuni beneficiari per la realizzazione di opere di messa in sicurezza contro il rischio di dissesto idrogeologico.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 23.04.2020 ore 00.17	competenti, anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato.	
Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	RELAZIONE ILLUSTRATIVA Ai sensi dell'articolo 16, comma 17, della legge n. 41/1986, Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui per la realizzazione – contestualmente al risanamento dei centri storici e alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate – di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985. L'onere di ammortamento per capitale e interessi di tali mutui è stato posto dal medesimo comma 17 a carico del bilancio dello Stato. La disposizione è finalizzata a consentire ai comuni a cui la Cassa depositi e prestiti ha concesso tali mutui di poter utilizzare le risorse ancora da erogare anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico site nel territorio del comune interessato. RELAZIONE TECNICA La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
25. Incremento Fondo salva-opere Mail Quadri 24.04.2020 ore 8.04 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	<i>1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVID -19, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede_____</i> <i>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'erogazione delle risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-<i>quinquies</i> del citato decreto legge n. 34 del 2019, per l'intera somma spettante ai sensi del comma 1-<i>bis</i> del medesimo articolo 47, con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo ed all'ottavo periodo del comma 1-<i>ter</i> del citato articolo 47.</i> Relazione illustrativa Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante “<i>Misure urgenti di crescita economica e per la</i>	Comma 1: si prevede l'incremento di 50 milioni per l'anno 2020 della dotazione del fondo di cui all'art. 47, commi 1- bis e 1-<i>quinquies</i>, del DL n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita). Comma 2: limitatamente ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione alle risorse del fondo per crediti rimasti insoddisfatti all'esito di procedure concorsuali avviate a decorrere dall'1.1.2018 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 34 del 2019, si prevede la non applicazione delle procedure di verifica ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e di accertamento della regolarità contributiva ai fini previdenziali.

	<i>risoluzione di specifiche situazioni di crisi</i>”, all’art. 47 bis ha previsto il cd “Fondo salva Opere” nonché le disposizioni generali per l’accesso al fondo. Il Fondo prevede uno stanziamento di 12 milioni per l’anno 2019 e 33,5 milioni per l’anno 2020. La proposta normativa, al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 sulle attività imprenditoriali connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse opere, prevede un incremento della dotazione del Fondo previsto all’articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 di 50 milioni per l’anno 2020. A tal fine si evidenzia che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n. 144 del 12 novembre 2019 intitolato “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo Salva opere”, risultano presentate entro i termini indicati dal decreto dirigenziale n. 16861 del 19 dicembre 2019 domande di accesso al fondo, da parte dei creditori di cui al comma 1- <i>quinquies</i> dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni attualmente disponibili e stanziati per soddisfare detti operatori economici. Il comma 2 prevede la non applicazione in relazione ai creditori di cui al comma 1- <i>quinquies</i> dell’articolo 47 del decreto – legge n. 34 del 2019 che hanno provveduto a presentare la domanda di ammissione al fondo delle previsioni di cui al settimo ed all’ottavo periodo del comma 1-<i>ter</i> del citato articolo 47 relativo alla preventiva verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’effettuazione del pagamento della regolarità contributiva del beneficiario e all’espletamento della procedura di cui all’articolo 48-<i>bis</i> del d.P.R. n. 602 del 1973. Relazione tecnica Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, quantificato in euro 50 milioni per l’anno 2020, si provvede _____ La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli eventuali debiti previdenziali e tributari dei soggetti	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	ammessi a beneficiare delle risorse del fondo si riferiscono, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 103 del decreto – legge n. 18 del 2020, nonché delle discipline relative all'iscrizione a ruolo dei debiti tributari, ad entrate relativi ad annualità precedenti a quella in corso, in relazione alle quali è stato già scontato l'effetto nell'anno di riferimento.	
26. Disposizioni in materia di mobilità urbana sostenibile Mail ULE 27.04.2020 ore 14.48 Parere DF su vecchio testo mail 30.04.2020 ore 2.05 Mail ULE 1.05.2020 ore 9.23 (Nuovo testo) Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	(Misure per incentivare la mobilità sostenibile) 1. All'articolo 2 del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, le parole: “euro 70 milioni per l'anno 2020” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120 milioni per l'anno 2020”; 2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: “A valere sul programma sperimentale, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 70 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.”; 3) al terzo periodo: 3.1 le parole: “e n. 2015/2043” sono sostituite dalle seguenti: “o n. 2015/2043”; 3.2. le parole: “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021”; 3.3. dopo le parole: “buono mobilità” sono inserite le seguenti: “, cumulabile con quello previsto al quarto periodo, ”; 3.4. dopo le parole: “biciclette a pedalata assistita” sono aggiunte le seguenti “e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel”; b) al comma 2, al primo periodo, le parole: “corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale” sono sostituite dalle seguenti: “corsie riservate per il	Le disposizioni di cui al comma 1 prevedono il riconoscimento ai cittadini maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di un buono mobilità di importo pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. A tal fine, vengono destinate le risorse già previste per il 2020 per il buono mobilità, cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le disposizioni di cui al comma 2, apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di promuovere l'utilizzo nelle aree urbane di mezzi a basso impatto ambientale, Il comma 3 prevede l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività attualmente stabilita, della predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro e della nomina del responsabile della

	<i>trasporto pubblico locale o piste ciclabili</i>”, e al terzo periodo le parole: “<i>e n. 2015/2043</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>o n. 2015/2043</i>”; 2. Fermo quanto previsto dall’articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1: 1) dopo il numero 6), è inserito il seguente: «<i>6-bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;</i> 2) dopo il numero 39) è inserito il seguente: «<i>39-bis): Bike lane: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; »;</i> b) all’articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente: «<i>9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.</i>». 3. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e la razionalizzazione degli orari di lavoro, gli obblighi di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applicano anche alle imprese e agli enti pubblici con sede in una Città metropolitana ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, con più di 100 dipendenti. All’attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 60.000 abitanti. DF su vecchia formulazione: rinuncia a maggior gettito La disposizione di cui al comma 1, novellando l’articolo 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introduce incentivi alla mobilità sostenibile al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle città metropolitane e nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti In particolare si prevede la promozione di forme di mobilità alternativa e la diffusione della micro mobilità elettrica e l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili attraverso il riconoscimento di un "<i>buono mobilità alternativa</i>" per i residenti nelle sopra richiamate città e aree urbane, pari ad euro 200 per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2020, di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini, ovvero per l’utilizzo, entro la medesima data, dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. Tale contributo non costituisce reddito imponibile del beneficiario. Al riguardo si fa osservare, da un punto di vista formale, che la previsione della non imponibilità appare superflua considerato che il buono in argomento non sarebbe comunque inquadrabile nell'ambito delle categorie reddituali del TUIR. <u>Al riguardo, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che la suddetta proposta si configuri quale una rinuncia a maggior gettito:</u>
--	---	---

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in relazione alle misure precauzionali che sarà necessario attuare nei prossimi mesi, la mobilità nelle aree urbane e metropolitane subirà inevitabili e rilevanti cambiamenti dovuti sia alla riduzione della capacità di trasporto pubblico determinata dalla necessità di garantire il distanziamento sociale che alla possibile minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico, con un conseguente incremento modale per gli spostamenti effettuati con autoveicoli privati.

La presente disposizione, **al comma 1**, apporta modifiche all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, al fine di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 istituisce il «Programma sperimentale buono mobilità» con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, climalteranti e acustiche, dei volumi di traffico privato, della congestione veicolare e dell'occupazione dello spazio pubblico. La modifica proposta, **al comma 1, lettera a)**, prevede che per l'anno 2020 il Programma incentivi forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nelle Città metropolitane ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualità. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilità sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Rispetto a quanto previsto dal vigente articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019, si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020; inoltre,

infatti attualmente, nel bilancio dello Stato nessun gettito è scontato in relazione a tali contributi di nuova istituzione.

	tale buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel. Inoltre, alla lettera b) del medesimo comma 1 si novella l'articolo 2, comma 2, del citato decreto legge n. 111 del 2019, che attualmente prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale. La modifica prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma anche di piste ciclabili, in aggiunta o in alternativa a quelli relativi alle corsie riservate per il trasporto pubblico locale. Il comma 2, lettera a), sempre per le finalità di cui al comma 1, e in particolare per promuovere l'utilizzo delle biciclette nelle aree urbane, quali mezzi a basso impatto ambientale, apporta modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In particolare, fermo quanto previsto dall'articolo 33- bis del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che reca la disciplina della circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, si modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il numero 6), il numero 6-bis), che introduce la definizione di "Casa avanzata", ovvero una linea di arresto dedicata alle biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli per garantire maggior sicurezza alla circolazione delle biciclette. Si prevede, poi, sempre all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 39), l'inserimento del numero 39-bis) che introduce la definizione di "Bike line", ovvero la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La bike lane è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi, eliminando ogni forma di promiscuità di circolazione con altre tipologie di veicoli, con indubbi vantaggi sulla sicurezza e snellimento della circolazione. In coordinamento e in attuazione dell'introdotta definizione di "casa avanzata", alla lettera b) del medesimo comma 2 si modifica l'articolo 182 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserendo, dopo il comma 9-bis, il comma aggiuntivo 9-ter, che prevede, nelle intersezioni semaforizzate, e sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sulla soglia dell'intersezione possa essere realizzata la "casa	
--	---	--

avanzata”, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Infine, il **comma 3** prevede l’obbligatorietà della predisposizione del piano degli spostamenti casalingo e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 50.000 abitanti. Attualmente, detto obbligo, previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, si applica esclusivamente alle imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991. In tutti gli altri casi, gli adempimenti in parola sono previsti come “facoltativi”.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui al **comma 1** prevedono il riconoscimento ai cittadini maggiorenni che risiedono nelle città metropolitane e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di un buono mobilità di importo pari al 70 per cento della spesa sostenuta e comunque in misura non superiore a euro 500 a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

A tal fine, vengono destinate le risorse già previste per il 2020 dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 111 del 2019 per il buono mobilità di cui al terzo periodo del medesimo comma (che pertanto trova attuazione a seguito della rottamazione delle tipologie di autoveicoli e di motocicli ivi indicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021) cui si aggiungono ulteriori 50 milioni di euro anch’essi provenienti dalla quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di

	CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per i proventi delle aste 2018 destinati al Ministero dell'ambiente dalle aste CO2 e oggetto di riassegnazione a fine 2019 il versamento in conto entrata è stato effettuato il 27 settembre 2019 (quietanza di versamento n. 27922, causale “versamento all'entrata del bilancio statale dei proventi delle aste delle quote di emissione per gli impianti fissi relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30”) per un importo complessivo pari a 1.438.955.642, 57 euro, che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sono destinati, per il 50% al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50% è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%. Le misure previste nel comma 1 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a “ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici”, coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. La corresponsione dei “buoni mobilità” ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica. In particolare, gli oneri in argomento sono a carico dei seguenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: - euro 50 milioni sui capitoli 8415 e 8406 di competenza 2018 e 2019 (residui di lettera f); - euro 5 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2019 (residui di lettera f); - euro 70 milioni sul capitolo 7955-PG1, di competenza 2020. Si specifica che il capitolo 7955-PG1 è in registrazione alla Corte dei Conti. La novella delle disposizioni sul buono mobilità, già previsto dal vigente articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto legge n. 111 del 2019 per la rottamazione delle categorie di autoveicoli e motocicli, in forza della quale detto buono può essere impiegato anche per l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel, si limita ad ampliarne le possibilità di utilizzo fermo restando il valore	
--	---	--

	riconosciuto al buono stesso (1.500 euro per ogni veicolo rottamato e 500 euro per ogni motociclo rottamato), pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La modifica apportata all'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 111 del 2019 estende la possibilità di impiego dei finanziamenti ivi previsti anche per la realizzazione di piste ciclabili; trattandosi di una facoltà condizionata alla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fattor comune, le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono costituite dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. Le misure previste ai commi 1 e 2 rientrano tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi sopra citati possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 del citato decreto legge sono comprensive di tutti gli oneri che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà sostenere per la gestione e attuazione del Programma sperimentale buono mobilità e per la gestione e attuazione del Programma di finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili. Le disposizioni di cui <u>al comma 2</u>, introdotte al fine di promuovere l'utilizzo nelle aree urbane di mezzi a basso impatto ambientale, apportano modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il <u>comma 3</u> prevede l'obbligatorietà, in luogo della facoltatività attualmente stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, della predisposizione del piano degli spostamenti casa- lavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 60.000 abitanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi, dunque, di disposizione di	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
27. (Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche) Mail Quadri 2.05.2020 ore 19.48 Mail Simonetti 04.05.2020 ore 20.30	1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, salvaguardando, al contempo, la salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede quanto ad euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Relazione illustrativa	Comma 1. Prevede l'istituzione di un fondo per l'adozione, presso gli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, di appositi dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali adeguati. La dotazione del fondo è di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Comma 2. Per garantire i sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Mit, e salvaguardare la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l'anno 2020

	La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata, a fronte dell'attuale situazione sanitaria in atto, a garantire l'espletamento dell'attività dei dipendenti Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento Trasporti per i trasporti, la navigazione, gli affari generali in condizioni di sicurezza sanitaria attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi e di nuovi modelli organizzativi che, riducano al minimo le occasioni di contatto, salvaguardando anche la salute dell'utenza. Al riguardo, deve poi sottolinearsi che l'implementazione di nuovi modelli organizzativi, con l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, comporterà una maggiore razionalizzazione dei processi produttivi con un aumento del relativo indice quantificabile in 10-15 punti percentuali, parametrabile alla produttività di 300-450 nuove unità di personale. In via esemplificativa, gli interventi necessari a ridurre al minimo le occasioni di contagio consisteranno nell'adozione e nell'istallazione: 1. di un sistema di termocamere per la misurazione della temperatura corporea del personale, dell'utenza e dei candidati e relativo sistema di monitoraggio e gestione; 2. di un sistema di tornelli a tre vie per l'inibizione automatica dell'utenza con temperatura corporea superiore al limite ammesso; 3. di un impianto del software di riconoscimento facciale, al fine di evitare la procedura di riconoscimento dei candidati prima della prova d'esame; 4. di barriere "antifiato" in plexiglass su tutte le postazioni candidato; 5. di installazione su ogni postazioni candidato di monitor dotati di videocamera per il riconoscimento facciale dell'esaminando; 6. di un sistema per garantire il lavoro da remoto della postazione dell'esaminatore. 7. di un software di virtualizzazione dello sportello fisico dell'Ufficio con relativa gestione elettronica dei fascicoli e del relativo work flow; 8. di sistema per rendere tutte le risorse circuitali necessarie in modalità cloud, al fine di garantire la massima accessibilità e scalabilità della soluzione e non richiedere investimenti per l'acquisto di componentistica Hardware; 9. di un software centrale cd "Quiz patenti" per la necessaria integrazione con il software di riconoscimento facciale e la gestione remotizzata della sessione da parte dell'esaminatore. La disposizione di cui al comma 2 è finalizzata ad assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri del personale dipendente dei Provveditorati alle opere pubbliche, tutelando la salute dei dipendenti attraverso l'utilizzo di appositi	
--	--	--

	dispositivi di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante mani)e la sanificazione delle postazioni di lavoro mediante apposito spray disinfettante. Relazione tecnica Le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, per l’anno 2020, sono quantificabili in 4 milioni di euro per la realizzazione degli interventi descritti ai punti da 1 a 6 della relazione illustrativa e in ulteriori 3 milioni di euro per l’implementazione dei sistemi descritti ai punto 7, 8 e 9 della relazione illustrativa. La dotazione richiesta per gli esercizi finanziari successivi relativi agli anni 2021 e 2022, pari al 20% annuo dell’investimento iniziale, trova origine nella necessità di coprire i costi connessi con l’erogazione dei necessari servizi continuativi di manutenzione, gestione e sviluppo del sistema. Agli oneri derivanti dalle predette misure si provvede: -quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Al riguardo, si specifica che le risorse utilizzate acopertura finanziaria sono allocate sul capitolo di spesa 7437, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per gli anni 2021 e 2022, il cui utilizzo per l’importo di 1.400.000,00 euro non compromette la realizzazione del Programma di cui all’articolo 145, comma 33, della legge n. 388 del 2000. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 2, per l’anno 2020, sono state quantificate in euro 345.000,00, come riportato successiva tabella. La predetta somma è stata determinata sulla base dei seguenti parametri: - periodo temporale maggio-dicembre 2020; - totale dipendenti Provveditorati che svolgono sopralluoghi, n. 594; - totale sopralluoghi nel periodo di riferimento, n. 71.280; - costo dispositivo per dipendente e per sopralluogo, euro 1,50; - totale costo dispositivi per n. 71.280 sopralluoghi, euro 106.920,00;	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

- costo sanificazione postazione per dipendente e per mese, euro 50,00;
- totale costo per sanificazione postazioni dei dipendenti, euro 237.600,00.

REGIONE	NUMERO TECNICI	SOPRALLUOGHI PER MESE(15)	8 MESI	DPI 1,50 € PER SOPRALLUOGO	PULIZIA POSTAZIONE 50€ PER TECNICO	COSTO TOTALE
PIEMONTE	17	255	2040	3.060,00 €	6.800,00 €	9.860,00 €
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LIGURIA	16	240	1920	2.880,00 €	6.400,00 €	9.280,00 €
VENETO	29	435	3480	5.220,00 €	11.600,00 €	16.820,00 €
TRENTINO ALTO ADIGE	5	75	600	900,00 €	2.000,00 €	2.900,00 €
FRIULI VENEZIA GIULIA	14	210	1680	2.520,00 €	5.600,00 €	8.120,00 €
LOMBARDIA	26	390	3120	4.680,00 €	10.400,00 €	15.080,00 €
EMILIA	35	525	4200	6.300,00 €	14.000,00 €	20.300,00 €
TOSCANA	36	540	4320	6.480,00 €	14.400,00 €	20.880,00 €
MARCHE	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
UMBRIA	8	120	960	1.440,00 €	3.200,00 €	4.640,00 €
LAZIO	58	870	6960	10.440,00 €	23.200,00 €	33.640,00 €
ABRUZZO	18	270	2160	3.240,00 €	7.200,00 €	10.440,00 €
SARDEGNA	22	330	2640	3.960,00 €	8.800,00 €	12.760,00 €
CAMPANIA	119	1785	14280	21.420,00 €	47.600,00 €	69.020,00 €
MOLISE	6	90	720	1.080,00 €	2.400,00 €	3.480,00 €
PUGLIA	31	465	3720	5.580,00 €	12.400,00 €	17.980,00 €
BASILICATA	30	450	3600	5.400,00 €	12.000,00 €	17.400,00 €
SICILIA	78	1170	9360	14.040,00 €	31.200,00 €	45.240,00 €
CALABRIA	28	420	3360	5.040,00 €	11.200,00 €	16.240,00 €
TOTALI	594	8.910	71.280	106.920,00 €	237.600,00 €	344.520,00 €

Agli oneri derivanti dalle predette misure si provvede:

- quanto a 232.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018. Al riguardo, si specifica che le risorse utilizzate a copertura sono allocate sul capitolo 1227, piano gestionale 3 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che presenta la necessaria disponibilità, in termini di competenza e cassa per l'anno 2020, il cui utilizzo non compromette l'attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018;
- quanto a 113.000,00 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28 Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al

Attribuiti **10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021** al comune di Taranto per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano. Si

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail ULE 05/05/2020 15.14	finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2019. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il Comune di Taranto è uno dei più esposti agli effetti nocivi dell'inquinamento atmosferico: si rende, quindi, estremamente urgente attivare misure atte a ridurre gli impatti delle emissioni inquinanti. Il rinnovo del parco automobilistico con mezzi più sostenibili, obiettivo del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, va accelerato in modo da poter garantire in tempi rapidi la sostituzione degli autobus circolanti, responsabili della produzione di emissioni inquinanti, con altri a impatto ambientale estremamente limitato. La norma prevede l'attribuzione immediata al Comune di Taranto di 20 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse attribuite al Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile, per renderle immediatamente erogabili. RELAZIONE TECNICA La disposizione, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, relative al rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, prevede che al comune di Taranto vengano attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Dell'assegnazione di tali risorse al comune di Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne tiene conto nel riparto che sarà stabilito dal decreto ministeriale di applicazione dell'articolo 4 del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 30 aprile 2019. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di una finalizzazione di risorse già disponibili a legislazione vigente.	utilizzano le risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile
29. Finanziamento del sistema bus rapid transit	1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro	Autorizzazione di spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per

Mail ULE 05/05/2020 15.14	in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di <i>bus rapid transit</i>, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa. RELAZIONE ILLUSTRATIVA La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto. In particolare, al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini, la proposta normativa prevede la realizzazione di infrastrutture di supporto per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale a basso impatto, autorizzando la spesa di 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Il nuovo sistema di bus rapid transit si inserisce in quest'ambito, essendo costituito da una serie di interventi (realizzazione corsie riservate, impianti di fermata, sistemi di priorità semaforica) che comporteranno una razionalizzazione della rete di autobus urbani e una drastica riduzione del trasporto su mezzo privato, con conseguente riduzione della congestione stradale ed abbattimento delle emissioni inquinanti. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa sono ricompresi anche le attività di progettazione e altri oneri tecnici. RELAZIONE TECNICA La disposizione è finalizzata ad introdurre un'ulteriore azione tesa a ridurre l'entità dell'inquinamento ambientale della città di Taranto e prevede l'attribuzione al comune di Taranto di complessivi 130 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024. Quanto alla copertura finanziaria, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle risorse destinate al finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, iscritte sul capitolo 7400, piani di gestione 4	l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e 40 milioni per l'anno 2024 (complessivi 130 milioni di euro) in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di <i>bus rapid transit</i>. Agli oneri si provvede riducendo il fondo da ripartire di cui al comma 95 della legge n. 145 del 2018 (1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033).
---------------------------	--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	e 5, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la disponibilità di risorse necessarie a copertura della disposizione in termini di competenza e di cassa ed allo stato non impegnate.	
30 Collegamenti ferroviari di Taranto Mail ULE 05/05/2020 15.14	1. Al fine di migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie è autorizzata la spesa di 39,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Ai fini di potenziare e sviluppare le attività industriali e commerciali del porto di Taranto e di favorire le connessioni tra il porto e la città storica sono in fase di realizzazione alcuni interventi specifici da parte di Rete Ferroviaria Italiana che, a seguito del recepimento delle prescrizioni della Conferenza di Servizi Ambientale avviata il 29/07/2019, relative ad un intervento di bonifica con volumi di terre da trattare in quantità notevolmente superiori a quelli stimati nel progetto posto a base di gara, hanno portato all'incremento del costo del progetto di 5 milioni di euro. Inoltre, la disposizione è finalizzata a migliorare i collegamenti ferroviari tra Taranto e Brindisi e in particolare quelli con l'aeroporto di Brindisi: a tal fine, è necessario completare la realizzazione della bretella ferroviaria di connessione diretta dell'aeroporto con la città di Taranto per un importo pari a 10 milioni. La norma prevede, altresì, l'incremento delle prestazioni della linea ferroviaria Taranto-Brindisi mediante la predisposizione di un apparato centrale computerizzato, per il cui completamento sono necessari ulteriori 13,5 milioni di euro rispetto a quanto già disponibile. Infine per una migliore qualità del servizio di trasporto intermodale sono previsti interventi per l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e Grottaglie, per complessivi 11 milioni di euro, ivi compreso il potenziamento del sottopasso di Taranto.	Autorizzazione di spesa di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 21 milioni per l'anno 2022 (complessivi 39,5 milioni di euro) per migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie. Agli oneri si provvede riducendo il fondo da ripartire di cui al comma 140 della legge n. 232 del 2016 (3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032)

	RELAZIONE TECNICA La disposizione è finalizzata a migliorare i collegamenti tra la città di Taranto, il porto, la rete ferroviaria nazionale e l'aeroporto di Brindisi, nonché ad effettuare interventi per l'ammodernamento delle stazioni di Taranto e di Grottaglie. Quanto alla copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi previsti dalla disposizione, per un importo complessivo di 32,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 13,5 milioni per l'anno 2021 e 14 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana. In particolare si tratta di quota parte dei 411,40 milioni di euro assegnati a RFI nell'ambito del contratto di programma investimenti (CdP-I) 2017-2021, finalizzati alla copertura degli oneri finanziari derivanti da eventuali finanziamenti contratti per la realizzazione di nuovi investimenti. Tali finanziamenti non sono stati attivati e pertanto le risorse stanziare a copertura dei relativi oneri finanziari risultano totalmente disponibili. Si evidenzia, altresì, che l'utilizzazione delle stesse non pregiudica la realizzazione degli interventi programmati e quelli in corso che continuano a trovare copertura sulle risorse a valere sul CdP-I.	
PCM Editoria		
1. (Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40	Per il 2020 si innalza dal 30 al 50% l'importo massimo dell'investimento investimenti in campagne pubblicitarie ammesso al credito d'imposta introdotto, in regime straordinario, dal DL n. 18 del 2020 e si innalza il tetto di spesa a 60 milioni di euro. Oneri: 32,5 milioni di euro per il 2020. DF su vecchio testo: Valutazione politica – Rinvio MiSE Con la proposta in esame si intende modificare il regime straordinario, introdotto per il 2020 dall'articolo 98 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui al comma 1-

	milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020." 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede <i>RELAZIONE</i> <i>Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando –in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso - un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive locali), che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto. Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente. Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese. A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta. Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.</i>	ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, la relazione illustrativa annessa alla proposta chiarisce che “il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 ... impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese”. A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30% al 50% l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta. Il tetto di spesa per l'anno 2020 è, conseguentemente, innalzato fino a 60 milioni di euro; nel dettaglio, il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Al riguardo – nel segnalare che la procedura di concessione dell'agevolazione è gestita dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – fermo restando quanto il Ministero dello sviluppo economico intenderà rappresentare, si rinvia all'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche. Dal punto di vista finanziario, la disposizione in parola comporta <u>oneri pari a 32,5 milioni di euro nel 2020.</u>
--	---	---

RELAZIONE TECNICA

La disposizione novella l'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), al fine di rafforzare il beneficio fiscale ivi introdotto per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari nell'anno 2020.

A tal fine, è innalzato dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per il 2020 ed è aumentato fino a 60 milioni di euro il tetto di spesa, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Le stime sull'andamento del mercato pubblicitario relative al primo semestre dell'anno in corso segnalano, rispetto allo stesso periodo del 2019, una caduta verticale degli investimenti pubblicitari, che arriverebbe fino al 90% per il sistema radiotelevisivo locale (stima Confindustria Radio Televisioni) e si attesterebbe almeno al 50% per i giornali (-45% per i quotidiani e -60% per i periodici, secondo i dati FIEG). Alla luce di tali dati, il limite di spesa individuato appare proporzionato all'importo atteso del credito richiesto dalle imprese.

Per l'anno 2019 sono state infatti presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese.

Circa il 75% delle domande ha quindi riguardato micro e piccole imprese che hanno effettuato già nello scorso anno investimenti largamente inferiori all'importo del massimale fruibile e che, a fronte della crisi in atto, in mancanza di adeguato incentivo fiscale potrebbero rinunciare all'investimento pubblicitario.

Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammontava a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammontava complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Sulla base dei dati sopra esposti, è quindi ragionevole valutare che nelle attuali condizioni di mercato le risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro per il 2020, risultino sostanzialmente adeguate a soddisfare il fabbisogno della richiesta,

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>anche scontando l'effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.</i> <u>ONERE DA COPRIRE: 32,5 MILIONI DI EURO ANNUI PER L'ANNO 2020</u>	
2. (Regime di forfetizzazione delle rese dei giornali) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede RELAZIONE <i>La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.</i> <i>In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l'entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima una perdita di gettito IVA di circa 13 milioni di euro per il 2020.</i> <u>ONERE DA COPRIRE: 13 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020</u>	Si applica, per il solo anno 2020, un regime agevolato in materia di IVA per il commercio di quotidiani e periodici, prevedendo che l'IVA si applichi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento. Oneri: 13 milioni di euro per l'anno 2020 DF su precedente testo: Stima perdita gettito La proposta in esame prevede che limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 633 del 1972, può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 100 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. A tal riguardo si osserva che l'articolo 74, primo comma, lettera c), del citato d.p.r. n. 633 del 1972 prevede un regime speciale per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi. Si tratta di un regime monofase, in base al quale l'IVA è assolta dall'editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto editoriale, comprensivo dei valori aggiunti conseguiti da tutti i soggetti che intervengono in tutte le fasi di produzione e di distribuzione ed è determinata in relazione al numero delle copie

		vendute ovvero in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito una percentuale - a titolo della forfettizzazione della resa. Tale percentuale è fissata in misura pari al 70% per i libri e all'80% per i giornali quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi. Ne consegue che la proposta in commento intendendo innalzare la percentuale di forfettizzazione della resa al 100%, in luogo di quella dell'80% attualmente prevista, escluderebbe l'applicazione dell'IVA, risultando incompatibile con la disciplina comunitaria. In relazione agli oneri finanziari, e considerato che l'entrata in vigore della modifica viene ipotizzata a partire da maggio (8/12), si stima <u>una perdita di gettito IVA di circa 18,4 mln di euro per il 2020.</u>
3. (Credito d'imposta per l'acquisto della carta di libri e giornali) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 24 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede	Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 8% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020. Oneri: 24 milioni di euro per l'anno 2020 Viene espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» (D.L. 40/2020)- DF su precedente testo: Valutazione politica con osservazioni – Rinvio AE Con la proposta in esame si intende introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno

RELAZIONE

La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa. Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010

RELAZIONE TECNICA

La norma ricalca una disposizione della legge di bilancio per l'anno 2011 che aveva, a sua volta, reintrodotto un credito di imposta per l'acquisto della carta per prodotti editoriali già riconosciuto con norma previgente per gli anni 2004 e 2005, entro il limite di spesa di 95 milioni annui (importo a suo tempo sufficiente a coprire l'intero importo richiesto).

La legge di bilancio 2011 aveva rifinanziato tale agevolazione per le sole imprese editrici di giornali, abbassando a 30 milioni di euro il tetto di spesa. L'importo richiesto fu di 47,2 milioni di euro e, conseguentemente, il credito erogato fu del 6,35% delle spese sostenute (il 63,5% del richiesto).

La misura, in ambedue le occasioni, è stata oggetto di notifica alla Commissione europea che ha ritenuto il regime di aiuto compatibile con il trattato CE.

La disposizione ripropone quindi la misura originaria, riducendo all'8 per cento la percentuale di spesa ammessa al credito d'importo e abbassando

fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria dal COVID-19.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di libri e alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge n. 350 del 2003, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L'agevolazione - per espressa previsione della proposta in commento - non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.

Al riguardo, si fa presente che la norma, estesa dalla proposta in commento anche alle imprese editrici di libri - ricalca il credito d'imposta per l'acquisto della carta previsto, originariamente, dall'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge n. 350 del 2003.

Al riguardo - ferme restando le osservazioni dell'Agenzia delle entrate anche in merito all'opportunità, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, del richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 * si rinvia l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche, segnalando

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>conseguentemente a 24 milioni di euro il tetto di spesa. Considerato che le tirature annue dei quotidiani e periodici nel 2019 sono diminuite di circa il 40% rispetto al 2011, tale importo appare ragionevolmente commisurato al volume atteso della spesa.</i> <u>ONERE DA COPRIRE: 24 MILIONI DI EURO PER L'ANNO 2020</u>	l'opportunità di parametrare il credito d'imposta alla spesa sostenuta nell'anno 2020 (e non nel precedente anno 2019) e, ai fini della disciplina europea, la necessità di integrare la disposizione con la previsione della notifica della misura alla Commissione europea atteso che l'agevolazione originaria, nonché le successive proroghe, sono state - come peraltro segnalato nella relazione tecnica annessa alla proposta - "oggetto di notifica alla Commissione europea". La misura, dal punto di vista finanziario, determina <u>oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 50 milioni di euro nel 2020</u>
4. (Bonus una tantum edicole) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. 2. Il contributo è concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1. 3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e	Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 Oneri: 7 milioni di euro per il 2020

l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il suddetto Fondo è incrementato di **7 milioni** di euro per l'anno 2020, da destinare alle predette finalità.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede

RELAZIONE

Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, in quanto attività ammesse ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati. Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (SI.NA.GI.), nello stesso periodo i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico una tantum per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

*A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo una tantum fino a **500 euro**, entro il limite di **7 milioni** di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.*

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Esso è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

	RELAZIONE TECNICA <i>La disposizione riconosce, a domanda, un contributo una tantum fino a 500 euro ai titolari di punti vendita esclusivi di giornali e riviste.</i> <i>Secondo i dati Unioncamere, nell'anno 2019 il numero di tali punti vendita era pari a 14.626, in costante decrescita negli ultimi anni (3.733 in meno rispetto a 10 anni fa).</i> <i>A fronte di ciò, appare congrua la previsione di un tetto di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2020.</i>	
5. (Credito d'imposta per i servizi digitali) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Parere DF mail Zaccardi 28.04.2020 ore 11.40 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	<i>(Credito d'imposta per i servizi digitali)</i> 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>". 2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del regolamento UE ivi indicati, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 1. 3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.	Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 % della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020. Oneri: 8 milioni di euro per il 2020 DF su precedente testo: Valutazione politica Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di <i>server</i>, <i>hosting</i> e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per <i>information technology</i> di gestione della connettività. Il credito d'imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti c.d. "<i>de minimis</i>".

	4. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. 5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. 6. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 7. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 2. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2020. 9. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede RELAZIONE <i>Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo</i>	L'agevolazione è concessa previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è ripartita tra i beneficiari in misura proporzionale nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del TUIR e l'effettuazione di tali spese deve risultare da attestazione rilasciata da appositi soggetti. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. Inoltre, la misura non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016, e al decreto legislativo n. 70 del 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 mediante il modello F24 che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante. Il credito d'imposta è revocato nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale dell'agevolazione è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>indeterminato è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.</i> <i>Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".</i> <i>Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revoche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.</i> <i>Si prevede che con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.</i>	elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda. Al riguardo, ferme restando le valutazioni politiche, si segnala l'opportunità di parametrare il credito d'imposta alla spesa sostenuta nell'anno 2020 (e non nel precedente anno 2019). La misura determina, dal punto di vista finanziario, <u>oneri corrispondenti al limite di spesa previsto, pari a 8 milioni di euro nel 2020.</u>
6. (Pubblicità degli avvisi legali sui giornali) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando opportuno, sui quotidiani, anche in formato digitale, di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. RELAZIONE <i>L'emendamento mira a modificare la disciplina che regola la pubblicità delle aste giudiziarie.</i> <i>La proposta novella dell'articolo 490 del codice di procedura civile è orientata in particolare a superare l'attuale regime di pubblicità degli avvisi legali, prevedendo l'obbligo – in luogo della mera facoltà - di pubblicazione degli stessi avvisi, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sui quotidiani locali più diffusi nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, anche in formato digitale.</i>	La proposta modifica la disciplina che regola la pubblicità delle aste giudiziarie, prevedendo l'obbligo – in luogo della mera facoltà - di pubblicazione degli stessi avvisi, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sui quotidiani locali più diffusi nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, anche in formato digitale.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>In tal senso, si supererebbe il regime introdotto nel 2015 che rimette al giudice la discrezionalità nella scelta dei mezzi di pubblicazione, con ciò ripristinando tale funzione di pubblico servizio del sistema dell'informazione e assicurando una più ampia pubblicità degli avvisi giudiziario, a beneficio innanzitutto dei creditori.</i> <i>La reintroduzione di maggiori e più efficienti forme di comunicazione, come il ripristino dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi d'asta sui quotidiani, allargherebbe infatti la platea dei possibili offerenti, permettendo, grazie ai meccanismi dell'asta, un aumento del valore degli immobili, avvicinandoli al valore effettivo di mercato, ed evitando che il settore resti appannaggio degli intermediari professionali, con alte barriere d'accesso per i privati a causa della insufficiente informazione.</i> <i>La norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intendendosi i costi di pubblicazione assorbiti nei prezzi di vendita all'asta.</i> <u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u>	
7. (Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi diretti per l'editoria) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la verifica di regolarità previdenziale e fiscale in sede di saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo. RELAZIONE <i>Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La norma che si propone - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 - è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell'attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al</i>	Il pagamento del contributo diretto in favore delle imprese editoriali è articolato in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per ognuno dei due pagamenti la legge prevede la verifica della regolarità previdenziale e fiscale. La proposta, per la sola annualità 2019, concentra la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	<i>momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11.</i> <i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u>	
8. (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. Per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la contribuzione figurativa spettante ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è accreditata presso il medesimo Istituto. L'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. RELAZIONE <i>La disposizione è orientata a disciplinare espressamente, per il personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), le modalità di accreditamento della contribuzione figurativa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL Cura Italia), ai lavoratori dipendenti delle imprese che accedono alla cassa integrazione in deroga ai sensi del medesimo articolo 22.</i> <i>In particolare, al fine di garantire che dall'eventuale applicazione ai giornalisti della disciplina della cassa integrazione in deroga con causale "COVID-19" non derivi alcuna penalizzazione previdenziale per i suddetti lavoratori, la norma dispone l'accredito diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.</i> <i>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u>	La proposta dispone l'accredito diretto presso l'INPGI dei contributi figurativi spettanti al personale giornalistico iscritto alla gestione sostitutiva dell'Istituto ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. A tal fine, l'INPGI presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
9. (Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)	1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». RELAZIONE	La disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	<i>La disposizione proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 –il termine perentorio previsto dalla procedura per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, di cui all'articolo 16-quinquies del D.L. n. 34/2019, entro il quale l'Istituto è tenuto a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa imposte dalla medesima disposizione, nonché delle risultanze del Tavolo tecnico a tal fine insediato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione delle amministrazioni interessate.</i> <i>Le sopravvenute esigenze e priorità imposte alle medesime amministrazioni dal perdurare dell'emergenza sanitaria, hanno di fatto precluso l'avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt'oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento.</i> <i>La proroga del termine si rende pertanto necessaria al fine di garantire l'effettivo svolgimento della procedura di riequilibrio finanziario dell'Istituto, per come già delineata dalla legislazione vigente.</i> <i>Pertanto, risulta contestualmente sospesa fino alla stessa data, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.</i> <i>La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u>	tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa.
10. (Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria) Mail ULE 23.04.2020 ore 17.38 Mail Quadri 29 aprile 2020 19:10 (Nuovo invio) Mail UCL 4.05.2020 ore 17.16	1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». RELAZIONE <i>La norma è orientata a prorogare di sei mesi - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.</i> <i>Tale proroga è funzionale a garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni centrali dello Stato, anche a fronte delle sopravvenute esigenze e priorità imposte dal perdurare dell'emergenza.</i>	La norma proroga, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, la durata dei contratti, già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, stipulati con le agenzie di stampa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, quale centrale di committenza per l'acquisizione dei servizi giornalistici e informativi.

	<i>Allo stato, infatti, non può ritenersi assicurato il completamento, entro i termini previsti dalla legislazione vigente delle procedure di affidamento dei suddetti servizi. Allo stesso modo non appare possibile prevedere, sulla base dell'agenda parlamentare, il perfezionamento entro la stessa data di una nuova disciplina legislativa che – previa verifica della compatibilità con il diritto dell'Unione europea – stabilisca eventualmente nuove modalità per l'acquisizione dei servizi di agenzia di stampa, anche diverse dalla procedura competitiva, alla stregua di quanto avviene in tutti gli altri Paesi dell'Unione, che a tutt'oggi non adottano procedure competitive per l'affidamento dei servizi di agenzia di stampa.</i> RELAZIONE TECNICA <i>Ad oggi, la Presidenza del Consiglio provvede ad acquistare da più agenzie di stampa, in maniera centralizzata e nel rispetto del pluralismo dell'informazione, i servizi informativi per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, svolgendo a tal fine il ruolo di “centrale di committenza”, in attuazione di quanto disposto dalla legge (L. n° 237/1954; art. 55, c. 24, L. n° 449/1997).</i> <i>A seguito dell'ultima procedura di affidamento del servizio, svoltasi nel 2017, sono stati stipulati 15 contratti con 11 diverse agenzie di stampa, che hanno permesso di assicurare complessivamente 11.900 licenze a 43 amministrazioni dello Stato, delle quali 9 con articolazioni territoriali, con un impegno finanziario complessivo per il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a 46,3 milioni di euro.</i> <i>Per il triennio 2020-2022, l'onere è integralmente coperto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, cap. 479 (Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo, in considerazione della prevista possibilità di rinnovo dei contratti fino al 30 settembre 2020 e dei necessari tempi tecnici di svolgimento delle gare.</i> <i>Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i> <u>SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI</u>	
11. (Modifiche all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito	1. Il credito d'imposta di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n.	Con la proposta in esame – corredata da relazione illustrativa - si intende estendere l'incentivo di cui al comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-

<i>con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 89 e all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come introdotti dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)</i> Mail Zaccardi 2.05.2020 ore 12.13 Parere DF mail 2.05.2020 ore 17.25	96, introdotto dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal medesimo dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è esteso agli investimenti effettuati in campagne di comunicazione commerciale sulle emittenti radiotelevisive private in ambito nazionale finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Relazione illustrativa Con la presente proposta si chiede di estendere anche agli investimenti pubblicitari sulle imprese radiotelevisive nazionali finanziate prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità che svolgono attività di preminente interesse generale il credito d'imposta già assicurato alla filiera della stampa e delle emittenti radiotelevisive locali con le nuove modalità previste dell'art.98 dl 18/2020. La comunicazione commerciale è uno dei principali fattori di sviluppo dell'economia, del reddito e dell'occupazione. Sostenere e incentivare la pubblicità significa generare un volano produttivo capace favorire ed accelerare il processo di ripresa economica. Il credito d'imposta del 30% introdotto con il recente dl 18/2020 è senz'altro un efficace strumento di sostegno per tutte quelle imprese produttive e commerciali che decidono di investire nella pubblicità sulla stampa e sul mezzo radiotelevisivo. Tale misura, oggi prevista solo per stampa, radio e televisioni locali può veramente esplicare tutta la sua efficacia se estesa anche a quelle emittenti radiofoniche e televisive nazionali i cui ricavi sono rappresentati in misura prevalente o esclusiva dalla pubblicità. Solo così, infatti, è possibile stimolare e favorire la ripresa dell'economia nazionale, consentendo alle imprese che necessitano di promuovere i propri prodotti e servizi su vasta scala un consistente incentivo di natura fiscale, con particolari effetti benefici proprio su quei settori produttivi che in questo momento sono stati costretti a sospendere o a ridurre la propria attività. Ciò avrebbe inoltre l'effetto di garantire alle imprese radiotelevisive una maggiore richiesta anche qualitativa di spazi pubblicitari. In tal modo affluiranno risorse vitali a un settore che, in questo momento di emergenza sanitaria per il Paese, pur avendo subito una rilevante riduzione degli introiti destinata purtroppo a proseguire per un periodo incerto ma duraturo, sta svolgendo con continuità e responsabilità un servizio di preminente interesse generale, costituzionalmente riconosciuto, con un'offerta di informazione costante, qualificata e verificata e con una programmazione culturale e di intrattenimento	legge 24 aprile 2017 n. 50 (i.e., credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica e su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali) nonché l'incentivo di cui al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (i.e., credito d'imposta per le attività commerciali che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici) agli investimenti effettuati in campagne di comunicazione commerciale sulle emittenti radiotelevisive private in ambito nazionale finanziata prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità. DF: Valutazione politica – Rinvio PCM-DIE Al riguardo – ferme restando le necessarie valutazioni del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si rinvia l'accoglimento della proposta alle valutazioni politiche. Di seguito si riportano le valutazioni finanziarie: La proposta normativa intende estendere il credito d'imposta già assicurato alla filiera della stampa e delle emittenti radiotelevisive locali con le nuove modalità previste dell'art.98 dl 18/2020 anche agli investimenti pubblicitari sulle imprese radiotelevisive nazionali finanziate prevalentemente o esclusivamente dalla pubblicità che svolgono attività di preminente interesse generale. Al riguardo, si sottolinea che la misura prevista dall'articolo 98 del DL 18/2020 agisce sul credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del DL 50/2017, che prevede che l'agevolazione sia fruita nel limite di spesa indicato annualmente da un DPCM.
---	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	altrettanto fondamentale per la sua funzione sociale in grado di estendere senso civico e anche un minimo di distrazione e di rasserenamento. A ciò si aggiunga l'attività di comunicazione di servizio con spazi interamente dedicati al sociale, alla solidarietà e alle emergenze (raccomandazioni sui comportamenti, valorizzazione dell'informazione verificata, contrasto alle fake news, raccolte fondi ed altro ancora). Va inoltre rilevato che un maggior afflusso di risorse consentirebbe alle imprese radiotelevisive private di essere competitive e di finanziare le nuove produzioni editoriali e il settore della produzione audiovisiva nazionale fondamentali per il pubblico in questo difficile momento.	Pertanto, dal punto di vista finanziario, e in coerenza con i precedenti normativi in ordine ai quali non sono state effettuate valutazioni, non si hanno osservazioni da esprimere, stante il suddetto limite di spesa.
MID		
Parere DT mail ULE 27.04.2020 ore 11.14		DT: criticità proposte da 1 a 3 Sono state inoltrate tre proposte che riguardano <u>bonus per l'acquisto di strumenti elettronici e pacchetti digitali</u>, compresa l'identità digitale SPID ai diciottenni, alle famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza e alla famiglie con ISEE inferiore a circa 21.500 euro, nonché la <u>costituzione di un fondo alimentato da 70 milioni nel 2002 e 100 milioni a partire dal 2021 per interventi a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, nonché della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete</u>. In primo luogo si osserva che le proposte normative mirano tutte alla diffusione dell'identità digitale attraverso il Sistema SPID. In proposito, si segnala che, in sede di definizione del Decreto milleproroghe, si era convenuto che per l'identità digitale, d'accordo anche la Presidenza del Consiglio, sarebbe stato economico e razionale orientarsi verso lo strumento unico della Carta d'identità elettronica, anche perché il Poligrafico

		aveva assicurato che sarebbe realizzabile a costo zero. A tal fine era stato elaborato un intervento normativo di modifica del CAD che però non è andato a buon fine. Inoltre, si tratta di norme che erogano sostanziali risorse senza un obiettivo programmatico e organico ma, bensì, attraverso l'ormai usuale consuetudine del bonus il cui utilizzo non potrà essere indirizzato verso l'acquisto di strumentazione IT utile al raggiungimento degli obiettivi elencati nelle relazioni illustrative. Più utile sarebbe assegnarli alle scuole per l'acquisto di computer anche da fornire gratuitamente agli studenti meritevoli o in disagio economico.
1. Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020 ore 21.16 (rdp 7214)	1. Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per interventi a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, nonché della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al quale è assegnata la somma di settanta milioni di euro per l'anno 2020 e di cento milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. 2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione delle predette risorse del Fondo di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro settanta milioni per l'anno 2020 e cento milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo	Istituisce un Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per interventi a favore della condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, nonché della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete e dell'accesso tramite le piattaforme abilitanti, con dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. RGS: Parere contrario La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo "per interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, da ripartire con uno o più

	Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. RELAZIONE ILLUSTRATIVA I numerosi strumenti destinati alla modernizzazione e semplificazione del Paese necessitano di un adeguato supporto finanziario tutt'ora assente. La norma colma questo deficit istituendo il Fondo strategico per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato al sostegno della implementazione diffusa e della messa a sistema dei supporti per la digitalizzazione, volti alla semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Inoltre, è necessario favorire l'accesso in rete tramite le piattaforme abilitanti introdotte dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) che sono dotate di grande potenzialità innovativa. Il fondo è altresì finalizzato a colmare il digital divide, attraverso interventi a favore della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche. La dotazione prevista per il Fondo è di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e poi 100 milioni di euro per gli anni successivi. Si tratta pertanto di un intervento a regime. La ripartizione del Fondo avviene sulla base di criteri la cui definizione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. RELAZIONE TECNICA La dotazione prevista per il fondo è di 70 milioni per l'anno in corso e di 100 milioni di euro a regime. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente - accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze. <i>Al riguardo, si segnala che la proposta risulta generica rispetto ai soggetti che potrebbero beneficiare delle risorse del suddetto Fondo e che conseguentemente andrebbe definito in modo più puntuale il perimetro dei soggetti coinvolti. Si segnala inoltre che l'intervento appare estraneo al contenuto emergenziale del decreto legge in via di predisposizione e potrebbe trovare migliore collocazione nell'ambito dell'ordinaria programmazione di bilancio.</i> <i>In merito alla copertura finanziaria, si esprime parere contrario, in quanto il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.</i>
2. Incentivo per l'erogazione di pacchetti digitali	2. (Incentivo per l'erogazione di pacchetti digitali) 1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurare ai cittadini l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito nello stato	Istituisce un fondo, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i Comuni, per la distribuzione, a chi compia diciotto anni nel 2021 e ai nuclei familiari con ISEE fino a

Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020 nore 21.16 (rdp 7214)	di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire per l'attribuzione ai soggetti di cui al comma 2 di un insieme di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività, obbligatoriamente comprensivo dell'identità digitale SPID e del domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il complesso di beni e servizi di cui al comma 1 è distribuito dai Comuni ai soggetti che compiono il diciottesimo anno nel 2021 nonché ai nuclei familiari con ISEE fino a 21.265,87 euro. Non è cumulabile con il bonus di cittadinanza digitale di cui all'articolo XXXX del presente decreto. 3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni sono autorizzati ad acquistare i beni e servizi necessari ai sensi dell'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1. 4. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, previo Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri di distribuzione del fondo, quelli di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi di cui al comma 1, i criteri di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative della presente disposizione. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. RELAZIONE ILLUSTRATIVA L'intervento normativo, nell'ambito delle misure volte a contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, intende contribuire alla trasformazione digitale del Paese, incentivando la diffusione delle nuove tecnologie e dei servizi erogati in rete, in modo da agevolare il superamento del digital divide	21.265,87 euro, di un pacchetto di beni e servizi informatici, hardware, software e di connettività. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di distribuzione del fondo, di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi, di priorità e graduazione tra i beneficiari, nonché le modalità attuative. Oneri pari a 100 milioni di euro. Riferimento all'entrata in vigore del "presente articolo" errato RGS: Parere contrario La disposizione prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro da ripartire fra i Comuni per l'anno 2020, al fine di consentire a chi compia diciotto anni nel 2021 e ai nuclei familiari con ISEE fino a euro 21.265,87, l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie disponendo così di un pacchetto di beni e servizi informatici e di connettività, distribuito dagli stessi Comuni. Il riparto delle risorse è demandato a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
--	---	---

e consentire uno switch off analogico-digitale nei rapporti tra cittadini e amministrazione. A tal fine, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro da ripartire fra i Comuni per l'anno 2020, al fine di consentire a chi compia diciotto anni nel 2021 e anche ai nuclei familiari con ISEE fino a 21.265,87 euro di poter disporre di un pacchetto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività. L'incentivo economico, al pari di analoghe misure di sostegno in favore di cittadini in condizione di disagio economico (i cc.dd. bonus sociali), consente anzitutto ai più giovani, ma anche alle famiglie più svantaggiate, l'effettivo esercizio del diritto (essenziale) all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale. Nell'ottica di voler contribuire a consolidare la trasformazione tecnologica del Paese, sollecitata in questo momento di emergenza sanitaria che impone talune misure restrittive anche relative alla mobilità personale, la disposizione prevede che, nell'insieme di beni e servizi necessari a svolgere varie attività da remoto, siano necessariamente inclusi l'identità digitale SPID e un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, entrambi tesi a semplificare, in sicurezza, i rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. A tali fini, i Comuni sono autorizzati ad acquistare i beni e servizi necessari ai sensi dell'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, avvalendosi delle modalità semplificate ivi previste. Resta fermo che l'incentivo previsto non sia cumulabile con il bonus di cittadinanza digitale di cui all'articolo XXXX del presente decreto. Con il comma 4, si rimette ad un successivo decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri di distribuzione del fondo, quelli di composizione e distribuzione del complesso di beni e servizi, nonché delle modalità attuative della presente disposizione. In particolare, si potrà modulare la composizione del pacchetto e l'ordine di erogazione ai beneficiari secondo criteri di priorità fondati sull'esigenza dei beneficiari, il loro reddito o la loro condizione economica. Per l'attuazione del presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro, per l'anno 2020, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio	fondo speciale di parte corrente – accantonamento MEF. <i>La disposizione è onerosa e appare mal formulata, anche sul piano procedurale, in particolare nell'individuazione dei nuclei familiari beneficiari, non essendo indicato l'anno di riferimento dell'ISEE. In ogni caso è necessaria una relazione tecnica che specifichi il numero stimato di beneficiari e il corrispondente beneficio. Peraltro non è chiaro il rapporto tra l'incentivo in esame e il vigente bonus cultura/app 18enni, che coinvolge la stessa platea di beneficiari e consente anche l'acquisto di software e hardware.</i> <i>Per quanto concerne la copertura finanziaria, il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.</i> <i>Per le motivazioni esposte si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
--	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. RELAZIONE TECNICA All'onere previsto dalla disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
3. Bonus cittadinanza digitale Mail Quadri 23.04.2020 ore 22.37 Parere RGS mail ULE 29.04.2020nora 21.16 (rdp 7214)	3. (Bonus cittadinanza digitale) 1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite di spesa di cui al comma 6, è istituito, per l'anno 2020, un <i>bonus</i> elettronico pari ad euro 300,00 per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività. 2. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 può essere utilizzato per l'acquisto di beni utili a consentire l'accesso e la fruizione dei principali servizi <i>on line</i>, ovvero di servizi informatici, <i>software</i> e di connettività. 4. Il <i>bonus</i> di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 5. Con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo.	Istituisce, per l'anno 2020, un <i>bonus</i> elettronico pari ad euro 300,00 per l'acquisto di beni e servizi informatici, hardware e software, e di connettività, in favore dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, in possesso di un domicilio digitale di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ed è erogato tramite il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il <i>bonus</i> non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Oneri pari a euro 700 milioni per l'anno 2020. DT: criticità In primo luogo si osserva che le proposte normative mirano tutte alla diffusione dell'identità digitale attraverso il Sistema SPID. In proposito, si segnala che, in sede di definizione del Decreto

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 700 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo si pone nel solco di analoghe misure (cc.dd. *bonus* sociali) di sostegno in favore di cittadini in condizione di disagio economico. Trattasi di misura che al pari del *bonus* elettrico, idrico e gas, assicura l'effettività dell'esercizio del diritto (essenziale) all'uso delle tecnologie di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale.

In particolare, si prevede l'assegnazione di un *bonus* elettronico in favore dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware* e *software*, e di connettività in modo da poter svolgere le varie attività da remoto (ad esempio *e-learning* e *smart working*).

Per accedere all'erogazione del *bonus* è necessaria l'identificazione dei beneficiari attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il possesso di un domicilio digitale eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Con il comma 4 si precisa che Il *bonus* non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.

La definizione delle modalità attuative è rimessa ad un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Per l'attuazione del presente articolo sono stanziati 700 milioni di euro, per l'anno 2020, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

milleproroghe, dopo una riunione con il Gabinetto, si era convenuto che per l'identità digitale, d'accordo anche la Presidenza del Consiglio, sarebbe stato economico e razionale orientarsi verso lo strumento unico della Carta d'identità elettronica, anche perché il Poligrafico aveva assicurato che sarebbe realizzabile a costo zero. A tal fine era stato elaborato un intervento normativo di modifica del CAD che però non è andato a buon fine.

Inoltre, si tratta di norme che erogano sostanziali risorse senza un obiettivo programmatico e organico ma, bensì, attraverso l'ormai usuale consuetudine del *bonus* il cui utilizzo non potrà essere indirizzato verso l'acquisto di strumentazione IT utile al raggiungimento degli obiettivi elencati nelle relazioni illustrative. Più utile sarebbe assegnarli alle scuole per l'acquisto di computer anche da fornire gratuitamente agli studenti meritevoli o in disagio economico.

RGS: Parere contrario

La proposta prevede la concessione di un *bonus* elettronico di 300 euro per l'acquisto di beni e servizi informatici, *hardware* e *software* e di connettività, a favore dei soggetti che si trovano in nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza e in aggiunta ad esso. L'onere complessivo è quantificato in 700 milioni di euro per l'anno 2020 e alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente – accantonamento MEF.

La norma non appare corretta sul piano procedurale e sul piano dell'individuazione dei destinatari e ha carattere asistemico, introducendo comunque un onere inderogabile,

	triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La disposizione consente, quindi, un sostegno economico in favore della popolazione in condizioni di disagio economico affinché possa dotarsi dei beni e dei servizi necessari a garantire e rendere effettivo l'uso delle nuove tecnologie in modo da agevolare il superamento del <i>digital divide</i> e consentire uno <i>switch off</i> analogico-digitale nei rapporti tra cittadini e amministrazione. Si precisa che le somme assegnate con il <i>bonus</i> non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Le modalità attuative del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione RELAZIONE TECNICA I beneficiari sono individuati nei soggetti già destinatari del reddito di cittadinanza. Rilevato che si tratta di circa 2.300.000 soggetti, inclusi quelli che percepiscono la pensione di cittadinanza, considerato un bonus di € 300,00 a ciascuno, si prevede una spesa complessiva di 700 milioni di euro per l'anno 2020. Al predetto onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Si aggiunga che l'erogazione del <i>bonus</i>, necessariamente correlata, ai sensi del comma 2, all'identificazione dei beneficiari attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 insieme al prescritto possesso di un domicilio digitale, comporterà senza dubbio un notevole incremento alla diffusione di tali strumenti di	<i>quanto meno per futuri beneficiari. Peraltro la stima degli oneri (700 milioni di euro) risulterebbe sotto stimata (a marzo 2020 i soggetti sarebbero già superiori a 2,55 mln). Inoltre la disposizione non prevede comunque un limite di spesa né le modalità con le quali verrà assicurato l'utilizzo del bonus per le finalità indicate, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica connessi ad ulteriori adempimenti, quali ad esempio lo sviluppo di apposite piattaforme informatiche.</i> <i>In merito ai profili finanziari, si evidenzia che la proposta non chiarisce in quale stato di previsione debba essere inserita la spesa. Appare, inoltre, necessario indicare l'onere quantificato come limite massimo di spesa entro il quale il bonus può essere riconosciuto. Per quanto concerne la copertura finanziaria, il fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, accantonamento del medesimo ministero, non presenta sufficienti disponibilità.</i> <i>Per le motivazioni esposte si esprime, pertanto, parere contrario.</i>
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	identificazione con conseguente semplificazione per l'accesso ai servizi in rete e, quindi, risparmi di spesa derivanti dall'erogazione di servizi <i>on line</i> .	
4. Tracciamento dei contatti Mail Quadri 28.04.2020 ore 21.11	(Tracciamento dei contatti) - Al solo fine di rintracciare le persone che siano entrate in contatto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di profilassi nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19, presso il Ministero della Salute è istituita una piattaforma per il tracciamento dei contatti stretti tra i soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero, in qualità di titolare del trattamento, si coordina, anche ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e con i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità e con le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. La modalità di tracciamento dei contatti tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma è complementare alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. - Il Ministero, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, par. 5, del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-<i>quinqüiesdecies</i> del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, assicurando, in particolare, che: - gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di	Introduce previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del trattamento dei dati nell'ambito di piattaforme informatiche, necessario al tracciamento dei contatti tra i soggetti che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili. RGS:

	pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma del presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; c) il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento; e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma; i dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine; f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate. 3. I dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini statistici o di ricerca scientifica. 4. Il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna limitazione o conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento. 5. La piattaforma di cui al comma 1 è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico.	
--	--	--

6. L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento normativo proposto introduce, accanto alle disposizioni già previste in relazione al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 14 d.l. n. 14/2020), ulteriori previsioni tese a chiarire e rafforzare la disciplina del particolare trattamento dei dati, nell'ambito di piattaforme informatiche, necessario al tracciamento dei contatti tra i soggetti che, a tal fine, abbiano volontariamente installato un'apposita applicazione sui dispositivi mobili.

Al riguardo, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha precisato che una situazione di emergenza, come quella in corso, è una condizione giuridica che può legittimare limitazioni delle libertà, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e confinate al periodo di emergenza. In particolare, il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) è una normativa di ampia portata e contiene disposizioni che si applicano anche al trattamento dei dati personali in un contesto come quello relativo al COVID-19, consentendo alle competenti autorità sanitarie pubbliche di trattare dati personali nel contesto di un'epidemia, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni ivi stabilite.

In questa direzione, al **comma 1**, viene precisato che il titolare del trattamento è il Ministero della salute e che il trattamento riguarda il tracciamento effettuato tramite l'utilizzo di un'applicazione, installata su base volontaria e destinata alla registrazione dei soli contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l'applicazione, al solo fine di adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti risultatino, all'esito di test o diagnosi medica, contagiati. Si prevede, in particolare, che il Ministero si coordina, anche ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018,

	n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private accreditate che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle relative competenze istituzionali in materia sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per gli ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l'adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura. Si chiarisce, infine, che la modalità di tracciamento dei contatti tramite la piattaforma informatica di cui al presente comma è complementare alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 chiarisce che, all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679, il Ministero della Salute adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e assicura, in particolare, che: a) gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati; b) per impostazione predefinita, in conformità all'articolo 25 del Regolamento, i dati personali raccolti dall'applicazione di cui al comma 1 siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell'ambito delle misure di cui al presente comma del presente comma, nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti; c) il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; d) siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento;	
--	--	--

	e) i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della salute e specificato nell'ambito delle misure di cui al presente comma, strettamente necessario al tracciamento di cui al presente articolo, e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine; f) i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possano essere esercitati anche con modalità semplificate. Il comma 3 prevede che i dati raccolti attraverso l'applicazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di cui al medesimo comma 1. Il successivo comma 4 si stabilisce che il mancato utilizzo dell'applicazione di cui al comma 1 non comporta conseguenze in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento. Al comma 5, si prevede che la piattaforma di cui al comma 1 è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico. Al comma 6 è previsto che l'utilizzo del sistema e dell'applicazione nonché ogni trattamento di dati personali è interrotto entro i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e, comunque, entro il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono definitivamente cancellati o resi anonimi. Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame risponde a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere del 2 febbraio 2020 sulla bozza di ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, conseguente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale ha evidenziato <i>“la necessità che, alla scadenza del termine dello stato di emergenza, siano adottate da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte negli interventi di protezione civile di cui all'ordinanza, misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali in capo a tali soggetti”</i>. In particolare, in sede di audizione in Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni della camera dei Deputati, il Garante ha ritenuto essenziale sancire l'obbligo di cancellazione dei dati decorso il periodo di potenziale utilizzo (salva la conservazione in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca).	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	RELAZIONE TECNICA Le disposizioni in esame, di natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
AFFARI REGIONALI		
1. Proposta in materia di rigenerazione urbana Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	All'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente articolo: <i>“art. 36 bis</i> <i>1. Al fine del rilancio dello sviluppo e dell'incremento dei livelli occupazionali per le imprese e le attività produttive legate ai settori dell'edilizia, della rigenerazione urbana e della riqualificazione paesaggistica ed ambientale del territorio i Comuni, sentite le Regioni e le Soprintendenze territorialmente competenti, predispongono ed approvano appositi Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana con specifica attenzione ai valori paesaggistici.</i> <i>2. Al solo fine dell'attuazione dei Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana di cui al comma 1, gli interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai predetti Piani”.</i> Relazione L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. L'Italia è tra i pochi Paesi ad economia avanzata in cui la voce “rigenerazione urbana” è del tutto assente tra gli indicatori economici che concorrono alla costruzione del P.I.L. nazionale. Il comparto dell'edilizia, soprattutto di quella privata, con le enormi conseguenze in termini occupazionali diretti ed indotti e con altrettante implicazioni sul mancato sviluppo economico derivante dalla crisi di questo importante settore dell'economia reale, soffre della mancanza ormai ultra trentennale di prospettiva e strategia. La crisi del settore deriva prevalentemente da una non superata visione pubblicista delle trasformazioni territoriali e dalla consolidata equazione “Edilizia Privata = Speculazione + Saccheggio indiscriminato delle risorse territoriali collettive”; salvo poi verificare nella realtà lo scempio del territorio e del paesaggio italiano prodotto dai massicci investimenti per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e dei desolanti quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) che hanno definito il volto della città contemporanea. La norma in questione ha come obiettivo principale quello di sbloccare, con una maggiore incisività per le regioni del mezzogiorno, lo stallo del settore unendo gli interventi di riqualificazione edilizia del patrimonio privato all'attuazione di	Modifica il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Il comma 1, al fine di rilanciare il settore edilizio, introduce, a regime, la possibilità per i comuni di approvare appositi Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana con specifica attenzione ai valori paesaggistici. Il comma 2 introduce una sorta di condono edilizio, prevedendo che interventi edilizi già presenti sui territori interessati possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria, se conformi ai Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana. Osservazione: non è fissato alcune criterio o parametro cui devono essere basati i Piani Attuativi di Riqualificazione Urbana

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	specifici Piani di Riqualificazione, redatti ed approvati dalla Pubblica Amministrazione, che dovranno dettare precisi indirizzi per l'adeguamento del patrimonio esistente alle esigenze di qualità urbana sottesa all'interesse pubblico. Il tema della semplificazione dei procedimenti amministrativi deve qui essere inteso nei termini di sblocco totale di procedimenti storicamente incancreniti che, alla luce dei fatti, non trovano soluzione né in fantasiose ipotesi di gigantesche e inattuabili (economicamente e socialmente) campagne di abbattimenti né in ulteriori proposte di condoni edilizi generalizzati ma, con buona probabilità, in programmi mirati di riqualificazione in cui una vera sinergia pubblico-privato renda concretamente perseguibili gli interventi di adeguamento del patrimonio esistente ai suddetti Piani mediante il riconoscimento della semplice conformità urbanistica agli stessi.	
2. Proposta in materia di accertamento di conformità di interventi edilizi Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	L'art. 36 del D.P.R. 380/2001 è così riformulato: <i>“Art. 36 Accertamento di conformità</i> <i>1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire ovvero a SCIA, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.</i> <i>2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la SCIA in sanatoria possono essere altresì ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.</i> <i>3. Il permesso e la SCIA in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:</i> <i>a) nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di esonero ..., in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 euro;</i> <i>b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione previsto dalla normativa</i>	Modifica il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Sostituisce l'articolo in materia di Accertamento di conformità prevedendo che, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA, o in difformità da essa, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possa, fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, richiedere il rilascio del permesso in sanatoria o presentare una SCIA in sanatoria, qualora l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

	regionale e comunale per gli interventi di ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a 1.000 euro; c) nei restanti casi, di una somma, da 1.000 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate, applicando la cifra espressa nel valore minimo. 4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. In relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformità delle opere da sanare è dichiarata dal professionista abilitato con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle medesime opere. 4 bis. L'accertamento di conformità di cui ai precedenti commi trova applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sulla richiesta del permesso o della SCIA in sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013 dovranno essere acquisiti i pareri propedeutici ed obbligatori, secondo le procedure previste dai singoli Piani Paesaggistici Regionali (parte da introdurre). Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 5. Sulla richiesta di conformità il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accoglimento della richiesta di conformità, prescrive l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consona al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori.” Relazione	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Con l'intento di dare certezza agli investimenti sul territorio nazionale e rilanciare l'edilizia, la riformulazione della norma, sulla base della positiva esperienza della Regione Emilia Romagna (passata, peraltro, indenne al vaglio della Corte Costituzionale), elimina la previsione della c.d. "doppia conformità" per gli accertamenti edilizi postumi e, in caso di accoglimento della richiesta di conformità, consente all'amministrazione comunale di prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento più consono al contesto ambientale.	
3. Aiuti di Stato per investimenti Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	<i>1. Beneficiano dei vigenti aiuti di stato per investimenti anche le aziende che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01."</i> Relazione L'intervento proposto non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese. Gli attuali incentivi sono preclusi alle "Impresa in difficoltà" di cui al punto 20 della Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà". Considerata l'attuale situazione economica è necessario che anche le imprese in difficoltà, come definite dalla Comunicazione C(2014) 249/01 della Commissione Europea del 31 luglio 2014, possano accedere ai vigenti aiuti di stato per investimenti	Prevede genericamente che dei "vigenti aiuti di stato per investimenti" possano beneficiare anche le aziende che già beneficiano degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà).
4. Fondi straordinari per investimenti in scuole e strade di Province e Città	1. Presso il Ministero dell'Istruzione è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi ad opere pubbliche di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori con una	Il comma 1 istituisce presso il MIT un Fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi ad opere pubbliche di

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Metropolitane Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	dotazione di 500 milioni per l'anno 2020 e di 500 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le somme per gli anni 2020 e 2021 sono assegnate a Province e Città metropolitane in base al numero degli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Il decreto definisce altresì tempi e modalità di rendicontazione, le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di eventuale recupero e successiva riassegnazione delle somme non utilizzate. 2. Presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle Province e delle Città Metropolitane con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020 e di 500 milioni per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le somme per gli anni 2020 e 2021 sono assegnate a Province e Città metropolitane in base alla estensione chilometrica della rete viaria di riferimento. Il decreto definisce altresì tempi e modalità di rendicontazione, le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di eventuale recupero e successiva riassegnazione delle somme non utilizzate. Relazione illustrativa La proposta individua due canali di finanziamento di investimenti per le Province e Città Metropolitane per gli anni 2020 e 2021 su edilizia scolastica e rete viaria. Si tratta di complessivi 2 miliardi di euro complessivi. Per favorire il più rapido rilancio possibile dell'economia nella fase post emergenziale legata al Covid-19, si chiede che vengano finanziate tutte le opere, spesso immediatamente cantierabili, che gli enti hanno già in cantiere, ma sono ferme per carenza di finanziamento. Per quanto concerne in particolare l'edilizia scolastica, si ritiene quanto mai necessario accelerare al massimo tutti gli interventi nei prossimi mesi, sfruttando la situazione attuale che vede completamente inutilizzate le aule scolastiche, che dovranno essere pronte ed idonee per accogliere gli studenti nelle forme e modalità certamente nuove e anomale che caratterizzeranno il prossimo anno scolastico.	manutenzione straordinaria degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Il comma 2 istituisce presso il MIT è istituito un fondo straordinario per il finanziamento degli investimenti relativi alla manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle Province e delle Città Metropolitane con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020 e di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Oneri non coperti.
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

5. Amministrazione straordinaria delle imprese nel settore dell'editoria o del turismo Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	All'art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma 1-ter. <i>1-ter: "In mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, possono altresì essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese operanti nel settore dell'editoria o del turismo, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cento da almeno un anno".</i> Relazione L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica e consentirebbe il salvataggio di molte strutture turistico-ricettive e testate giornalistiche a tiratura territoriale, consentendo alle stesse di accedere alla procedura che, come è noto, persegue il primario obiettivo di conservare la continuità del complesso aziendale attraverso la sua ristrutturazione.	Consente di ammettere all'amministrazione straordinaria le imprese operanti nel settore dell'editoria o del turismo, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a cento da almeno un anno"
6. Disposizioni urgenti in materia di Cassa integrazione guadagni in deroga Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	1) Le Regioni e le province autonome, al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni e delle Province autonome, nel limite massimo delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis. del decreto legislativo 14 settembre 2015. n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3. art 26 ter del D.L 25 gennaio 2019. n.4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019. n. 26, possono concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell' INPS. a seguito di accertamento da parte dell'Istituto medesimo della disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie. 2) Per la concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga, le Regioni o le Province Autonome dovranno recepire specifico accordo per la concessione della prestazione, sottoscritto con le aziende e le parti sociali costituite al tavolo regionale di crisi in cui prevedere l'applicazione di misure regionali di politiche attive a favore dei lavoratori fruitori dell'ammortizzatore sociale. Relazione illustrativa L'emendamento muove dalla necessità di procedere, favorendo il continuamento delle misure di politica attiva e di tutela della occupazione, nel percorso di	Consente alle Regioni e alle Province di concedere per il periodo massimo di 12 mesi, prorogabili per non più di ulteriori 12 mesi, le prestazioni di Cassa integrazione guadagni in deroga, previa autorizzazione da parte dell' INPS al fine di consentire il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero di tenuta occupazionale relativi crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni e delle Province autonome. Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	compimento degli interventi attualmente in essere nei piani di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali complesse, evitando che la possibile restrizione di risorse disponibili e le difficoltà finanziarie conseguenti al Coronavirus possano costituire un ulteriore ostacolo al completamento dei piani suddetti. A tal fine la disposizione che si propone ha la finalità di consentire l'utilizzo delle risorse assegnate ai trattamenti di integrazione salariale in deroga ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 44 del D.Lgs n. 148 2015. Le risorse in questione sono, necessariamente solo quelle, quelle che non risultino finora utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del DL n. 4 2019, il quale già prevede alcune proroghe di ammortizzatori sociali in deroga. Proprio in considerazione di tale ultima circostanza, nella proposta emendativa si ritiene opportuno precisare che alla concessione dell'integrazione salariale in deroga le Regioni possano procedere solo previa verifica della necessaria consistenza delle disponibilità finanziarie: tale verifica viene posta in capo all'INPS. incaricandosi contestualmente l'Istituto medesimo di autorizzare la concessione dell'ammortizzatore sociale. Si prevede inoltre che per la concessione della cassa integrazione in deroga le Regioni dovranno recepire uno specifico accordo con aziende e parti sociali: in tale accordo dovrà prevedersi l'applicazione di politiche attive del lavoro per i soggetti destinatari della integrazione salariale	
7. Estensione della mobilità in deroga Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	All'art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 il comma 251, è sostituito dal seguente: “251. Il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ed ai requisiti di anzianità aziendale e di lavoro effettivamente prestato, può essere concesso dalle Regioni e dalle province autonome, per la durata di dodici mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, a favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”. Relazione illustrativa Con la proposta normativa in esame l'istituto dell'indennità di mobilità in deroga viene esteso anche ad ulteriori possibili tipologie di lavoratori che pur in presenza della necessità di accedere al sostegno offerto dall'ammortizzatore sociale in questione potrebbero non possederne i requisiti attualmente richiesti. Ciò sia con riguardo al requisito dell'anzianità lavorativa aziendale sia al possesso di possibili	Consente a Regioni e province autonome di concedere il trattamento di mobilità in deroga, per la durata di dodici mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI)". Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	altre situazioni impeditive dell'accesso all'istituto recate dalla normativa vigente. Pertanto al fine di contenere, per quanto possibile, le negative ricadute occupazionali che l'attuale emergenza sanitaria potrebbe determinare su profili lavorativi fragili o discontinui la proposta normativa è volta a consentire l'accesso alla mobilità in deroga anche in presenza di anzianità lavorative minori di quelle ora prescritte, nonché prescindendo anche da ulteriori ed eventuali vincoli e requisiti previsti dalla vigente nella disciplina dell'istituto in esame.	
8. Sostegno all'emittenza Radiotelevisiva locale Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2020, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti già previsti dalle leggi vigenti nel Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e da erogare entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Lo stanziamento verrà erogato alle emittenti, previ Decreti Direttoriali del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo Economico - DGSCERP - Divisione V, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. Relazione illustrativa Nell'attuale fase di emergenza sanitaria, radio locali e tv locali sono in prima linea nell'informazione sul territorio, con l'eccezionale impegno dei propri giornalisti e dei propri tecnici. Il protrarsi della crisi rischia però di mettere in seria difficoltà l'intero comparto, considerata la forte riduzione delle entrate per effetto del calo delle pubblicità. La presente proposta normativa intende garantire un adeguato sostegno al sistema dell'emittenza locale che rappresenta un presidio per il pluralismo dell'informazione, la lotta alle <i>fake news</i> e la tenuta della democrazia. Relazione tecnica Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.	Redatto attecnicamente. Destina ulteriori 80 milioni di euro al Fondo per il Pluralismo e l'innovazione dell'informazione al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori. Non vi è relazione tecnica. Oneri non quantificati e non coperti.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

9. Proposta proroga termini contenuti in provvedimenti autorizzativi regionali, provinciali e comunali Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	<i>“Per i provvedimenti autorizzativi già rilasciati alla data del presente decreto, tutti i termini stabiliti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 17.152 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n387 per la realizzazione dei progetti assentiti sono prorogati di 12 mesi. Le amministrazioni competenti provvedono ad adeguare i provvedimenti rilasciati alla presente previsione”.</i> Relazione L'intervento proposto non comporta oneri a 'carico della finanza pubblica ed è finalizzato ad evitare che la normativa emergenziale per fronteggiare COV-19 inibisca agli Operatori di realizzare progetti già assentiti dalle amministrazioni territoriali nei termini stabiliti nei provvedimenti autorizzativi, provocando la decadenza dei titoli amministrativi acquisiti.	Proroga di 12 mesi tutti i provvedimenti autorizzatori rilasciati in base al T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia nonché tutti i termini previsti dal medesimo T.U.
10. Proposta in materia di controlli GSE Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	All’art. 42, comma 3 del d.lgs. n.28/2011 dopo le parole <i>“Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE”</i> aggiungere le parole <i>“in presenza dei presupposti di cui all’art.21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241”</i>. Relazione L’intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica ed è volta a salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, creando condizioni di stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, la direttiva 2009/28/CE, nell’evidenziare il ruolo dei regimi nazionali di sostegno alla produzione di energia rinnovabile, ne sottolinea anche i necessari caratteri di stabilità e certezza giuridica. Troppo spesso, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ha esercitato i propri poteri di controllo senza adeguatamente ponderare il valore della certezza degli investimenti, richiamato nel Trattato sulla Carta europea dell’energia, sottoscritto il 17 dicembre 1994 dalla Comunità europea (da considerare quindi quale “parte	Limita l’attività di controllo e di irrogazione delle sanzioni in materia di incentivi da parte Gestore dei Servizi Energetici prevedendo che questa sia esercitata entro i limiti dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

	integrante dell'ordinamento comunitario"; v. Corte di giustizia sent. 30 aprile 1974, Haegeman, causa C-181/73). Infatti, ai sensi dell'art. 10 della Carta europea dell'energia, ogni parte contraente "incoraggia e crea condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti per gli investitori [...] gli investimenti godono inoltre di una piena tutela e sicurezza e nessuna Parte contraente può in alcun modo pregiudicare con misure ingiustificate e discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'impiego, il godimento o l'alienazione degli stessi" (art. 10, par. 1). In ragione di ciò, a fronte di controlli esercitati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a notevole distanza di anni dall'ammissione degli impianti agli incentivi ed in presenza di prassi applicative tutt'altro che univoche, è diffusa fra gli operatori del settore l'esigenza di avere regole chiare e precise in materia di controlli. Nell'attesa di una riforma organica della disciplina dei controlli degli impianti alimentati da energie rinnovabili, sarebbe auspicabile introdurre nell'ordinamento la previsione secondo la quale i poteri di controllo da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. debbano essere esercitati entro i limiti dell'autotutela amministrativa, di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990; ciò al fine di evitare, come più volte accaduto, che siano adottati provvedimenti sanzionatori spesso a notevole distanza di anni dall'ammissione ai benefici incentivanti, fondati sulla base della mera rivalutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi già vagliati positivamente in sede di accesso agli incentivi. Provvedimenti che sono oggetto di impugnazione da parte degli operatori e che spesso vengono riformati nelle sedi adite di giustizia. E' il caso oggetto della sentenza n. 5324/2019, con la quale il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della società istante, ha affermato che, ai fini dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio, non è sufficiente la mera logica ripristinatoria conseguente all'illegittimità accertata ma è altresì necessario valutare la sussistenza di <i>"un interesse pubblico all'autotutela, che pacificamente non si riduce al mero interesse a ristabilire la legalità, e una comparazione di tale interesse con quello privato al mantenimento dell'efficacia dell'atto, che deve risultare, all'esito, meritevole di minor tutela"</i>. Per le sopra esposte ragioni, l'introduzione nell'ordinamento positivo di un principio già sancito in ambito giurisprudenziale darebbe certezza alla materia dei controlli, rafforzerebbe la fiducia degli investitori ed in ultimo avrebbe un effetto deflattivo del carico giudiziario.	
--	--	--

11. Nuove disposizioni in materia di grandi derivazioni idroelettriche Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	1. Allo scopo di definire una disciplina omogenea nell'ambito dell'Unione Europea, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni degli operatori, in coerenza con le necessarie disposizioni dell'ordinamento dell'Unione Europea che saranno adottate per disciplinare in modo uniforme sul territorio dell'Unione la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, il comma 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 sexies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 sono abrogati e sostituiti con le seguenti disposizioni: “ 1. Le Regioni e le Province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, o, nel caso di concessioni già scadute o con scadenza anteriore ai cinque anni, all'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee che detteranno le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, nel rispetto dei principi di concorrenza, reciprocità e parità di condizioni tra gli operatori, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità alle succitate norme nazionali di recepimento delle disposizioni europee nonché ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione, reciprocità e assenza di conflitto di interessi.”. “1-bis. Le norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee recanti le linee guida per la riassegnazione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione saranno adottate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.” 2. L'esercizio delle concessioni idroelettriche di grande derivazione già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni europee in tema di riassegnazione, in attesa dell'entrata in vigore delle predette norme nazionali attuative e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.	Prevede che Regioni e Province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano indire una gara ad evidenza pubblica per rilasciare una nuova concessione. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità. Il canone aggiuntivo è destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento.
---	---	---

	3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente un canone aggiuntivo, ulteriore al canone demaniale, come previsto dal comma 1 septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato ai sensi della presente legge. Tale canone aggiuntivo, dovuto per le concessioni scadute con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, o proporzionalmente per frazione di annualità. 4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 3 viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fra i Comuni del bacino imbrifero interessato e le Regioni di pertinenza. E' fatto obbligo di impiegare integralmente le risorse del canone aggiuntivo di cui al comma 3 nel perimetro dei territori dei Comuni montani del bacino imbrifero di riferimento. 5. In conseguenza di quanto previsto nel comma 4 del presente articolo, nel comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole “; <i>tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni</i>” sono eliminate. 6. E' stabilita con legge regionale la quota della componente variabile del canone demaniale di cui al comma 1 quinquies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 da destinare alle Province rivierasche per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. Alle Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, deve essere in ogni caso riversata da parte delle rispettive Regioni una quota, da stabilirsi con legge regionale, non inferiore all'ottanta per cento dell'ammontare complessivo dei canoni demaniali percepiti per le concessioni di grande derivazione idroelettrica ubicate nelle predette Province montane. Dev'essere comunque fatta salva l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti.	
--	---	--

7. Al comma 1-septies dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole *“sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”* sono sostituite dalle seguenti: *“è determinato il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinquies in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare l'equilibrio economico finanziario della gestione degli impianti”*. Sono altresì fatti salvi i criteri e le modalità di ripartizione interna del gettito stabiliti dai commi 4 e 6 del presente articolo.

8. Il canone previsto dall'art.12 comma 1 quinquies è dovuto dai concessionari a far data dall'entrata in vigore della presente legge;

Relazione tecnico-finanziaria

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né minori entrate.

La norma intende perseguire un'armonizzazione (sia a livello UE, sia in termini di omogeneizzazione interna, a tutela della concorrenza) della disciplina della riassegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, ossia quelle con potenza nominale superiore attualmente a 3 MW (ma nell'intento della norma –sempre a scopo di armonizzazione- elevabile a 10 MW).

Come osservato da Stati membri, associazioni degli operatori (i maggiori gestori idroelettrici sono peraltro controllati dallo Stato o da Enti locali) e scientificamente provato nello studio della Florence School of Regulation dell'European University Institute (cfr. Regimes for granting the right to use hydropower in Europe, J.M. Glachant, M. Saguan, V. Rious e S. Douguet, 2014), la disciplina dell'assegnazione

	delle grandi derivazioni idroelettriche è estremamente disarmonica nell'Unione europea, coesistendo Stati membri, come l'Italia, che stanno avviando la riassegnazione competitiva di concessioni di durata contenuta, e altri Stati membri, come l'Austria e la Polonia, che assegnano concessioni con durata molto più lunga o comunque non prevedono procedure competitive di riassegnazione. Altri ancora, come la Svezia, assegnano concessioni con durata addirittura illimitata. Solo recentemente (marzo 2019) le istituzioni dell'UE hanno iniziato a prendere atto di queste gravi sperequazioni anticoncorrenziali, lesive del principio di reciprocità, e hanno avviato una procedura di messa in mora (pre-infrazione) nei confronti degli Stati membri caratterizzati da regimi normativi, in tema di concessioni idroelettriche, più chiusi alla concorrenza e alla reciproca contendibilità (segnatamente: Austria, Germania, Polonia e Svezia). E' dunque lecito supporre e auspicare che questa attivazione della Commissione UE preluda a una prossima definizione omogenea, per tutti i Paesi dell'Unione, dei principi che dovranno presiedere alle future assegnazioni delle grandi concessioni idroelettriche. Principi che poi dovranno essere recepiti nell'ordinamento dello Stato e delle Regioni, in qualità di Amministrazioni concedenti e contitolari di potestà normativa concorrente in materia, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge dello Stato (art. 117 Cost.). In questo nuovo contesto, si deve constatare che la scelta del legislatore italiano, con l'art. 11 quater della legge 12/2019 (di poco precedente: febbraio 2019), di delegare completamente alle Regioni la normazione delle procedure di assegnazione delle grandi concessioni idroelettriche si è rivelata intempestiva, fallace e potenzialmente controproducente. Fallace in quanto ad oggi, nell'approssimarsi del termine ultimo (31.03.2020) fissato dalla norma statale, solo pochissime Regioni, nonché la Provincia autonoma di Trento, risultano avere incardinato nei rispettivi Consigli regionali delle proposte di legge in materia, mentre la stragrande maggioranza delle Regioni risulta sostanzialmente inerte. L'esame delle proposte di legge formulate sinora rivela peraltro una notevole disomogeneità dei contenuti, anche e forse soprattutto nei temi di maggiore rilievo, quali la definizione della graduatoria dei criteri di riassegnazione, o la disciplina dei profili autorizzativi e ambientali. Tali disomogeneità sono suscettibili di determinare ad es. una grave alterazione delle condizioni concorrenziali nel territorio nazionale, in violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia energetica, così come rilevanti criticità di coordinamento tra le competenze ambientali dello Stato e delle Regioni,	
--	--	--

	le quali hanno talora ritenuto di rinviare la normazione di profili essenziali addirittura a successivi regolamenti da emettersi da parte delle rispettive Giunte. L'art. 11 quater rischia però di rivelarsi anche controproducente, nella misura in cui le Regioni adempienti alle funzioni in esso previste le medesime, potrebbero ipoteticamente a breve (nel giro anche di poche settimane da ora) avviare procedure competitive di riassegnazione, alle quali parteciperebbero certamente anche operatori di altri Stati membri -o magari ivi aventi la sede legale, pur venendo dall'ambito extra-UE- senza che sia ancora affermato nel concreto il principio di reciprocità e di parità di condizioni concorrenziali tra gli operatori degli Stati membri, con la previsione che tutti i gestori possano concorrere per le concessioni idroelettriche esistenti nel mercato unico dell'energia della UE, sulla base di principi competitivi omogenei (possesso di idonei requisiti tecnici, prim'ancora che finanziari; tutela dell'ambiente e dell'occupazione; trasparenza delle procedure di riassegnazione; ecc.). Tali principi di armonizzazione, che dovranno necessariamente essere emanati nel prossimo futuro dalle istituzioni dell'Unione con il proattivo supporto italiano, saranno poi declinati e attuati dai singoli Stati membri nei loro ordinamenti, talvolta con il necessario concorso –come in Italia- del livello regionale, come sancito anche dalla sent. 1/2008 della Corte Costituzionale. In assenza di tali necessarie norme europee di armonizzazione, l'avvio delle procedure di riassegnazione delle concessioni in un solo Stato membro contrasterebbe con i principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, non discriminazione, reciprocità e parità di condizioni degli operatori. E' facile prevedere che la qualità e la disomogeneità della normazione di talune Regioni, l'inerzia di molte altre, nonché la violazione sia di competenze esclusive dello Stato (tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza), sia di principi fondamentali dell'ordinamento Eurounitario produrrebbero una vasta moltitudine di contenziosi in tutte le sedi giurisdizionali, nazionali e dell'Unione, con il risultato di protrarre il blocco di un comparto strategico per il perseguimento degli obiettivi del PNIEC, ed ipoteticamente di svendere il comparto stesso a operatori esteri di incerta qualità, in un periodo già molto delicato per l'economia nazionale. Ne consegue pertanto la necessità e l'urgenza di porre riparo, nel senso indicato, agli errori compiuti con l'art. 11 quater, sancendo la necessità che la riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche avvenga a seguito del prossimo necessario varo di una normativa europea di armonizzazione, e con garanzie di reciprocità e parità di condizioni.	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Sotto altro profilo, la norma proposta intende invece salvaguardare e perfezionare alcune previsioni introdotte dall'art. 11 quater della legge 12/2019 per garantire alle comunità territoriali ospitanti gli impianti idroelettrici di grande derivazione una maggiore partecipazione ai benefici economici conseguenti. Si intende perciò mantenere pienamente detti maggiori benefici economici, finalizzando peraltro il c.d. canone aggiuntivo (stabilito per le concessioni scadute, nella misura ragguardevole di 20 €/kW di concessione) a misure di compensazione territoriale, e ai sempre più imprescindibili interventi di miglioramento e risanamento ambientale, anche a contrasto del dissesto idrogeologico, che affligge particolarmente i territori montani, per i quali ultimi sarebbe inoltre garantita una ripartizione più favorevole anche dei canoni demaniali. Dunque sotto questo aspetto la norma non determinerebbe alcuna riduzione delle risorse destinate alle Pubbliche Amministrazioni (permarrebbero inoltre anche i c.d. sovraccanoni BIM, nonché i c.d. sovraccanoni rivieraschi), ma consentirebbe una maggiore finalizzazione delle stesse a beneficio dei territori direttamente interessati dalle derivazioni idroelettriche.	
12. Incentivi per la ripartenza impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già ammortizzanti Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	<i>“1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030 in ambito europeo per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di anidride carbonica: e mitigare i cambiamenti climatici, nonché al fine di realizzare processi di produzione mediante economia circolare, agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse,, bioliquidi sostenibili, qualificati come • prodotti e sottoprodotti, di cui all'art. 23 del D.M. Sviluppo Economico 23 giugno 2016 e all'art. 13 della Legge 28.12.2015 n: 22.1, accompagnati, ove necessario in base alla tipologia: di combustibile; da -dichiarazioni di sostenibilità conte disciplinate dal D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 novembre 2019, non più beneficiari dell'incentivo -al .31 dicembre 2019 e/ o entro il 31 dicembre 2029 degli incentivi sull'energia _elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2035 o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell'incentivo di cui al presente articolo) un incentivo sull'energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell'energia sul libero mercato.</i> <i>2. Fermo restando il rispetto della tracciabilità del processo di approvvigionamento delle Materie prime e quando previsto - la loro sostenibilità, il piano di approvvigionamento deve prevedere il raggiungimento della percentuale di utilizzo di almeno il 79 in peso di biomassa o bioliquidi e loro</i>	Concede fino al 31 dicembre 2035 “o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell’incentivo di cui al presente articolo”, un incentivo sull’energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell’energia sul libero mercato, in favore degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, bioliquidi sostenibili, non più beneficiari dell’incentivo az 31 dicembre 2019 e/o entro il 31 dicembre 2029 degli incentivi sull’energia elettrica prodotta, è concesso, fino al 31 dicembre 2035 o per 15 anni dalla data di riconoscimento dell’incentivo di cui al presente articolo, un incentivo sull’energia prodotta, in aggiunta ai ricavi di vendita dell’energia sul libero mercato. L’incentivo è erogato dal gestore dei servizi energetici-GSE. Oneri non quantificati e non coperti.

	derivati- di origine comunitari, nazionale, e/ o filiera corta o provenienti d a intese di filiera o contratti quadro. 3.L'incentivo è erogato dal GSE sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario ed i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario ivi inclusa l'equa remunerazione; b) deve essere verificata, con. cadenza annuale, la persistenza della necessità di 6otripn8azione dei ricavi. At fine di Salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da .adottarsi .entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, son-o definite ai sensi dei comma precedente le modalità: per l'erogazione dell'incentivo, ivi inclusa: la sua entità e i criteri generali di ammissione. 4.. La concessione. dell'incentivo agli impianti di cui al primo comma, è subordinata all'attestazione da parte della Regione della validità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29.12:2.003 n. 387." Relazione illustrativa L'adozione della proposta normativa si. rende necessaria alla luce degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). trasmesso alla CE a dicembre 20.19 e con il quale il Governo italiano ha definito i propri obiettivi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2.030 in materia di energia e clima. Relazione tecnica Si rende necessario consentire la proroga dell'incentivazione agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, i quali sono ricompresi nella nozione di biomassa, anche ai sensi della disciplina europea sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che non pone distinzioni sul punto, ma è favorevole ad incentivare gli impianti di energia proveniente da qualsiasi tipo di FER al fine di raggiungere gli obiettivi energetici posti per il 2020 e per il 2030 (Dirett. Parlamento e Consiglio 11.12.2018 n. 2018/2001/UE, art. 2, comma 1, n. 32) Gli impianti alimentati da bioliquido sostenibile presentano infatti gli stessi vantaggi già riconosciuti agli impianti alimentati da biomassa solida ai fini della	
--	--	--

	loro incentivazione (specificità rispetto alla produzione di elettricità da altre fonti rinnovabili; costi di approvvigionamento della biomassa; costi di investimento, esercizio, manutenzione e approvvigionamento rilevanti). A tal fine si propone la norma oggetto della presente relazione, la quale si differenzia dalla normativa contenuta nella legge di stabilità 2016 proprio per essere diretta ai soli impianti alimentati da biomasse e da bioliquidi sostenibili, senza consentire in alcun modo, la possibilità che l'incentivazione possa essere richiesta anche da impianti alimentati da combustibili derivanti da rifiuti solidi urbani, con riferimento ai quali una ulteriore remunerazione non risulterebbe in alcun modo giustificata. La norma proposta invero riporta a correttezza il sistema di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa. (liquida e solida), equiparandoli, e, si ribadisce, opera con esclusivo riferimento a tale tipo di impianti, che sono altra cosa rispetto agli impianti di produzione di energia alimentati da rifiuti, i quali, restano esclusi da tale incentivazione. La norma proposta si pone poi in linea con l'orientamento politico ambientale attuale, come noto, inteso a limitare forme di produzione di energia elettrica non green. A garanzia della massima trasparenza e correttezza della misura di concessione dell'incentivo, è prevista una attestazione da parte della Regione competente di validità dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di produzione ai sensi dell'art. 12. D. Lgs. 29.12.2003, n. 387. Rispetto al previgente decreto del 2012, il nuovo DM Ambiente 14 novembre 2019 contiene alcune significative novità. Ad esempio, per garantire maggiore gestibilità e trasparenza del sistema, sono stati introdotti dei modelli predefiniti per la certificazione di sostenibilità ed è inoltre prevista la pubblicazione online dei registri degli operatori. La proposta prevede altresì che, in coerenza con altre disposizioni vigenti ed in particolare quelle del D.M. 9 ottobre 2013 n.139, gli impianti interessati assicurino che una parte delle materie prime da utilizzare siano di origine comunitaria, ovvero provenienti da intese di filiera e/o accordi quadro e per i sottoprodotti e/o residui di lavorazione da relativi impianti produttivi con il conseguimento degli obiettivi di economia circolare.	
13. Contributo a fondo perduto per la promozione degli investimenti delle	<i>“Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive, è concesso un contributo rivolto alla promozione degli investimenti delle aziende manifatturiere, commerciali, terziario.</i>	Autorizza il MISE ad erogare un contributo a fondo perduto e in conto gestione per la promozione degli

aziende manifatturiere, commerciali, terziario Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	<i>Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a erogare contributi a fondo perduto e in conto gestione per il capitale circolante, alle imprese beneficiarie dell'aiuto.</i> <i>Il Ministero dello sviluppo economico, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa in modalità automatica e con autocertificazione sulla realizzazione degli investimenti</i> <i>Beneficiano del contributo anche le aziende che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.</i> <i>Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di ... milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.</i> <i>Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede ai sensi dell'articolo ”</i> Relazione L'epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell'Unione non solo costituisce una grave emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell'Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull'economia dell'UE. L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali; c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese. Non è disponibile un aiuto di Stato, a regia nazionale, con procedura aperta che preveda incentivi in conto capitale per la promozione di investimenti fissi e contestuale contributo in conto gestione per il capitale circolante. La misura in esame prevede la concessione di contributi in conto capitale per investimenti da parte di imprese manifatturiere, commerciali e del terziario e contributo in conto gestione per il capitale circolante con procedura automatica e sistema di autocertificazione per la verifica della realizzazione degli investimenti. L'attuale situazione economica richiede che a tale aiuto possano accedere anche le imprese che possono beneficiare degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.	investimenti delle aziende manifatturiere, commerciali, terziario. Prevede che il MISE, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisca e avvii l'incentivo e fornisca specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa in modalità automatica e con autocertificazione sulla realizzazione degli investimenti Oneri non quantificati e non coperti.
---	--	--

14. Modifica norme in materia di procedimento amministrativo Mail ULE 28.04.2020 ore 15.56	Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente: <i>"Art. 3-bis Uso della telematica</i> <i>1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche assicurano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e ne incentivano l'uso tra queste e i privati. "</i>; 2) all'articolo 10-bis, dopo la parola: <i>"finale"</i>, aggiungere le seguenti parole: <i>" , a pena di nullità dello stesso";</i> 3) all'articolo 16, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: <i>"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.</i> <i>2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma "</i>; 4) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: a. al comma 1, le parole <i>"novanta giorni"</i> sono sostituite dalle seguenti <i>"centoventi giorni"</i>; b. il comma 2 è sostituito dal seguente: <i>"2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini"</i>. Relazione illustrativa L'intervento proposto non comporta oneri a carico della finanza pubblica. La riformulazione delle norme, nell'intento di dare certezza e speditezza agli investimenti sul territorio nazionale: - rende obbligatorio l'uso della telematica nei rapporti interni tra amministrazioni pubbliche (art. 3-bis);	Modifica le norme in materia di procedimento amministrativo al fine di dare certezza e speditezza agli investimenti sul territorio nazionale. In particolare: - rende obbligatorio l'uso della telematica nei rapporti interni tra amministrazioni pubbliche (art. 3-bis); - assicura che nei provvedimenti finali di diniego delle istanze dei privati venga sempre data evidenza delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni di questi ultimi (art. 10-bis); - aumenta da venti a quarantacinque giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono i loro pareri consultivi, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 16); - aumenta da novanta a centoventi giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono le loro valutazioni tecniche, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 17).
---	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	- assicura che nei provvedimenti finali di diniego delle istanze dei privati venga sempre data evidenza delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni di questi ultimi (art. 10-bis); - aumenta da venti a quarantacinque giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono i loro pareri consultivi, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 16); - aumenta da novanta a centoventi giorni il termine entro cui le amministrazioni pubbliche rendono le loro valutazioni tecniche, ricomprendendo tuttavia anche le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio in questi termini (art. 17).	
FUNZIONE PUBBLICA		
Titolo I Misure urgenti per la semplificazione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego Capo I Decentramento e digitalizzazione delle procedure		
1. Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM) Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38	1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19, ferme restando le misure previste dall'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-<i>quiquies</i>, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono svolte, di regola, presso sedi decentrate e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.	Disciplina lo svolgimento di procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle sedi sono comunque a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture. 3. Presso le sedi di cui al comma 2 può essere svolta anche la prova orale, in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti. 5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. 6. Per l'applicazione <i>software</i> dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del	
---	--	--

	Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario. 7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. 8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali, reclutati secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni. 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui al comma 10, dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni. 10. All'articolo 13, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «<i>I compensi stabiliti</i>» a «<i>della presente legge</i>» sono soppresse. 11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica l'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni. Relazione illustrativa Le disposizioni di cui al presente Titolo mirano a garantire il corretto svolgimento delle prove concorsuali nelle pubbliche amministrazioni, stabilendone nuove e semplificate modalità di svolgimento e promuovono una diversa organizzazione del lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni stesse, al fine di fronteggiare il periodo di emergenza dovuto alla crisi epidemiologica in atto. Articolo 1. Al fine di continuare a garantire la piena funzionalità delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto già previsto dalla normativa per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, in via	
--	--	--

	sperimentale fino al 31 dicembre 2020, si prevede lo svolgimento di procedure concorsuali per il personale non dirigenziale presso sedi decentrate, conformemente ai principi di cui al d.lgs. n. 165/2001. Lo scopo è quello di evitare, stante le misure di contenimento per il Covid-19, lo spostamento dei candidati su tutto il territorio nazionale. Si autorizza, infatti, il Dipartimento della funzione pubblica ad individuare sedi decentrate per lo svolgimento delle prove concorsuali, che, in relazione alla provenienza geografica del candidato, potrebbero essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altre strutture pubbliche e private. Si prevede, in particolare, che le procedure concorsuali si svolgano attraverso un massiccio ricorso all'utilizzo degli strumenti digitali, sia per la presentazione della domanda che per le comunicazioni successive verso i candidati da parte delle amministrazioni, esclusivamente attraverso la piattaforma digitale prevista, che costituisce condizione per la registrazione ai siti istituzionali delle amministrazioni e per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. A tal fine, il Dipartimento della funzione pubblica potrà utilizzare sia piattaforme già esistenti che, se del caso, realizzate attraverso aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione di personale, avvalendosi anche di CINECA Consorzio Interuniversitario, per il tramite di FormezPA. Allo stesso modo anche la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica. Nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale, i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine sono ridotti anche i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti a cui si vuole conferire il predetto incarico. Sono altresì dimezzati i termini di cui all'art. 34-bis "<i>Disposizioni in materia di mobilità del personale</i>" del d.lgs. n. 165/2001. Si stabilisce che il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali da reclutare è individuato esclusivamente in base all'ordinamento professionale definito dai CCNL, anche in deroga agli ordinamenti professionali delle pubbliche amministrazioni. Alle progressioni tra le aree dei dipendenti pubblici delle accademie, conservatori e istituti assimilati non si applica la procedura concorsuale in esame. Relazione tecnica L'insieme delle misure introdotte, di carattere sostanzialmente organizzativo, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In realtà lo svolgimento di prove decentrate, previste dal presente decreto, è capace di generare risparmi di spesa, in considerazione che lo svolgimento accentrato delle prove concorsuali ha sempre comportato la necessità, per l'amministrazione procedente, di sostenere oneri finanziari di considerevole entità, tenuto conto della necessità di disporre,	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	per i c.d. “concorso di massa” di strutture particolarmente ampie (in genere di carattere fieristico), e quasi sempre di proprietà o in gestione a privati. La norma, invece, prevedendo la possibilità di svolgere in maniera decentrata le prove concorsuali, attraverso l'utilizzo di strutture anche pubbliche, oltre che private, comporterà un notevole abbattimento di tali oneri finanziari, ulteriormente ridotti a seguito della previsione che la commissione d'esame potrà svolgere le proprie attività anche a distanza, circostanza che consentirà di ridurre le spese a seguito della riduzione delle trasferte e delle necessità alloggiative dei commissari. Si evidenzia, infine, che gli oneri finanziari conseguenti alle attività previste dal presente decreto trovano copertura finanziarie nell'ambito delle risorse a tal'uopo destinate da ogni singola amministrazione, sia che proceda attraverso le procedure del c.d. “concorso unico”, sia che proceda in deroga a tale istituto sia <i>ope legis</i>, che previa specifica autorizzazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Articolo 1. La norma consente alle pubbliche amministrazioni di assumere personale non dirigenziale mediante ricorso a procedure concorsuali presso sedi decentrate e attraverso modalità informatiche e digitali, anche con riguardo alla presentazione delle domande, alle comunicazioni verso i candidati e allo svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice. La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa. Gli oneri derivanti dall'utilizzo delle sedi sono, infatti, a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.	
2. Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38 Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47	1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-<i>quiquies</i>, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente: a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche per la prova orale, che può essere svolta in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni	Semplifica le procedure per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito dell'emergenza COVID-19, consentendo alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, al fine di prevedere l'utilizzo di computer o decentrare le sedi di concorso. Consente al FormezPA di procedere alla risoluzione dei contratti stipulati per

Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 1; 2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 1. 3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA, può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA. 4. Nei casi di cui al comma 3 è esclusa, anche in capo al responsabile del procedimento, qualsiasi forma di responsabilità, anche per danno erariale. Relazione illustrativa Articolo 2. La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19. Laddove sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste nel bando, la Commissione per l'attuazione del Progetto (RIPAM) può provvedere a modificare il bando, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche per la prova orale e lo svolgimento delle restanti prove presso sedi decentrate, che, in relazione alla provenienza del candidato, potrebbero anche essere individuate, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, a livello comunale, nelle sedi scolastiche o in altre strutture pubbliche e private, individuate sulla base della provenienza del candidato. La fruizione di tali sedi è agevolata, al momento, dalla sospensione delle attività didattiche anche nel periodo estivo (in cui presumibilmente si concentreranno le prove in oggetto) e financo nelle giornate festive. In tali sedi la correttezza dello svolgimento delle prove sarà garantita dalla presenza di sottocommissioni (una per ogni plesso scolastico individuato). I componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono individuati dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.	l'organizzazione delle procedure concorsuali, qualora queste non abbiano avuto ancora inizio.
---	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Si stabilisce, infine, che FormezPA può procedere a risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali, indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto (RIPAM), che alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano avuto esecuzione. Resta salvo il diritto all'indennizzo, limitato alle spese sostenute sino alla data della risoluzione, a favore dell'operatore economico. Sono adeguati pertanto gli accordi convenzionali con FormezPA. E' esclusa ogni forma di responsabilità prevista dall'ordinamento in capo al RUP. Relazione tecnica Articolo 2. La norma reca modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure concorsuali in corso per l'accesso al pubblico impiego, il cui svolgimento è stato sospeso a seguito del fenomeno epidemiologico da COVID-19. La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennizzo all'operatore economico con cui FormezPA ha risolto il contratto stipulato per l'organizzazione delle procedure concorsuali, che non hanno avuto principio di esecuzione, sono a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.	
3 Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Parere DAG mail Brescini 27.04.2020 ore 10.50 Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 2, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 1, sono applicabili ai concorsi per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 8 e 9. Relazione illustrativa Articolo 3. Le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e le modalità relative allo svolgimento dei lavori della commissione, proprio in relazione alla straordinarietà dell'evento e alla corrispondente necessità di approntare una risposta rapida ed efficace, si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Costituiscono misure "a tempo", in quanto volte a consentire di realizzare assunzioni nel pubblico impiego, al fine di garantire adeguati livelli di efficienza	Semplifica lo svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni prevedendo l'applicazione della modalità decentrata e l'utilizzo di tecnologia digitale. Restano salve le specifiche disposizioni per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco DAG su vecchio testo: Riformulazione 1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono applicabili possono essere applicate ai concorsi per l'accesso a posizioni non dirigenziali per il pubblico impiego diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 1 e da quelli per il reclutamento del personale militare delle forze armate e per il personale delle forze di polizia, già autorizzati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga all'articolo 4, comma 3-

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	che potrebbero risultare compromessi dalla impossibilità, per le note vicissitudini epidemiologiche, di svolgere i concorsi pubblici nelle consuete forme “di massa”. Restano salve le specifiche disposizioni introdotte dal presente decreto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. Relazione tecnica Articolo 3. La norma prevede che le modalità di svolgimento dei concorsi in forma decentrata e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e le modalità dello svolgimento dei lavori della commissione con modalità informatiche e a distanza si applicano, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. La misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.	quinqües, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Relazione illustrativa. La norma si applica alle procedure per l'accesso a posizioni non dirigenziali già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si ricorda al riguardo che il MEF è stato autorizzato a bandire ed assumere i 30 funzionari di area III-F3 ai sensi del DL 22/2019 (brexit) con nota FP del 17 ottobre 2019. La norma prevede che le medesime misure previste per concorsi unici e Ripam siano “applicabili” a concorsi già autorizzati per personale non dirigenziale. Sembrerebbe quindi che si lasci comunque uno spazio discrezionale alle Amministrazioni in ordine alla facoltà di scegliere le modalità più idonee per lo svolgimento delle prove concorsuali fermo restando la necessità di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, che saranno vigenti al momento dello svolgimento dei concorsi. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi, si propone di escludere esplicitamente l'obbligo di applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 anche alle procedure già autorizzate
Capo II Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese		
4. Scuola Nazionale dell'amministrazione e	1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale articolato nei distinti	Autorizzata la SNA a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso per la formazione

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38 Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	profili giuridico ed economico. Il bando indica i posti messi a concorso per i singoli profili, secondo le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo: a) la presentazione della domanda per uno solo dei profili e lo svolgimento di distinte prove concorsuali per ciascun profilo e l'eventuale prova selettiva; b) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui all'articolo 1, comma 2; c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le conoscenze linguistiche; d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni per i due profili. 2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo della didattica a distanza, e in otto mesi di formazione specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al profilo di accesso. 3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili. Si applica comunque il comma 7, dell'articolo 1. 4. Le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime modalità previste per i relativi bandi, che possono consentire la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3. 5. Relazione illustrativa Articolo 4. La SNA viene autorizzata a bandire, entro il 30 giugno 2020, il corso-concorso per la formazione dirigenziale, articolato nei distinti profili giuridico ed economico. Il Bando contiene i posti messi a concorso per i singoli profili, su indicazione del Dipartimento della funzione pubblica. Lo svolgimento delle prove concorsuali nonché dell'eventuale prova preselettiva avviene distintamente, con accesso alternativo, per i due profili. E' previsto lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate delle due prove scritte. L'esame orale è svolto anche per accertare le conoscenze linguistiche. La commissione di concorso è articolata in sottocommissioni per i distinti profili.	dirigenziale, articolato nei distinti profili giuridico ed economico. Il Bando contiene i posti messi a concorso per i singoli profili, su indicazione del Dipartimento della funzione pubblica. Lo svolgimento delle prove concorsuali nonché dell'eventuale prova preselettiva avviene distintamente, con accesso alternativo, per i due profili. E' previsto lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate delle due prove scritte. L'esame orale è svolto anche per accertare le conoscenze linguistiche.
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Il bando di concorso contiene requisiti specifici di accesso per il personale in servizio a tempo indeterminato nelle amministrazioni. Sono disciplinate, inoltre, le modalità di formazione del corso. Per tutto ciò che non è espressamente previsto, si applica il Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si prevede, infine, che le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca possano essere in ogni caso concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. Relazione tecnica Articolo 4. La norma autorizza la SNA a bandire il corso-concorso per la formazione dirigenziale. Il bando stabilisce i requisiti specifici per l'accesso alla selezione, le modalità di svolgimento delle prove e del corso di formazione degli idonei. Si prevede, infine, l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche per la prova orale, per concludere le procedure concorsuali già bandite dagli enti pubblici di ricerca e le procedure di conferimento di assegni di ricerca. Le misure hanno carattere meramente procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, generando altresì un risparmio di spesa.	
5. Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia Mail ULE 25.04.2020 ore 12:38 Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, delle seguenti unità di personale: a) 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III/F3; b) 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, in deroga alle modalità ivi previste, per l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna. 2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,	Attribuisce al ministero della giustizia la facoltà di bandire concorsi per l'assunzione di: - 400 unità di personale amministrativo con la qualifica di direttore - Area III/F3; - 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III/F1. Oneri non quantificati e non coperti. Proposte sulle assunzioni al Ministero della Giustizia sono presenti anche tra quelle pervenute dal medesimo Ministero della giustizia.

	n. 487. Per l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma 1, lettere a) e b), è richiesto il titolo di studio costituito dalla laurea in giurisprudenza o equivalente ed è valutato il possesso dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso: a) aver svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito; b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale; e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche; f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori. 3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad f), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1; c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale. 4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), è destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può procedere, altresì ad avviare procedure per il reclutamento, autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente	
--	--	--

	del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3. 6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di cui al comma 5, ed è inoltre valutato il possesso dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini di attribuzione di punteggio aggiuntivo: a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, senza demerito; b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari; c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale; e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori. 7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, stabilisce: a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 1, lettere da a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili; b) lo svolgimento di un esame frontale del candidato, svolto presso i Distretti giudiziari, anche attraverso le modalità di cui all'articolo 2, comma 1; c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale. 8. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l'Amministrazione giudiziaria può indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei	
--	--	--

	soggetti che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 9. Relazione illustrativa Articolo 5. La norma tiene conto delle esigenze del comparto giustizia, tali da assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria. Sono altresì stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi e i requisiti in possesso dei candidati per l'accesso alla selezione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati i punteggi attribuiti ai requisiti di accesso suddetti, lo svolgimento di una prova mediante l'utilizzo di sistemi informatici e digitali e le modalità di composizione delle commissioni distrettuali. Relazione tecnica Articolo 5. La norma autorizza il Ministero della giustizia allo svolgimento di concorsi per l'assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare con distinte qualifiche ed elenca le tipologie di prove e i titoli per l'accesso alla selezione. Il bando di concorso stabilisce altresì i criteri di valutazione dei titoli e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove e della composizione delle commissioni esaminatrici. Le misure hanno carattere meramente procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
6 Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. In relazione alla necessità di attuare le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. A tal fine il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe intese con il Ministero della difesa, può utilizzare il personale medico selezionato nell'ambito delle procedure di arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previo assenso degli interessati. Le attività professionali sanitarie svolte dai vice direttori sanitari assunti ai sensi della presente disposizione	Consente l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto.

	costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore, avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 5 del 16 gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, esprime il giudizio di idoneità ai servizi di istituto. 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Relazione illustrativa Articolo 6. La disposizione intende consentire l'assunzione a tempo determinato, con urgenza e ricorrendo a procedure semplificate e straordinarie, di medici per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione della necessità di fronteggiare la grave emergenza epidemiologica in atto, del tutto inattesa e senza precedenti. Il servizio sanitario del Corpo nazionale, infatti, svolge funzioni essenziali in materia di assistenza sanitaria, medicina preventiva e medicina del lavoro in considerazione del livello di esposizione del personale operativo al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del soccorso pubblico e della difesa civile. Peraltro, il Corpo nazionale è già stato autorizzato a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di 11 vice direttori sanitari a parziale copertura delle attuali carenze di organico, ma, evidentemente, i tempi della procedura concorsuale non sono compatibili con la tempestività che la situazione in atto richiede. La norma, quindi, autorizza l'assunzione del predetto personale sanitario, in numero di 25 unità per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. Prevede, inoltre, quale forma di riconoscimento dell'attività svolta, che questa sia considerata titolo preferenziale	
--	--	--

	nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali dei vigili del fuoco. Tale formulazione è resa possibile in seguito alle intese raggiunte dal Ministero della Difesa con il Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in forza delle quali il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avvalendosi della procedura straordinaria indetta dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, seleziona, previo assenso degli interessati, e assume temporaneamente, e comunque in numero non superiore a 25, i medici che, avendo presentato domanda, sono risultati in esubero rispetto alle esigenze assunzionali della Difesa. Resta inteso che la selezione e le procedure riguardanti gli adempimenti volti all'assunzione a tempo determinato di detto personale sanitario, sono di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. A causa dell'emergenza COVID-19, il corso di formazione per 41 vicedirettori in prova, in fase di svolgimento presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stato rimodulato con attività formativa a distanza. Ad oggi non si conosce la durata dell'emergenza, né si possono fare ipotesi plausibili. Per poter almeno in parte colmare le notevoli carenze di organico nei ruoli del personale direttivo operativo, ingegneri ed architetti ai quali sono affidati importanti compiti nelle attività di soccorso pubblico, si rende pertanto necessario ridurre la durata del predetto corso di formazione di ingresso da 12 a 9 mesi al fine di consentire in tempi più brevi l'immissione in servizio di tale personale. Tale disposizione introduce, quindi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, una misura straordinaria che incide non solo sulla durata del predetto corso ma anche sulla sua articolazione. A regime, infatti, il citato articolo 144 prevede che il corso ha una durata complessiva di dodici mesi, articolato in una prima fase (nove mesi) di formazione a carattere residenziale teorico-pratica presso l'Istituto Superiore Antincendi del Corpo e una fase successiva (tre mesi) di tirocinio tecnico-operativo presso i Comandi dei vigili del fuoco. Con la proposta in esame si vuole limitare l'attività formativa alla fase teorico-pratica, senza l'espletamento del tirocinio, prevedendo, al termine dei nove mesi di corso, l'immediato conseguimento del giudizio di idoneità ai servizi di istituto. In tal modo, viene assicurata con continuità la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico. Si precisa che la pianta organica teorica prevede 590 direttivi, mentre attualmente sono presenti 460 unità, cui si potranno aggiungere le 41 ulteriori unità che stavano frequentando il corso di formazione al momento rimodulato con attività formativa a distanza. Si tratta di ingegneri ed architetti ai quali saranno affidati importanti compiti di direzione nelle attività di soccorso pubblico. Occorre rammentare, infatti, che il personale direttivo coadiuva i dirigenti del Corpo nazionale per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale e svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente. L'immissione anticipata in servizio di tale	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	personale consentirebbe, quindi, di fornire un concreto e immediato supporto alle sedi impegnate a fronteggiare le innumerevoli esigenze collegate all'emergenza sanitaria in corso, garantendo, altresì, la continuità della linea di comando, anche nell'ipotesi che il diffondersi del contagio riduca il numero del personale in servizio. Relazione tecnica Articolo 6. L'onere per l'anno 2020 derivante dall'assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 è quantificato nella sottostante tabella. Si segnala che la spesa retributiva pro capite è comprensiva degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro. <table><tr><th rowspan="2">Ruolo</th><th rowspan="2">Qualifica</th><th>Trattamento economico annuo</th><th rowspan="2">mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20)</th><th rowspan="2">spesa 2020 pro-capite</th><th rowspan="2">unità</th><th rowspan="2">spesa complessiva a 2020</th></tr><tr><th>(al lordo degli oneri a carico dello Stato)</th></tr><tr><td>Direttivi sanitari</td><td>Vice direttore sanitario</td><td>45.931</td><td>8</td><td>28.265</td><td>25</td><td>706.625</td></tr></table> All'onere di euro 706.625 per l'esercizio finanziario 2020 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al capitolo 1905 del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, che presenta la necessaria disponibilità. Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 2, si precisa che la riduzione della durata del corso di vice direttori sanitari da 12 a 9 mesi non comporta oneri finanziari perché al termine dello stesso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo.	Ruolo	Qualifica	Trattamento economico annuo	mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20)	spesa 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva a 2020	(al lordo degli oneri a carico dello Stato)	Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	45.931	8	28.265	25	706.625	
Ruolo	Qualifica			Trattamento economico annuo					mensilità 2020 (1/6 - 31/12/20)	spesa 2020 pro-capite	unità	spesa complessiva a 2020					
		(al lordo degli oneri a carico dello Stato)															
Direttivi sanitari	Vice direttore sanitario	45.931	8	28.265	25	706.625											
7 Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e ISS Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessità di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla fine del comma, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono aggiunti i seguenti periodi: " , ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso."	Introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, mediante concorsi per titoli e esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. Autorizza, altresì, il Ministero della salute ad assumere, mediante concorso pubblico, 7 ingegneri biomedici, nonché dirigenti sanitari. Al termine del															

	2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40 dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91 funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 27 settembre 2019, n. 77 e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con la modalità decentrata e digitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale. 3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute è autorizzato, altresì, ad assumere, mediante concorso pubblico espletato con le modalità di cui all'articolo 3, 7 ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, nell'ambito del contingente di 80 unità già previsto dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24 settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, è altresì autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in ruolo è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. 5. Gli incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, sono conferiti mediante procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio alla quale possono partecipare: a) dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi di ruolo dell'Istituto superiore di sanità, b) dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie private anche non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero di strutture non nazionali titolari di strutture complesse del servizio Sanitario Nazionale o equiparate per almeno un quinquennio;	periodo di prova l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Viene, infine, previsto l'espletamento di una procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità. Sono altresì stabiliti i requisiti di partecipazione alla selezione, nonché la tipologia e la durata del contratto di lavoro del Direttore delle strutture citate.
--	---	---

	c) professori universitari ordinari di ruolo o professori universitari stranieri equiparati ai professori ordinari; d) esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza scientifica internazionale in possesso di particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro. 6. Il vincitore della selezione di cui al comma 5 è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale rinnovabile per una sola volta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dirigente medico dipendente pubblico o privato di ente di diritto nazionale, lo stesso è collocato in aspettativa per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alla disciplina del relativo ordinamento. In ogni caso, il rapporto di lavoro ha carattere esclusivo. 7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli incarichi conferiti o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. Agli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie dell'Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente. Relazione illustrativa Articolo 7. Le finalità perseguite dal legislatore con l'articolo 2 del decreto legge n. 18 del 2020, cd. Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiedono l'acquisizione di risorse umane da adibire alle attività di controllo sanitario svolte dai porti e aeroporti del Paese, in tempi rapidi e, quindi, con procedure di reclutamento eccezionali e semplificate. Al riguardo, l'ipotesi, ad oggi contemplata, di utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni, per professionalità tanto specifiche e da dislocare capillarmente sul territorio nazionale, appare un'opzione difficilmente percorribile da un punto di vista strettamente operativo, anche in considerazione del fatto che sarebbe necessario stipulare preventivamente specifici accordi con gli enti del Servizio sanitario nazionale eventualmente in possesso di graduatorie vigenti e disponibili. Pertanto, si introduce la possibilità per il Ministero della salute di procedere alle assunzioni a tempo determinato (con contratti di durata non superiore a tre anni) di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo di tecnico della prevenzione, mediante concorsi per titoli e esame orale, da svolgersi con modalità telematiche. In tal modo, si deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, concernente "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale", (cfr. in particolare l'articolo 24, per dirigenti sanitari	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	medici, e l'articolo 36, per dirigenti sanitari veterinari), oltreché al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi". Tale deroga, come detto, è giustificata dall'eccezionalità della situazione determinata dall'esigenza di fronteggiare il diffondersi del COVID-19 e dalla conseguente necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte dagli Uffici del Ministero presso i principali porti e aeroporti italiani. Pertanto, a garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione e, quindi, dell'idoneità professionale degli assunti, al termine del periodo di prova di cui all'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 - ferma restando la durata stabilita dai contratti collettivi rispettivamente applicabili - anche per coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, in deroga ai principi ricavabili dall'articolo 2096 del codice civile, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, da svolgersi per iscritto oppure oralmente, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso. Viene, infine, previsto l'espletamento di una procedura internazionale di selezione pubblica comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità. Sono altresì stabiliti i requisiti di partecipazione alla selezione, nonché la tipologia e la durata del contratto di lavoro del Direttore delle strutture citate. Relazione tecnica Articolo 7. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, considerato che i concorsi potranno svolgersi con modalità semplificate, attraverso la sola valutazione dei titoli e/o lo svolgimento di esami orali con modalità telematiche, con ogni probabilità, saranno ridotti gli oneri a carico dell'Amministrazione. Relativamente al conferimento degli incarichi di Direttore delle strutture dell'Area operativa tecnico-scientifica dell'Istituto superiore di sanità si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
8 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali	1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7 del presente articolo.	Il comma 1 dispone per le procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre

Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, mediante: a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove già previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. 3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella gazzetta ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione sui siti istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono prese in considerazione secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, qualora idonei, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso. Agli stessi è attribuita la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su	2021, si applica la disciplina derogatoria di cui al presente articolo Il comma 2 prevede che le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali, possono essere determinate o rideterminate con provvedimento omologo a quello di indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti. Il comma 3 disciplina la pubblicazione sui siti istituzionali delle procedure concorsuali. Il comma 4 dispone che nel caso in cui i candidati siano impossibilitati a partecipare alle procedure concorsuali in atto a causa dell'emergenza epidemiologica, possono sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. Il comma 5 autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee. Il comma 6 prevede che qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Il comma 7 dispone che le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021. .
---	--	--

	proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.	
9 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio di ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano i commi da 2 a 6 del le disposizioni di cui al presente articolo. 2. In riferimento ai corsi di formazione, anche a carattere universitario, ai quali non consegue un titolo di studio, svolti presso ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei interessati: a) la rimodulazione del corso, in raccordo con gli atenei, al fine di definire le modalità di svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la validità dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con gli atenei;	Il comma 1 dispone per lo svolgimento dei corsi di formazione rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, si applica la disciplina derogatoria di cui al presente articolo. Il comma 2 prevede che, le amministrazioni interessate possono disporre, previa intesa con gli atenei interessati, la temporanea sospensione del corso ovvero la rimodulazione dello stesso. Il comma 3 prevede inoltre che possa essere altresì disposta, previa intesa con gli atenei interessati, la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario, qualora non sia stato necessario adottare le misure di rimodulazione, sospensione o rinvio, in quanto

	b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio. 3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale generale, può essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli atenei interessati ai quali non consegua un titolo di studio, qualora non sia stato necessario adottare le misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta ferma la validità dei corsi e delle prove già sostenute ai fini della formazione delle graduatorie di merito e per il personale interessato è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla data di conclusione del corso di formazione. 4. Nell'ipotesi di sospensione cui al comma 2, lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato giuridico, a funzioni ausiliarie del personale già in servizio presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, con conseguente ricostruzione di carriera. 5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi. 6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione o rinvio per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione o il rinvio. 7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela	sono stati già raggiunti i prescritti obiettivi formativi. Il comma 4 disciplina il trattamento giuridico ed economico spettante ai frequentatori e agli allievi interessati in caso di sospensione, interruzione o rinvio. Si prevede, in particolare, che siano mantenute le qualifiche possedute con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Il comma 5 garantisce la validità del corso di formazione anche qualora le assenze superino il numero massimo previsto. Il comma 6 prevede che, nel caso dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle Forze di polizia, delle Forze armate e o del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della decorrenza giuridica, non si tiene conto del periodo di sospensione o dell'eventuale rinvio. Il comma 7 interviene sulla durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e per allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno comunque inizio negli anni 2020, 2021 e 2022, premettendo che sia ridotta, ma assicurando comunque una durata minima di sei mesi.
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché i servizi di istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi, in particolare, alle esigenze poste dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, nonché in deroga al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, ridurre, rispettivamente, la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, e la durata dei corsi per la formazione degli allievi vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e 2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.	
Capo III Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni		
10. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile Mail ULE 25.04.2020 ore 12.38 Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47	1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità	Consente alle pubbliche amministrazioni di prorogare sino al 31 dicembre 2020 lo <i>smart working</i> (anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità personale del dipendente), prevedendo che le amministrazioni assicurino adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. Si prevede, infine, che la presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità. 3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance. 5. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie locali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.	
11 Semplificazione delle modalità del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione ai concorsi nel pubblico impiego Mail Licata 30.04.2020 ore 21.02 (nuovo testo) Mail ULE 5.05.2020 08:47 Mail Lentini 5.05.2020 ore 19:28	1. All'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le parole «<i>la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito</i>» sono soppresse. Conseguentemente, al comma 2 dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, le parole «<i>e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica</i>» sono soppresse.	Semplifica il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e professionali dei cittadini degli Stati membri dell'UE, ai fini dell'accesso nelle amministrazioni pubbliche, espungendo dalla normativa vigente qualsiasi riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In tale modo, nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
PCM-FRACCARO		
1. Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche Mail Simonetti 27.04.2020 ore 16.01	1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare la continuità del servizio di interesse pubblico erogato e il funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura sanitaria emanate dalle Autorità competenti. 2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza è redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui	La proposta è volta a dettare una disciplina uniforme per la gestione, nel periodo dell'emergenza da Covid-19, delle infrastrutture ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale (d.lgs. n. 61/2011: infrastruttura critica-IC è quella che è "essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione ed il cui

	all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. 3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'emergenza COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche. 4. I Ministeri dell'interno e della salute e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, informando i Ministeri competenti, emanano proprie direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e tese a garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la protezione dal contagio del personale operativo e la mobilità sul territorio nazionale per esigenze di continuità operativa e manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi inclusi coloro che provengono dall'estero. 5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati operatori di infrastrutture critiche: a) le società che gestiscono le infrastrutture individuate con i decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, nonché le società che gestiscono altre infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in funzione dell'emergenza COVID-19; b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; c) le società e gli enti che gestiscono o ospitano i sistemi spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale, nonché i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalità di difesa e sicurezza nazionale; d) ogni altra società o ente preposti alla gestione di infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri competenti. RELAZIONE ILLUSTRATIVA A partire dal 23 febbraio 2020 il Governo italiano, in considerazione del diffondersi del virus COVID-19 in Italia, ha adottato una serie di misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica. I primi provvedimenti governativi hanno inizialmente riguardato solo alcune Regioni e Province del nord del Paese, investite da una estesa e rapida diffusione del contagio. Successivamente, in considerazione del coinvolgimento di altre zone, valutata la necessità di evitare una escalation dei contagi, il Governo ha esteso, ad oggi fino al 4 maggio 2020, le misure di	danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilità di mantenere tali funzioni"). In particolare, il comma 1 impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria. Il comma 2 prevede che tale aggiornamento sia redatto d'intesa con Mise, Mit, Min Interno, Min Difesa e Dip. Prot. Civile Infine, il comma 5 detta la definizione di operatori di infrastrutture critiche. La RT afferma che "dall'articolo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
--	--	--

	contenimento a tutto il territorio nazionale. Le restrizioni hanno riguardato, tra l'altro, la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione delle attività di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali nonché di alcune attività, individuate mediante codici ATECO, ritenute indispensabili per il mantenimento dei servizi prioritari. Nell'ambito di tale situazione di emergenza è risultato quindi prioritario assicurare la continuità di esercizio di alcune infrastrutture connesse a settori di rilevanza strategica per questo Paese, al contempo rispettando l'attuazione di tutte le misure finalizzate al contenimento del virus nonché alla salvaguardia della salute dei lavoratori. In assenza di una norma unica riferita ai vari settori strategici, i diversi Ministeri competenti, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, la Segreteria infrastrutture critiche (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61) e le altre Strutture deputate alla gestione dell'emergenza hanno adottato circolari e raccomandazioni nonché verificato, al contempo, che i principali operatori attuassero le direttive governative assicurando la continuità dei servizi essenziali. La disposizione, tenuto conto della già esistente normativa nazionale attinente le infrastrutture critiche (decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61) e dei relativi provvedimenti già adottati, vista la rilevanza dell'emergenza sanitaria in corso, mira a creare un'unica norma di riferimento per le infrastrutture ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale, così da rendere più agevole e coordinata la gestione di una emergenza sanitaria, come quella che sta affliggendo il Paese negli ultimi mesi, che ha evidenziato come siano necessarie azioni trasversali su più settori interconnessi. Nello specifico, il comma 1 impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria e il comma 2 prevede che tale aggiornamento sia redatto "d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, e recepisce il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo", comunicandolo ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. I commi 3 e 4 tengono conto dell'attuale emergenza Covid-19 e della necessità di dover prendere in considerazione anche le eventuali linee guida già emanate dai Ministeri competenti nonché di dover dare direttive per l'attuazione di tali linee guida. In particolare il comma 3 prevede che l'aggiornamento dei piani di sicurezza	
--	--	--

	con riferimento all'emergenza COVID-19 tenga conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche, mentre il comma 4 dà mandato ai Ministeri dell'Interno e della Salute e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza COVID-19, di emanare direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3, ad esempio, con riferimento alle esigenze di mobilità interregionale dei tecnici e alla necessità di impiegare personale altamente specializzato proveniente dall'estero e con riferimento ai casi in cui le strategie di turnazione con isolamento volontario presso le sale di controllo del personale ad altissima specializzazione rendano auspicabile l'effettuazione di test di screening all'ingresso onde evitare il contagio dell'intera squadra. Infine, il comma 5 definisce gli operatori di infrastrutture critiche, riferendosi a quelli che sono identificati come operatori di servizi essenziali, alle società e agli enti che gestiscono o ospitano servizi spaziali nonché alle società che gestiscono infrastrutture critiche propriamente dette ai sensi decreto legislativo n. 61 del 2011, includendo però la possibilità di ampliare l'insieme delle infrastrutture critiche considerando anche quelle censite con altri successivi provvedimenti. In particolare, la lettera d), in necessaria analogia con la previsione normativa dettata per le infrastrutture critiche europee e per necessarie esigenze di raccordo e coordinamento di un settore trasversale che involge le competenze di diversi dicasteri e agenzie, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di individuare, anche al di fuori delle finalità dell'articolo in questione, con decreto le infrastrutture critiche nazionali, su proposta delle amministrazioni competenti o, comunque, vigilanti sulle predette infrastrutture. RELAZIONE TECNICA Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispettivamente per personale, dotazioni e infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e le attività di istituto delle Amministrazioni interessate. RELAZIONE TECNICA <i>Descrizione dell'innovazione normativa</i>	
--	--	--

	Articolo recante “<i>Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche</i>” A) Titolo: Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche B) Tipologia dell’atto: Tenuto conto della esistente normativa attinente le infrastrutture critiche europee (decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61) e dei relativi provvedimenti già adottati, vista la rilevanza dell’emergenza sanitaria in corso nonché delle criticità emerse nella gestione di una emergenza di carattere epidemiologico, l’articolo si propone di introdurre una norma di riferimento per le infrastrutture nazionali ritenute critiche per il mantenimento della sicurezza nazionale, così da rendere più agevole e coordinata la gestione di una emergenza sanitaria. C) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica: L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni interessate svolgeranno tali attività nell’ambito delle funzioni e risorse già attribuite. PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: <i>I</i> PER LA COPERTURA: <i>I</i> PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: <i>I</i> PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA: <i>I</i> E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. SEZIONE II QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI Si evidenzia che dall’articolo non derivano nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni e infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 1. Tale comma impone agli operatori delle infrastrutture critiche di adottare o aggiornare i propri piani di sicurezza con le misure necessarie in caso di situazione di emergenza sanitaria. DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 2. Tale comma prevede che l'aggiornamento di cui al comma 1 sia redatto d'intesa con i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61 e recepisca il contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo. Tale aggiornamento deve essere comunicato ai Ministeri competenti per materia e alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61. DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 3. Tale comma prevede che l'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento all'attuale emergenza COVID-19 tenga conto delle linee guida sulla gestione dell'emergenza COVID-19 emanate dai Ministeri competenti e dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture critiche. DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 4. Tale comma prevede che Ministeri dell'interno e della salute e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sempre nell'ambito delle attività connesse con la gestione dell'emergenza Covid-19, possano emanare direttive per favorire l'attuazione delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL COMMA 5. Tale comma individua gli operatori delle infrastrutture critiche. Prospetto riepilogativo degli effetti dell'intervento normativo sui saldi di finanza pubblica Non viene allegato il prospetto riepilogativo, in quanto - come indicato - dall'articolo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
2. Udienze telematiche e regole tecniche	1. A decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, con istanza congiunta di tutte le parti costituite, da depositare almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, può essere richiesto lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto con modalità idonee a salvaguardare il	Il comma 1 prevede che, nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020, nei procedimenti avanti ai giudici amministrativi, sia possibile disporre, d'ufficio o su richiesta di tutte le parti costituite, lo svolgimento delle udienze camerali o

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Simonetti 27.04.2020 ore 16.01	contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso la segreteria comunica, almeno un giorno prima della trattazione, un avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il giudice, nel medesimo termine di cui al primo periodo, può disporre che la discussione si svolga mediante collegamenti da remoto, previa comunicazione alle parti costituite. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. 2. Il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante le norme di attuazione al codice del processo amministrativo, è sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.». 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del presente articolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40, è abrogato. Il comma 2-<i>quater</i> dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo e l'articolo 13-<i>bis</i> dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono abrogati. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Per venire incontro a una esigenza fortemente avvertita dagli avvocati amministrativisti, si ritiene necessario prevedere la possibilità di svolgere, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020 (ossia per il lasso temporale durante il quale permarranno prevedibilmente le regole di distanziamento sociale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta	pubbliche con modalità di collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza. Il comma 2 prevede che, con DPCM, siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico (PAT), anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario.
--	---	---

	di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. La richiesta congiunta di tutte le parti costituite è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede altresì che il contraddittorio si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui sarà accertata l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Al fine di poter riconoscere validità giuridica agli atti compiuti con modalità di collegamento da remoto, è tuttavia necessario poter modificare in tempi rapidi le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico (PAT). Attualmente, infatti, le regole tecniche del PAT sono previste da un regolamento, recepito dal d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, emanato sulla base dell'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo. L'introduzione dell'udienza telematica impone numerose modifiche delle regole tecnico-operative, sicché è proprio a questi fini che occorre demandare l'adozione di dette regole a un decreto del presidente del Consiglio di Stato. Il mutamento in riduzione del livello della fonte – soluzione peraltro già adottata nel processo telematico del giudice civile e di quello contabile – è stata già applicata in concreto anche presso la giurisdizione amministrativa quanto alla declinazione del c.d. principio di “sinteticità” degli atti processuali (v. l'art. 13-ter, All. 2, del codice del processo amministrativo) e consente il più rapido adeguamento delle regole tecniche alle modifiche tecnologiche che progressivamente intervengono. Il comma 2 della disposizione consentirà, quindi, anche alla Giustizia amministrativa di intervenire sulle regole tecniche in tempi rapidi, come le altre ricordate giurisdizioni (ordinaria e contabile) le quali, pur avendo un minor grado di informatizzazione dei relativi sistemi processuali, già beneficiano di una maggiore flessibilità e duttilità delle rispettive discipline. Sono in effetti già vigenti analoghe disposizioni sia per la Giustizia ordinaria (per la quale addirittura l'intervento è demandato a un provvedimento del responsabile dei sistemi informativi; v. art. 34 D.M. giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 21 febbraio 2011, n. 44), sia per la Corte dei conti: per la quale è previsto appunto un decreto del Presidente della Corte dei	
--	---	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	conti, così come stabilito con la presente disposizione (v. art. 20-<i>bis</i> decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). Si assicura, comunque, uno stretto coordinamento con le strutture competenti per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 2, oltre a semplificare la vigente formulazione normativa, permette di estendere la progressiva digitalizzazione a procedimenti che, pur se di carattere amministrativo, siano strettamente connessi e funzionali al processo (quali le procedure relative alla riscossione del contributo unificato o al riconoscimento del gratuito patrocinio), ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e al Presidente della Regione siciliana. Si prevede, infine, l'abrogazione del succitato d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, a decorrere dalla entrata in vigore del (primo) decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nonché l'abrogazione, per esigenze di pulizia del dato positivo, di alcune norme di rango primario che non hanno mai avuto pratica attuazione (il comma 2-<i>quater</i> dell'articolo 136 dell'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), che hanno perso efficacia (l'articolo 13-<i>bis</i> dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). RELAZIONE TECNICA La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, giacché l'articolo reca esclusivamente norme procedurali e tenuto conto della circostanza che pure la traduzione degli atti del ricorso straordinario in formato digitale, da eseguirsi dal Ministero competente, prima di trasmetterli al Consiglio di Stato, viene già effettuata sulla base della circolare del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2402 del 29 marzo 2019.	
Ministro per il Sud		
1. Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17	(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19) 1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma: “3bis. A decorrere dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, il Fondo può essere destinato ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. Ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale	Modifica le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, velocizzando anche i procedimenti di riprogrammazione del fondo stesso, al fine di consentirne l'utilizzo anche per a fronteggiare l'emergenza conseguente al COVID-19.

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40	può usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare le riprogrammazioni del Fondo per fronteggiare l'emergenza relative alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020.” <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> La norma si propone di rendere le finalità e gli ambiti di intervento del Fondo per lo sviluppo e la coesione coerenti con le importanti modifiche recentemente apportate dai regolamenti europei relativi ai Fondi SIE, consentendo la possibilità di destinare le risorse del Fondo, al pari delle risorse dei Fondi SIE, a misure per a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19. L'efficacia della norma decorre dal 30 marzo 2020, in coerenza con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 che consente l'ammissibilità degli interventi emergenziali nell'ambito dei Fondi SIE. La norma prevede che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.	
2. Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40	(Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19) 1. Al fine di contribuire al finanziamento delle spese per il contrasto e la mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, ed in attuazione delle modifiche introdotte dai Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei procedono all'incremento al 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.	Redatto atecnicamente. I commi 1 e 2, riguardanti i Fondi Strutturali dell'UE, sono volti a dare attuazione al recente <u>Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19</u>, riconoscono alle Autorità di gestione nazionali dei Programmi

	2. Le risorse rinvenienti dal bilancio dell'UE a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per le esigenze dell'emergenza Covid-19 di cui al comma 1 sono destinate al reintegro delle relative fonti di anticipazione fino a concorrenza dei relativi importi. 3. Le risorse del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento dell'UE, sono destinate a Programmi Operativi Complementari, già vigenti o da costituire, a salvaguardia di iniziative già attivate nei programmi dei fondi strutturali europei dalle amministrazioni titolari. 4. Ai Programmi Operativi Complementari di cui al precedente comma contribuiscono altresì ulteriori risorse stanziare a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2021, fino a integrale compensazione del valore della corrispondente quota comunitaria degli interventi dei programmi dei fondi strutturali europei originariamente previsti e riprogrammati per contrastare l'emergenza da Covid-19. 5. Nelle more degli stanziamenti di cui al comma 4, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono proseguire negli impegni già assunti sui progetti sostituiti attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alle Amministrazioni di riferimento che non soddisfino i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 44 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, s.m.i.. Al fine di accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con riferimento alle risorse rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006 e 2007-2013, la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ne procede all'approvazione secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Per le Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le risorse rinvenienti dalla riprogrammazione del FSC non dovessero risultare sufficienti per le finalità del presente comma, è possibile procedere attraverso l'assegnazione delle necessarie risorse a valere e nei limiti delle disponibilità del FSC, nel rispetto degli attuali vincoli di destinazione territoriale. 6. Le risorse di cui al comma 5 ritornano nelle disponibilità del FSC 2014-2020 nel momento in cui siano resi disponibili nei programmi complementari di cui al comma 3 gli stanziamenti di cui al comma 4. 7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei fondi strutturali europei e a proporre al Comitato	Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei di incrementare al 100% del tasso di cofinanziamento dell'UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 (<i>Il ruolo dell'autorità di gestione può essere svolto da un ministero nazionale, un'autorità regionale, un consiglio locale o qualsiasi altro ente pubblico o privato designato e approvato da uno Stato membro</i>). L'art. 25-bis (<i>Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19</i>) del Reg. (UE) n. 1303/2013, introdotto dal Reg. 550/2020, prevede, infatti, che, "su richiesta di uno Stato membro può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione". I commi da 3 a 6 riguardano i Programmi Operativi Complementari-POC (si tratta dei Programmi Operativi - nazionali e regionali - finanziati dai Fondi SIE, con una quota di cofinanziamento inferiore alla percentuale massima pattuita dallo Stato membro con la Commissione UE in sede di Accordo di partenariato), destinando al loro finanziamento le risorse rese disponibili per effetto dell'incremento del tasso di cofinanziamento dell'UE di cui ai commi 1 e 2. La RI chiarisce che <i>"in tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di</i>
--	--	--

	Interministeriale per la Programmazione Economica, ove necessario, le opportune delibere. <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 giugno 2021. Con l'articolo proposto, si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con risorse nazionali la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica. Nello specifico, si riprogrammano contestualmente le risorse per attribuire le spese per l'emergenza Covid-19 e per finalità proprie della politica di coesione a due gruppi di programmi: i) per quanto riguarda le spese per il contrasto dell'emergenza Covid-19, le stesse rientrano nei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali e, fino al giugno 2021, sono rendicontate al tasso di cofinanziamento UE al 100%; ii) per quanto riguarda gli importi ancora non rendicontati per gli interventi con finalità proprie della politica di coesione originariamente previsti e da prevedere nei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali, se ne dispone la salvaguardia con l'incremento o la costituzione di Programmi Operativi Complementari (POC), la cui copertura è assicurata con: a) le risorse del cofinanziamento nazionale già stanziare con la Delibera CIPE 10/2015 e non ancora utilizzate, liberate con l'incremento del tasso di cofinanziamento UE al 100%, e b) le ulteriori risorse a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2021 che reintegrano progressivamente le risorse del cofinanziamento UE dei programmi operativi nell'ambito dei Fondi Strutturali dell'UE fino a ricostituirne l'intero valore residuo.	<i>salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse".</i> <i>Drafting: " Regolamenti COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558" sono, in realtà, il medesimo provvedimento normativo. Infatti il "Regolamento COM(2020)138 final 2020/0054" è, in realtà, la "proposta di Regolamento COM(2020) 138 final 2020/0054 (COD) del 2 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19", successivamente approvata come "Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio".</i>
--	---	---

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 (da reintegrare con il meccanismo dei commi 3 e 4), o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale. In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.	
3. Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40	Art. *** (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19) 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente comma: “65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede in conformità al comma 65-quater.”. <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, è incrementata di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19. I maggiori oneri trovano copertura in riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 1, comma 65-quater, della medesima legge.	Incrementa di Euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di Euro 30 milioni per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, al fine di consentire ai Comuni delle aree interne di garantire un maggiore supporto alle attività economiche, artigianali e commerciali colpite dall'emergenza Covid-19. Copertura Fondo per lo sviluppo e la coesione.

4. Incremento del credito d'imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40 Parere DF: Mail Quadri 4.05.2020 ore 9.59	(Incremento del credito d'imposta per sanificazione Covid-19 nelle aree del Mezzogiorno) 1. La misura del credito d'imposta di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e all'articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, è incrementata dal 50% al 80% per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per le imprese ubicate nei medesimi territori il limite massimo di spesa è incrementato fino a un massimo di Euro 32.000 per ciascun beneficiario. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per le spese afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, che introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L'entità della maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1. Il limite massimo di spesa previsto è pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia adottata nella relazione tecnica originaria, che prevedeva un limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Tale importo è stato ridotto in considerazione della platea più contenuta di imprese beneficiarie e dell'entità della maggiorazione. In particolare, si considera che nel complesso del Mezzogiorno risultano localizzate circa il 30% del totale delle imprese italiane e che per tali imprese è necessario coprire il 30% delle spese sostenute (3/5 di quanto previsto dalla misura generale). L'importo massimo per ciascun beneficiario, pari a 32.000, è stato elevato in modo da consentire il pieno beneficio della maggiorazione alle imprese che ai sensi della misura generale percepiscono il beneficio massimo, pari a 20.000 euro.	Aumenta a 32.000 euro l'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario per le attività di sanificazione effettuate nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Copertura degli oneri, stimati in 9 milioni di euro per l'anno 2020, sul Fondo Sviluppo e Coesione. Parere DF: Valutazione politica con osservazioni La proposta in esame è diretta a potenziare in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementando sia la misura dello stesso – da 50 a 80 per cento – sia il “limite massimo di spesa”, fissandolo a 32.000 euro per ciascun beneficiario (in luogo degli attuali 20.000 euro). Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che il limite di 20.000 euro, attualmente previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 si riferisce all'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario e non al “limite massimo di spesa”, come invece indicato nella proposta. Al riguardo, si osserva che la proposta appare essere una misura selettiva a livello territoriale che, in quanto tale, andrebbe sottoposta alla Commissione europea ex articolo 108 del TFUE, con la previsione di una clausola di standstill che ne condizioni l'efficacia sino all'eventuale approvazione da parte delle autorità europee. Gli
---	---	--

		esiti di tale notifica potrebbero non essere favorevoli data anche la natura di aiuto al funzionamento a cui potrebbe essere ricondotta la proposta in commento. Si segnala, ad ogni modo, che la proposta in questione potrebbe essere ricondotta a un intervento autorizzabile nell'ambito degli aiuti temporaneamente ammessi dalla Commissione europea, ciò con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 final, che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Si evidenzia infine che un rafforzamento della misura di sostegno limitata alle Regioni del Mezzogiorno, meno colpite dalla pandemia, potrebbe non essere in linea con la <i>ratio</i> della disposizione. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che l'agevolazione su cui si interviene prevede che la stessa sia fruita entro un limite di spesa massimo. Pertanto, la proposta di modifica dovrebbe integrare il suddetto limite di spesa per l'importo indicato dal Ministero proponente pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, che rappresentano l'ulteriore onere rispetto a quanto già ascritto alle disposizioni di cui all'articolo 64 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e all'articolo 30 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.
5. Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno	(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno) 1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle	Aumenta la misura del credito di imposta fruibile per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), rispettivamente:

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17	regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. 2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo". 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.	- dal 12 al 25 per cento per le grandi e medie imprese; - dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese. Copertura degli oneri, stimati in 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2021 al 2023, sul Fondo Sviluppo e Coesione.
Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40		Parere DF: Valutazione politica con osservazioni con rinvio a DPE e MISE
Parere DF: Mail Quadri 4.05.2020 ore 9.59	<u>Relazione illustrativa e tecnica</u> La misura prevede la maggiorazione, nelle Regioni del Mezzogiorno e per gli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, della misura generale di credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19. La maggiorazione è disposta nelle misure di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 25 del Reg. UE 651/2014 relativo ad "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo". La maggiorazione è disposta a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:	La proposta in esame, al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, dispone che con riferimento agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, inclusi quelli relativi a progetti in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta - attualmente pari al 12 per cento - è elevata al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 45 per cento per le piccole imprese. Le predette maggiorazioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e, in particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo". Si premette che l'articolo 1 commi da 198 a 208 della legge di bilancio per il 2020 riconosce, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo,

	- ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; - ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; - sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: - spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti); - strumentazioni e attrezzature; - costi relativi a immobili e terreni; - costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; - spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture.	in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Al riguardo, l'articolo 1, comma 203, della predetta legge di Bilancio prevede, tra l'altro, che per le attività di ricerca e sviluppo, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo nel limite massimo di 3 milioni di euro. Al riguardo, si osserva che la proposta appare essere una misura di aiuto a finalità regionale che, in quanto tale andrebbe sottoposta alla valutazione di compatibilità da parte della Commissione europea previa notifica alla Commissione europea ex articolo 108 del TFUE. Infatti, l'ambito degli investimenti contenuti nella proposta non sembra soddisfare le condizioni e i limiti dell'<u>articolo 14 del Regolamento (UE) n.651/2014</u> in materia di aiuti a finalità regionale agli investimenti che consentirebbe di esentare la proposta da notifica. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014, nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti possono essere concessi per un investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata. La Carta degli aiuti a finalità regionale 2017-2020 (C-2016- 5938 final del 23.9.2016) prevede, per le Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo
--	--	--

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, si è proceduto individuando, dai dati delle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, l'ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni interessate dalla proposta normativa. Sulla base di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2020 e seguendo la medesima metodologia della RT originaria, il credito di imposta relativo all'ambito considerato sarebbe, come valore di competenza pari a circa 54,9 milioni di euro (di cassa 18,3 milioni di euro annui).

Il credito, per l'anno di imposta 2020, stimato con la nuova intensità proposta risulta pari a circa 195,1 milioni di euro. Ne consegue un maggior credito rispetto a quello stimato per la Legge di Bilancio 2020 pari a circa 140,2 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione:

	2020	2021	2022	2023
Credito di imposta	0	-50	-50	-50

in milioni di euro

107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), un'intensità di aiuto per le grandi imprese del 25%. Per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di euro tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. In relazione alle Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE l'intensità massima di aiuto del 10% (prevista peraltro solo in relazione ad alcune zone dell'Abruzzo e del Molise), per i progetti di investimento con spese ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Ciò posto, ci si rimette alle definitive valutazioni del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla circostanza che l'articolo 25 del GBER possa essere applicato, limitatamente a una porzione del territorio nazionale, in mancanza di richiami a tale misura da parte dell'articolo 14 del predetto GBER in materia di aiuti a finalità regionale.

Si rinvia, in ogni caso, alle valutazioni che riterrà di effettuare il Ministero per lo sviluppo economico data la vigenza di una disciplina di carattere generale in materia di ricerca sviluppo.

Si rimette alla valutazione dei suddetti Dicasteri di ricondurre la proposta in questione a un intervento autorizzabile, per il 2020, nell'ambito degli aiuti temporaneamente ammessi dalla Commissione europea, ciò con particolare riferimento alla comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020, C (2020) 2215 final, che modifica il quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a

		sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, applicando la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2020 si stima che il maggior credito, per l'anno di imposta 2020, stimato con la nuova intensità proposta risulta pari a circa 145,6 milioni di euro. Di seguito si riportano gli effetti finanziari, che tengono conto della possibilità di rateizzare il credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione: <table><tr><td></td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Credito di imposta</td><td>0,0</td><td>-48,5</td><td>-48,5</td><td>-48,5</td></tr></table> in milioni di euro		2020	2021	2022	2023	Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5
	2020	2021	2022	2023								
Credito di imposta	0,0	-48,5	-48,5	-48,5								
6. Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria Mail Quadri 29.04.2020 ore 19.17 Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40	(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud” per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria) 1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa “Resto al Sud” di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e ss.mm.ii., nonché di sostenere il rilancio produttivo dei beneficiari della suddetta misura e la loro capacità di far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione e nei limiti dallo stesso previsti all'art.3, comma 2, in misura pari a: a) 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; b) 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e ss.mm.ii, fino ad un importo massimo di 40.000 euro.	Riconosce un contributo a fondo perduto “a copertura del loro fabbisogno di circolante” in favore dei soggetti che possono già fruire delle agevolazioni c.d. “Resto al Sud”, nella misura, rispettivamente: - 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale; - 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni “resto al sud, sino ad un importo massimo di 40.000 euro. Oneri non stimati (né nel testo né nella relazione tecnico – illustrativa a corredo). Generica copertura sulle risorse stanziare per “Resto al Sud”.										

	2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, ivi incluse le cooperative, beneficiari delle agevolazioni “Resto al Sud” devono: a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa, essendo pertanto nella condizione di poter fruire delle relative erogazioni; b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di cui all’art. 13, comma 1, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174 e ss.mm.ii.; c) essere in regola con la restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto. 3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato, in un’unica soluzione, dal soggetto gestore di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 e ss.mm.ii., a seguito dello svolgimento delle verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all’erogazione della quota a saldo di cui all’art. 11, comma 5, del decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, del 9 novembre 2017, n. 174 e ss.mm.ii., ovvero, qualora sia già stato completato il suddetto iter erogativo, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. 4. Agli impegni finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse già assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, all’incentivo di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n.91 e ss.mm.ii., senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> L'attuale emergenza sanitaria, determinata dall'epidemia di COVID-19, è destinata ad impattare pesantemente sulla situazione socio-economica del Paese, che rischia di dover affrontare una crisi produttiva ed occupazionale senza precedenti. La rapida diffusione del virus ha reso necessaria, infatti, l'adozione di misure sempre più restrittive alla libera circolazione delle persone ed all'esercizio delle	
--	---	--

	attività economiche, incidendo così, con effetti di lungo periodo, sul sistema produttivo nazionale, caratterizzato dalla marcata prevalenza (99,4% del totale) delle piccole e piccolissime imprese. Anche qualora fosse disposta nel breve termine, sul piano normativo, la riapertura delle attività imprenditoriali, alla crisi sul lato dell'offerta verrà ad aggiungersene un'altra sul versante della domanda, in considerazione della riduzione della capacità di spesa delle famiglie correlata agli effetti del lock-down. In relazione all'impatto economico del Covid-19, sono già disponibili delle stime (ad es. il rapporto <u>Svimez</u> del 9 aprile u.s.) sulle sue ricadute nelle diverse aree del Paese. In particolare, se è vero che la contrazione del PIL interesserà soprattutto il Nord Italia, che è allo stesso tempo l'area più produttiva e la più colpita dall'epidemia, è il Sud che rischia di vedere pesantemente compromesso il suo assetto economico e sociale, a causa della lunga fase di stagnazione degli ultimi anni (con la sola, e parziale, eccezione del biennio 2016/17). Infatti, come già registrato per la crisi del 2009, in un'economia, come quella meridionale, nella quale la dinamica del PIL è «trainata» dalla spesa delle famiglie piuttosto che dagli investimenti del comparto industriale (come invece accade al Centro Nord), i tempi per un'inversione di tendenza e per la ripresa economica saranno inevitabilmente molto più lunghi. La decrescita strutturale della domanda interna, inoltre, non impatterà in maniera omogenea sulle varie classi dimensionali d'impresa, ma interesserà in misura maggiore le micro-iniziative, che rappresentano la fattispecie di gran lunga più diffusa nelle regioni meridionali e che sono quelle più interessate dal fenomeno del lavoro irregolare e/o sommerso, con la conseguenza che una drastica e ulteriore contrazione del comparto potrebbe produrre effetti devastanti sulla tenuta del tessuto sociale prima ancora che di quello economico. Guardando alla distribuzione settoriale dell'impatto economico del Covid-19, sulla base dei dati ISTAT è possibile rilevare che l'incidenza delle imprese e degli occupati "sospesi" per effetto del lock-down da Coronavirus è particolarmente elevata per i servizi collettivi e personali (solo il 19% di operatori attualmente attivi) e per quello degli alberghi e ristoranti (14%). Pur non risultando, ad oggi, puntualmente quantificabili gli effetti del blocco delle attività imprenditoriali nei diversi settori economici, dipendendo anche dalla durata delle attuali restrizioni, si rileva che la sospensione delle attività è al momento di oltre 10 giorni maggiore, rispetto all'industria manifatturiera, per il comparto dei servizi, che rappresenta una quota significativa dell'occupazione nelle aree più deboli del Paese (e in particolare nel Mezzogiorno).	
--	--	--

	Fin da ora è comunque possibile prevedere che, tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria, figureranno quelli relativi al turismo (ricettività, attività accessorie e agenzie di viaggi), alla ristorazione e ai servizi di prossimità/alla persona. Nel contesto sopra delineato emerge chiaramente, oltre all'esigenza di mettere a punto misure di contrasto alla crisi nelle aree più colpite dal Covid-19, anche la necessità di intervenire sull'intero territorio nazionale a salvaguardia della coesione sociale e dell'occupazione, con particolare attenzione alle aree più deboli del Paese e, al loro interno, alle imprese che, per dimensione e settore di attività, sono maggiormente a rischio di default; al riguardo si sottolinea che, sulla base delle stime già disponibili, si prevede che i fallimenti d'impresa nel Mezzogiorno saranno 4 volte superiori a quelli che si determineranno nelle regioni del Centro-Nord. <u>Resto al Sud</u>, nato come strumento agevolativo a supporto della nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno, e recentemente esteso alle aree del cratere sismico del Centro Italia, ha ad oggi finanziato più di 5.200 iniziative imprenditoriali (con investimenti attivati per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro), in larga parte operanti proprio nei settori economici più interessati, come sopra evidenziato, dagli effetti della crisi (52% attività turistico/culturali; 19% servizi alla persona). Al fine di evitare che le iniziative finanziate, peraltro tuttora in fase di start-up, vedano compromessa la loro permanenza sul mercato per effetto di una crisi di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività e alla successiva contrazione della domanda dei loro prodotti/servizi, si propone l'istituzione, ad integrazione degli incentivi già previsti dalla misura Resto al Sud, di <u>un contributo a copertura del fabbisogno di capitale circolante</u>, nella misura massima di 40.000 euro, da erogarsi soltanto a seguito del completamento dei programmi di spesa già agevolati e a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal regime di aiuto. Il contributo in oggetto è, peraltro, in linea con le indicazioni e gli orientamenti adottati di recente dall'Unione Europea per il superamento degli effetti della crisi Covid-19; in particolare si segnala quanto disposto, a valere sui fondi strutturali, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020. Si sottolinea che Resto al Sud prevede che le spese relative al capitale circolante possano essere riconosciute soltanto in misura pari al 20% del programma di spesa ammesso alle agevolazioni ed esclusivamente con riferimento ad alcune tipologie	
--	--	--

DL RILANCIO - PROPOSTE NORMATIVE ALTRI MINISTERI

	di costo di gestione (materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata); nei 24 mesi di realizzazione delle iniziative resta pertanto non coperta, anche a prescindere dagli effetti dell'attuale emergenza epidemiologica, una componente rilevante del fabbisogno di circolante dei soggetti beneficiari. L'incentivo a fondo perduto proposto consentirebbe di salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle imprese agevolate da Resto al Sud, evitando che sia vanificato, in una misura che potrebbe essere significativa, l'investimento pubblico già effettuato per contrastare il fenomeno dei flussi migratori verso altre aree del Paese e sostenere lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno. Potrebbe inoltre rendere più attrattivo lo strumento agevolativo per i lavoratori irregolari, promuovendo così percorsi di emersione dall'economia informale in maniera più efficace di quanto finora registrato, a tutto vantaggio anche di un effetto di pay-back per le casse dello Stato, alimentato dalle entrate erariali e dai contributi previdenziali. Per quanto concerne la copertura finanziaria, si sottolinea che la presente proposta non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, dal momento che sarebbe unicamente a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n.74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell'anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell'attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro.	
7 Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno Mail Quadri 3.05.2020 ore 16.40	(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno) 1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sono concessi contributi volti al sostegno del Terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.	La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa.

	2. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. 3. Il contributo è destinato agli Enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), t), u), v). 4. Il soggetto attuatore è l'Agenzia per la coesione territoriale, che provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. 5. Le Regioni, in attuazione delle modifiche introdotte dal Regolamento COM(2020)138 final 2020/0054 e 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per le finalità di cui al comma 1. <u>Relazione illustrativa e tecnica</u> La norma prevede la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell'emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale richiamate nel comma 3, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L'Agenzia per la Coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.	La norma individua quale soggetto attuatore della misura l'Agenzia per la Coesione territoriale. A tal fine, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici, provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.
--	---	---